

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-quater/8/VIII

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VIII

Il mondo degli affari e dell'editoria

TOMO VIII

ROMA 1987

TOMO VIII

**DOCUMENTAZIONE INVIATA DALLA
BANCA D'ITALIA E DALL'UFFICIO ITA-
LIANO DEI CAMBI IN RELAZIONE AD
ALCUNI ASPETTI ESAMINATI DALLA
COMMISSIONE**

DOCUMENTAZIONE
INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA
E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI
DALLA COMMISSIONE

*Nell'ambito dei lavori della Commissione sono stati richiesti ed ottenuti numerosi documenti acquisiti dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi relativamente alle aziende bancarie facenti parte del « gruppo Ambrosiano ». In particolare sono state ricevute le relazioni ispettive concernenti gli accertamenti, iniziati contemporaneamente il 17 aprile 1978, presso il Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano, la Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza e il Credito Varesino - Varese, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con il Banco Ambrosiano fino alla messa in liquidazione di tale istituto (documento 0271). **Vedi documenti 1, 2 e 3.***

Parte di tali documenti è già stata pubblicata in altri volumi; si è ritenuto comunque significativo effettuarne una raccolta organica con un raggruppamento per singolo istituto di credito.

Per quanto riguarda la documentazione concernente il Banco Ambrosiano, che risulta di gran lunga la più numerosa, sembrano opportuni alcuni schematici riferimenti per un migliore orientamento nella lettura.

*La relazione ispettiva (documento 0271) comprende fra gli allegati (all. n. 19) anche alcuni riferimenti preliminari che il capo del gruppo ispettivo effettuò il 7 giugno 1978 in ordine ai rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco Ambrosiano Holding S.a. - Lussemburgo. **Vedi documento 1.***

Terminati gli accertamenti (17 novembre 1978), in relazione alle incombenze previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 (Disposizioni penali in materia valutaria), il capo del gruppo ispettivo inviò il 14 dicembre 1978 al Procuratore della Repubblica di Milano e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro, al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla Banca d'Italia una denuncia per evidenziare operazioni nelle quali riteneva sussistessero elementi di reato perseguiti ai sensi della legge in parola (all. 26). **Vedi documento 1.**

I fatti segnalati si riferivano a:

- 1) acquisto all'estero di azioni « Toro Assicurazioni »;
- 2) acquisto all'estero di azioni « Credito Varesino »;
- 3) permuta di titoli con finanziaria estera.

Nel corso del sequestro effettuato presso la Giole S.p.A. di Castiglion Fibocchi è stata rinvenuta una copia della denuncia stessa (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta n. 23). **Vedi documento 4.**

L'intero « rapporto ispettivo » — che consta di una parte cosiddetta « aperta » e di « riferimenti riservati » — fu inviato il 29 luglio 1980 all'A.G. di Milano su richiesta del dottor Luca Mucci nell'ambito del procedimento n. 7035/78-C instaurato a seguito della denuncia del 14 dicembre 1978.

Tra gli allegati al « rapporto » vi sono alcuni riferimenti ad operazioni specifiche e ad argomenti di carattere generale. Risultano di particolare interesse i seguenti documenti:

— allegato n. 10: Collegamenti finanziari e attività di intermediazione finanziaria. Sono trattati in modo dettagliato:

- a) i maggiori gruppi sociali;
- b) i rapporti finanziari con l'I.O.R.;
- c) le partecipazioni;

d) le relazioni finanziarie intrattenute con la Suprafin S.p.A., considerata come appartenente al « gruppo » nonostante contraria dichiarazione dell'I.O.R. (cfr. allegato n. 17), con la Pacchetti S.p.A. e con la Pantanella S.p.A. **Vedi documento 1;**

— allegato n. 11: Riferimenti su particolari posizioni di rischio.

Gli analitici commenti riguardano i maggiori affidati del Banco (gruppo Genghini, gruppo Rizzoli, gruppo Marchini, gruppo Bastogi, gruppo Istituto Romano Beni Stabili, gruppo Pesenti, Immobiliare Rione Trevi, Ambar, Marinoni Giuseppe, Terreni Edilizia, gruppo Toro-La Centrale, Assifin, gruppo Li- quigas-Ursini, gruppo Pongiglione, gruppo Egam, gruppo Flaminia Nuova, gruppo Orsenigo, gruppo Fossati-Bellani-Monza e Milano, Fiaccadori Ugo).

Per una migliore comprensione, in particolare, dei rapporti con il « gruppo Pesenti » va ricordato che nel corso della perquisizione presso la Giole S.p.A. fu rinvenuta e sequestrata una busta sigillata intitolata « Accordo riservato Calvi - Pesenti sviluppato a Zurigo » (documento 026, reperto 8/A, parte seconda, busta n. 12) e un'altra busta portante l'indicazione « Copia lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acquisto delle azioni Italmobiliare » (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta n. 28). I documenti contenuti nelle citate buste sono riprodotti, per comodità di consultazione. **Vedi documenti 5 e 6;**

— allegato n. 24: Riferimenti particolari in materia valutaria. Contiene l'analisi della struttura economico-finanziaria estera e dell'evoluzione dei rapporti del Banco con le principali imprese estere del « gruppo » (in particolare: Banco Ambrosiano Holding S.a. di Lussemburgo, Cisalpine Overseas Bank Ltd. di Nassau, l'Ambrosiano Group Comercial S.a. di Managua), nonché la descrizione dell'attività sviluppata dal Banco nel settore delle valute. Sotto quest'ultimo profilo va osservato che fin dal 22 maggio 1978 erano state rilevate alcune anomalie operative oggetto di uno scambio di lettere tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia (documento 0305) che riguardano poi anche i provvedimenti amministrativi posti in essere a seguito di quanto evidenziato nella relazione ispettiva. **Vedi documento 7.**

Si riproduce tutta la documentazione concernente la procedura posta in atto per le infrazioni di carattere valutario riscontrate presso il Banco Ambrosiano, il Credito Varesino e la Banca Cattolica del Veneto (documento 0310, allegati 1, 2 e 3). **Vedi documento 8.**

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco de la Nación di Lima, notizie trasmesse dall'Ambasciata d'Italia in Lima pongono in evidenza i collegamenti di Calvi con autorità peruviane, relativamente ad alcune operazioni finanziarie (documento 0115). **Vedi documento 9.**

Dettagli in ordine ai movimenti finanziari effettuati tra aziende italiane ed estere del gruppo Ambrosiano sono desumibili dalle deposizioni di Filippo Leoni, Giacomo Botta, Luigi Costa e dai documenti dagli stessi prodotti (documenti 0377, 0627, 0660), nonché dagli atti del procedimento instaurato nei confronti di mons. Marcinkus per l'attività svolta dall'I.O.R. in relazione alla società di diritto panamense « Bellatrix », intervenuta nell'operazione « Rizzoli » unitamente a Gelli, Tassan Din e Ortolani, giusta quanto indicato dai rispettivi capi di imputazione (documento 0622). **Vedi documento 10.**

Apposite memorie difensive risultano prodotte da Costa, Botta, Leoni e da Ortolani. Per quanto riguarda poi i rapporti tra quest'ultimo e il gruppo Ambrosiano, specifiche informa-

zioni risultano dalla documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso il Credito Varesino nel periodo ottobre 1982 - aprile 1983 (documento 0658). **Vedi documento 11.**

Il 14 febbraio 1979 al Banco Ambrosiano fu consegnata la parte cosiddetta « aperta » affinché il Consiglio di amministrazione fornisse, come di norma, proprie considerazioni in ordine ai fatti ivi richiamati. Il Banco, il 14 marzo 1979, inviò la risposta ai rilievi ispettivi (documento 0182), sostenendo, in particolare, sia il pieno rispetto del proprio Regolamento, relativamente all'attività di compravendita di valori mobiliari (costatazione n. 6), sia la completa regolarità dei finanziamenti concessi alla Suprafin S.p.A. di Milano per i quali era stata ipotizzata (costatazione n. 9) la violazione dell'articolo 2358 del codice civile per la parte concernente il divieto a concedere « anticipazioni sulle proprie azioni o prestiti a terzi per acquistarle ». **Vedi documento 12.**

In ordine ai cennati due aspetti, la Banca d'Italia, con nota dell'8 aprile 1980, richiedeva ulteriori notizie che venivano fornite dal Banco con lettera del 21 maggio 1980. **Vedi documento 7.**

I rapporti tra il Banco Ambrosiano e le società facenti parte del « gruppo », a seguito di una richiesta della Banca d'Italia dell'8 aprile 1980, erano poi oggetto di uno scambio di corrispondenza, allargata, dal maggio 1981, a tutti gli aspetti significativi della gestione bancaria. **Vedi documento 7.**

Va ricordato, al riguardo, che con delibera del CICR del 28 gennaio 1981 — seguita poi da disposizioni attuative della Banca d'Italia (19 giugno 1981) — erano state emanate nuove disposizioni in tema di partecipazioni in Italia ed all'estero delle aziende di credito.

Il Banco Ambrosiano, in relazione ai ragguagli richiesti sull'organizzazione, sullo stato degli impieghi, sulla situazione di liquidità e sulle singole partecipazioni possedute (lettera della Banca d'Italia del 31 luglio 1981), forniva una serie di dettagli (lettera del 22 ottobre 1981) precisando, tra l'altro, che, per quanto si riferiva ai dati concernenti le partecipazioni estere, non erano disponibili gli elementi informativi, non desumibili dai bilanci e dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo. **Vedi documento 7.**

Peraltro, a fronte di una nuova richiesta di dati (lettera del 19 gennaio 1982) in ordine all'attività svolta in particolare dal Banco Ambrosiano Holding S.a., il Banco Ambrosiano comunicava (lettere del 1° febbraio 1982 e del 15 febbraio 1982) alcune notizie non ritenute esaurienti dalla Banca d'Italia (lettera del 10 febbraio 1982). **Vedi documento 7.**

Va sottolineato che, nel frattempo, con ordinanza del 6 febbraio 1982 (documento 0276, pagina 12) veniva instaurato presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento

concernente « Fatti di cui al rapporto Bankitalia 17 novembre 1978 che potrebbero assumere penale rilevanza e diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale » (n. 5/82 R.G.P.G.). Nell'ambito di tale procedimento è stata sequestrata tutta la documentazione esistente presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Ministero del Commercio con l'estero concernente le irregolarità segnalate dalla Banca d'Italia in ordine ai rapporti intrattenuti tra il Banco Ambrosiano S.p.A., il Banco Ambrosiano Holding S.a. e la Cisalpine Overseas Bank di Nassau emersi in occasione degli accertamenti del 1978 (vedi elenco analitico dei documenti sequestrati). **Vedi documento 13.**

La successiva corrispondenza del Banco Ambrosiano — su sollecitazioni scritte e verbali della Banca d'Italia — contiene poi progressivi elementi integrativi delle informazioni già fornite. In proposito esiste un nutrito scambio di lettere (vedi anche pagina 220 del documento 0483). Di particolare interesse, per la novità dell'argomento, risulta l'intendimento manifestato dal Banco (lettera del 7 aprile 1982) di pervenire alla costituzione di una « holding » per una più trasparente gestione delle attività del gruppo. **Vedi documento 7** (documento 0305) e **documento 14** (documento 0483).

A fronte dell'invito a procedere in tempi brevi all'attuazione di un progetto generale di sistemazione delle partecipazioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco rassegnava un piano più dettagliato (lettera del 3 maggio 1982), non giudicato dalla Banca d'Italia completamente aderente alla normativa vigente (lettera del 28 maggio 1982), continuando a fornire altri elementi informativi fino alla seduta del Consiglio in cui viene richiesto lo scioglimento degli organi amministrativi e revocati i poteri di firma concessi al signor Calvi (verbale del 17 giugno 1982). **Vedi documento 7.**

Notizie più analitiche in merito alle « posizioni in divisa » (vedi anche da pagina 192 a pagina 213 del documento 0483) del Banco Ambrosiano S.p.A. sono contenute in una relazione, corredata da numerosi allegati, predisposta il 30 giugno 1982 dai Commissari straordinari che procedono anche a segnalare al Procuratore Capo della Repubblica di Milano l'acquisizione di azioni proprie da parte del Banco. **Vedi documenti 14** (documento 0483) e **7** (documento 0305).

Con relazione del 6 luglio 1982, i Commissari evidenziano i principali fatti rilevati e gli aspetti negativi della gestione che trovano poi più puntuali riferimenti in un successivo « excursus » delle iniziative poste in atto per pervenire ad una fedele rappresentazione della situazione del Banco (lettera del 4 agosto 1982). La irreversibilità della carenza di liquidità dell'Istituto ispira poi la richiesta della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione del Banco Ambrosiano S.p.A., disposta con decreto del Tesoro del 6 agosto 1982. **Vedi documento 7.**

I Commissari liquidatori stabiliscono di stipulare un atto di cessione delle attività e passività del Banco avanzando domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, decisa dal Tribunale di Milano il 25 agosto 1982 (documento 0344).

Vedi documento 15.

*In relazione a quanto emerso nel corso dell'attività svolta, i Commissari procedono infine a fornire riferimenti alla Procura di Milano in merito ai rapporti tra il Banco Ambrosiano, l'I.O.R. e le società estere da questi patrocinate. **Vedi documento 7.***

Dettagliati riferimenti (documento 0751) vengono inoltre forniti alla Commissione in ordine a:

a) *i maggiori azionisti del Banco Ambrosiano a partire dal 1970;*

b) *i rapporti instaurati con alcuni nominativi compresi nelle « liste » P2;*

c) *sistema estero del Banco Ambrosiano. **Vedi documento 16.***

I N D I C E

—

DOCUMENTO 10

— Interrogatorio di Filippo Leoni ai giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso del 5 ottobre 1982	Pag.	5
— Interrogatorio di Giacomo Botta ai giudici Fenizia e Marra del 7 ottobre 1982	»	11
— Interrogatorio di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti dell'8 aprile 1983	»	19
— Interrogatorio di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti del 29 aprile 1983	»	23
— Interrogatorio di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti del 6 maggio 1983 (con allegati)	»	50
— Interrogatorio di Giacomo Botta al giudice Pizzi del 23 maggio 1983 (con allegati)	»	121
— Interrogatorio di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti del 10 giugno 1983	»	167
— Interrogatorio di Filippo Leoni ai giudici Pizzi e Bricchetti del 9 giugno 1983 (con allegati)	»	177

— Interrogatorio di Carlo Luigi Costa ai giudici Pizzi e Bricchetti del 6 settembre 1983 (con allegata memoria)	Pag. 197
— Relazione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano sulla società panamense Bellatrix del 24 marzo 1983, con n. 28 allegati:	» 223
Allegato 1	» 239
Allegato 2	» 240
Allegato 2/A	» 241
Allegato 3	» 244
Allegato 3/A	» 245
Allegato 3/B	» 246
Allegato 4	» 247
Allegato 5	» 250
Allegato 6	» 251
Allegato 7	» 252
Allegato 8	» 255
Allegato 10	» 256
Allegato 11	» 257
Allegato 12	» 258
Allegato 13	» 259
Allegato 14	» 260
Allegato 15	» 261
Allegato 16	» 262

Allegato 17	Pag. 265
Allegato 17/A	» 267
Allegato 17/B	» 268
Allegato 17/C	» 271
Allegato 17/D	» 272
Allegato 17/E	» 273
Allegato 17/F	» 274
Allegato 17/G	» 277
Allegato 17/H	» 280
Allegato 18	» 283
Allegato 19	» 284
Allegato 20	» 288
Allegato 21	» 289
Allegato 22	» 290
Allegato 23	» 291
Allegato 24	» 292
Allegato 25	» 293
Allegato 26	» 294
Allegato 27	» 295
Allegato 28	» 296
— Lettera di <i>patronage</i> dell'I.O.R. al Banco Ambrosiano Andino S.A. di Lima dell'1 settembre 1981	» 299

— Lettera di <i>patronage</i> dell'I.O.R. all'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. di Managua dell'1 settembre 1981	Pag. 300
— Comunicazione giudiziaria dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso a Paul Marcinkus del 20 luglio 1982	» 303
— Comunicazione giudiziaria dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso a Luigi Mennini del 20 luglio 1982	» 305
— Comunicazione giudiziaria dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso a Pellegrino De Strobel del 20 luglio 1982	» 307
— Mandato di cattura contro Licio Gelli del giudice Pizzi dell'1 giugno 1983, con allegati i capi di imputazione relativi a Gelli, Tassan Din, Botta, Costa, Leoni e Ortolani	» 309
— Esposto al giudice Pizzi degli avvocati Bonzano, Gatti e Roscioni, difensori di Marcinkus, Mennini e De Strobel, del 22 aprile 1983 (con allegato)	» 323
— Memoria dell'avvocato Mario Savoldi, difensore di Umberto Ortolani, del 16 agosto 1983	» 351

DOCUMENTO 11

Documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia alla Commissione P2, attinente i rapporti intercorsi tra Ortolani - « BAFISUD » e le banche del Gruppo Ambrosiano, La Centrale e il Credito Varesino (estratto dal rapporto ispettivo della Banca d'Italia — Ispettorato vigilanza — sul Credito Varesino. Visita effettuata dal 27 ottobre 1982 al 7 aprile 1983)	» 375
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DOCUMENTO 12

Documentazione acquisita dalla Commissione P2 presso il Banco Ambrosiano:	» 415
— Considerazioni ed assicurazioni del Banco Ambrosiano alla Banca d'Italia, in data 14 marzo 1979, in merito ai rilievi di cui al rapporto ispettivo del 1978	» 417

— Movimenti bancari relativi all'acquisizione da parte de La Centrale della partecipazione nella Rizzoli S.p.A.	Pag. 483
— Movimenti bancari della Rizzoli S.p.A. connessi all'aumento di capitale del 1977	» 511

DOCUMENTO 13

— Relazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano alla Commissione P2, del 30 agosto 1982, sui procedimenti penali pendenti relativi al Gruppo Ambrosiano e società collegate	» 531
— Allegati alla relazione del 30 agosto 1982:	» 545
Richiesta di indagini su presunte responsabilità di Calvi in merito ad alcuni fatti denunciati con manifesto (allegato 1)	» 550
Rapporto del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano alla Procura della Repubblica di Milano del 19 maggio 1978 (allegato 2)	» 551
Allegato n. 10 al rapporto ispettivo della Banca d'Italia sul Banco Ambrosiano del 1978: « Collegamenti finanziari - attività di intermediazione mobiliare » (allegato 3)	» 559
Mandati di comparizione nei confronti di Sindona, Calvi e Anna Bonomi dei giudici Colombo e Turone del 7 aprile 1982 (allegato 4)	» 687
Dichiarazione di ricsuzione da parte di Calvi dei giudici Colombo e Turone del 17 aprile 1982 (allegato 5)	» 694
Ordinanza della Corte di Appello di Milano, del 30 aprile 1982, con cui si dichiara l'inammissibilità della dichiarazione di ricsuzione di cui sopra (allegato 5)	» 702

Rifiuto di consenso all'interrogatorio per rogatoria da parte di Sindona (allegato 6)	Pag. 705
Ordinanza del giudice istruttore Turone, del 5 luglio 1982, in relazione al rifiuto di consenso di cui sopra (allegato 6)	» 708
Commissione rogatoriale in Svizzera inerente il sequestro di documenti presso la Banca del Gottardo di Lugano e l'identificazione dei negozianti di azioni Toro (Procura della Repubblica di Milano, 25 giugno 1980) (allegato 7)	» 710
Rapporto del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano del 19 dicembre 1980, alla Procura della Repubblica di Milano, in relazione all'acquisto di azioni Toro (allegato 8)	» 714
Processo verbale di sequestro effettuato il 18 luglio 1980 dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano presso l'Istituto Bancario Italiano, in relazione ad azioni Toro (allegato 9) . . .	» 718
Opposizione della Banca del Gottardo di Lugano all'espletamento della rogatoria di cui sopra, in data 20 ottobre 1980 (allegato 10)	» 722
Considerazioni della Procura della Repubblica di Milano al giudice istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, del 15 novembre 1980, in merito all'opposizione di cui sopra (allegato 10)	» 726
Relazione peritale del 28 maggio 1981 (allegato 11) . . .	» 731
Ordine di cattura del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, dott. Gerardo d'Ambrosio, contro Calvi ed altri, del 18 maggio 1981 (allegato 12)	» 760
Decreto di archiviazione del giudice Turone, del 14 giugno 1982, in ordine all'operazione di permuta di azioni della Banca del Gottardo contro azioni de La Centrale S.p.A., intervenuta il 28 dicembre 1976 (allegato 13)	» 770
Sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 1981, nella causa penale contro Calvi ed altri (allegato 14)	» 773

Imputazioni della Procura della Repubblica di Milano contro Canesi, Lauro e Calvi per truffa ed altro (allegato 15)	Pag. 893
Comunicazioni giudiziarie della Procura della Repubblica di Milano a Calvi e Canesi del 27 giugno e 29 settembre 1980 (allegato 16)	» 896
Provvedimento della Procura Generale della Repubblica di Milano, del 25 maggio 1981, di separazione delle posizioni relative alle operazioni Toro Assicurazioni e Credito Varesino da quella relativa alla operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo-La Centrale e di prosecuzione delle indagini per quest'ultima (allegato 17)	» 898
Allegato n. 24 al rapporto ispettivo della Banca d'Italia sul Banco Ambrosiano del 1978: « Riferimenti particolari in materia valutaria » (allegato 18)	» 900
Decreto della Procura Generale della Repubblica di Milano, del 6 febbraio 1982, con il quale si dispone l'apertura di un nuovo procedimento penale relativo a: « Indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto ispettivo della Banca d'Italia del 17 novembre 1978 sul Banco Ambrosiano, diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale » (allegato 19)	» 912
Richiesta di informazioni della Procura Generale della Repubblica di Milano alla Banca d'Italia, del 6 febbraio 1982, in relazione ad alcune parti del rapporto ispettivo di cui sopra (allegato 20)	» 913
Altra richiesta di informazioni della Procura Generale della Repubblica di Milano alla Banca d'Italia, in data 17 giugno 1982 (allegato 21)	» 914
Richiesta della Procura Generale della Repubblica di Milano alla Banca d'Italia, di acquisizione di atti, del 26 giugno 1982 (allegato 22)	» 916
Ordine di esibizione di documentazione all'Ufficio Italiano dei Cambi ed al Ministero del Commercio con l'Estero, disposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Milano il 26 giugno 1982 (allegato 23)	» 917
Nota integrativa della Procura Generale della Repubblica di Milano, del 6 settembre 1982, alla relazione trasmessa il 30 agosto 1982 alla Commissione P2	» 921

DOCUMENTO 14

- Stralcio della documentazione agli atti del procedimento penale n. 7182/8C, presso la Procura della Repubblica di Roma, contro Flavio Carboni (sequestrata presso lo studio del notaio Lollo): Pag. 927
- Pagina 220 citata nella nota redazionale introduttiva: lettera di Orazio Bagnasco a Roberto Calvi del 26 gennaio 1982 » 929
- Pagine 192 - 213 citate nella nota redazionale introduttiva: versione dattiloscritta e manoscritta di lettera a firma « un gruppo di fedeli », nonché versione dattiloscritta di altra lettera anonima e copia di comunicazione giudiziaria della Procura Generale della Repubblica di Milano a Roberto Calvi, in data 16 dicembre 1981 » 933

DOCUMENTO 10

Interrogatori resi da Filippo Leoni ai giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso il 5 ottobre 1982 e da Giacomo Botta ai giudici Fenizia e Marra il 7 ottobre 1982;

interrogatori resi da Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti nei giorni: 8 aprile 1983, 21 aprile 1983, 29 aprile 1983, 6 maggio 1983 (con allegati), 23 maggio 1983, 10 giugno 1983;

interrogatorio reso da Filippo Leoni ai giudici Pizzi e Bricchetti il 9 giugno 1983;

interrogatorio reso da Carlo Luigi Costa ai giudici Pizzi e Bricchetti del 6 settembre 1983, con allegata memoria del 14 luglio 1983;

relazione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano sulla società Bellatrix del 24 marzo 1983, con n. 28 allegati;

n. 2 lettere di *patronage* dello I.O.R., entrambe del 1° settembre 1981;

comunicazioni giudiziarie dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso a Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, del 20 luglio 1982;

mandato di cattura contro Licio Gelli del giudice Pizzi, del 1° giugno 1983, con allegati i capi di imputazione relativi a Gelli, Tassan Din, Botta, Costa, Leoni e Ortolani;

esposto al giudice Pizzi degli avvocati Bonzano, Gatti e Roscioni, difensori di Marcinkus, Mennini e De Strobel, del 22 aprile 1983 (con allegato);

memoria dell'avvocato Savoldi, difensore di Umberto Ortolani, del 16 agosto 1983.

Interrogatori resi da Filippo Leoni ai giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso il 5 ottobre 1982 e da Giacomo Botta ai giudici Fenizia e Marra il 7 ottobre 1982.

COMM. P2

Vol. 3 T 6

Acc. 15

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

000377

Foglio N. _____

SEGRETO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

L'anno millenovecento 82 il giorno 5 del mese di ottobre
 alle ore 15.30 in Milano (oppure: in _____)

Avanti a noi Dott. L. Fenizia, MARRA; DELL'OSSO

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti dal Segretario sottoscritto _____

E' comparso l'imputato LEONI Filippo

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone _____

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

Sono e mi chiamo (1): LEONI Filippo n.a. Milano il 17.8.1940,
residente in Milano, via Guerrazzi n.22, maturità classica,
non ho militato, già dirigente bancario, incensurato.

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. (art. 171 C.P.P.) egli risponde: Ho già eletto domicilio presso il mio difensore avv. Giuseppe Bana, largo Richini 4 Milano.-

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: Ho già nominato difensore di fiducia l'avv. G. Bana, qui presente.-

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: intendo rispondere,

~~XXX~~ Contestato gli (2): proprio perché sono io stesso a presentarmi spontaneamente ai magistrati inquirenti, per rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 250 C.P.P., dopo avere ricevuto comunicazione giudiziaria, sia attraverso una perquisizione nei miei confronti, sia attraverso apposito modulo.

Sono entrato al Banco Ambrosiano da circa 23 anni ed ivi ho _____

(1) Cognome, nome soprannome o pseudonimo, paternità e maternità, data e luogo di nascita, stato, professione, residenza o dimora, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 25 Disp. Att. C.P.P.).

(2) Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui; e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a disciparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione. (art. 367 C.P.P.).

percorso le varie tappe della mia carriera bancaria. Sono giunto alla direzione centrale del Banco nell'anno 1962; ho vinto delle borse di studio "Canesi" negli anni 1966-67 e fui in particolare modo assegnato al settore esteri per la mia buona conoscenza delle lingue straniere. Feci anche un corso in America presso una banca degli Stati Uniti per impratichirmi maggiormente in campo bancario internazionale. In particolare nel maggio 1972 fui nominato come responsabile del settore esteri del Banco, al quale sovrintendeva, nella sua veste di direttore centrale, il defunto Roberto Calvi. A quell'epoca facevano parte del servizio esteri ed erano alle mie dipendenze i sigg. Giacomo Botta, Alessandro Mennini ed Adriano Bianchi. Agli stessi si aggiunse, verso la metà degli anni 70', il sig. Carlo Costa. Siffatto organigramma, a livello di dirigenza del settore esteri, è rimasto sostanzialmente immutato, sino al luglio 1981, allorché il Botta mi subentrò nella carica di responsabile del settore ed io divenni condirettore generale. La mia nuova carica poneva formalmente il settore esteri, con altri settori, alle mie dipendenze e tuttavia ebbi la sensazione di un graduale allontanamento dal grosso dei problemi riguardanti il settore esteri. Tra l'altro il Botta prese a riferire direttamente al presidente Calvi talvolta al vice-presidente Rosone. Peraltro io continuai ad occuparmi anche del settore esteri pur se in misura minore che in passato.

Inoltre nell'ambito del gruppo Banco Ambrosiano ho rivestito le seguenti ulteriori cariche tutte sottoposte alla autorizzazione della Banca d'Italia: presidente dell'Ambrosiano di Managua dall'ottobre 1977 al settembre 1981; consigliere dello Ambrosiano Holding Lussemburgo dal luglio 1976 al giugno 1982; vice-presidente della Ultrafin di Zurigo dal giugno 1977 al luglio 1982; consigliere di amministrazione della Centrale dal marzo 1978 all'agosto 1982; presidente dell'Ambrosiano Andino dall'ottobre 1979 al 23.6.1981 ed infine presidente della Toro International, Holding, della Toro spa, dal gennaio 1978 al luglio 1982.

Circa l'attività svolta dal Banco Ambrosiano Andino fin dalla epoca della sua costituzione posso essere sufficientemente preciso, per la carica già citata da me ricoperta in siffatta banca. Fin dall'inizio il Calvi cominciò a dare disposizioni in ordine alla attività da svolgere che consisteva sostanzialmente in una serie di erogazioni a società facenti capo allo I.O.R. - Devo specificare che siffatta appartenenza delle società allo IOR era circostanza che veniva affermata dal Calvi in ordine alla quale nessuno di noi aveva ragione alcuna di dubitare. Talune delle erogazioni effettuate dall'Andino furono in sostanza sostitutive di altre facenti capo allo Ambrosiano di Managua: intendo dire che l'Andino subentrò in veste di cessionario del credito a precedenti rapporti facenti capo al Banco di Managua e riguardanti sempre società dello IOR. Per tutto il tempo della permanenza da parte mia alla presidenza dell'Andino la quasi totalità del volume di erogazioni di fondi da parte della suddetta banca fu destinata a

in sede di Managua

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

società facenti capo allo IOR. Per quanto ricordi tali società sono circa una ventina. Devo dire che il Calvi, pur non ricoprendo alcuna carica ufficiale all'interno dell'Andino, era stato nominato "consultor", circostanza che gli consentiva di partecipare ai consigli di amministrazione; preciso che tale nomina non venne ritenuta ~~valida~~ da lui tale da essere sottoposta alla approvazione della Banca d'Italia. Sta di fatto che era il Calvi a gestire sostanzialmente, nella sua duplice veste di presidente del Banco Ambrosiano spa e del Banco Ambrosiano Holding del Lussemburgo, il Banco Ambrosiano Andino.

Fu lui d'altra parte a prendere i necessari contatti per la costituzione della banca in Perù con le competenti ~~Amite~~ Autorità; posso dire, in particolare, che ebbe contatti con il presidente della Banca Nazionale del Perù (Banco della Nacion), Meneses, il quale entrò a far parte del consiglio di amministrazione del Banco Andino. Lo stesso Banco della Nacion assunse una piccola partecipazione nell'Andino.

Materialmente le erogazioni avvenivano come segue: in genere il Calvi mi chiamava e mi prospettava la necessità di provvedere all'erogazione di una determinata cifra in milioni di dollari a favore di una società, che diceva di proprietà dell'IOR. Le erogazioni venivano solitamente effettuate sulla Banca del Gottardo o sul Banco Ambrosiano di Nassau, che risultavano tra ~~l'altro~~ domiciliatarie delle società beneficiarie delle erogazioni stesse.

La provvista di fondi da parte dell'Andino avveniva sul mercato internazionale a seconda della disponibilità delle varie banche internazionali ad effettuare depositi a favore dell'Andino. Trattavasi di depositi interbancari, inizialmente a breve e poi gradualmente a medio termine, garantiti ~~xxx~~ normalmente dal Banco Ambrosiano Holding. Le ~~xxxx~~ cose andarono in questi termini sino all'epoca dell'arresto del Calvi. Occorre precisare che queste società beneficiarie erano, a quanto ne so, delle finanziarie ed avevano nei ~~xx~~ rispettivi consigli di amministrazione ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxx~~ degli esponenti delle stesse banche domiciliatarie.

Si trattava di finanziamenti a breve con previsione di deposito di titoli, quale "collateral", che non costituiva peraltro un ~~xxxxxxx~~ elemento essenziale per l'erogazione, che veniva disposta indipendentemente ed antecedentemente da esso. In sostanza le erogazioni venivano effettuate sulla base della primarietà dell'interlocutore che veniva indicato dal Calvi nello IOR. Materialmente, poi, passavo le istruzioni del caso a Botta o Costa che trasmettevano ai dipendenti locali dell'Andino.

- Si dà atto che a questo punto interviene il Sostituto dr. A. Marra. - Nell'ambito della raccolta internazionale del denaro per poter operare ~~quale~~ erogazioni ~~di~~ a terzi, il Banco Andino ebbe pure un deposito per circa cento milioni di dollari, se ben ricordo l'ammontare, dal Banco della Nacion di Lima, assistito da garanzia fideiussoria della Holding di Lussemburgo. A sua volta il Banco della Nacion aveva ricevuto dal Banco Ambrosiano di Milano, e mi pare ~~xxxx~~

anche dalla Banca Cattolica del Veneto e dal Credito Italiano un deposito di entità superiore a cento milioni di dollari, intorno ai 150 milioni di dollari. Tengo a precisare che le attività al riguardo furono tenute esclusivamente dal Calvi. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Voglio evidenziare che già nei primi mesi del 1980 mi preoccupai di rappresentare al presidente Calvi che l'entità dell'Andino creditoria nei confronti delle società facenti capo allo IOR era troppo rilevante e che non si registrava, e neppure degli interessi, talché occorreva predisporre e discutere con gli interessati un piano di rimborso entro un certo periodo di tempo. Il Calvi mi rassicurò sulla assoluta inesistenza di effettivi rischi alla stregua della importanza e della solidità della controparte. Successivamente all'arresto del Calvi si verificò che le banche domiciliatarie delle società facenti capo all'Andino, ossia il Banco del Gottardo ed il Banco di Ambrosiano, manifestarono alcune perplessità circa la regolarità dei rapporti con lo IOR. Sia per questi motivi, sia per il fatto che a seguito dell'arresto del Calvi si era verificata una certa difficoltà per l'Andino di reperire finanziamenti sul mercato internazionale, sia infine per l'oggettiva entità dei debiti delle società facenti capo allo IOR, ritenni opportuno sollevare il problema e ne parlai, in assenza di Calvi, detenuto, col vice presidente Olgiati. Costui, a sua volta, ne volle parlare con il condirettore generale Rosone. Precisai ad Olgiati che i crediti vantati dall'Andino ammontavano a circa 800 milioni di dollari USA e che vi era l'assoluta necessità che l'Andino riuscisse a rimborsare. Francamente non saprei precisare se l'Andino fosse al corrente in toto ovvero solo in parte di tutta la situazione. Certo è che il predetto concordò sulla necessità di contattare immediatamente lo IOR, talché "si svolsero due incontri in Vaticano: uno il 30 giugno 1981 e l'altro il 9 luglio successivo. Ad entrambi gli incontri partecipammo io e l'Olgiati; presso il secondo partecipò anche il Rosone. A riceverci fu Mons. De Strobel Pellegrino. Durante il primo incontro alle nostre prospettazioni il Marcinkus rispose che da parte sua vi era la massima disponibilità e non contestò in alcun modo le nostre pretese. Specificò che riteneva necessaria una ricognizione accurata della situazione delle società debentrici, per modo che si convenne un appuntamento a Lugano, presso la sede della Banca del Gottardo, fatto che si concretizzò di lì a qualche giorno. Il Rammento che andai io stesso a prendere il sig. De Strobel alla stazione di Milano e lo accompagnai alla Banca del Gottardo a Lugano. Ivi il De Strobel prese visione sia della situazione delle società debentrici domiciliare presso la Banca del Gottardo sia di quella delle società domiciliare presso l'Ambrosiano di cui che ivi aveva provveduto a far pervenire l'apposita documentazione. Dopo siffatta ricognizione da parte del De Strobel vi fu il secondo incontro in Vaticano il 9.7.1981, nel corso del quale il Marcinkus ribadì sostanzialmente la disponibilità già manifestata in precedenza, asserendo che era suo intendimento ~~XXXXXXXXXXXX~~ continuare a collaborare con la necessaria riservatezza. Tenne, peraltro, aggiungere che intendeva proseguire i rapporti direttamente con

concorda con il sig. De Strobel

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

Calvi, non appena lo stesso fosse disponibile. Mi risulta che Olgiati o Botta avevano peraltro informato il Calvi, ricevendone il consenso, della iniziativa di contattare lo IOR.

Quando Calvi fu posto in libertà i contatti con lo IOR vennero ripresi da lui e fummo informati che lo IOR aveva ~~inviato~~ sottoscritto ed inviato lettere di patronage relative alle note società. Peraltro io mi ero dimesso dal Banco Andino, unitamente al Botta e Costa, sin dal 23 giugno 1981, non soltanto per un avvicendamento con amministratori locali (del "erù"), ma sostanzialmente perché ritenevo troppo onerosa l'amministrazione del Banco Andino e perché mi sentivo francamente preoccupato della situazione creatasi con l'arresto di Calvi.

Tuttavia, in seguito, quando ebbi notizia dell'arrivo delle lettere di patronage, mi vergognai quasi del mio abbandono dell'Andino e di avere dubitato della parola di Calvi, quanto meno della possibilità di un pronto rimborso.

Inoltre Calvi assicurò addirittura che entro il giugno 1981 vi sarebbe stato un importante rimborso per un valore di 400 milioni di dollari, proprio come proveniente dall'IOR. Posso dire ragionevolmente che anche dopo l'arrivo delle lettere di patronage, per lo meno, taluni di quei debiti in ~~questo~~ furono rimpvati.

A proposito di quel rimborso preannunciato dal Calvi, ~~devo dire~~ però che negli ultimi mesi prima della sua scomparsa, il Calvi ne parlava non più riferendosi direttamente allo IOR, bensì come proveniente da una "organizzazione parallela" dello stesso, o meglio si espresse più specificamente ^{nel senso} di "contatti paralleli allo IOR".

Nel parlare del rimborso che sarebbe avvenuto il Calvi aggiungeva che si stava adoperando per far sì che lo IOR si intestasse formalmente anche quelle azioni dell'Ambrosiano ~~che~~ depositate a garanzia dei debiti delle società a lui facenti capo, azioni possedute ma non formalmente intestate allo IOR stesso.

Tra l'altro appresi, forse dallo stesso Calvi, che lo IOR oltre ad essere titolare formale della quota azionaria del Banco Ambrosiano ~~che~~ risultante dal libro soci, nonché delle azioni delle quali ho appena detto che ad esso facevano comunque capo, era altresì proprietario di una ulteriore quota del Banco Ambrosiano attraverso due società possedute dallo stesso IOR: la Ulricor e la Recofinanz.

Preciso che nelle stesse lettere di patronage il Calvi era contestualmente nominato procuratore dello IOR e che la circostanza accrebbe la fiducia nella solidità dei rapporti Calvi-IOR. Voglio precisare poi che nel periodo successivo al mio allontanamento dall'Andino il reperimento di fondi da parte di questa Banca avvenne anche con depositi diretti da parte dell'Ambrosiano di Milano: ciò anche perché sul mercato internazionale l'Andino non riusciva a reperire più alcunché. I nuovi amministratori dell'Andino richiesero a Calvi depositi diretti, per poter soddisfare i rimborsi richiesti dal mercato internazionale. Tali depositi

Furono concessi a partire dal novembre 1981: e meglio furono accordati massimali per depositi fino a 250 milioni di dollari. A quanto ricordo queste operazioni furono tutte approvate dal Consiglio di amministrazione anteriormente alla loro erogazione, tranne un caso per 15 milioni di dollari, deliberato per urgenza da Calvi stesso nel novembre 1981.

Per quanto riguarda il Banco di Nassau ricordo che per la apertura di linee di credito, ci fu consigliata di richiedere la autorizzazione al Ministero per il Commercio con l'estero: il servizio esteri si interessò della pratica, ma io non la seguii da vicino. Tengo a precisare che ignoro accreditamenti di fondi direttamente fatti effettuare da Calvi su banche svizzere a favore di terzi: in particolare il nome di Gelli l'ho sentito solo dopo la nota perquisizione avvenuta nei suoi confronti nel 1981 e quello di Carboni solo dopo la scomparsa di Calvi.

Non so nulla quindi di rapporti Calvi-Carboni, e Calvi-Gelli. Ritengo utile precisare che fin dall'inizio dell'attività del Banco di Nassau il Calvi fece installare negli uffici dell'Ambrosiano di Milano un telex diretto con Nassau, attraverso il quale trasmetteva ordini ai dipendenti di Nassau e teneva i relativi contatti. Per tale via in sostanza il Calvi trasmetteva al vice presidente o direttore generale Sieghentaler di Nassau disposizioni in relazione ad operazioni finanziarie. Ad un certo punto il telex diretto con Nassau fu tolto dagli uffici di Milano. Non saprei dire se venne spostato altrove; quel che so è che la Banca di Nassau ha avuto da alcuni anni un ufficio di rappresentanza a Montecarlo che certamente disponeva di un telex diretto con Nassau. Siffatto ufficio impiegava due o tre dipendenti, tra i quali un operatore distaccato dal Banco Ambrosiano di Milano. Personalmente non ho mai avuto rapporti col suddetto ufficio di Montecarlo e non saprei dire nulla di più al riguardo. Più precisamente posso dire che non sono mai stato nell'ufficio di Montecarlo e che non ricordo di aver mai trasmesso disposizioni di sorta a tale ufficio.

Devo peraltro precisare che a suo tempo, non saprei bene indicare l'anno, mi occupai direttamente con l'avv. Truffi, dei contatti per l'apertura dell'ufficio di Montecarlo, su incarico di Calvi, e mi recai personalmente a Montecarlo per parlare con avvocati del luogo che ci diedero le indicazioni sulle formalità da seguire per ottenere le relative autorizzazioni.

Circa il personale dell'ufficio se ne occupò direttamente Botta. Non credo di avere altro da aggiungere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dell'Oso)

15.8.1982
M. Rossi

COMM. P2

Vol 3, T. 6

000377

1

Acc. 15

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

SEGRETO

Foglio N. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

L'anno millenovecento 82 il giorno 7 del mese di ottobre
 alle ore 16.30 in Milano (oppure: in _____)

Avanti a noi Dott. L. Fenizia - dr. A. Marra;

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti dal Segretario sottoscritto _____

E' comparso l'imputato BOTTA Giacomo

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone
 chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde:

Sono e mi chiamo (1): BOTTA Giacomo n.a Milano il 15.3.1934,
residente in Milano piazza del Carmine n.4; diplomato in
ragioneria, dirigente bancario, incensurato.-

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento
 che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.
 (art. 171 C.P.P.) egli risponde: Eleggo domicilio presso il mio difensore
di fiducia avv. L. Isolabella, via Fontana, 4 Milano.-

Invitato a dichiarare se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde:
Ho già nominato difensore di fiducia l'avv. L. Isolabella, cui
sono presente.-
 Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge
 5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si

procederà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: Mi presento
~~XX Contestato (2)~~ spontaneamente io stesso, unitamente al mio
difensore, per rendere delle prime dichiarazioni che ritengo
utili, dopo avere ricevuto una comunicazione giudiziaria per
un eventuale delitto di bancarotta fraudolenta in concorso,
sia attraverso una perquisizione nei miei confronti sia
attraverso una apposita comunicazione giudiziaria inviata mi

(1) Cognome, nome soprannome o pseudonimo, paternità e maternità, data e luogo di nascita, stato, professione, residenza o dimora, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne (art. 25 Disp. Att. C.P.P.).
 (2) Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui; e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.
 Invitato quindi l'imputato a disculparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione. (art. 367 C.P.P.).

per posta; ciò ai fini di chiarire la mia posizione avanti alla S.V.-

~~ADR non mi è stata notificata ancora alcuna costituzione di parte civile.-~~

Voglio far presente inizialmente che sono alle dipendenze del Banco Ambrosiano dal 1953, quando sono stato assunto come impiegato dopo essermi diplomato in ragioneria. Dopo aver percorso una certa carriera, sono giunto al settore esteri nel 1969, in concomitanza con lo sviluppo di tale settore della Banca. All'inizio vi erano altri funzionari rispetto alla composizione più recente di tale settore e posso dire che verso il 1971 esso si compose già in maniera più o meno simile all'attuale, nel senso che vi facevano parte, oltre a me, il Leoni, il Bianchi, il Mennini e poi, più tardi - verso il '75-'76 - anche il Costa. Nell'ambito del gruppo Banco Ambrosiano sono stato anche consigliere nell'amministrazione del Banco di Andino dalla sua costituzione, avvenuta verso la fine del 1979, al giugno 1981; inoltre sono stato vice-presidente del Banco di Managua dalla costituzione, avvenuta nel 1977, se ben ricordo, al giugno, luglio 1981; infine sono tuttora consigliere della Ultrafin di Zurigo e della Ultrafin di New York. Per completezza voglio anche precisare che sono stato consigliere della Vittoria assicurazioni di Bermuda.

Ritengo che la situazione creditoria del Banco Ambrosiano spa al momento del Commissariamento abbia avuta queste cause: difficoltà delle consociate estere Andino, Managua, ed anche parzialmente Nassau, di reperire fondi sul mercato internazionale dei capitali; chiusura totale del mercato stesso nei confronti della Holding Lussemburgo, a partire in specie dal momento dell'arresto di Calvi; ed infine mancato rientro dei crediti soprattutto nei confronti di società che ci erano state fatte apparire come appartenenti allo IOR.

Il Banco di Nassau si denominava inizialmente come Cisalpine Overseas Limited Nassau: sul piano internazionale si trattava di una banca vera e propria, nel senso che, pur non avendo sportelli, era abilitato alla raccolta del deposito interbancario. Tuttavia in Italia non venne considerato dalle Autorità monetarie in tal senso e quindi fu necessaria una serie di autorizzazioni, poi man mano rinnovate, per l'apertura di linee di credito con l'Ambrosiano spa. (e ciò anche con le altre due banche del gruppo: Collettica del Veneto e Credito Varesino). Le procedure per tutte queste autorizzazioni furono predisposte dal servizio esteri ma fu Calvi che le trattò preliminarmente a Roma e le seguì in prosieguo. Inizialmente presidente ne fu Calvi, consigliere di amministrazione Marcinkus, che dava la sostanziale persuasione di una partecipazione dello IOR abbastanza consistente (anche perché un consistente deposito in dollari fu fatto dallo IOR o forse in franchi svizzeri); altro consigliere fu Garzoni, all'epoca direttore generale della Banca del Gottardo di Lugano; poi Tonello, dell'epoca della Banca d'America e d'Italia; ed infine altro consigliere fu Della Porta Luciano.

Spela

M. M.

Gianni

Che io sappia, di erogazioni fatte dalla Cisalpine, e poi dal Nassau, che siano ancora in sofferenza e cioè non restituite, attraverso i vari rinnovi, ve ne sono solo di alcune fatte in prima persona allo IOR. Ma ve ne sono anche in senso opposto; e l'attuale sbilancio è in favore del Nassau per un ammontare complessivo aggirantesi sui 15/20 milioni di dollari.-

Tuttavia la più gran parte ~~xxxx~~ delle operazioni della Banca di Nassau è avvenuta sul mercato internazionale, sicché queste operazioni con lo IOR rappresentano ~~xxxxxxxxxxxx~~ un rischio di carattere marginale.

All'inizio fu costituito un telex tra gli uffici di via Clerici del Banco Ambrosiano spa e la Cisalpine, poi Banco di Nassau, per seguire da vicino l'amministrazione della banca di Nassau. Con l'entrata in vigore della legge 159, vi fu l'esigenza per Calvi di porre un confine più netto tra il Banco Ambrosiano spa e quello di Nassau, ~~xxxx~~ istituti dei quali era parimenti presidente, e pertanto fu scelto, in una piazza bancaria di un certo avvenire quale era Montecarlo, un ufficio di rappresentanza del banco di Nassau. Il servizio esteri si interessò per la costituzione di tale ufficio di rappresentanza; il telex diretto con Nassau fu ivi trasferito, nel senso che il servizio fu ivi costituito; gli impiegati si componevano di personale proveniente da Nassau ed anche da Milano. Vi era pure personale francese. Che io sappia tutto il personale veniva pagato da Nassau e se vi erano anticipazioni da parte del Banco Ambrosiano spa queste erano poi rimborsate dal banco di Nassau.

Nel 1977, se non erro, nasce il Banco di Managua, inizialmente con operazioni di fidi locali, a carattere molto limitato e marginale. Le operazioni più importanti sono però con lo IOR nel senso di affidamenti a breve. Nascono pure, però, per la prima volta, le c.d. società facenti capo a tale Istituto, come soggetti ~~xxxx~~ destinatari di apprezzabili finanziamenti. Io non ricordo ora, certamente, il primo o il secondo e così via di tali finanziamenti, ma posso dire, però, in termini generali, lo schema tipico attraverso il quale avvenivano usualmente queste erogazioni.

Si trattava di istruzioni che generalmente mi venivano da ~~Leon~~ che pure era presidente del Managua, secondo le quali una certa erogazione doveva essere fatta a favore di società il cui nome non mi diceva assolutamente niente, all'inizio; ma che era presentata espressamente come posseduta dallo IOR. Non avevo motivo alcuno per dubitare di tale circostanza, persuaso che già comunque lo IOR stesso governasse il Banco Ambrosiano, anche come gruppo, e ne avevo avuto prova per la composizione del consiglio di amministrazione del banco di Nassau, per ~~xx~~ l'acquisto della Banca Cattolica del Veneto e per le stesse voci sul banco del Gottardo, che pure si diceva facente capo allo IOR. D'altra parte, se pure avessi voluto controllare, la eventuale composizione del consiglio di amministrazione di codeste società beneficiarie, per lo più panamensi, non mi avrebbe detto niente. Avevo sentito dire, comunque, che lo IOR aveva costituito la società MANIC e che questa, poi, a sua volta, controllava tutte le altre. Non erano previste particolari garanzie: ma l'esposizione del Managua, sia pure man mano crescente, non raggiungeva livelli eccezionali. Si trattava di finanziamenti a breve, che però poi venivano sistematicamente rinnovati ed anche accresciuti. Non ricordo

rimborsi. Il pagamento degli interessi mi risulta che avvenisse; ma può darsi che si trattava di decurtazioni di finanziamenti ulteriori, ciò che ho ritenuto di poter pensare alla luce di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ quanto emerso nell'ultimo anno di amministrazione delle società facenti capo allo IOR attraverso l'Ambrosiano service del Lussemburgo.

Le istruzioni da me ricevute venivano trasmesse a Nassau, dove, sin dall'inizio, era stata collocata l'amministrazione del banco di ~~XXXXXX~~ Managua, onde poter sfruttare la struttura e l'organizzazione già esistenti a Nassau.

L'accredito avveniva poi, in genere, sul banco del Gottardo. Le società beneficiarie erano domiciliate o presso il Gottardo o presso il Nassau stesso.

Per il Banco Andino le erogazioni sono avvenute alla stessa maniera; solo che su questo banco le esposizioni hanno raggiunto cifre veramente considerevoli. L'Andino parte non solo rilevando i crediti e debiti del Managua, ma a sua volta opera in maniera molto più consistente.

Anche qui le istruzioni mi vengono in genere da Leoni, raramente da Calvi, e sempre per quelle stesse beneficiarie od anche per società nuove pur sempre presentate come facenti capo allo IOR. - A mia volta, in genere, trasmettevo le istruzioni a Costa e poi queste ~~XXXX~~ venivano fatte pervenire a Lima. Certe volte Leoni dava istruzioni direttamente a Costa, ovvero io stesso parlavo direttamente con Lima. Gli accrediti anche qui avvenivano in genere sulla banca del Gottardo e però anche qualche volta sulla Banca di Nassau.

Per le operazioni fatte dal Managua ci servivamo del telexx instato a Montecarlo.

Io non so, oltre la persona dello IOR ~~o~~ di chi per lo IOR, quale potesse essere mai il reale od i reali beneficiari di queste varie erogazioni. Per me il Managua e soprattutto l'Andino costituivano una specie di tesoreria dello IOR, che smistava ^{le} finanziamenti a sue controllate, ma gli ulteriori passaggi mi sono ignoti. ^{Solo} In alcuni casi ho visto ~~XXXX~~ dei ~~XXXX~~ beneficiari ulteriori: in due occasioni, per un ammontare complessivo di circa 40 milioni di dollari, due finanziamenti sono stati ~~XXXXXX~~ erogati, per conto di una delle società controllate dallo IOR, alla Genghini International e Genghini spa. Il debito veniva assunto dalla controllata dello IOR, come ho avuto conferma ultimamente verificata con i Commissari straordinari del Banco Ambrosiano le situazioni contabili delle società facenti capo allo IOR, sottoscritte dai legali rappresentanti. Altre due situazioni analoghe ricordo soltanto un finanziamento erogato per conto di una società dello IOR alla Banca Rothschild di Zurigo ~~XXXXXXXXXX~~ per circa 40 milioni di dollari ed un altro per circa 95 milioni di dollari in favore di ~~XXXXXX~~ altra banca svizzera, nella primavera del 1981. A riguardo di quanto ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di recente, con i Commissari straordinari del Banco Ambrosiano spa, emerge che una società controllata dallo IOR ha all'attivo in corrispondente garanzia azioni della Rizzoli spa di importo ricollegabile, ad entrambi i finanziamenti congiunti. Si tratta, se non erro, della società BELLATRIX, ma per "importo ricollegabile ad entrambi i finanziamenti congiunti" intendo dire

Focain

Giuseppe

Leoni

che all'attivo di tale società ho rintracciato un credito di importo complessivo analogo, garantito da azioni Rizzoli, di cui non conosco però né l'entità, né il vero valore.

Escluderei che quest'anno siano partiti verso terzi finanziamenti rilevanti dall'Andino o dal Managua o da Nassau, salvo le operazioni che ho sentito dai giornali attribuire in favore di tale Carboni Flavio, del quale peraltro ho sentito parlare solo dopo la scomparsa di Calvi e dalla stampa.

A proposito delle quali operazioni ritengo utile precisare quanto segue: agli inizi dell'anno in corso ricordo che Calvi mi disse di verificare se Nassau aveva eseguito una operazione da lui ordinata. IN tale occasione Nassau confermò la esecuzione ma mi rammentò di essere in attesa della formalizzazione delle garanzie a supporto della operazione. Io non sapevo nulla di tale operazione e riferii la risposta a Calvi. Una verifica effettuata sulla linea di credito esistente tra il Nassau e l'Ambrosiano ha fatto rilevare che in tale occasione la erogazione da parte di Nassau non è avvenuta con fondi prelevati dalla linea di credito. Mi risulta però che in quell'epoca Nassau ha sfruttato per 10 milioni di dollari la linea di credito esistente presso la Banca Cattolica del Veneto. Tale utilizzazione è stata rimborsata. Tali controlli sono stati effettuati con i liquidatori del Banco Ambrosiano.

Ricordo che ~~in~~ successivamente, dopo la conferma di quella esecuzione della operazione, ~~che~~ Nassau ebbe a sollecitare nuovamente la formalizzazione delle garanzie a suo dire promesse da Calvi. Da un documento esibito in occasione di una riunione tra gli amministratori ed i creditori della Banca di Nassau, tenutasi in Londra tra giugno-luglio 1982, emerge che l'operazione, a dire degli amministratori suddetti, fu disposta da Calvi, contro il loro parere.

Verificando il bilancio di Managua per gli anni 1981/82, nel giugno di quest'anno, ho notato, come partita nuova, una erogazione per 15 milioni di dollari a favore di tale società Inversionisti Dalavi. Si tratta di una società costituita per iniziativa di Calvi durante quest'anno. Nel maggio 1982 fu aumentata, per espressa disposizione di Calvi, la linea di credito del Banco Ambrosiano spa verso il Banco di Managua (di cui ~~era~~ era stato cambiato recentemente il consiglio di amministrazione su espresso mandato della Holding di Lussemburgo), portandola da 75 ad 82 milioni e 500.000 di dollari. Successivamente Calvi mi chiese di verificare presso il Managua con una certa insistenza se una non meglio identificata operazione da lui concordata era stata eseguita. Non mi dette migliori indicazioni, ma essendo stata da lui poco prima concordata, con un ex consigliere ^{si} del banco di Managua, bastarono queste mie esposizioni perché ~~si~~ comprendesse di che cosa si trattava e mi ^{si} desse risposta affermativa, che riportai a Calvi.

Oggi, dopo le pubblicazioni di stampa, ed esaminando i bilanci, ho ritenuto di poter operare un collegamento tra questa operazione e quella che viene attribuita in favore di tale Carboni. Prima dell'arresto di Calvi, verso la metà del 1981, l'approvvigionamento di fondi per l'Andino ed il Managua era avvenuto sul mercato internazionale del capitale e non vi erano stati troppi problemi al riguardo: però proprio questa vicenda dell'arresto

determinò difficoltà immediate in campo internazionale. In realtà Calvi aveva di fatto diretto le Banche estere ed il suo arresto determinò una situazione di ingovernabilità che mi indusse alle dimissioni.

Tuttavia i problemi di reperimento di fondi furono immediatamente rappresentati al Calvi stesso, in carcere, da me ed Olgiati, ed egli ci disse di prendere contatti con lo IOR, ~~tramite~~ ivi facendo recare il Leoni, perché si cominciasse a parlare di rimborsi.

Leoni ritornò dai colloqui con lo IOR senza alcun dubbio sulla realtà dei crediti verso lo IOR (o meglio verso le società da questo controllate) e solo peraltro espresse il desiderio manifestato dallo IOR di definire comunque il problema personalmente con il Calvi.

La esistenza in prosieguo di tempo, delle famose lettere di patronage, che giunsero direttamente all'Ambrosiano service del Lussemburgo, mi fu confermata da De Bernardi, direttore della Holding, ed anche da Costa.

Letto, confermato e sottoscritto..

Giuseppe...

Giulio...

[Large signature]


[Large signature]

Ricavo copia per conto dell'Avv. Isabella

Milano 8/10/82

Francesco...

Isabella



Interrogatori di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti dell'8 aprile 1983, 21 aprile 1983, 29 aprile 1983, 6 maggio 1983 (con allegati), 23 maggio 1983 (con allegati) e 10 giugno 1983.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 28

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA ECCELLENZA NAZIONALE P 2

N. 1267/82.G.

L'anno millenovecentosettanta 1983 il giorno 8
del mese di aprile alle ore 16,00 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. G.I. Antonio Pizzi assistito dal
dott. Renato Bricchetti Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.

è comparso Botta Giacomo
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Milano,
Il G. I.

Sono e mi chiamo Botta Giacomo già in atti genera-
llizzato.
nato a

residente in

di professione

..... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

Confermo la nomina degli avv. ti Isolabella e Arata
presenti

Interrogato sui fatti di cui alla comunicazione giudiziaria
in atti. risponde:

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

000660

3 Acc. C.

SEGRETO

Intendo rispondere.

Assiste^{no} al presente interrogatorio il-G anche:

. l'avv. Federico Maria Sinicato per le parti civili Pescini Ernesto e Crotti Elisabetta;

. l'avv. Mario Pisani per i Commissari Liquidatori del Banco Ambrosiano Spa in l.c.a.;

. l'avv. Brambilla Pisoni Giovanni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Melzi per la parte civile Tegami Valeria.

A. D. R.

Confermo quanto già da me dichiarato al P.M. nell'esame testimoniale del 6.7.82 e nell'interrogatorio del 7.10.82.

A questo punto il G.I., attesa la necessità di proseguire l'interrogatorio di altro coimputato iniziato nella mattinata, sospende il presente interrogatorio e rinvia per la prosecuzione dello stesso all'udienza del giorno 21 aprile 1983 ore 9,30 senza ulteriore avviso alle parti. Previa integrale lettura

il p.v. viene confermato e sottoscritto.

Giacca
Stata

7

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Antonio Pizzi

La presente è conforme all'originale

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
P. Carbone



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

Acc. B

5



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 28^c

N. R.G.

L'anno millenovecentosettanta tre il giorno 21 del mese di aprile alle ore 9,40 nel Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. ANTONIO PIZZI

Giudice Istruttore, assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

è comparso BOTTA GIACOMO già generalizzato il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Milano, Il G.I.

Sono e mi chiamo BOTTA GIACOMO già generalizzato in atti nato a residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde: confermo la nomina degli avv.ti Isolabella ed Arata quest'ultimo presente anche in rappresentanza del primo.

Interrogato sui fatti di cui alla comunicazione giudiziaria in atti risponde:

(1) Indicare lo stato, se abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

Intendo rispondere.

Assiste al presente interrogatorio anche l'avv. Federico Sinicato per le parti civili Pescini e Crotti.

Il Giudice Istruttore per impreviste necessità dell'ufficio rinvia l'interrogatorio al 29 aprile 1983 alle ore 9,30, senza ulteriore avviso alle parti.

Previa integrale lettura il processo verbale viene confermato e sottoscritto.

Giuseppe...

Per presa visione e
firma al deposito
[Signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
[Signature]

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

A.C.B.
8

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 5^a e 28^a

N. R.G.

1267/82 F

L'anno millenovecentottanta tre il giorno 29
del mese di aprile alle ore 10 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Renato Bricchetti e Antonio Pizzi

..... Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.

è comparso BOTTA GIACOMO

Milano,
Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che gli saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo già generalizzato in atti
nato a

residente in

di professione

..... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

Confermo la nomina degli avv. ti Ludovico Isolabel
la e Francesco Arata, presenti.

Interrogato sui fatti di cui alla comunicazione giudizia-
ria in atti risponde:

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

---Intendo rispondere. Assiste al presente interrogatorio l'avv. Francesco Casella, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Melzi, per la parte civile Tegami Valeria, nonché l'avv. Mario Pisani per i Commissari Liquidatori del Banco Ambrosiano SPA in l.c.s.

ADR

Confermo anzitutto quanto da me già dichiarato ai pubblici ministeri nell'esame testimoniale 6/6/1982 e nell'interrogatorio 7/10/1982.

ADR

Sono entrato nel Banco Ambrosiano nel 1953 e sono giunto alla sede centrale dopo avere fatto diversi anni di lavoro di agenzia. Alla sede centrale ho cominciato lavorando all'ufficio titoli; poi sono passato all'ufficio sviluppo e infine all'ufficio fidi. Ho fatto poi ancora un breve periodo di lavoro di agenzia per poi entrare nel 1969 nel Servizio Relazioni Estero che era a quell'epoca in fase di creazione. Quando sono entrato io Leoni e Mennini c'erano già e c'erano anche altri vecchi dirigenti che poi hanno lasciato. Io vi arrivai con il grado di procuratore aggiunto e dopo l'entrata di Leoni e Mennini quest'ultimo era entrato in banca con il grado di vice direttore, cosa del tutto straordinaria soprattutto per chi come me aveva percorso le varie tappe della carriera ma che rientrava probabilmente nel fatto che, come già da allora si diceva, il Banco Ambrosiano fosse controllato dal Vaticano. Mennini tra l'altro era privo di esperienza bancaria e mi pare che in precedenza avesse lavorato all'amministrazione della Santa Sede. A mio avviso quello della assunzione di Mennini con la carica di vice direttore è proprio uno dei tanti in -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N.2.....

segue interrogatorio Borra Giacomo 29/4/1983

dici rivelatori del fatto che il Vaticano avesse una posizione di controllo del Banco Ambrosiano.

ADR

Altro episodio che costituisce a mio avviso indice rivelatore di quanto sopra citato è quello della Banca Cattolica del Veneto. Mi riferisco agli anni del disimpegno finanziario del Vaticano: 1968/69. La Banca Cattolica del Veneto esce dal Vaticano ed entra nel nostro gruppo; ciò nonostante il consiglio di amministrazione della Banca Cattolica del Veneto resta invariato; lo stesso vale per la direzione della banca. Spada resta presidente, Piovesan direttore generale e amministratore delegato e De Strobel continua a far parte del consiglio di amministrazione. Se non sbaglio, tra l'altro, contemporaneamente Spada entra anche nel consiglio della Centrale e Piovesan in quello del Banco Ambrosiano. Questo a mio avviso è un indice significativo in quanto normalmente quando cambia il padrone cambia tutto; invece qui non cambia niente. Il Vaticano attuò questa politica di immobilizzo e scelse il Banco Ambrosiano per continuare la sua intermediazione sul mercato italiano.

ADR

Anche il Banco del Gottardo, creato alla fine degli anni '50 da Canesi, si diceva fosse in parte del Vaticano; lo stesso

valga per la Compendium che successivamente verrà denominata Ambrosiano Holding.

ADR

Altro episodio a mio avviso dimostrativo del fatto che lo Ambrosiano fosse, come si diceva, la banca dei preti, cioè la banca controllata dal Vaticano, può essere individuato con la nascita negli anni '70, '71 della Cisalpine di Nassau che poi diventerà Banco Ambrosiano Overseas Limited e che aveva una consistente partecipazione del Vaticano. Tra l'altro nel consiglio di questa banca c'era Marcinkus. In questa banca c'era un particolare sistema di quote e di voto. C'erano le azioni da 100 e da 1000 dollari e ognuna aveva diritto a un voto. L'Ambrosiano Holding sottoscrisse quelle da 100 mentre il Vaticano (almeno così mi sembra), attraverso la Cisalpine Inc. Panama sottoscrisse quelle da 1000. In pratica accadde che il Vaticano sborsò più capitale per avere però formalmente solo il 49% sempre che la Cisalpine Inc. Panama fosse tutta del Vaticano.

ADR

Calvi proseguì a mio avviso una linea tracciata probabilmente da Canesi. Faceva parte delle nuove leve e in banca si diceva fosse il delfino di Canesi.

ADR

A mio avviso c'era comunque senz'altro uno stretto collegamento tra Calvi e il Vaticano.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 3

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

Un altro fatto idoneo a dimostrare l'esistenza di uno stretto collegamento tra il Vaticano e l'Ambrosiano può essere ravvisato nel supporto che lo IOR diede alla Cisalpine quando essa nacque. La Cisalpine nacque con un capitale modesto; ci fu però subito un finanziamento dello IOR per 150 milioni di franchi svizzeri, se ben ricordo. Si trattava di un grosso supporto che creava liquidità alla banca neo costituita e che le consentiva di operare. ~~Era~~ Si trattava di un deposito della durata fissa di 5 anni ad un tasso fisso. Questo finanziamento per una somma così ingente era indubbiamente un indizio dell'interesse del Vaticano. I rapporti tra Calvi e il Vaticano avvenivano peraltro a porte chiuse. Nessun altro aveva rapporti con il Vaticano e Calvi custodiva gelosamente i segreti relativi a questi rapporti.

ADR

Anche in relazione ai finanziamenti fatti da Managua nel '76, '77 e dall'Andino in seguito alle società dello IOR si capiva che Calvi aveva indubbiamente un altro interlocutore. Lo si capiva soprattutto dal fatto che Calvi dava disposizioni relative alle operazioni e poi magari dopo qualche giorno le cambiava: cambiava, ad es., la società da addebitare o il tasso; talvolta capitava addirittura che tenesse in sospeso la società da addebitare.

Ciò significava ovviamente che certi elementi delle operazioni venivano concordati con qualcuno. Tra l'altro le tre banche (e meglio sarebbe dire due perchè Managua in sostanza non riuscì ad operare per la situazione politica del Nicaragua e fu quindi in pratica sostituita da Andino per i finanziamenti alle società dello IOR e in genere per l'operatività e ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ per la tenuta della contabilità continuava ad essere effettuata da BAOL) mi davano l'idea di un tutt'uno perchè spesso le operazioni passavano dall'una all'altra senza un motivo apparente.

ADR

Un altro episodio significativo riguarda il finanziamento di BAOL alla Rizzoli International. Alla fine del 1976 firmi un contratto per procura tra BAOL e Rizzoli International per 10 milioni di dollari USA. Il contratto era stato preparato dall'Avv. Truffi. Nel firmare vedo che la Rizzoli si impegna affinché fossero costituiti in pegno, a favore di BAOL, azioni del Banco Amrosiano anche se francamente non so se fosse la Rizzoli o un terzo a costituire questo pegno. Si trattava di azioni intestate a società che allora non mi dicevano niente ma che adesso so essere del Vaticano: FINKURS, FINPROGRAM, SANSINVEST e la FIDELE. Ho visto quest'estate che si trattavano di società del Vaticano guardando con i Commissari Liquidatori o con i Commissari Straordinari le situazioni allegate alle lettere di patronage.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N.

4

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

Queste società fanno capo alla MANIC, società di diritto lussemburghese che è praticamente la holding del Vaticano. Era amministrata da funzionari belgi o lussemburghesi di Kredietbank. Mi risulta che la Manic fosse proprio stata costituita dallo IOR. Avevo saputo da Belgiani che era la holding dello IOR e da De Bernardi (che prima di entrare nel nostro gruppo lavorava proprio a Kredietbank) che era stata costituita dallo IOR.

ADR

Ritengo che la partecipazione di Kredietbank nel Banco Ambrosiano sia in proprio e non in conto terzi anche se non ho elementi per dirlo. Posso dire che Kredietbank ha sempre partecipato a tutti gli aumenti di capitale e che contemporaneamente il Banco Ambrosiano partecipava nella Kredietbank. Mi pare che Calvi fosse nel consiglio di Kredietbank mentre nessuno di Kredietbank era nel consiglio dello Ambrosiano.

ADR

Anche per la partecipazione del Credit Commercial de France non sono in grado di dire se fosse detenuta in proprio o per conto terzi.

ADR

La Locafid è stata per lungo tempo uno dei maggiori azionisti

del Banco. Si trattava di una fiducianza di diritto svizzero che deteneva azioni del Banco ~~xxxx~~ circolanti all'estero e che rilasciava certificati ai propri clienti. La Locafid era gestita e custodita dal Gottardo. Dietro potrebbe esserci lo IOR come chiunque altro: solo il Gottardo può sapere a chi appartenevano le azioni del Banco Ambrosiano intestate alla Locafid. Ovviamente lo sanno anche i veri proprietari delle azioni cioè i mandanti della Locafid.

ADR

Si risulta che anche Ulricor e Rekofinanz, che erano società azioniste del Banco Ambrosiano fossero dello IOR.

ADR

Per quanto concerne la Radoval posso solo dire che si trattava di una società che BAOL finanziò nei primi tempi ma non saprei dire altro. Ignoro a chi appartenga. Anche la UTC è dello IOR: ciò mi è sempre stato detto da Calvi e da Leoni. Tra l'altro nel '77/'78 c'è un finanziamento progressivo di BAOL a IOR che arriva ad essere di 100 milioni di dollari USA e che IOR -così mi disse Keoni- smistò a UTC. Contemporaneamente, come ho detto prima, c'era anche in essere un deposito IOR a BAOL per 70 - 80 milioni di dollari USA.

ADR

Già nel '77/'78, quando divenni consigliere di Managua.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 5

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

Calvi e Leoni mi dissero che il gruppo di controllo dell'Ambrosiano era lo IOR che deteneva all'estero una consistente partecipazione nel Banco. Seppi anche da loro che le società che a quell'epoca Managua finanziava erano del Vaticano. Calvi probabilmente intendeva mettermi al corrente di questi segreti che lui tutelava gelosamente e intendeva altresì giustificare i finanziamenti dicendo che erano imposti dal Vaticano che era in sostanza il padrone del Banco Ambrosiano. Ricordo inoltre anche di un'altra occasione nella quale Leoni mi accennò a questi problemi. Si era più o meno all'epoca della costituzione dell'Andino e Leoni, presidente di Managua e di Andino, ebbe a Milano un colloquio riservato con il Controller di Managua che si chiamava Cossio e che lavorava per la Horwarth and Horwarth. Dopo questo colloquio Leoni mi riferì che aveva dovuto dire al revisore che le società finanziate erano dello IOR e che c'erano pegni di azioni delle società del gruppo del Banco Ambrosiano. La Horwarth and Horwarth divenne poi anche revisore dello Andino, tramite una sua rappresentata in Perù.

ADR

Io non ho mai visto queste azioni costituite in pegno nè ho mai visto gli atti costitutivi dei collateral.

Il controller invece probabilmente li avrà visti.

ADR

Io ovviamente sapendo che il Managua finanziava il Vaticano e che lo IOR controllava il Banco Ambrosiano ero del tutto tranquillo circa queste operazioni.

Domanda: Ha mai avuto modo di vedere documentazione che potesse confermarle quanto Calvi le diceva e circa il fatto che lo IOR fosse il gruppo di comando dell'Ambrosiano e che le società finanziate da Managua e da Andino fossero di proprietà dello IOR?

Risposta: Le uniche lettere che ho visto le ho viste a Nassau: erano della Manic e in esse la Manic si assumeva ogni responsabilità per le società finanziate che via via nascevano.

Ciò accadde nel 1976 - '77. Solo alla fine ho poi visto le lettere di patronage ed i relativi allegati.

ADR

Ebbi comunque altre sensazioni che mi confermavano i discorsi di Calvi. Ad es. venivano spesso a Milano gli esponenti di grosse banche americane, come la Chase Manhattan Bank, e ci chiedevano se eravamo del Vaticano o chiedevano di incontrarsi con gli esponenti dello IOR magari facendosi fissare gli appuntamenti proprio da Mennini. Lo stesso revisore di BAOL e cioè Cooper and Lybrands andò a Roma da Marcinkus per chiedere precisazioni sulla situazione di BAOL.

ADR

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 6

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

Per quanto concerne la Zitropo mi risulta si tratti di una società IOR che possiede la Pacchetti. L'ho saputo da Leoni nel '72/ '73. Era amministrata da Kredietbank.

ADR

Le situazioni dettagliate di Andino , Managua e BAOL venivano conservate anche in una cassaforte della Ultrafin di Zurigo. A Milano invece non c'era niente. La disponibilità della cassaforte l'avevamo io, Leoni e Valvi. Il numero della combinazione era conosciuto anche da Gaissmann, direttore generale; almeno ritengo in quanto nel dic. 1982 Gaissmann viene a Milano per ~~armi~~ richiedere le mie dimissioni dalla Ultrafin e per chiedermi la combinazione della cassaforte in quanto egli doveva aprirla su richiesta dell'autorità elvetica e dei liquidatori dell'Ambrosiano Holding. Mi risulta che la cassaforte sia stata in effetti aperta ma non so cosa abbiano trovato. Io diedi comunque incarico a Gaissmann di prelevare alcune cose che erano di mia proprietà e che erano custodite nella cassaforte e cioè dei vasetti di porcellana danese, qualche centinaio di franchi svizzeri e una carta di credito di BAOL che mi serviva per viaggiare. Dpo la scomparsa di Calvi io non sono andato più alla Ultrafin di Zurigo e credo neanche Leoni. Di tutta questa faccenda io non mi sono consultato e non ho mai detto niente a Leoni.

ADR

Ho saputo dal Dr. Vandoni della Fiscambi che Gaissmann era stato licenziato dalla Ultrafin proprio perchè avrebbe aperto questa cassaforte senza averne l'autorizzazione an cor prima dell'apertura su ordine dell'autorità elvetica. A questo punto, attesa l'ora tarda l'interrogatorio viene sospeso e verrà ripreso in questo stesso ufficio alle ore 15, 30 senza ulteriore avviso alle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Usciamo
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
IL SINDACO ASSISTITORE
[Signature]

Successivamente oggi 29 aprile 1983 alle ore 15,30, avanti ai Giudici Istruttori Antonio Pizzi e Renato Bricchetti é comparso Botta Giacomo con i suoi difehsori di fiducia avvocati, Lodovico Isolabella e Francesco Arata. Sono comparsi altresì, gli avvocati Mario Pisani e Francesco Casella nelle loro rispettive qualità specificate nel processo verbale della

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO II. 7

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

matinata.

A.D.R.

Preliminarmente vorrei fare alcune precisazioni sulla questione della cassaforte che si trovava alla Ultrafin di Zurigo.

Il Presidente Von Castelberg ed il Direttore Generale Gaissmann da tempo (grosso modo metterei in relazione il periodo con il processo valutario, cioè giugno-luglio '81) chiedevano fosse eliminata questa cassaforte dai locali della Ultrafin.

Avevo informato Calvi e Leoni di ciò ma la situazione era rimasta invariata e in quella cassaforte continuavano a confluire le dettagliate situazioni patrimoniali delle società estere del gruppo e, in particolare, delle tre consociate del centro e sud America.

Tra il giugno ed il luglio 1982, richiamata dai Commissari straordinari arriva a Milano la documentazione relativa a Managua, BAOL ed Andino aggiornata al 17 giugno 1982.

Nella cassaforte della Ultrafin c'era in pratica la medesima documentazione aggiornata però a data anteriore.

Solo dopo che arrivò a Milano questa documentazione, e cioè nel luglio '82 diedi la combinazione della cassaforte a Gaissmann e a Von Caestelberg con lo scopo di evadere la

loro richiesta e cioè di liberare la cassaforte dai documenti facendo degli stessi quello che ritenevano più opportuno.

materialmente la combinazione venne portata a Zurigo dalla signora Ghiggi, collaboratrice del servizio relazioni estero che aveva lavorato anche presso l'ufficio di rappresentanza dell'BAOL a Montecarlo.

Seppi però che a Von Cartelberg ed a Gaissmann quella documentazione non interessava e che la mettevano a disposizione della Ambrosiano Holding.


Da questo momento non sento più parlare ~~mi~~ della cassaforte fino a dicembre.

A dicembre 82, intorno al giorno di Sant'Ambrogio, Gaissmann viene a Milano per dirmi che la Holding aveva chiesto le mie dimissioni dalla Ultrafin (le firmo subito e gli consegno la lettera) e per chiedermi di ridargli la combinazione della cassaforte in quanto doveva aprirla per ordine dell'Autorità Giudiziaria elvetica e dei liquidatori della Holding.

Sono certo che Gaissmann già conoscesse la combinazione della cassaforte sia perché io gliela mandai, come prima ho detto, sia perché ricordo che quel giorno io ero incerto su un numero della combinazione e lui mi corresse indicandomi il numero esatto.

Non ho parlato di ciò a Leoni sebbene anche lui fosse a conoscenza della combinazione in quanto ~~mi~~ a quell'epoca Leoni era già da tempo uscito dalla banca e non voleva saperne più nulla.

Giovanni Agnelli



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 8

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

Il Giudice Istruttore fa presente al sig. Botta che Gaissmann afferma che nessuno conosceva il numero della combinazione fino al 9 dicembre '82, giorno in cui lo appresero da lui.

A.D.R.

Ribadisco quanto ho già detto in precedenza.

Ricordo che il giorno dopo essere venuto a Milano Gaissmann mi telefonò perché non riusciva ad aprirla ma io non andai a Zurigo anche perché non potevo andarci non avendo i documenti per l'espatrio.

Faccio presente altresì che in quella cassaforte c'era un box riservato le cui chiavi erano in possesso soltanto di Calvi.

D.

Come mai Gaissmann è venuto da lei a farsi dare i numeri quando già ce li aveva ?

R.

Non glielo so dire; sta di fatto che me li ha richiesti.

A.D.R.

Non saprei dire che fine abbia fatto quel box contenuto nella cassaforte né tantomeno gli eventuali documenti in esso contenuti.

A.D.R.

Venendo ora ai problemi creatisi in seno alla Holding ed alle consociate in seguito all'arresto di Calvi in data 20 maggio 1981, ricordo che i primi problemi riguardarono es-

senzialmente Andino e Managua che si trovarono di colpo* ad avere enormi difficoltà di raccolta.

La stessa Holding aveva difficoltà ad ottenere quei grossi prestiti sul mercato internazionale che prima riusciva ad avere.

Andai due volte a trovare Calvi mentre era detenuto ed a proporgli la situazione nonché la decisione, maturata in Craxi e Leoni, che noi ci dovesse dare le dimissioni dall'Andino e da Managua.

Calvi diede disposizioni affinché Leoni andasse in Vaticano per mettere la situazione sul tavolo dello I.O.R.

In sostanza i casi erano due: o lo I.O.R. rimborsava quelle rate che andavano in scadenza in quel periodo o lo I.O.R. dava depositi all'Andino per consentire allo stesso di rifinanziare il debito.

Faccio presente che al momento dell'arresto di Calvi io mi trovavo a Nassau e stavo facendo un giro in sud America per controllare le varie sedi i punti operativi del gruppo. Mi trovavo lì da quattro o cinque giorni quando ricevetti una telefonata da Leoni il quale mi disse di portare a Milano la documentazione che BAOL aveva riguardante i rapporti delle società finanziate con lo I.O.R..

Gli risposi che c'erano solo varie lettere, tutte uguali, con le quali la Manic riconosceva la propria responsabilità per i finanziamenti che venivano erogati alle varie società

Manic
17

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 9

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

(una lettera per ogni società).

Portai a Milano la copia di una di queste lettere e la diedi a Leoni.

Quando tornai a Milano Leoni mi spiegò qual'era il problema: affermò che anche al Gottardo non c'era la documentazione che lui si aspettava che ci fosse.

Intendeva riferirsi alla documentazione idonea a provare che quelle società appartenessero allo I.O.R..

Il problema era quindi quello di avere la documentazione che dimostrasse questo vincolo di appartenenza.

A.D.R.

Per dirmi questo Leoni doveva avere visto che documentazione c'era al Gottardo o quanto meno doveva averne parlato con Garzoni o Belgiani.

A.D.R.

Questo stato di cose era a conoscenza anche di Olgiati ed è lui, insieme a Leoni, che dice di uscire dai consigli di Andino e di Managua ma di chiederlo in ogni caso a Calvi. E' in questa occasione che io espongo a Calvi la situazione. Calvi non dà soverchia importanza alla faccenda delle nostre dimissioni dai consigli ma mi dice di che Leoni deve andare in Vaticano per inquadrare bene questa situazione.

Leoni va una prima volta in Vaticano e torna senza alcun dubbio sul fatto che le società debentrici appartengano allo I.O.R.

IN QUANTO Marcinkus aveva semplicemente deciso di verificare la situazione debitoria, cioè in pratica di fare i conti, ma non aveva messo in dubbio l'esistenza e la titolarità del credito.

La verifica della situazione viene fatta al Gottardo, in un incontro fra Leoni e De Strobel.

Leoni mi ha riferito che in questo incontro hanno guardato tutta la documentazione relativa all'indebitamento ed ai collaterals.

Non mi risulta invece che in quell'incontro si siano occupati dei problemi dei formalismi, cioè del problema dell'appartenenza allo I.O.R. delle società debentrici e della prova di questa appartenenza, anche perché - come ripeto - ritengo che* in quel momento quel problema non si ponesse più.

La documentazione relativa a questa verifica viene portata a Roma da De Strobel e, per quanto mi consta, Leoni non ne riceve copia.

A.D.R.

Anche Siegenthafer aveva in sostanza, con riferimento a BAOL, il problema dei formalismi.

BAOL possedeva solo quelle lettere della Manic di cui ho detto ma gli mancava la documentazione idonea a dimostrare che Manic appartenesse a I.O.R., gli mancava cioè l'ultimo anello di congiunzione.

Le lettere di patronage con erano poi questa lacuna.

Gianni De...

Jan

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

in sostanza il problema dei formalismi comincia a porsi con l'arresto di Calvi e nasce tra Leoni e la dirigenza del Gottardo.

A.D.R.

Dopo la verifica Leoni ha un altro colloquio con Marcinkus e in questa occasione Marcinkus deciderà di lasciare le cose in sospeso in attesa del ritorno di Calvi.

I formalismi verranno poi trattati con Calvi e lo si capisce dalla nascita delle lettere di patronage.

Nel frattempo noi ci dimettiamo da Andino e da AManagua .

Calvi rientra in banca nell'agosto del 1981 e riprende i contatti con lo I.O.R..

Convoca a Milano il legale del Banco Andino e il responsabile n-assano e, con la collaborazione di Truffi e Costa vengono redatte le bozze delle lettere di patronage, cioè della documentazione formale che serviva a provare quella congiunzione tra le società indebitate e lo I.O.R..

alla Services

Dopo qualche settimana arrivarono ~~alla Banca~~ le lettere di patronage che altro non erano se non quelle bozze riprodotte sulla carta intestata dello I.O.R..

Evidentemente ; queste lettere nascono da un accordo tra Calvi e Marcinkus e vengono poi praticamente studiate e realizzate dall' avv. Truffi da Costa e dall' avv. Carrera dell'Andino. Allegate alle lettere c'erano le situazioni delle varie società

debitrici: e probabilmente si tratta delle stesse situazioni che aveva visto De Strobel al Gottardo.

Si accade nel settembre 81 e si risolve così il problema dei formalismi nato con l'arresto di Calvi.

C'è anche un'altra lettera successiva alle lettere di patronage e che, intera queste ultime oltre ad avere un allegato situazioni patrimoniali più aggiornate.

Non so se questa lettera sia stata preparata a Milano o a Lussemburgo ma so che nacque da un accordo tra Calvi e Marcinkus e venne poi attuata con l'aiuto dei tecnici.

A.D.R.

Delle famose controlettere ho sentito parlare solo nel giugno 82 da Rosone dopo la scomparsa di Calvi quando si ripropose, in modo molto più drammatico, la stessa situazione di crisi che si era verificata nel maggio 1981.

Rosone era Vicepresidente e Direttore Generale e in tale sua veste andò dallo I.O.R., cioè dal debitore.

L'alternativa era sempre quella: o lo I.O.R. rientrava delle esposizioni in scadenza o interveniva ad aiutare l'Andino a fare raccolta.

Non bisogna dimenticare inoltre che Calvi aveva detto che entro la fine del mese di giugno lo I.O.R. sarebbe rientrato di 400 milioni di US\$.

A.D.R.

Non si è mai capito bene se Rosone abbia visto o meno queste controlettere.

Giorgio

Jim

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 11

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983.

Né di che tipo di lettere di trattasse.

Tornò comunque da Roma dicendo che lo I.O.R. non riconosceva il debito.

A.D.R.

Se lei mi dice che queste controlettere sarebbero firmate da Calvi su carta intestata di BAOL e nella sua qualità di Presidente di BAOL io devo rilevare che la cosa é clamorosa perché queste lettere non passarono mai nel consiglio di BAOL e Marcinkus ben lo sapeva.

Oltretutto le lettere di patronage erano dirette ad Andinoo e Managua e non riguardavano BAOL.

Io da anni partecipavo ai consigli di BAOL come invitato e non ho mai sentito parlare di queste controlettere né prima né dopo il 1° settembre 1981.

Dopo il 1° settembre ci sono stati ^{tre} ~~quattro~~ consigli: uno alla fine dell'anno a Zurigo dove ricordo che Calvi non c'era e che Marcinkus e Della Porta si tenevano in contatto con lui per sapere quello che c'era da approvare.

L'altro nel febbraio - marzo 82 a Zurigo nel quale si approva il bilancio.

Ho partecipato ad entrambi questi consigli e di controlettere no se ne é parlato.

Il terzo, poi, viene tenuto a Ginevra ma già a luglio 82, cioè dopo che a Rosone sarebbero state mostrate queste controlettere.

A.D.R.

Anche i commissari Bertoni ed Arduino mi pare le abbiano viste solo di sfuggita e comunque non me ne parlarono concretamente.

A.D.R.

Venendo ora ai finanziamenti che Managua e Andino erogarono alle società I.O.R. devo dire che noi ci limitavamo a deliberare o a ratificare erogazioni di fondi al Vaticano; che cosa ne facesse poi non lo so.

C'è qualche operazione in cui ho potuto ricostruire a posteriori dove sono andati a finire i soldi.

Ad esempio, nei primi mesi del 1981, prima 95 e poi 40 milioni di US alla Bellatrix.

L'operazione viene fatta da BAOL per i 95.

Era la banca più liquida del gruppo sia perché usufruiva di una linea di affidamento del Banco Ambrosiano e di una linea della Banca Cattolica del Veneto (e forse anche del Credito Varesino) sia perché ~~laxMaktixixixixquaxixparixixix~~ aveva i suoi canali di raccolta sul mercato.

BAOL erogò alla Bellatrix.

Dopo pochi giorni il credito di BAOL venne trasferito sull'Andino su ordine di Calvi ma senza un motivo apparente.

Per me non c'erano problemi perché si trattava sempre di dare soldi al Vaticano.

In relazione a questa operazione sono venuto a sapere da Sigenthaler a Nassau nel maggio 81 che egli aveva ricevuto

da Calvi ordine di pagare al conto Recieto Zirka su una

Gorzan 3/2

Im

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 12

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

banca svizzera.

Non ho mai saputo chi ci fosse dietro questo conto.

A.D.R.

Sono in grado anche di ricostruire due finanziamenti i cui*
importi poi finirono al gruppo Genghini.

Un primo finanziamento curato da Costa: 25 milioni di
US da Andino a Belrosa o a Bellatrix e da una di queste
società direttamente alla Genghini International su una
banca austriaca, forse la Sparkasse di Vienna.

Mi pare che in relazione a questo finanziamen-to o all'altro
di cui fra poco ditò Calvi ebbe dubbi su quale società ad-
debitare e solo dopo qualche giorno addebitò a Belrosa o a
Bellatrix.

La seconda operazione é un finanziamento di 17 milioni di US\$
da Andino a Belrosa e da quest'ultima alla Genghini SpA.

Ignoro le ragioni dei finanziamenti al gruppo Genghini.

Non so se il Gruppo Genghini fosse del Vaticano.

A.D.R.

La World Wide Trading riunì tutti i debiti che la Rizzoli*
International aveva nei confronti delle tre consociate.

Alla fine del 1980 vengono cioè rimborsate le vecchie espo-
sizioni della Rizzoli International e ven gono rifinanziate
alla World Wide che inoltre acquista il 52% di TV Sorrisi e
Canzoni.

L'operazione venne seguita da Costa e io mi trovai a Zurigo casualmente per altre operazioni della Ultrafin.

Non partecipai fattivamente a questa operazione ma mi trovai presente ad una riunione alla quale partecipavano Costa, Leonzi, Calvi e, per la Rizzoli International, Tassan Din. Ricordo di avere fatto autenticare una firma a Tassan Din mi sembra che riguardasse una opzione di riacquisto da parte della Rizzoli International del 52% di TV Sorrisi e Canzoni.

A.D.R.

Personalmente non so se la World Wide abbia comprato a buon prezzo; Costa però mi disse che a quel prezzo era un affare perché anche lui l'aveva sentito dire dalla banca Rotschild se ben ricordo.

Il Giudice Istruttore contesta al sig. Botta che dagli atti processuali emerge che quell'operazione fu trattata solo da lui e Tassan Din.

A.D.R.

Sono assolutamente sicuro che è stato Costa ad andare alla Rotschild a fare l'operazione.

A.D.R.

Ora che lei me lo ricorda e'era una cambiale^{forse} dello stesso importo dell'esposizione della World Wide.

D.*

Perché Tassan Din doveva firmare questa cambiale ?

R.

Non me lo ricordo. Proprio perché non avevo seguito l'operazione.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 13

segue interrogatorio Botta Giacomo 29/4/1983

A.D.R.

Francamente non saprei dire perché ad un certo punto Nordcurope sparisca ed Astolfine rilevi il suo indebitamento. Forse ciò è nato da una valutazione del Gottardo ma non né vedo i motivi perché una società valeva l'altra.

A.D.R.

La Starfield serviva invece esclusivamente per il pagamento degli interessi ma non aveva ricevuto finanziamenti.

A.D.R.

Laramie è la società che ha acquistato la Vianini dal Vaticano.

In sostanza la partecipazione viene assunta con la nuova facciata della Laramie.

C'era un contratto di acquisto tra Laramie e I.O.R. relativo alla Vianini per 60 milioni di US\$ da pagare in tre rate di 20 milioni l'una.

Il primo finanziamento di 20 milioni da Managua alla Laramie venne fatto proprio per consentire a quest'ultima di pagare la prima rata.

Gli altri due finanziamenti che servivano non vennero fatti perché il secondo avrebbe dovuto essere erogato alla fine del 1981 ed il terzo alla fine del 1982.

Io ero a Nassau, alla fine del 1980, quando mi telefonò Leoni dicendomi di parlare con Siegenthaler affinché predisponesse

il finanziamento alla Laramie per l'operazione Vianinini e affinché facesse preparare il contratto da mandare in Vaticano. Leoni mi diede gli estremi e i termini del contratto da predisporre.

A.D.R.

Nella Erin ci sono azioni circolanti all'estero del Credito Varesino.

Ma so se i finanziamenti fatti alla Erin servirono per comperare le azioni del Credito Varesino.

Quel pacchetto di circa 4 milioni e settecentomila azioni del Credito Varesino (il numero delle azioni me lo ha suggerito lei perché io non lo ricordavo) ^{è pervenuto} ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ dalla Erin del Bafisud di Montevideo, cioè dalla Banca di Ortolani.

La Erin vendette ~~xxxxxxxxxxxx~~ le azioni gradatamente sul mercato tramite il Credit Commercial de Franco di Ginevra.

Il ricavato veniva accreditato sul conto Erin che poi rimborsò l'Andino: si trattò dell'unico rientro.

Ritengo che un finanziamento alla Erin possa essere servito per comperare queste azioni.

So che ~~mi~~ ci fu un accredito al Bafisud.

Probabilmente ho parlato con Siegenthaler dicendogli di dare un finanziamento alla Erin che doveva poi essere accreditato al Bafisud.

Gianni St
J. St

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 14

Le istruzioni me le davano Calvi o Leoni.

A.D.R.

Tornando all'operazione Bellatrix di 95 milioni di US
preciso che dalla stampa ho appreso che quei soldi erano
andati a Gelli.

Escludo comunque di avere partecipato alle fasi relative
all'utilizzo da parte di Bellatrix di questi finanziamenti.
Probabilmente invece ho partecipato al consiglio dell'Andino che
ha ratificato ~~quasi~~ il finanziamento a Bellatrix.

A.D. avv. Pisani . .

R.

Ritengo che Costa non ebbe a partecipare a questo consiglio
se è vero che esso si tenne nel maggio-giugno 81 perché in quel
periodo Costa non era a Lima.

Avevo comunque senz'altro regolare PROCURA da parte degli altri
consiglieri assenti.

A questo punto, data l'ora tarda, l'interrogatorio viene sospeso
e verrà ripreso il giorno 6 maggio 1983 alle ore 9,30 presso questo
stesso ufficio senza ulteriore avviso alle parti.

Previa integrale lettura il processo verbale viene confermato e
sottoscritto alle ore 20,10 e l'ufficio da atto che alle
ore 19,45 si è allontanato l'avv. Lodovico Isolabella.

Giuseppe

*Per per ricom e
l'incarico del dep.ato
Stefano*

Il giorno 6 maggio '83 alle h. 9.30 avanti al G.I. Antonio Rizzini sono comparci Botta Giacomo e il suo dif. di fiducia Dott. Proc. Francesco Arata di Milano per la prosecuzione dell'interrogatorio interrotto il giorno 29/4/83.

Assistono all'interrogatorio il G. I. Renato Bricchetti e l'avv. Mario Picani nella sua qualità specificata nel precedente processo verbale. Si da inizio all'interrogatorio alle h. 10.45.

A questo punto compare l'avv. Lodovico Isolabella, dif. di fid. del Sig. Botta.

Ho sentito la necessità di fare alcune brevi considerazioni di premessa a quanto oggi dirò e di spiegazione di quanto ho detto la volta scorsa. Produco, pertanto, una dichiarazione a mia firma che vorrei fosse allegata al presente verbale. Il G.I. acquisisce agli atti la predetta dichiarazione controfirmandola e, dato il contenuto della stessa, dispone che sia inserita subito di seguito nel processo verbale e la contrassegna con il n. 1.

Il Sig. Botta spontaneamente dichiara : "ho portato con me anche altra documentazione che forse può servire a chiarire alcune operazioni di finanziamento fatte dalle consociate estere alle società elencate nelle lettere di patronage e della quale sono venuto in possesso tramite il mio difensore di fiducia che a sua volta l'ha ricevuta dal corrispondente lussemburghese. Tale documentazione è infatti prodotta agli atti del giudizio che i liquidatori della Holding hanno iniziato nei confronti miei e degli altri consiglieri e dirigenti del Banco.

3/5
3/5

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO

segue interrogatorio Botta in data 6/5/83

Produco anzitutto ~~XXXXXXXXXXXX~~ 11 documenti per un totale di 20 fogli che riguardano un'operazione relativa alla Laramie di cui la volta scorsa avevo già parlato.

C'è una prima lettera 26/11/80 indirizzata da Siegenthaler a Roberto Calvi e che in calce porta la firma di approvazione di quest'ultimo. Si tratta di una proposta per un credito di 20 milioni di dollari in favore della Laramie alle seguenti condizioni : durata 2 anni dal momento del primo pagamento (1/12/80) ; interesse 1 - 7/8 % sul tasso interbancario dei 6 mesi di Nassau; garanzia : 2 milioni di azioni della SpA Vianini, società quotata alla Borsa Valori di Roma e che al 26/11/80 valeva 10.500 lire per azione. La lettera prosegue dando atto che il Banco Ambrosiano Overseas Limited ha un accordo con lo IOR per l'acquisto di un totale di 6 milioni di azioni Vianini nel periodo di 3 anni (probabilmente qui c'è un errore perchè il periodo dovrebbe essere di 2 anni. Il primo acquisto deve essere al 1°/12/80 per 2 milioni di azioni al prezzo di 20.000 milioni di dollari USA/ La lettera conclude dicendo che BAOL il giorno della erogazione venderà il proprio credito a Managua caricando la Commissione fiduciaria di un quarto% per anno pagando lo nello stesso momento di scadenza degli interessi sul finanziamento e deducibile da questo. La commissione fiduciaria spiega perchè tutta la esistente corrispondenza riguardante Managua viene fatta su carta intestata di BAOL. Il secondo documento è costituito da una lettera di BAOL (per il quale firmano Siegenthaler e Benson) a Laramie (per la quale firmano Siegenthaler e Knowles). In questa lettera BAOL informa Laramie di essere pronta a derogare il predetto finanziamento. Vede che però la durata è giustamente segnata in 2 anni. In questa lettera c'è un dato in più: il pagamento dovrà essere fatto tutto alla scadenza, cioè al

dicembre 1932. Ci sono altri dettagli che riguardano la banca di Clearing che materialmente riceverà i pagamenti; si dice in sostanza che se questa banca pretenderà il pagamento di qualche commissione per il suo lavoro, tale importo graverà sulla Laramie.

Ritengo che Siegenthaler fosse il procuratore della Laramie visto che voi mi dite che non faceva parte del consiglio di amministrazione della società. Ad ogni modo la volta scorsa parlai delle famose lettere della Laramie che esoneravano da ogni responsabilità colui che agiva come procuratore delle società da essa controllate e che riportavano la responsabilità sulla Laramie stessa. Il terzo documento è una lettera 28/11/30 di BAOL a Managua con la quale BAOL vende il proprio credito verso Laramie a Managua. Questo contratto prevede le stesse condizioni già sopra descritte e indica il tasso dei primi 6 mesi nel 18 - 15/16 %. Nella parte conclusiva della lettera si precisa che la cessione del credito è "pro soluto" cioè che BAOL non assume alcun rischio, ciò che peraltro è normalissimo in questi contratti fiduciari. BAOL allega a questa lettera la copia del contratto di finanziamento con Laramie. La lettera è firmata per BAOL da Siegenthalere Benson e per Managua non riesco invece a capire da chi sia firmata. Probabilmente la lettera non è stata materialmente spedita a Managua e quindi dovrebbe essere sottoscritta da dipendenti di BAOL muniti di procura. Il doc. n. 4 è l'accordo tra lo IOR e la Laramie per la cessione delle azioni Vianini in data 1/12/30. Per la Laramie è firmato da Siegenthaler e da Knudsen; per lo IOR da Menzini Luigi e De Strobel. Le azioni della Vianini restano allo IOR per conto di BAOL che le ha appunto in garanzia e verranno liberate via via che i pagamenti verranno effettuati. Il doc. n. 4 è semplicemente una segnalazione della posizione della Laramie e di World Wide arrivata a Montecarlo su evidente richiesta di probabilmente di Calvi.

Accomuni
15

RBU

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 16

segue interrogatorio Botta in data 6/5/1983

In linea capitale emerge già che il debito della Laramie è diventato di dollari 21914796,67 perchè probabilmente è già maturata la prima rata al 1/6/81. Il messaggio è mandato a Licia che è Elicia Ghiggi che era una collaboratrice del servizio relazioni estero del Banco e che non era ~~la mia~~ la mia segretaria in quanto prestava la sua attività ^{anche} per Leoni e gli altri. Era stata la mia segretaria inizialmente cioè agli inizi degli anni '70 quando era stata assunta in banca ma ora non saprei dire fino a quando lo è stata. Il doc. n. 5 è una lettera su carta intestata di BAOL in data 1/12/80 ma in sostanza è Leoni come presidente di Managua che approva ~~le~~ le condizioni della cessione del credito trasmessi da Geoffrey Stuart che è il capo contabile di BAOL. Il doc. n. 6 è una lettera 28/5/81 di BAOL a Managua ~~ma~~ con la quale si informa Managua che il finanziamento è stato rinnovato per un periodo di 6 mesi, fino cioè al 1/12/81. Si da atto che per il primo periodo sono maturati interessi per dollari 1914791,67 che sono stati capitalizzati. Viene fissato il nuovo tasso per il nuovo periodo e viene addebitata a Managua la commissione per il primo periodo. Il doc. n. 7 è una lettera 26/11/81 di BAOL a Managua che riproduce gli stessi elementi della lettera precedente solo che riferiti al nuovo periodo scaduto ed all'"ulteriore periodo di 6 mesi di rinnovo. Il doc. n. 8 costituisce la pag. n. 3 di un verbale del consiglio di amministrazione dell'Andino che mi riservo di produrre integralmente. Leggendo questo verbale mi sono ricordato dei depositi che lo IOR aveva fatto a partire dal 1°/12/80 alle tre consociate BAOL, Managua e Andino. Mi riferisco alle cosiddette "note purchase agreement". Da esse può ricostruirsi che IOR fece alla fine '80 due depositi a Nassau : uno per 25 milioni di dollari al 30/6/83

e uno per 10 milioni al 30/6/84; due depositi alla Holding : uno per 15 milioni al 30/6/84 e uno per 25 milioni al 30/6/85; un deposito all'Andino per 25 milioni al 30/6/82. A questo punto compare l'avv. Francesco Casella, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Melzi, per la parte civile Tegoni Valeria.

Il Sig. Botta spontaneamente dichiara : "È possibile pensare, vista la coincidenza di tempi che i depositi dello IOR servissero per fare la provvista a BAOL in relazione al finanziamento alla Laramie. Il doc. n. 9 è la traduzione in inglese di un verbale di consiglio dell'Andino tenuto a Zurigo il 14/10/80. Non sono in grado però ora di dirle se si tratti della traduzione in inglese dello stesso verbale che prima le ho citato. L'ufficio acquisisce agli atti tutti i documenti prodotti dal Sig. Botta in relazione alla operazione Laramie e il G.I. dopo averli controfirmati li contrassegna con i nn. da 1 a 20."

13

R. Botta

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 17

segue interrogatorio Botta in data 6/5/83


Il Sig. Botta spontaneamente dichiara : " produco inoltre documentazione relativa alla Nord Europ, a Belrosa e a Manic. Si tratta di due copie del medesimo telex 3/6/81 inviato dalla Service all'Andino. Questo telex è a mio avviso piuttosto significativo in quanto è del periodo in cui Calvi era detenuto e in cui la Service non ha an formalmente cora quella funzione che andrà a svolgere dopo le lettere di patronage ma di fatto si comporta come se gestisse o quantomeno fosse mandataria di Nord Europ, Belrosa e Manic. In questo Telex, trasmesso all'attenzione di Nassano con valuta 3/6/81 Nord Europ restituisce all'Andino 40 milioni di dollari, Belrosa ne restituisce 55 e l'Andino ne dà 95 a Manic. Si tratta praticamente di un'operazione sulla carta, cioè senza spostamento di fondi, un semplice giro conto. I movimenti indicati nella lettera avvengono presso il Gottardo. Io non so spiegarvi questa operazione perché i rapporti con il Gottardo li teneva Leoni. Per quanto ne so li teneva con Garzoni e Bolgiani. Io non so se Leoni trattasse con qualche dipendente operativo del Gottardo. Il capo dell'Estero era comunque Canepa e io conoscevo anche un certo Charrei che era il cambista capo. I conti di Nord Europ e di Manic erano senz'altro presso il Gottardo mentre il conto di Belrosa avrebbe dovuto essere presso BAOL che l'amministrava. L'ufficio acquisisce agli atti i predetti due telex che vengono allegati al processo verbale contrassegnati con i nn. 21 e 22.

ADR

Non saprei dire chi ha scritto quella postilla a mano sul margine destro del doc. n. 21. Ritengo si trattasse

di fare avere un telex a Lussemburgo e di avvisare il Got-
tardo ma ignoro da chi sia siglato sebbene provenga senza
altro da qualcuno dell'Andino.

1/10/68
R. B. 3/5

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. B. 3/5'.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SECONDO N. 18

segue interrogatorio Batta in data 6/5/83

Il Sig. Botta spontaneamente dichiara: "produco inoltre documentazione inerente all'assunzione da parte di Astolfine del credito che Andino aveva verso Nord Europ. Io ignoro come si fosse formato il debito della Nord Europ. Al momento del passaggio del debito alla Astolfine comunque quest'ultima aveva in patrimonio oltre 2 milioni di azioni del Banco Ambrosiano. Il doc. n. 1 è una lettera 2/12/81 di Astolfine all'Andino. Astolfine era domiciliata presso BAOI ma era amministrata dalla Service come può desumersi dal fatto che la lettera è firmata da Pesch e Ruppert. Si tratta di lettera nella quale è contenuto un accollo da parte di Astolfine di tutti i debiti di Nord Europ e liberatorio per quest'ultima a far tempo dall'8/9/81. Il vero motivo ~~razza~~ di questo accollo, che è più che altro un passaggio di debito tra "sorelle", dovrebbe essere legato secondo quanto mi riferì Costa, al fatto che l'amministratore di Nord Europ, uomo vicino al Gottardo ma di cui ignoro il nome (so che faceva parte del consiglio di amministrazione della Pacchetti) se ne fosse andato. Io tra l'altro avevo assistito ad un colloquio tra Calvi e Leoni nel corso del quale si diceva in sostanza il Gottardo, dopo aver sfruttato il gruppo Ambrosiano, ora se ne lavava le mani, visto che i vari Garzoni e Bolgiani se ne uscivano dai consigli. L'ufficio acquisisce il documento prodotto dal Sig. Botta e lo allega al presente processo verbale contrassegnandolo con i nn. 23 e A24.

Staccato

RB

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO II. 19

segue interrogatorio Botta in data 6/5/83

ADR

Per quanto concerne la costituzione delle società panamensi se ne occupava Siegenthaler, almeno per quelle amministrate a Nassau. Egli si appoggiava ad un avv. di Panama, di cui ora non ricordo il nome che normalmente aveva già costituito le società e che erano pronte ad operare. Credo che BAOL stesso avesse di riserva un certo numero di società già pronte da vendere al cliente che glielne chiedeva. Siegenthaler operava su disposizioni di Calvi e di altri clienti. Nessuno del servizio relazioni estero si è mai occupato di questo problema della costituzione delle panamensi.

ADR

Per quanto attiene l'Inversionista Dalavi ritengo che quest'ultima sia stata costituita nel feb/marzo/ '82 da certo Sig. Bodan di nazionalità nicaraguense. Lo stesso era stato chiamato a Milano da Calvi ed insieme concertarono di rinnovare il consiglio di amministrazione della banca di Managua con fuoriusciti nicaraguensi facoltosi dimoranti negli USA. Mi risulta che Bodan segnalò appunto delle persone di nazionalità nicaraguense che furono chiamate a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ambrosiano di Managua; non mi ricordo i nomi. Mi risulta che nello stesso periodo, come ho detto sopra Calvi diede lo incarico al nominato Bodan di costituire l'Inversionista Dalavi. Verso la fine di maggio Calvi mi diede il numero di telefono di Bodan in America e mi chiese di informarmi se Bodan avesse effettuato una certa operazione di cui non mi diede alcuna spiegazione. Io chiesi conto della cosa a Bodan il quale senza entrare in alcun dettaglio che l'operazione era stata effettuata. Solo successivamente io misi in relazione questo episodio con gli accrediti ricevuti in Svizzera da

Carboni e Calvi esaminando due bilanci di Managua con i Commissari Liquidatori.

ADR

Sudam è società legata al Bafisud di Ortolani. Nel '80 riceve un finanziamento di 21 milioni di dollari da Nassau che agiva per conto di Managua; questo credito infatti è in bilancio di Managua. Sudam era un società di Bafisud che garantiva l'operazione con proprie azioni ma non saprei dire se con quelle di Ortolani o con quelle di altri azionisti. Ritengo che l'operazione sia collegabile a ciò che Calvi disse durante il periodo di detenzione a Lodi e cioè che era stato fatto un finanziamento di 15 milioni di dollari al P.S.I.. Il collegamento è reso possibile dal fatto che Bafisud rimborsò 6 milioni di dollari dicendo che null'altro doveva perchè il residuo debito non era suo. Non so quando Bafisud restituì questo 6 milioni nè con quali modalità. Nel bilancio di Managua l'operazione è inserita per una cifra superiore perchè c'è stata capitalizzazione degli interessi. Ritengo che Leoni mi disse di dire a Siegenthaler di fare questa erogazione a Sudam su Bafisud. Ricordo inoltre che, quando si seppe che Bafisud non riconosceva il residuo debito, Calvi disse che Bafisud era tenuto a pagare e, se non erro, fu intrapresa azione giudiziaria da parte di Nassau. BACL aveva già fatto finanziamenti a Bafisud direttamente ed erano tutti andati a buon fine.

ADR

Escludo categoricamente di avere visto o sentito Calvi dopo la sua fuga. So che il venerdì telefonò a Rosone chiedendogli il mio recapito ^{telefonico} e quello di Leoni ma non ho ricevuto nessuna telefonata da Calvi.

Alle ore 14 l'interrogatorio viene sospeso e proseguirà alle ore 15.30 presso questo ufficio senza ulteriore avviso alle parti.

Previa integrale lettura il processo verbale viene confermato e sottoscritto.

*la presa visione e i consensi
di deposito*

Procuratore *RB* *W* *W* *W*



SEZIONE
CANCELLIERE

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Art. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

AQ. B

7 20



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 5

N. R.G.

L'anno millenovecentoottanta il giorno 6 del mese di maggio alle ore 15.30 nel Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Renato Bricchetti

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

è comparso BOTTA GIACOMO

Milano, II G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o di false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a

residente in

di professione

ho adempito gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

Interrogato sui fatti di cui al

risponde:

1) Indicare lo stato, e abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

20

Successivamente oggi alle ore 15:30, davanti al G. I. dott. Renato Bricchetti, sono comparso il sig. Giacomo Botta e l'avv. Lodovico Bolabella, suo difensore di fiducia. Assistendo alla prosecuzione dell'interrogatorio interrotto nella mattinata l'avv. Umano Pisani e l'avv. Francesco Casella nelle loro rispettive qualità.

A domanda avv. Pisani risponde: Non so perché Calvi mi cercasse per sabato sera; posso, tuttavia, fare qualche collegamento che potrebbe fare chiarezza il motivo.

Già alla fine di maggio '82, verso le 7 del mattino (ora assolutamente insolita) Calvi mi telefonò a casa chiedendomi con urgenza il numero delle azioni del Banco Ambrosiano possedute da società patronées dallo Ior e l'indimentamento globale dello Ior e di tali società.

Io chiesi telefonicamente questi dati a De Bernardi che stava in Lussemburgo;

probas quando, poi, verso le 9 Calvi mi telefonò in ufficio quelli comunicai. Si trattava di più di 5 milioni e di azioni e di circa 1¹⁰⁰ 200 milioni

21

dlrs USA di indebitamento.

Calvi voleva ovviamente (e gli vennero date) le cifre esatte.

Qualche giorno dopo Calvi chiese una bozza di accordo all' avv. Carrera dell' studio (che casualmente si trovava a Milano) e a Costa, ma la richiesta fu rivolta anche a me e a leoni che eravamo presenti.

L' accordo doveva comprendere il trasferimento ad un tasso non specificato delle azioni e dell' indebitamento nel caso che il tasso avrebbe ricevuto le azioni contro pagamento del debito.

Questa ^{bozza di} accordo, era in un foglietto di carta, non parlava delle altre azioni di Monaca e Andri- no avevano in garanzia.

Il foglietto venne preso da Calvi ma ignoro che cosa ne abbia fatto e che cosa dovesse farne.

L' avv. Casella fa rilevare che questo tipo di transazione appare poco plausibile in quanto, se così fosse, la capitalizzazione di base del Banco Ambrosiano sarebbe stata ^{oltre} di T. 10'000 miliardi di dlrs USA lire

ossia più del doppio dei depositi,
elemento punto che non poteva non
essere rilevato dal sig. Botto e dai
suoi colleghi, esperti in materia.

A D R

Io non sapevo se quella lettera d'
accordo si inseriva o meno in
un più vasto progetto e, pertanto,
non poteva assolutamente esprimere
alcun parere sulla valutazione
del 10% del Banco e, più in gene-
rale, del suo capitale.

A D R

Il 10% del Banco era indubbiamente
un pacchetto che consentiva il controllo
del gruppo ma francamente, in
un'ora, sono in grado di dire se
possa ritenersi congrua la valutazione
di 200 dollari per azione.

Il sig. Botto spontaneamente dichiara:
sono in grado di produrre documentazione
relativa all'operazione TV Sorrisi
e Canzoni.

A D R

Il primo documento (incompleto)
è quello intitolato "Power of Attor-
ney" e datato 30 marzo 1979.

Un riserva di produrre analogo do-

G. Botto

R. Botto

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 22

cumento che completa la cifra per altri 20 milioni Fr. sv..

In questo documento (siglato verbalmente da Siegenthaler) Managua nomina l'Onorevole procuratore Costa per l'esecuzione, e la perfezionazione dei documenti necessari, dell'acquisto di 520 aroni TV Sorrisi e Canzoni dalla Gebefina AG Zurigo al prezzo di 6 milioni di Fr. sv.. L'altro documento che vi produrrò dovrebbe essere identico ad eccezione che per l'importo e per la perfezionazione delle aroni.

Probabilmente la GEBEFINA voleva,

il pagamento su due banche e
ciò si deduce dal secondo do-

cumento che produce che è un

Telex inviato da Managua a

destinatario non indicato (che è

counque la banca "clearing" di Managua)

Da questo telex si vede che

il venditori sono due, uno la Betros

Co. Panama

Il pagamento a Gebefina viene

fatto sulla Rothschild di Zurigo.

Il pagamento alla Betros viene

fatto al Credit Suisse di Zurigo

in favore della Pierson, Helderling

and Pierson di Amsterdam dove

evidentemente la Betros aveva il

conto.

[Signature]

[Signature]

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 23

Il Terzo documento è il verbale
della seduta 12.6.1979 del consi-
glio della Rizzoli International di
Lussemburgo.

In esso si parla dell'or dell'ordine
del giorno c'era la proposta di
acquistare 520 azioni TV Sorusi e
Cairon.

Il consiglio deliberò di conferire
un mandato ad Angelo Rizzoli e a
Tessau Sui per l'acquisto di detto
partecipazione al prezzo migliore.
Il consiglio precisò, però, che il
verso richiesto dai venditori era di
circa 40.200.000 d.lrs J.S.A, cioè più

del doppio del prezzo che Manayna
aveva pagato a GEBEFINA e a BETROS.

Il consiglio dà mandato ai due
avili di acquistare l'opzione
per l'acquisto valida fino al 31
maggio 1981.

Il 4° documento è il Memorandum
della Cisalpina del 27 agosto
1979. Gli appunti che vede in
calce al foglio sono stati scritti
ieri di mio pugno.

Graciano

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 24

In questo memorandum la Cisalpine per conto di Managua (la sigla è di Leoni come Presidente del Managua ed è di approvazione) è richiesta di due finanziamenti alla Word Waide, uno di FrSv.26.053.150 e l'altro di \$ 24.100.000. Nel memorandum si dice che questi anticipi sono connessi all'acquisto del 52% di TV Sorrisi e Canzoni trasferito da Gebefina. Si dice inoltre che la Cisalpine è in possesso, sempre per conto di Managua, di lettera dalla quale risulta che la Rizzoli SA di Lussemburgo ha diritto di opzione fino al 1981 (non è indicato il maggio di quell'anno ma il mese è senz'altro quello) delle 520 azioni al prezzo di 38.066.600 FrSv. più 36.6-32.500 % USA.

A D.R.

Prendo atto del fatto che nel primo documento che ho prodotto le 520 azioni sembrano tutte vendute da Gebefina e che non si spiega pertanto che cosa vende la Betros.

A questo punto compare ~~xxxxx~~ il dott.proc. Francesco Arata. Il sig. Botta dichiara posso ora produrre, consegnatomi dal mio difensore, quei documenti che prima mi ero riservato di produrre. Si tratta di documenti dai quali emerge che il pagamento alla Betros viene fatto sulla Morgan di Zurigo anziché sul Credit Suisse. Stranamente però nel "Power of Attorney" di Managua non si legge il nome della Betros come venditore nonostante sia sempre in data 30.3.79 come il primo. Comunque si tratta in sostanza di un conferimento di procura apposta per l'intestazione delle 520 azioni alla Rothscild e per la relativa custodia. Probabilmente ci sarà un'altro documento analogo relativo alla Betros e ai 20.000.000 di FrSv. Dovrebbe essere proprio questo documento (contrassegnato con il n.31) nel quale il prezzo verrebbe accreditato sulla Morgan. Devo ritenere, pertanto, che solo in un secondo momento si sia deciso di accreditare i 20 milioni di FrSv. sul Credit Suisse.

./.

NAI
10*

L'ultimo documento è un verbale di consiglio dell'Andino in data 22.11.1979. Prima di spiegare questo verbale devo premettere che il gruppo Rizzoli aveva in essere una certa esposizione debitoria nei confronti delle consociate estere. Più precisamente l'esposizione riguarda la sola Rizzoli International. Ritengo che pertanto i 44.200.000 \$ USA non riguardassero soltanto l'acquisto di TV Sorrisi e Canzoni ma la ristrutturazione del vecchio debito. Ciò si può dedurre dal fatto che la Nord Waid viene finanziata da Managua per 26 milioni di FrSv. e per 24 milioni di dollari. I 26 milioni di FrSv. servono per acquistare TV Sorrisi e Canzoni e i 24 milioni di dollari per rilevare i debiti della Rizzoli International e più genericamente della parte estera della Rizzoli. Faccio notare, riferendomi al precedente memorandum di Ciasalpine 27 agosto 1978, che 30 milioni di FrSv. più 36 di dollari USA, al cambio di allora, equivalgono più o meno ai 44 milioni di dollari che erano indicati, nel verbale di consiglio della Rizzoli International, come il prezzo richiesto dai venditori per le 520 azioni. Il verbale di consiglio 22.11.1979 dell'Andino è il primo verbale di consiglio di questa banca. Come si può rilevare e come ho già detto Andino subentra a Managua in gran parte delle sue operazioni. Tra esse sono compresi anche i due finanziamenti alla Word Waid. Ritengo sia interessante notare che in quel momento l'esposizione di Nord Europ verso Managua e che passa quindi ad Andino è di 127,5 milioni di dollari USA e di 28 milioni di FrSv. (siamo ancora quindi lontani dalla grossa esposizione che poi Nord Europ accumulerà anche se, per avere un quadro completo, bisognerebbe sapere se parte dell'esposizione di Nord Europ rimane magari ancora a Managua o se invece venne trasferita tutta all'Andino). Posso produrre inoltre una lettera 30.10.1979 di Managua contenente la cessione dei crediti all'Andino. Come rileverà si tratta dei medesimi crediti contenuti nella bozza del verbale di consiglio da me prodotta in precedenza. Ritengo che il verbale non si discostasse dalla bozza che ho

Giacca 3/5 RBue

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 25

prodotto. In questa bozza, nella quarta risoluzione, è contenuta la nomina di Calvi a "Special advisor" dell'Andino. Ritengo che questa bozza sia stata preparata da Costa perchè in genere questo tipo di bozza lo faceva lui.

ADR

Per quanto ne so, io l'opzione non venne esercitata dalla Rizzoli International tanto è vero che le 520 azioni rimasero nella Ford, Waid e anche l'indebitamento. Io non partecipai a fare altra lettera di opzione dopo il maggio 1981 e non so se esista. Mi sembra di ricordare che la lettera di cui ho parlato nel mio precedente interrogatorio e che feci firmare a Tassan Din riguardasse proprio l'opzione al maggio 1981. Ricordo vagamente la questione della cambiale ma non riesco a capire a che cosa si riferisse. Preciso meglio: ricordo che c'era qualche problema collegato ad una cambiale ma non ricordo se se dovevo fargliela firmare o altro. L'Ufficio acquisisce agli atti la documentazione prodotta e relativa all'operazione TV Sorrisi e Canzoni che, firmata viene allegata al presente p.v. e contrassegnata con i nn. da 25 a 27 ter e da 28 a 39

13

R. B. S.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 26

Il sig. Botta spontaneamente dichiara. Ritengo interessante vedere ora il rapporto 29.7.1982 relativo al BAOL e fatto al Comitato dei Creditori. In particolare alla pag.3 lettera b) si parla di una lettera firmata da Calvi nel novembre del 1976 sulla base della quale lo IOR si dichiara non tenuto a pagare. In questa lettera - a detta dello IOR - si direbbe che tutti i m soldi dati allo IOR sarebbero stati dati su base fiduciaria per poi proseguire verso società panamensi (non viene menzionato l'importo). Segue La lettera non sarebbe stata vista dal management di BAOL che avrebbe semplicemente ricevuto la copia di un telex tradotto in cattivo inglese. Seguono poi alcuni interventi del legale il quale spiega perchè a suo avviso la lettera non avrebbe valore giuridico. Si dice in particolare che Calvi non aveva i poteri per fare una lettera di quel genere e che Marcinikus non aveva mai fatto menzione di questa lettera prima delle sue dimissioni e che la lettera non è mai stata registrata nei libri della banca nonostante gli stesi fossero stati approvati anche da Marcinikus. Inoltre lo IOR aveva affermato all'Auditor che al 31.12.1981 aveva un debito di 8 milioni di dollari senza far menzione dell'esistenza di tale rapporto fiduciario.

Altro punto interessante è il punto 6) a pag. 4 dove si parla dei 14 milioni di dollari erogati nel febbraio 1982 per 60 gg. a quattro parti sconosciute. Si aggiunge che Calvi aveva promesso di dare ogni spiegazione al Management di Baol entro il 30 giugno.

L'Ufficio acquisisce agli atti la predetta documentazione che contrassegnata con i nn. da 40 a 45 viene allegata al presente

P.v..

G. Lorenzi 3/1

RB

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 27

Alle ore 20,00 l'interrogatorio viene interrotto. Verrà
 ripreso presso questo stesso Ufficio il giorno 23 maggio
 1983 alle ore 9,30, senza ulteriore avviso alle parti.
 Previa integrale lettura il p.v. viene confermato e sotto-
 scritto dai presenti.

*per presa visione Giorini St
 e rinvio al dibattimento*

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

[Large Signature]

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE



1



GIACOMO BOTTA

Si tratta della mia prima, catastrofica esperienza
 da ministro.
 Le denunce emesse dall'interrogatorio determinano
 chiare affermazioni sia nella relazione di rinvio,
 come nei fatti, sia nell'esposizione. Alle domande
 restano molte volte bloccate, non riesco a ricordare,
 mi vengono in mente "elementi" di circostanze
 che (riferiscono) la verità, ma non riesco a
 fermarmi di ripetere e anche se mi fermavo sono
 come automaticamente fossilizzato.
 Con un ricordo molto molto del problema relativo
 all'acquisto delle azioni dopo l'800 Banca, con
 non ricordo la duplice visita di Lenin a 10/12,
 con la la conferenza di Dujov: ricordano
 porzioni di ricordi che tendono al ricambio.
 Anche nell'interrogatorio di G. J. che interviene
 qualcosa di analogo. G. J. forse misale. Alle
 richieste che per necessità necessariamente ed
 interviene ed al rievocare dei fatti. Sulla
 base dei documenti fatti meglio di sempre la
 storia in visione storica e corrente. G. J. si
 ed ha parlato soltanto che potrà avere delle
 notizie su alcune operazioni di cui, forse,
 mi sono occupato tra cui a titolo di
 esempio quella della World Wide e della United
 Bank e chiedo se esse autorizzate
 a restituire le operazioni stesse sulla base di
 documentazione eventualmente in mio possesso
 insieme ai miei ex colleghi e collaboratori.

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone

Giacomo Botta

R. B. Ullery

MEMORANDUM

TO: Roberto Calvi

FROM: P. W. Siegenthaler

SUBJECT: Laramie S.A.

DATE: November 26, 1980

NO.: PWS:126/80

(1)

1

[Handwritten signature]

We have been asked to make a loan of US\$20,000,000.00 to the above company based on the following terms and conditions: -

Amount of loan: US\$20,000,000.00

Duration: Two years from drawdown date

Interest rate: 1-7/8% above six months NIBOR
(Nassau Interbank Offered Rate)


Collateral: 2,000,000.00 shares of Vianini S.p.A.
which is a company listed on the Rome
stock exchange with a stated value of
Lire 10,500.00 per share.

Banco Ambrosiano Overseas Limited has entered into an agreement with I.O.R to purchase a total of 6,000,000.00 shares of Vianini S.p.A over a period of three years. The first purchase is expected to be completed on December 1st, 1980 and will be for 2,000,000.00 shares at a purchase price of US\$20,000,000.00.

B.A.O.L will sell the loan to Ambrosiano Group Banco Comercial on drawdown date and will charge a fiduciary commission of 1/4% per annum which will be payable at the same time as the interest on the loan and deductible therefrom.

Approved *[Handwritten signature]*

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 20 DIC. 1983



Distribution*

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONE
E. Carbone

000213

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

IBM HOUSE P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS

November 26th, 1980

Laramie S.A.
Panama

Dear Sirs:

We are pleased to confirm that our bank is willing to make a loan in your favour in the principal amount of US\$20,000,000.00 (Twenty million United States Dollars) for the specific purpose of purchasing 2,000,000.00 shares of Vianini S.p.A under the following terms and conditions: -

- Utilization:** For the whole amount not later than December 1st, 1980 upon three banking days prior telex notice confirmed in writing.
- Interest:** One and seven-eighths percent (1-7/8%) over NIBOR (Nassau Interbank Offered Rate) for six months deposits as certified in good faith by us two banking days prior to each six month period.
- Interest will be payable on the basis of a year of 360 days for the actual number of days elapsed.
- Interest will be payable on the last day of each six month period.
- Duration:** Two years from the drawdown date.
- Repayment:** In full at maturity.
- Collateral:** 2,000,000.00 shares of Vianini S.p.A. a company listed on the Rome Stock Exchange with a value of Lire 10,500 per share.
- Payments:** Shall be made in New York clearing house funds with such bank as we shall have notified you.

TELEX: 20-130/20-193

ANSWERBACK: AMBROBANK

TELEGRAPH: AMBROBANK

ramie S.A.

November 26th, 1980

3

Should any payment be subject to any deduction, you shall pay such additional amount as may be necessary to enable us to receive a net amount equal to the full amount payable hereunder.

Banking Day:

A day on which banks are open for business in London, New York and Nassau as determined by the "Association Cambiste International of Paris".

Communications:

By telex confirmed in writing.

If you are in agreement with the foregoing, please return the attached duplicate of this letter, duly signed by you.

Very truly yours,
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

[Handwritten signature]

CJB:cc

LARAMIE CO., INC.

[Handwritten signature]



10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone

000221

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

IBM HOUSE P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS

November 28th, 1980

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.
 Apartado 2274
 Plaza Espana
 Managua
 Nicaragua

Dear Sirs:

We are pleased to confirm that for value December 1st, 1980 we are selling to you a participation in a loan to Laramie S.A. for US\$20,000,000.00 based on the following terms and conditions: -

Amount: US\$20,000,000.00

Final maturity: December 1st, 1982

Spread: 1-7/8% over six months NIBOR
 (Nassau interbank offered rate)

Present rate: 18-15/16%

Present interest period: December 1st, 1980 to June 1st, 1981

Collateral: 2,000,000.00 shares of Vianini S.p.A which is a company listed on the Rome stock exchange with a stated value of Lire 10,500.00 per share.

Commission: Our commission will be 1/4% per annum deductible from the interest due every six months throughout the life of the loan.

We are selling you the above loan without recourse to ourselves and we do not guarantee the solvency of the borrower. For value December 1st, 1980, we shall debit your account in the amount of US\$20,000,000.00 representing your purchase of the above loan participation.

EX: 20-130/20-193

ANSWERBACK: AMBROBANK

TELEGRAPH: AMBROBANK

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

 IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 R. Carbone


Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.

November 28th, 1980

5

We are enclosing a copy of the loan agreement between ourselves and Laramie S.A. for your records. Kindly signify your approval to the above by signing and returning the attached copy of this letter.

Very truly yours,
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

[Handwritten signatures]

CJB:cc
Encs.

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A.

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

H. CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



000223

6
The Company LARAMIE CO. INC. - Panama - hereby undertakes to purchase and the ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano - hereby undertakes to sell no. 6,000,000 shares of the company VIANINI S.P.A., each share having a nominal value of Italian Liras 1,000, with dividend coupons as from January 1, 1981, at the price of US \$ 10 for each share and therefore at the aggregate price of US Dollars 60,000,000. = which amount shall be paid to the ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE as follows:

- \$ 20,000,000 . = to be paid on the date of signing of this agreement (value December 1, 1980);

- \$ 20,000,000 . = plus interest calculated at six months intervals at a rate equal to 1/4 over the LIBOR, to be paid on or before, and not later than, December 31, 1981;

- \$ 20,000,000 . = plus interest calculated at six months intervals at a rate equal to 1/4 over the LIBOR, to be paid on or before, and not later than, December 31, 1982;

48891

The net dividends collected, as a consequence of the foregoing, in respect of the financial year 1981 and of the financial year 1982 will be at the disposal of the Company LARAMIE CO. INC. - Panama - as from the date of collection.

Upon completion of the above payments the sale shall be consummated by way of delivery of the share certificates representing the no. 6,000,000 shares of VIANINI S.P.A. duly endorsed in



7 4

accordance with the instructions of BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED; it being understood that the ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE shall keep with itself until the last payment date in a custody blocked in favour of BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED all the share certificates or, in the event that payments shall have not been made in full on the last payment date, such share certificates the purchase price of which shall have been settled by the partial payments.

R. Boly
Giuseppe Boly

Should capital increases of VIANINI S.P.A. be resolved and executed, new shares gratuitously issued shall pertain to the Company LARAMIE CO. INC. - Panama- and the subscription and payment of the other new shares shall take place in agreement with the Company LARAMIE CO. INC. and the amount to the debit of the Company LARAMIE CO. INC. shall be settled in due time in respect of the execution of the relevant capital increase.

December 1, 1980

LARAMIE CO. INC. - Panama

[Handwritten signature]

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

[Circular stamp: ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE]

[Handwritten signature]

48892



IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone
IL CANCELLIERE
10 DIC. 1983

all'originale

MESSAGE NO. 309

J
8
Deputy
Director

RE THE POSITIONS YOU REQUESTED

AIE	PRINCIPAL	DLS 21,914,796.67
	INTEREST TO	
	NOV. 30/81.	2,167,357.67

		DLS 24,082,154.34
		=====

WIDE TRADING	PRINCIPAL	DLS 35,748,920.48
	INTEREST TO	
	NOV. 30/81	973,661.57

		DLS 36,722,582.05
		=====

48887

	PRINCIPAL	SFR 30,756.038.49
	INTEREST TO	
	NOV. 30/81	563,166.56

		SFR 31,319,205.05
		=====

L ON LARAMIE WAS INITALLY 20 MIO WITH INT. BEING CAP.

1.

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983

CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

MEMORANDUM

Mr. Filippo Leoni

DATE: December 1, 1980

Mr. Geoffrey B. Stuart

NO.: GBS/4

SUBJECT: Laramie S.A.

S. 9

[Handwritten signature]

It is proposed that Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. make the following loan through Banco Ambrosiano Overseas Ltd. as fiduciary:-

Borrower:-	Laramie S.A.
Amount of loan:-	US\$20,000,000.00
Final maturity:-	December 1, 1982
Spread:-	1-7/8% over six months NIBOR (Nassau Interbank Offered Rate)
Collateral:-	2,000,000 shares of Vianini SpA which is a company listed on the Rome Stock Exchange with a stated value of Lit.10,500.00 per share.

Approved: *[Signature]*

DIE: dyh

La presente copia è conforme all'originale
48894
10 D.C. 1983

Distribution:

CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone





10
10
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED
IBM HOUSE P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS

May 28th, 1981

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.
Apartado 2274
Plaza Espana
Managua
Nicaragua

Dear Sirs:

RE: Your sub-participation of US\$20,000,000
in loan to Laramie S.A. collateralized
by 2,000,000 shares of Vianini S.p.A.

Please be advised that the above loan will be renewed on June 1st, 1981 for a further period of six months to mature December 1st, 1981.

The interest of \$1,914,791.67 covering the period December 1st, 1980 to June 1st, 1981 at 18-15/16% will be capitalized on June 1st, 1981 for the new principal amount of \$21,914,791.67.

Therefore, the interest rate for the next interest period on the new principal amount of \$21,914,791.67 from June 1st, 1981 to December 1st, 1981 has been fixed at 19-9/16% (17-11/16% + 1-7/8%).

With regards to our 1/4% commission, we shall debit your account on our books in the amount of \$25,277.78 value June 1st, 1981 representing our commission for the period December 1st, 1980 to June 1st, 1981.

Very truly yours,
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

[Handwritten signature]

48893

CJB:cc

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983



TELEX: 20-130/20-193

ANSWERBACK: AMBROBANK

IL CANCELLIERE
DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carboni

TELEGRAPH: AMBROBANK

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.

November 28th, 1980

We are enclosing a copy of the loan agreement between ourselves and Laramie S.A. for your records. Kindly signify your approval to the above by signing and returning the attached copy of this letter.

Very truly yours,
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

[Handwritten signature]


CJB:cc
Encs.

La presente copia è conforme all'originale.

10 DIC. 1983

CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. C. [Signature]



48898



12 (809) 32-5-5402 13
 BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED
 IBM HOUSE P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS

November 26th, 1981

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.
 Apartado 2274
 Plaza Espana
 Managua
 Nicaragua

Dear Sirs:

RE: Your sub-participation of US\$20,000,000
 in loan to Laramie S.A. collateralized
 by 2,000,000 shares of Vianini S.p.A.

Please be advised that the above loan will be renewed on December 1st, 1981 for a further period of six months to mature June 1st, 1982.

The interest of \$2,179,266.24 covering the period June 1st, 1981 to December 1st, 1981 at 19-9/16% will be capitalized on December 1st, 1981 for the new principal amount of \$24,094,057.91.


Therefore, the interest rate for the next interest period on the new principal amount of \$24,094,057.91 from December 1st, 1981 to June 1st, 1982 has been fixed at 14-5/8% (12-3/4% + 1-7/8%).

With regards to our 1/4% commission, we shall debit your account on our books in the amount of \$27,850.06 value December 1st, 1981 representing our commission for the period June 1st, 1981 to December 1st, 1981.

Very truly yours
 BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

48889

La presente copia è conforme all'originale
 /cc Milano, 10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE

TELEX: 20-130720-193

ANSWERBACK: AMBROBANK

TELEGRAPH: AMBROBANK


Banco Ambrosiano Andino:

(17)

13

007517

- 3 -



Señor Carlo Luigi Costa Ceroni, y el Director, Señor Giacomo Botta Berra, actuando cada uno de ellos individualmente quedan autorizados a concluir las negociaciones para determinar y firmar cualquier documento requerido para llevar a cabo esta operación.

Además el Directorio acordó, por unanimidad, que el Banco contraiga del Chase Manhattan Bank N.A., New York, un préstamo de dólares norteamericanos diez millones por un año desde la fecha de utilización y a un tipo de interés basado en el LIBOR mas un margen del 3/4 por ciento por año (tres cuartos del uno por ciento), pagadero semestralmente.

El préstamo será garantizado de manera incondicional por el Banco Ambrosiano Holding, Sociedad Anónima, Luxemburgo.

El Directorio también resolvió que el Presidente, Señor Filippo Leoni Pagani, el Vice Presidente, Señor Carlo Luigi Costa Ceroni, el Director, Señor Giacomo Botta Berra y el Gerente General, Señor Giorgio Nassano Perisutti, actuando cada uno de ellos individualmente puedan determinar las condiciones definitivas de este préstamo y firmar cualquier documento requerido para llevar a cabo esta operación.

A continuación, el Directorio acordó, por unanimidad, que el Banco emita "Pagars" por la suma total de dólares norteamericanos veinte y cinco millones para ser comprados por el Istituto per le Opere di Religione, Ciudad del Vaticano, en los siguientes términos y condiciones:

Fecha de Emisión: 1° de Diciembre de 1980;


Pago: 30 Junio 1982;

Tasa de Interés: Flotante y para ser revisada cada seis meses sobre la base de la correspondiente tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) incrementada con un margen de 1/4 por ciento por año (un cuarto del uno por ciento).



La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbono



Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, Peru, held in Zurich, Switzerland, on October 14, 1980 beginning at 9:00 a.m.

The following Directors were present in person:

Mr. Filippo Leoni Pagani, Chairman
Mr. Carlo Luigi Costa Ceroni, Vice-Chairman
Mr. Giacomo Botta Berra, Director.

The Director Mr. Alvaro Meneses Diaz justified his absence and was represented at the meeting by the Chairman according to a proxy which is attached to these minutes and forms an integral part thereof.

The Chairman invited the Board to resolve on the following agenda:

1. Operations carried out by the Bank from February 21 till October 13, 1980.
2. Loans to be taken by the bank.
3. Ratification of loans taken by the bank.
4. Purchase of the ninth floor of the building located at Paseo de la Republica 3211.
5. Powers to be conferred upon third parties.
6. Additional calling of share capital to be paid up.
7. Sundry.

1.

The Board unanimously resolved to approve, without any particular remark, the operations carried out by the bank from February 21 till October 13, 1980 detailed on the attached lists.

2.

The Board unanimously resolved that the bank issue "notes" in the aggregate principal amount of US.\$ 50,000,000.- to be purchased by an international entity of E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, Rome, Italy, at the following main terms and conditions:
duration: five years
repayment: at the end of the fifth year from the date of issuance

14 + Mr.
007530
[Handwritten signature]

15 00753/15

interest rate: floating and to be assessed every six months on the basis of the corresponding LIBOR (London Inter-bank offered rate) increased by a margin of $1\frac{1}{4}\%$ (one quarter of one per cent).

placing commission: 2% flat payable at the issuance of the notes.

guarantee: unconditional guarantee of Banco Ambrosiano Holding, société anonyme of Luxembourg.

The Board also unanimously resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa ^{Ceroni} and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to conclude the negotiations for determining the definitive conditions of the issue of the above notes and to sign the notes and any other document relating thereto including the Notes Purchase Agreement, the Fiscal Agency Agreement and the Paying Agency Agreement.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank borrow from an international entity of E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, Rome, Italy, on a short-term basis, an amount ranging from US.\$ 25,000,000.- to US.\$ 50,000,000.- The Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa Ceroni and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to conclude the negotiations for determin^{ing} the definitive amount and condition of this borrowing and to sign any document required for carrying into effect this resolution.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank borrow from the Chase Manhattan Bank N.A., New York, U.S.A., a loan of US.\$ 10,000,000.- repayable within one year from the date of draw down and with an interest rate based on the LIBOR plus a margin of $3\frac{3}{4}\%$ p.a. (three quarters of one per cent) payable semi-annually. The loan is to be assisted by the unconditional guarantee of Banco Ambrosiano Holding, société anonyme, Luxembourg. The Board also resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa Ceroni, the Director Mr. G. Botta Berra and the General Manager Mr. Giorgio Nassano Perissuti are each of them severally authorized to determine the definitive conditions of this borrowing and to sign any document required for carrying into effect this resolution.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank issue "notes" in the aggregate principal amount of US.\$ 25,000,000.- to be purchased by Istituto per le Opere di Religione, Vatican City at the following main terms and conditions:

:- 3 -

AL 00753: 16

date of issue: December 1, 1980

repayment: June 30, 1982

interest rate: floating and to be assessed every six months on the basis of the corresponding LIBOR (London Inter-bank Offered Rate) increased by a margin of 1/4% p. (one quarter of one per cent).

The Board also unanimously resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C. L. Costa Ceroni and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to determine the definitive conditions of the issue of the above notes and to sign the notes and any other documents relating thereto required for carrying into effect this resolution.

3.

The Board unanimously resolved to ratify a medium-term loan of US. \$ 25,000,000.- taken by the bank from a syndicate of banks led by Landesbank Stuttgart International, Luxembourg, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Loan Agreement executed on August 12, 1980.

The Board also unanimously resolved to ratify a medium-term loan of US. \$ 5,000,000.- taken by the bank from Manufacturers Hanover Banque Nordique, Paris, France, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Loan Agreement executed on October 15, 1980.

4.

The Board unanimously resolved that the bank purchase the ninth floor of the building located at Paseo de la Republica 3211, San Isidro, Lima, and authorizes the General Manager Mr. Giorgio Nassano Perissuti to negotiate the terms and conditions of such purchase in the best interest of the bank. The General Manager is also authorized to sign individually any document required for carrying into effect this resolution.

5.

No resolution is taken by the Board with regard to powers to be conferred upon third parties.

6.

On account of the continuous expansion of the bank's activities, the Board unanimously resolved that the paid-up capital of the bank be increased from US. \$ 25,000,000.- to US. \$ 50,000,000.-

- 4 -

AA

007533

18

so that the subscribed capital stock will be ~~completely~~ fully paid up. The Board also resolved to request the General Manager Mr. G. Nasano Perissuti to notify the shareholders that the above increase in the paid-up capital for US.\$ 25,000,000.- is to be carried out under value date December 15, 1980.

7.

In order to protect the overall interest of the bank, the Board unanimously resolved that any person belonging to the organization or structures of the bank and having access to information relating to the operations performed by the bank and to its activity in general shall not give any such information to any person acting in whatever capacity without the prior written consent of the majority of the members of the Board of Directors of the bank, exception made for information to be compulsorily and immediately supplied to legitimated persons in accordance with provisions of the laws of the Republic of Peru in so far as applicable to the bank.

No further business having to come before the Board, the meeting was adjourned at 10:00 a.m.



10 DIC 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, Peru, held in Zurich, Switzerland, on October 14, 1980 beginning at 9:00 a.m.

AD + 18.
007530

The following Directors were present in person:

Mr. Filippo Leoni Pagani, Chairman
Mr. Carlo Luigi Costa Ceroni, Vice-Chairman
Mr. Giacomo Botta Berra, Director.

The Director Mr. Alvaro Meneses Diaz justified his absence and was represented at the meeting by the Chairman according to a proxy which is attached to these minutes and forms an integral part thereof.

The Chairman invited the Board to resolve on the following agenda:

1. Operations carried out by the Bank from February 21 till October 13, 1980.
2. Loans to be taken by the bank.
3. Ratification of loans taken by the bank.
4. Purchase of the ninth floor of the building located at Paseo de la Republica 3211.
5. Powers to be conferred upon third parties.
6. Additional calling of share capital to be paid up.
7. Sundry.

1.

The Board unanimously resolved to approve, without any particular remark, the operations carried out by the bank from February 21 till October 13, 1980 detailed on the attached lists.

2.

The Board unanimously resolved that the bank issue "notes" in the aggregate principal amount of US.\$ 50,000,000.- to be purchased by an international entity of E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, Rome, Italy, at the following main terms and conditions:
duration: five years
repayment: at the end of the fifth year from the date of issuance

: - 2 -

15

00753

interest rate: floating and to be assessed every six months on the basis of the corresponding LIBOR (London Interbank offered rate) increased by a margin of $1/4\frac{1}{2}$ p. (one quarter of one per cent).

placing commission: 2% flat payable at the issuance of the notes
guarantee: unconditional guarantee of Banco Ambrosiano Holding, société anonyme of Luxembourg.

The Board also unanimously resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa ^{Ceroni} and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to conclude the negotiations for determining the definitive conditions of the issue of the above notes and to sign the notes and any other document relating thereto including the Notes Purchase Agreement, the Fiscal Agency Agreement and the Paying Agency Agreement.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank borrow from an international entity of E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, Rome, Italy, on a short-term basis, an amount ranging from US.\$ 25,000,000.- to US.\$ 50,000,000.- The Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa Ceroni and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to conclude the negotiations for determin^{ing} the definitive amount and condition of this borrowing and to sign any document required for carrying into effect this resolution.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank borrow from the Chase Manhattan Bank N.A., New York, U.S.A., a loan of US.\$ 10,000,000.- repayable within one year from the date of draw down and with an interest rate based on the LIBOR plus a margin of $3/4\%$ p.a. (three quarters of one per cent) payable semi-annually. The loan is to be assisted by the unconditional guarantee of Banco Ambrosiano Holding, société anonyme, Luxembourg. The Board also resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa Ceroni, the Director Mr. G. Botta Berra and the General Manager Mr. Giorgio Nassano Perissuti are each of them severally authorized to determine the definitive conditions of this borrowing and to sign any document required for carrying into effect this resolution.

Furthermore, the Board unanimously resolved that the bank issue "notes" in the aggregate principal amount of US.\$ 25,000,000.- to be purchased by Istituto per le Opere di Religione, Vatican City at the following main terms and conditions:

:- 3 -

20

00753

date of issue: December 1, 1980

repayment: June 30, 1982

interest rate: floating and to be assessed every six months on the basis of the corresponding LIBOR (London Interbank Offered Rate) increased by a margin of 1/4% p. (one quarter of one per cent).

The Board also unanimously resolved that the Chairman Mr. F. Leoni Pagani, the Vice-Chairman Mr. C. L. Costa Ceroni and the Director Mr. G. Botta Berra are each of them severally authorized to determine the definitive conditions of the issue of the above notes and to sign the notes and any other documents relating thereto required for carrying into effect this resolution.

3.

The Board unanimously resolved to ratify a medium-term loan of US. \$ 25,000,000.- taken by the bank from a syndicate of banks led by Landesbank Stuttgart International, Luxembourg, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Loan Agreement executed on August 12, 1980.

The Board also unanimously resolved to ratify a medium-term loan of US. \$ 5,000,000.- taken by the bank from Manufacturers Hanover Banque Nordique, Paris, France, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Loan Agreement executed on October 15, 1980.

4.

The Board unanimously resolved that the bank purchase the ninth floor of the building located at Paseo de la Republica 3211, San Isidro, Lima, and authorizes the General Manager Mr. Giorgio Nassano Perissuti to negotiate the terms and conditions of such purchase in the best interest of the bank. The General Manager is also authorized to sign individually any document required for carrying into effect this resolution.

5.

No resolution is taken by the Board with regard to powers to be conferred upon third parties.

6.

On account of the continuous expansion of the bank's activities, the Board unanimously resolved that the paid-up capital of the bank be increased from US. \$ 25,000,000.- to US. \$ 50,000,000.-

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL DIRETTORE GENERALE



95

75

93

21
 Haga telex
 Luxemburgo
 2 - Aviana a
 Lugano

25177PE AMBROLIM
 RCA JUN 03 0648
 3187 ASL LU

TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA
 FROM AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. LUXEMBOURG
 LUXEMBOURG JUNE 3, 1981

MR. G. NASSANO

WE HAVE BEEN REQUESTED TO ADVISE YOU THAT UNDER VALUE JUNE 8, 1981

1. NORDEUROPE WILL REPAY TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA US DLRS 40.000.000.- (FORTYMILLION US DOLLARS) BY CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO. SUCH AN AMOUNT IS TO BE APPLIED TO THE REDUCTION OF NORDEUROPE CALL LOAN ACCOUNT WITH BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA.
2. BELROSA INC. WILL REPAY TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA US DLRS 55.000.000.- (FIFTY FIVEMILLION US DOLLARS) BY CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO. SUCH AN AMOUNT IS TO BE APPLIED TO THE REDUCTION OF BELROSA'S LOAN ACCOUNT OF US DLRS 125.932.000.- FROM APRIL 27, 81 TO APRIL 27, 1982.
3. BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA WILL ADVANCE TO MANIC S.A. US DLRS 95.000.000.- (NINETYFIVE MILLION US DOLLARS) FOR ONE YEAR BY CREDITING MANIC'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO.

WOULD YOU PLEASE TELEX ADVISE US THE INTERST RATE THAT YOU PROPOSE TO APPLY TO THE US DLRS 95 MILLION LOAN TO MANIC. THE FINAL INTEREST RATE IS TO BE COMMUNICATED TO THE BORROWER ONLY AFTER OUR ASSENT.

THANK YOU AND BEST REGARDS

22 1/2

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. LUXEMBOURG

25177PE AMBROLIM
 3187 ASL LU

25177PE AMBROLINO
 25177PE AMBROLIM
 26462 BANCT VC


0100G2

POR FAVOR SON UDS. EL BANCO ARAZE LATINOAMERICANOS LIMA PERU

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone





TELEFA RECIBIDO
03 JUN. 1981

SR A PORTOCARRERO
SR R BELTRAN

(i) gaudin
c 010345

25177PE AMBROLIM
RCA JUN 03 0648
3137 ASL LU

TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA
FROM AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. LUXEMBOURG
LUXEMBOURG JUNE 3, 1981

ATT. : MR. G. NASSANO

WE HAVE BEEN REQUESTED TO ADVISE YOU THAT UNDER VALUE JUNE 8, 1981 :

1. NORDEUROPE WILL REPAY TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA US DLRS 40.000.000.- (FORTYMILLION US DOLLARS) BY CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO. SUCH AN AMOUNT IS TO BE APPLIED TO THE REDUCTION OF NORDEUROPE CALL LOAN ACCOUNT WITH BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA.
2. BELROSA INC. WILL REPAY TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA US DLRS 55.000.000.- (FIFTY FIVEMILLION US DOLLARS) BY CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO. SUCH AN AMOUNT IS TO BE APPLIED TO THE REDUCTION OF BELROSA'S LOAN ACCOUNT OF US DLRS 125.932.000.- FROM APRIL 27, 81 TO APRIL 27, 1982.
3. BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA WILL ADVANCE TO MANIC S.A. US DLRS 95.000.000.- (NINETYFIVE MILLION US DOLLARS) FOR ONE YEAR BY CREDITING MANIC'S ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUGANO.

WOULD YOU PLEASE TELEX ADVISE US THE INTEREST RATE THAT YOU PROPOSE TO APPLY TO THE US DLRS 95 MILLION LOAN TO MANIC. THE FINAL INTEREST RATE IS TO BE COMMUNICATED TO THE BORROWER ONLY AFTER OUR ASSENT.

THANK YOU AND BEST REGARDS

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. LUXEMBOURG

25177PE AMBROLIM
3137 ASL LU

25177PE AMBROLIM
25177PE AMBROLIM
26462 MANCT VC

POR FAVOR, SON MDS. EL BANCO ARABE LATINOAMERICANOS LIMA PERU

009354

La presente copia è conforme all'originale
10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



H. ASTOLFIM - *partecipazioni VSDI DI ANIMO*

23

G. S...
R...

21280PE ANDROLIM
RCA SEP 29 0430

23 Set 21 09 17

BANCA ANDROSIAHO

ASL/ADD NR. 44
FROM ANDROSIAHO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
TO BANCO ANDROSIAHO ANDINO S.A. / LIMA
TO THE ATTENTION OF MR. G. MASSARO

THIS IS TO CONFIRM TO YOU THAT YOU WILL RECEIVE THE FOLLOWING LETTER FROM ASTOLFIM PANAMA.

QUOTE

SEPTEMBER 8, 1981
FROM ASTOLFIM PANAMA
TO BANCO ANDROSIAHO ANDINO S.A. / LIMA

GENTLEMEN,

THIS IS TO CONFIRM THAT THE INDEBTEDNESS OF MONDURUP TOWARDS YOUR BANK, NAMELY

LOANS

PRINCIPAL	PERIOD	RATE
(+) 11.063.888,88	26 AUG 81 - 24 SEP 81	23.000
(+) 11.065.138,88	27 AUG 81 - 26 SEP 81	23.000
60.000.000,00	09 MAR 81 - 09 MAR 82	23.000
4.000.000,00	09 APR 81 - 09 APR 82	23.000
133.000.000,00	27 APR 81 - 17 APR 82	23.000
5.000.000,00	11 MAY 81 - 11 MAY 82	23.000
20.000.000,00	28 MAY 81 - 28 MAY 82	23.000
+) 4.484.222,22	09 JUN 81 - 09 JUL 82	23.000
+) 13.677.666,67	09 JUL 81 - 08 JUL 82	23.000
----- 262.290.916,65		


debe se 27/4/82
solicitar in telex
la ratificaron.

Il presente documento è valido solo in originale
70 DIC 1983
CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
F. Carboni

ASTOLFINE S.A.
PANAMA

December 2, 1981

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
Paseo de la Republica 3211
SAN ISIDRO / LIMA
PERU



24
G...
R...
BANCO AMBROSIANO ANDINO

Gentlemen,

This is to confirm that the indebtedness of NORDEUROPEAN towards your bank, namely

LOANS

Principal	Period	Rate
(+) 11.063.888,88	26.08.81 - 24.09.81	23.000
(-) 11.065.138,86	27.08.81 - 28.09.81	23.000
60.000.000,00	09.03.81 - 09.03.82	23.000
4.000.000,00	09.04.81 - 09.04.82	23.000
133.000.000,00	27.04.81 - 27.04.82	23.000
5.000.000,00	11.05.81 - 11.05.82	23.000
20.000.000,00	28.05.81 - 28.05.82	23.000
(+) 4.484.222,22	09.06.81 - 09.06.82	23.000
(+) 13.677.666,67	09.07.81 - 08.01.82	23.000
262.290.916,65		

CALL LOAN ACCOUNT

136.650.294,45 at call 23.000

SWISS FRANCH

13.000.000,00 12.02.81 - 11.02.82 7.500

is hereby assumed by our company as from September 8, 1981.

It be understood that NORDEUROPEAN is released from its obligations towards your bank. Please acknowledge your acceptance of the foregoing by returning to us the attached duplicate of this letter duly signed by you.

Yours faithfully,

ASTOLFINE S.A., Panama

[Signature]
A. RIPPERT
Director

[Signature]
M. PESCH
Director

009925

La presente copia è conservata all'originale
10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIO
P. Carboni

215

POWER OF ATTORNEY

[Handwritten signatures and initials]

The undersigned Ambrosiano Group Banco Comercial, S. A., a corporation duly organized under the laws of the Republic of Nicaragua, having its registered office at Edificio Malaga, Plaza Espana, Managua, Nicaragua, hereby appoints and constitutes Mr. Carlo L. Costa as its true and lawful attorney-in-fact for the execution and delivery of all documents necessary or appropriate for the purchase of No. 520 (five hundred and twenty) shares representing 52% (fifty-two percent) of the share capital of the Italian company 'TV Sorrisi e Canzoni S. p. A.' from Gebefina AG - Zurich for the purchase price of Sfr 6,000,000 (six million) and to do all acts and things necessary or appropriate in connection therewith.

In witness whereof, the said Ambrosiano Group Banco Comercial, S. A. has caused this Power of Attorney to be executed on its behalf this 30th day of March, 1979.

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S. A.

[Handwritten signature]



10 DIC. 1983

11659

all'originale:
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Cardone

Sorrisi e Canzoni

THIS IS A MESSAGE ON BEHALF OF AMBROSIANO GROUP BANCO

COMERCIAL MANAGUA:

QUOTE

YOU WILL RECEIVE - VALUE 4TH APRIL - FOR THE CREDIT OF
OUR ACCOUNT WITH YOU THE AMOUNT OF SFR 26,053,150.

BY DEBITING OUR ACCOUNT WITH YOU PLEASE MAKE THE FOLLOWING
PAYMENTS:

1. VALUE APRIL 4, 1979 SFR 6,018,900 BY ORDER AND FOR
ACCOUNT OF OUR BANK TO ROTSCCHILD BANK AG - ZURICH. WILL
YOU PLEASE TELEX ADVISE TODAY ROTSCCHILD BANK AG - ZURICH
OF THE ABOVE TRANSFER. ATTENTION MR. HEER/MR. SCHNEIDER.

2. VALUE APRIL 4, 1979 SFR 20,034,250 TO CREDIT SUISSE -
ZURICH FAVOUR PIERSON, HELDRING AND PIERSON - AMSTERDAM,
FAVOUR BETROS CORPORATION - PANAMA.

WILL YOU PLEASE TELEX ADVISE TODAY PIERSON HELDRING AND
PIERSON OF THE ABOVE TRANSFER. ATTENTION MR. GERHARD
VESTERS.

REGARDS

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, MANAGUA

UNAUOTE

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE

11658

R I Z Z O L I

Société Anonyme

Luxembourg, 2, boulevard Royal

PROCÈS-VERBAL

de la réunion du conseil d'admini-
stration du 12 juin 1979

Le Conseil d'administration s'est réuni ce jour, au
siège social de la société.

Sont présents:

MM. Angelo Rizzoli Président et Administrateur-
délégué

Henry Ergas Vice-Président

Bruno Tassan-Din Administrateur-délégué

Gennaro Zanfagna Administrateur

Umberto Ortolani Vice Président

Absents excusés:

MMEcardo Pierozzi Administrateur

Ady Colas Administrateur

Le Président donne acte de la régulière constitution
de l'assemblée pour discuter et délibérer sur le sui-
vant.

ORDRE DU JOUR

I) proposition d'achat d'une participation

11413

2) divers et éventuel.

Sur le point I) de l'ordre du jour, le Président informe les conseillers présents de l'existence d'une société étrangère, détentrice du 52% du capital social de la société TV SORRISI E CANZONI S.P.A., propriétaire de la publication italienne du même titre, et que cette société s'est déclarée disposée à céder le paquet d'actions en question.

Il rappelle que l'achat éventuel de la part de notre société apparaît de grand intérêt pour notre société-mère, Rizzoli Editore s.p.a. et que le prix demandé serait d'environ S US 44.200.000=.

Toute ceci exposé et après délibération, le conseil d'administration décide à l'unanimité de:

- donner mandat au Président, M. le Dr. Angelo Rizzoli, ainsi qu'à l'Administrateur-délégué, M. le Dr. Bruno Tassan Din, pour que chacun de son côté, ils puissent traiter l'achat en question aux meilleures conditions par rapport au prix indiqué ci-dessus.

11414

D'autre part, il est donné mandat aux deux mêmes administrateurs pour qu'ils prennent un droit d'option en faveur de notre société pour l'achat du 52% du capital social de la société TV SORRISI E CANZONI S.P.A., à exercer jusqu'au 31 mai 1981, tout en répartissant sur la durée de validité de ce droit d'option (1979/

(1980/1981) le coût majeur se rapportant aux intérêts

courant durant cette période.

Le tout sera fait avec promesse de ratification de

la part du conseil d'administration.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est

levée, après lecture et approbation du présent pro-
cès-verbal.

(M. le Dr. Angelo Rizzoli - Président)

(M. Henry Ergas - Vice-Président)

(M. le Dr. Bruno Tassan Din - Administrateur-délégué)

(M. Gennaro Zanfagna - Administrateur)

(M. Umberto Ortolani - Vice Président)

Ver
Strom
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carboné



11415

CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED

MEMORANDUM

Mr. Filippo Leoni

DATE: August 27th, 1979

FROM: Mr. Geoffrey B. Stuart

NO. GBS 40/79

SUBJECT: Worldwide Trading Co. Inc.

We have been requested to make the following advances:-

Borrower:	Worldwide Trading Co. Inc.
Country:	Panama
Amount:	SFR26,053,150.00 US\$24,100,000.00
Rate:	1-3/4% above six months LIBOR

These advances are being made in connection with the purchase of 52% of the capital stock in 'TV SORRISI E CANZONI S.P.A.' The 520 shares representing said 52% shareholding shall be transferred by Gebefina A.G. to Rothschild Bank, Zurich.

We have in hand the letter whereby Rizzoli S.A. Luxembourg, commits to purchase these 520 shares from Worldwide no later than 1981 at a price of SFR38,066,600 plus US\$36,602,500.

*probabilmente di 44 mil -
on conto di allora*

Approved


*Questo non sembra di
la corda e la lettera con
sant'era delle fin d'
Dante S. S.*

GBS:aea

47443

Distribution:

La presenta con a e conforme all'originale
Milano, 10 DIC 1983



CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONE
R. Carbone

POWER OF ATTORNEY

The undersigned Ambrosiano Group Banco Comercial, S. A., a corporation duly organized under the laws of the Republic of Nicaragua, having its registered office at Edificio Malaga, Plaza Espana, Managua, Nicaragua, hereby appoints and constitutes Mr. Carlo L. Costa as its true and lawful attorney-in-fact for the execution and delivery of all documents necessary or appropriate for the registration in the name of Rothschild Bank AG - Zurich of 520 (five hundred and twenty) shares in the Italian company 'TV Sorrisi e Canzoni S. p. A.' and for the custody of said shares with Rothschild Bank AG - Zurich and to do all acts and things necessary or appropriate in connection therewith.

In witness whereof, the said Ambrosiano Group Banco Comercial, S. A. has caused this Power of Attorney to be executed on its behalf this 30th day of March, 1979.

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S. A.

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE REGIONALE

P. Carboni

11660



Green 3/5
FRM

WE UNDERSIGNED AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIAL, S.A., A CORPORATION DULY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA, HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT EDIFICIO ALAGA, PLAZA ESPANA, MANAGUA, NICARAGUA, HEREBY APPOINTS AND CONSTITUTES MR CARLO L. COSTA AS ITS TRUE AND LAWFUL ATTORNEY IN FACT FOR THE EXECUTION AND DELIVERY OF ALL DOCUMENTS NECESSARY OR APPROPRIATE FOR THE REGISTRATION IN THE NAME OF ROTSCCHILD BANK AG - ZURICH OF 520 (FIVE HUNDRED AND TWENTY) SHARES IN THE ITALIAN COMPANY 'TV MORRISI E CANZONI S.P.A.' AND FOR THE CUSTODY OF SAID SHARES WITH ROTSCCHILD BANK AG - ZURICH AND TO DO ALL ACTS AND THINGS NECESSARY OR APPROPRIATE IN CONNECTION THEREWITH.

IN WITNESS WHEREOF, THE SAID AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIAL S.A. HAS CAUSED THIS POWER-OF ATTORNEY TO BE EXECUTED ON ITS BEHALF THIS 30TH DAY OF MARCH 1979.

NOTE

La presente copia è conforme all'originale
 Milano: 10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Handwritten signature]

107

NOTE

STATED TO BE DULY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC
NICARAGUA, HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT EDIFICIO
LAGA, PLAZA ESPAÑA, MANAGUA, NICARAGUA, HERELY APPOINTS
CONSTITUTES MR CARLO L. COSTA AS ITS TRUE AND LAWFUL
ATTORNEY IN FACT FOR THE EXECUTION AND DELIVERY OF ALL
DOCUMENTS NECESSARY OR APPROPRIATE FOR THE TRANSFER THROUGH
THE PANAMANIAN COMPANY BETROS CORPORATION OF THE SUM OF
SFR. 20,000,000 (TWENTY MILLION) TO MORGAN GUARANTY TRUST
COMPANY OF NEW YORK, ZURICH BRANCH, IN FAVOUR OF MORGAN
GREENFELD ACCOUNT NO. 94450.61.01 AND TO DO ALL ACTS AND
THINGS NECESSARY IN CONNECTION THEREWITH.
IN WITNESS WHEREOF THE SAID AMBROSIANO GROUP BANCO
COMERCIAL S.A. HAS CAUSED THIS POWER OF ATTORNEY TO BE
EXECUTED ON ITS BEHALF THIS 30TH DAY OF MARCH, 1979

Giocosa
RBR

QUOTE

THE POWER OF ATTORNEY MUST BE SENT TO ROTSCCHILD BANK AG,
ATTENTION DR HEER. ALSO PLEASE SEND A COPY TO ZURICH,
WELPE ST. MORITZ.

THANKS AND REGARDS

CIA

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

CP Carbono





BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

LAS CAMELIAS, 725, SAN ISIDRO
LIMA - PERU

31 00750

Giacomo St.
RB

Minutes of the Meeting of the Board of Directors held at 9.00 AM on
November 22th, 1979 at 1-3, avenue du Théâtre, Lausanne, Switzerland.

- Present : Mr FILIPPO LEONI : Chairman
- Mr CARLO L. COSTA : Deputy chairman
- Mr GIACOMO BOTTA : Director
- Mr ALVARO MENESES DIAS : Director

The director Mr FERNANDO GARZONI excused, was absent, and was represented at the meeting by a proxy given to the Chairman.

The Chairman invited the Board to discuss and resolve on the following agenda :

- 1 - Operations carried out by the bank since its incorporation and registration.
- 2 - Outline of the bank's activity programme
- 3 - Plan for implementing the bank's organizational structures
- 4 - Sundry items.

Resolutions unanimously taken by the Board of Directors :

FIRST RESOLUTION : Ratification was given to the purchase of the following loans :

- Worldwide Trading Company Inc. : SF 26 053 150,-
- plus interests accrued 26/10/79 = SF 4 333,85
- Interest rate : 3,8125 % - Maturity date : 8/4/1980

- Worldwide Trading Inc. Panama : \$US 24 100 000
- Plus interest accrued as of 26/10/79 - \$US 1 773 400,17
- Maturity date 8/4/1980 - Interest rate : 14,875 %

- 2 -

007564

- Bafisud Corporation Montevideo Uruguay : \$US 37 000 000
Plus Interests accrued as of 26/10/79 - \$US 404 687,53
Maturity date 28/03/80 - Interest rate ; 14,0625 %
- Capitalfin International Limited Nassau Bahamas : \$US 6 655 297,30
plus Interest accrued as of 26/10/79 - \$US 220 063,88
Maturity date 11/7/84 - Current interest rate 11,125%
- Cavifre S.A. Buenos Aires Argentina : \$US 500 000 and \$US 1 000 000
plus Interests accrued as of 26/10/79 respectively of \$US 23 785,05
and \$US 3 777,78, respectively maturity date 13/12/79 and 16/10/83
respective current interest rate 12,6875% and 17 %
- Allinterfin Limited Nassau Bahamas : \$US 1 000 000 and \$US 500 000
Less Interests to accrue from 26/10/79, respectively of \$US 60 416,66
to 19/3/80 at 15 % and \$US 2 527,78 to 8/11/79 at 14 %
- Salini Costruttori S.P.A. Branch of Libreville Gabon: \$US 2 000 000
Plus interests accrued as of 26/10/79 - \$US 14 402,77
Maturity date 8/10/81 - Interest rate : 15 1/4 %
- Venezolana Continental de Frigorificos Agroindustriales on
General C.A. (Vecofrainca) Caracas Venezuela : \$US 1 162 790,69
and \$US 5 813 953,50 plus interests accrued as of 26/10/79 respec-
tively of \$US 3 875,97 and \$US 20 994,83 - respective maturity date
19/11/79 - respective interest rate 15% and 16,25%
- Financiera Zurich S.A. Montevideo Uruguay : \$US 5 100 000
plus interest accrued as of 26/10/79 of \$US 100 007,08
Maturity date 11/3/80 - Interest rate : 15,6875
- Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative and Trading
Co. S.A. Panama : SF 7 358 625,86 on 29/10/79
Maturity date 29/11/79 - Interest rate 4,25 %

Ratification was given to the purchase of the following Securities :

- 210 000 shares in "Sogefisa" Sociedad General Financiera S.A.
Madrid Spain at the price of \$US 5 816 098,94

007565

- 100 shares representing the whole capital stock of Montreal Holding Corporation Panama at the price of \$US 21 000 000

Ratification was given to the making of the following deposits and advances :

- Deposits with Istituto per le Opere Di Religione , Vatican City of the amounts of SF 71 645 000 and of SF 30 000 000 both at 6 3/8% from 26/10/79 - 25/4/80 and of \$US 65 000 000 at 16 1/2% from 26/10/79 - 25/4/1980
- Advances to Nordeurop Establishment Balzers, Lichtenstein of the amount of \$US 65 500 000 and \$US 62 000 000, both at 16 1/2% from 26/10/79 to 25/4/80 ; and of SF 28 000 000 at 4% from 26/10 to 25/4/80
- Advances to Anli S.A. Holding Luxembourg of the amount of SF 9 200 000 at 4% from 26/10/79 to 25/4/80 and of \$US 23 000 000 at 16,50% from 26/10/79 to 25/4/80.

The Board took note that the above assets were required by utilizing the banks capital funds and funds provided by its shareholders and deposits received.

SECOND RESOLUTION :

The bank will initially take care of the implementation of a cooperation agreement to be concluded with Banco de La Nacion LIMA substantially in the form of the draft attached to these minutes as exhibit A.

THIRD RESOLUTION :

(Si iscriveranno le decisioni prese dal consiglio in merito a :
Sede legale - sede operativa - direzione (Gerenzia) - tenuta libri obbligatori e contabilità - ufficio legale interno - consulente legale esterno Avvocato Arnaldo Meneses Diaz - che funge anche da segretario del consiglio)

...

35.

007566

FOURTH RESOLUTION :

Mr ROBERTO CALVI, chairman and Managing Director of Banco Ambrosiano, Milan Italy, was appointed special advisor to the bank and, in such capacity, he will be invited to attend in the future the Board of Directors Meetings of the bank.

(Eventuali altre decisioni di varia natura prese dal consiglio)

There being no further business to come before the meeting, it was on motion, adjourned at

La presente copia è conforme all'originale.

Milano, 10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Cardone



AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

C/O. P. O. BOX 6347 NASSAU, BAHAMAS

October 30th, 1979

Banco Ambrosiano Andino
Lima Peru

Dear Sirs,

We are pleased to confirm our sale to you of the following loans for value October 26th, 1979:-

Borrower:-	Allinterfin Ltd.,
Amount:-	US\$1,000,000.00
Discount to maturity	(US\$60,416.67)
Present rate:-	15% straight discount
Current interest period:-	March 19, 1979 to March 19, 1980
Final maturity:-	March 19, 1980
Repayment:-	In full at maturity
Guarantee:-	Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Aldo Salini
Documentation:-	Copy of letter of guarantee / letter to Allinterf Ltd., stipulating terms and conditions
Borrower:-	Allinterfin Ltd.,
Amount:-	US\$500,000.00
Discount to maturity:-	(US\$2,527.77)
Present rate:-	14% straight discount
Current interest period:-	November 8, 1978 to November 8, 1979
Final maturity:-	November 8, 1979
Repayment:-	In full at maturity
Guarantors:-	Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Aldo Salini
Documentation:-	Copy of letter to Allinterfin Ltd., stipulating terms and conditions

010246

Cont'd..

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

C/o. P. O. BOX 6347 -- NASSAU, BAHAMAS

-2-

*Gioccolli**RM*

Banco Ambrosiano Andino

October 30th, 1979

Borrower:- Worldwide Trading Co. Inc. ✓
 Amount:- SFR26,053,150.00
 Interest to October 26, 1979 SFR433,178.85
 Spread:- 1-3/4% above six months LIBOR
 Present rate:- 3.8125%
 Current interest period:- October 4, 1979 to April 4, 1980
 Final maturity:- On call
 Documentation:- Copy of letter from Worldwide Trading Co. Inc.,
 containing original payment instructions, terms
 and rate.

Borrower:- Worldwide Trading Co. Inc. ✓
 Amount:- US\$24,100,000.00
 Interest to October 26, 1979 US\$1,773,400.17
 Spread:- 1-3/4% above six months LIBOR
 Present rate:- 14-7/8%
 Current interest period:- October 4, 1979 to April 8, 1980
 Final maturity:- On call
 Documentation:- Copy of letter from Worldwide Trading Co. Inc.,
 containing original payment instructions, terms
 and rate.

Borrower:- Bafisud Corporation, Panama ✓
 Amount:- US\$37,000,000.00

010247

Cont'd.....

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

C/o. P. O. BOX 6347 -- NASSAU, BAHAMAS

-3-

Green 3/4

Banco Ambrosiano Andino

October 30th, 1979

Interest to October 26, 1979 US\$404,687.53

Spread:- 1-1/2%

Present rate:- 14-1/16%

Current interest period:- September 28, 1979 to March 28, 1980

Final maturity:- March 28, 1980

Repayment:- In full at maturity

Borrower:- Vecofrainca Venezolana Continental de Frigorificos Agroindustriales en General C.A..

R.R. King

Amount:- US\$5,813,953.50

Interest to October 26, 1979 US\$20,994.83

Spread:- 2%

Present rate:- 16-1/4%

Current interest period:- October 18, 1979 to November 19, 1979

Final maturity:- February 18, 1980

Repayment:- In full at maturity

N.B. The above loan will be increased by US\$581,395.35, value November 19, 1979 and December 18, 1979 to a total of US\$6,976,744.20.

Documentation:- Copy of loan agreement

Borrower:- Vecofrainca Venezolana Continental de Frigorificos Agroindustriales en General C.A.

Amount:- US\$1,162,790.69

Interest to October 26, 1979 US\$3,875.97

Present rate:- 15%

010243

Cont'd.....

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

C/o. P. O. BOX 6347 -- NASSAU, BAHAMAS

-4-

Banco Ambrosiano Andino

October 30th, 1979

Current interest period:- October 18, 1979 to November 19, 1979

Final maturity:- December 18, 1979

Repayment:- US\$581,395.35 November 19, 1979

US\$581,395.35 December 18, 1979

Borrower:- Capitalfin International Ltd.,

Amount:- US\$6,655,297.30

Interest to October 26, 1979 US\$220,063.88

Spread:- 1/4%

Present rate:- 11-1/8%

Current interest period:- July 11, 1979 to January 11, 1980

Final maturity:- July 11, 1984

Repayment:- In full at maturity

Documentation:- Copy of loan agreement

Borrower:- Financiera Zurich S.A.

Amount:- US\$5,100,000.00

Interest to October 26, 1979:- US\$100,007.08

Spread:- 3%

Present rate:- 15-11/16%

Current interest period:- September 11, 1979 to March 11, 1980

Final maturity:- September 11, 1980

010249

Cont'd.....

La presente copia è

10 DIC. 1983

all'originale

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

Report of Creditors' Meeting
Thursday 29th July 1982

The Meeting was chaired by F. Siegenthaler, Director and President, and also attending were R. Seligman, Legal Counsel, and G. Garner of Coopers Lybrand, Auditors, B.A. Lux were also represented by their lawyer but he remained silent.

The Chairman explained that the Governor of the Central Bank of the Bahamas apologised for his absence but was fully aware of today's meeting. There were approximately 60 creditors present, mainly bankers.

1. PAOL is 66% owned by B.A. Lux, the balance held by Cisalpine Inc. which is itself wholly owned by B.A. Lux.
2. Despite the name change, BAOL has had consistent ownership and management for the last 11 years.
3. Siegenthaler himself has been President since 1977 but until June had been on leave for 11 months. Following the death of Calvi and the resignation of Marcinkus, Siegenthaler was appointed a Director because there was no one else available and the Company by law had to have two Directors. The other Director was an Italian with no other connections with the B.A. Group.

Siegenthaler explained that he wished to reveal as much information as possible and copies of their statement of affairs as at 23rd July were distributed. However, he could not reveal the affairs of their private clients - very strict disclosure laws exist in Bahamas - nor, in view of the pending litigation, would he disclose any information that could be used against them.

Reason for Default:-

BAOL had been unable to pay their maturities primarily because their two largest creditors B.A. Lux and I.O.R. - the Vatican Bank - had been unable to pay theirs:-

B.A. Lux - \$70m - with a further \$70m due shortly
I.O.R. - \$85m

Up until June 28th BAOL had received support from E.A. Milan to the tune of \$110m, but since then had received no further assistance.

continued.....



On 11th July a shareholders' meeting decided to seek suspension of their licence for 30 days, permission for which was granted by the Central Bank effective 10th July. A suspension is usually taken as a preliminary step towards full revocation. In this case, however, it was done to give BAOL an opportunity to re-organise by, in effect, freezing its operations. The suspension refers specifically to the lack of support received from BAOL's Parent, P.A. Lux and can be extended for a further period of 30 or 60 days. The main reason for seeking the suspension was to prevent, albeit temporarily, a creditor seeking a compulsory liquidation.

Under suspension, everything EAOL does is controlled by the Central Bank and daily they have to submit a list of their payments (including fiduciary) for approval. At the present, they are allowed to pay staff, utilities etc., in order to continue as a going concern, but are unable to pay any creditors.

Relationship with affiliates

BAOL have small holding in Andino - 2% costing \$1.75m, but no other exposure. Indeed Andino have modest deposit with them.

BAOL confirmed that they have no exposure to Managua or to various Panamanian companies mentioned in the Press.

Otherwise, they have \$5.4m exposure to Ultrafin Zurich and \$5m to the affiliate that owns their building - i.e. BAOL financed the construction, secured by the deeds of the property.

Assets

- A. Cash Reserves - at present approximately \$11m and increasing daily on receipt of maturities.
- B. Loan portfolio, average life 2.65 years


According to Siegenthaler their liquidity position is at present 'satisfactory'.

Realisation of Assets

- A. They still have a 50% interest in their previous premises - IBM Building - which they will sell.
- B. They intend to sell their 20% holding in Artoc Bank (\$4m) because the reasons for their original investment - penetration into the Arab market - are no longer valid. They do realise, however, that such a sale would cause problems as Artoc, through their involvement with the rest of the B.A. Group, have problems of their own.

continued.....

3



million Asset

Handwritten signature
G. ...

A. Exposure to E.A. Lux - apart from that their exposure to their Parent was \$150m they had little to add. All their requests for payment had gone unanswered. They are at present attempting to offset the \$110m owed to Milan. Legal Counsel were of the opinion that the Bahamian Courts (based on English Company law) would allow such a set-off, if the ultimate beneficial holder, on both sides, was proved to be the same body. As at 31st December their exposure to E.A. Lux was nil, but had been built up during the past six months following requests for finance from their Parent which they could not turn down.

BAOL confirmed that there was technically no evidence that they were being used merely as a vehicle to channel funds from Milan to Luxembourg. Moreover, apart from the funding, they had received no support from Milan - the Bank of Italy restricts Italians guaranteeing overseas assets. BAOL have contacted the Bank of Italy explaining their position but have yet to receive a reply.

However, Siegenthaler was optimistic that, following E.A. Lux's own creditors' meeting, he would receive some answers from them in the near future.

(B) Net exposure to I.O.R. - \$16.9m (Loans of \$89.8m against deposits of \$72.9m)

As previously mentioned I.O.R. had defaulted on repayment of \$85m of their loans. BAOL are preparing legal action to recover the sums involved plus damages. All BAOL's request for payments have been ignored and it appears that I.O.R. have no intention of re-paying. I.O.R. defence is a letter signed by Calvi in November 1976 saying that the funds given to I.O.R. were on a trustee basis to be forwarded to certain Panamanian Companies (no amount mentioned). I.O.R. claim they have passed on these funds accordingly. BAOL Management have yet to see this letter, merely receiving a copy telex of a poor English translation. They have not therefore been able to check the validity of Calvi's signature.

Legal Counsel doubt the legal standing of such a letter:-

A. Calvi had no power to issue such a letter

B. The letter has never been recorded in BAOL's previous Report and Accounts as a contingent liability - Report and Accounts that were approved by both Calvi and Marcinkus.

C. Marcinkus made no mention of the letter before his resignation from the BAOL Board.

D. Although I.O.R. do not publish financial statements themselves, for the purpose of BAOL's books, I.O.R. had confirmed

continued.....

4



BAOL's lawyer is convinced that he has a valid claim but is uncertain how to enforce it and he sought guidance from the creditors. There was a suggestion that the ultimate parent company, P.A. Milan would assume BAOL's position.

Handwritten signature: P. G. Green

On questioning, BAOL also confirmed:-

1. Since 31st December, their net exposure had risen from \$5m to \$16m primarily because of accrued interest.

2. All their dealings with I.O.R. had been on a bank-to-bank basis i.e. no documentation.

3. BAOL have already effectively set-off \$35m of I.O.R.'s deposits with them with no apparent objection from I.O.R.

E. North Sound Investments - \$40m loan - other than that the company was registered in the Channel Islands, BAOL Management did not appear to know much about them. Their collateral - 392,000 shares in Italmobiliare was worth approximately \$23m but subject to the vagaries of the Italian Stock Exchange (at one stage the shares were worth \$80m, at another \$16m). This shareholding does however represent 10% of Italmobiliare's share capital and BAOL are hopeful of obtaining a better than market price.

N.B. according to BAOL's statement of affairs, their security also includes rights to a deposit of Lire 23.6B held at K.B. Lux, but no mention was made during the meeting of its value.

F. In February BAOL was requested by the Chairman to lend \$14m to four unknown parties for 60 days. The loan was made against the wishes of the Management and Calvi promised to give further details by June 30th. BAOL are still none the wiser and considering legal action (but against whom?).

G. Because of their suspension, BAOL are unable to do any forex business. Although this was not a vital part of their operations, it did mean they were unable to cover their exposure and they are at present SF 27m long and DM 21m short - and the imbalance could increase slightly in the future (some banks have already foreclosed).

H. During the last few month BAOL entered the domestic market - nine extra staff were recruited and new premises sought (see above). Inter alia, they received a \$2m deposit from the Bahamian National Insurance Board and matching deposits were on-lent to three other local banks.

Pressure was placed on BAOL to prepay the \$2m (forced liquidation was threatened) and BAOL reluctantly did so. Legal Counsel thought that this did not constitute fraudulent preference. The meeting was not however told what happened to the 3 matching deposits.

continued.....

... of the ... by their staff
... to liquidate their staff investment fund.

1981 Report and Accounts

Coopers & Lybrand defended their opinion of 29th January by saying that at the time:-

- A. There was no exposure to E.A. Lux
- B. North Sound Investments was fully secured
- C. Net exposure to I.O.R. was \$8m.

Since January they have undertaken no further audits. Although the point was not raised at the meeting, it should be noted that the Report was signed by Siegenthaler, at a time when he was on leave of absence.

The meeting was then taken through BAOL's statement of condition as at 23rd July. The only notable additions being:-

Their guarantee in favour of B.A. Holdings (SF 16.5m) had been called.

Their deposits with Gotthard Bank (SF23.5m) had been attached (see below).

A questioner challenged the accuracy of their figures and asked if they would be audited. EAOL confirmed that an audit would be done if the creditors so wished it.

Finally, BAOL confirmed that to date they have not co-ordinated their efforts with the rest of the group.

In conclusion, BAOL said that they were not yet in a position to determine their solvency. Four options were available

1. Until August 16th (the expiry date for the suspension of the licence) BAOL could ask its creditors to remain patient. However, since there had already been two attachments, this was no longer feasible.
2. Creditors appoint a receiver or equivalent - but stopping short of liquidator - to stave off a petition to liquidate. Certain local Bahamians had been suggested as suitable candidates.
3. Voluntary liquidation
4. Involuntary liquidation

BAOL Management would leave it to the creditors to decide what action to take. They did however say that their major creditors, Royal Bank of Canada, Tradinvest and the Schroder syndicate had indicated their intention not to do anything precipitate at present. The BAOL representatives then left the meeting.

Tradinvest's lawyer announced that there had already been a similar creditors' meeting in Nassau. Next week, the major creditors, mentioned above, will meet in Nassau with individuals who have indicated their willingness to serve as

continued

At the London end, a creditors' Committee consisting of BNC, Tradinvest, Schroders, Banque Bruxelles Lambert and Arab Banking was formed to co-ordinate efforts. (The EES' name was suggested, but they declined to join the Group).

Finally, the Tradinvest lawyer recommended that, to protect their interests, creditors should join the attachment order made by Banca Unione di Credito on EAOL's deposit with Banca Del Gottardo (SF 23.5m).


Handwritten signature
Screen 37

A. C. Taylor

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 28^a

L'anno millenovecentosettantatre il giorno 23
del mese di maggio alle ore 11,20 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. ANTONIO PIZZI
Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

è comparso BOTTA GIACOMO
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo BOTTA GIACOMO
nato a già qualificato in atti
residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

Confermo la nomina degli avv. ti Arata ed Isolabella
entrambi presenti. Sono pure presenti gli avv. ti Pi-
sani e Casella.

Interrogato sui fatti di cui alla comunicazione giudiziaria
in atti - risponde:

A.C. B

8

N. R.G.

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.

Milano, II G. I.

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

Dichiara di voler deporre.

L'imputato produce una relazione che illustra parte della documentazione ricevuta dal Lussemburgo e attinente alla causa intentata nei suoi confronti dai liquidatori del Banco Ambrosiano Holding. Il Giudice Istruttore la contrassegna con il numero 1 (uno) la sigla in ogni sua pagina e la allega al presente verbale. A domanda del Prof. Pisani, devo dire che presso l'ufficio esteri e neanche presso altri uffici mi risulta esistesse un *bordeaux* ovvero registro nel quale quotidianamente venissero annotate le operazioni per il finanziamento delle consociate estere o comunque per il reperimento dei fondi relativi presso banche terze.

Il Prof. Pisani esibisce copia fotostatica di un telex spedito da Giorgio Nassano ad Angelo De Bernardi. Si tratta del telex già allegato all'interrogatorio di Olgiati Carlo. Il Prof. Pisani chiede che l'imputato dia spiegazioni in merito.

L'imputato risponde: "devo dire che, se ben ricordo, io autorizzai Nassano a dare ad Olgiati le notizie richieste con il nominato telex. Non sono in grado di dire perchè ^{Olgiati} ~~Nassano~~ avesse bisogno di tali notizie. Le notizie stesse erano ricavabili dalla documentazione esistente presso l'Andino".

Il Prof. Pisani esibisce una lettera in data 27 febbraio 1980 a firma ~~di~~ Pierre (Siegenthaler) diretta a Francesco ^{Olgiati}. In tale lettera Siegenthaler chiede a Bolgiani che lo stesso si interessi per far sottoscrivere dai rappresentanti della società Manic una lettera di cui allega la bozza.

L'imputato dichiara: "evidentemente i revisori dei conti della banca di Nassau avevano bisogno di ^{notizie} precise riguardo alla Manic ed infatti in merito vi era stato un colloquio telefonico fra me e Siegenthaler. Ricordo tale colloquio in quanto è nominato nella lettera che mi è stata mostrata. Non sono in grado di dire cosa abbia risposto Bolgiani in quell'occasione, però ricordo che ~~nel~~ i revisori di Nassau nel '79 o nel 1980 si recarono in Vaticano per avere un colloquio con il Monsignor Marcinkus in merito ai rapporti fra la banca di Nassau e lo IOR. Ritengo che l'espressione riportata nella lettera "Beneficial Owner" che significa "vero proprietario", si riferisca allo IOR.

Ritengo che lo IOR non sia stato espressamente nominato per ragioni di riservatezza". La lettera esibita dal Prof. Pisani viene siglata dal sottoscritto giudice Istruttore ed allegata al presente verbale al n. due.

Per quanto attiene i cosiddetti conti di reciprocità devo dire che non vi era alcuna correlazione fra i finanziamenti fatti dal Banco Ambrosiano a banche terze e finanziamenti fatti da queste ultime alle consociate estere del Banco Ambrosiano. Le operazioni erano giuridicamente distinte ed i rischi erano separati. Devo dire che alcune delle banche terze chiesero la fidejussione della Holding per finanziamenti fatti alle consociate estere del Banco Ambrosiano. Questo è un elemento da cui si può dedurre che in realtà il Banco Ambrosiano di Milano non garantiva in alcun modo i nominati finanziamenti alle sue consociate estere. Per quanto attiene all'equivoco che su questo punto si determinò con il Dr. Desario, confermo integralmente quanto in merito riferito da Leoni nel suo interrogatorio in data 6 aprile 1983 di cui mi è stata data lettura nella parte relativa. Voglio precisare che il documento redatto in data 21 giugno 1982 nel quale imprecisamente si affermava che l'operazione era "a rischio del Banco Ambrosiano S.p.A." fu elaborato molto faticosamente da me, Leoni, Costa, Bianchi e Mennini, poiché più volte il Dr. Desario fece ^{modificare} ~~variarne~~ il testo che noi proponevamo. A differenza di quanto precisato da Leoni voglio precisare ^{che} i cosiddetti conti di reciprocità, al momento del commissariamento, ammontavano a 290 milioni di dollari circa e ritengo inoltre che l'esposizione del Banco Ambrosiano nei confronti ~~di~~ del Banco Ambrosiano ^{di} Nassau fu elevato in tale periodo dai commissari per circa 130 milioni di dollari. Voglio precisare che fu Codiluppi a farmi rilevare che vi era ^{divergenza} ~~una differenza~~ fra quanto io avevo sempre dichiarato a Desario circa i conti di reciprocità e quanto invece riportato nel documento in data 21 giugno 1982 di cui ho detto prima. Letto, confermato, sottoscritto alle ore 12,35.

Giacca B.

Per persona vicina a
ritornare al deposito

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dot. Antonio Pizzi
[Handwritten signature]

125

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. C. C.
MILANO PENALE

ONOREVOLE TRIBUNALE DI MILANOUfficio di Istruzione

All'attenzione degli Ill.mi Dott. Brichetti e dott. Pizzi

Io sottoscritto

GIACOMO BOTTA

con riferimento all'interrogatorio reso il 6.5 u.s. avanti
le SS.VV. Ill.me

ESPONGO

quanto segue:

In data 10.5 u.s. ho prodotto la documentazione che mi è per-
venuta dal Lussemburgo; nell'ordine (o nel disordine) in cui
mi è pervenuta; ho estrapolato tuttavia alcuni documenti che
consentono di meglio cogliere qualche operazione tra le molte
conosciute.

- 1 -

WORLDWIDE TRADING CO. INC. /SORRISI E CANZONI

Ne ho già parlato: ho tuttavia rintracciato alcune altre carte il-
luminatrici sulla meccanica operativa:


- 1) lettera 28 marzo 1979 da W.T.C. Inc. all'Ambrosiano
Group Banco Commercial (d'ora in poi denominato A.G.B.C.).

La presente copia è conforme all'originale

Milano,

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



WORLDWIDE TRADING CO. INC.

C/O P.O. BOX 6347
NASSAU, BAHAMAS

March 28th, 1979

Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.
Apartado 2274
Plaza Espana
Managua
NICARAGUA

Dear Sirs:

We hereby instruct your bank to make the following payments
value April 4th, 1979:

SFR 6,000,000.00 to Gebefina AG, Zurich with UBS, Zurich
through Rotschild Bank AG, Zurich

SFR 18,900.00 to Rotschild Bank AG, Zurich

SFR 20,034,250.00 to Betros Corporation, Panama with Pierson,
Heldring and Pierson N.V., Amsterdam with
instructions to said Company to credit SFR
20,000,000.00 to Morgan Guaranty Trust Company
of New York, Zurich in favour of Morgan Grenfell
and Co. Ltd. account No. 94450.61.01

US\$24,100,000.00 to Zapata S.A. with Cisalpine Overseas Bank Limited,
Nassau

said payments shall be made to the debit of our loan accounts at call with
your Bank at the following rates:- On SFR LIBOR

At 6 months plus 1-3/4% and on USA Dollars LIBOR
at 6 months plus 1-3/4%.

Said payments are being made in connection with the purchase of 52%
of the capital stock in the Italian Company 'TV SORRISI E CANZONI S.P.A.'.
The 520 shares representing said 52% shareholding shall be transferred by
Gebefina AG. Such transfer shall be made to Rotschild Bank AG, Zurich, as
nominee for your bank and you shall hold such shares in your deposit account
with Rotschild Bank AG as Security for the repayment of the above amounts
being so advanced by your bank to us.


Yours faithfully,
WORLDWIDE TRADING CO. INC.

4 7 4 3 8



La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983 IL DIRETTORE GENERALE
Er Carbone



Vengono più analiticamente evidenziate le operazioni bancarie effettuate da A.G.B.C. :

- A)	Frs. <u>6.000.000</u>	a	Gebefina
	Frs. <u>18.900</u>	a	Rotschild
	Frs. <u>20.034.250</u>	a	Betros Corporation: per un totale di
Tot.	Frs. <u>26.053.150</u>		

La somma è identica a quella indicata nella lettera 27 agosto 1979 che lo scrivente ha prodotto in sede di interrogatorio del 6.5.1983 e che risulta da lui scrivente stesso postillata con annotazioni manoscritte in calce.

Tale somma rappresenta il significato economico - o meglio il prezzo - corrisposto da Managua per le 520 azioni di TV Sorrisi e Canzoni (equivalente al 52% del capitale).

- B) U.S. \$ 24.100.000

Tale importo rappresenta la somma delle posizioni debitorie che "Rizzoli International" aveva accumulato negli anni precedenti verso le banche estere del gruppo.

È la stessa identica somma di cui alla sopra citata lettera 27 agosto 1979.



Nella lettera 28 marzo 1979 (attualmente prodotta sub 1) compare per la prima volta la società "Zapata S.A."

La visualizzazione del documento, e, sul documento del nome "Zapata" mi ha fatto ricordare che si tratta della società utilizzata per il trasferimento del credito di 24.100.000 U.S. \$ da Worldwide Trading Co. Inc. (d'ora in poi denominata W.T.C.I.) ad altra società - tale "Transnational S.A." - la quale provvederà agli adempimenti (nelle forme e nei tempi di cui al doc. 3) verso le banche estere del gruppo aventi diritto.

Ancora una volta debbo rilevare - con la evidenza del fatto specifico - la lacunosità della mia memoria, che assai spesso, senza soccorso, non riesce a richiamare la realtà esatta con complete rievocazioni.

2) Telex 28.3.1979 da W.T.C.I. a A.G.B.C.

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983
 IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE SEZIONE
 P. Carbone

2

WORLDWIDE TRADING CO. INC.

NOTE

WORLDWIDE TRADING CO. INC. 13

MOROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A.

PANAMA

MARCH 28, 1979

DEAR SIRS,

WE HEREBY INSTRUCT YOUR BANK TO MAKE THE FOLLOWING PAYMENTS
DUE APRIL 4, 1979:

SFR 10,000,000 TO GEDEFINA AG, ZURICH WITH UBS, ZURICH
THROUGH ROTSCCHILD BANK AG, ZURICH

SFR 18,900 TO ROTSCCHILD BANK AG, ZURICH

SFR 20,034,350 TO BETROS CORPORATION, PANAMA WITH PIERSON,
HELDKING AND PIERSON N.V., AMSTERDAM WITH
INSTRUCTIONS TO SAID COMPANY TO CREDIT SFR

20,000,000 TO MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
OF NEW YORK, ZURICH IN FAVOUR OF MORGAN GRENTELL

AND CO. LTD. ACCOUNT NO. 94450.61.01

IN DOLLARS

24,100,000 TO ZAPATA S.A. WITH CISALPINE OVERSEAS BANK

LIMITED, NASSAU

4744

2bis

... SHALL BE DEPOSITED IN A SPECIAL
 ACCOUNT WHICH SHALL BE MADE TO ROTHSCHILD BANK AG, ZURICH,
 AS AGENT FOR YOUR BANK AND YOU SHALL HOLD SUCH SHARES IN
 YOUR BENEFIT ACCOUNT WITH ROTHSCHILD BANK AG AS SECURITY FOR
 THE REPAYMENT OF THE ABOVE AMOUNTS BEING SO ADVANCED
 BY YOUR BANK TO US.

YOURS FAITHFULLY,

ORLANDO
 WORLDWIDE TRADING CO. INC.

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983
 IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE II SEZIONE
 E. Carbone



2 ter

2 (1/3 + 1/3) = 2/3


3. 24.100.000.000 4/4/79 - 10/4/79 10^{11/16} (10^{15/16} 1/3)

Preparare Authorisation

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



47448

RI

Sono all'evidenza, le brutte copie della lettera 28.3.1979 (sub 1).

3) TELEX SENZA DATA A PIERRE SIEGENTHALER

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the typed name P. Carbone.

PIERRE/CHRIS

RE: MY TELEX 539

I ADD SOME COMMENTS THAT MAY HELP YOU TO BETTER UNDERSTAND THIS MATTER.

1. LETTER NO. 1 FROM WORLDWIDE TO AGBC.

THE 3 PAYMENTS IN SFR HAVE EFFECTIVELY BEEN DONE. ON THE CONTRARY, THE 4TH PAYMENT OF US DLRS 24,100,000 WILL ONLY BE DONE IN THE BOOKS. AGBC HAS TO OPEN IN ITS BOOKS, VALUE APRIL 4, TWO LOANS IN FAVOUR OF WORLDWIDE: ONE IN SFR AND ONE IN US DOLLARS. THESE LOANS WILL ACCRUE INTEREST AT LIBOR PLUS 1.3/4 0/0 SPREAD. FOR YOUR INFORMATION, LIBOR FOR VALUE 4 APRIL FOR 6 MONTHS SFR WAS 7/8 - 1 AND FOR 6 MONTHS DOLLARS WAS 10.11/16 - 13/16.

2. VALUE 4 APRIL TRANSNATIONAL RECEIVED DLRS 24,100,000 TO THE CREDIT OF ITS ACCOUNT WITH AGBC. THIS ACCOUNT WILL ACCRUE INTEREST AT A RATE FIXED BY YOU AND IS DEBITED THEN AS FOLLOWS:

- VALUE 4 APRIL	<u>10,000,000 PLUS INTEREST</u>
- " 4 APRIL	<u>8,800,000.</u>
- " 4 APRIL	200,000
- " 11 JULY	150,000 PLUS INTEREST PLUS 5,000 COMMISSION
	FOR CISO
✓ " 11 JULY	34,036.31 PLUS INTEREST

47449

ALSO, AT MATURITY, THIS ACCOUNT WILL BE CREDITED WITH THE INTEREST, STARTING FROM APRIL 4, ON THE DLRS 8,500,000 (AS

Il pagamento di Frs. 26.053.150 deve avvenire in termini effettivi e reali; l'assunzione del complessivo debito di U.S. 24.100.000 è - invece di carattere contabile - tale ultima operazione viene effettuata dalla Società "Transnational": che riceve (contabilmente) il credito da "Zapata" e che provvede (sempre contabilmente) al pagamento dei vecchi creditori di Rizzoli International (le Banche del gruppo; che non sono indicate e che non ricordo) secondo le "tranche" indicate nello stesso telex (doc. 3);

L'importo globale delle posizioni debitorie acquisite da Transnational assomma a U.S. \$ 19.184.086, 81, a cui vanno aggiunti gli interessi (non conosciuti, ma rapportabili alla "antichità" degli originari debiti) e ad altri U.S. \$ 5.000 per "commissione" a CISO Nassau.

E' presumibilmente qui che si inserisce una ragione creditoria della Banca del Gottardo, assistita da titolo cambiario di cui avevo un'ombra di memoria: ravviato dal doc.n.5 di cui parlerò fra poco.

Ed è proprio la ragione creditoria del Gottardo che io penso faccia lievitare a U.S. \$ 24.100.000 la somma complessiva in gestione alla "Transnational".

4) TELEX DA LICIA (Licia Ghigi, ufficio estero del Banco Ambrosiano)

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



[Handwritten signature]

NO CAPITAL WILL NOT BE REQUESTED .

FOR LETTER 1 AND 4 DO NOT ISSUE LETTER OF INDEMNITY TO THE DIRECTORS.


RE: YOUR 558

CONSIDERING THAT - AS INDICATED IN POINT 2. ABOVE - THE ACCOUNT OF TRANSNATIONAL WILL HAVE A CREDIT BALANCE, YOU SHOULD DEBIT THE COST OF THE 3 COMPANIES IN THE ACCOUNT OF TRANSNATIONAL, IF THIS DOES NOT CREATE PROBLEMS. OTHERWISE YOU CAN DEBIT PART OF IT TO WORLDWIDE AND PART TO TRANSNATIONAL. I THINK IT IS BETTER NOT TO DEBIT ZAPATA BECAUSE IT HAS BEEN USED SIMPLY TO MAKE THE INDIRECT TRANSFER OF THE \$1,100,000 DOLLARS FROM WORLDWIDE TO TRANSNATIONAL AND, AFTER THIS TRANSFER, ITS ACCOUNT IS CLOSED.

WHEN YOU HAVE PREPARED ALL THE LETTERS INDICATED IN MY TELEX PLEASE KINDLY LET ME HAVE COPY AS WELL AS PLS SEND COPY TO MARCH.

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



"Considerato che - come indicato al punto 2 sopra descritto
"(n.d.r. penso si riferisca al precedente doc. all. sub. 3) il
"conto Transnational dovrà pareggiare, voi dovreste addebita_
"re il costo delle tre società nel conto della Transnational,
"se questo non vi crea problemi, altrimenti voi potete addebi_
"tare in parte la W.T.C.I. ed in parte la Transnational. Noi
"crediamo che sia meglio non addebitare Zapata perchè questa
"è stata semplicemente usata per l'indiretto trasferimento di
"24.100.000 \$ U.S. da W.T.C.I. a Transnational e dopo questo
"trasferimento i suoi conti saranno chiusi."

Ignoro le ragioni tecniche dell'inserimento di "Zapata" :
l'operazione aveva infatti formato oggetto d'analisi da parte
di legali.

5) LETTERA 12.4.1979 da BAOL (CISO) a FILIPPO LEONI
(Presidente di A.G.B.C. che avrebbe dovuto restituirla previa
firma di approvazione).

Il testo della lettera appare cancellato mediante una croce e
il documento reca una mia postilla manoscritta; la cancellatura
e la postilla appartengono all'epoca stessa della lettera (12.
4.1979) :



La presente copia è conforme all'originale
ritornata.

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Carbone

5

THOMAS BARRY LIMITED

MILANO

Mr. Filippo Lenti

DATE: April 11th, 1979

Mr. Geoffrey B. Stuart

NO.: GCS 9/79

SCS: Scrisse e Canoni S.V.

Ambrosiano Group Banco Comercial has been given the opportunity to purchase at a cost of SFR26,053,150.00 a controlling interest of 52% in the share capital of the subject company.

The total value of the company ("testata") has been appraised by Prof. del Prato in March 1979 at Lire 36 billion.

Approved: _____

11649

GCS: aea

*Direzione rifatta sulla base della unione
amministrativa. Il nome fuemenon ha acquist.
Sill. di SCTR al prezzo di 24.
estrazione (St. 26 di 24.
Non menzionare la he &*

ritorno:

La presente copia è conforme all'originale
10 DIC. 1983
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



Ecco il testo cancellato della lettera:

"E' stata data la possibilità all'A.G.B.C. di acquistare al prezzo di Frs. 26.053.150 il 52% delle azioni della società in oggetto (n.d.r.: Sorrisi e Canzoni TV).

"Il valore totale della società (testata) è stato valutato dal prof. Del Prato nel marzo 1979 in lire 36 miliardi";

ed ecco la postilla manoscritta:

"Deve essere rifatto sulla base della nuova impostazione.

"Una panamense ha acquistato 52% di SCTV al prezzo totale della nostra esposizione (SF 26 \$ 24 - 25 milioni effetto compreso).

"Non menzionerei la valutazione."

Anche il doc. 5 sollecita ricordi altrimenti sopiti:

- a) la cancellatura del testo non mi appartiene: è stato verosimilmente effettuata dal destinatario che mi ha dettato o suggerito la postilla;

- b) la postilla tiene presente l'operazione nella sua generale economia (quale evidenziata ad esempio nella lettera 27 agosto 1979 prodotta all'interrogatorio del 6.5.1983) ignorata invece nel testo della lettera il cui autore (tale Stuart) sembra persino ignorare la esistenza e la funzione della W.T.C.I.

Il testo cancellato rifletteva il frammento operativo concernente il mero pagamento da parte di A.G.B.C. del 52% di Sorrisi e Canzoni.

L'operazione non poteva che essere approvata nel suo insieme: e - cioè - anche con la rilevazione della situazione debitoria di Rizzoli International verso le banche estere del gruppo quale appare riflessa (e concretamente sviluppata) nella più volte ricordata lettera 27 agosto 1979 già prodotta in sede di interrogatorio 6 agosto 1979 ed ora, per comodità di lettura qui riprodotta (doc. 6)



10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
R. Carbone

CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED

MEMORANDUM

Mr. Filippo Leoni

DATE: August 27th, 1979

FROM: Mr. Geoffrey B. Stuart

NO.: GBS 40/79

SUBJECT: Worldwide Trading Co. Inc.

We have been requested to make the following advances:-


Borrower:	Worldwide Trading Co. Inc.
Country:	Panama
Amount:	SFR26,053,150.00 US\$24,100,000.00
Rate:	1-3/4% above six months LIBOR

These advances are being made in connection with the purchase of 52% of the capital stock in 'TV SORRISI E CANZONI S.P.A.' The 520 shares representing said 52% shareholding shall be transferred by Gebefina A.G. to Rothschild Bank, Zurich.

We have in hand the letter whereby Rizzoli S.A. Luxembourg, commits to purchase these 520 shares from Worldwide no later than 1981 at a price of SFR38,066,600 plus US\$36,602,500.

Roberto...
...

Approved _____



10 DIC 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

[Handwritten signature]

47443

GBS:aea

Distribution:

In tale lettera appaiono quattro cifre: in alto, in oggetto (e con riferimento ad "Amount": ammontare), quella relativa al 52% della testata (Frs. 26.053.150) e quella relativa all'importo creditorio (\$ 24.100.000); sotto, in fondo al testo, entrambi le cifre vengono riferite al 1981 e - dunque - lievitate in alto dagli interessi.


Appare di rilievo ricordare che il 12 giugno 1979 aveva avuto luogo un consiglio di amministrazione della Rizzoli Società Anonima International di Lussemburgo; il relativo verbale è stato da me prodotto all'udienza istruttoria del 6.5 u.s.: ne riferisco qui integralmente il testo:

"..... Il Presidente informa i Consiglieri presenti dell'esistenza di una società straniera, detentrici del 52% del capitale sociale della società TV Sorrisi e Canzoni s.p.a., proprietaria della pubblicazione Italiana che ha il medesimo titolo e che questa società si è dichiarata disposta a cedere il pacchetto di azioni in questione. Fa presente che l'eventuale acquisto da parte della Ns. società appare di grande interesse per la Ns. Società madre, Rizzoli editore s.p.a. e che il prezzo domandato si aggirerà sui 44.200.000 \$ U.S. Tutto quanto esposto e dopo la delibera il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di:
" dare mandato al Presidente, il sig. Dr. Angelo Rizzoli, come anche all'amministratore delegato, il sig. Dr. Bruno Tassan Din, affinché ciascuno di loro possa trattare l'acquisto in questione alle migliori condizioni in rapporto al prezzo indicato sopra.
" Separatamente, viene dato mandato ai due medesimi amministratori perchè essi prendano una giusta opzione in favore della Ns. società per l'acquisto del 52% del capitale sociale della società TV Sorrisi Canzoni s.p.a., da esercitarsi fino al 31.5.81, considerato che (letteralmente tout en répartissant n.d.r.) sulla durata di validità di questa diritto opzione (1979/80/81) il maggior costo sarà in rapporto agli interessi correnti durante questo periodo.....".

Di cosa si tratta ?

Rizzoli programma di acquistare il 52% di Sorrisi e Canzoni entro il maggio del 1981 (data cui si riferisce la lettera a Leoni del 27 agosto 1979) gravandola del costo di tutte le posizioni debitorie che la Transnational aveva rilevato dalle banche estere del gruppo e trasferite (tramite la Zapata) alla W.T.C.I.

In tale maniera Rizzoli s.a. pensa di liberarsi delle proprie passività imputandole al prezzo della partecipazione di maggioranza di una società, testata peraltro estremamente solida: decide cioè di comperare Sorrisi e Canzoni e nello stesso tempo di pagare i suoi debiti.



L'operazione è resa possibile dalla concentrazione in W.T.C.I. della proprietà del 52% di TV Sorrisi e Canzoni e della titolarità della posizione creditoria (già delle banche del gruppo) verso la Rizzoli International.

L'alchimia della complessa operazione consente

- A) a W.T.C.I. un cospicuo margine di utile: previsto anche ai fini di remunerare il rischio (che poi si attualizzerà giacché l'operazione non verrà condotta a termine);

- B) al gruppo (inteso facente perno sul Vaticano) di regolare al meglio una posizione debitoria della Rizzoli International: estinta (da estinguersi) su W.T.C.I., che provvisoriamente (ma per conto del Vaticano) si era accollato l'intero debito.

Sotto il profilo del mio ufficio - dunque - la transazione (una di quelle che ho individuato nelle sue finalità) - si prospettava in termini di estrema convenienza.

= ° =
consentito

L'intero svolgimento della vicenda è stato dalla stretta parentela tra W.T.C.I., le banche del gruppo, e gli intermediari fissi e provvisori (Transnational, Zapata).

Ma W.T.C.I. era il Vaticano (ed infatti la ritroviamo "patronata", ed in possesso delle 520 azioni Sorrisi e Canzoni T.V. giacché il 31.5.1982 la Rizzoli International, contrariamente al suo progetto iniziale, non aveva esercitato il diritto di opzione): interpretato con il senno dell'oggi, questo può essere considerato uno degli elementi che mi dava la netta sensazione della validità operativa del gruppo all'estero: nella serietà degli interlocutori; nella entità, ottimalità delle operazioni, sempre e comunque valide sotto il profilo tecnico-bancario.

Le Banche del gruppo hanno un debitore (la Rizzoli International). Come fanno a farsi pagare? Più semplicemente: come riscuotere il credito?

Sul mercato internazionale compare, ad un certo punto, una partecipazione che interessa quel debitore.

Ed ecco che si rivela l'apparentemente strettissimo tra le banche estere e il Vaticano; una società vaticana, la W.T.C.I., acquista la partecipazione e, nel tempo stesso, per le interposte figure di "Zapata" e "Transnational", rileva i debiti di Rizzoli International verso le banche.

In un solo organismo economico vengono così: incentrati il debito di Rizzoli International e la partecipazione che interessa Rizzoli International; il significato economico ed editoriale di tale partecipazione maggioritaria, è tale da consentirne l'offerta ad un prezzo

che conglobi anche il significato economico della posizione debitoria.

W.T.C.I. (cioè) può vendere a Rizzoli International la partecipazione di "Sorrisi e Canzoni" ad un prezzo che comprende e supera anche la sua (di Rizzoli) esposizione globale debitoria nei confronti delle banche del gruppo.

In tal modo W.T.C.I. riesce tranquillamente a procurarsi i mezzi per fronteggiare i debiti che già erano di pertinenza Rizzoli International nei confronti delle Banche del gruppo: e ciò in aggiunta alle cospicue remunerazioni derivanti dai tauti tassi di interesse quali si rintracciano nei sopra analizzati documenti.

= o =

- II -

OPERAZIONI VARIE NORDEUROP - NORDEUROP - I.O.R..

I documenti pervenutimi dal Lussemburgo evidenziano altri schemi e modelli operativi delle banche estere del gruppo: e il più importante, almeno quanto a numero delle operazioni e ad entità patrimoniale, è quello che ha avuto a rapporto il finanziamento da parte di A.G.B.C. (e - successivamente - dopo l'autunno del 1979 - dal Banco Ambrosiano Andino (d'ora in poi denominato B.A.A.) con la società Nordeurop Trading Company Establishment (più sinteticamente Nordeurop).

Al riguardo - anzi - va subito precisato come, differentemente che per altre operazioni con altre società (tipico, ad esempio, è il caso W.T.C.I. - Sorrisi e Canzoni T.V.), io ignorassi completamente la destinazione data da Nordeurop ai soldi ricevuti a titolo di finanziamento dalle banche estere del gruppo: le quali - dunque - in questo caso assolvevano esclusivamente ad una funzione di "cassa" (e non - invece - un ruolo tecnico operativo).

E, d'altra parte, Nordeurop era per me una società funzionalmente destinata ad operare "in incognito", nel quadro di una precisa volontà "politica" del padrone I.O.R. che, per taluni suoi interventi finanziari, necessitava ^{- evidentemente -} del massimo di riservatezza: anche nei confronti dei funzionari delle banche.

Lo scrivente Botta - oltre a tutto - non avrebbe potuto neppure casualmente ed incidentalmente cogliere qualche operazione eseguita da Nordeurop che era "domiciliata" presso la Banca del Gottardo, esclusivamente seguita da Leoni nel quadro della ripartizione "geografica" delle competenze nell'ambito ufficio estero Banco Ambrosiano (in base alla quale come già riferito nei miei interrogatori io tenevo i rapporti con Siegenthaler a Nassau, così come Costa era incaricato di seguire le vicende della Holding e della Service al Lussemburgo.

Lo schema normale di finanziamento a Nordeurop viene qui esemplificatamente analizzato attraverso la lettura dei seguenti tre documenti : tutti relativi ad un finanziamento (plurimo) concesso dal B.A.A. nella fine del 1979.

Documento contrassegnato col n.7

La presente copia è conforme all'originale
10 DIC. 1983 - IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
e Carbone



BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

VIA GARIBOLDI, 711, SAN ISIDRO
LIMA, PERU

N/REF. BAA.045

BANCA DEL GOTTARDO
Via Canova 8
6901 - LUGANO

October 24th, 1979

Dear Sirs,

We confirm our instructions to transfer value October 26th, 1979,
US\$ 65.500.000,- to the account of NORDEUROP TRADING CORPORATION
ESTABLISHMENT, Balzers, Furstentum (Lichtenstein) with you, and
this by debiting our US\$ account with you.


We remain, dear Sirs,

Yours very truly

La presente copia è conforme all'originale
10 DIC 1983
IL DIRETTORE GENERALE
P. Garbone

Banco Ambrosiano Andino
Sociedad Anonima

[Handwritten signature]



009954

[Handwritten signature]

Questo documento indica una comunicazione da parte del B.A.A. in data 24.10.1979 alla Banca del Gottardo :

"Vi confermiamo le nostre istruzioni di trasferire, con valuta
"26 ottobre 1979, U.S. \$ 65.500.000 sul conto di Nordeurop Tra_
"ding Company Establishment Balzers Furstentum (Lichtenstein) te_
"nuto presso di voi, e ciò attraverso l'addebitamento del nostro
"conto presso di voi."

Due giorni dopo, il 26 ottobre 1979, attraverso il documento qui contrassegnato col n.8, il B.A.A. segnalava direttamente alla Nordeurop (società affidataria) l'avvenuto finanziamento.

La presente copia è conforme all'originale

10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

LAS CAMELIAS, 725, SAN ISIDRO
LIMA, (PERU)

N/Réf. BAA. 11/24

NORDEUROP TRADING CORPORATION
ESTABLISHMENT
BALZERS

October 26.1979

FURSTENTUM (Lichtenstein)

Dear Sirs,

In accordance with our agreements, we confirm having extended to you the following advance :

Principal amount	:	65.500.000, -- US\$
Value date	:	26.10.1979
Maturity date	:	25.04.1980
Interest rate	:	16,1/2 %
Interest at maturity	:	5.463.791,67 US \$
Our payment to	:	crediting your US\$ account with BANCA DEL GOTTARDO (Lugano)
Through	:	Banca del Gottardo (Lugano)

At maturity, your repayment of principal and interests 70.963.791,67 US\$ will be made for value 25.04.1980, by crediting our US\$ current account with CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED, NASSAU.

Meanwhile we remain,

Yours faithfully

BANCO AMBROSIANO ANDINO
Sociedad Anonima

La presente copia è
10 DIC. 1983
IL DIRETTORE DI SEZIONE
CANCELLIERE
P. [signature]



009953

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

LAS. CAMELIA, 725, SAN ISIDRO
LIMA, (PERU)

N/REF. BAA.005/24

NORDEUROF TRADING CORPORATION
ESTABLISHMENT
BALZERS

November 19.1979

FURSTENTUM (Lichtenstein)

Dear Sirs,

According to our agreements, we confirm to you that value November 23.1979, the loan of 65.500.000,-- US\$ will be increased by 14.300.000,-- US\$, so that the principal amount will be of 79.800.000,-- US\$, and all the other conditions remaining the same i.e. maturity date 25.04.1980, and interest rate 16,50 %.

The 14.300.000,-- US\$ will be credited to your account with BANCA DEL GOTTARDO (Lugano).

Will you please sign and return the duplicate copy of the present letter, for acknowledgement and acceptance of the above operation.

Meanwhile we remain,

Yours faithfully

BANCO AMBROSIANO ANDINO
Sociedad Anonima

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983



IL DIRETTORE GENERALE
P. Carbone

009950

000480

... 23 de Octubre 1979 y el 23 de ...
 ... 1979 - sometida a consideración y aprobación del Directorio.

<u>Préstamos</u>				
<u>Nombre del deudor</u>		<u>Monto</u>	<u>Plazo</u>	<u>Reembolso</u>
Comide Trading Company Inc.	SF	26.053.150,--	26.10.79 Call	Call
Comide Trading Company Inc.	US\$	24.100.000,--	26.10.79 - 08.04.80	08.04.80
Comud Corporation Montevideo	US\$	37.000.000,--	26.10.79 - 28.03.80	28.03.80
Comud				
Comitalfin International Ltd	US\$	6.655.297,30	26.10.79 - 11.07.84	11.07.84
Comsau - Bahamas				
Comifre, Buenos Aires	US\$	500.000,--	26.10.79 - 11.02.80	11.02.80
	US\$	1.000.000,--	26.10.79 - 18.04.80	18.04.80
Cominterfin Ltd. Nassau	US\$	1.000.000,--	26.10.79 - 19.03.80	19.03.80
	US\$	500.000,--	26.10.79 - 08.11.79	08.11.79
Comini Costruttori S.P.A.	US\$	2.000.000,--	26.10.79 - 08.10.81	08.10.81
Cominch of Libreville Gabon				
Comizolana Continental de	US\$	1.162.790,69	26.10.79 - 19.11.79	19.11.79
Comigorifricos Agroindustriales	US\$	5.813.953,50	26.10.79 - 19.11.79	19.11.79
Comgeneral C.A. (Vecofrainca)				
Comarcas Venezuela				
Comanciera Zurich S.A.	US\$	5.100.000,--	26.10.79 - 11.03.80	11.03.80
Comtevideo - Uruguay				
Comrosiano Group Promotion	SF	7.358.625,86	29.10.79 - 29.11.79	29.11.79
Comconsulting Representative &				
Coming Co. S.A. Panama				
Comneurop Establishment Balzers	US\$	65.500.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
Comntenstein	US\$	62.000.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
	SF	28.000.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
Com S.A. Holding -Luxembourg	SF	9.200.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
Com S.A. Holding -Luxembourg	US\$	23.000.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
<u>Depositos</u>				
Comauto per le Opere di	SF	71.645.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
Comapione - Vatican City	SF	30.000.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80
	US\$	65.000.000,--	26.10.79 - 25.04.80	25.04.80

La presente copia è conforme all'originale

Milano

10 DIC: 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE

I più consistenti prestiti risultano concessi alla Nordeurop:

"Nordeurop Establishment	U. S. 65.500/000
"Balzers Lichtenstein	U. S. 62.000.000

e allo I.O.R. (sotto la voce "deposito" così essendo nominati gli affidamenti alle Banche)

"Istituto per le Opere di Religione	SF 71.645.000
"Vaticano City	SF 30.000.000
	U. S. \$ 65.000.000

L'evidenza è certa: altrettanto certo è che io non avevo del fatto alcun ricordo prima di trovare il riferimento documentale; e parimenti certo è che lo ho sempre ignorato, così come ignoro, il perchè degli affidamenti a Nordeurop, così come il perchè degli affidamenti - si badi per oltre 100 miliardi di lire - direttamente a I.O.R.

Ma come per I.O.R. non si ponevano problemi, (e tantomeno sospetti), altrettanto è a dirsi per Nordeurop: per me, la posizione, Nordeurop, equivaleva - pari, pari - alla posizione I.O.R.

Avevo di ciò una granitica certezza: in base ai fatti ed alle notizie che ho già più volte riferito, ma altresì su una serie di riprove costanti che - riviste oggi - mi ricollocano in un clima e mi consentono di definire quale fosse il mio stato d'animo.

Nè il discorso diretto con I.O.R. si è limitato qui: i documenti qui di seguito allegati evidenziano - ad esempio - altro affidamento a I.O.R. in data 11 marzo 1980 per l'importo di U.S. \$ 12.000.000: il primo documento (da me contrassegnato col n. 11) lo indica nel più generale contesto di tutti gli affidamenti concessi dal B.A.A. nel periodo 21 febbraio - 13 ottobre 1980.

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

11
 Nota de operaciones realizadas entre el 21 de Febrero 1980 y el 13 de Octubre 1980 -
 sometida a consideracion y aprobacion del Directorio

DEPOSITOS

000494

BANCO	MONTO	PLAZO	REEMBOLS
Istituto per le Opere di Religione, Vatican City	SUS 12.000.000,-	11.03.80 - 25.04.80	25.04.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 901.340,37	14.03.80 - 14.04.80	14.04.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 20.000.000,-	14.04.80 - 28.04.80	28.04.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 21.000.000,-	14.04.80 - 14.05.80	14.05.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 5.000.000,-	14.04.80 - 12.05.80	12.05.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 17.500.000,-	15.04.80 - 12.05.80	12.05.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 21.500.000,-	15.04.80 - 14.05.80	14.05.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 3.600.000,-	25.04.80 - 02.05.80	02.05.80
Istituto per le Opere di Religione, Vatican City	SUS 77.000.000,-	25.04.80 - 27.02.81	27.02.81
Istituto per le Opere di Religione, Vatican City	FS 101.645.000,-	25.04.80 - 12.02.81	12.02.81
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 20.000.000,-	28.04.80 - 12.05.80	12.05.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 21.500.000,-	14.05.80 - 16.06.80	16.06.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 22.454.449,19	27.05.80 - 27.06.80	27.06.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 21.609.395,83	16.06.80 - 27.06.80	27.06.80
Cisalpine Overseas Bank Ltd, Nassau	FS 22.282.243,79	27.06.80 - 28.07.80	28.07.80

La presente copia è conforme all'originale
 Milano,

10 DIC. 1983

 IL DIRETTORE DELEGATO
 P. Carbone

130

Il nuovo prestito compare nella prima riga:

"Istituto per le Opere di Religione,

"Vatican City

	<u>Monto</u>	<u>Plazo</u>	<u>Reembolso</u>
	\$ S.U. 12.000.000	11.03.80-25.04.80	25.04.80

A metà foglio ritroviamo invece i precedenti affidamenti (a cui si può vedere come sia stato aggiunto il nuovo, in data 11.3) : i FS 101.645 sono la somma dei due distinti prestiti di FS 71.645.000 + FS 30.000.000; mentre gli U.S. \$ 77.000.000 evidentemente riflettono la integrazione del precedente prestito di U.S. \$ 65.000.000 (già esaminato nel doc. 10) con il prestito in data 11.3 per l'importo di \$ U.S. 12.000.000.

Ma fermiamo ora l'attenzione proprio su questo nuovo prestito di U.S. \$ 12.000.000 : avendo il potuto ritrovare tra le carte pervenute mi dal Lussemburgo, una traccia documentale che ne consente l'identificazione: anche sotto il profilo delle "modalità" operative.

Documento contrassegnato col n. 12: lettera in data 6 marzo 1980 da B.A.A. a Banco del Gottardo

Il presente documento è conforme all'originale

10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



BANCA AMBROSIANO ANDINO S.A.

VIA CARNOVA, 8 - SAN ISIDORO
10124 - TORINO

RABBIT BANK 128

BANCA DEL GOTTARDO
Via Carnova 8
6901 - LUGANO

March 6th, 1980

001842

Dear Sirs,

We are pleased to confirm our Telex of today to you, with the following message :

QUOTEPlease be advised that for value March 11th, 1980, you will receive
US\$ 51.000.000,- through Alpine Overseas Bank Ltd. Nassau for credit
to our US\$ account with you.Please, after reception of these funds, debit our US\$ account with you
and transfer with the same value March 11th, 1980US\$ 39.000.000,- (thirty nine millions)
for credit value 11.03.80, to the account of Nordeurop
Establishment Balzers with you.X US\$ 12.000.000,- (twelve millions)
for credit value 11.03.80 to the account of Istituto
Per le Opere di Religione with you.

Thank you for your cooperation and best regards.

Banco Ambrosiano Andino S.A.

UNQUOTE

Yours very truly,

BANCA AMBROSIANO ANDINO
Società Anonima

La presente copia è conforme all'originale

TORINO, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE LA SEZIONE
P. Carbone

Come si può facilmente vedere, si tratta di una comunicazione da parte del B.A.A. al Banco del Gottardo della prevista prossima (in data 11 marzo) concessione di due fidi.

- A) per l'importo di U.S. \$ 39.000.000: da accreditare sul conto della Nordeurop
- B) per l'importo di U.S. \$ 12.000.000 da accreditare sul conto dell'Istituto per le Opere di Religione.

Si badi: una sola è la lettera di comunicazione; identico è il destinatario (Banco del Gottardo); uno solo e per l'importo globale, è il rapporto di provvista (151 milioni di dollari attraverso la Banca di Nassau).

L'operazione appare del tutto unitaria: l'esistenza di un solo rapporto di provvista, attraverso la Banca di Nassau (dove - lo ricordiamo - ufficialmente compariva lo I.O.R., attraverso Marcinkus), rende pienamente conto della mia convinzione sulla identità dello interlocutore, anche quando compariva attraverso Nordeurop. E dall'altra parte, non a caso, pur risultando formalmente due operazioni distinte, viene mandata una sola comunicazione alla Banca del Gottardo: evidentemente la Banca incaricata da I.O.R. allo smistamento finale delle sue operazioni.



10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

Lo scrivente - lo ripeto - non conosceva le "finalità", la ragione ultima degli affidamenti concessi a Nordeurop e all'I.O.R.; oltre a tutto, come ho già avuto modo di precisare, io non tenevo i rapporti con i dirigenti della Banca del Gottardo (contrariamente a quanto per me avveniva, in linea di massima, con i dirigenti della banca di Nassau, e per Costa con i dirigenti dell'Ambrosiano Holding e della "Service" di Lussemburgo).

Pur non ricordandomi di tale documento (che pure avrò senz'altro visto, com'è parendovi addrittura la mia firma), esso si attaglia perfettamente alla convinzione - che allora avevo del tutto radicata - che lo I.O.R. e le società da questo patrocinate fossero un tutt'uno; e che - alla fine - fosse I.O.R. a decidere, volta a volta, a secondo della qualità degli investimenti che voleva fare (e - dunque - del tipo di riservatezza che questi esigessero, secondo la sua "politica") come, per quanto e attraverso quali strumenti dovessero essere effettuate le varie operazioni: tutte - comunque - (questo era il punto per me importante) di sua esclusiva pertinenza. E I.O.R., per me, voleva dire Vaticano: e Vaticano, a sua volta, oltre ad essere a pieno titolo uno Stato (e non c'è qui bisogno di sottolineare la fiducia che le banche - tutte le banche - ripongono negli interlocutori Stati) aveva - per sua propria natura - molteplici esigenze: le quali talvolta ben avrebbero potuto richiedere particolare riservatezza (è chiaro - ad esempio - che un eventuale finanziamento ad una comunità religiosa dell'Est non poteva avvenire alla luce del sole).

Lo schema mentale che mi ero raffigurato era dunque pressapoco il seguente:

I.O.R. decideva l'operazione: quindi, a seconda dell'operazione, stabiliva lo "strumento"; a questo punto - e solo a questo punto - entrava in scena la "cassa" dello I.O.R. (le banche estere del gruppo): che provvedeva solo a dare i soldi (come solitamente avveniva se i soldi venivano dati direttamente a I.O.R. o a Nordeurop), di sinteressandosi (dovendosi disinteressare) dei successivi passaggi, o - invece - in taluni casi (come WTCL - Sorrisi e Canzoni T.V.) eseguendo lei stessa, per conto I.O.R., l'operazione ordinata.

Ma il documento seguente indica anche qualcosa di più: un qualcosa che specificatamente non mi ricordavo; un qualcosa cui quindi forse non avevo dato peso, proprio a causa della granitica consapevolezza che avevo circa la globalità e la pur articolata unitarietà delle posizioni I.O.R.

Qui abbiamo pure la ragione del come io oggi possa riferire alle SS.VV. Ill.me sulle operazioni con Nordeurop (e - più in generale - con tutte le "patronate") in termini di sicurezza ed anzi di "naturalità". Ora posso infatti vedere (o meglio rivedere) come talvolta fosse lo stesso I.O.R. a finanziare la sua società Nordeurop.

Documento, contrassegnato col N° 13, alla Banca di Nassau

10 DIC. 1983



all'originale
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

152

134

NY TELEX 414

INDICATED IN LAST PARAGRAPH OF NY A/M TELEX THERE IS
OTHER PAYMENT TO BE MADE TO NORDEUROPA DETAILS ARE
FOLLOWS:

FOR GIVE DLRS 2,025,000 TO CISALPINE INCREASING
THE EXISTING CALL DEPOSIT OF DLRS 7,002.994.83
THIS FUNDS ARE COMING TO OUR ACCOUNT WITH BDG.

CISALPINE GIVES DLRS 2,025,000 TO AGBC FOR 1 MONTH
(30TH APRIL - 30TH MAY) RATE 11.1/2

AGBC GIVES DLRS 2,025,000 TO NORDEUROPA INCREASING
THE EXISTING LOAN OF DLRS 3,000,000 MATURITY
25TH OCTOBER - RATE 11.1/4.

PLEASE NOTE THAT ALSO THIS AMOUNT OF DLRS 2,025,000 MUST
PAID TO THE ACCOUNT OF BANCA DEL GOTTARDO WITH
BANK OF AMERICA N.Y. FAVOUR NORDEUROPA. PLEASE MAKE SURE
OF THE TELEX INSTRUCTIONS SHOW 2 AMOUNTS OF DLRS
1,000,000 AND OF DLRS 2,025,000 (AND NOT ONLY A
TOTAL AMOUNT OF DLRS 47,025,000). THIS WAS EXPRESSLY
REQUESTED BY BDG.

IF FOR YOUR HELP, YOU HAVE TO TRANSFER DLRS
2,025,000 FROM OUR A/M WITH BDG.

La Direzione Generale
N. 46637
IL DIRETTORE GENERALE
CANCELLIERE
F. Carbone
10 DIC. 1983
TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MILANO

[Handwritten signature]

135

"A Calvin... (un dipendente di Nassau n.d.r.)

"Riferimento: mio telex n. 414 (che non ho rintracciato nella documentazione del Lussemburgo n.d.r.)

"Come indicato nell'ultimo paragrafo del mio A.M. (abovementioned: sopra menzionato n.d.r.) telex c'è un altro pagamento da fare a Nordeurop i dettagli sono i seguenti:

"1) I.O.R. dà dollari 2.025.000 a Cisalpine aumentando il deposito già esistente di dollari 7.002.994,83. Questi acconti vanno sul nostro conto presso la Banca del Gottardo.

"2) Cisalpine dà dollari 2.025.000 a A.G.B.C. per un mese (30 aprile - 30 maggio) : tasso 11,1/8%

"3) A.G.B.C. dà dollari 2.025.000 a Nordeurop aumentando il debito esistente di 3.000.000 dollari con scadenza 25 ottobre. Interesse 11,1/4%

"Per favore prendi nota che questo acconto di dollari 2.025.000 deve essere pagato sul conto della Banca del Gottardo presso la Banca d'America N.Y. (New York n.d.r.) a favore di Nordeurop.

"Per favore fai che le istruzioni via telex mostrino 2 importi di dollari 45.000.000 e di dollari 2.025.000 (e non soltanto un importo totale di dollari 47.025.000)"

"Questo è espressamente richiesto dalla Banca del Gottardo.

Il telex - come si vede - non reca data: alla luce della lettura di un altro documento (qui di seguito unito con il n. 14) credo - tuttavia - che l'operazione si riferisca ad un prestito - esattamente per l'importo di U.S. \$ 2.025.000 - effettuato il 30 aprile 1979 da A.G.B.C. a Nordeurop nel quadro - per altro - di una più grossa e complessa operazione di finanziamento effettuata, sempre da A.G.B.C. a Nordeurop, nella stessa giornata del 30 aprile 1979 :

La presente copia è conforme all'originale

Milano,

10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



ALPINE OVERSEAS BANK LIMITED

MEMORANDUM

TO: Mr. Filippo Leoni DATE: April 30th, 1979

FROM: Mr. Geoffrey B. Stuart NO.: GBS 14/79

SUBJECT: Nordeurop Trading Company Establishment

Ambrosiano Group Banco Comercial has been requested to provide US\$45,000,000.00 to the subject company under the following conditions:-

Borrower:	Nordeurop Trading Company Establishment
Country:	Liechtenstein
Amount:	US\$20,000,000.00 - April 30th, 1979 to May 31st, 1979 at 11%.
	US\$ 5,000,000.00 - April 30th, 1979 to July 20th, 1979 at 11%
	US\$ 5,000,000.00 - April 30th, 1979 to July 31st, 1979 at 11-1/8%
	US\$15,000,000.00 - April 30th, 1979 to October 23rd, 1979 at 11-3/8%

In addition to the above, they have requested an additional amount of US\$5,025,000 as follows:-


April 25th, 1979 to October 25th, 1979 US\$3,000,000.00 at 11-1/4%

April 30th, 1979 to October 25th, 1979 US\$2,025,000.00 at 11-1/4%

GBS:aea

ation:

La presente copia è conforme all'originale
 10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE SEZIONE
 P. Carbone



46629

Le varie cifre - come si può facilmente notare - concordano con quelle di cui parla il telex: i 45 milioni di dollari sono l'importo complessivo della principale operazione di prestito; in fondo vengono invece indicati altri due ulteriori affidamenti rispettivamente - appunto - nella misura di 3.000.000 di dollari e di 2.025.000, di dollari.

L'entità dell'operazione di finanziamento a Nordeurop rende qui forse conto del perchè di un intervento diretto di I.O.R.: che pur di far affluire a Nordeurop in uno stesso contesto temporale (il 30 aprile) la assai rilevante somma di quasi 50 miliardi, interviene di tasca sua: di "fatto", prestando, a sua volta, i danari ad A.G.B.C. per il finanziamento di Nordeurop.

Il passaggio di danaro avviene infatti nel modo seguente:

I.O.R. finanzia CISO per 2.025.000 U.S. \$

Ciso, che evidentemente funziona da "tramite", fa proseguire il finanziamento per A.G.B.C.

A.G.B.C., a sua volta, concede il finanziamento a Nordeurop

Eliminando i passaggi intermedi, si vede nettamente come, in tal modo, I.O.R. finanzia la propria società "figlia" Nordeurop

Il fatto che I.O.R., anzichè agire direttamente, preferisca ripararsi dietro lo "schema Nordeurop" rientra nel contesto delle già indicate vere e proprie necessità di ordine politico (o - perfino - se vogliamo di una "ragione di Stato")

E, d'altra parte, è del tutto normale (almeno con il mio senno di allora) che ove per ipotesi la "cassa" dello I.O.R. si trovasse momentaneamente carente di liquidità, lo I.O.R. stesso (pressato da ignote - per me - ma evidentemente urgenti esigenze) abbia provveduto di "sua tasca" alle necessarie integrazioni di danaro: ciò che, comunque, secondo l'usuale cautela di I.O.R. non poteva avvenire in via diretta (con il rischio di esporsi in prima persona e di frustrare le esigenze di riservatezza).

Così come congegnata l'operazione I.O.R. - Nordeurop, si scinde in tre diversi rapporti, qui di seguito ulteriormente evidenziati:

I.O.R. aumenta il suo deposito presso Ciso (la banca - cioè - con cui tiene ufficialmente i rapporti: cfr. presenza di Marcinkus nel c.d.a. di Ciso)

ibadi: la stessa tecnica dell'operazione qui conduce inequivocabilmente a I.O.R., nel senso proprio di evidenziarne, in questo caso addirittura "tabuamente" la finalità operativa (e cioè il prestito a Nordeurop): I.O.R. infattiumenta solo e semplicemente il proprio deposito non imputandolo ad alcun predebitore e - comunque - senza trarne particolare lucro (non potendosi considerare tale operazione con una normale operazione di prestito, della quale manca tutti i presupposti: indicazione di un termine, applicazione degli interessi, questi ultimi - soprattutto - a titolo di remunerazione a fronte dei rischi naturalmente e bancariamente connessi ad ogni affidamento: quale che sia la solidità e le garanzie offerte dall'affidatario)

138

2) CISO da parte sua (e secondo sue proprie esigenze tecnico - bancarie) concede un normale prestito bancario a A.G.B.C. a brevissima scadenza temporale e il tasso di interesse applicato evidenziano una tipica operazione di finanziamento fra banche.

3) E' una nota che si riferisce al fatto che pure fatto A.G.B.C. nei confronti di Nordeurop, stabilendo una scadenza, fissando un tasso di interesse, lucrando sulla differenza fra il tasso di interesse applicato da Ciso (11,1/8%) e il proprio tasso di interesse a Nordeurop (11,1/4%)

E' dunque qui interessante rilevare come l'esigenza di riservatezza dello I.O.R. possa talvolta scontrarsi con esigenze di natura tecnico - bancarie; e come ciò renda conto della oggettiva frammentarietà dei "messaggi" che pervenivano ai funzionari in forza alle banche del gruppo (e, d'altro canto, col senno dell'oggi, come ciò possa invece essere stato oggetto di una precisa politica di Calvi o d'altri al di sopra di Calvi; nessuno esclude che lo stesso Calvi potesse essere al corrente di orizzonti parziali, anche se vasti.)

L'affiorare dell'effettiva finalità del deposito di U.S. \$ 2.025.000.= da parte di I.O.R. sulla banca di Nassau - il finanziamento a Nordeurop - viene infatti non solo chiaramente evidenziato dalla condotta operativa sopra descritte, ma risulta addirittura enfatizzato, laddove, in fondo al telex (qui contrassegnato col N° 14 e ora in esame) il mittente - la banca del Gottardo - si raccomanda affinché il prestito a Nordeurop di U.S. \$ 2.025.000 venga tenuto distinto dal contestuale finanziamento di U.S. \$ 45.000.000.= : con ciò rendendo ovvio e palese che quei soldi (i 2.025.000.= U.S. \$) in realtà vengono proprio dallo I.O.R.

= ° =

La lettura dei documenti che mi sono pervenuti dal Lussemburgo mi consente e - mi suggerisce in via generale - il sospetto che talune operazioni compiute dalle Banche del gruppo, fossero volutamente frammentate e che l'operatore al vertice intervenisse deliberatamente in guisa di impedire ai suoi collaboratori nell'organico del Banco la conoscenza delle realtà intime ed ultime (ciò anche alla luce della più volte ricordata divisione geografica di competenze).

Debbo inoltre qui precisare, sempre a proposito delle operazioni svolte dalle Banche estere a cui io ho, in qualche modo, partecipato, che l'opera ricostruttiva nella quale sono impegnato (fin dal tempo della mia collaborazione con i Commissari straordinari del Banco Ambrosiano) mi è oltremodo facilitata, se non addirittura resa possibile, dalla visualizzazione e dalla lettura dei documenti di quel periodo: chè - altrimenti - l'oggetto dei miei ricordi assumerebbe sempre, nel migliore dei casi, un carattere di episodicità e di frammentarietà e - talvolta - di confusione (se non proprio di imprecisione). E ciò non solo perchè il lavoro che svolgevo alle dipendenze del Banco fosse veramente tanto e il più disperso: anche e soprattutto negli uffici di Milano; quanto - proprio - per il carattere di assoluta normalità che riconnettevo ad ogni singolo atto che compivo, nel quadro delle operazioni ora in esame: assistito - come ero - dalla assoluta fiducia nel Banco, del suo presidente e, dell'intero "staff" dirigenziale, e - comunque - anche a livello soggettivo e psi-

139!

cologico - dalla consapevolezza di agire sempre con interlocutori del massimo livello, quanto a solidità finanziaria e serietà di rapporti (primo fra tutti, ovviamente, lo I.O.R.).

Normalità vuol dire "routine" : e ciò che è routine più difficilmente si ricorda: quanto meno nei particolari (che - invece - talvolta, ma solo alla luce del poi, potrebbero assumere estrema importanza).

Con riferimento al mio tipo di lavoro, e alle mansioni da me svolte nell'ambito della Banca, devo quindi aggiungere che le notizie, i dati, i fatti da me attinti e conosciuti durante la mia vita professionale erano sempre in funzione operativa : e - dunque - "implicitamente, naturalmente" - assistiti da una presunzione di sicurezza.

In altre parole quando Calvi, (o, per lui, Leoni) mi sottoponevano un dato lo facevano perchè io operassi; e io lo assumevo come sicuro senza nemmeno pensare che potesse non essere sicuro: non mi sarebbe neanche venuto in mente che mi potessero essere forniti ragguagli artificiali e mistificatori.

Io curavo, e mi preoccupavo, che venissero curati tutti gli aspetti tecnico - bancari; certo - invece - non pensavo assolutamente di dover o di poter controllare gli elementi di fondo, le premesse su cui le operazioni venivano poi impostate e attuate.

Così - mi sia qui permesso un esempio - se il mio avvocato mi dice che domani c'è l'udienza, e che per l'udienza di domani io devo raccogliere dei documenti, io preparo i documenti richiesti e l'indomani vado all'udienza: non riesco ora financo ad immaginare la stessa ipotesi di poter affrontare con atteggiamento critico di controllo quanto è meramente "routinario" ed essenzialmente volto alla quotidiana operatività.

Per quanto attiene ai rapporti con Nordeurop, ho rintracciato - ad esempio - il seguente telex da me personalmente inviato a Siegenthaler (e qui contrassegnato con il n. 15).

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Carbone



CK. 65

+ 15

10 PIERRE

VALUE 29 WE HAVE TO DO THE FOLLOWING OPERATION:

BDP

AGBC GIVES DLRS 9,000,000 TO NORDEUROP

FROM JUNE 29 TO DECEMBER 28 RATE 11 0/0.

NORDEUROP GIVES DLRS 9,000,000 TO AMBROGROUP - PANAMA
(CALL NOT EARNING INTEREST)

AMBROGROUP PANAMA GIVES DLRS 9,000,000 TO BAH
AS 'DIVIDEND' (FOR THIS MR BARRILE WILL NEED A TELEX
BUT WE WILL REVERT)


BAH GIVES DLRS 9,000,000 TO CISO INCREASING THE CALL
DEPOSIT WITH US.

MOVEMENTS AT BADG. FOR POINT 2 AND 3 INSTRUCTIONS
WILL BE GIVEN DIRECTLY BY FL.

REGARDS
GIACOMO

La presente copia è conforme all'originale.
Milano 10 DIC 1983

46604



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
F. Capone

"Con valuta 29 si devono fare le seguenti operazioni:

"1) A.G.B.C. dà dollari 9.000.000 a Nordeurop dal 29 giugno al 28 dicembre interesse 11%

"2) Nordeurop dà dollari 9.000.000 ad Ambrogroup - Panama - senza interessi

"3) Ambrogroup Panama dà 9.000.000 dollari a Banco Ambrosiano Holding come dividendo: per questo Mr. Barrile (di dirigente del Banco Ambrosiano Holding n.d.r.) avrà bisogno di un telex - tornare - mo in argomento su questo.

"4) Banco Ambrosiano Holding dà 9.000.000 di dollari a Ciso aumentando il suo deposito presso Ciso stessa.

"Le istruzioni relative ai movimenti a B.d.G. (Banca del Gottardo n.d.r.) per i punti 2 e 3 verranno dati direttamente da F.L. (che sta per Filippo Leoni n.d.r.)."

Tale telex - evidentemente - è stato da me inviato su disposizioni di Calvi, o di Leoni: Leoni che, come ho già detto, seguiva i rapporti con la Banca del Gottardo, presso cui era appunto domiciliata Nordeurop.

Ciò che spiega il rinvio da me operato nel telex alle successive istruzioni direttamente da Leoni per quanto riguarda i punti 2 e 3: che - specificatamente - attengono al movimento bancario da parte di Nordeurop.

I punti 1) e 4) riguardano - invece - rispettivamente il finanziamento di A.G.B.C. a Nordeurop (secondo lo schema usuale, con la previsione di una scadenza, e la fissazione di un tasso di interesse) e il corrispettivo deposito - sempre per 9.000.000 di dollari - da parte del Banco Ambrosiano Holding sul proprio conto presso la Banca di Nassau: essi pertanto attengono alla mia sfera geografica di "competenza", (nell'ambito dei rapporti con Siegenthaler a Nassau): e appunto per ciò sono da considerarsi "definitivi" senza rendere necessarie ulteriori spiegazioni.


Ecco qui un esempio di "frammentazione" nel quadro di una sola operazione: una "frammentazione" - lo ripeto - che era (e allora risultava) fondata su oggettivi criteri di buon funzionamento: ma che tuttavia (alla luce dell'oggi) posso anche ritenere frutto di una precisa scelta di vertice.

I rapporti esistenti fra Nordeurop e Ambrogroup erano - e sono - a me sconosciuti (mentre in alcune occasioni, avevo già avuto modo di vedere i rapporti tra Ambrogroup e B.A.H.): in questo caso, tuttavia essendo stato evidentemente incaricato di trasmettere a Siegenthaler un messaggio operativo - pur di specifica competenza di Leoni - ho avuto, pur incidentalmente, modo di rilevarne alcuni aspetti: ad esempio, il fatto che i passaggi tra queste due società (Nordeurop

142

e Ambrogroup, sarebbero dovuti avvenire senza che venissero previsti tassi di interesse e scadenze temporali. Ciò che poteva avere molteplici ragioni: tutte comunque inerenti a sottostanti rapporti tra Nordeurop - Ambrogroup - che io, tuttavia (lo ripeto) non conosco.

La frammentazione di discorsi - tuttavia - portava con sé il rischio di fraintendimenti e di errori: ed anche sotto questo profilo questa operazione è interessante, considerato che 20 giorni dopo, in data 17 luglio 1979, veniva inviato a Siegenthaler un altro messaggio: quasi certamente riferibile all'operazione in oggetto, e qui riprodotto nel documento contrassegnato con il n. 16.



La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



16⁻

+

MESSAGE NO. 560 JULY 17, 1979

PIERRE

NEED FOR TOMORROW MORNING THE FOLLOWING INFORMATION

1. IF THE LOAN GIVEN BY AGBC ARE REPRESENTED BY AGREEMENTS SIGNED BY CISO OR BY AGSC AND WHAT ARE SIGNED BY CISO (IF ANY) AND WHAT BY AGSC

2. IF THE AGREEMENTS ARE SIGNED BY CISO THERE WAS (AND IN THE AFFIRMATIVE IN WHAT CASE) A NOTIFICATION OF THE SALE TO AGBC

3. IF THE BOOKKEEPING OF AGBC WAS SENT TO MANAGUA ONLY ON OCCASION OF THE PREPARATION OF THE BALANCE SHEET AS AT OCTOBER 31, 1978 AND WHAT THERE IS AGAIN IN NASSAU

46595

4. AMBROGROUP PANAMA: IN LOOKING AT THE BALANCE SHEET AT JUNE 30 I THINK THERE IS A MISTAKE: IN FACT THE 9,000,000 WE PAID AS DIVIDEND TO BAH WERE RECEIVED BY NORDEUROP ALSO AS FOR EARNING ASSETS SO CANNOT CONSIDER THIS 9,000,000 AS LOSS.

PLEASE CHECK AND LET ME HAVE THE AMENDED FIGURES.

La presente copia è conforme all'originale
MILANO 10 DIC. 1979
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone 162

Fermiamo l'attenzione nell'ultimo paragrafo (il n.4) : così viene detto (o ridetto) a Siegnethaler :

"Ambrogroup Panama: guardando nel bilancio al 30 giugno io credo che ci sia un errore: infatti i 9.000.000 di dollari che noi (il soggetto è Ambrogroup n. d. r.) abbiamo pagato come dividendo al Banco Ambrosiano Holding è stato (da Ambrogroup n. d. r.) ricevuto da parte di Nordeurop non a titolo di prestito, (letteralmente: anche come una attività di guadagno n. d. r.); così non si possono considerare questi 9.000.000 come una perdita."

Il concetto si ricollega evidentemente a quanto da me anticipato nel telex precedente in data 29 giugno e a quanto con ogni probabilità sarà stato successivamente precisato da Leoni: Nordeurop avrebbe dovuto dare i 9.000.000 di dollari ad Ambrogroup senza interesse : dunque non a titolo di finanziamento o di prestito (cfr. telex 29 giugno); cosa che invece, a causa di un più che comprensibile equivoco (proprio in considerazione di una simile frammentazione di discorsi) sarà evidentemente avvenuto, col risultato che Ambrogroup, ad una successiva verifica di situazione contabile sarà erroneamente risultata "debitrice" nei confronti di Nordeurop, il che appunto, con il telex del 17 luglio, si chiede di correggere.

La presente copia è conforme all'originale

Milano 10 DIC 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



In conclusione - infine - due parole sulla "cassetta" di Zurigo.

Nella cassetta dell'Ultrafin perveniva la documentazione estera del gruppo: che Calvi voleva evitare si confondesse in qualsiasi maniera con quella italiana. (Da qui la parallela esigenza della sede di Montecarlo) costituita nel 1976 in concomitanza con la legge n. 159: cfr. Costa e Leoni).

Nella cassetta vi era uno scomparto riservato a Calvi ed apribile solo da lui, con sue chiavi da lui conservate. (cfr. Costa e Leoni).

La cassetta "generale" si apriva con chiave + combinazione.

Chiave e combinazione erano conservate in una busta sigillata a mani di dipendenti Ultrafin e a disposizione di Calvi o di suoi mandatari che - di norma - eravamo Leoni ed io (in possesso della combinazione e che non avevamo bisogno di essere preannunciati ai funzionari Ultrafin da Calvi).

A me ed a Leoni venivano, di norma, affidati messaggi, notizie, comunicazioni, conteggi, disposizioni, quesiti per gli eventuali esponenti del gruppo (ad es. Siegenthaler) e gli appunti relativi ove avessero sviluppato un interesse futuro - ai fini di controllo, risposte etc. - venivano lasciati nella cassetta.

Leoni ed io conoscevamo a memoria la combinazione per cui non sempre accludevamo alle chiavi il cartellino con i numeri di cifra.

Verificatisi ^{noti} i fatti di giugno ¹⁹⁸² le società del gruppo hanno inviato ai commissari milanesi la documentazione che si trovava in duplicato a Zurigo: talchè la cassetta aveva perduto la sua ragione. (cfr. Costa e Leoni).

Allora ho inviato la Ghiggi a Ultrafin (Geissmann) perchè mettesse a disposizione la combinazione nel caso in cui dovessero aprire la cassetta e si ritrovassero nella busta la sola chiave. (avevo ^{può} chiesto che nel caso fosse stata aperta la cassaforte, ritirassero un pacchetto di cose mie: vasetti danesi, pochi franchi e una carta di credito).

Tornò la Ghiggi: a Zurigo non dovevano aprire la cassaforte.

Sotto Natale (1982) mi telefonò Geissmann dicendo che la Holding e le autorità giudiziarie elvetiche avevano deciso di aprire la cassaforte: mi chiedeva la combinazione necessaria ad integrare lo strumento chiave in possesso di chi di dovere (suo Geissmann o di chi per lui).

Mi misi a disposizione.


Ebbi l'impressione che Geissmann conoscesse già la combinazione: (forse perchè la ricordava, forse perchè era nella busta, forse perchè la aveva avuto dalla Ghiggi).


O meglio: ebbi l'impressione - allora - che Geissmann conoscesse parzialmente la cifra e mi chiedesse una integrazione.

Non mi sono consultato con Leoni, se dare o non dare a Geissmann la "combinazione", perchè non ho visto la cosa come una decisione, ma come una informazione complementare per l'avente diritto Holding o per il fiduciario dell'avente diritto Holding (cioè l'Ultrafin e gli esponenti della stessa) che era in pieno possesso della busta; ove virtualmente avrebbe dovuto essere contenuta anche la combinazione.

Con perfetta osservanza.

Milano, 23 Maggio 1983.


(Giacomo Bottani)



La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone





CIBALPINE OVERSEAS BANK LIMITED
 BANK HOUSE P. O. BOX 6647 NASSAU, BARBADOES

FRANCESCO W. S. A. S. S. S. S.
 President

February 27, 1980

6.67.2

CONFIDENTIAL

Mr. Francesco Bolgiani
 Manager
 Banca del Gottardo
 Via Canova 8
 6901 Lugano
 Switzerland

Dear Francesco:

In accordance with the discussion I recently had with Giacomo, I am sending you herewith attached the draft of a letter which should be written by Manic S. A. to us as soon as possible.

If necessary, you can ask Giacomo for further information but in any event the problem is that auditing standards here are becoming gradually tighter and our auditors have expressed the wish to either be given access to the corporate files of all our managed companies or to receive specific instructions from the beneficial owner, to the effect that no such access should be granted.

Best regards,


Sincerely yours,

Diare

PWS:aw
 Encl.

La presente copia è conforme all'originale
 Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carboni



TELEX: NS 193

TELEGRAPH: CISOBANK

ANSWERBANK (TELEX): CISOBANK

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

FOTOCOPIA

L

12
1



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 28^a

N. 1267/82 R.G. F

L'anno millenovecentottanta tre il giorno 10
del mese di giugno alle ore 15,30 nel Tribunale
di Milano Ufficio Istruzione presso le Carceri di S.Vittore
di Milano

Avanti a Noi Dott. Antonio Pizzi assistito dal dott.
Renato Bricchetti Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

Milano, II G.I.

è comparso BOTTA Giacomo

Il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo BOTTA Giacomo in atti già generalizzato
nato a
residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:
Confermo la nomina dell'avv. Isolabella e del dott. proc. Francesco Arata di Milano, presenti.

(1) Indicare lo stato, se abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

Interrogato sui fatti di cui al mandato di cattura in atti.
risponde:

Intendo essere interrogato.

Assistono al presente interrogatorio l'avv. Pisani Mario per i Commissari Liquidatori della Banco Ambrosiano Spa in l.c.a. l'avv. Nerio Diodà, anche in sostituzione dell'avv. Dederico Sinicato, per le parti civili Crippa, De Geri, Ballerini ed altri ~~xxxxxxx~~ Si dà inizio all'interrogatorio alle ore 16,00. Alle ore 16,15 compare l'avv. Giuseppe Melzi per la parte civile Tegami Valeria.

A.D.R.

Al momento io non ho ulteriori elementi da fornire in relazione a tutto ciò che mi è già stato domandato nel corso dei precedenti interrogatori. Stavo terminando di esaminare i documenti pervenuti mi dal Lussemburgo per cercare di ricostruire le varie operazioni e la destinazione dei fondi, lavoro che io potevo fare quanto meno per le operazioni fatte da Nassau perchè per quanto concerne invece quelle fatte dal Gottardo io non ne so nulla; quindi ad esempio non saprei ricostruire le operazioni della Manic e di Nordeurope.

A.D.R.

Per quanto invece concerne le operazioni passate sulla Bellatrix già ne accennai, come ho già detto, ai Pubblici Ministeri quando lessi notizie di stampa sull'arresto di Gelli. Ribadisco comunque che, per quanto concerne l'operazione di 46 milioni di dollari, io non vi ho partecipato in alcun modo. Mi sembra sia stata fatta da De Bernardi, almeno a quanto dettomi da Costa. Francamente io non ho mai sentito nemmeno parlare di un consistente pacchetto (189.000) di azioni della Spa Rizzoli acquistato con i denari di questo finanziamento di 46 milioni di dollari. Nessuno mi ha

Giuseppe Melzi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 2

3

mai fatto discorsi su questa operazione tanto meno Leoni che mi diceva soltanto le cose indispensabili ed era piuttosto ermetico. Mai inoltre ho avuto ragione di chiedermi a che servissero quei soldi alla società finanziata in quanto, come ho già detto nei miei precedenti interrogatori, io sapevo di trovarmi di fronte, per quanto concerne le società finanziate ad entità dello IOR. All'epoca dell'operazione di 46 milioni (febbraio 1981) io sapevo che la finanziata era una società dello IOR perchè ciò mi veniva detto con certezza da Leoni e da Calvi. Non avevo altri elementi obiettivi se non i seguenti:

- anzitutto sapevo, perchè mi era stato detto da ~~Edgiani~~ o da De Bernardi, che la Manic era stata costituita dallo IOR;
- in secondo luogo sapevo che la Manic aveva rilasciato per le società che via via costituiva e che venivano domiciliate presso BAOL o che venivano costituite da Baol su mandato fiduciario della Manic; lettere di scarico da ogni responsabilità per gli amministratori che erano dipendenti di BAOL;
- c'era poi il fatto della presenza di Marcinkus nel consiglio di amministrazione di BAOL;
- c'erano poi tanti altri elementi che io ricavo di volta in volta o dalla corrispondenza che firmavo per conto di Andino o di Managua o da ciò che ricavo dalle varie operazioni che Andino e Managua facevano;
- infine, come ho già detto nei miei precedenti interrogatori da tutto ciò che io avevo ^{sa} saputo dal momento del mio ingresso in banca sui molteplici rapporti ~~risparmi~~ e legami esistenti tra lo IOR e il Banco Ambrosiano.

A questo punto alle ore 17,10 si allontana l'avv. Giuseppe Melzi.

A.D.R.

Ritengo comunque di aver preso parte, anche con la delega rilasciatami da Leoni al consiglio o ai consigli dell'Andino che ratificavano sia questo finanziamento di 46 sia quello di 95 di cui ora dirò. Per quanto concerne il finanziamento voglio anzitutto premettere che io non conosco i motivi per cui il finanziamento venne

originariamente erogato alla Erin e successivamente ceduto alla Bellatrix nel giugno 1981, come lei mi riferisce, con valuta retrodatata. Io partecipai a questa operazione solo in quanto Leoni mi disse di avvertire Siegenthaler di predisporre per fare una operazione per IOR di circa 100 milioni di dollari. ~~ix.~~ Leoni non mi disse altri particolari dell'operazione da riferire a Siegenthaler e in particolare non mi riferì i termini della stessa cioè nè quale era la società da finanziare, nè per quale importo preciso, nè per quale durata nè per quale altre condizioni. In sostanza Leoni mi disse di riferire a Siegenthaler che BAOL doveva fare provvista e tarsi pronto. D'altra parte non era la prima volta che riceve una istruzione di tal genere che giravo nella convinzione che le consociate fossero la tesoreria dello IOR dalla quale cioè lo IOR attingeva. Io non saprei dire da dove poi Siegenthaler attinse per fare provvista. Siegenthaler avrà senz'altro attinti dalle linee di credito che Baolo aveva. A quell'epoca Baolo aveva una linea di affidamento di 100 milioni di dollari con il Banco Ambrosiano e di 50 con la Banca Cattolica del Veneto (non so se fosse ancora in essere una linea di affidamento con il Credito Varesino che certo esisteva o era esistita per 25 milioni di dollari. Voglio precisare che si trattava di linee di affidamenti autorizzate da Mincomes, approvate e segnalate alla Banca d'Italia mensilmente. Ricordo inoltre che non ci fu mai uno sconfinamento da parte di Baol su queste linee, almeno per quanto concerne il Banco Ambrosiano. Questi utilizzi (l'utilizzazione delle linee di affidamento era sempre molto elastica) saranno poi rientrati attraverso il sistema internazionale cioè mediante la raccolta da parte di Baol presso banche terze ed il relativo indebitamento. Ricordo inoltre che in quell'epoca (proprio nell'aprile 1981) fu firmata una operazione per 75 milioni di dollari fatta dalla Holding con un gruppo di banche di cui capo fila era la National Westminster Bank; questo prestito a mediotermine venne erogato un mese o un mese e mezzo dopo e può darsi che il Banco Ambrosiano sia rientrato anche attraverso questa via.

Giacomo De

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N.

3

Preciso inoltre che questa di Baol era l'unica linea di affidamento in essere in quel momento tra le banche italiane del gruppo e le tre consociate estere.

A.D.R.

Dopo quella prima istruzione ricevuta da Leoni, passato qualche giorno, Costa mi disse di aver parlato con Nassano il quale mi aveva detto che era stata addebitata all'Andino una operazione di 95 milioni di dollari. Io non ne sapevo niente e Costa lo dovette chiedere a Leoni in mia presenza e Leoni si limitò a dire che andava bene. Soltanto alla fine di maggio poi, mentre mi trovavo a Nassau, durante il periodo di detenzione di Calvi (Alle ore 17,25 ricompare l'avv. Giuseppe Melzi), venni a sapere da Siegenthaler che aveva ricevuto ordine di addebitare l'Andino per quei 95 milioni di dollari nonchè di accreditarli su una banca svizzera a favore della società Zirka Recioto. Me lo disse proprio come se si trattasse di una sola società. Siegenthaler non mi disse però chi gli avesse dato gli ordini. Quando tornai a Milano riferii quanto avevo saputo sia a Leoni che ad Olgiati. Leoni non diede assolutamente importanza a ciò che gli riferii. Anche Olgiati si limitò a prenderne atto. Io invece l'avevo proprio riferito loro in quanto in quel momento cioè dopo l'arresto di Calvi, c'erano preoccupazioni di tesoreria ed avevo ricevuto più volte notizie che le ~~tre~~ banche consociate, soprattutto Baol e Andino, facevano fatica a reperire fondi sul mercato.

A.D.R.

Non credo di essere mai stato alla Rothscild Bank. Conosco peraltro De Botton perchè una volta venne a Milano in visita di cortesia. Con la Rothscild io non ho trattato le due operazioni di cui al mandato di cattura. ~~Forse l'avrà fatto Costa~~

A.D.R.

Anche in seguito io non ho mai saputo che queste due operazioni fossero in qualche modo collegate alla Rizzoli. L'ho appreso solo ora dal mandato di cattura. Avevo evidentemente avuto sensazione che qualcosa relativo alla Rizzoli fosse stato fatto vedendo le

6

lettere di patronage e scoprendo che all'attivo della Bellatrix c'erano 189.000 azioni della Rizzoli Editore Spa.

A.D.R.

Io conoscevo Tassan Din perchè era frequentissimamente al Banco Ambrosiano. Come ho già detto con lui e Pierozzi ho trattato una vecchia operazione di 10 milioni di dollari dati da Baol a Rizzoli International e che poi confluì nella ristrutturazione del debito Rizzoli ^{International} collegata al finanziamento World Wide. Ebbi occasione poi di rivedere Tassan Din in relazione a quell'episodio di Zurigo di cui ho già detto nel quale gli feci autenticare quella lettera. L'ho senz'altro visto anche in relazione a quei finanziamenti per circa 50 milioni di dollari erogati da Baol e Andino in varie tranche alla Rizzoli italiana.

A.D.R.

Per quanto concerne l'acquisto da parte di World Wide del 52% di TV Sorrisi e Canzoni mi pare che, intermediaria la Rothscild, comparasse da Gebefina. Ci fu proprio un passaggio di titoli che però probabilmente restarono sempre intestati alla Rothscild seppure in un dossier della World Wide. L'acquirente pagò per queste azioni 26 milioni di FrSv. cioè circa 13 miliardi al cambio di allora. Il pagamento venne poi effettuato sia a Gebefina che ad altra società denominata Betros alla quale viene accreditata la parte maggiore del prezzo. Non so di chi fossero Gebefina e Betros. Mi sembra di ricordare che l'operazione venne trattata da Costa con i funzionari della Rothscild i quali affermavano trattarsi di un ottimo affare.

A.D.R.

La Promotion Consulting Representative And Trading Co. era una società al 100% della Holding, se ben ricordo. Non so per quali motivi nasca. Serviva comunque come raccolta di utili delle società del gruppo che poi venivano fatti confluire alla Holding. Serviva anche per fare pagamenti a collaboratori esterni del gruppo. Io non ho mai avuto soldi da questa società nè in Italia nè all'estero.

Giacca

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 4

4

A.D.R.

Io ho conosciuto Umberto Ortolani soltanto in occasione della inaugurazione della sede di Bafisud a San Paulo del Brasile e l'ho rivisto in una successiva occasione nel viaggio tra Buenos Ayres, San Paulo. Ciò accadde nel 1979. Mi pare di non averlo poi più visto. Non ricordo di averlo visto o incontrato a Zurigo ne di aver mai trattato con lui delle operazioni. Con il figlio Mario ho invece trattato l'operazione di finanziamento a Bafisud di 35 milioni di dollari di cui ho già detto nei miei precedenti interrogatori nonchè per altre operazioni sempre legate a Bafisud.

A.D.R.

Mi sono ricordato di un altro episodio riguardante la società Conseil Abudaran di Losanna. Questo sig. Abudaran nell'autunno del 1981 avrebbe dovuto occuparsi di reperimento di fondi sul mercato per il gruppo. Ricordo che Mennini Alessandro mi disse che era collegata a Pazienza; ~~EXERX~~ la sua società aveva ricevuto un finanziamento di \$ 5.000.000 da Managua per un anno in quel periodo (settembre-ottobre 1981).

Non ho altro da aggiungere. Il p.v. viene chiuso alle ore 18,10 confermato e sottoscritto dai presenti.

Per presa visione e risposta al depositante

[Handwritten signatures: Prof. [unclear], Giacomo Pisto]

[Handwritten signatures: Felice [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]]

È copia conforme autografo
 Milano, il 18 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 (Dr. Pasquino STILO)



Interrogatorio (con allegati) di Filippo Leoni ai giudici Pizzi e Bricchetti del 9 giugno 1983.

Ae. D 560
7

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. _____

N. 1267/82 R.o.

L'anno millenovecentottanta _____ il giorno _____
del mese di _____ alle ore 15,30 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione, presso le carceri di Bergamo

Avanti a Noi Dott. Antonio Ricci assistito dal
D. T. Dott. Renato Pinchetti Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere _____

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg. _____

è comparso _____
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 654, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che _____ saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Milano, _____
Il G. I.

Sono e mi chiamo _____ in atti già genera-
tato a _____
residente in _____
di professione _____
_____ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1) _____

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

(1) Indicare lo stato, se abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

Interrogato sui fatti di cui al _____ di _____ in atti
risponde:



avv. Carlo Bigliani ed il sostituto procuratore avv. Gianniero
 Invernale e avv. G. de' Ricci Li Quilato della Banca Imbrosiana
 Spa in l.o.s. e l'avv. Felzi Tineo e per la parte civile Tega-
 ni Coloni.
 Accanto al mandato istruttorio anche il p.m. Sost. Proc.
 dott. Alfonso Iavarre.
 Prilicemente fu data lettura all'imputato delle dichiara-
 zioni rese nell'interrogatorio 6.4.1983 nella parte riguardante
 i finanziamenti di Indino e BAOE pagaroni alla Bellatrix.
 L'imputato dichiarò: " ho letto attentamente il mandato di cat-
 tura e dichiaro di essere pronto a collaborare con la Giustizia
 pur facendo presente alcune considerazioni che ritengo indi-
 spensabili. In particolare voglio premettere che io non ho mai
 conosciuto né Galli, né Catalani né la persona che gravitava o
 intorno a loro; inoltre non ho mai saputo che i finanziamenti
 pervenivano ai comandi di dell'Imbrosiana e delle consociate este-
 re (Società di diritto e beneficiario) ma di società e entità a
 loro subordinato. Gli unici nomi che mi sono venuti in mente di loro
 sono di loro riferibili, e comunque riferibili alla B2 e
 di cui sono all'oscuro e che non sono venute mai a spese qual-
 cunche di altri soldi. Il secondo di finanziamenti relativi
 alla Bellatrix sono pagati, cominciando da quello di 46
 miliardi, ed erano pagati per conto che il finanziato del-
 la Bellatrix (che non mi ricordo) mi ricordavo il nome
 (che non mi ricordo) era servita per acqui-
 stare 100.000 azioni della Sigredi Editore. Anche con riferimen-
 to ad un altro conto 46 miliardi di dollari, a quanto mi venne

di cui fu il primo presidente, con lo IOR. Fu Colvi stesso a
dire che quei soldi servivano a quello scopo. E' possibile
che Costa sia stato incaricato di seguire l'acquisto di tali
azioni che venivano firmate ignominiosamente intestate alla Rothschild.
Costa era il finanziere vero e accreditato su un conto
della Bellatrix presso la Banca d'abitazione, cioè Gottardo o
Lecchi. Quindi, poi, di trasferire i soldi da quel conto alla
Rothschild. Io dovevo chi aveva i poteri e francamente io non sa-
pevo perché li avesse. Costa, dopo essere stato incaricato
di fare l'operazione sul conto della Bellatrix, si sarà
posto in contatto con l'Ardi o che doveva reperire i fondi per
fare il finanziamento. Quanto al problema del reperimento dei
fondi da parte dell'Ardi devo fare un discorso generale che
si collega a questo finanziamento di 46 sia a quello di 95
miliardi di dollari. Dopo nel mandato di cattura che i fondi
provenivano dall'Abrogazione delle altre banche italiane del
gruppo, dove non era stato secondo questi finanziamenti del
Solario e dell'Anella IOR, che il mezzo per costituire la
operazione era essere solo quello di usufruire dell'affida-
mento del IOR di 100 miliardi di dollari di cui EACL godeva. Questo
importo era l'unico che questo capitale aveva un utilizzo cla-
rificato e per l'altro negli ultimi tempi ridotto. Inoltre vo-
glia ricordare che il capitale pubblico di questo capitale
proveniva dall'ordine degli azionisti di EACL che si mette-
vano in contatto con il controconti del Banco Abrogazione. Ciò
si riferisce che in questo momento non venire a conoscenza di
questo capitale nel momento in cui si veniva; certo certi lo ve-
niva a conoscenza e i soldi confluivano alle casse della

di cui era Presidente, cioè infine e lingua. Preciso co-
munque che io non ho mai preso contatti con la Rothschild per
quanto a me, in genere sono andato alla Rothschild
D'adda: in quel fine allora cosa è andato a fare il 6.2.1981
a Zurigo con Coste?

Di Coste: Coste disse che il 6.2/1981 è andato a Zurigo sa-
rà che non era un comunista se ci sono stato è perchè andavo ad
avere la Ultrafin di cui ero vice presidente; potevo co-
munque anche andare a Zurigo alla Ultrafin senza bisogno che
ci fossero consigli. Per me capitava spesso di andare a Zurigo
con Coste in comune in consiglio capitale; può darsi anche
che lui in quella occasione sia andato alla Rothschild ma certa-
mente io no.

Deputato dell'Av. Nisani: Noi non sapevamo al fatto che era
possibile che Coste fosse andato alla Rothschild anche per la
consegna dei titoli.

Di Coste: In effetti la Rothschild avrebbe dovuto dare la dispo-
nibilità dei titoli agli acquirenti, cioè ai nuovi fiducianti.
Per Coste se il nuovo fiduciante era la Bellatrix; non
ho mai saputo chi fosse il precedente fiduciante o comunque chi
fosse il proprietario di quei titoli venduti alla Bellatrix.

I fiducianti con cui normalmente si trattava alla Rothschild (cioè
a cominciare anche per le operazioni Genghini) erano De Gotton e
Heer. Ho qualche difficoltà di averli mai conosciuti di persona. Può darsi
anche che abbiano parlato con loro al telefono ma non certa-
mente con questa operazione.

A.D.P.

Non si è mai parlato di Heer e De Gotton circa la congruità del

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 4

... di ... della ... perchè non mi sono mai ... di ... Calvi ... gruppo, perizia che io ...

A.D.P.

... non ... andato Costa alla Rothschild ... Bellatrix. ... di andare è perchè glielo disse Calvi di andarci. ... chi aveva i poteri per ...

A.D.P.

... 95 milioni di dolla-
ri ... 46 ... di aver ... di Recieto ... molto nebulosa. Io ri-
corde che Calvi stesso mi disse di informarmi se l'erogazione ...
"Rif. Recieto" era avvenuta. Io
mi ricordavo anche di aver chiesto conferma di ciò al Gottardo;
se poi invece dovessi averla chiesto a Nassau certamente allora
ho delegato a fare ciò Botta o Costa. Il Giudice Istruttore fa
notare che siccome soltanto i 46 vennero poi accreditati sul
conto Recieto non è credibile che Calvi possa avergli detto
che egli gli avrebbe dato aver chiesto conferma al Gottardo a
...
"Io mi ricordo così in franca-
mente ... Recieto
...
..."

A.D.P.

... con ... che
... prima dell'arresto
... perchè certe ope-
... andavano a
... in quanto
... Costa aveva visto le
... debiti.

Ed è certo che Costa era De Bernardi che lo vedeva e comunque i rapporti. Costa non guardò il seguito sanno che i "formali" non erano costretti ad obbedire come avevano fatto i debitori, ma soltanto la conferma dei debiti.

1.2.2.

Il secondo, il terzo era Coscio, un nicaraguense; fu poi lui che presentò un progetto a Lima per l'Indico. Mi pare che Coscio fosse il socio e questo perché ne di Lima. Ma De Bernardi che aveva più frequenti contatti con Coscio e in genere con i nicaraguensi, forse per averlo tranquillizzato, era, come Galvi, nel 1981, mi aveva detto, dietro anche a Costa, che voleva concentrarsi ed occuparsi di un problema che lo riteneva fondamentale e cioè una grossa ricapitalizzazione della Holding.

1.2.3.

Per quanto concerne invece il finanziamento di 95 ricordo certo che allora Sigmundhaler e Mac au non c'era (si era preso una cura medica); probabilmente quindi ci fu una certa difficoltà di ottenere il Costa, con chi lo sostituiva e cioè Knowls circa il modo con cui doveva essere fatta l'operazione. Non so come in pratica si sia il debito preceduto da Erin e Bellarmino e da lui e da chi era. Ho come ricordo che cosa quei soldi dovevano andare a fare e cioè cosa dovevano servire. Come ho già detto io Costi si collegò con i Lizzoli solo quando Galvi era in carcere e solo perché il finanziamento era poi stato erogato sulla parola.

1.2.4.

Ed ora il "Executive Consulting Services and Trading" era una società di diritto nicaraguense di Galvi che faceva operazioni che erano per conto della Holding. Ma una società di diritto nicaraguense della Holding. Escludo di aver mai ricevuto documenti o titoli di questa società. A questo punto il Costa, mi ha allungato il documento intitolato "Ratification of the Memorandum of Understanding 22.5.1981" ed invita l'imputato a firmare il documento. L'imputato dichiara "E' la cosiddetta

Filippo Reau

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 5

libretto e del bilancio delle operazioni di credito effettuate
 in un determinato periodo dal Banco Ambrosiano per la ratifica
 da parte del consiglio dell'Ambrosiano. Si riferisce al consiglio
 che ratificò il bilancio ante del 95 alla Erin ed al quale fu
 presente Botta, il quale si presentava. Il predetto documento
 è stato allegato al n. 1) viene allegato al presente processo
 verbale.

Domanda: Mi pare chiedesse se rispetto a quanto ci ha detto nei
 precedenti interrogatori lei ha qualche cosa da aggiungere?

Risposta: Mi pare di sì, che io ho avuto un incontro di circa
 un'ora con un rappresentante dell'Ufficio di Inchiesta Internazio-
 nale, che mi parlava dei rapporti delle IOR con il gruppo Ambrosiano
 e come loro ha potuto sviluppare certi temi dei quali con voi non
 ho ancora potuto parlare finché non sono mai stato inter-
 pellato sugli stessi. Mi pare. Pare fu presente che erano stati
 forniti sottobanco a Lioni alcune domande riprodotte in un prospetto
 che il difensore produce e che l'Ufficio allega al processo ver-
 bale (al documento n. 2).

D. 2.

Domanda: Mi pare che la cassaforte esistente presso la Ultrafin
 Ambrosiana era divisa in scomparti che facevano composta da 4 scomparti
 di cui il primo comprendeva la sua serratura con una chiave a
 doppia punte, una ultrapiatta della relativa combinate. Gli
 altri tre scomparti erano utili a di Calvi, Botta e da me
 (il primo era di Lioni, praticamente inutilizzato); il quarto
 scomparto mi pare che non fosse utilizzato da nessuno. Botta lo
 usava di più, mi pare che era caricato da Calvi di seguire i rap-
 porti e di fare quindi gli adempimenti della documentazione delle
 operazioni che doveva fare e glieli faceva trovare nella
 parte comune della cassaforte. La parte comune della cassaforte
 era una collezione che conoscevo e io Botta e Calvi e ritengo
 necessario. Come di noi poi aveva la chiavetta per lo scomparto
 Lioni, che era la combinate di nessuno. Non utilizzavo la
 cassaforte di Lioni; sono venute via dal Banco il 23



luglio 1982, per lo scandalo delle fittizie Botte e Costa, che sono venuti via il mese di ottobre/novembre 1982 in relazione a questa circostanza. L'affermazione è vero che in questa circostanza venivano tenute le cifre delle taglie delle consociate cioè Andino e Ingegno.

Domanda: Possono dichiarare all'interrogatorio I5.4.1983 di aver appreso da lei nel gennaio 1981 che l'operazione Recieto per 65 milioni di dollari era ad opera di Ingegno e alle pattuizioni del tipo di liquidazione di parte della Centrale del 40% della società Recieto che si conteneva alteri i soldi che erano andati dalla Recieto in Italia e erano questi dati all'estero.

Risposta: Costoro di aver detto una cosa del genere a Rosone quello era il dubbio che io avevo e che manifestai anche a Rosone ma solo - come ripete - in termini dubitativi e non affermativi.

15.7.83.

Nordeurope era la società del Cottardo presso la quale era domiciliato nel gennaio 1981 (comparsa e la scarcerazione di Calvi) e dopo la sua morte si era sparato. In pratica era o co univo contestualmente il di Ingegno di Norddeurope era caduto ad Astolfino che era invece da fittizie e Ingegno. Io so solo che il Cottardo (credo Bolgiani) era stato in Ingegno (e lo riferì lui stesso e forse Costa) non aveva mai visto il Cotardo e che da fittizie e il Cotardo alle fittizie e Ingegno. Ingegno che Bolgiani la mia in liquidazione e Ingegno e Ingegno di patronage e non so dire perchè Ingegno e Ingegno e Ingegno di patronage si risolveva il problema di fittizie. Ingegno e Ingegno perchè venne liquidata e Ingegno e Ingegno e Ingegno cadde ad Astolfino. Non so se Ingegno e Ingegno e Ingegno per più di 300 milioni di dollari Norddeurope e Ingegno del Ingegno e che cosa Norddeurope e Ingegno e Ingegno. Ingegno era in sostanza una Holding che Ingegno che costituiva un dogliano della Ingegno. So che Ingegno e Ingegno e Ingegno e Ingegno nel senso che lo IOR era Ingegno e Ingegno e Ingegno e Ingegno della ANI nella Ingegno e Ingegno e Ingegno e Ingegno nel 1977/1978.

F.lli/Ingegno

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 6



Il testimone, il 21.10.82 ha affermato:
che il signor ... gli ha detto che il ... ha un
... una volta finanziare
... nel 1980 o 1981 quando
... di ...

Il signor ... ha detto che ha
... di ... (5
... che si chiama ... che viene
...

Il signor ... domanda ... di Costa escludo
... alla seconda af
... di ...
... di ...
... di ...
... di ...

Domanda: Patta nell'interrogatorio 19.4.1983 dichiara che, quando
della ... ha detto, lui si trovava a Nassau dove ricevette sue
... una di quelle lettere nelle
... la responsabilità delle società che
... vengono finanziate dalle consociate
...

Il signor ... non sa controllare, nell'ambito di
... il tipo di rapporto
... presso Nassau alla
... che ritengo forte e predisposto
... il contenuto. Ricordo
... che ci disse il sostanza
... migliorabile. Dopo qualche set-
... e culminerà nelle

Il signor ... ha detto
... in possesso di
... delle IR; può darsi anche fosse la
... dalle lettere di

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOLGIO SEGUITO N. 6



Il signor ... ha dichiarato: si è formato:

... il signor ... ha dichiarato che l'editto ... un ... finanziaria ... : all'epoca ... 1980 o 1981 quando ...

... il signor ... ha dichiarato che bi- ... pacchetto di azioni (5 ... la Tellatrix che venne ...

... il signor ... ha dichiarato che l'operazione di Costa escludo ... quanto alla seconda af ... 180.000 ... di ... gli avrei girato ...

... il signor ... ha dichiarato che, quando ... dove ricevette sue ... nelle ... la responsabilità delle società che ...

... il signor ... ha dichiarato che, nell'ambito di ... il tipo di rapporto ... predisposto ... ricordo ... sostanza ...

... il signor ... ha dichiarato che ... in possesso di ... fosse la ... delle lettere di ...



Foto... di... detto... Sudan-Pakistan... non mi... di... 3 e 4... 40 miliardi... circa... cultura.

... Sudan-Pakistan... collegarla... P.S.I. ... questa società era... deve a ve... spiegazioni ed egli... stata finan... modo di rettific...

[Handwritten signature]

Ed-Ph
Marina

Per pose viene a vicenda il deputato

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

R. Bellini

[Handwritten signature]

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 10 DIC. 1983



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone

COMMISSIONE FINANZIARIA AT BOARD MEETING 22.5.1981.

COMMISSIONE FINANZIARIA (20 DE FEBRERO DE 1981
Y EL 12 DE MAYO DE 1981)

SECRETARIA A CONFERENCIAS Y APROBACION DEL DIRECTORIO

1
All 9

OPERATIONS

NAME OF THE BANK	CURRENCY	PERIOD	EXPIRY	
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	10.000.000.00	26 FEB 81 - 26 AUG 81	26 AUG
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	10.000.000.00	27 FEB 81 - 27 AUG 81	27 AUG
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOVA	US\$	53.333.34	27 FEB 81 - 27 AUG 81	20 FEB
PEAR HOLDING S.A.	US\$	40.000.000.00	27 FEB 81 - 31 MAR 81	31 MAR
REPUBLICA DEL PERU	US\$	1.500.000.00	05 MAR 81 - 08 SEP 81	08 SEP
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	60.000.000.00	09 MAR 81 - 09 MAR 82	09 MAR
BIELOSA INC. PANAMA	SF	368.160.00	27 MAR 81 - 28 SEP 81	28 SEP
COLOCADORA NACIONAL DE VALORES BANCO DE FOMENTO	US\$	1.000.000.00	27 MAR 81 - 28 SEP 81	28 SEP
ERIN CO. INC. PANAMA	US\$	40.000.000.00	27 MAR 81 - 28 SEP 81	28 SEP
TRIMARINE INTERNATIONAL	US\$	500.000.00	27 MAR 81 - 27 JUN 81	27 JUN
BANCO HISPANO CORFIN	US\$	500.000.00	02 APR 81 - 12 OCT 81	04 APR
REPUBLICA DEL PERU	US\$	1.000.000.00	08 APR 81 - 08 SEP 81	08 SEP
SALINI COSTRUZIONI S.P.A.	US\$	2.400.000.00	09 APR 81 - 09 OCT 81	09 OCT
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	4.000.000.00	09 APR 81 - 09 APR 82	09 APR
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOVA	US\$	10.907.00	17 APR 81 - 16 OCT 81	16 OCT
BIELOSA INC. PANAMA	US\$	125.932.000.00	27 APR 81 - 27 APR 82	27 APR
MANIC S.A.	US\$	22.000.000.00	27 APR 81 - 27 APR 82	27 APR
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	133.000.000.00	27 APR 81 - 27 APR 82	27 APR
ERIN CO. INC. PANAMA	US\$	95.000.000.00	30 APR 81 - 30 APR 82	30 APR
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOVA	US\$	73.801.00	05 MAY 81 - 05 NOV 81	05 NOV
FINANCIERA ZURICH S.A.	US\$	2.700.000.00	06 MAY 81 - 15 MAY 81	15 MAY
EMILATRIX S.A. PANAMA	US\$	48.864.567.44	11 MAY 81 - 11 MAY 82	11 MAY
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	5.000.000.00	11 MAY 81 - 11 MAY 82	11 MAY
MONTEFINCA - CARRELS	US\$	2.000.000.00	11 MAY 81 - 10 JUN 81	10 JUN
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	13.000.000.00	13 MAY 81 - AT CALL	
MANIC S.A.	US\$	14.000.000.00	14 MAY 81 - 14 MAY 82	14 MAY
NORDEUROPEAN ESTABLISHMENT	US\$	18.000.000.00	15 MAY 81 - AT CALL	

111.9

ENTRARE DEL PERU

MONTO

PERIODO

ESPIRACION

BANCO DE FERIA Y FERIA DE LA FERIA

US\$ 2.350.000.00

18 MAY 81 - 18 NOV 81

18 NOV

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU

US\$ 1.850.000.00

18 MAY 81 - 17 ABE 81

17 ABE

EXPORTADORA - CAFE MAS

US\$ 5.116.279.08

21 MAY 81 - 18 JUN 81

18 JUN

...

[Handwritten signature]

BELTRAN

BANCO AMEROSIANO ANDINO

[Handwritten signature]

DICRIGIO NASSANO P.
GERENTE GENERAL

NASSANO

[Handwritten signature]

BOTTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOTTA p.p. LEONI

[Handwritten signature]

MENESES DIAZ

[Handwritten signature]

MENESES DIAZ p.p. COSTA.

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983 IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone




2

AREE DI INFORMAZIONE SUI RAPPORTITRA B.A. E I.O.R.

1. Quali sono state le tappe della sua carriera presso il B.A. con indicazione delle qualifiche ricoperte sia delle mansioni via via svolte nel B.A. e nelle società del Gruppo?
2. Quale fu, a suo ricordo, l'inizio dei rapporti tra B.A. e IOR e quale natura e evoluzione iniziale essi ebbero fino al principio degli anni settanta, distinguendo tra ciò che le era noto per informazioni dell'ambiente di lavoro da ciò che le constava direttamente nell'esercizio delle sue funzioni?
3. Chi, a sua conoscenza, promosse la costituzione di U.T.C. di Manic e di Radoval?
Se i soggetti promotori furono più d'uno in base a quali intese e con quali ripartizioni di compiti e di responsabilità legali, gestionali, patrimoniali?
4. Quali furono, dopo la fase iniziale, gli sviluppi delle attività di Manic e di U.T.C. e loro controllate?
5. E' a conoscenza dell'esistenza di intese relative a bonifici in "conto deposito" da parte di CISO a IOR con l'obbligo di quest'ultimo di contemporaneo bonifico bancario di pari importo a favore di U.T.C.?

E' a conoscenza di analoghe operazioni relative a bonifici di B. d. G. a IOR, sempre in "conto deposito" con l'obbligo



di IOR di contemporaneo bonifico bancario di pari importo a favore di CISO?

6. Quale significato e quale portata attribuiva alle operazioni di cui al punto 5) in base a elementi d'informazione sia documentali sia di altra natura?

7. E' a conoscenza che nell'anno 1977 il B.A. avrebbe specificamente richiesto a IOR di volere acquisire in nome e per conto di esso B.A. e mantenere in possesso fiduciario l'intero capitale di U.T.C.?

8. Lei dava istruzioni a terzi (B. d. G., Kriedietbank, Ufficio Montecarlo, CISO) per l'effettuazione di operazioni concernenti Manic e U.T.C. le cui conseguenze patrimoniali sarebbero ricadute in definitiva, in via diretta o indiretta, su B.A.? o su IOR?

Vuol descrivere i diversi tipi d'intervento, avuto riguardo alle differenti fattispecie di operazioni poste in essere?

Su istruzioni di chi dava tali disposizioni, precisando in particolare, se su istruzioni del sig. Calvi o di esponenti dello IOR e, nel caso del sig. Calvi, se le istruzioni venivano date per conto B.A.; per conto IOR; per conto di altri terzi?


9. Era a conoscenza della composizione del capitale sociale della CISO e da quali elementi le derivava tale conoscenza?

10. Vuole cortesemente riassumere per categorie, epoche ed oggetti i suoi contatti (distinguendo tra quelli a Milano, a



Roma o altrove e inoltre tra quelli di persona e quelli scritti o orali) tra lei, monsignor Marcinkus, il sig. Mennini, il sig. de Strobel, eventualmente altri esponenti dello IOR in ordine a:

- a) l'impostazione delle operazioni finanziarie riguardanti lo IOR e altre società patrocinate dallo IOR;
 - b) la soluzione di questioni insorte in corso dei rapporti IOR - B.A. ;
 - c) l'origine e gli sviluppi successivi dell'assetto legale attribuito alle operazioni di cui al punto a)?
- 11. Quali furono le operazioni intraprese tramite Nordeurop e Anli e con quali finalità?
 - 12. Perché fu decisa la liquidazione di Anli? Da chi? Nell'interesse di chi?
 - 13. Perché fu decisa la liquidazione di Nordeurop?
Perché fu disposta l'assunzione dei suoi debiti da parte di Astolfine?
Quale fu la sorte dell'attivo di Nordeurop?
Chi prese le decisioni?
Nell'interesse di chi?
 - 14. Come e da chi fu gestito il rapporto B.A. - IOR nel periodo 1981 di detenzione del sig. Calvi?
 - 15. Con quale sequenza di contatti, incontri, formulazione di proposte si pervenne tra l'agosto e l'ottobre 1981 a dare un



nuovo assetto formale ai rapporti B.A. e IOR anche per ciò che riguarda le altre società interessate al rapporto?

Chi partecipò per B.A. e per IOR alla sopraccennata fase delle trattative e alla sua conclusione?

Quali furono gli scopi del nuovo assetto formale e sostanziale dato ai rapporti tra B.A. e IOR?

16. Ha partecipato ai lavori per la preparazione della "lettera di manleva" 26.8.1981 di BAOL a IOR?

Conosceva comunque, all'epoca, l'esistenza di tale lettera e il suo contenuto?

Ha partecipato alla predisposizione di quanto necessario (scambio di lettere BAOL, BAA, AGBC e IOR) per l'esecuzione delle intese menzionate nella citata lettera 26.8.1981?

17. Ha materialmente disposto per la trasmissione o ha assistito al formarsi di disposizioni per la trasmissione di documentazione attinente a Manic, U.T.C., CISO, BAOL da uffici del Banco Ambrosiano, di B. d. G., di società del gruppo Ambrosiano a IOR?

Se sì in quali occasioni e avuto riguardo a quali documenti?

18. Ha avuto contatti diretti con Monsignor Marcinkus e/o i signori Mennini e de Strobel immediatamente prima del marzo 1982, durante il periodo marzo-giugno 1982, dopo tale periodo?

Se sì in quali occasioni, dove, con chi, su quali argomenti, con quali esiti?

I sopramenzionati contatti furono promossi da Lei, dai signori sopra citati, da altri?

La presente copia è conforme all'originale

Milano, 10 DIC. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



Interrogatorio (con allegata memoria) di Carlo Luigi Costa ai giudici Pizzi e Bricchetti del 6 settembre 1983.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 766 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 5^a e 20^a

N. 267/82 REG.

L'anno millenovecento ~~settanta~~ ^{ttantatre} il giorno 6
del mese di settembre alle ore 11,00 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Renato Bricchetti e Antonio Pizzi
..... Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

è comparso Costa Carlo Luigi

Milano,
Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che gli saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo già generalizzato in atti
nato a
residente in
.....
di professione

..... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare.

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

Scelto e lo nomin. Gell' avv. Alberto Moro Visconti
di Milano, presente.

Interrogato sui fatti di cui al mandato di cattura in atti
..... risponde:

(1) Indicare lo stato, se abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

Interrogatorio.

MILANO - 3

Assistendo al presente interrogatorio l'avv. Giampiero Biancolella per i Calciatori diabetici del Banco Ambrosiano SpA in l.c.a. e l'avv. Giovanni Tranquilla Pisani, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Malai, per la parte civile Tescani Valeria.

Confesso integralmente quanto scritto di mio pugno nella mia memoria del 10/7/81 consegnata il giorno successivo dal mio difensore. L'Ufficio da atto che la suddetta memoria, composta di 22 pagine, previa sottoscrizione in ogni sua pagina da parte dell'imputato, viene allegata al processo verbale del presente interrogatorio come parte integrante dello stesso.

adr

Prendo atto che, al momento del prestito di 46 mil. di dollari concesso dall'Amiano alla Bellatrix, cioè al 10/2/1981, la Bellatrix era interamente posseduta dalla Intermarket, società di diritto lussemburghese diretta da Kramer e da De Bernardi. Faccio presente che io ignoravo questa circostanza che apprendo solo ora da voi.

adr

Io ho sempre pensato che il prestito di 95 mil. di dollari fosse stato contabilizzato in capo alla Erin per errore in quanto, nel luglio '81, spuntava con Lotti e fatte le operazioni in essere con l'Erin, Lotti si accorse che il prestito suddetto fosse stato posto a carico della Erin, dicendo una frase del tipo: "ma come fanno la Erin?". Per lui, pertanto, poi a dare disposizioni per il rimborsamento del prestito sulla Bellatrix.

adr

Voglio precisare che a Milano, i nostri uffici non vi era alcuna registrazione contabile e rinente alle operazioni relative al

3

Banco Andino. Ogni qualvolta fosse necessario prendere decisioni per realizzare operazioni sull'Andino si chiedeva alla direzione della banca ^{di Lima} ~~di~~ Service di Lussemburgo la situazione aggiornata. Tale situazione veniva riferita telefonicamente e noi prendevamo appunti che poi venivano distrutti. Non tenevamo alcuna documentazione relativa all'Andino per ragioni fiscali e perchè non si pensasse che in effetti tutte le decisioni venivano prese a Milano o meglio venissero gestite a Milano.

Quanto ho detto vale per le operazioni di una certa importanza; tutte le altre invece venivano decise ed eseguite direttamente dalla direzione di Lima. Ricordo comunque che Leoni possedeva un libretto o comunque dei fogli sui quali era annotata la situazione aggiornata dell'Andino. Anche in occasione dell'operazione Bellatrix ed in particolare dell'erogazione di 95 mil. di dollari ricordo che Leoni ebbe a consultare nei suoi appunti trascritti in un libretto o su fogli. Confrontando i suoi dati con quelli che risultavano dalle ^{Leoni} ~~risultavano~~ evidenze ~~si~~ ~~ricordo~~ ricordo che il prestito era stato fatto alla Grin anzichè alla Bellatrix.

La ~~scoperta~~ ~~fortuitamente~~ casuale ~~da una parte~~ ~~ma~~ ~~da~~ ~~parte~~ di Leoni, ~~non~~ ~~il~~ ~~verificare~~ ~~dei~~ ~~nostri~~ ~~apuntti~~ ~~era~~ ~~intesa~~ ~~solo~~ ~~a~~ ~~controllare~~ ~~la~~ ~~situazione~~ ~~contabile~~ ~~dell'Andino.~~

~~ZUCCHETTI~~ ~~non~~ ~~lo~~ ~~altro~~ ~~da~~ ~~aggiungere.~~ Chiedo che si venga concessa ~~la~~ ~~libertà~~ ~~provvisoria.~~ Dichiaro che da ora che non sono in grado però di prestare alcuna cauzione in quanto l'unica cosa che ho è un appartamento, in comproprietà con mia moglie, gravato di un ipoteca e colpito da vostra ipoteca legale.

~~Il~~ ~~libro~~ ~~il~~ ~~presente~~ ~~verbale,~~ ~~previa~~ ~~integrale~~ ~~lettura.~~

~~Il~~ ~~presente~~ ~~verbale~~ ~~è~~ ~~firmato~~ ~~e~~ ~~sottoscritto~~ ~~dai~~ ~~presenti.~~



È copia conforme all'originale
 Milano, il 18 OTT. 1983
 DIRETTORE DI SEZIONE
 (Dr. Pasquino Stilo)

una vincita e un'...
che...
Stilo
Giuseppe Stilo
1983
19/11/83

①

Novara, 14 luglio 1933

Al Signor Giudice Istruttore
Dottor Antonio Pizzi
Ufficio Istruzione - Sez. 28^a
Tribunale Civile e Penale di
Milano

N^o 1267/82 - F. G. I.

Comunicato a me
Luna mi off.
dall' avv. - dott. Pizzi -
Volo no 15/11/33

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Antonio Pizzi

Egregio Signor Giudice,

Con riferimento agli interrogatori fattimi precedentemente ed a seguito della visita-resami ieri dal mio difensore Avv. Alberto Moro Visconti, desidero con la presente ricapitolare quanto da me già dichiarato, ampliandolo con ulteriori ricordi sopravvenuti grazie all'ausilio delle fotocopie di documentazione qui fatte pervenire per il tramite del Suo Ufficio.

Al fine di dare una certa organicità all'esposizione, tratterò i vari argomenti con numerazione progressiva, ponendo in rilievo i punti ed i fatti da me ritenuti salienti.

Esposizione

Ritengo che tutte le operazioni oggetto delle indagini complessive - operazioni nelle quali intervenni nella fase di realizzazione tecnica - mi furono sempre ordinate con dazione di dati

L. P. L.

(2)

5

ed elementi necessari per il perfezionamento, dai miei superiori gerarchici Signori Leon e Botta (quest'ultimo con maggior frequenza - rispetto al primo). Non sono mai intervenuto alle riunioni nelle quali furono decise le operazioni stesse, che risalgono al periodo precedente l'arresto del Signor Calvi (20 maggio 1981).

1. Finanziamento di US \$ 95 milioni.

Come già dissi, seppi dell'operazione nel corso di una conversazione telefonica iniziata da Lima dal Signor Nassano (primi giorni del maggio 1981) il quale aveva ricevuto un addebito da BACH, Nassano, per US \$ 95 milioni e mi chiedeva delucidazioni. Io interpellai il Signor Leon che mi disse di accettare l'operazione a carico del BAA; io trasmisi telefonicamente tale messaggio al Signor Nassano a Lima.

Al riguardo, vedasi:

(a) telefax numerato meccanicamente 010260 del 5 maggio 1981 da D. Evans (BACH) a BAA n° 05-122 "Movements on current a/c" (Movimentazioni sul conto corrente) nel quale si notano le seguenti operazioni con data 4/30/81 (30 aprile 1981):

(i) un accredito di 95,000,000 "LN CALL BAA, PERU" (BACH avendo concesso un prestito a vista a BAA, accreditò la stessa contestualmente in conto corrente);

P.R.L. (ii) un addebito di 95,000,000 "T.D.F. FM BAA

③

6

TO ERIN Co. 100" (Trasferimento di fondi da BAA ad Erin);

(b) telex del 7 maggio 1981 (numerato meccan. 010258) N° 72-81 da BAA, Lima a BAH, Nassau, all'attenzione di G. Ferguson, nel quale si dice che è coperto il saldo del conto Prestiti a vista e si chiedono dettagli sull'operazione;

(c) telex del 7 maggio 1981 (numerato meccan. 010255) N° 05-116 da BAH, Nassau (G. Ferguson) a BAA, Lima (Beltrán - Portocarrero), nel quale si dice che essendo il prestito fra Erin e BAA, BAH non è a conoscenza dei dettagli richiesti BAH conclude dicendo: "We were only instructed to make the payment." (Fummo solo istruiti di effettuare il pagamento. In detto telex figurano inoltre annotazioni scritte a mano in spagnolo:

(i) Hemos hecho telex pidiendo detalles pero no han contestado (Luxemburgo) (Abbiamo fatto telex chiedendo dettagli ma non ci hanno risposto (Luxemburgo));

(ii) 14/5/81 - Por conversación telefónica ocliana el Sr. P. Costa nos indica que el plazo es 12 meses con 1% de spread sobre tasa del call loan del BAH revisable cada 6 meses. (Mediante conversación telefónica ocliana el Sr. P. Costa ci ha saputo che la durata è di 12 mesi, con 1%

l.kl.

(4)

7

di maggioranza sul tasso dei prestiti a vista del BAH, rivedibili ogni 6 mesi;
(iii) 30/4/81 al 30/4/82: 19 1/2% - tasa renuable cada seis meses.

Da quanto precede, si ritiene conferma di ciò che già ebbi a dichiarare, e cioè che questa operazione non fu iniziata da BAH che, altrimenti, non avrebbe avuto bisogno nel maggio 81 di interpellare Nassau, né a Milano ed al Lussemburgo per un'operazione realizzata con valuta 30 aprile 81. Detta operazione fu quindi posta in essere da BAH che "fu solo istruita di effettuare il pagamento". Al riguardo scopro che, per quanto è a mia conoscenza, BAH per consuetudine e prassi bancaria, agiva sulla base di istruzioni di chi aveva potere di impartire ed i messaggi a lei indirizzati dovevano essere muniti di chiave di controllo. Orbene, io non ho mai avuto potere o facoltà di istruire BAH di effettuare operazioni per conto di clienti e non ho mai posseduto o avuto accesso ad un codice di chiave di controllo con BAH. E' ancora, ad esempio, che ogni qualvolta BF Holding doveva movimentare il proprio conto corrente presso BAH, anche per importi di scarso rilievo, doveva munito i messaggi di chiave di controllo - valide fra BAH e BAH - che era custodita in Lussemburgo dal Signor Barak. Concludo, quindi, asserendo che
f.i.l.

(5)

l'operazione fu comunicata a BAOB da chi aveva potere nei confronti della stessa, o comunque mezzo di impartire istruzioni.

Comunico altresì - sebbene non abbia ricordi precisi in merito, ma al fine di permettere a coloro che conducono le indagini di effettuare eventuali riscontri con elementi in loro possesso - che qualche settimana prima di ricevere la telefonata dal Sig. Nassau ero in procinto di recarmi in Lussemburgo quando i Signori Leon e Bottoni dissero di telefonare dal Lussemburgo al Sig. Siegenthaler a Nassau dicendogli di preavvisare la Rothschild Bank, Zurigo, che per conto di un cliente (non nominato) sarebbe stato effettuato un bonifico in epoca futura in favore di un nominativo, presso la Rothschild Bank stessa.

Non ricordo se l'importo fosse di 95 milioni, la valuta di 30/4/81 ed il beneficiario la Firta Corporation che - peraltro - legge al 1° capo di imputazione fu costituita in Monrovia soltanto il 23.4.1981. Telefonai dal Lussemburgo a Siegenthaler che non disse di aver sentito parlare dell'operazione e che avrebbe contattato eventualmente Milano. L'operazione di cui Leon e Bottoni parlavano non presupponeva alcun finanziamento, bensì un semplice bonifico per conto di un cliente e non mi fu menzionato il nome della Sig. S.F.

(6)

Quando Nassano mi telefonò, non feci alcun collegamento trattandosi di un prestito alla Enin e gli elementi in possesso di Nassano non menzionavano l'uso dei fondi fatto dalla Enin stessa.

Ribadisco che quando visitai Nassano nel novembre 1981, Calvin Knowles mi mostrò il foglio firmato da Sieglithaler per autorizzare il pagamento dei 95 milioni, ulteriore conferma che l'operazione originò da BAtch. Fu solo in quell'occasione che seppi da Knowles che l'operazione era stata eseguita da BAtch assumendo depositi dal Banco Ambrosiano di Milano e dalla Banca Cattolica del Veneto. Peraltro, il deposito fatto da B.A. Milano fu senz'altro rimborsato entro dicembre 1981 poiché, infatti, a quell'epoca BAtch non aveva debiti verso B.A. Milano.

In merito alla variazione del mutuatario da Enin a Bellat-six, faccio presente quanto segue:

(i) come precedentemente detto, (FRIN) fu menzionata da BAtch, ed un telex - con i dettagli nel frattempo ottenuti - fu inviato da BAtch all'Ambrosiano Service (Luxembourg) il 19 maggio 1981 (numero meccanico 010254);

(ii) in data 9 giugno 1981 BAtch informava:

- BAtch, Nassano con telex (numero meccanico 010356) che il prestito di \$ 95 milioni alla Enin era stato annullato;

- Francoeur Service (Luxembourg) con telex (numeri meccanici 009981 - 009982) che il

prestito di \$ 95 milioni alla Enin era stato an-

(7)

10

nullato il posto a carico della Bellatrix. (Per le variazioni nel tasso di interesse, - riferirsi alla lettera scritta il 5 febbraio 1932 (numerata meccanic. 00474) scritta da B.A.F. a Bellatrix).

Ricordo distintamente che fu il Signor Reoni, con il Sig. Botta presente, ad intrattenere ed effettuare detta variazione in giorno (ai primi di giugno come risulta dalla documentazione, e non nel maggio 81 come credevo di ricordare) allorché si stavano spuntando le operazioni in essere presso B.A.F. Rammento che Reoni era sicuro, dalle sue evidenze, trattarsi di Bellatrix e non di Erin. Passai, quindi, le istruzioni di variazione a Lima. La cosa non mi meravigliò, poiché trattavasi di società entrambe di pertinenza I.O.R. e probabilmente l'errore si verificò quando Botta fu ritenuto di iniziare l'operazione, sia pure rammentato, se ben ricordo, che nella documentazione riassuntiva allegata alle lettere di "patronage" firmate dallo I.O.R., l'operazione in questione è inclusa in quelle a carico di Bellatrix.

Il Consiglio di Amministrazione di B.A.F. - nelle sedute del 26 maggio 1931, tenutasi a Lima ed alla quale non partecipò essendo rappresentato dal Signor Elviro Meneses Riaz - approvò il finanziamento di \$ 45 milioni alla Erin Co. Inc. Nella relativa verbale (Nota N° 12) (numerata meccanic. dalle 007436 alle 007461) foglio 007450.

11

(8)

Al riguardo, segnalo che, nell' avviso di convocazione, l'ordine del giorno era sintetico nel nostro caso:

"(1) Lista de operaciones realizadas" e che tale "lista" con i dettagli pertinenti era presentata ai Consiglieri intervenuti il giorno della riunione con sigliat.

Desidero inoltre informare che il 3 giugno 1981 il Signor Leon, con il Signor Botta presente, mi instrui di inviare B.A.F. della seguente operazione per valore 8 giugno 1981:

- Nordeurop rimborsava BAF per \$ 40 milioni;
- Belrosa Inc. rimborsava BAF per \$ 55 milioni;
- B.A.A. concedeva prestito per \$ 95 milioni a Mamie S.A. Lussemburgo (operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 6/3/81 - Vedasi Acta n° 16 (numerata meccanic. dallo 007418 allo 007420), foglio n° 007419).

Non so se questa operazione ha qualche riferimento con quella di \$ 95 milioni a carico Bellatrix, poiché nulla mi fu detto dal Signor Leon al riguardo; faccio questa segnalazione affinché si possa determinare se la stessa possa essere utile alle indagini in corso. - Il telex con le istruzioni da Ambrosiano Services (Lussemburgo) a BAF firma porta la data del 3 giugno 1981 ed è numerato meccanic. 009354.

2. Finanziamento di US\$ 46, 537, 683.28

Confermi che per questa operazione il Signor Leon fil.

(9)

12

mi chiese di convocare a Milano dal Lussemburgo il Signor De Bernardi. Io non mi recai alla Rothschild Bank a Zurigo per realizzare l'operazione della quale fu appunto incaricato dal Signor Leon il Signor De Bernardi. Il mio difensore avv. Alberto Moro racconta mi ha informato di aver ottenuto, per il tramite del mio difensore lussemburghese (che mi assiste nella causa di responsabilità quale Amministratore della Holding) e su richiesta di mia moglie, una dichiarazione del Signor De Bernardi a conferma di quanto da me sopra asserito. Ricordo, comunque, che la visita a Milano del Signor De Bernardi avvenne nei primi giorni del febbraio 1981 e che il Signor Leon diede a De Bernardi i dettagli circa l'importo da pagarsi ed il numero delle azioni della Rizzoli Editor. Mi sembra di ricordare che il Signor Leon disse che il quantitativo di azioni era circa il 9-10% di quelle in circolazione - e non il 6% circa come poi risultò - ma non sono sicuro di questo ricordo. Per quanto riguarda il prezzo, confermo che in quell'occasione, o successivamente, Leon disse che era di poco superiore (proporzionalmente) a quello da pagarsi da parte della Centrale. Non ricordo se il nome della Bellatrix fu subito segnalato dal Sig. Leon al Sig. De Bernardi o se questi doveva ottenerlo in seguito da Bank. Risulta comunque dalla documentazione che il nome della Bellatrix era conosciuto il
T.H.L.

(10)

13

9 febbraio 1981 (vedasi telex in tale data, numerato meccan. 010006 dal Lussemburgo a BAA). BAA senza la lettera del prestito (N° 010004 e 010005 in data 18/2/81. Desidero rilevare al riguardo, che il prestito di \$ 46,537,683,28 porta la valuta di inizio del 10/2/81 e la scadenza dell' 11/5/81, con una durata quindi di soli tre mesi, fatto questo poco ricorrente per operazioni di società che fanno capo allo I.S.R., in quanto, generalmente ed a quanto ricordo, la durata era di consuetudine di 6 o 12 mesi. Comunque, le durate ed i tassi erano sempre segnalati dal Sig. von Leon. Dalla documentazione di cui dispongo qui a Novara, non riesco a ricostruire altro se non che l'operazione figura approvata nel già citato verbale della riunione del Consiglio di BAA del 26/5/81 foglio numerato meccan. 007450 ove appare un prestito alla Bellat-MX per \$ 43,864,567,44 dell' 11/5/81 all' 11/5/82. Si tratta certamente della proroga del prestito originale con capitalizzazione degli interessi maturati (prima volta che il Sig. von Leon mi disse di far capitalizzare gli interessi) (vedasi telex 19/5/81 da BAA ad Ambr. Services (Luxembourg) numerato meccan. 009999).

Per quanto riguarda il finanziamento dell'operazione con fondi presi in deposito da BAA attingendo presso il Banco Lombardiano di Milano, comunico di aver appreso questo fatto leggendo il contenuto dell'ordine di cattura spiccato nei miei confronti.

1981

①

14

3. Osservazioni comuni alle operazioni sub 1 e 2

- (a) Mi è sempre stato detto dai miei superiori gerarchici che Eren e Bellatrix erano società di pertinenza I.D.R.; ciò trova conferma nelle lettere di "patron age" di detto Istituto;
- (b) Non sono mai stato messo al corrente di piani complessivi riguardanti la Rizzoli Editore SpA;
- (c) non ho mai saputo che fondi di cui alle operazioni suddette fossero pervenuti finalmente nella disponibilità di Tassan Din o altre persone;
- (d) Non rientrava fra i miei compiti di seguire le operazioni di tesoreria di BACH o di B. Ambrosiano Milano. Mi occupavo, per contro, di seguire la tesoreria di BA Holding e, in parte, di quella di BAA.

f. Capitalizzazioni degli interessi relativi a prestiti concessi da BAA a società di pertinenza I.D.R.

Come già ebbe modo di dichiarare, gli interessi furono pagati dalle società debentrici alle scadenze e fu a partire dal giugno 81 che si procedette alla capitalizzazione sistematica su ordine del Sig. Jean Jean, ordine che feci trasmettere a BAA per il tramite del fussenburgo (vedasi telex del 14 ottobre 1982 da BAA Luma a BA Holding all'attenzione del Sig. Puttman, Consigliere, e dei Commissari nominati dal Tribunale di fussenburgo)

S.L.F.

(12)

15

(In effetti, come ho scritto sub 2, la prima capitalizzazione avvenne nel maggio 81).

Esaminando la documentazione in mio possesso, noto, ad esempio, quanto in realtà accadeva:

- (a) con mio telex del 23 aprile 1981 (numerato meccanic. 004933) inviato dal Lussemburgo (colà trovandomi) informavo BAA che avrebbe ricevuto da Nordeurop, Mann e Belrose con valuta 27 aprile 1981 interessi per circa \$ 41,6 milioni e che detti fondi, più altri da prendere a prestito da BAOH, dovevano essere utilizzati per rimborsare un prestito di \$ 40 milioni più interessi concesso da BAHolding a BAA e con scadenza il 30.4.81. Il rimborso veniva richiesto con 3 giorni di anticipo in quanto il signor Leon mi aveva detto che BAHolding doveva con valuta 27/4/81 concedere un prestito di \$ 40 milioni ad AGEBC Managua;
- (b) dalla documentazione ricevuta in Lussemburgo da Nassan e riguardante AGEBC, Managua, si rileva dal foglio numerato meccanic. 46546 datato 24 aprile 1981 a firma Leon che AGEBC Managua concedeva un prestito di \$ 40 milioni a Nordeurop dal 27 aprile 1981 al 27 maggio 81;
- (c) con telex datato 11 maggio 1981 numerato meccanic. 46543 e firmato "Giacomo" si informava P.R.L. (Pierre Lieberthal) che con valuta 13/5/81

(13)

16

AGBC avrebbe ricevuto da Nord europ un rimborso parziale di \$ 13 milioni che sarebbero stati utilizzati da AGBC per rimborsare parzialmente BATHolding (prestito di US\$ 40 milioni).

Sulla base di quanto esposto sub (b) e (c) sembra ragionevole asserire che Nord europ impiegò i fondi ricevuti in prestito da AGBC, Managua, per pagare gli interessi dovuti a BATH dalla Nord europ stessa, da Manic e da Belrose.

Io ero completamente all'oscuro di tutto ciò, in quanto non venivo informato dal Sigurd Reini che solo di parte dell'operazione (in questo caso, di quella sub (a)).

5. Documentazione relativa ad AGBC, Managua

In merito all'acquisizione in Lussemburgo della documentazione riguardante AGBC, desidero far rilevare che, nello spirito di mia completa disponibilità a collaborare nella ricostruzione delle operazioni e nell'accertamento della verità, cooperai prontamente con l'avv. Filippo Vassalli. Durante l'epoca del Commissariamento Storchi nunci del Banco Ambrosiano (nel giugno e luglio 1982), l'avv. Vassalli che trovavasi in Lussemburgo presso il BATHolding, mi telefonò a Milano chiedendomi se, nella mia qualità di Consigliere della Holding, ero d'accordo di richiedere a Btek, Nassan, di spedire in Lussemburgo la documentazione di AGBC. (Nassan custodiva gli I.L.).

(14)

17

originali o le copie di detta documentazione); in caso di mio assenso, dovevo ottenere l'accordo di un altro Consigliere della Holding poiché la stessa poteva validamente agire con due firme (solo il Signor Palm aveva questa firma singola). Risposi immediatamente all'avv. Vasselli che dava il mio assenso e che non era necessario quello di un altro Consigliere poiché il Bernardi - che era anche direttore della Holding - poteva aggiungere la sua firma alla mia. In Lussemburgo agirono in base al mio suggerimento: il telex di richiesta fu spedito a Nassau e la documentazione arrivò in Lussemburgo. Io non potei prenderne visione, poiché non ebbi più motivo o possibilità di recarmi in Lussemburgo. La documentazione di cui dispongo qui a Novara (ritengo sia solo parte di quella complessiva detenuta in Lussemburgo) è copia di quella ricevuta dal mio difensore lussemburghese che la spedì a Milano nel maggio del corrente anno. Questo iniziò ad esaminarla con il mio difensore avv. Alberto Morelli subito dopo prima del suo arresto e traduzione a Novara.

6. Redditività del B.A. Holding.

Le componenti positive del conto economico del L.f. B.A.H. erano costituite sostanzialmente da divi.

(15)

18

deudi ricorrono dalle società partecipate e dagli interessi attivi sui prestiti concessi alle stesse. Le componenti negative erano principalmente rappresentate dagli interessi passivi sull'indebitamento contratto dal BAFI e, in misura poco rilevante, dalle spese generali ed amministrative. Ogni mese, la Holding redigeva la situazione patrimoniale ed il Conto Perdite e Profitti; si predisponeva inoltre una situazione previsionale (budget) del conto economico proiettata alla data di chiusura dell'esercizio sociale (il budget era periodicamente rivisto alla luce dei mutamenti che si verificavano nell'andamento gestionale). Il tutto, non appena elaborato in tedesco, veniva da me sottoposto all'attenzione del Signor Leon.

La situazione patrimoniale ed economica della Holding erano tali che le proiezioni previsionali indicavano la necessità di aumentare le componenti positive di reddito per poter pervenire all'utile che ci si prefiggeva. Gli aumenti dei ricavi avvenivano soprattutto dalla ricezione di dividendi dalla partecipata Ambrosiano Group Promotion, Bensabring, Representative and Trading Co, Paravia (Ambrogroup) alla quale, ricordava il Signor Leon, affluivano ricavi dai vari membri esteri del Gruppo e operava con profitto.

L.L.

(16)

19

Ambrogroup pagava dividendi intermedi a BAH e alla chiusura del suo esercizio sociale la situazione patrimoniale mostrava un quantitativo di utili non distribuiti. Ambrogroup era amministrata presso BAH, Nassau.

Poiché Ambrogroup non era sottoposta ad "auditung" il Commissaire aux Comptes (sindaco) di BAHolding esigeva che i dividendi pagati da Ambrogroup fossero accompagnati da una dichiarazione - firmata da Consiglieri di Ambrogroup - attestante che tali dividendi erano prelevati da utili effettivamente conseguiti. Tali dichiarazioni sono custodite presso BAH in Lussemburgo.

Dalla documentazione da me esaminata, rilevo quanto segue:

(a) Foglio numerato meccanic. 46602 datato 27 giugno 1979 firmato dal signor Reoni, relativo all'approvazione di un prestito di \$9 milioni da parte di AGE, Panama, a Nordeurop dal 29 giugno 1979 al 23 dicembre 1979 all'11%.

(b) Telex numerato meccanic. 46604, data non apparente, indirizzato a Pierre (Siegenhofer) de "Siceres", nel quale si dice che:

- AGE dà \$9 milioni a Nordeurop dal 29 giugno al 23 dicembre;

- Nordeurop dà \$9 milioni ad Ambrogroup, Panama (prestito sul quale non maturano interessi); S.H.

(17)

- Ambrogroup, Saarbrücken, dà \$ 9 milioni a BAH²⁰ quale dividendo ("al riguardo Barnill abbisognerà di un telex, ma farò un seguito");
- BAH dà \$ 9 milioni alla Ciso (precedente abbreviazione di BAH) aumentando il deposito a vista;
- Movimenti presso BdG (Banca del Gottardo). Per i punti 2 e 3 le istruzioni saranno date direttamente da Fl (Filippo Leon).

Dichiaro di non esser mai stato informato dal Signor Leon o da altri, che il dividendo ricevuto da BAH proveniva da Nordrup (società di pertinenza I.C.R.) ed era finanziato da un membro del "Gruppo" (in questo caso AGBC).

Non so se il suddetto procedimento sia stato utilizzato anche in occasione di altri pagamenti di dividendi da Ambrogroup, Saarbrücken a BAH.

7. Dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del B.A.A.

Confermo quanto già da me precedentemente dichiarato, vale a dire che, trovandomi in Lussemburgo, il Signor Leon mi fece prospettare l'opportunità delle dimissioni dal Consiglio di B.A.A. e dicendomi di chiedere a De Bernardi se fosse d'accordo di assumere la carica di Consigliere. Nel corso delle discussioni che seguirono a Milano sull'argomento, il Signor Leon mi fece presente delle difficoltà che incontrai.

(18)

21

va nel disimpegno dei suoi compiti quale responsabile del Servizio Estero, sia per la mancanza di direttive da parte del Sigurd Calvi (detenuto a Rodi) sia per l'incomprensione che caratterizzava i suoi rapporti con la Direzione Generale del Banco. Devo dire che io non partecipai alle conversazioni con i componenti della Direzione Generale, che precedettero le dimissioni dal Consiglio di BAA. Soggiunsi che le mie preoccupazioni originavano soprattutto dalle possibili difficoltà che si sarebbero potute incontrare sul mercato finanziario internazionale ove si attingevano i fondi per il rifinanziamento del complesso delle operazioni in essere presso le consociate estere. L'appartenenza diretta delle principali debentrici di BAA, che facevano capo allo IOR, mi tranquillizzava. Era, comunque, mia convinzione che fosse necessario, al rientro del Sigurd Calvi, avviare un piano di ridimensionamento di quell'esposizione per conseguire un correlato alleggerimento del fabbisogno di liquidità. Se avessi avuto altre preoccupazioni di ordine generale, avrei dato le dimissioni anche dal Consiglio della Holding che vantava cospicui crediti nei confronti della partecipata, ed al limite

P. K. L.

(19)

22

Avrei lasciato il mio impiego presso il Banco Ambrosiano stesso.

Rimasi invece al mio posto collaborando al meglio delle mie capacità e mi dimisi dal Consiglio di Biffolding unitamente agli altri consiglieri all'orquando nel luglio 1982. Il Comitato Straordinario del Banco Ambrosiano ci comunicò per telex che il Banco stesso non dava più sostegno alle consociate I.C.T.R.

Desidero altresì segnalare — al fine di ulteriormente chiarire la fiducia che continuò ad esistere dopo il rientro del Sig. Calvi a seguito delle sue assicurazioni, della ricezione delle lettere di patronage, del sostegno confermato al Presidente da parte del Consiglio del Banco — che il B.A.A. proseguì l'ampliamento della sua sfera operativa e che fece il necessario per ottenere una licenza Bancaria Internazionale per aprire una succursale a Panama, importante mercato finanziario per tutto il Sud America. Biff era pronto ad operare anche attraverso detta succursale quando intervennero il Commissariamento e gli altri ben noti eventi.

S.L.

(20)

23

8. Mia operatività nel Gruppo Banco Ambrosiano

Fui assunto dal Banco Ambrosiano il 1° gennaio 1977 (dal '71 al '76 avevo lavorato presso la consociata Italtrust, S.p.A.) ed ebbi sempre direttive dal Signor Reoni e dal Signor Botta particolarmente quando quest'ultimo, dopo il rientro del Signor Calvi, fu nominato responsabile del Servizio Estero. Mi occupai principalmente delle Holding ed in prosieguo di tempo (fine 1979) del BAA. Seguii sempre scrupolosamente le istruzioni impartite mi che, comunque, non ingenerarono perplessità in me stante le spiegazioni fornitemi dai miei superiori gerarchici. Debbo dire che la suddivisione dei compiti e delle responsabilità operative era molto frazionata (come si può rilevarne dai punti precedenti di questa esposizione) e che potetti allargare l'ambito delle mie conoscenze dopo la ricezione delle lettere di patronage I.O.R., nei mesi successivi e durante il Commissariamento.

L'assunzione di cariche o incarichi nelle Consociate estere non fu mai da me sollecitata, bensì richiesta dai miei superiori gerarchici, e lo stesso vale per le dimissioni che intervennero. Io, Banca d'Italia concessa sempre le

(21)

cu

deroghe richieste al riguardo dal Banco Ambrosiano e fu altresì informata ogni qualvolta vi erano delle dimissioni. Nel B.A. Holding ebbi l'incarico di Direttore dal gennaio 1977 al febbraio 1980 quando abbandonai detto incarico e fui nominato Consigliere; ciò fu deciso dal Banco Ambrosiano in quanto la Banca d'Italia aveva allo stesso segnalato l'incompatibilità di incarichi direttivi nel Banco Ambrosiano e nella Holding e richiedeva, inoltre, una diminuzione delle cariche da me ricoperte nelle Consociate del Gruppo. Ciò fu appunto realizzato, gradualmente, e sempre su richieste di mano a mano rivolte dai miei superiori gerarchici.

In merito alla mia qualifica di Dirigente del Banco Ambrosiano S.p.A., segnalo che non ebbi mai alcun potere: ad esempio non ebbi mai facoltà di concedere crediti per qualsivoglia importo o di proporre la concessione di crediti agli organi deliberanti, sia per la clientela sia per le Consociate (al riguardo si possono verificare le deliberazioni di conferimento di potere, nelle quali il mio nome non appare mai).

Agli, quando, per le consociate a torto
? quelle quali ricopre cariche, sulla base di

(22)

25

di uffici impartite ai miei superiori gerarchici, e, per alcuni consociati nelle quali non ricopre anche, sulla base di procure ad hoc ricevute, venendo io nominato procuratore ad negocia (vedasi, ad esempio, le operazioni Capitalfin International - per conto di BAH - e Sorani e Panzoni - per conto di AGE, Managhe).

Resto naturalmente a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, in occasione di un prossimo interrogatorio.

Ringrazio per l'attenzione e porgo espressioni di stima e di ossequio.

Roberto Lupatoto

È copia conforme all'originale
Milano, il 21/11/1977

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STILO)



RBZ

Relazione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano sulla
società panamense Bellatrix, con n. 28 allegati, del 24 marzo 1983.



Banco Ambrosiano S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (G.U. N. 217 DEL 9/8/1982)
 FONDATA NEL 1896 - SEDE IN MILANO, VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE MILANO 3177 - COD. FISC. 00714450152 - CAPITALE L. 50.000.000.000 - RISERVE L. 343.480.000.000

LG/eg

I COMMISSARI LIQUIDATORI

Milano, 24 marzo 1983

Spettabile
 TRIBUNALE DI MILANO
 UFFICIO ISTRUZIONE

Alla cortese attenzione dei Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Bricchetti

Con riferimento alle Loro richieste di ieri, ci premuriamo trasmettere una breve nota relativa alla società BELLATRIX, società di diritto pa-
namense.

La nota è corredata di allegati, numerati dall'1 al 28, raccolti pres-
so il Banco Ambrosiano Holding a Lussemburgo.

La nota riproduce in sintesi la cronistoria della società e le opera-
 zioni dalla stessa compiute. Tali operazioni hanno potuto essere rico-
struite sulla base di indagini svolte presso il Banco Ambrosiano di Mila-
no per quanto attiene alla provvista dei fondi disposti dall'Italia, pres-
so il Lussemburgo per quanto attiene allo svolgimento delle operazioni e
alla raccolta della documentazione e presso il legale e l'Autorità Giudi-
ziaria svizzera per quanto attiene alla destinazione finale di parte dei
fondi.

I dati raccolti consentono di individuare alcuni soggetti che hanno
 cagionato - con distrazioni di fondi - danno al Banco Ambrosiano S.p.A.
 e la destinazione, seppure parziale, di beni di compendio del Banco Am-
 brosiano S.p.A., come segnatamente risulta a pagina 4 dell'allegata nota.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO S.p.A. in l.c.a.
 I COMMISSARI LIQUIDATORI

All/

È copia conforme all'originale
 Milano, il 8 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
 (Dr. Pasquino STILO)



BELIATRIX S.A.

BAA

- 1 - Costituita il 28 agosto 1979 - Registrata con n. 6085.
- 2 - Azionista MANIC 100% dal 26/10/1981 (ACC. 1)
in precedenza dal 2/2/1981 al 26/10/1981 posseduta al 100% da
Intermarket Trading Co. Inc. (Lux ?)
Direttori: H. Kramer, A. De Bernardi.
n. di azioni 1.000 valore nominale 10 \$.
- 3 - Direzione - Doris Hanna
Dorothea Evans
Agatha Wells
Cassandra Maycock
Sheila Arnbister } funzionari BAOL
- 4 - Costituita nella Repubblica di Panama
- 5 - Sottoscrittori alla costituzione Carlos Arosemena, Arias Jose,
Angel Norigera Perez.
- 6 - Sede Legale: Arosemena Noiega y Castro Edificio del Banco do
Brasil - Calle Elvira Mendez, 10 - Panama
Sede Amministrativa: P.O. Box 6347, Nassau - Bahamas

Espresso confidenziale
Milano, 11/11/1981

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(10/11/1981)

17

BELLATRIX : Indebitamenti con Banco Ambrosiano, Andino

Bilancio al 30 giugno 1982 - Passivo -

1 - prestito 10/2/81	\$	46.537.683,28	
interessi 10/2/81 - 11/5/81	"	2.326.884,16	
10/5/81 - 11/11/81	"	5.681.863,32	
11/11/81- 11/5/82	"	5.575.762,67	
			\$ 60.122.193,43
2 - prestito 30/4/81	\$	95.000.000,00	
interessi 30/4/81 - 30/4/82	"	20.775.972,22	\$ 115.775.972,22
3 - prestito 29/1/82	\$	7.785.945,08	
interessi 29/1/82 - 30/6/82	"	559.950,32	\$ 8.385.895,40
			\$ 184.284.061,05
			=====

È copia conforme all'originale
Milano, il 18 OTT 1982


IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STKO)



BELLATRIX

(analisi del 1° prestito)

Movimento di fondi 46.537.683,28



Tasso d'interesse	20,00 %	dal 10/2/81	al	11/5/81
	21,25 %	" 11/5/81	"	11/11/81
	22,50 %	" 11/11/81	"	11/5/82
	18,375 %	" 11/5/82	"	30/7/82

Scopo acquisto azioni Rizzoli Editore S.p.A. MI

n. 189.000 valore nominale 8.500


È coperto dal...
 Milano, 11/11/81
 per il pagamento...

5

BELLATRIX

(analisi del 2° prestito)

Movimento di fondi \$ 95 M.



1 - tasso interesse	22,50 %	dal 30/4/81	al 30/10/81	(2)
	22,50 %	" 30/10/81	" 30/4/82	
	18,8125 %	" 30/4/82	" 30/10/82	

2 - Il tasso di interesse corrente sul mercato era 19,50 %

È copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT. 1981


IL CAPODI SEZIONE
DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino SIO)




6

BELLATRIX

(analisi 3° prestito)



RISULTATO



Data 29 gennaio 1982 - Sottoscrizione aumento Capitale Rizzoli Editore per 378.000 azioni \$ 7,8 M.

Tasso di interesse - 18,25 % dal 29/1/82 al 30/6/82

DIREZIONE GENERALE
 CANCELLERIA
 DIRETTORE DI SEZIONE
 (Stilo)

BELLATRIX

1) Costituzione e Azionisti

Bellatrix S.A. è stata costituita nella Repubblica di Panama il 28 agosto 1979, con un Capitale Sociale di \$ 10.000.

I sottoscrittori iniziali furono Carlos Arosemena e José Angel Noriega Perez, ognuno per 1 azione, funzionari della società Arosemena Noriega y Castro, Edificio del Banco do Brasil - Calle Elvira Mendez 10, Panama.

Questo è l'indirizzo ufficiale della Società dalla sua costituzione; questo ufficio legale ha partecipato alla costituzione della Astolfine (17/11/1977), della Erin (19/9/1977) e della Belrosa (15/11/1977).

Gli amministratori designati alla data della costituzione erano Cassandra Maycock, Dorothea Evans, Caroline Buttles, successivamente dimissionaria nella riunione di Consiglio del 4 luglio 1980 e sostituita da Agatha Wells. Questi amministratori furono confermati da A. De Bernardi quale amministratore della Services fino al Consiglio del 17 giugno 1982. Non c'è alcuna indicazione dei proprietari sino all'inizio del 1981, quando BAOL domandò dettagli sui proprietari per poter abbozzare una lettera di scarico di responsabilità. Angelo De Bernardi dichiarò che Intermarket Trading Co. Inc. era l'azionista e che amministratori dell'Intermarket erano De Bernardi e Hubert Kramer. All. 2 - 2a

3 OTT 1983

IL DIRETTORE SEZIONE
(Dr. Pasquino STILO)



BELLATRIX

Non esiste alcuna indicazione sul nome del proprietario della Intermarket. C'è qualche indicazione che la proprietà è cambiata; ulteriori evidenze sono: Manic S.A. assume la proprietà nel giugno 1981. Queste conclusioni sono basate su alcune osservazioni:

Le lettere sottoscritte da I.O.R. e datate 1° settembre e 26 ottobre, includono Bellatrix tra le società controllate indirettamente da Manic al 10 giugno 1981. *Al. 3 a*

C'è un riferimento nel Bilancio Manic al 31/12/81 di 1000\$ per commissioni pagate a BAOL con riferimento all'acquisto di Bellatrix. *Al. 3 b*
Bellatrix non figurava nei Bilanci della Manic S.A. sino al 30 giugno 1982.

L'investimento è registrato solo per memoria in quanto le azioni non hanno alcun valore contabilizzato.

- 2) Acquisto di 189.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. il 10 febbraio 1981, secondo le istruzioni del telex da BAH a BAA e da ASL a BAOL.

Un anticipo è stato fatto a nome BAA per la somma di \$ 46.537.683,23 sul conto della Rothschild Bank alla Chase Manhattan Bank N Y. Questa somma è stata anticipata per Bellatrix e utilizzata per l'acquisto di 189.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A., azioni con un valore nominale di 8.500 lire c.d.u.

Il 18/2/1981 BAA emette una lettera confermando la concessione del prestito alla Bellatrix.

E' possibile che questa lettera sia stata sottoscritta molto dopo la data indicata, ma non è ancora stata sottoscritta dagli amministratori.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dr. Pasquale ST/0)

della Bellatrix. C'è tuttavia un telex della Services con riferimenti a un telex di conferma della Bellatrix.

Non c'è evidenza di chi abbia autorizzato la sottoscrizione del prestito.

3) Eventi relativi al pagamento del primo prestito

E' evidente dalla documentazione che la sequenza degli eventi non accaddero nell'ordine che appare dalle date dei documenti. La lettera firmata dalla Intermarket Trading Co. Inc. datata 2 febbraio 1981 - potrebbe essere la data in cui A. De Bernardi inoltrò la bozza dell'accordo fiduciario con Rothschild per le 189.000 azioni a Sue Anne Dunkley del BAOL in qualità di funzionario. Tuttavia questa lettera è stata fatta a seguito di una richiesta di BAOL del 3 marzo 1981, (un mese dopo) prima di firmare i moduli necessari per aprire un conto alla Rotschild Bank A.G. di Zurigo. Le lettere di discarica di responsabilità sono ritornate solamente alla ASL il 16 marzo 1981, quando sono state inoltrate da A. De Bernardi a Kraemer.

A Nassau il 14 aprile 1981 furono concessi i poteri per operare. I formulari sono stati originariamente mandati a BAOL il 9 febbraio 1981 e probabilmente sono stati restituiti il 3 giugno 1981.

Parecchi mesi dopo Bellatrix viene addebitata da ASL di un viaggio fatto da Milano a Zurigo dal 5 al 6 febbraio 1981.

Nessun ulteriore dettaglio è stato trovato, ma si può supporre se questo viaggio fu fatto da Leoni e Costa per accordarsi sulla transazione.

Il prestito scadeva l'11 maggio 1981, tuttavia il 7 maggio BAA ha ricevuto istruzioni da De Bernardi affinché gli interessi fossero

È copia conforme all'originale

Milano, il 18 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE

(Dr. Pasquini)



10

capitalizzati e il prestito prorogato per il periodo di un anno.

Le istruzioni a catena furono date da Leoni a Costa attraverso Licia Ghiggi a Barrile e poi all'Andino.

Istruzioni sono state date prima della data di scadenza di tutti i prestiti, per la capitalizzazione e proroga per un ulteriore periodo.

4) 9 giugno 1981 e i 95 M. \$

Il 30 aprile 1981 furono fatti prestiti di 95.000.000 a favore di BAA per conto della ERIN da BAOL. *Att. 6*

Secondo De Bernardi la provvista di fondi aveva la stessa origine dei precedenti, banche italiane del gruppo. Il finanziamento alla Erin non è documentato da alcuna contabile, ma secondo l'inchiesta dei Commissari di Lux del settembre 1982 risulta che i fondi sono stati accreditati alla "Zirke Reciotto" su di un conto presso la Rothschild Bank A.G. Zurigo. Quando il movimento fu contabilizzato a nome Andino, questi era completamente all'oscuro dell'operazione. Ne è venuto a conoscenza solo perché l'estratto conto riportava il prestito contabilizzato da BAOL. *Att. 7-8*

Una richiesta è stata infatti fatta a BAOL per dettagli sul prestito, ma non ha ottenuto risposta.

Il prestito fu originato a nome Erin e ciò è certificato: dal Consiglio Andino del 22.5.1981 *Att. 9* ed è confermato da Nassano al 1° giugno 1981 e dalle istruzioni per Nassano date da Costa attraverso Barrile, di trasferire il prestito nell'ammontare per capitale ed interessi al 9 giugno 1981 da Erin a Bellatrix *Att. 10-11-12-13*. Questo cambio è fatto da BAA, che successivamente informa ASL che il prestito è stato girato a Bellatrix S.A. valuta 30 aprile 1981.

È copia conforme all'originale

IL CAPODIRETTORE



11

Erin fu informata della cancellazione del prestito.

Non è immediatamente comprensibile perchè la transazione fu fatta in questo modo; tuttavia i punti seguenti indicano alcune delle possibili ragioni.

- 1) Bellatrix non disponeva un conto corrente aperto;
- 2) Gli Amministratori della Bellatrix non erano stati scaricati di responsabilità sino al 30 aprile 1982;
- 3) Bellatrix è probabilmente posseduta dalla Manic dal 9 giugno 1981;
- 4) C'è stata intenzione di creare confusione con il prestito di \$ 95 fatto a Manic con valuta 8 giugno 1981, per crediti ceduti a Manic da parte di altre società I.O.R., (questa è un'affermazione di De Bernardi). *All. 14-15*

Quasi certamente appare essere il caso della nota di Nassaro che "i conti sono addebitati dal Gottardo nei nostri conti con lui, accreditando nello stesso tempo Bellatrix con essi stessi".

E' possibile altresì che ci sia una precisa connessione con questo scambio e le dimissioni di Costa e Botta dal Consiglio dell'Andino del 9 giugno 1981, poi seguite dalle dimissioni di Leoni del 23 giugno 1981. Il Consiglio tenuto il 9 agosto 1982 riferisce sul fatto che i prestiti sono stati concessi sotto direttiva di Costa, Botta, Leoni e Herreras Diaz.

E' tuttavia rilevante che nessun ulteriore prestito fu dato a Manic o alle sue controllate dopo il 9 giugno 1981.

5) I.O.R. - lettere

Connessioni con le date relative alle stesure delle lettere di patronage I.O.R.

Il verbale del Consiglio riferisce su un incontro dell'agosto 1981 a Buenos Aires (?) e il fatto che i nuovi direttori dell'Andino insistettero per avere garanzie dallo I.O.R.

È copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT. 1983

IL DIRETTORE GENERALE SEZIONE
Dr. Pasquino STILO MILANO



12

La conferma I.O.R. del suo controllo della Manic e delle sussidiarie, che includeva Bellatrix S.A., arrivò il 1° settembre 1981.

Questa lettera fa riferimento ai bilanci delle varie società al 10 giugno 1981. La data è stata evidentemente scelta poiché è il primo giorno in cui la transazione Erin - Bellatrix è stata fatta, ed ulteriormente corrisponde al periodo della nuova direzione.

La seconda lettera datata 26 ottobre 1981 fa riferimento alla situazione al 10 settembre, che è immediatamente posteriore al periodo che Astolfine ha assunto il debito della Nordeurope Establishment. E' Interessante notare che a questa data l'attivo della Bellatrix corrisponde a \$ 2 milioni.

Allo stesso tempo Manic rilascia una lettera di manleva 26/10/1981 per BAOL e impiegate di BAOL che sono i direttori di Bellatrix S.A. e autorizza ASL ad agire quale agente per loro. Questa autorizzazione non è stata tolta sino al 29 settembre 1982.

All 16

A seguito di ciò Kredietbank chiede a ASL di essere manlevata anche lei stessa ed i suoi impiegati.

Non è certo che cosa portò a questo sviluppo, tuttavia De Bernardi ebbe una conversazione con la Kredietbank su questo argomento.

6) Pegni delle azioni

Nelle lettere datate 28 dicembre 1981 Manic S.A. estende il pegno a favore delle società Astolfine e Bellatrix costituendo a favore del B.A.A. in pegno le azioni B.A. e Banca del Gottardo di sua proprietà. Il debito Bellatrix viene garantito a BAA anche da Belrosa e da Erin che costituiscono in pegno loro azioni della Banca del Gottardo e del Credito Varesino; anche queste operazioni avvengono il 28/12/81

All. 17

7) Aumento del capitale della Rizzoli

Verso la fine dell'anno 1981 e nel gennaio 1982 si concretizza l'intenzione di aumentare il capitale sociale della Rizzoli.

E copia conforme all'originale
Milano, il ...
DIRETTORE DI SEZIONE
Dr. ...

1...
DIRETTORE P...

13

Rothschild Bank A.G. sottoscrive per 378.000 azioni e c'è una copia del supplemento del contratto fiduciario, che non è firmato dai direttori della Bellatrix.

La procedura è complicata, il prestito di 11,8 M. \$ concesso alla Rizzoli Editore S.p.A. dalla Rothschild Bank A.G. viene ceduto all'Andino, ma resta fiduciario Rothschild; il 18 giugno 1980 si riduce a seguito della sottoscrizione delle azioni da parte di Bellatrix, nuova debitrice BAA.

Le istruzioni sono date da De Bernardi a Manic di comunicare a ASL che dia istruzioni a Bellatrix e a sua volta a BAA si dare alla Rothschild Bank la necessaria autorizzazione a ridurre il prestito.

Lo scambio della corrispondenza è di marzo, per tutto ciò occorre del tempo, ma è evidente che tutte le transazioni sono fatte con valuta 29 gennaio 1982.

Il risultato è che Bellatrix assume un prestito di 7.785.945,08 in cambio di 378.000 azioni.

Il 20 gennaio 1982

8) Ulteriori eventi

1) A Bellatrix è richiesto di pagare una commissione fiduciaria di \$ 100.000 alla Rothschild Bank. questa è pagata dalla Bellatrix ed è rifiutata quando Manic S.A. fa un prestito di \$ 150.000 a Bellatrix il 30 marzo 1982.

Si è agito come richiesto da Manic.

2) De Bernardi ordina a Nassano che gli anticipi che Baol fa a Bellatrix non devono apparire, nei conti BAOL e devono essere girati immediatamente, e dal 18 febbraio la corrispondenza deve essere inviata a BAOL con copia a ASL.

3) Evidentemente con dei problemi di audit, Sighenthaler chiede a Manic di dare istruzioni a BAOL, di non mostrare le carte

È copia conforme all'originale

Milano, il 1982

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE

(D. ...)



[Handwritten signature]

1h

societarie della Manic e delle sue sussidiarie e di non renderle a chichessia. La posizione si complica in quanto:

- 4) Il 17 giugno 1982 Nassano richiede dettagli sulle garanzie detenute dall'Andino, visto il fatto della morte di Roberto Calvi, per poter pagare i debiti con scadenza 30 giugno a BA ed a terzi.
- 5) Istruzioni sono state date il 25/6/82 alla Rotschild Bank di trasferire i pegni a Milano.
- 6) Viene richiesto il ripagamento dei prestiti.

9) Sommario

- a) Al 30 giugno 1982 Bellatrix SA é indebitata con BAA per \$ 184.284.061,05; la somma non include gli interessi maturati per alcuni mesi dell'82;
- b) BAA ha come garanzia in pegno 567.000 azioni Rizzoli Editore in garanzia del credito verso Bellatrix; le azioni sono intestate e detenute da Rotschild, Zurigo in forza del contratto fiduciario;
- c) BAA ha ulteriori pegni per debiti della Bellatrix (vedi generale);
- d) non c'è alcuna conferma sottoscritta per i prestiti fatti;
- e) la data esatta del cambio di proprietà é incerta;
- f) due avvocati svizzeri, Bolla e Bonzanigo, sono stati incaricati, dalla Holding di recuperare il prestito di 95 M. \$. 27-28

10) Conclusioni

Deve essere accertata l'identità delle persone che autorizzarono i prestiti, probabilmente Leoni, Costa e Botta, e vedere se é possibile che una riserva di fondi possa essere ancora in Svizzera.

Milano, 11/11/82

11/11/82

4

235

CREDITBANK
S.A. LUXEMBOURGEOISE
Société Anonyme

ALL. 1

Prère de rappeler dans
votre réponse les références :

N. RÉF. : SOC. PS/99/9.238

V. RÉF. :

LUXEMBOURG, le 26 novembre 1981
BOITE POSTALE 380

Ambrosiano Services (Luxembourg)
Société Anonyme
25A, Boulevard Royal
Boîte Postale 380

L u x e m b o u r g

Attention : Monsieur Angelo DE BERNARDI

Messieurs,

Concerne : MANIC S.A. HOLDING

Nous nous référons à votre lettre du 24 novembre 1981
réf. ASL/ADB/mfb 817, par laquelle vous demandez à la société
sous rubrique d'écrire au Banco Ambrosiano Overseas Ltd,
Nassau / Bahamas, comme quoi Ambrosiano Services (Luxembourg)
S.A. est autorisé à donner toutes instructions et de prendre
toutes décisions d'ordre et pour compte de Manic S.A. Holding
en sa qualité d'actionnaire majoritaire dans les sept sociétés
suivantes :

- Belrosa Co. Inc.	Panama
- Astolfine S.A.	Panama
- Erin S.A.	Panama
- Starfield S.A.	Panama
- Bellatrix S.A.	Panama
- Worldwide Trading Co. Inc.	Panama
- Laramie Co. Inc.	Panama.

./..

SIÈGE: 43, BOULEVARD ROYAL
R. C. LUXEMBOURG No B 6395
TÉLÉPHONE: 4797.1
COMPTE CHÈQUES POSTAUX 10120-32
ADR. TÉLÉGR: CREDITBANK - LUXEMBOURG
RUE WILHELM D'ORLÈANS 6 4910
TÉLEX: 3418 KREIBX LU

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. P. P. P. P.



236
12

P A N A M A

010922

ALL. 2

AU 2

Le 16 Mars 1981

Monsieur Robert FLAMMER
20, rue de l'Usine
ESCH / ALZETTE

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous envoyer en annexe de la présente un document que nous vous prions de bien vouloir nous retourner dûment signé en qualité d'administrateur de notre société.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.

INTERMARKET TRADING CO., INC.



Annexes

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Canone



6.5.1

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED
BANK HOUSE P. O. BOX 1347 NASSAU, BAHAMAS

ALL. 2/A All 2A

Bahama Islands
New Providence

This Indenture is made the 2nd day of February 1981 between
Intermarket Trading Co., Inc.

(hereinafter called "the Owner" which expression where the context so admits shall include both the singular and the plural and his or their heirs, successors and assigns) of the first part, Banco Ambrosiano Overseas Limited a company incorporated under the laws of the Bahamas (Hereinafter called "the Bank") of the second part, and Doris Hanna, Dorothea Evans, Agatha Wells

Cassandra Maycock and Sheila Armbrister employees of the Bank all of the said Island of New Providence (hereinafter called "the Employees" which term is to include others of the Bank who from time to time shall become Directors Officers, and/or nominee shareholders of the hereinafter referred to Company Inc. of the third part -

Whereas the Owner is at the date hereof beneficially entitled to all of the issued shares in Bellatrix S.A. a company incorporated under the laws of Republic of Panama and having either its registered or another office in the City of Nassau in the said Island of New Providence (hereinafter called "the Company") on the premises of the Bank -

And whereas the Owner has requested the Bank to provide Directors, Officers, and/or nominee shareholders of the Company and the Employees have agreed to act as Directors, Officers, and/or nominee shareholders of the Company upon receiving such indemnity as is hereinafter contained -

...//...

TELEX: 20-130/30-193

ANSWERBACK: AMBROBANK

TELEGRAPH: AMBROBANK

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE DIRETTORE SEZIONE
P. O. BOX 1347 NASSAU, BAHAMAS

6.5.2

- 2 -

Now this Indenture witnesseth that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises the Owner hereby covenants with the Bank and the Employees that so long as the Employees act as Directors, Officers and/or being a nominee shareholder of the Company he or they will at all times indemnify and keep indemnified the Bank and the Employees and each of them and their respective personal representatives from all actions suits proceedings claims or demands by any person or persons whomsoever in respect of or arising out of or by reason of the Employees or any one of them holding any directorship or office and/or being a nominee shareholder in the Company and against all actions suits proceedings claims demands costs and expenses whatsoever which may be taken or made against the Bank or the Employees or any of them or their respective personal representatives or incurred or become payable by the Bank or the Employees or any of them or their respective personal representatives by reason or in consequence of holding any directorship or office and/or being a nominee shareholder in the Company as aforesaid by reason or of in consequence of any act done or omitted to be done by them directly or indirectly upon instruction advice or recommendations whether by word of mouth, letter, cable or telephone received from the Owner or his agents or otherwise in relation to the premises or in the absence of such instructions advice or recommendations in the exercises of the Employee's judgement in good faith.

And the Owner hereby further covenants with the Bank that he or they will at all times indemnify and keep indemnified the Bank both in respect of any fees due and unpaid to the Bank in connection with the services provided to the Company and in respect of disbursements made by the Bank on behalf of the Company.

In witness whereof the parties hereto have hereunto subscribed their respective hands and seals the day and year first before written.

The common seal of the said INTERMARKET TRADING CO., INC. was hereunto affixed in the presence of:


Witness:

Address:

Prinaz 

(Prinaz)

(Bernardi)



È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Capone



The common seal of Banco Ambrosiano Overseas Limited was herewith affixed in the presence of:

Banco Ambrosiano Overseas Limited

[Handwritten signatures]
(DUNKLEY) (BANKSON)

Signed, sealed and delivered by the said Employees:

Doris Hanna *[Handwritten signature]*

Dorothea Evans *[Handwritten signature]*

In the presence of:

Agatha Wells *[Handwritten signature]*

Cassandra Maycock *[Handwritten signature]*

Witness: *[Handwritten signature]*
(UNKNOWN)

Sheila Armbrister *[Handwritten signature]*

Address: Nassau, Bahamas

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P. Corbano



10/11/81
17, rue Notre-Dame
LUXEMBOURG
R.G. Luxembourg N° 3 19.711

000009

ALL. 3 ALL 3

Luxembourg, October 26th, 1981
CL/ST

BELLATRIX S.A., Janana
c/o BANCO AMEROSIANO OVERSEAS LTD
P.O. Box 627
MASAU / BARBADOS

Dear Sirs,

This is to confirm that AMEROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. is hereby appointed by us as our agent with full power and authority to make any decision and to give any instruction on behalf of our company as controlling shareholder of your goodself. Any communication shall from the date hereof be sent to said AMEROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 25a, Boulevard Royal, Luxembourg.

We will inform you in writing of any amendment of the above appointment as well as any change of the controlling interest in your good company.

Please confirm the receipt of this letter by signing and returning to us the attached duplicate.

Yours faithfully

BANK S.A. HOLDING

E. SCHMIT
Director

5
E. SCHMIT
Director

Enclosure

Received and noted this 17th day of December, 1981
BELLATRIX S.A.

E. Maycock *S. Armstrong*

(C. MAYCOCK) (S. ARMSTRONG)

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



00171

EDITORIALE RIZZOLI S.p.A.

Att. 3-a

ALL. 3/A

June 10, 1981

ASSETS

189,000 shares Editoriale Rizzoli S.p.A.

LIABILITIES

Loans due to Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima

\$48,864,567.44	May 11 1981 - May 11 1982	21½%
\$95,000,000.00	Apr. 30 1981 - Apr. 30 1982	22½%

C. Maycock *Doris Hanna*
 (MAYCOCK) (HANNA)

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



2384A ASL LU
2384A ASL LU
AMBRO BANK 130

ALL. 31B

010877

Label 2.7.82

C O N F I D E N T I A L
=====

TO: AMBROSIANO SERVICES, LUXEMBOURG

FEBRUARY 02TND, 1982

TELEX NO. 02 - 56

ATTN: A. DI BERNARDI

RE: BELLATRIX
=====

PLEASE NOTE THAT PURCHASE FEES DUE BAOL RE ACQUISITION OF BELLATRIX IN JUNE '81 ARE STILL OUTSTANDING DLS 1.000

ALSO MAINTENANCE FEES DUE BAOL FOR 1982 WERE PAYABLE IN JAN '82
DLS 850

1.850

PLEASE ADVISE FROM WHAT SOURCE WE MAY COLLECT OR EXPECT TO RECEIVE PAYMENT.

BEST REGARDS,
S.A. DUNKLEY.

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED,
NASSAU. (SNT BY R.G.)

*
2384A ASL LU
AMBRO BANK 130

.....
1536 02/02
VIA TRT

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1982

IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone



BANCHE AMBROSIANE

ACCORD FIDUCIAIRE

E. 24. 1
000025

ACC 4

ALL. 4

ENTRE

BELLATRIX S.A., Panama, Republic of Panama

(ci-après "Fiduciant")

et

ROTHSCHILD BANK AG, Zollikerstrasse 181, CH-8008 Zurich,

(ci-après "Fiduciaire")

concernant les biens en fiducie définis ci-dessous.

EN VUE QUE le Fiduciant ne veut pas apparaître comme
propriétaire de la participation;

ET EN VUE QUE le Fiduciaire est disposé à agir fiduciaire-
ment pour le Fiduciant.

LES PARTIES ADHERENTES ONT CONVENU CE QUI SUIT:

- 1) Le Fiduciaire détient pour compte du Fiduciant 189'000 actions nominatives de la Société Rizzoli Editore S.p.A., Milano, avec une valeur nominale de Lit. 8'500 chacune.

- c) Il Fiduciario, in ogni caso, è tenuto a tenere conto di tutti i doveri di cui è investito.
- b) Il est convenu que le Fiduciaire, en agissant sous le présent accord, ne sera pas tenu responsable pour toute faute légère, mais par contre pour faute grave ou dol.
- 3) a) Le Fiduciaire en agissant selon les instructions du Fiduciant ou de son représentant désigné en bonne et due forme n'assumera aucune responsabilité pour l'exécution de telles instructions.
- b) A défaut d'instructions le Fiduciaire agira s'il le considère nécessaire à son gré en toute conscience sans cependant en assumer aucune responsabilité.
- c) Le Fiduciaire ne suivra pas des instructions ou ne prendra pas de mesures contraires à la loi, à un règlement, à une mesure etc. de n'importe quel pays, ou qui seraient contra bonas mores.
- 4) Le Fiduciaire s'engage à remettre au Fiduciant tout profit, revenu etc. ressortissant des biens en fiducie, après déduction de tout impôt, frais, etc. éventuels.
- 5) Le Fiduciaire ne sera pas responsable pour
- la marche des affaires
 - la politique des affaires.
 - les méthodes de comptabilité
 - la violation d'une loi, d'un règlement, d'une mesure etc. de n'importe quel pays commise par les organes, les gérants, les directeurs, les employés, les agents etc.
 - la conservation de la valeur intrinsèque des biens en fiducie.
- 6) Le Fiduciant s'engage à indemniser, sur première demande et inconditionnellement, le Fiduciaire de tout coût, débours etc., les frais légaux inclus, et de le dédommager de tout dommage, subi en agissant sous le présent accord.
- 7) a) Comme rémunération pour ses fonctions sous le présent accord le Fiduciaire recevra du Fiduciant - jusqu'à nouvel avis par le Fiduciaire - une commission de 0,5% de valeur nominale, min. SFr. 16'000.--.
- b) La commission sera payable à l'avance le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1981.
- 8) En agissant sous le présent accord le Fiduciaire ne donnera aucune confirmation ou déclaration dont le contenu n'est pas conforme aux faits et circonstances.





- 9) a) Le présent accord peut être résilié par les parties adhérentes en tout temps. Dans un tel cas le Fiduciant s'engage à indiquer immédiatement au Fiduciaire une autre personne physique ou morale à laquelle les biens en fiducie seraient à transférer, net de tout frais. En cas contraire, le Fiduciaire transférerait les biens en fiducie directement au Fiduciant.
- b) Indépendamment de ce qui a été dit ci-dessus, le Fiduciaire aura également le droit de transférer à son gré et en tout temps tous les droits et obligations ressortissant de cet accord à un autre Fiduciaire de son propre choix, net de tout frais.
- 10) a) Le présent accord sera soumis au droit Suisse.
- b) Tout éventuel différend résultant du présent accord sera jugé exclusivement par un tribunal arbitral, composé de trois arbitres et ayant son siège à Zurich.
- c) Les dispositions de Code de Procédure Civile du Canton de Zurich seront applicables pour la nomination des trois arbitres et pour la procédure adaptée et l'action prise par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut demander de chaque partie adhérente un acompte sur les coûts et frais, ses propres frais inclus.
- d) Les parties adhérentes s'engagent à reconnaître le jugement du tribunal arbitral comme définitif et exécutoire sans autre.
- 11) Stipulation (s) supplémentaire (s):

Lieu et date: Panama et Zurich, 17. 6. 1981

Le Fiduciant:
BELLATRIX S.A.

Le Fiduciaire:
ROTHSCHILD BANK AG

Denis Hanna

[Signature]


(D. HANNA)

(D. HANNA)

(HERR)

(SCHMIDT)

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983



01.911

ALL. S ALL. S

Demande d'ouverture de compte et/ou dépôt pour une personne morale

Maison: BELLATRIX S. A.
 Siège: Republic of Panama
 Adresse: P. O. Box 6347, Nassau, Bahamas

Correspondance à: P. O. Box 6347
 Nassau, Bahamas

Les personnes mentionnées ci-après représentent la maison dans ses relations avec Rothschild Bank AG sans aucune restriction. Elles sont en particulier autorisées à disposer du compte et/du dépôt tenu pour la maison, à contracter un prêt et à souscrire des effets de change, à négocier des papiers-valeurs, à les nantir ou à les retirer. Les signatures ci-après sont valables sans tenir compte d'inscriptions éventuelles au Registre du Commerce ou ailleurs et cela aussi longtemps qu'elles ne sont pas révoquées par une communication spéciale adressée à la Banque.

Nom et prénom	Mode de signature (individuelle, collective à deux ou plus)	Signature
	<u>Collective à deux</u>	
Doris Hanna	collective à deux	<i>Doris Hanna</i>
Dorothea Evans	collective à deux	<i>D. Evans</i>
Agatha Wells	collective à deux	<i>A. Wells</i>
Cassandra Maycock	collective à deux	<i>C. Maycock</i>
Sheila Armbrister	collective à deux	<i>S. Armbrister</i>

La maison soussignée atteste l'authenticité des signatures ci-dessus de même que le mode de signature et la représentation. Elle a pris connaissance des Conditions générales et du Règlement de dépôt ci-annexés de la Rothschild Bank AG et est d'accord avec leur contenu, en particulier avec la clause relative au for selon l'article 20 des «Conditions Générales».

BELLATRIX S. A.

Nassau, 04 avril 1981

F. O. S. S. S.

Doris Hanna
 President
A. Wells
 Secretary

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1983

TRIBUNALE CIVILE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. O. S. S. S.

ALL. 6 ALL. 6

86060

✓

Hemos hecho flex
pidiendo que
por no con...

(Handwritten signature)

25177PE AMBROLIM
AMBRO BANK 193

25177PE AMBROLIMX

TO: BANCO AMBROSIANO ANDINO, LIMA

MAY 7, 1981

TELEX 05-116

ATT: B.H. HELTRAN/A. PORTOCARRERO

RE: PAYMENT OF DLS95,000,000.00

SINCE THE LOAN IS BETWEEN ERIN, CO AND YOURSELVES, THE PARTICULARS REQUESTED ARE UNKNOWN TO US. WE ARE SORRY THAT WE CANNOT BE OF ASSISTANCE, BUT WE WERE ONLY INSTRUCTED TO MAKE THE PAYMENT.

REGARDS,
G. FERGUSON
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED
NASSAU

14/5/81 - En conversacion
telefonica odiermo el Sr.
C.R. Costa me indica que
el plazo es 12 meses con
1% de spread sobre tasa del
call base del B.A.D.L. visible
cada 6 meses

25177PE AMBROLIM
AMBRO BANK 193

1542 05107

PARA LLAMAR A LOS ESTADOS UNIDOS VIA TRT DISQUE 12

- 30/4/81 AL 30/4/82 191/2/0
TASA Revisable cada seis meses.

E copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



14 LUGLIO 1982
103 LG

Y
ALL 7
7

ALLA CORTE ATTENZIONE DEL SIGNOR ANGELO DE BERNARDI
PRESIDENTE ET CONSIGLIERE DELEGATO

RIF.: OPERAZIONE US\$ 95.000.000.-

AL RICEVERE PER TELEX IL 7 MAGGIO 1981 L'ESTRATTO NOSTRO
CONTO CORRENTE CON IL BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD DI
NASSAU DEL MESE DI APRILE 1981 COSTATIAMO UN DEBITO
EFFETTUATO IL 30 APRILE 1981 CHE DICE : " T.O.F. FM
BANCO AMBROSIANO ANDINO TO ERIN CO. INC." PER
US\$ 95.000.000.-.

IMMEDIATAMENTE CHIEDIAMO SPIEGAZIONI PER TELEX COME
SEGUE:

QUOTE

TO BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD
FM BANCO AMBROSIANO ANDINO

MAY 7, 1981
733-81

ATTN G. FERGUSON

RE TR TX 722-81 DATED MAY 7, 1981

WE APPRECIATE VERY MUCH YOUR ATTENTION IN YOUR TLX
REPLY. THE BALANCE OF CALL LOAN ACCOUNT AT APRIL
30, 1981, IS CORRECT, HOWEVER WE NEED ADDITIONAL INFORMATION
IN REF TRANSFER FUNDS TO ERIN CO INC. VALUE DATE APRIL
30, 1981, FOR AMOUNT US\$ 95.000.000.-, SUCH AS PERIOD,
INTEREST RATE, FINAL MATURITY AND OTHER CONDITIONS.
WOULD YOU PLS GIVE US IMMEDIATELY REPLY:

BEST REGARDS

ROBERTO H. BELTRAN/ALCIDES PORTOCARRERO
AMBROBANK 130
251Y7PE AMBROLIM

UNQUOTE

AL QUALE RISPONDONO COME SEGUE:

QUOTE

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carboni



TO BANCO AMBROSIANO ANDINO
MAY 7, 1981

TELEX 05-116

ATTN B. R. BELTRAN/A. PORTOCARRERO
RE PAYMENT OF US\$ 95,000,000.-

SINCE THE CLAIM IS BETWEEN ERIN CO. AND YOURSELVES, THE PARTICULARS REQUESTED ARE DIFFICULT TO US. WE ARE SORRY THAT WE CANNOT BE OF ASSISTANCE, BUT WE WERE ONLY INSTRUCTED TO MAKE THE PAYMENT.

REGARDS.

G. FERGUSON
BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD.
NASSAU

UNQUOTE

POSTERIORMENTE SI PRODUCE IL SEGUENTE CAMBIO.

QUOTE

JUNE 9, 1981 TX NR. 1017
TO AMBROSIANO SERVICES S.A. LUXEMBOURG
FM BANCO AMBROSIANO ANDINO

ATTN MESSRS A. DE BERNARDI/V. BARRILE
RE US\$ 95,000,000.- LOAN TO ERIN S.A. PANAMA
FROM APR 30, 1981 TO APR 30, 1982

AS PER TODAY'S TELEPHONE CONVERSATION BETWEEN MR. NASSANO AND MR. BARRILE, AND ACCORDING TO INSTRUCTIONS RECEIVED C. L. COSTA, THE ABOVE MENTIONED LOAN HAS BEEN CANCELLED TO ALL ITS PURPOSES CONSIDERING THE SAME VALUE DATE OF ITS BEGINNING.


THIS AMOUNT I.E. US\$ 95,000,000.- HAS BEEN LENT TO BELLATRIX UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

AMOUNT	PERIOD	RATE
US\$ 95,000,000.-	APR 30, 81-APR 30, 82	22.1/2 PC

THE INTEREST RATE IS SUBJECT TO FUTURE ADJUSTMENTS.

BEST REGARDS
G. NASSANO/A. PORTOCARRERO

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983



QUOTE

JUNE 9, 1981 TX NP. 1017
 TO NEGOTIATING SERVICES S.A. LUXEMBOURG
 EN BANCO AMBROSIANO ANDINO

DE BERNARDI/V. BARRILE
 101,000. - LOAN TO ERIN S.A. PANAMA
 APR 30, 1981 TO APR 30, 1982

LOAN CONVERSATION BETWEEN KR. NASSANO
 AND BARRILE, AND ACCORDING TO INSTRUCTIONS RECEIVED
 E.L. COSTA, THE ABOVE MENTIONED LOAN HAS BEEN CANCELLED
 TO ALL ITS PURPOSES CONSIDERING THE SAME VALUE DATE OF ITS
 BEGINNING.

THIS AMOUNT I.E. US\$ 95.000.000. - HAS BEEN LENT TO
 BELLATRIX UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

AMOUNT	PERIOD	RATE
US\$ 95.000.000. -	APR 30, 81 - APR 30, 82	22.1/2 PC

THE INTEREST RATE IS SUBJECT TO FUTURE ADJUSTMENTS.

BEST REGARDS
 G. NASSANO/A. PORTOCARRERO

P.S. WRITTEN CONFIRMATION WILL FOLLOW.

UNQUOTE

NON DIMENTICARE DI MANDARMI VIA WORLD COURIER UNA COPIA
 DEL RAPPORTO SUL BANCO AMBROSIANO ANDINO CHE HAI
 CONSEGNATO ALL'AVVOCATO.

UN ABBRACCIO

G. NASSANO
 1384A ASL LU
 21280PE AMBROLIN

GGGGGG

008.8.MIN

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1982

IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Cabone



ALL 8

ALL 8

Poste

21/9/82

TELETYPE
15.15. 0297180-
AMPRO BANK 130

REMIFFUS.
FROM BANCO AMBROSIANO HOLDING S.P.A.
TO BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD (IN VOLUNTARY LIQUIDATION) / LONDON

TO THE KIND ATTENTION OF THE LIQUIDATORS

WE REQUEST YOUR COOPERATION IN THE FOLLOWING MATTER :

ON APRIL 30, 1981 BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD TRANSFERRED US
DOLLARS 95.000.000,-- TO AN NUMBERED ACCOUNT AT ROTHSCHILD BANK
ZURICH... WE NEED THE NUMBER OF THIS ACCOUNT IN ORDER TO BE ABLE TO
DO A PENAL INTERVENTION IN SWITZERLAND FOR THE GOOD REASON THAT THE
OPERATION WAS TRANSFERRED AFTERWARDS TO THE ACCOUNT OF BANCO
AMBROSIANO HOLDING S.A.

WE SHOULD BE VERY GRATEFUL IF YOU COULD INFORM US BY RETURN OF TELEX
OF THIS ACCOUNT WITH ROTHSCHILD BANK.

THANKS VERY MUCH

REGARDS

BANCO AMBROSIANO HOLDING
THE PROVISIONAL ADMINISTRATOR
THE COURT-APPOINTED COMMISSIONERS

AMPRO BANK 130

77842 ASL LU

E copia conforme all'originale


Milano, il 24 OTT 1982

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Cuccione



*Stampato da
Erin S.A. Panama*

33/4/81



ALL. 10

09 JUN 1981

ALL 10

04023187+
RCA JUN 09 1701
3187 ASL LU
25406PE AMBROLIM
JUNE/9/81 TX NR. 1017NGD
TO: AMBROSIANO SERVICES S. A. LUXEMBOURG
FROM: BANCO AMBROSIANO ANDINO LIMA PERU
ATT: MESSRS. A. DE BERNARDI/ V. BARRILE

RE.: USDLRS 95'000,000.00 LOAN TO ERIN S. A. PANAMA, FROM APR/30/81
TO APR/30/82

AS PER TODAY'S TELEPHONE CONVERSATION BETWEEN MR. NASSANO AND MR. BARRILE, AND ACCORDING TO INSTRUCTIONS RECEIVED C.L. COSTA, THE ABOVE MENTIONED LOAN HAS BEEN CANCELLED TO ALL ITS PURPOSES CONSIDERRING THE SAME VALUE DATE OF ITS BEGINNING.

THIS AMOUNT I.E. USDLRS 95'000,000.00 HAS BEEN LENT TO BELLATRIX- UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

AMOUNT	PERIOD	RATE
USD 95'000,000.00	APR/30/81 - APR/30/82	22.1/2PC.

THE INTEREST RATE IS SUBJECT TO FUTURE ADJUSTMENTS.

BEST REGARDS
G. NASSANO/A. PORTOCARRERO

P.S.: WRITTEN CONFIRMATION WILL FOLLOW.

25406PE AMBROLINO
3187 ASL LU

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE D'UFFICIO
P. Carboni



ALL. 11

June 10th, 1961

Messrs.
ERIN S. A.
Paraná

Dear Sirs:

We are pleased to confirm our telex Nr. 1016 dated June 9, 1961, sent to you through Banco Ambrosiano Overseas Ltd., Nassau, which read as follows:

" Re.: Loan for US\$95'000,000.00 to Erin S. A., from April 30, 1961 to April 30, 1962."

We hereby advise you that the above mentioned loan has been cancelled for all purposes and in all its conditions i. e. value April 30, 1961, for US\$95'000,000.00."

Kindly confirm us your agreement to the aforementioned by signing and returning to us the enclosed copy of this letter.

Sincerely yours,

BANCO AMBROSIANO ANDEBO

026073

Giorgio Nassano
General Manager

Alcides Portocarrero
Assistant Manager

ZF::fjb

enc.

È copia conforme all'originale

Milano, il 10/6/61

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



AG 12
ALL. 12

Banco Ambrosiano Andino

PASEO DE LA REPUBLICA 3211 - SAN ISIDRO - LIMA (PERU) - TELEX 70459 AMBROLIM - TELEFONO 41 77 06

Date June 9th, 1981

Messrs.
BELLATRIX S. A.
Paraná

Dear Sirs.

BELLATRIX S. A.



Ref.: LOAN
We have deposited with you ~~XXXXX~~

We have renewed our deposit with you

CURRENCY	PRINCIPAL AMOUNT	VALUE DATE	MATURITY DATE	INTEREST RATE	
US\$	55'000,000.00 /	Apr/30/81 /	Apr/30/82 /	22.5% *	
INTEREST	21'571,875.00 /	ACCOUNT NUMBER	REFERENCE NUMBER	INTEREST CALC.	REVISIONTE
TOTAL	115'571,875.00 /				

* Rate subject to future adjustments.
Please confirm your agreement to the above by signing and returning to us the enclosed copy.

[Empty signature box]

BANCO AMBROSIANO ANDINO
[Handwritten signature]

AP:rgb

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Veronesi



All. 13

AQ 13

10 JUN 1981

026075

C.L. COSTA

3187 asl lu
 rca jun 09 1636
 25406pe ambrolim
 june/9/81 tx nr. 1017 ngb
 to: ambrosiano services s. a. luxembourg+

3187 asl lu
 rca jun 09 1701
 25406pe ambrolim
 june/9/81 tx nr. 1017ngb
 to: ambrosiano services s. a. luxembourg
 from: banco ambrosiano andino lima peru
 att: messrs. a. de bernardi/ v. barrile
 V. BARRILE

re.: usdlrs 95'000,000.00 loan to erin s. a. panama, from apr/30/81
 to apr/30/82

as per today's telephone conversation between mr. Nassano and mr. ~~and~~ and according to instructions received ~~the~~ the above mentioned loan has been cancelled to all its purposes considering the same value date of its beginning.

this amount i.e. usdlrs 95'000,000.00 has been lent to bellatrix under the following conditions:

amount	period	rate
-----	-----	---
usd95'000,000.00	apr/30/81 - apr/30/82	22 1/2pc.

the interest rate is subject to future adjustments.

best regards
 g.nassano/a.portocarrero

p.s.: written confirmation will follow

25406pe ambrolim
 3187 asl lu

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carboni



TELETYPE UNIT

FEBRUARY 29 1982

TELEX NO. 13642

Entrée le 3 FEV. 1982

6-45

FROM : BANCO AMBROSIANO ANDINO, LIMA PERU
 TO : AMBROSIANO SERVICES (SUIZERLAND) S.A.
 ATTN. : MR. A. DE BERNARDI

ALL. 14
ALL. 14

005077

WE APOLOGIZE FOR THE DELAY IN ANSWERING YR TELEX MESSAGE NR 30 OF JAN. 29/82, REGARDING OUR THREE LOANS TO MANIC S.A. HOLDING FOR USDLRS. 22'000,000, USD. 14'000,000 AND USD. 95'000,000.

REGARDING THE CAPITALIZATION OF INTEREST AFTER SIX MONTHS PLEASE NOTE THAT WE HAVE ACTED ACCORDING TO TELEPHONE INSTRUCTIONS RECEIVED FROM MR. CARLO LUIGI COSTA DURING THE CONVERSATION HELD WITH DR. GIORGIO NASSANO ON MAY 14/81, DURING WHICH HE INDICATED THE RELATED CAPITALIZATION FOR THE DIFFERENT LOANS MADE TO THE FIVE PRINCIPAL DEBTORS KNOW BY YOU.

i.e. *BELLATRIX*

ON TO YR ABOVE MENTIONED TELEX YOU INFORMED US THAT YOU HAVE MANIC'S DOCUMENTATION, THEREFORE PLEASE INDICATE US THE NECESSARY ARRANGEMENTS THAT WE HAVE TO TAKE TO MAKE THE RESPECTIVE LOAN AGREEMENTS BESIDES OF SENDING US THE DOCUMENTATION YOU HAVE.

BEST REGARDS,
 A. PORTOCARRERO/R. BELTRAN

384A ASL LU
 21226PE AMBROLIM
 GGG

TELEX 13642/AMBROSIANO SUIZ

È copia conforme all'originale
 Milano, il 24 OTT 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone



TELEX 320000 TELECOM ITALIA

file 15
ALL. 15

IN DATA 28 APRILE 1981, IL SINGOLARE CLIENTE, QUOTE:
PER L'ACQUISTO DI UNO DEI...
CONTO DI ERIN S A...
PREVIO AVVISO ET ACQUISTO...
DIECI GIORNI DOPO AL RICEVERE IL...
CONTO.

004349

INTERROGATI IN MERITO, SINT PER, CHE IL CLIENTE ANDINO BARCI
NESSUNA INFORMAZIONE PERCHÉ...
ISTRUZIONI RICEVUTE: WE WERE ONLY INSTRUCTED TO
MAKE THE PAYMENT. SIGNED...
(SAREBBE MOLTO INTERESSANTE...
ISTRUZIONI).

POSTERIORMENTE IN DATA 5 GIUGNO 1981...
CON VALUTA 52 APRILE...
LOAN FATTO IN PRECEDENZA AL ERIN S A.

QUESTO FU FATTO PER ISTRUZIONI RICEVUTE TELEFONICA-
MENTE DA V. BARRILE PER INCARICO DI...
MOVIMENTO RISPETTIVO FU EFFETTUATO...
SUDDETTE SOCIETA' PRESSO IL P.A.I.L.L.

SECONDO LOAN USD 95.000.000

PER FACILITARE LA SPIEGAZIONE DI COME SI REALIZZO QUESTO
LOAN, TRASCRIVO IL TELEX INVIATOCI DALL'AMBROSIANO
SERVICES IN DATA 3 GIUGNO 1981.

QUOTE

ATT.: MR. NASSANO

WE HAVE BEEN REQUESTED TO ADVISE YOU THAT UNDER VALUE
JUNE 8, 1981:

1. NORDBORGF WILL REPAIR...
LIMA USD 48.000.000...
CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S ACCOUNT WITH BANCA
DEL GOTTARDO LUZANO. EACH AMOUNT IS TO BE APPLIED
TO THE REDUCTION OF NORDBORGF'S ACCOUNT WITH
BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA.
2. BELROSA INC WILL REPAIR...
S.A. LIMA USD 55.000.000...
DOLLARS) BY CREDITING BANCO AMBROSIANO ANDINO'S
ACCOUNT WITH BANCA DEL GOTTARDO LUZANO. SUCH AN
AMOUNT IS TO BE APPLIED TO THE REDUCTION OF BELROSA'S
LOAN ACCOUNT OF USD 100.000.000 FROM APRIL 27, 1981
TO APRIL 27, 1982.
3. BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. LIMA WILL ADVANCE TO
MANIC S.A. 7
X USD 95.000.000...
DOLLARS) FOR ONE YEAR...
WITH BANCA DEL GOTTARDO LUZANO.

PLEASE PLEASE VERIFY...
YOU PROCEED TO...
TO MANIC,



TELEPHONE: (813) 32-4116/17
(800) 32-4116/17

ALL 16

ALL 16

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED
IBM HOUSE P. O. BOX 6847 NASSAU, BAHAMAS

I N D E M N I T Y

Bahama Islands
New Providence

This Indenture is made the 26th day of October, 1981 between

MANIC S.A. HOLDING
(hereinafter called "the Owner" which expression where the context so admits shall include both the singular and the plural and his or their heirs, successors and assigns) of the first part, Banco Ambrosiano Overseas Limited a company incorporated under the laws of the Bahamas (hereinafter called "the Bank") of the second part, and Doris Hanna, Dorothea Evans, Agatha Wells

Cassandra Maycock and Sheila Armbrister employees of the Bank all of the said Island of New Providence (hereinafter called "the Employees" which term is to include others of the Bank who from time to time shall become Directors Officers, and/or nominee shareholders of the hereinafter referred to Company Inc. of the third part -

Whereas the Owner is at the date hereof beneficially entitled to all of the issued shares in Bellatrix S.A. a company incorporated under the laws of Republic of Panama and having either its registered or another office in the City of Nassau in the said Island of New Providence (hereinafter called "the Company") on the premises of the Bank -

And whereas the Owner has requested the Bank to provide Directors, Officers, and/or nominee shareholders of the Company and the Employees have agreed to act as Directors, Officers, and/or nominee shareholders of the Company upon receiving such indemnity as is hereinafter contained -

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

000029

6.7.2

- 2 -

Now this Indenture witnesseth that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises the Owner hereby covenants with the Bank and the Employees that so long as the Employees act as Directors, Officers and/or being a nominee shareholder of the Company he or they will at all times indemnify and keep indemnified the Bank and the Employees and each of them and their respective personal representatives from all actions suits proceedings claims or demands by any person or persons whomsoever in respect of or arising out of or by reason of the Employees or any one of them holding any directorship or office and/or being a nominee shareholder in the Company and against all actions suits proceedings claims demands costs and expenses whatsoever which may be taken or made against the Bank or the Employees or any of them or their respective personal representatives or incurred or become payable by the Bank or the Employees or any of them or their respective personal representatives by reason or in consequence of holding any directorship or office and/or being a nominee shareholder in the Company as aforesaid by reason or of in consequence of any act done or omitted to be done by them directly or indirectly upon instructions advice or recommendations whether by word of mouth, letter, cable or telephone received from the Owner or his agents or otherwise in relation to the premises or in the absence of such instructions advice or recommendations in the exercises of the Employee's judgement in good faith.

And the Owner hereby further covenants with the Bank that he or they will at all times indemnify and keep indemnified the Bank both in respect of any fees due and unpaid to the Bank in connection with the services provided to the Company and in respect of disbursements made by the Bank on behalf of the Company.


In witness whereof the parties hereto have hereunto subscribed their respective hands and seals the day and year first before written.

The common seal of the said
was hereunto affixed
in the presence of:


MANIC S.A. HOLDING

Witness:

Address:



P. SCHMIT
Director



E. SCHMIT
Director

...///...

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONE MILANO



000030 6.7.3


BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

- 3 -

The common seal of Banco Ambrosiano Overseas Limited was herewith affixed in the presence of:

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED

[Handwritten signatures]
(MASON) (MOSWELL)



Signed, sealed and delivered by the said Employees:

Doris Hanna *[Signature]*
Dorothea Evans *[Signature]*
Agatha Wells *[Signature]*
Cassandra Maycock
Sheila Armbrister *[Signature]*

In the presence of:

Witness:

Address: Nassau, Bahamas

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
[Signature]



264

37
261

Del 17

ALL. 17

LAFIDELE S.p.A.

LA TOUR S.p.A.

SAN CARLO S.p.A.

Dear Sirs,

We refer to the deed of pledge dated December 12, 1980 in your favour and hereby confirm that Debtor as defined in said deed of pledge does include also the following entities :

ASTOLFINE S.A., Panama
BELLATRIX S.A., Panama

We also confirm that Pledged Assets as defined in said deed of pledge are as of today constituted by the following shares :

2.492.950 shares of BANCO AMBROSIANO S.p.A.
----- Milan, Italy

N° 340.000 shares of BANCO AMBROSIANO S.p.A. are registered for our account on a fiduciary basis in the name of LAFIDELE S.p.A. of Panama

N° 276.851 shares of BANCO AMBROSIANO S.p.A. are registered for our account on a fiduciary basis in the name of LA TOUR S.p.A. of Panama

N° 440.000 shares of BANCO AMBROSIANO S.p.A. are registered for our account on a fiduciary basis in the name of FINPROGRAM COMPANIA FINANZIARIA S.A. of Panama

N° 996.105 shares of BANCO AMBROSIANO S.p.A. are represented by S. bearer certificates, issued by LOCAFID A.G., Zug. These shares are registered in the name of CREDITO OVERSEAS S.p.A., Panama, with BANCO AMBROSIANO S.p.A., Milan; they are deposited for our account with GOTHARD BANK INTERNATIONAL LTD, Nassau.

Said Panamanian companies shall send to you a copy of the hereinabove mentioned deed of pledge and of this letter duly signed for acceptance and acknowledgment.

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



... I HAVE HEREBY WAS as defined in the ...
of ... and to you a copy of this letter duly signed for
... and confirmation of the foregoing.

BANIC S.A.

Director

Director

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
E. Carbone



39

6.22

December 28, 1981

All 17 a

ALL 17/A

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
Paseo de la Republica 3411
SAN ISIDRO / PERU
PERU

Dear Sirs,

We refer to the deed of pledge dated December 1., 1980 in your favour and hereby confirm that "Debtor" as defined in said deed of pledge does include also the following entities :

ASTOLFINE S.A., Panama
BELLATRIX S.A., Panama

We also confirm that Pledged Assets as defined in said deed of pledge are as of today constituted by the following shares :

664.752 shares of LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.p.A., Milano, Italy.

BANCA DEL GOTTARDO as defined in said deed of pledge shall send to you a copy of this letter duly signed for acknowledgement and confirmation of the foregoing.

ZWILLFIN A.G.

Copy to BANCA DEL GOTTARDO, Lugano

Confermiamo di aver preso nota del diritto di pegno a favore BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.:

È copia conforme all'originale
Milano, il _____

IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone



1977, 1977

1977, 1977

010508

M 176

NOMINE SERVICES LIMITED

ALL. 17/B

NASSAU, BAHAMAS

Dear Sirs,

The Undersigned BELROSA CO., INC. (hereinafter referred to as "Pledgor") hereby constitutes a pledge in favour of BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. (hereinafter referred to as "Bank") as security for all claims of any nature which the Bank may have now or in the future against our company, NORDEUROP TRADING COMPANY ESTABLISHMENT, Liechtenstein, MANIC S.A., Luxembourg, ERIN CO., INC., Panama, ASTOLFINE S.A., Panama, BELLATRIX S.A., Panama (each of them being hereinafter referred to as 'Debtor') or their successors on whatever legal grounds or business transactions the same may be based.

The pledge covers the principal amount of said claims as well as interest due and to become due thereon, commission and any expenses (including the expenses for the enforcement of the pledge). The pledge shall continue in force even if the obligations of the Debtors should have been from time to time, wholly or partially, satisfied.

The pledge is granted with respect to :

100 shares representing the outstanding capital stock of
MONTREAL HOLDING S.A., Panama

(hereinafter referred to as "Pledged Assets") deposited by the Pledgor with NOMINE SERVICES LIMITED, Nassau (hereinafter referred to as "Nominee").

The pledge hereby constituted covers all the rights and interests in the Pledged Assets, whether already or hereafter acquired.

È copia conforme all'originale

24 OTT 1977

IL DIRETTORE DI SEZIONE
RICERCA

6.11

... (including all the above necessary rights). The Pledgor undertakes to deposit or cause to be deposited with NOMINEE all such shares as may be issued in the event of capital increase, to which the pledge shall extend.

The Pledgor undertakes to take all measures, if any, which may be necessary for the completion of the pledge on Pledged Assets.

The Bank shall be entitled, without being obliged, to represent the Pledgor with respect to the Pledged Assets and to exercise any right of membership attaching thereto and the Pledgor undertakes to take all such measures as may be indicated by the Bank to this effect, including the appointment of such attorneys as indicated by the Bank to the Pledgor, in order to represent the Pledgor and to exercise rights of membership in the name and for account of the Pledgor in accordance with the instructions given by the Bank to such attorneys.

In the event that any of the Debtors fails to pay any of the claims secured by this pledge at the times and in the manner required by agreements between the Bank and any such Debtor or otherwise fails to fulfill its obligations to the Bank in accordance with such agreements or any event shall occur which, in the opinion of the Bank, impairs the ability of any such Debtor to meet its obligations, the Bank shall then be entitled to sell any or all of the Pledged Assets as in its opinion appears necessary to cover the claims, whether or not due and payable, secured by this pledge and to apply the net proceeds in settlement of all claims secured by this pledge even before their due dates; such sales may take place without notice to the Pledgor and without any other formalities all of which are hereby expressly waived and may be public or private as the Bank may decide, it being understood that NOMINEE is fully and irrevocably authorized to act upon instructions given to NOMINEE by the Bank to such effect. The Pledgor also undertakes to take all ownership in Pledged Assets to partners of such assets held by the Bank.

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbono



... by the Bank to sell pledged assets after the occurrence of any of the above-mentioned events shall not result in any reduction of the Bank's liability for any of the rights of the Bank under this pledge.

No provision hereof shall be modified or limited except by written instrument, expressly referring hereto and to the provision so modified or limited, signed by the Pledgor, the Bank and NOMINEE.

This letter is sent in duplicate respectively to NOMINEE and to MONTREAL HOLDING S.A. and NOMINEE shall send to the Bank a copy of this letter duly signed for acceptance, and the directors of MONTREAL HOLDING S.A. shall also send to the Bank a copy of this letter duly signed by them as acknowledgement in their capacity as directors that any financial commitment and/or disposal of assets shall only take place upon joint written instructions to them of the Pledgor and the Bank.

Very truly Yours,

BELOSA CO., INC.

John Kassis - 27th floor

(KASSIS) (MAYCOCK)

Acknowledged
Montreal Holding Corp.

L. Belle *Kassis*

(Belle)

(KASSIS)

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Cabano



010507

December 28, 1983

ALL 17c

ALL. 17/c

BANCA DEL GOTTARDO S.A.
Parco de la Repubblica 2011
SAN ISIDRO

LINA / 1983

Dear Sirs,

We refer to the deed of pledge dated December 04, 1980 in your favour and hereby confirm that "Debtor" as defined in said deed of pledge does include also the following entities :

ASTOLFINE S.A., Panama
BELLATRIX S.A., Panama

We also confirm that Pledged Assets as defined in said deed of pledge are as of to-day constituted by the following shares :

17.900 bearer shares of BANCA DEL GOTTARDO S.A.,
----- Lugano, Switzerland.

NOMINEE as defined in said deed of pledge shall send to you a copy of this letter duly signed for acknowledgement and confirmation of the foregoing.

BELROSA CO. INC.

Belrosa *L. Mancini*

(Mancini) (Mancini)

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbono



010508

24 17 d

December 28, 1981

ALL. 17/D

BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
1000 de la Repubblica 2011
SAN TOMASO

FINA / IREPI

Dear Sirs,

We refer to the deed of pledge dated December 12, 1980 in your favour and hereby confirm that "Debtor" as defined in said deed of pledge does include also the following entities :

- ASTOLFINE S.A., Panama
- BELLATRIX S.A., Panama

We also confirm that Pledged Assets as defined in said deed of pledge are as of to-day constituted by the following shares :

4.704.550 shares of CREDITO VARESIANO S.p.A., Italy.

The Pledged Assets are registered in the name of CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. on a fiduciary basis according to directions given by NOMINEE (as defined in said deed of pledge).

NOMINEE as defined in said deed of pledge shall send to you a copy of this letter duly signed for acknowledgement and confirmation of the foregoing.

ERIN CO. INC.

John Wells *Agatha Wells*
 (A. WELLS) (A. WELLS)

Copy to NOMINEE SERVICES LIMITED, Nassau, Bahamas

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



Luxembourg

December 28, 1981

ALL 17 e

ALL. 17/E

PANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
Paseo de la Republica 8311
SAN ISIDRO
LIMA / PERU

Dear Sirs,

We refer to the deed of pledge dated December 12, 1980 in your favour and hereby confirm that "Debtor" as defined in said deed of pledge does include also the following entities :

ASTOLFINE S.A., Panama
BELLATRIX S.A., Panama

We also confirm that Pledged Assets as defined in said deed of pledge are as of to-day constituted by the following shares :

48.000 bearer shares of BANCA DEL GOTTARDO S.A.,
===== Lugano, Switzerland.

KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise as defined in said deed of pledge shall send to you a copy of this letter duly signed for acknowledgement and confirmation of the foregoing.

MANIC S.A.

P. SCHEIT
Director

E. SCHEIT
Director

(Handwritten signature)
(Scheit) (Wassand)

copy to KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg

E' copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT 1981

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



L u x e m b o u r g

010190

A4 178

ALL. 17/F

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
 Paseo de la Republica 3211
 SAN ISIDRO / LIMA

CREDITO OVERSEAS S.A.
P A N A M A

Dear Sirs,

The undersigned MANIC S.A. HOLDING, Luxembourg
 (hereinafter referred to as "Pledgor"

hereby constitutes a pledge in favour of

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A., Lima
 (hereinafter referred to as "Bank")

as security for all claims of any nature which the Bank may have now
 or in the future against our company and BELROSA CO. INC., Panama,
 ERIN CO. INC., Panama, BELLATRIX S.A., Panama, ASTOLFINE S.A. Panama,
 NORDEUROP TRADING COMPANY ESTABLISHMENT, Liechtenstein,
 (each of them being hereinafter referred to as "Debtor")

or their successors on whatever legal grounds or business transactions
 the same may be based.

Handwritten signatures and initials

È copia conforme all'originale
 Milano, il 21/07/1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone



01049

The pledge covers the principal amounts of said claims as well as interest due and to become due thereon, commissions and any expenses (including the expenses for the enforcement of the pledge). The pledge shall continue in force even if the obligations of any Debtor should have been from time to time wholly or partially satisfied.

The pledge is granted with respect to :

100.000 shares in BANCO AMBROSIANO S.p.A., Milan, Italy

(hereinafter referred to as "Pledged Assets") which are held for our account on a fiduciary basis by CREDITO OVERSEAS S.A., Panama (hereinafter referred to as "The Fiduciary").

The Pledged Assets shall remain with the Fiduciary until notice to the contrary shall have been given by the Bank and the Pledgor to the Fiduciary. Should the fiduciary agreement be terminated, the Pledged Assets shall have to be deposited by the Fiduciary with the Bank.

The Pledge hereby constituted covers all accessory rights appertaining to the Pledged Assets, whether already existing or due or to come into existence or become due in future, including but not limited to subscription rights, option rights, dividends and interests ("Pledged Assets" as used herein shall include also all the above accessory rights). This pledge shall extend to all such shares as may be issued in the event of capital increases and Pledged Assets shall include also all such shares.

The Pledgor undertakes to take all measures, if any, which may be necessary, at any time, for the completion of the pledge on Pledged Assets and fully and irrevocably authorises the Fiduciary to take any such measures.

The Bank shall be entitled, without being obliged, to exercise any right of membership attaching to the Pledged Assets and the Pledgor undertakes to take all such measures as may be indicated by the Bank to this effect, and authorises fully and irrevocably the Fiduciary to take any such measures at the request of the Bank, including the appointment of such attorneys as indicated by the Bank to the Fiduciary,

in order to represent the Pledged Assets at the shareholders' meetings

È copia conforme all'originale



and to exercise rights of pledging in accordance with the instructions given by the Bank to its attorneys.

In the event that any of the Debtors fails to pay any of the claims secured by this pledge at the times and in the manner required by agreements between the Bank and any such Debtor or otherwise fails to fulfill its obligations to the Bank in accordance with such agreements or any event shall occur which, in the opinion of the Bank, impairs the ability of any such Debtor to meet its obligations, the Bank shall then be entitled to sell any or all of the Pledged Assets as in its opinion appears necessary to cover the claims, whether or not due and payable, secured by this pledge and to apply the net proceeds in settlement of all claims secured by this pledge even before their due dates; such sales shall take place upon five calendar days notice by registered letter to the Pledgor and the Fiduciary and without any other formalities all of which are hereby expressly waived and may be public or private as the Bank may decide.

The Pledgor undertakes to take all measures, if any, which may be necessary to convey valid, unencumbered ownership in Pledged Assets to purchasers of such assets and authorises fully and irrevocably the Fiduciary to take any such measures at the request of the Bank.

Failure to sell Pledged Assets after the occurrence of any of the above mentioned events shall not result in any liability of the Bank and shall not prejudice any of the rights of the Bank under this pledge.

No provision hereof shall be modified or limited except by written instrument, expressly referring hereto and to the provision so modified or limited signed by the Pledgor and the Bank.

This letter is sent in duplicate to the Fiduciary and the Fiduciary shall send to the Bank a copy duly signed for acceptance.

Pro. acc. n.
CREDITO CREDITAS S.A.
(UNIDEN)

MANIC S.A.

[Signature]
(UNIDEN)

[Signature]
P. SCIMIT
Director

[Signature]
E. SCIMIT
Director

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983



IL CANCELLIERE

LUXEMBOURG

129

ALL. 17/4

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

Parque de la Republica 8211

SAN ISIDRO / LIMA

ZUS CORPORATION S.A.

PANAMA

Dear Sirs,

The undersigned MANIC S.A. HOLDING, Luxembourg
(hereinafter referred to as "Pledgor"

hereby constitutes a pledge in favour of

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A., Lima

(hereinafter referred to as "Bank")

as security for all claims of any nature which the Bank may have now
or in the future against our company and NORDEUROP TRADING COMPANY
ESTABLISHMENT, Liechtenstein, BELROSA CO. INC., Panama, ERIN CO. INC.,
Panama, FELLATRIX S.A., Panama, ASTOLFINE S.A., Panama
(each of them being hereinafter referred to as "Debtor")

or their successors on whatever legal grounds or business transactions
the same may be based.

The pledge covers the principal amounts of said claims as well as
interest due to be paid thereon, penalties and any expenses

É copia conforme all'originale

24 OTT. 1983



(including the expenses for the enforcement of the pledge). The pledge shall remain in force even if the obligations of any Debtor should have been from time to time wholly or partially satisfied.

The pledge is granted with respect to:

100.000 shares in BANCO AMBROSIANO S.p.A., Milan, Italy

(hereinafter referred to as "Pledged Assets") which are held for our account on a fiduciary basis by ZUS CORPORATION S.A., Panama, (hereinafter referred to as "Fiduciary").

The Pledged Assets shall remain with the Fiduciary until notice to the contrary shall have been given by the Bank and the Pledgor to the Fiduciary. Should the fiduciary agreement be terminated, the Pledged Assets shall have to be deposited by the Fiduciary with the Bank.

The Pledge hereby constituted covers all accessory rights appertaining to the Pledged Assets, whether already existing or due or to come into existence or become due in future, including but not limited to subscription rights, option rights, dividends and interests ("Pledged Assets" as used herein shall include also all the above accessory rights). This pledge shall extend to all such shares as may be issued in the event of capital increases and Pledged Assets shall include also all such shares.

The Pledgor undertakes to take all measures, if any, which may be necessary at any time, for the completion of the pledge on Pledged Assets and fully and irrevocably authorises the Fiduciary to take any such measures.

The Bank shall be entitled, without being obliged, to exercise any right of membership attaching to the Pledged Assets and the Pledgor undertakes to take all such measures as may be indicated by the Bank to this effect and fully and irrevocably authorises the Fiduciary to take any such measures at the request of the Bank, including the appointment of such attorneys as indicated by the Bank to the Fiduciary, in order to represent the Pledged Assets at the shareholders' meetings and to exercise rights of membership in accordance with the instructions given by the Bank to such attorneys.

E/copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983



IL CANCELLIERE

011501

In the event that any of the Debtors fails to pay any of the claims secured by this pledge at the times and in the manner required by agreements entered into with the Bank and any such Debtor or otherwise fails to fulfill its obligations to the Bank in accordance with such agreements or any event shall occur which, in the opinion of the Bank, impairs the ability of any such Debtor to meet its obligations, the Bank shall then be entitled to sell any or all of the Pledged Assets as in its opinion appears necessary to cover the claims, whether or not due and payable, secured by this pledge and to apply the net proceeds in settlement of all claims secured by this pledge even before their due dates; such sales shall take place upon five calendar days notice by registered letter to the Pledgor and the Fiduciary and without any other formalities all of which are hereby expressly waived and may be public or private as the Bank may decide.

The Pledgor undertakes to take all measures, if any, which may be necessary to convey valid, unencumbered ownership in Pledged Assets to purchasers of such assets and authorises fully and irrevocably the Fiduciary to take any such measures at the request of the Bank.

Failure to sell Pledged Assets after the occurrence of any of the above mentioned events shall not result in any liability of the Bank and shall not prejudice any of the rights of the Bank under this pledge.

No provision hereof shall be modified or limited except by written instrument, expressly referring hereto and to the provision so modified or limited, signed by the Pledgor and the Bank.

This letter is sent in duplicate to the Fiduciary and the Fiduciary shall send to the Bank a copy duly signed for acceptance.

per conto
 ZUS CORPORATION S.A.
Chimica

MANIC S.A.

[Signature]
 P. SCIMIT
 Director

[Signature]
 E. SCIMIT
 Director

[Signature]

(Banco)

[Signature]

(Banco)

È copia conforme all'originale
 Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone



BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
MILANO, ITALIA

ALL 17/H

ALL. 17/H

NORDEUROPEAN SERVICES LIMITED
NASSAU, PANAMA

Dear Sirs,

The undersigned MANIC S.A. HOLDING (hereinafter referred to as "Pledgor") hereby constitutes a pledge in favour of BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. (hereinafter referred to as "Bank") as security for all claims of any nature which the Bank may have now or in the future against our company, NORDEUROPEAN TRADING COMPANY ESTABLISHMENT, Liechtenstein, BELROSA CO., INC. Panama, ERIN CO., INC., Panama, ASTOLFINE S.A., Panama, BELLATRIX S.A., Panama (each of them being hereinafter referred to as "Debtor") or their successors on whatever legal grounds or business transactions the same may be based.

The pledge covers the principal amount of said claims as well as interest due and to become due thereon, commissions and any expenses (including the expenses for the enforcement of the pledge). The pledge shall continue in force even if the obligations of the Debtor should have been from time to time, wholly or partially, satisfied.

The pledge is granted with respect to :

99

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE (D) SEZIONE
P. Carbone



17

11...

1000 shares representing the outstanding capital
stock of AUTOPINE S.A., Panama

(hereinafter referred to as "Pledged Assets"), deposited by the
Pledgor with NOMINEE SERVICES LIMITED, Nassau, Bahamas (herein-
after referred to as "NOMINEE").

The Pledged Assets shall remain deposited
with NOMINEE until notice to the contrary shall have been given
by the Bank and the Pledgor to NOMINEE.

The pledge hereby constituted covers all
accessory rights appertaining to the Pledged Assets, whether already
existing or due or to come into existence or become due in future,
including but not limited to subscription rights, option rights,
dividends and interests ("Pledged Assets" as used herein shall include
also all the above accessory rights). The Pledgor undertakes to
deposit or cause to be deposited with NOMINEE, all such shares as
may be issued in the event of capital increases, to which shares
this pledge shall extend.

The Pledgor undertakes to take all measures,
if any, which may be necessary for the completion of the pledge
on Pledged Assets.

The Bank shall be entitled, without being
obliged, to represent the Pledgor with respect to the Pledged Assets
and to exercise any right of membership attaching thereto and the
Pledgor undertakes to take all such measures as may be indicated by
the Bank to this effect, including the appointment of such attorneys
as indicated by the Bank to the Pledgor, in order to represent the
Pledgor and to exercise right of membership in the name and for
account of the Pledgor in accordance with the instructions given by
the Bank to such attorneys.

In the event that any of the Debtors fails to
pay any of the claims secured by this pledge at the times and in

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carboni



010501

the event of a default by agreement between the Bank and any such Debtor or otherwise fails to fulfill its obligations to the Bank in accordance with such agreements or any event shall occur which, in the opinion of the Bank, impairs the ability of any such Debtor to meet its obligations, the Bank shall then be entitled to sell any or all of the Pledged Assets as in its opinion appears necessary to cover the claims, whether or not due and payable, secured by this pledge and to apply the net proceeds in settlement of all claims secured by this pledge even before their due dates; such sales shall take place upon five calendar days notice by registered airmail to the Pledgor and to NOMINEE and without any other formalities all of which are hereby expressly waived and may be public or private as the Bank may decide, it being understood that NOMINEE is fully and irrevocably authorized to act upon instructions given to NOMINEE by the Bank to this effect. The Pledgor also undertakes to take all measures, if any which may be necessary to convey valid, unencumbered ownership in Pledged Assets to purchasers of such assets sold by the Bank.

Failure by the Bank to sell Pledged Assets after the occurrence of any of the above-mentioned events shall not result in any liability of the Bank and shall not prejudice any of the rights of the Bank under this pledge.

No provision hereof shall be modified or limited except by written instrument, expressly referring hereto and to the provision so modified or limited, signed by the Pledgor, the Bank and NOMINEE.

This letter is sent in duplicate respectively to NOMINEE and to ASTOLFINE S.A. and NOMINEE shall send to the Bank a copy of this letter duly signed for acceptance and the directors of ASTOLFINE S.A., Panama, shall also send to the Bank a copy of this letter duly signed by them as acknowledgement in their capacity as directors that any financial commitment and/or disposal of asset shall only take place upon joint instructions to them of the Pledgor and the Bank.

NOMINEE SERVICES LIMITED

(STUART)
 (BENSON)

È copia conforme all'originale
 Milano, il 24 OTT. 1982

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 P. Carbone



(Handwritten signature)

ALL 18
ALL. 18

18.01
15.51 042470141+
BAOL A 479141MC
318 1552 *
23P4Z ASL LU
ASLIADB NR. 72
AMEROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
75 SANCO AMEROSIAN, DIEREEFF LTD
OFFICE DE MONTECARLO

Sortie le 28 JAN. 1982

CONC.: AUGMENTATION DE CAPITAL R.

NOUS DEVONS RECEVOIR LES INSTRUCTIONS SUIVANTES PAR TELEX ET CONFIRMES PAR ECRIT PAR OUI DE DROIT :

QUOTE

WILTZ.
BANCO AMEROSIANO ANDINO S.A. DOIT CÉDER SON AVANCE **011656**
ROTHSCHILD DE US DOLLARS 11.800.000-- A LA SOCIETE BELLATRIN
PENDANT L'OPERATION RESTERA FIDUCIAIREMENT AU NOM DE BANCO
AMEROSIANO ANDINO S.A. VIS-A-VIS DE LA BANQUE ROTHSCHILD.

A CET EFFET, BELLATRIX DEURA DONNER INSTRUCTIONS A BANCO AMEROSIANO ANDINO DE DONNER SON ACCORD A LA BANQUE ROTHSCHILD AFIN QUE CE PRET SERVE A SOUSCRIRE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA R. BELLATRIX METTRA LES ACTIONS AINSI OBTENUES EN GARANTIE DE BANCO AMEROSIANO ANDINO S.A.

L'AUGMENTATION NE DEURA PORTER QUE SUR SIX POURCENTS DES ACTIONS R. DEVENUES ACTUELLEMENT PAR LA BANQUE ROTHSCHILD.

UNQUOTE

MEILLEURES SALUTATIONS

A. DE BERNARDI
AMEROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A

BIEN RECU?????????????????????????????BR337978 .34:8 7:0 783, 43:7+++

C'EST BARBELE, JE NE PEUX RIEN LIRE DE VOTRE REPONSE. BR
3371 --S, 783, 43:7 03 .3 --S3 .34:3+
IL Y'A QUE LES CHIFFRES QUI SORTENT.
JE NE COMPRENS PAS CE QUI SE PASSE .
VOUS CONFIRONS AVOIR BIEN RECU VOTRE MESSAGE++
O.K. MERCI. CA BIEN BIEN MAINTENANT.

BIFI.
BIBIFNN+
BAOL A 479141MC
318 1552 *

É copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT 1982
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
P. Carbone



AGREEMENT

between

Banco Ambrosiano Andino S.A., Paseo de la Republica 3211, San Isidoro,
(hereinafter referred to as the "Customer")

and

ROTHSCHILD BANK AG, 181 Zollikerstrasse, 8034 Zurich
(hereinafter referred to as the "Bank")

1. The Customer hereby instructs the Bank to grant a loan in the amount of us\$ 11.800.000.--, in the Bank's own name but for the account and at the risk of the Customer, to Rizzoli Editore S.p.A., Via Angelo Rizzoli 2, Milano, Italy (hereinafter referred to as the "Borrower") in accordance with the text of the Loan Agreement which was approved by the Customer and a copy of which is annexed hereto. The Bank acts as Agent within the meaning of Art. 394 ff. of the Swiss Federal Code of Obligations.
2. The Customer places at the disposal of the Bank the said amount before the Bank assumes any commitment in respect to the Borrower. The Bank has the sole obligation of assigning to the Customer such claims as the Bank receive in the form of repayment of capital and of interest. The Bank is under no obligation to perform any other services.
3. If the Borrower does not fulfill his commitments or fulfills them only partially, the Bank then has the sole obligation of assigning to the Customer the claims held on his behalf.
4. The Bank exercises the right of notice to which it is entitled in accordance with the Loan Agreement upon the Customer's instructions. However, the Customer may not demand that such notice be given at an inopportune time, in particular not before

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
DE SEZIONE
P. Carbone



001391

- 5. The Customer is obligated to pay a commission of us\$ 18.000.- p.a. in advance to the Bank, calculated on the amount owed by the Borrower.
- 6. In the event that notice is given of the present Agreement, the Bank fulfills its obligations arising from this Agreement by assigning the claim resulting from the Loan Agreement. The Bank is under no obligation to perform any other services.
- 7. All legal aspects of the relationship between the Customer and the Bank shall be governed by Swiss Law. The place of performance, as well as the exclusive jurisdiction of lawsuits and other kinds of legal proceedings shall be Zurich, Switzerland. However the Bank may sue the Customer in any competent court at the domicile of the Customer or any other court having jurisdiction.

Place and date

Lima & Zurich, July 18, 1980

ROTHSCHILD BANK AG

The Customer

È copia conforme all'originale

Milano, il 17/7/1980

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



Handwritten mark

Rothschild Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich

ALL. 19/A

1980 VII 21

07:59 14 19 9

July 18, 1980

004492

We refer to the US dollars 11,800,000 loan agreement by and between your bank and Rizzoli Editore S.p.A. dated December 30, 1976 as extended to December 30, 1982 and hereby confirm our agreement to purchase the claims under said loan agreement for the principal amount of US dollars 11,800,000 plus interest at the rate of 11% from June 30, 1980 up to July 30, 1980, date on which the purchase takes place.

The aggregate amount of US dollars 11,908,166.67 shall be credited by us to your bank with Gotthard Bank, Lugano, value July 30, 1980 together with US dollars 7,500 as fiduciary fee for the period from July 30, 1980 up to December 30, 1980.

It is understood that your bank shall act as fiduciary for our account in respect of the aforesaid loan agreement upon and subject to the terms and conditions of the attached fiduciary agreement.

It is also understood that the pledge of the shares representing 100 % of the capital stock of Alpi S.p.A. and 50 % of the capital stock of Crema S.p.A. be a pledge pursuant to article 886 of the Swiss Civil Code, in respect of the loan of US dollars 17,200,000 granted by your bank to Rizzoli Editore S.p.A. and secured by the pledge of the same shares.

Please return to us the attached copy of this letter duly signed by your bank for acceptance and agreement.

For acceptance and agreement:

Rothschild Bank AG

Rothschild Bank AG

[Handwritten signature]

BANCO AMBROSIANO ANDINO S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Paseo de la Republica 3211 - San Isidro - Lima - Peru

286

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 011. 1983

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
P. Sartone



Sortie le 28 JUL 1982

26.01
15.46 02627200+
PCA JAN 28 0946
21280PE AMBROLIM
ASL/73 NR. 26
AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. / LIMA

44 195
All. 19/B

A LA BONNE ATTENTION DE MONSIEUR GIORGIO MASSANO IGERENTE GENERAL

PERSONNELLE ET CONF.

005627

JE TE TRANSMETS CI-APRES COPIE D'UN TELEX QUE JE RECEVRAIS AU SUJET DE L'OPERATION R. DISCUTEE IL Y A QUELQUES JOURS ICI A LUXEMBOURG :

QUOTE

WILTZ.
BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. DOIT CEDER SON AVANCE A BANQUE ROTHSCHILD DE US DOLLARS 11.500.000,-- A LA SOCIETE BELLATRIX. CEPENDANT L'OPERATION RESTERA FIDUCIAIREMENT AU NOM DE BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. VIS-A-VIS DE LA BANQUE ROTHSCHILD.

A CET EFFET, BELLATRIX DEURA DONNER INSTRUCTIONS A BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. DE DONNER SON ACCORD A LA BANQUE ROTHSCHILD AFIN QUE CE PRET SERVE A SOUSCRIRE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA R. BELLATRIX METTRA LES ACTIONS AINSI OBTENUES EN GARANTIE DE BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

L'AUGMENTATION NE DEURA PORTER QUE SUR SIX POURCENTS DES ACTIONS R. DETENUES ACTUELLEMENT PAR LA BANQUE ROTHSCHILD.

UNQUOTE

SALUTATIONS AMICALES

ANGELO

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

WELL RECEIVED PLEASE ??????????????????
YES WELL RECEIVED THANKSU
THANKS / OSIBI
G#
21280PE AMBROLIM
13842 ASL IU

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 U.II. 1983

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



ROTHSCHILD BANK AG

Zürcherstrasse 181
8004 Zürich
Tel. 0041 22 31 10
Telex 52 15 11
Cable Rothag

NY 20
All. 20

Banco Ambrosiano Andino S.A.
Lima / Peru
7239055/1

Belastungsanzeige-Debit advice-Avis de débit

54

NRZ 7000 23rd June, 1982 HJS

Fig. A/C 1 229.055.109

Zu Ihren Lasten To your debit A votre débet	Wert Value Valeur	Betreff Re Concerne
US\$ 7.785.945,08	29.1.82	Reduction of Loan, re Increase of Capital Rizzoli Editore S.p.A. Lit. 9.639.000.000.- at 1.239.-, according to your letter dated 16th March, 1982.

017452

ROTHSCHILD BANK AG

[Handwritten signature]

Anzeige mit nur einer Unterschrift-Advice with single signature only-Avis avec une seule s

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



NRZ 53 007 15 000 0481 ASCA

011 21
ALL. 21RecommandéBanco Ambrosiano
Attn. M. Surani
Via Clerici 36/1I-20121 MilanoZurich, 29 janvier 1982
HJS/sa

Messieurs,

011657

Nous confirmons notre télex du 28 janvier 1982 comme suit:

"Nous nous référons à l'augmentation de capital de Lit. 25.5 Mia. à Lit. 76.5 Mia. décidée par la société Rizzoli Editore S.p.A., Milan, et vous confirmons que nous souscrivons 378.000 nouvelles actions de la société Rizzoli Editore S.p.A. pour un montant (prime d'émission incluse) de Lit. 9.639.000.000.--. Le versement de ce montant est effectué par notre banque par conversion en capital du montant correspondant au taux de change US\$ / Lit. du 29 janvier 1982 ou l'emprunt de US\$ 11.800.000.-- accordé par notre banque à Rizzoli Editore S.p.A.

Par conséquent, le montant principal du dit emprunt est réduit, à partir du 29 janvier 1982, par le montant ainsi converti en capital.

Les certificats représentant les nouvelles actions souscrites et libérées par notre banque sont à nous envoyer à notre adresse à Zurich."

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

ROTHSCHILD BANK AG

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983IL DIRETTORE SEZIONALE
P. Carbone

ALL. 22
ALL. 22

Cher M. de Bernardi,

Nous nous référons à notre téléphone de ce jour concernant les nouvelles actions Rizzoli. La lettre que nous avons besoin de Lima devrait être dans le sens suivant:

We refer to your payment of Lit. 9.639.000.000.- in reduction of your loan of US\$ 11.800.000.-- granted to R. and confirm a conversion rate of Therefore, your claim against R. is reduced to US\$ We furthermore confirm our agreement that the 378.000 new shares of R. should be transferred, free of payment, to Bellatrix S.A.

604948

Salutations distinguées

[Handwritten signature]

Annexe: Copie de notre lettre du 29.1.82 à Banco Ambrosiano, Milano (texte selon Avv. T.)

2.3.82

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 VII. 1982
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone



1185.55
ALL. 23

Entretien téléphonique avec M. SCHNEIDER de la ROTHSCHILD BANK, ZURICH

004889

Premier point: Ils ont souscrit pour 9.639.000.000,- Lit des actions RIZZOLI S.p.A. pour 378.000 actions.
Il faut que LIMA leur communique le taux de conversion \$US/Lit afin de quantifier la renonciation total du crédit de \$US 11.800.000,- envers RIZZOLI S.p.A.
En outre ils doivent recevoir de LIMA une communication de remettre les actions nouvelles Rizzoli à BELLATRIX,

Deuxième point: BELLATRIX doit payer les \$US 100.000,- de commissions a ROTHSCHILD BANK.

Troisième point: Il y aura une Assemblée de la RIZZOLI le 10 mars prochain. Il faudrait leur communiquer d'urgence les instructions s'ils doivent participer et demander qui les représentera.

Luxembourg, le 2 mars 1982.


Angelo De Bernardi

É copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT. 1983

IL CAPOCANTIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



61 24
ALL.24

1384A ASL LU
21280PE AMBROLIM
7 MAGGIO 1982
103 LG

Escluso 10.5.76
005920

CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR ANGELO DE BERNARDI
CONSIGLIERE DELEGATO

CARO ANGELO,

HO RICEVUTO IL TUO TELEX ODIERNO NO. 96 RELATIVO
ALLA RIDUZIONE DEL PRESTITO ALLA ROTSCCHILD BANK.

PER COMPLETARE ET CONCLUDERE DEFINITIVAMENTE L'OPERAZIONE CI
MANCA SOLTANTO UN TELEX DA BELLATRIX S.A., SEGUITO POI DA
LETTERA - SE POSSIBILE -, CHE CI CONFERMI AVER RICEVUTO DAL
BANCO AMBROSIANO ANDINO UN LOAN PER USD 7'785.945,08 DAL
29 GENN 1982 AL 30 GIUG 1982 AD UN TASSO DEL 18,25, GARANTITO
DA 378.000 AZIONI DELLA RIZZOLI EDITORE S.P.A., CHE SI TROVANO
DEPOSITATE AT NOSTRO FAVORE PRESSO (INDICARE IL NOME ED INDIRIZZO
DI CHI LE DETIENE), IL QUALE DOVREBBE MANDARCI IL RISPETTIVO
CERTIFICATO DI DEPOSITO.

IN ATTESA DI TUE NOTIZIE IN MERITO TI MANDO UN FORTE ABBRACCIO.

GIORGIO
1384A ASL LU
21280PE AMBROLIM

.....
GGG
VIA WUI

È copia conforme all'originale

Milano, il 24 OTT 1982

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE SEZIONALE
P. Carbone



6.58

AG 25
ALL. 2510.05
15.14 030212N 810.05
15.14 03621200+
RCA MAY 10 0917
21280PE AMBROLIMASLIADB NR. 97
AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
TO BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. / LIMA

A LA BONNE ATTENTION DE MONSIEUR GIORGIO MASSANO

005551

Sorti
10.5.1982

CHER GIORGIO,

CONC.: OPERATION FIDUCIAIRE AVEC ROTHSCHILD

JE CROIS QUE NOUS NE NOUS SOMMES PAS TRES BIEN COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L'OPERATION CI-DESSUS. EN EFFET, LE 29 JANVIER BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. A CEDE US DOLLARS 7.785.945,08 EN ECHANGE D'UN DEPOT EN GARANTIE DE 378.000,-- ACTIONS R.

DEPUIS CETTE DATE IL NE RESTE PLUS QU'UN DEPOT DE US DOLLARS 4.014.054,92 VIS-A-VIS DE LA BANQUE ROTHSCHILD.

CECI EN RELATION AVEC LA LETTRE DEMANDEE PAR LA BANQUE ROTHSCHILD. VOIR NOTRE TELEX DU 15 MARS 1982 NR 62.

SALUTATIONS AMICALES

ANGELO

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

*
21280PE AMBROLIM
1384Z ASL LUE' copia conforme all'originale
Milano, il 21 OTT. 1985IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
P. Carbone

DE

L'ACCORD FIDUCIAIRE DU 17 JUIN 1981

ALL. 26

ENTRE

BELLATRIX S.A., Panama, Republic of Panama

(ci-après "Fiduciant")

et

ROTHSCHILD BANK AG, Zollikerstrasse 181, CH-8008 Zurich,

(ci-après "Fiduciaire")

concernant les biens en fiducie définis ci-dessous.

EN VUE QUE le Fiduciant a mis à la disposition du Fiduciaire
378 000 actions de la Société Rizzoli Editore S.p.A.,
Milano, (ci-après "Rizzoli"), avec une valeur
nominale de Lit 8 500 chacune

ET EN VUE QUE les biens en fiducie s'élèvent maintenant à
567 000 actions Rizzoli de Lit 8 500 chacune

LES PARTIES ADHERENTES ONT CONVENU QUE l'accord fiduciaire soit
amendé conformément


Panama et Zurich, le 28 janvier 1982


Le Fiduciant:

BELLATRIX S.A.

Le Fiduciaire:

ROTHSCHILD BANK AG


(HEER)


(SCHNEIDER)

È copia conforme all'originale
Milano, il 28/1/1982

IL DIRETTORE DI SEZIONE
P. Carbone



AMBROSIANO ANDINO S.A. / LIMA

Handwritten notes: "V. 10 83", "ALL. 27", "M. 27"

A LA BONNE ATTENTION DE MONSIEUR RICHARD ROSENBERG / PRESIDENT

CI-APRES JE TE PRIE DE TROUVER LE TEXTE D'UNE LETTRE QUE BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. A ECRITE AU STUDIO LEGALE BOLLA ET BONZANIGO :

QUOTE

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. / LIMA
A STUDIO LEGALE BOLLA E BONZANIGO / LUGANO

CHER MAITRE,

LE 30.4.1981, BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD DE MASSAU, A TRANSFERE US DOLLARS 95.000.000,-- A LA BANQUE ROTHSCHILD A ZURICH, A L'ATTENTION DE MONSIEUR SCHNEIDER, POUR COMPTE DE LA REFERENCE "ZIRKA RECIOTTO". PAR APRES ET RETROACTIVEMENT BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD A VIRE CETTE CREANCE SUR CETTE REFERENCE AU COMPTE BANCO AMBROSIANO ANDINO CHEZ EUX, SANS L'ACCORD DES ADMINISTRATEURS DE CETTE BANQUE, ET EN DECLARANT QUE CETTE OPERATION AVAIT ETE FAITE D'ABORD POUR UNE SOCIETE PANAMEENNE DE NOM ERIN S.A. ET PUIS PAR APRES EN RECTIFIANT DE NOUVEAU L'OPERATION EN PRETENDANT QU'ELLE AVAIT ETE FAITE POUR COMPTE D'UNE AUTRE SOCIETE PANAMEENNE, BELLATRIX S.A.

NOUS VOUS SAURIONS GRE DE BIEN VOULOIR COMMENCER UNE PROCEDURE AFIN QUE NOUS PUISSIONS RECUPERER LE MONTANT AUPRES DE LA ROTHSCHILD BANK ZURICH.

D'AVANCE NOUS VOUS EN REMERCIONS ET VOUS PRIONS D'AGREER CHER MAITRE, L'EXPRESSION DE NOS MEILLEURES SALUTATIONS.

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.
A. DE BERNARDI

UNQUOTE

PUIS-JE TE DEMANDER DE BIEN VOULOIR FAIRE TENIR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BANCO AMBROSIANO ANDINO RATIFIANT LE FAIT QUE J'AI SIGNE SEUL CETTE LETTRE.

MERCI

SALUTATIONS AMICALES

ANGELO

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

DIDOTTI ANDINO IM
20042 481 10

E copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT. 1983

IL CAPO D'UFFICIO
IL DIRETTORE SEZIONE
P. Carbone



Studio BOILA E BIALIGO
Via Marconi 14
20136 - MILANO
A l'attention de Maître Sandro BOILA

ALL. 28
ALL. 28

Cher Maître,

Le 30.4.1981, BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD de Nassau, a transféré SUS 95.000.000,- à la BANQUE ROTHSCHILD à ZURICH, à l'attention de Monsieur SCHNEIDER, pour compte de la référence "ZIRKA RECIOTTO". Par après et rétroactivement BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LTD a viré cette créance sur cette référence au compte BANCO AMBROSIANO ANDINO chez eux, sans l'accord des administrateurs de cette banque, et en déclarant que cette opération avait été faite d'accord pour une société panaméenne de nom ERIN S.A. et puis par après en rectifiant de nouveau l'opération en prétendant qu'elle avait été faite pour compte d'une autre société panaméenne, BELATRIX S.A.

Nous vous saurions gré de bien vouloir commencer une procédure, afin que nous puissions récupérer ce montant auprès de la ROTHSCHILD BANK ZURICH.

D'avance nous vous en remercions, et vous prions d'agréer, cher Maître, l'expression de nos meilleures salutations.

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

È copia conforme all'originale
Milano, il 24 OTT 1981

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
P. Carbone



N. 2 lettere di *patronage* dello I.O.R., entrambe del 1° settembre 1981.

LL

RELIGIONE

CITTÀ DEL VATICANO September 1, 1981

11
c. 131

n.° 772652

v.° 1120

IN NELLA RISPOSTA

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A.

L I M A - Perù

Gentlemen:


This is to confirm that we directly or indirectly control the following entries:

- Manic S.A., Luxembourg
- Astolfine S.A., Panama
- Nordeurop Establishment, Liechtenstein
- U.T.C. United Trading Corporation, Panama
- Erin S.A., Panama
- Bellatrix S.A., Panama
- Belrosa S.A., Panama
- Starfield S.A., Panama

We also confirm our awareness of their indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981 as per attached statement of accounts.

Yours faithfully,

ISTITUTO PER LE C... RE DI RELIGIONE



È copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT. 1983



IL CANCELLIERE
DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STILO)



OPERE DI RELIGIONE

CITTA' DEL VATICANO September 1, 1981

14

ot. N° 772663

1120

CITAZI NELLA RISPOSTA

AMEROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A.
MANAGUA, Nicaragua

Gentlemen:

This is to confirm that we directly or indirectly control the following entries:

- Worldwide Trading Co., Panama
- Laramie Inc., Panama.

We also confirm our awareness of their indebtedness towards yourselves as of June 10, 1981 per per attached statement of accounts.

Yours faithfully,


ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

È copia conforme all'originale

Milano, il 8 OTT 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dr. Pasqualino STILO)



Comunicazioni giudiziarie dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso
(Tribunale di Milano) a Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino
De Strobel, del 20 luglio 1982.



5 1
B

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

n.5509/82 A R.G. P.M.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(artt.78 e 304 C.p.p.)



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Comunica al sig.:

Mons.MARCINKUS Paul C. -presso Istituto per le Opere di Religione
CITTA' DEL VATICANO;

che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttoria suscettibile di dar luogo, nei di Lei confronti, alle seguenti imputazioni:

- A)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,640,61 n.7 e 9,61 n.11 118 cod.pen., in relazione ad ipotesi di truffa continuata, quale dirigente dello I.O.R. in collaborazione in questa parte con gli altri dirigenti MENNINI L. e DE STROBEL P., commessa in concorso con CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché dal rapporto di prestazione d'opera del concorrente dirigente bancario, incaricato di pubblico servizio, consumata in Milano ed altrove sino al maggio-giugno 1982, in danno del Banco Ambrosiano s.p.a. e di Istituti di credito anche esteri;
- B)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,315,61 n.7 cod.pen., in relazione ad ipotesi di malversazione continuata, quale dirigente dello I.O.R. in collaborazione in questa parte con gli altri dirigenti MENNINI L. e DE STROBEL P., commessa in concorso con CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione, per somme ingenti distratte a profitto proprio ed altrui, in contrasto con le esigenze di regolare amministrazione degli Istituti di credito fatti figurare come erogatori di finanziamenti;
Accertato in Milano nel giugno-luglio 1982;
- C)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1 e 2 Legge 30.4.1976 n.159 e succ.mod., in relazione a violazioni valutarie inerenti ai fatti sopra indicati ed a favore di soggetti beneficiari residenti, connotate da carattere di particolare gravità.

Invita il predetto a nominare, se crede, difensore di fiducia, entro 5 giorni dalla ricezione del presente atto, mediante dichiarazione fatta pervenire in Cancelleria a mezzo di lettera raccomandata, con avvertenza che, in mancanza, sarà nominato difensore di ufficio, che si designa sin d'ora in persona dell'avv.prof.Giandomenico

È copia conforme all'originale

Milano, 8 OTT. 1983



IL CANCELLIERE
DI SEZIONE
(in STILO)

2

Pisapia, del foro di Milano.

Si invita il destinatario del presente atto ad eleggere domicilio in Italia per le notificazioni, ai sensi dell'art.177 bis C.p.p.- ed a voler far conoscere a questa Autorità giudiziaria se intenda eventualmente avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni ai sensi dell'art.250 C.p.p., anche nella Città del Vaticano.

Milano, 20 luglio 1982

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. LUIGI FENIZIA)

Luigi Fenizia


Il S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. *Giuseppe Marra*)

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. *Pier Luigi Maria Dall'Osso*)

[Signature]

È copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Pasquino STILO)



[Signature]



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

n.5509/82 A R.G. P.M.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(artt.78 e 304 C.p.p.)



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Comunica al sig.:

MENNINI dr.Luigi,nato a Roma il 10.11.1910,ivi residente in via
Porta Lavernale n.12,

che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttoria suscet-
tibile di dar luogo,nei di Lei confronti,alle seguenti imputazioni:

- reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,640,61 n.7 e 9,61 n.11
118 cod.pen., in relazione ad ipotesi di truffa continuata,quale
dirigente dello I.O.R.in collaborazione in questa parte con gli
altri dirigenti MARCINKUS Mons.Paul e DE STROBEL P., commessa in
concorso con CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione,
aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità,nonché dal
rapporto di prestazione d'opera del concorrente dirigente bancario,
incaricato di pubblico servizio,consumata in Milano ed altrove sino
al maggio-giugno 1982,in danno del Banco Ambrosiano s.p.a. e di
Istituti di credito anche esteri;
- B)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,315,61 n.7 cod.pen.,
in relazione ad ipotesi di malversazione continuata,quale dirigente
dello I.O.R.in collaborazione in questa parte con gli altri dirigenti
MARCINKUS Mons.Paul e DE STROBEL P., commessa in concorso con
CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione,per somme ingenti
distratte a profitto proprio ed altrui,in contrasto con le esigenze
di regolare amministrazione degli Istituti di credito fatti figura-
re come erogatori di finanziamenti;
Accertato in Milano nel giugno-luglio 1982;
- C)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1 e 2 Legge
30.4.1976 n.159 e succ.mod.,in relazione a violazioni valutarie
inerenti ai fatti sopra indicati ed a favore di soggetti beneficia-
ri residenti,connotate da carattere di particolare gravità.

Invita il predetto a nominare,se crede,difensore di fiducia,entro
5 giorni dalla ricezione del presente atto,mediante dichiarazione
fatta pervenire in Cancelleria a mezzo di lettera raccomandata,
con avvertenza che,in mancanza,sarà nominato difensore di ufficio,
che si designa sin d'ora in persona dell'avv.prof.Giandomenico

É copia conforme all'originale


Milano, il 8 OTT 1983

IL CANCELLIERE

Pisapia, del foro di Milano..

Si invita il destinatario del presente atto a voler far conoscere a questa Autorità giudiziaria se intenda eventualmente avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni ai sensi dell'art.250 C.p.p;-

Milano, 20 luglio 1982



S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Luigi Fenizia)

Fenizia

S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dall'Osso)

[Signature]

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Alfonso Barra)

[Signature]

È copia conforme all'originale

Milano, il 8 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STILO)



[Signature]



95

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

n./5509/82 A R.G.P.M.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(artt.78 e 304 C.p.p.)



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Comunica al sig.:

DE STROBEL dr. Pellegrino -res.in ROMA, via della Conciliazione
n.10;che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttoria suscet-
tibile di dar luogo, nei di Lei confronti, alle seguenti imputazioni:

- A)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,640,61 n.7 e 9,61 n.11
118 cod.pen., in relazione ad ipotesi di truffa continuata, quale
dirigente dello I.O.R. in collaborazione in questa parte con gli
altri dirigenti MARCINKUS Mons.Paul e MENNINI L., commessa in
concorso con CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione,
aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché dal
rapporto di prestazione d'opera del concorrente dirigente bancario,
incaricato di pubblico servizio, consumata in Milano ed altrove sino
al maggio-giugno 1982, in danno del Banco Ambrosiano s.p.a. e di
Istituti di credito anche esteri;
- B)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,315,61 n.7 cod.pen.,
in relazione ad ipotesi di malversazione continuata, quale dirigente
dello I.O.R. in collaborazione in questa parte con gli altri diri-
genti MARCINKUS Mons.Paul e MENNINI L., commessa in concorso con
CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione, per somme ingenti
distratte a profitto proprio ed altrui, in contrasto con le esigenze
di regolare amministrazione degli Istituti di credito fatti figura-
re come erogatori di finanziamenti.
Accertato in Milano nel giugno-luglio 1982;
- C)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1e 2 Legge 30.4.
1976 n.159 e succ.mod., in relazione a violazioni valutarie inerenti
ai fatti sopra indicati ed a favore di soggetti beneficiari resi-
denti, connotate da carattere di particolare gravità.

Invita il predetto a nominare, se crede, difensore di fiducia entro
5 giorni dalla ricezione del presente atto, mediante dichiarazione
fatta pervenire in Cancelleria a mezzo di lettera raccomandata,
con avvertenza che, in mancanza, sarà nominato difensore di ufficio,
che si designa sin d'ora in persona dell'avv.prof.Giandomenico
Pisapia, del foro di Milano.

È copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT. 1983

TRIBUNALE IL CANCELLIERE

6

Si invita il destinatario del presente atto a voler far conoscere a questa Autorità giudiziaria se intenda eventualmente avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni ai sensi dell'art.250 C.p.p.-

Milano, 20 luglio 1982



Il S. Procuratore della Repubblica (Dott. Luigi Fenizia)

Luigi Fenizia

Il Procuratore della Repubblica (Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

Pier Luigi Maria Dell'Osso

Il Procuratore della Repubblica (Dr. Antonio Maria)

Antonio Maria


È copia conforme all'originale

Milano, il 8 OTT. 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Pasqualino STILO)



Pasqualino Stilo

Mandato di cattura contro Licio Gelli del giudice istruttore A. Pizzi (Tribunale di Milano), del 1° giugno 1983, con allegati i capi di imputazione relativi a Gelli, Tassan Din, Botta, Costa, Leoni e Ortolani.

MANDATO DI CATTURA

(Art. 253 e segg. C.P.P.)

000622 see. H

H
1
1



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 28^a

Il Giudice Istruttore dottor ANTONIO PIZZI

Visti gli atti del procedimento e le richieste conformi

del Pubblico Ministero.

Ritenuto che

MOTIVAZIONE - come da fogli allegati

N. 1267/82 - Reg. Gen.
G.I.

Visti E. l. art. 252 e ss. cod. proc. pen.

ORDINA LA CATTURA DI

GELLI LICIO, nato a Pistoia il 21/4/1919 - detenuto
per altra causa nel penitenziario di Stato
in Ginevra -

IMPUTATO

come da fogli allegati+



Il presente mandato vale anche quale decreto di perquisizione
 ai sensi degli artt. 334 e ss. cod. proc. pen., del domicilio
 dell'imputato, del luogo in cui è rinvenuto e di tutti gli
 altri luoghi nella sua disponibilità dovendosi presumere che
 in detti luoghi possano essere rinvenute e sequestrate cose
 pertinenti ai reati per cui si procede.

2

A tale effetto richiede a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza
 Pubblica di condurlo nelle locali Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.
 Si delega per l'esecuzione Ufficiali ed Agenti del Nucleo Regio-
 nale della Guardia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano

Milano, li 27 ottobre 1983

IL CANCELLIERE

P. Carboni



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dr. Vittorio Pizzi

E' copia conforme all'originale
 Milano, il 28 OTT. 1983



IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE
 (Dr. Pasquino STIJO)

StiJO



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

N. Risposta a nota del N.

OGGETTO:

Milano,

MOTIVAZIONE

Univoci e concordanti indizi di colpevolezza emergono a carico di tutti gli imputati in ordine ai reati come loro rispettivamente ascritti agli allegati capi di imputazione, in quanto le complessive risultanze istruttorie, costituite dagli elementi analiticamente indicati nel rapporto della Guardia di Finanza in data 18 maggio 1983 e dalle acquisizioni probatorie relative agli accertamenti effettuati dai commissari liquidatori, danno inequivocabile e piena contezza che gli esborsi di danaro effettuati il 10.2.1981 ed il 30.4.1981 da parte del Banco Ambrosiano Andino a favore della Bellatrix SA rappresentarono effettive distrazioni in danno del Banco Ambrosiano Spa.

Va in proposito rilevato che alla stregua degli accertamenti finora espletati emerge una evidente struttura unitaria dello intero gruppo facente capo al Banco Ambrosiano Spa, guidato e gestito di fatto esclusivamente dall'istituto italiano i cui organi di vertice prendevano effettivamente le varie decisioni operative di rilievo anche con riferimento alle erogazioni effettuate dalle banche estere possedute. Non sembra di conseguenza ragionevolmente contestabile l'esistenza di un'intima connessione e di una compenetrazione profonda tra le società estere possedute dall'Istituto di credito italiano e queste ultime. Gli elementi acquisiti conducono, in sostanza, a delineare, pur nella formale autonomia delle denominazioni ed individualità societarie, una situazione di effettiva riferibilità dei beni delle possedute estere al complesso patrimoniale della società centrale controllante: quest'ultima appare in concreto pregiudicata da erogazioni illecite effettuate dalle società possedute, atteggiandosi a soggetto passivo di qualsivoglia forma di distrazione che insista su beni comunque rapportabili al suo patrimonio, costituito evidentemente anche dal valore delle sue partecipazioni azionarie.

Non appare fuor di luogo sottolineare, a tale riguardo, che le argomentazioni appena svolte sono state integralmente recepite e condivise dal Tribunale della Libertà di Milano nelle due distinte occasioni nelle quali sono stati riesaminati provvedi-

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 2

4

provvedimenti restrittivi del Procuratore della Repubblica di Milano relativi a reati di bancarotta fraudolenta in danno del Banco Ambrosiano stesso.

Peraltro nel caso di specie vi è ancora qualcosa di più, giacchè emerge dal già citato rapporto della Guardia di Finanza che proprio in concomitanza con gli accrediti in favore della Bellatrix vi furono dei massicci invii di valuta dal Banco Ambrosiano S.p.A. alle corrispondenti estere interessate, per importi pressochè analoghi agli accrediti stessi. È evidente che in tal modo venne costituita, anche materialmente ed immediatamente, da parte del Banco Ambrosiano S.p.A. la stragrande parte della liquidità necessaria ad effettuare le illecite operazioni.

Siffatta illiceità appare ulteriormente comprovata dalla completa mancanza di qualsivoglia controprestazione ed effettiva garanzia e trova ancora il suo riscontro ex post dalla mancata corrispondenza di somma alcuna, non solo a titolo di capitale ma anche a titolo di interessi da parte della società beneficiaria.

Peraltro, che le operazioni in parola fossero esclusivamente destinate all'illecito arricchimento dei beneficiari è ulteriormente comprovato da taluni documenti sequestrati in Castiglione Fibocchi a Gelli Licio, dai quali emerge l'esistenza di un progetto che prevedeva, all'atto della ricapitalizzazione della Rizzoli Editore S.p.A., la movimentazione di un imponente flusso di danaro facente capo al Banco Ambrosiano, che di quella ricapitalizzazione doveva essere l'artefice, e destinato ad illecito beneficio (in tali documenti è adoperato il termine "premio") degli ideatori del progetto stesso ed in particolare dell'Ortolani, del Gelli, del Calvi e del Tassan Din, flusso di danaro di importo pressochè simile al costo della operazione ufficiale. Va infatti osservato, come sottolineato nel citato rapporto della Guardia di Finanza, che l'importo complessivo delle due illecite operazioni di finanziamento alla Bellatrix appare corrispondere sostanzialmente, tradotta in valuta italiana, al costo della operazione di ricapitalizzazione della Rizzoli Editore S.p.A., sostenuta da finanziaria del Banco Ambrosiano S.p.A. È d'altronde va rimarcato che le illecite operazioni alla Bellatrix, in sintonia proprio con le previsioni riportate nel progetto di cui agli appunti sequestrati al Gelli, sono avvenute di fatto in concomitanza con operazioni relative alla ricapitalizzazione della Rizzoli Editore S.p.A.: la prima operazione ufficialmente finalizzata all'acquisto di 189.000 azioni Rizzoli Editore di valore neppure lontanamente paragonabile all'attività del finanziamento stesso; la seconda operazione è stata posta in essere negli stessi tempi dell'acquisto del 40% delle azioni Rizzoli da parte della finanziaria del Banco Ambrosiano. Dove ulteriormente osservarsi che, a prescindere anche da ogni altra considerazione, appaiono comunque certamente abnormi e prive di ogni ragione le rilevanti somme di danaro finite nelle disponibilità della Rina Corporation della Recloto Company ecc., società che sono risultate, alla stregua dei dettagliati accertamenti bancari e societari acquisiti dai Commissari Liqui-

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 3

5

datori e riferiti a questo Ufficio e confermati puntualmente nell'articolato rapporto della Guardia di Finanza 18.5.1983, proprio nella disponibilità effettiva e sostanziale, tra gli altri, degli imputati TASSAN DIN Bruno, ORTOLANI Umberto ed in ultima analisi di GELLI Ricio.

La circostanza che il Tassan Din, nella sua qualità di dirigente della Rizzoli Editore S.p.A. partecipò direttamente alle trattative con il defunto Roberto Calvi, che sfociarono nell'acquisto del 40% della Rizzoli stessa da parte di finanziaria del Banco Ambrosiano, la Centrale, posta in correlazione con il contenuto degli appunti sequestrati al Gelli e con la previsione negli stessi di somme "preziali" illecite agli artefici della ricapitalizzazione e ricordata ancora all'effettiva percezione di somme pervenute nella disponibilità del Tassan Din, dell'Ortolani e del Gelli come risulta dagli accertamenti più volte richiamati, senza alcuna effettiva causale, costituisce imponente elemento di accusa a carico dei nominati imputati in ordine alle distrazioni in tal modo realizzate in danno del Banco Ambrosiano S.p.A., che concretano precisamente una ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta pluriaggravata.

A titolo di concorso in tale reato devono rispondere anche gli amministratori del Banco Ambrosiano Andino, LEONTI Filippo, COSTA Luigi Carlo e BOTTA Giacomo, che rivestivano congiuntamente la qualifica di funzionari del servizio esteri del Banco Ambrosiano S.p.A., i quali con la loro condotta hanno consentito la consumazione del reato. Costoro erano certo consapevoli, quali dirigenti del citato servizio esteri delle direttive che il Banco Ambrosiano impartiva alle corrispondenti estere per le erogazioni alla Bellatrix e non potevano, quali amministratori responsabili del Banco Andino non avere ben chiara la reale destinazione delle somme fatte erogare dall'istituto amministrato in una situazione di assoluta mancanza di garanzie e delle condizioni normalmente sussistenti nella prassi bancaria. La stessa apparente finalizzazione e del primo finanziamento all'acquisto di un bene di valore spropositatamente inferiore ed il fatto che il secondo finanziamento venne imputato dapprima ad una beneficiaria, la Erin Sa, e poi ad un'altra, la Bellatrix Sa, a dimostrazione della assoluta insinceranza di effettivi e reali interessi commerciali da parte di difetti e di, costituiscono significativi elementi di prova circa la consapevolezza da parte degli amministratori del Banco Andino che si era in presenza di operazioni fraudolente, da essi pianamente avallate, quando esse a titolo di dolo eventuale.

Non parigabili delle fraudolente operazioni finanziarie in questione anche i profili di violazione della normativa valutaria stabiliti negli appositi capi di imputazione, essendosi trattato di contenzione di disponibilità valutarie fuori del territorio dello Stato, illegali, giacchè sprovviste della autoriz-

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

FOGLIO SEGUITO N. 4

zione prevista dalla relativa normativa. Deve al riguardo rilevarsi che nel caso di specie non sussistono le condizioni per procedere separatamente e con il rito speciale previsto dalla legge, in quanto i profili di connessione sussistenti con i fatti di bancarotta fraudolenta appaiono imporre una trattazione congiunta: ciò, atteso che nel caso di specie l'accertamento dei reati valutari e delle singole responsabilità risulta sostanzialmente dipendere dall'accertamento dei reati di bancarotta e della loro riferibilità soggettiva.

Di siffatte violazioni valutarie appaiono dover rispondere a titolo di concorso anche il Leoni, il Costa, il Botta, non essendo contestabile che gli stessi, quand'anche non fossero stati pienamente consapevoli delle precise destinazioni dei fondi a favore dei vari beneficiari, certamente dovevano sapere che i fondi stessi andavano comunque nella disponibilità anche del Calvi all'estero.

Deve infine osservarsi che quanto al reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata, così come delineato nelle corrispondenti imputazioni, sussiste l'obbligatorietà di emissione del mandato di cattura. Peraltro, nel caso di specie, e le considerazioni valgono anche per gli altri reati indicati nei capi di imputazione, si tratta indubbiamente di fatti di gravità veramente notevole, di grande allarme sociale, e che hanno cagionato conseguenze e danni imponenti nel mondo bancario ed economico del Paese.

La reiterazione dei fatti costituisce chiaro indice di pericolosità sociale e l'attuale delicatissima fase delle indagini rende reale e consistente il pericolo di inquinamento delle prove. Peraltro la disponibilità di rilevanti riserve finanziarie all'estero, evidenziata dai capi di imputazione, in una con la oggettiva gravità della situazione processuale, delinea indubbiamente il pericolo che gli imputati possano darsi alla fuga.

Milano, 3 giugno 1983

IL SEGRETEARIO INTERIMPTORE
Dr. Antonio Pizzi

E' copia conforme all'originale

Milano, il

8 OTT 1983
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
(Dr. Pasquino SILEO)





✱

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

CAPITOLI DI IMPUTAZIONE

- 1) - TASSAN DIN Bruno, ORTOLANI Umberto, GELLI Licio, LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi, BOTTA Giacomo:

del reato p.e.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 3, 118 C.P., 195, 202, 203, 216 1° comma n. 1, 219 1° comma, 223 1° e 2° comma n. 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, per avere, in concorso tra di loro e con il defunto CALVI Roberto, presidente ed amministratore delegato del Banco Ambrosiano spa - istituto posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del Tesoro in data 6.8.1982 e dichiarato in istato di insolvenza con sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Milano in data 25.8.1982 - occultato e comunque distratto beni ed in particolare fondi liquidi in danno del citato istituto di credito, fondi fatti erogare da banche costituenti effettive e sostanziali emanazioni gestite dall'istituto stesso ed operanti all'estero come sue filiali di fatto, per la somma complessiva di 95 milioni di dollari USA, che il citato CALVI, nella sua duplice qualità di presidente del Banco Ambrosiano spa e del Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, rispettivamente società controllante e società controllata con maggioranza assoluta, disponeva, facendo contestualmente fornire ad opera del Banco Ambrosiano spa rilevante liquidità all'uopo; venissero accreditati dolosamente - determinando nell'esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza a concorrere nel reato persone a lui soggette ed in ispecie LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi e BOTTA Giacomo, dirigenti del servizio esteri del Banco Ambrosiano spa e congiuntamente amministratori del Banco Ambrosiano Andino di Lima con funzioni rispettivamente di presidente, vice-presidente e consigliere, che in tale veste consentivano e ratificavano l'esborso - dal conto del Banco Ambrosiano Andino esistente presso il Banco Ambrosiano Overseas di Nassau (istituti posseduti in toto e con maggioranza assoluta dalla citata Holding), simulando trattarsi di un prestito e con il deliberato intento di ometterne ogni restituzione, a favore della società BELLATRIX SA di Panama, che era nella disponibilità anche del CALVI, la quale a sua volta trasferiva la somma suddetta su conto presso la Rotschild Bank di Zurigo intestato alla ZIRKA CORPORATION, società costituita per l'occasione in Liberia a Monrovia il 22.4.1981 e facente capo a funzionario bancario fiduciario degli imputati ORTOLANI e TASSAN DIN, che provvedevano a dare le disposizioni in ordini agli ulteriori movimenti bancari finalizzati alla distribuzione di siffatto illecito provento ai compartecipi organizzatori della detta operazione con la quale si contribuiva a cagionare lo stato di insolvenza del Banco Ambrosiano spa, movimenti bancari nel contesto dei quali venivano accreditate, fra l'altro, all'imputato GELLI sul conto n. 525773-X1 della U.B.S. di Ginevra le somme di 7 milioni di dollari USA e di 1,5 milioni di dollari USA;


Comle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità,

- 8
- del numero delle persone concorse nel reato superiore a 4;
 - dell'aver il Calvi nella sua veste determinato a concorrere nel reato (gli altri compartecipi dipendenti del Banco;

Acc.to in Milano; accredito a favore della Bellatrix SA in data 30.4.1981;
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Banco Ambrosiano n.327/82 del 25.8.1982 del Tribunale di Milano.

E' copia conforme all'originale
Milano, il 28 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasqualino STILO)



2)- TASSAN DIN Bruno, ORTOLANI Umberto, GELLI Licio:

del reato p.e p.dagli artt.110,112 n.3,118 C.P., 1, comma 2°,4° e 5°,prima e seconda ipotesi, D.L.4.3.1976 n.31, convert.in Legge 30.4.1976 n.159 e succ.modif., per avere, in concorso tra di loro altri e con il defunto CALVI Roberto, costituito fuori del territorio dello Stato, con le modalità di tempo,luogo ed entità della somma specificata al capo n.1), disponibilità valutarie senza l'autorizzazione prevista dalla relativa normativa;

Con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato superiori a due;
della qualità di taluni dei concorrenti,amministratori e dipendenti di istituti di credito;
e dell'avere il Calvi,nella sua veste di presidente del Banco Ambrosiano,determinato a concorrere nel reato le persone dipendenti indicate al capo 3);

3)- LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi, BOTTA Giacomo:

del reato p.e p.dagli artt.110 C.P., 1, comma 2°,4° e 5° prima e seconda ipotesi, D.L.4.3.1976 n.31, convert.in Legge 30.4.1976 n. 159 e succ.modif., per avere,nelle circostanze analiticamente indicate ai capi 1) e 2),concorso a costituire illegalmente fuori dal territorio dello Stato le disponibilità valutarie specificate ai citati capi;

Con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato superiore a due,
della qualità di amministratori e dipendenti di istituti di credito

E' copia conforme all'originale
Milano, il 8 OTT. 1983
IL CANCELLIERE
(Dr. Pasquino STILO)



10

4)- TASSAN DIN Bruno, ORTOLANI Umberto, GELLI Licio, LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi, BOTTA GIACOMO:

del reato p.e p.dagli artt.110,112 n.1,3,118 C.P.,195,202,2034. 216 1° comma n.1,219 1° comma,223 1° e 2° comma n.2 R.D.16 marzo 1942 n.267, per avere, in concorso tra di loro e con il defunto CALVI Roberto, presidente ed amministratore delegato del Banco Ambrosiano spa -istituto posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del Tesoro in data 6.8.1982 e dichiarato in istato di insolvenza con sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Milano in data 25.8.1982- occultato e comunque distratto beni ed in particolare fondi liquidi in danno del citato istituto di credito, fondi fatti erogare da bancax costituente effettiva e sostanziale emanazione gestita dall'istituto stesso ed operante all'estero come sua filiale di fatto, per la somma complessiva di 46.537.683,28 dollari USA, che il citato CALVI, nella sua duplice qualità di presidente del Banco Ambrosiano spa e del Banco Ambrosiano Holding del Lussemburgo, rispettivamente società controllante e società controllata con maggioranza assoluta, disponeva, facendo contestualmente fornire ad opera del Banco Ambrosiano spa rilevante liquidità all'uopo, venissero accreditati dolosamente -determinando nell'esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza a concorrere nel reato persone a lui soggette ed in ispecie LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi e BOTTA Giacomo, dirigenti del servizio esteri del Banco Ambrosiano spa e congiuntamente amministratori del Banco Ambrosiano Andino di Lima con funzioni rispettivamente di presidente, vice-presidente e consigliere, che in tale veste consentivano e ratificavano l'esborso- dal Banco Ambrosiano Andino di Lima (istituto posseduto in toto dalla citata Holding), simulando trattarsi di un prestito per l'acquisto di n.189.000 azioni Rizzoli Editore spa, di costo peraltro infinitamente inferiore e con il deliberato intento di ometterne ogni restituzione, a favore della società BELLATRIX SA di Panama, che era nella disponibilità anche di CALVI, società che a sua volta trasferiva la somma sul conto n.97821601 presso la Rotschild Bank di Zurigo intestato alla Telada Corporation, la quale a sua volta la redistribuiva su conti facenti capo ai compartecipi della dolosa operazione, fra i quali quello n.9672004, intestato alla RECIOTO COMPANY SA di pertinenza di funzionario bancario fiduciario degli imputati ORTOLANI e TASSAN DIN presso la detta Rotschild Bank, e quello denominato "Crisia 3" n.272459-62-17 presso l'U.B.S. di Ginevra della società DUCADOR INVERSIONES INC. di Panama facente capo al predetto Ortolani, contribuendo con tale dolosa operazione a cagionare lo stato di insolvenza del Banco Ambrosiano spa;

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità; del numero delle persone concorse nel reato superiore a 4;

-dell'aver il Calvi nella sua veste determinato a concorrere nel reato gli altri compartecipi dipendenti del Banco;

Acc.to in Milano;

Accredito a favore della Bellatrix Sa del 10.2.1981;

Sentenza dichiarativa di insolvenza del Banco Ambrosiano n.327/82 del 25.8.1982 del Tribunale di Milano.

E' copia conforme all'originale

Milano, il 16 OTT 1983

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dr. Pasqualino STILO)



R

5) - TASSAN DIN Bruno, ORTOLANI Umberto, GELLI Licio:

del reato p.e p.dagli artt.110,112 n.3,118 C.P. 1 comma 2°,4° e 5° prima e seconda ipotesi D.L.4.3.1976 n.31 convert.in Legge 30.4.1976 n.159 e succ.modif., per avere,in concorso tra di loro, con altri e col defunto CALVI Roberto, costituito fuori del territorio dello Stato, con le modalità di tempo, luogo ed entità della somma specificate al capo n.4), disponibilità valutarie senza l'autorizzazione prevista dalla relativa normativa;

Con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato superiore a due;
della qualità di taluni dei concorrenti, amministratori e dipendenti di istituti di credito;
dell'aver il Calvi nella sua veste di presidente del Banco Ambrosiano determinato a concorrere nel reato le persone dipendenti indicate al capo 6);

6) - LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi, BOTTA Giacomo:

del reato p.e p.dagli artt.110 C.P. 1, comma 2°,4° e 5° prima e seconda ipotesi D.L.4.3.1976 n.31, convert.in Legge 30.4.1976 n.159 e succ.modif., per avere, nelle circostanze analiticamente indicate ai capi 4) e 5), concorso a costituire illegalmente fuori del territorio dello Stato le disponibilità valutarie specificate ai citati capi;

Con le aggravanti del numero delle persone concorrenti nel reato superiore a due;
della qualità di amministratori e dipendenti di istituti di credito.

È copia conforme all'originale

Milano, il _____

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STILO)

Esposto al giudice Pizzi degli avvocati Bonzano, Gatti e Roscioni, difensori di Marcinkus, Mennini e De Strobel, del 22 aprile 1983 (con allegato).

V' al Sig. P. b. in sede
 (M. dall'Orto, in vista e l'anno m)
 per il suo parere -
 An 6/5/1983
 IL GIUDICE ISTRUTTORE
 dott. Antonio Pizzi

Ill.mo Sig. Giudice Istruttore

dott. A. Pizzi

M I L A N O



I sottoscritti avvocati, difensori di Mons. Paul Marcinkus, del dott. Luigi Mennini e del dott. Pellegrino De Strobel si permettono esporre e chiedere a V.S. quanto segue.

1) Premessa.

Le comunicazioni giudiziarie inviate dalla Procura della Repubblica presso codesto Tribunale ai predetti loro raccomandati ipotizzano fattispecie di reato funzionalmente e strettamente connesse con l'attività dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.). Tanto si ricava dalle stesse espressioni usate dai magistrati che le hanno emesse; i quali hanno ascrivito agli indiziati le condotte di concorso in malversazione ed in truffa esplicate nella loro qualità di "dirigenti dello I.O.R."; e, anche indipendentemente da tali espressioni, si desume dagli aspetti sostan-

È copia conforme all'originale

Milano, il 8 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
 IL DIRETTORE DI SEZIONE



ziali delle condotte illecite addebitate.

Simile collegamento funzionale non può non produrre rilevanti conseguenze in ordine alla individuazione della autorità giurisdizionale cui è conferito il potere di giudicare sulla indicata materia, dal momento che l'Istituto per le Opere di Religione è un ente della Santa Sede e svolge la propria attività all'interno dello Stato Città del Vaticano.

2) Norme che delimitano la giurisdizione italiana rispetto allo Stato Vaticano ed alla Santa Sede.

La materia dei rapporti tra autorità giurisdizionali italiane e giurisdizione vaticana è regolata da alcune norme fondamentali del Trattato Lateranense, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, al cui esame è opportuno premettere alcuni cenni sui motivi ispiratori del Trattato medesimo, al fine di delineare gli elementi che dovranno guidarne l'interpretazione.

Si legge in proposito nel Preambolo che esso si propone di delimitare la reciproca sfera di sovranità dell'Italia e della Santa Sede "con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti che sia conforme a giustizia ed alla dignità del

- 3 -

le due alte parti ... assicurando alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le assicuri l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione".

Già in questa prima enunciazione si individuano le due fondamentali linee direttrici, destinate a svilupparsi attraverso una serie di principi e disposizioni miranti, da un lato, a riconoscere alla Città del Vaticano tutti gli attributi che l'ordinamento internazionale collega al conferimento della sovranità statale, dall'altro a conferire alla Santa Sede, quale suprema istituzione della Chiesa con compiti universali, una serie di ulteriori garanzie, idonee ad assicurare la realizzazione della propria missione nel mondo ed a consentirne il libero svolgimento.

a) Strettamente collegato al primo dei delineati profili appare il riconoscimento da parte dell'Italia alla Santa Sede della "piena proprietà ed esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, come è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni ..." (art. 3). La disposizione, insieme a quella contenuta nell'art. 4, rappresenta uno dei cardini della posizione reciprocamente assunta dalle due parti contraenti. Essa con figura infatti un pieno riconoscimento, anche sul piano interna-

- 4 -

zionale, del carattere statale della persona giuridica denominata "Città del Vaticano", con conseguente conferimento ad essa di tutti gli attributi tipici della sovranità, ivi compresa la pienezza della potestà giurisdizionale all'interno del proprio territorio.

A completamento delle norme indicate e con il più specifico scopo di esattamente delimitare le reciproche sfere di azione delle parti contraenti, anche in considerazione della particolare collocazione geografica della Santa Sede e della sua interclusione nel territorio italiano (enclave), si sono più puntualmente delimitati, con l'inserimento dell'art. 22, i rapporti tra lo Stato Vaticano e lo Stato italiano in ordine all'esercizio della attività giurisdizionale in materia penale. La norma da ultimo citata dispone infatti che, a richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel quale caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

Una esatta lettura del combinato disposto dagli artt. 3, 4 e 22 del Trattato induce inequivocabilmente a ritenere che la Santa Sede è titolare, iure proprio, della potestà giurisdizionale nell'ambito del territorio di sua pertinenza e che tale potestà si pone come prioritaria rispetto a quella dello Stato italiano, poiché rimane sempre nella discrezionalità della prima la facoltà di optare per un esercizio diretto ed autonomo della potestà punitiva, ovvero per una delega allo Stato italiano del potere originariamente proprio.

b) Sotto il secondo dei profili indicati si rileva come, accanto al riconoscimento allo Stato Vaticano degli attributi tipici della sovranità, ivi compresa la pienezza della propria giurisdizione, il Trattato abbia voluto conferire un riconoscimento giuridico alla posizione di universalità della Santa Sede, determinando le speciali modalità attraverso le quali potesse ad essa assicurarsi "quanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo della diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo". Siffatte garanzie consistettero principalmente nella determinazione di una speciale posizione giuridica, nei confronti dello Stato italiano, per gli organi e le istituzioni cen-

- 6 -

trali della Chiesa e per le persone che partecipano alle funzioni del governo e del supremo ministero ecclesiastico. E' appunto in tale prospettiva che si colloca l'art. 11 del Trattato, il quale dispone che "gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano". La norma appare infatti rivolta ad assicurare l'assoluta indipendenza, anche al di là delle delimitazioni di sovranità territoriale, degli organi destinati al governo universale della cristianità. In particolare, l'esclusione da "ogni ingerenza dello Stato italiano" non può non essere intesa come sottrazione ai poteri tipici che alla persona giuridica statale sono riconducibili. La norma vuole infatti evitare qualunque interferenza nella gestione degli enti deputati a svolgere nel mondo la missione della Chiesa ad opera del potere legislativo, del potere amministrativo e del potere giudiziario italiani, dei poteri cioè nei quali si identifica lo Stato stesso.

L'esattezza di simile prospettazione ermeneutica è confermata, da un lato, dal voluto ricorso ad una espressione onnicomprensiva, quale quella di ingerenza, nella quale potessero essere incluse tutte le forme di sindacato sull'attività degli enti centrali, dall'altro dall'aver assunto come termine di riferimento

del divieto di ingerenza lo "Stato italiano" concetto che appare dotato di un preciso contenuto tecnico-giuridico, in quanto riassuntivo di tutti e tre i poteri che alla persona giuridica statale sono riconducibili.

3) Esclusione della giurisdizione italiana sulle condotte oggetto della comunicazione giudiziaria.

I particolari contenuti della norma da ultimo esaminata ed il suo inquadramento in quel sistema di speciali garanzie che, affiancandosi al riconoscimento di sovranità dello Stato Città del Vaticano, mirano ad assicurare, anche al di là delle reciproche delimitazioni territoriali, la realizzazione della missione universale della Santa Sede, comportano conseguenze di immediato rilievo della determinazione della autorità giurisdizionale cui è conferito il compito di giudicare sulle attività che hanno costituito oggetto di comunicazione giudiziaria.

L'analisi dell'atto giudiziario evidenzia infatti che il comportamento ascritto agli indiziati, sia pure in preteso concorso con ipotizzate condotte di cittadini italiani, è da ricondur



- 8 -

re nell'ambito dell'attività da essi esplicata e della posizione ri
vestita nell'Istituto per le Opere di Religione. Tanto appare neces-
sario e sufficiente per ritenere operante la disciplina dell'art.11
del Trattato Lateranense, con conseguente affermazione della piena
ed esclusiva giurisdizione della Santa Sede.

Ed infatti:

a) non vi è dubbio che lo I.O.R. rientri tra gli enti centrali della Chiesa cattolica. Il significato dell'espressione è stato oggetto di una interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, essendosi ritenuto che essa comprende soltanto quegli uffici e persone che si possano ritenere partecipanti alla giurisdizione universale della Santa Sede e che non siano invece preposti a mansioni o enti speciali (in tal senso v. Tribunale di Roma, 28 aprile 1939, in Dir. eccl. 1939, p. 385 s.).

Pur nel carattere restrittivo di tale punto di vista, non può negarsi che lo I.O.R. debba qualificarsi come ente centrale della Chiesa cattolica. Esso riveste, infatti, una rilevante funzione nella gestione patrimoniale della Santa Sede e di finanziamento degli organismi attraverso i quali si svolge ed opera la missione universale della Chiesa. Non può quindi non condividere, esso stes-

so, quella dimensione di universalità che caratterizza il concetto di ente centrale.

b) Né alcun dubbio può esservi sulla latitudine e sugli specifici contenuti del divieto di ingerenza da parte dello Stato italiano.

Si è già rilevato come il termine "ingerenza", sia tanto ampio da poter ricomprendere qualunque forma di interferenza nella gestione delle attività proprie degli enti centrali e qualunque forma di sindacato sull'operato di essi.

Si è altresì evidenziato come la sua originaria genericità sia destinata ad assumere connotati ben precisi venendo in contatto con l'espressione "Stato italiano", che non può non essere intesa nel suo significato tecnico di sintesi dei tre poteri che lo rappresentano.

Ciò che vuole qui ulteriormente evidenziarsi è la specifica riferibilità del divieto di "ingerenza" al potere giudiziario.

L'uso, infatti, di tale termine con puntuale riferimento a quest'ultimo potere trova uno specifico precedente nell'art. 4 del Trattato in cui si riconosce la sovranità e la "giurisdizione esclusiva" della Santa Sede sulla Città del Vaticano ed in relazione ad essa si esclude qualunque "ingerenza" da parte dell'Italia.

- 10 -

Si rileva, inoltre, come lo scopo della norma che, come si è visto, è quello di garantire la libera esplicazione della missione universale della Chiesa cattolica, sarebbe sicuramente vanificato se si escludesse dal divieto di ingerenza il potere giudiziario. E' proprio quest'ultimo, infatti, che, molto più profondamente di quelli amministrativo e legislativo, può incidere sulla indipendenza della gestione degli enti centrali. Basti pensare in proposito a quanto penetranti siano i poteri di controllo del giudice ed a quali limitazioni essi possano condurre, sia sul piano della libertà personale degli organi attraverso i quali viene svolta l'attività dell'ente, sia sul piano della libera esplicazione di tale attività, ad opera di provvedimenti cautelari di sequestro o di confisca o anche di semplice ispezione o perquisizione.

c) Resta da esaminare il problema del raccordo tra la disposizione da ultimo esaminata ed i principi e le norme che disciplinano i limiti ed i rapporti tra la giurisdizione italiana e le altre giurisdizioni, al fine di stabilire se il divieto di ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato si traduca in una vera e propria riserva di giurisdizione a favore della Santa Sede, con conseguente esclusione della giurisdizione italiana.

In proposito occorre premettere che, in tema di locus commissi delicti, l'ordinamento italiano ha adottato il principio secondo cui il reato si considera commesso in Italia e rientra quindi nell'ambito della giurisdizione nazionale tanto se l'azione o l'omissione che lo costituisce sia ivi avvenuto in tutto o in parte, quanto se siasi ivi verificato l'evento (art. 6 c.p.).

Il principio è stato poi elaborato dalla giurisprudenza nel senso che rientrino nella giurisdizione italiana anche le ipotesi di reato realizzate in regime di concorso di persone, caratterizzate da una parziale esecuzione fuori del territorio italiano.

Senonché la disciplina indicata, che appare ispirarsi ad un principio di territorialità ampliata, può trovare e trova in effetti numerose deroghe, tanto in applicazione di accordi internazionali, quanto in base a leggi interne, che comportano una vera e propria rinuncia da parte dello Stato italiano all'esercizio della potestà punitiva, anche per fatti che siano stati realizzati per intero nel proprio territorio. Basti pensare alla disciplina delle immunità, (tanto derivanti dal diritto interno, quanto dal diritto internazionale, quali quelle riconosciute alla persona del Sommo Pontefice, ai Capi di Stato esteri, agli Agenti diplomatici,

ai Consoli, Vice Consoli ed Agenti consolari, ai Giudici della Corte dell'Aja), che, pur avendo una natura penale sostanziale, comportano peraltro, sul piano processuale, una autentica carenza di giurisdizione nei confronti di alcune categorie di soggetti. Si considerino altresì le norme contenute nella Convenzione di Londra del 1951, conseguita alla partecipazione al trattato Nord Atlantico (NATO), ovvero quelle consacrate nell'art. 2 del Trattato di estradizione tra Italia ed Argentina. Esse configurano ipotesi di volontaria autolimitazione da parte dello Stato italiano dei suoi poteri di giurisdizione in materia penale per fatti commessi nel proprio territorio, con corrispondente riconoscimento di priorità della giurisdizione del paese straniero.

d) Non vi è dubbio, tornando al caso in esame, che l'art. 11 del Trattato debba dar luogo ad una analoga situazione con riferimento all'attività degli enti centrali della Chiesa cattolica.

Premesso infatti che con l'art. 3 del Trattato si è riconosciuta, come già rilevato, la piena sovranità statale del Vaticano, con conseguente attribuzione ad esso di tutte le prerogative che ne discendono, prima fra tutte l'esclusività della giurisdizione; rilevato che i due Stati, italiano o vaticano, hanno

13

- 13 -

riconosciuto, in linea generale, con l'art. 22, le reciproche sfere di operatività della giurisdizione, limitandole ai fatti commessi nel proprio rispettivo territorio, ben è possibile ritenere che le stesse parti contraenti abbiano voluto, in ossequio alla già individuata dimensione di universalità della missione della Santa Sede, porre una deroga ai principi di stretta territorialità, conferendo a questa ultima in via esclusiva ogni potere di sindacato, anche giurisdizionale, sull'attività svolta dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Simile conclusione, che appare valida in linea generale anche prescindendo del tutto dal luogo in cui si è realizzata la condotta, ancor più appare vincolante nel caso di specie, in cui l'indagine del giudice italiano ha ad oggetto l'attività svolta dallo I.O.R. nella propria sede naturale, e cioè all'interno della Città del Vaticano e l'ingerenza è stata determinata da una pretesa accessorietà, a titolo di concorso, di tale attività rispetto ad una condotta primaria presuntivamente ascritta a cittadini italiani. La forza attrattiva esercitata dal regime del concorso a favore della giurisdizione italiana è infatti destinata a cadere di fronte alla considerazione che al giudice italiano è, per la

AK

- 14 -

parte in questione, preclusa ogni indagine su una attività propria dello I.O.R., cioè di un ente centrale della Chiesa cattolica, svolta, per di più, all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

Tanto non può non determinare una esclusione della attività indicata dal regime di concorso, dal momento che al giudice è, per la parte in questione, preclusa l'indagine su uno degli elementi costitutivi dell'istituto in esame, rappresentato dal contributo causale del singolo alla verifica del fatto e quindi dalla valutazione della parte di condotta a lui singolarmente ascrivibile.

In altri termini il giudice italiano non ha - per quanto disposto dai Patti Lateranensi - la facoltà di conoscere e di sindacare le attività svolte dallo I.O.R., neppure qualificandole come condotte realizzate in concorso con quelle di cui risultino in ipotesi autori soggetti italiani, diversamente venendo comunque a violarsi il ricordato principio di non ingerenza.

e) D'altra parte, la prevalenza della statuizione pattizia sulla normativa interna contenuta nell'art. 6 c.p., deriva, oltre che dalla ricostruita volontà delle parti di travalicare i confini di una pura e semplice delimitazione territoriale del potere di inge

15

- 15 -

renza ed oltre alla considerazione del carattere di specialità della norma contenuta nell'art. 11 del Trattato rispetto a quella dell'art. 6 c.p., da una puntuale applicazione del disposto dell'art. 656 c.p.p.

La norma indicata, la quale assume, per la sua collocazione, per la sua intestazione e per il suo tenore, il valore di un vero e proprio principio processuale, sancisce infatti la prevalenza, in tema di "rapporti con le Autorità di altri Stati relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale" delle convenzioni ed usi internazionali sulla normativa interna eventualmente difforme.

L'assoluta coincidenza del caso di specie con gli elementi normativi descritti dal citato art. 656 c.p.p. è di tale evidenza da non richiedere una diffusa dimostrazione; non vi è dubbio infatti che, trattandosi di questione relativa alla individuazione della sfera giurisdizionale competente, si verta in tema di rapporti tra le autorità giurisdizionali italiane e le autorità giurisdizionali dello Stato Città del Vaticano, inerenti all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Né vi è dubbio che il Trattato Lateranense sia da quali-

- 16 -

ficarsi come "convenzione internazionale" sostanziandosi in un accordo intervenuto tra Stati dotati entrambi dell'attributo della sovranità e ratificato secondo la procedura tipica dei patti internazionali.

Ne consegue che ben possa, ed anzi debba farsi prevalere la norma pattizia che sancisce il divieto di ingerenza dello Stato italiano relativamente alle attività degli enti centrali della Chiesa cattolica sulla normativa processuale italiana in materia di delimitazione territoriale della giurisdizione, con correlativo difetto di giurisdizione dello Stato italiano.

Tanto vorrà V.S. ritenere, dichiarando di non doversi, per la detta ragione, iniziare l'azione penale.

Roma, li 22 aprile 1983

(Avv. Dino Luigi Bonzano)



(Avv. Adolfo Gatti)



(Avv. Paolo Roscioni)



Depositato in Cancelleria oggi 2 MAG. 1983
IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO

È copia conforme all'originale
Milano, il 28 OTT 1983



A. 6

TRIBUNALE DI MILANO, 25 novembre 1966,

Pres. Biotti — P. M. Costanza
Imputati Jajan e altri

Nel caso di cittadino argentino che, dopo avere commesso un reato in Italia, si rifugi nel suo paese di origine, trova applicazione la Convenzione di estradizione Italo-Argentina 16 giugno 1886, la quale dispone che in tale caso sia lo Stato di rifugio a procedere, giusta la sua legislazione, contro il proprio cittadino; mentre lo Stato del « locus commissi delicti » vi dovrà inviare gli atti del processo (1).

Ne discende pertanto che se il giudice italiano accerta, relativamente ad un reato della cui cognizione è investito, che ricorrono le suddette circostanze previste dalla Convenzione, deve dichiarare « non doversi procedere, perché l'azione penale non può essere proseguita per carenza di giurisdizione » (2).

(Omissis). Nel corso dell'istruzione formale di questo procedimento, gli atti originali dello stesso, trasmessi dalla locale Procura della Repubblica per le sue richieste, furono — come risulta dalla missiva 18-21 febbraio 1961 all'adito Consigliere istruttore del S. Procuratore della Repubblica (Dott. Mauro Gresti) — avo-

(1-2) Sulle sentenze penali che dichiarano il « difetto di giurisdizione » dell'autorità giudiziaria italiana.

1. — La sentenza che dà occasione a questa nota trova la sua premessa normativa nella Convenzione 16 giugno 1886 (1) con cui Italia e Argentina si obbligarono ad estradare reciprocamente tutti gli individui che, dopo aver commesso nel territorio di uno dei due Stati alcuno dei reati contemplati nella Convenzione (art. 6), si rifugino nell'altro. In deroga a ciò, all'articolo successivo fu però stabilito che l'obbligo di estradizione non sussiste per i cittadini di origine del paese di rifugio; nel qual caso — ed è questo il profilo che qui più interessa — sarà il paese di origine a procedere contro costoro, secondo la propria legislazione e previo invito da parte dello Stato del *locus commissi delicti* dei relativi

(1) Resa esecutiva con R. D. n. 407, 25 novembre 1900 e pubblicata nella Gazz. Uff., n. 296 del 22 dicembre 1900.

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE

E, potendo imputati e difensori prevedere che il giudice istruttore disattendesse la richiesta del P. M., non può — come sostenersi — che sia stato violato il diritto di difesa. (Omissis).

tenuto a ritornare gli atti al pubblico ministero quando non ritenga di adottare la pronuncia d'incompetenza richiesta da quest'ultimo, ed allora non può non cogliersi un contrasto fra l'art. 24 comma 2° Cost. e le disposizioni che consentirebbero al giudice istruttore di rinviare a giudizio l'imputato di fronte ad una semplice richiesta di declaratoria d'incompetenza e nell'assoluta mancanza di richieste motivate e conclusioni specifiche sul merito. Se norme del genere effettivamente esistessero, al legislatore ordinario si dovrebbe addebitare una ben grave e palese violazione del principio di difesa, considerato nella fondamentale estrinsecazione costituita dal principio del contraddittorio.

GIOVANNI CONSO

È copia conforme all'originale
Milano, il 6 OTT. 1966

IL CANCELLIERE SEZIONE
IL DIRETTORE (Dr. Pasquino Stilo)



scati dalla superiore locale Procura generale e da questa, su richiesta dello stesso, inoltrati al Governo Argentino, in applicazione del disposto dell'art. 2 della Convenzione Italo-Argentina firmata a Roma il 16 giugno 1886.

Tale Convenzione, all'articolo citato, prevede espressamente, ovviamente a condizione di reciprocità, che i cittadini di una delle due alte parti contraenti, ossia gli Stati italiano e argentino, che, dopo aver commesso uno o più delitti nel territorio dell'altro Stato, abbiano trovato rifugio nel paese d'origine non possano comunque venir estradati e siano giudicabili solo dall'Autorità giudiziaria del proprio Paese, alla quale inoltre gli organi giudiziari dell'altro Stato, quello del commesso reato, sono tenuti a trasmettere gli atti processuali del giudizio penale ivi eventualmente iniziato.

Copia autentica degli originali rimessi al Governo argentino era tuttavia trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano al

• atti del processo ». Su queste basi il Tribunale di Milano ha ritenuto di dover concludere che l'autorità giudiziaria italiana è carente di giurisdizione nei confronti del cittadino argentino che si sia rifugiato nel proprio paese dopo aver commesso uno dei menzionati reati in Italia; e ha quindi deciso per il « non doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per carenza di giurisdizione ».

Il caso non è del tutto nuovo. La pratica giudiziaria già in passato ha regolato formule decisorie simili; tutta una serie di sentenze di non doversi procedere « per carenza di giurisdizione del giudice italiano » sono state pronunciate in forza della Convenzione di Londra 15 giugno 1951, stipulata nell'ambito del Trattato Nord-Atlantico (2), regolante lo stato giuridico degli appartenenti a truppe militari di uno Stato dell'Organizzazione stanziate sul territorio di altro Stato. Questa Convenzione all'art. 7, n. 3 stabilisce che per determinati reati (es. quelli derivanti da qualsiasi atto od omissione verificatisi nell'esercizio di mansioni ufficiali) è data priorità alla giurisdizione dello Stato di origine, e per altri a quella dello Stato di soggiorno (3); è però prevista la facoltà per lo Stato prio-

(2) Resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. Cfr. anche il D. P. R. 2 dicembre 1956, n. 1666, che approva il regolamento di applicazione dell'art. VII della Convenzione. Per un quadro di queste disposizioni cfr. Leone, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, p. 71 e ss.; Franchi, *Giurisdizione italiana e cosa giudicata*, Padova 1967, p. 26 e ss.

(3) È stato ritenuto che, anche prima che questa Convenzione fosse resa esecutiva, già vigesse, in virtù sia del disposto dell'art. 17 c.p.m.p. sia del fatto che si tratta di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che trova richiamo nell'art. 3 cod. pen., il principio che fissa, a favore delle truppe militari straniere, limiti giurisdizionali allo Stato di soggiorno, purché esse vi si trovino stanziate col suo consenso. V. in particolare Sellaroli, *L'immunità giurisdizionale penale delle forze armate della N.A.T.O. in Italia* (Giust. pen., 1958, III, col. 225). Cfr. anche Cass. 30 gen.

competente G. I. — Sede per l'espletamento dell'istruzione formale, assieme alla requisitoria del P. M. (ff. 2-25, sempre in data 18 febbraio 1961).

Nell'occasione l'Ufficio della Pubblica Accusa chiedeva il rinvio a giudizio dei cinque imputati per rispondere del reato loro ascritto.

Con decisione 30 aprile 1961, il Consigliere Istruttore decideva in conformità, respingendo peraltro la richiesta di revoca del mandato di cattura 22 maggio 1958 contro tutti gli imputati e aderendo solo parzialmente alla richiesta di rettifica del tenore letterale del capo d'accusa.

A questo riguardo la dizione « come incaricati del Governo argentino » veniva non modificata, come richiesto dal P. M., ma solo spostata e precisamente collocata subito dopo l'espressione « con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ».

Rinviiati a giudizio in istato di latitanza i cinque imputati, gli

ritorio di rinunciare in favore dell'altro all'esercizio della giurisdizione (4).

2. — Che con tale articolo sia previsto un ostacolo alla giurisdizione statale (salvo, poi, a meglio individuarne e precisarne la natura) è evidente. Per la Convenzione Italo-Argentina lo stesso problema si presenta invece in termini meno chiari, anche perché il suo testo letterale non è fra i più rigorosi (5).

maio 1959 (*Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 1047; *Giust. pen.*, 1959, III, col. 424, con nota di Marucci, *Note sulla giurisdizione penale nei confronti dei dipendenti della N.A.T.O. in Italia*). *Contra*: Corte d'Appello di Firenze 5 novembre 1957 (*Giust. pen.*, 1958, II, col. 155).

(4) Con D. P. R. 2 dicembre 1956, n. 1666 cit., si è stabilito che tale rinuncia, che può essere fatta solo prima che all'imputato sia notificato il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di primo grado, compete al Ministro di Grazia e Giustizia, mentre al giudice del processo toccherà solo di accertare l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, e dichiararla con sentenza.

(5) Volendo fare una ricostruzione politico-legislativa di queste disposizioni pattizie, si potrebbe dire che l'obbligo di estradizione è stato escluso per i cittadini del paese di rifugio per non menomare eccessivamente la sovranità statale laddove essa si fa più gelosa in quanto trattasi di suoi cittadini; ma per non lasciare insoddisfatto, nemmeno in questo caso, lo scopo della Convenzione, che è quello di assicurare la repressione dei reati commessi nei rispettivi territori e giurisdizioni, i cui autori e complici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi in un paese all'altro (così recita il preambolo), si è disposto per queste ipotesi che sia lo Stato di rifugio a procedere giudizialmente. Ciò avviene, naturalmente, in relazione ai reati elencati dall'art. 6 della Convenzione, che sono poi i più gravi. Per gli altri reati minori, né sussiste obbligo di estradizione, né di conseguenza particolari disposizioni per i cittadini del paese di rifugio; rispetto ad essi, dunque, non si ha nessuna deviazione dalle regole ordinarie interne sulla giurisdizione.

È copia conforme all'originale

Milano, 6/11/1962
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
CANCELLIERE GIULIO
MILANO

blica Argentina ed il Governo argentino, rappresentati e assistiti come in epigrafe.

In esito alle conclusioni, richieste ed istanze, scritte od orali, del rappresentante in udienza della pubblica causa e dei patroni delle parti private tutte, questo Collegio, esaminate le risultanze processuali e compulsata la legislazione relativa, non vede altra soluzione che il dichiararsi spoglio di ogni e qualsiasi potere di sindacato sul comportamento degli imputati tutti, in applicazione del preciso e puntuale disposto della Convenzione Italo-Argentina già citata.

Ma prima ancora di passare all'esame di detta Convenzione e alla discussione se la stessa debba considerarsi o meno siccome debitamente ratificata e validamente recepita nel nostro ordinamento e tuttora in esso vigente e operante, questo Collegio ritiene necessario segnalare una apparente inesattezza del capo d'imputazione

imputata del reato. L'assenza dell'obbligo di estradizione, l'obbligo dello Stato di origine di procedere contro il proprio cittadino, l'esclusività di tale giurisdizione e quindi l'impossibilità per l'altro Stato di procedere a sua volta per il medesimo fatto, sono tutti elementi che assieme concorrono a comporre i multiformi interessi e rapporti in un quadro lineare.

L'adozione dell'opposta soluzione, che ammetta una duplicità di procedimenti, oltre che a rendere del tutto incomprensibile la lettera dell'art. 2 della Convenzione, finirebbe per disattendere la stessa proprio laddove fissa una norma tanto singolare, che non trova riscontro alcuno in altre Convenzioni di estradizione (7).

Alla tesi qui prospettata sembrerebbe opporsi l'art. 11 cod. pen., secondo cui il fatto che un soggetto sia già stato giudicato all'estero, non è di per sé ostativo a che si proceda nuovamente in Italia. Ma è agevole rispondere che le

(7) Vedasi, fra le tante, queste Convenzioni che, pur escludendo l'obbligo di estradare il cittadino, non contengono una norma simile a quella della Convenzione Italo-Argentina del 1886: Convenzione conclusa fra l'Italia e la Repubblica Austriaca per l'extradizione dei malfattori a Roma il 6 aprile 1922, resa esecutiva con R. D. 13 dicembre 1923, n. 3181 (art. 4). Il testo di questa Conv. è identico a quello delle Convenzioni stipulate sempre a Roma lo stesso giorno dall'Italia con la Cecoslovacchia (resa esecutiva con R. D. 19 luglio 1924, n. 1559), e con la Jugoslavia (resa esecutiva con R. D. 13 dicembre 1923, n. 3182);

Convenzione di amicizia e buon vicinato conclusa tra Italia e Repubblica di S. Marino a Roma il 31 marzo 1939; resa esec. con legge 6 giugno 1939, n. 1320 (art. 16); Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale stipulato fra Italia e Germania il 12 giugno 1942; reso esec. con legge 18 ottobre 1942, n. 1344 (art. 2);

Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; resa esec. con legge 30 gennaio 1963, n. 300.

stessi, e cioè Jajun Emilio, Dacharry Pedro Felix, Cialcleta Ignacio Jesus, Ferrero Haroldo ed Alberte Bernardo, ottenevano, nelle more di causa, la revoca del mandato di cattura spiccato a loro carico.

Consequentemente, allo stato, i giudicabili, tutti nati in Argentina ed ivi residenti o domiciliati, risultano tutti e cinque liberi e contumaci.

Non è necessario, né pare particolarmente utile, riassumere qui le varie vicende di questo dibattimento, protrattosi per più udienze, ai cui singoli verbali si rinvia esplicitamente, con reiterati rinvii a udienza fissa o a nuovo ruolo.

Anche per l'udienza odierna si reputa opportuno rinviare al relativo verbale tanto per l'assistenza e rappresentanza degli imputati, tutti si ripete liberi e contumaci, quanto per la costituzione in causa della vedova Gronda come parte civile e per la chiamata in causa dei due responsabili civili, il Banco Industrial de la Repub-

Si rileva anzitutto che allorché viene negata l'extradizione di un individuo perché è cittadino dello Stato di rifugio, è quest'ultimo che deve procedere giurisdizionalmente, mentre lo Stato del *locus commissi delicti* dovrà inviare al primo gli «atti del processo». Un primo problema da risolvere è questo: se, accanto al procedimento che lo Stato di origine è tenuto a celebrare per l'obbligo assunto nel patto internazionale, sussista la possibilità di un parallelo procedimento da instaurarsi ad opera dello Stato del *locus commissi delicti*. Sembra che debba optarsi per la soluzione negativa.

Non è infatti difficile intravedere, in un testo sia pure poco preciso, la volontà non solo di predisporre una oculata collaborazione interstatale per reprimere in modo efficace la delinquenza, ma anche di conseguire un coordinamento dell'esercizio delle rispettive giurisdizioni. La previsione dell'invio degli «atti del processo affinché si proceda contro il delinquente, giusta quella legislazione» (la quale locuzione «atti del processo» dovrà essere intesa come comprensiva non solo degli atti compiuti in un processo per ventura instaurato dallo Stato del *locus commissi delicti*, ma anche di ogni altro atto preliminare compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero) (6), svela come si sia inteso accentrare ogni attività processuale esclusivamente in seno allo Stato cui appartiene la persona

(6) Più precisa su questo punto è la Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300 (V. in *Scuola Posit.*, 1963, p. 548 e ss.) la quale parla di «dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction». La precedente Convenzione Italo-Argentina sull'extradizione stipulata il 25 luglio 1868, all'art. 5 ult. comma diceva: «Il Governo del territorio dello Stato, sul territorio del quale fu commesso il crimine o delitto, dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo».

Milano
1963
17
17

in epigrafe trascritto. Invero la rubrica sarebbe incetta nei confronti del maggiore Cialcieta (o Cialceta) Ignacio Jesus, il terzo imputato.

È ben vero che lo stesso Cialcieta, nella dichiarazione autenticata dall'Ambasciata Italiana in Messico, come riferito nella sentenza di rinvio a giudizio, ha apertamente e pienamente ammesso la propria partecipazione ai fatti di causa, riconoscendo anche di essere stato l'ispiratore del viaggio di Jajan e Dacharry in Italia ed assumendo quindi la paternità sia delle trattative dei primi due suoi attuali coimputati, sia della ratifica da parte del Governo argentino dell'accordo da Jajan e Dacharry raggiunto con Gronda ed i suoi collaboratori avanti il notaio Dott. Roncoroni Ambrogio di Milano.

Ma né l'aver ispirato le dette trattative, né l'essere concorso in modo determinante alla ratifica dell'accordo conseguente, né l'aver, nella richiamata dichiarazione all'Ambasciata Italiana in

Convenzioni internazionali costituiscono norme speciali, spesso deroganti ad una norma generale, qual'è quella dell'art. 11 cod. pen. (8). Del resto, in questo senso esiste il positivo ed esplicito richiamo dell'art. 656 cod. proc. pen., il quale si riferisce, oltre che all'estradizione, anche in genere ad « altri rapporti con le autorità di altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale ».

3. — La sentenza che si annota ha tradotto questa particolare situazione processuale nella formula « carenza di giurisdizione da parte dell'autorità italiana », così come avevano già fatto le altre sentenze citate con riferimento all'art. 7 della Convenzione di Londra.

Data la peculiarità di una formula siffatta, che non si ritrova in alcuna delle previsioni normative codificate, sarà opportuno un esame di quelle sentenze, portanti la medesima causale « difetto di giurisdizione dell'autorità italiana ».

Il fondamento e la sistemazione che di queste decisioni la giurisprudenza ha via via fornito non sono stati, per vero, sempre univoci.

La configurazione più semplice che si ritrova di questa formula trae origine da argomenti che possono essere così ricostruiti. Si procede dalla premessa, per lo più implicita, che la situazione che viene considerata trova la sua sistemazione accanto a quelle previste dall'art. 38 cod. proc. pen., ossia al difetto di giurisdizione

(8) E ciò anche se la norma speciale è anteriore a quella generale, e questa non sia di tale assoluta da escludere quella: *lex posterior generalis non derogat priori specialis*. Cfr. Sabatini, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino 1956, p. 470 e ss.; Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Milano 1960, p. 94; Aloisi-Fini, voce *Extradizione*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. VI, Torino, 1960, p. 1010 e ss.; Giuliano, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano 1961, p. 139.

Messico, proceduto ad una quanto meno oltremodo disinvolta valutazione ed interpretazione sia della propria condotta che dell'attività, lecita o meno, di Jajan e Dacharry e della validità e fondatezza dell'obbligazione cambiaria Jajan, sembrano a questo Collegio circostanze bastevoli a trasferire in Italia — o addirittura, come recita la rubrica, a Milano — il comportamento del detto imputato Cialcieta. Invero la richiamata sentenza istruttoria identifica il corso criminoso in Milano del maggiore Cialcieta nelle seguenti circostanze:

1°) sarebbe stato proprio e solo Cialcieta a ispirare la venuta in Italia di Jajan e Dacharry, diretto dipendente di esso Cialcieta; 2°) a Cialcieta andrebbero attribuite le entusiastiche accoglienze tributate a Buenos Aires all'ing. Sciacca, incaricato di Gronda, nonché le categoriche assicurazioni in tale occasione rese allo stesso Sciacca, il quale ultimo era riuscito ad ottenere il visto

zione da parte del giudice ordinario in favore del giudice speciale (9). Tuttavia — si aggiunge — una differenza si fa subito notare fra i due tipi di pronunce. Infatti, non appartenendo le due autorità giudiziarie, che vengono in questione nelle prime, allo stesso ordinamento statale, alla mancanza di potere giurisdizionale di una di esse non potrà mai fare riscontro, ad opera dell'altra, una eguale dichiarazione avente l'efficacia di provocare un conflitto nel senso di cui si parla nell'art. 51 cod. proc. pen.; anzi, nemmeno potrà aversi la trasmissione degli atti prevista dall'art. 38 cod. proc. pen., affinché di nuovo sia attivato il processo (10). Di conseguenza, l'unica pronuncia a cui quella rilevazione può condurre è di « non doversi procedere ». Tale formula, quindi, pur collocandosi accanto alla previsione dell'art. 38 cod. proc. pen., da questa si differenzia ab origine per la sua inidoneità a dar adito a un conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 51 cod. proc. pen.

In questa impostazione, la giurisprudenza citata trova anche la soluzione del problema attinente all'impugnabilità dei relativi provvedimenti: essi saranno ricorribili a norma dell'art. 190 cpv. cod. proc. pen., poiché per un verso non sono « altrimenti impugnabili », in quanto nulla di espresso è detto dall'art. 38 cod. proc. pen., e per un altro non possono portare a conflitti di sorta (11).

(9) Cfr. Cass. 10 dicembre 1957 (*Riv. pen.*, 1957, col. 885); Id. 23 ottobre 1958 (*Giust. pen.*, 1959, III, col. 333); Id. 30 gennaio 1959 cit.; Id. 20 marzo 1964 (*Foro it.*, 1965, II, col. 74); Id. 14 aprile 1964 (*Giust. pen.*, 1964, III, col. 532).

(10) Di natura e funzione diverse è chiaramente l'invio degli atti previsto dalle varie Convenzioni. Si tratta di una operazione di natura politica; la Convenzione Italo-Argentina dice che tale invio è effettuato dal « Governo ».

(11) Su questi aspetti della formula vedi le decise affermazioni contenute in Cass. 23 ottobre 1958, già citata: « tale formula non rientra né nello schema legale dei casi di proscioglimento né in quello delle declaratorie d'incompetenza o carenza



La copia conforme all'originale
Milano, il

di ingresso in Argentina solo per diretto e personale interessamento dello stesso Cialcieta presso il Consolato argentino di Milano;

3°) con la dichiarazione sopra indicata Cialcieta avrebbe da un lato riconosciuto e ratificato o fatto ratificare dal suo Governo l'accordo raggiunto presso il notaio Roncoroni, dall'altro, in un maldestro e malriuscito tentativo di giustificare l'intera e complessa vicenda, fornito la prova più rigorosa della sua effettiva partecipazione alla stessa a partire da un momento ancora anteriore, per così dire, alla stessa entrata in scena tanto di Jajan che di Dachary.

Queste considerazioni sono tutte valide e determinanti per la valutazione della condotta di Cialcieta. Ma non sembrano al Collegio bastevoli a provare, così come vuole il capo d'imputazione ascritto anche a Cialcieta, la partecipazione diretta e materiale di esso Cialcieta alle « più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso »

4. — Queste argomentazioni sono ben lontane dall'offrire una spiegazione soddisfacente. Fondamentalmente non persuade l'assimilazione delle sentenze che rilevano la carenza di giurisdizione dell'autorità italiana alle situazioni regolate dagli artt. 38 e 51 cod. proc. pen. In queste ultime ipotesi, allorché un giudice si dichiara, per una determinata fattispecie della cui cognizione è stato investito, privo di competenza, esprime una pronuncia la cui rilevanza coinvolge necessariamente un altro giudice, precisamente quello ritenuto competente e al quale sono trasmessi gli atti del processo. È peculiare in queste sentenze il carattere doppiamente indicativo: quello della propria incompetenza e quello della competenza di un altro organo: « l'essenza della dichiarazione di volontà del singolo giudice in conflitto significa oltretutto affermazione o negazione del proprio potere, anche negazione o affermazione del potere di altro giudice » (12). E pur anche prescindendo dall'effettiva insorgenza di un conflitto, l'essenza della dichiarazione di difetto di giurisdizione resta in tale duplicità di contenuti che non possono essere in alcun modo dissociati. Pertanto, se si accerta, alla luce di una data normativa, che un giudice può dichiararsi carente di giurisdizione senza che ciò possa per nessuna eventualità determinare un conflitto col giudice ritenuto competente, vorrà dire non solo che fra quei giudici non esiste alcun collegamento processuale (cosicché di fronte ad una eguale dichiarazione del secondo si assisterà a una irrimediabile paralisi processuale altrove inconcepibile), ma anche che quella pronuncia è di tutt'altra natura da quella prevista dall'art. 38 cod. proc. pen. : 4

di giurisdizione, nella quale ultima ipotesi il giudice non proscioglie affatto l'imputato ; pertanto un dispositivo formulato nei termini di non doversi procedere per difetto di giurisdizione « contiene due statuizioni, fra loro contraddittorie, dando così luogo a sentenza abnorme ».

(12) Allegra, *I conflitti di giurisdizione e di competenza nel processo penale*, Milano, 1955, p. 6.

commesse in Italia ed anzi in Milano, ed in essa soltanto, « anteriormente e fino all'agosto 1954 ».

Ma vi è di più.

Dopo un'integrale ed attenta lettura della pur diffusa parte espositiva e motiva della sentenza istruttoria, si può affermare che, in tutto il contesto della stessa, non è dato trovare il benché minimo accenno ad una venuta di Cialcieta in Italia in relazione ai fatti di causa e nel periodo in rubrica indicato.

E, salvo errore, nessuna risultanza processuale comprova o fa ritenere probabile che il maggiore Cialcieta, nella sua veste ufficiale od anche solo a titolo strettamente privato ed in forma del tutto personale, abbia mai posto piede sul territorio nazionale.

Ma anche prescindendo dalla singola posizione processuale Cialcieta e dall'assurdità evidente di un giudizio celebrato in Italia per reato ivi consumato in cui si innesta la compartecipazione criminosa

e ne sarà conseguenziale l'impossibilità di applicarvi, anche in via analogica, la stessa disciplina. Nell'una, ci si preoccupa di attuare una esatta distribuzione della competenza operando un coordinamento processuale fra diversi giudici appartenenti al medesimo ordinamento statale ; nell'altra, si vuole rilevare il limite, per certe ipotesi, del potere giurisdizionale italiano. E il fatto che tale constatazione sia compiuta con riferimento ad una autorità straniera ha semplicemente il significato di esprimere *per retentionem* dei limiti negativi, senza pretendere, riconoscendo la giurisdizione dell'organo straniero, di attivare quest'ultimo. In altre parole, non si ha una « dichiarazione » della giurisdizione straniera nel senso proprio dell'art. 38 cod. proc. pen. : l'esistenza del potere giurisdizionale straniero assume la rilevanza di mera constatazione di fatto in considerazione della quale lo Stato si autolimita.

5. — Le deficienze della impostazione ora ricostruita sono da addebitare al fatto di non avere esplicitato un rilievo fondamentale: il difetto di giurisdizione quale causa di non doversi procedere, tratto da una norma particolare, non trova riscontro alcuno nelle disposizioni generali del codice di procedura penale che prevedono la gamma degli schemi decisori adottabili dal nostro giudice.

Procedendo dal significato che la giurisprudenza attribuisce al « difetto di giurisdizione del giudice italiano », non sembra infatti che possano essere approvate quelle sentenze (13) che considerano il « non doversi procedere per carenza di giurisdizione dell'autorità italiana » né più né meno che un caso di prosciogli-

(13) Cass. 15 aprile 1959 (*Giur. pen.*, 1960, III, col. 22) ; Id. 28 novembre 1959 (*Riv. pen.*, 1960, II, p. 699 ; *Arch. pen.*, 1960, II, p. 336, con nota conforme di De Mauro, *Il principio della « perpetuatio jurisdictionis »*) ; Id. 21 marzo 1962 (*Giur. pen.*, 1963, III, col. 80). In un senso un pò diverso cfr. anche Corte d'Appello di Firenze 5 dicembre 1957 cit. Per questa tesi propende, non senza forti dubbi, anche il Marucci, *Note sulla giurisdizione penale ecc. cit.*, col. 429.



IL CANCELLIERE
SEZIONE CIVILE
(Dr. Pasqualino Gillo)

F copia conforme all'originale
Milano, il

La copia
(dottrina)

interamente consumata all'estero e nel suo paese di un concorrente — e per vero quasi il principale — reo solo, secondo la stessa accusa, di avere orchestrato da Buenos Aires la condotta criminosa in Italia dei propri concorrenti e coimputati e connazionali, ritiene questo Collegio che considerazioni d'ordine generale confortino e precise, vigenti e perentorie norme impongano il diniego di ogni forma di giurisdizione, nella fattispecie, di questo Tribunale o di qualsiasi altra Autorità giudiziaria italiana nei confronti degli attuali imputati, tutti stranieri rifugiatisi in patria e giudicabili solo secondo le leggi e dai tribunali del loro paese:

E valga il vero.

Una siffatta soluzione non comporta alcuna apparente o reale *deminutio capitis* per la giurisdizione italiana, in quanto l'indicata Convenzione Italo-Argentina venne liberamente stipulata, validamente ratificata e debitamente recepita da entrambi gli Stati con-

mento processuale, come tale rientrante nelle previsioni degli artt. 378 e 479 4° comma cod. proc. pen. Sebbene questi articoli richiamino le cause del proscioglimento con una formula aperta (« dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo ») (14), è nondimeno vero che i provvedimenti che consideriamo — pur nel rispetto della terminologia adottata dal legislatore (15) — non possono trovare posto nell'ambito del « proscioglimento », data la spiccata peculiarità della causa che viene loro assegnata.

Le disposizioni del codice di procedura penale ora richiamate prevedono tipi di sentenze che sono dette meramente processuali, nelle quali cioè trova applicazione una norma processuale. Il merito rimane impreggiudicato perché il giudice non ha potuto scendere al suo esame (le valutazioni rese necessarie per qualificare il fatto restano ciò nondimeno estranee alla regudicata) avendo incontrato un ostacolo; per cui il processo si conclude con questa rilevazione preliminare, senza nulla decidere sull'addebito.

I fatti che costituiscono un tale tipo di ostacoli configurano condizioni

(14) Così che, accanto alla querela, richiesta, istanza, autorizzazione, sono collocati fatti come la contestazione delle contravvenzioni al T. U. sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, punibili con la sola ammenda, e il successivo decorso del termine di cui all'art. 138 dello stesso; la scadenza del termine fissato dall'intendente di finanza per la conciliazione amministrativa dei reati di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907 (cfr. Leone, *Trattato cit.*, vol. I, p. 162 ss. e 172 ss.); la presenza del reo nello Stato prevista dagli artt. 9 e 10 cod. pen. (cfr. da ultimo Dean, *Norma penale e territorio*, Milano 1963, p. 45 e ss. e p. 303 e ss.).

(15) Intendo dire che quanto si osserva nel testo naturalmente non ha attinenza alcuna con quelle critiche che talora sono condotte contro la terminologia che il legislatore usa per designare i vari tipi di sentenze. Cfr., ad esempio, Dosi, *La sentenza penale di proscioglimento*, Milano 1955, p. 54 e ss.

traenti, ovviamente a condizioni di piena ed assoluta reciprocità, a tutela anche del basilare principio della nazionalità o personalità della legge processuale penale.

Nel caso di specie, poi, lo stesso giudizio penale celebrato da questa stessa Prima sezione penale del Tribunale di Milano contro Gronda, ancorché basato sul realizzarsi in Italia del presunto evento criminoso, costituisce un effettivo, se implicito, riconoscimento da parte italiana della validità della Convenzione *de qua*.

Gronda, invero, fu giudicato in Italia anche perché non solo non era stato giudicato in Argentina, ma addirittura, come ammesso dai suoi stessi rappresentanti, almeno implicitamente, non poteva esservi giudicato.

La giustificazione fornita in proposito e cioè la asserita impossibilità di un giudizio contumaciale in Argentina, anche senza entrare in merito e prescindendo da ogni riferimento alla — in proposito

per l'esercizio dell'azione penale, e il giudice si deve astenere dal decidere sul fatto, dichiarando « non doversi procedere », non appena accerti che si è agito nonostante mancasse un presupposto o, come nel caso della non intervenuta autorizzazione, che il processo non può continuare essendo mancata una condizione richiesta per la sua prosecuzione.

6. — Che in questo quadro non possano rientrare anche le ipotesi che andiamo esaminando, è cosa che si ricava dall'osservazione di come esse sono inserite nell'ambito del processo.

Il giudice, rilevando la carenza di giurisdizione dell'autorità italiana, individua un fenomeno che si situa in un momento anteriore rispetto a quello in cui operano le cause di proscioglimento processuale: precisamente rileva un fatto che limita l'ambito di operatività del potere giurisdizionale.

Una considerazione preliminare ci deve porre nella giusta prospettiva: il nostro legislatore, partendo dalla constatazione che accanto a quella italiana vi è altra giurisdizione incidente su medesime fattispecie, ha condisceso, in una regolamentazione pattizia, ad armonizzare le due giurisdizioni individuando i titoli giustificativi dell'operatività alternativa ora dell'una ora dell'altra.

Ne deriva che, nell'ordinamento interno, si determina, rispetto alle fattispecie che vengono qui in considerazione, un accentramento del loro criterio di collegamento con la giurisdizione penale italiana nel c. d. principio della personalità: ovvero prende rilievo unicamente la cittadinanza dell'autore del reato. Quindi, in tanto sussiste il potere giurisdizionale italiano per una data fattispecie, in quanto essa sia relativa ad un soggetto che sia cittadino italiano, e alternativamente si considera invece attuale il potere giurisdizionale di un altro Stato allorché si tratti di un suo cittadino. Così, nel primo caso lo Stato straniero e nel secondo lo Stato italiano sono considerati carenti di giurisdizione, essendo venuto meno il criterio di collegamento giurisdizionale ora dell'uno, ora dell'altro.



Milano, il 11 OTT. 1963
 IL DIRETTORE DELLA SEZIONE PENALE
 Dr. Pasquino SILEA

FT copia conforme all'originale

ignota — legislazione processuale penale argentina, appare se non capziosa poco o punto convincente.
Ma vi è di più.

La piena e vincolante efficacia della Convenzione stessa è stata confermata dalla Procura generale di Milano attraverso la trasmissione al Governo argentino degli atti originali di questo processo.

Ed è stata oggi portata anche la prova che l'Autorità giudiziaria argentina si è già pronunciata nei confronti degli attuali imputati e per gli stessi fatti ora e qui in discussione, assolvendo gli imputati stassi con la formula più ampia, come da sentenza passata in giudicato ed allegata in atti in copia autentica.

Da ciò discendono tanto l'impossibilità o estrema difficoltà di una pronunzia sul merito basata non sugli atti originali, ma, per l'intera fase istruttoria o quasi, su una copia autentica degli stessi, non essendo i detti originali più a disposizione di questa Autorità giu-

Su un piano analogo vennero costruite in giurisprudenza quelle situazioni in cui, per essersi trovato ricompresso il *locus commissi delicti* in territori passati dall'Italia alla Jugoslavia, che ne ricevette tutti i poteri (Trattato di Parigi 10 febbraio 1947 di pace fra Potenze alleate e associate e Italia) (16), si ritenne perduta la giurisdizione da parte dello Stato italiano, la cui autorità giudiziaria, quando nonostante ciò venne interessata a fattispecie toccate da tale mutamento, si trovò a dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (17).

Qui, per precisione, a questo risultato si giunse perché si ritenne non tanto che il criterio della territorialità fosse stato sostituito da quello della personalità, quanto che, più semplicemente, fosse venuto meno per essere mancata la situazione di fatto su cui esso si basava. Tuttavia è sempre il mancare — per sostituzione o per inattività — di un criterio di collegamento che rende l'autorità italiana carente di giurisdizione per le relative fattispecie.

Ci si rende subito conto che le norme che andiamo esaminando regolano un fenomeno che, volendo trapiantare nel processo penale una terminologia corrente nel diritto processuale civile internazionale, potrebbe essere designato con l'espressione « competenza giurisdizionale o internazionale » (18); e così quelle norme

(16) D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, entrato in vigore il 25 dicembre 1947, con effetto dal 16 settembre 1947; reso esecutivo con legge 25 novembre 1952, n. 3054.

(17) Cfr. Cass. 7 giugno 1950 (Giust. Pen., 1951, III, col. 95). Sui problemi relativi a questa decisione vedasi però le osservazioni critiche esattamente svolte da Ziccardi, *In torno ai limiti della legge e della giurisdizione penale italiana* (Riv. it. dir. pen., 1950, p. 462), e riprese da Dean, *op. cit.*, p. 28 e ss., e p. 39 e ss.

(18) Per tale nozione in diritto processuale civile, cfr. Morelli, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova 1954, p. 88, nota n. 2.

diziaria ed avendo gli organi giudiziari argentini ignorato o declinato ogni invito a restituirli, difficoltà già più volte e da più parti eccepita in sede dibattimentale, quanto la marcata possibilità di una macroscopica violazione del fondamentale principio del *ne bis in idem*.

Invero ogni decisione dell'autorità italiana sul merito di questa causa si contrapponesse soggettivamente — per la fonte — ed oggettivamente — tramite il riesame di una *res judicata* — alla pronunzia giudiziaria che in Argentina ha già definitivamente concluso, in sede penale, questa annosa vertenza.

Si sottolinea poi come la collocazione, l'intestazione ('prevalenza delle convenzioni e degli usi internazionali') e il tenore della norma di cui all'art. 656 cod. proc. pen. impongano, senza ombre di dubbio, l'applicazione alla fattispecie della Convenzione Italo-Argentina più volte citata.

si troverebbero a delimitare « i poteri dello Stato, cioè dei suoi organi giudiziari complessivamente considerati » (19).

L'individuazione del criterio di collegamento di cui si è detto, dal punto di vista dell'ordinamento processuale penale dello Stato italiano quale Stato del *locus commissi delicti* (che poi è l'unico ad essere, per noi, prima che interessante, legittimo), non avviene sempre allo stesso modo.

In alcuni casi lo spostamento dal criterio di collegamento generale (soggettione alla giurisdizione italiana di tutti coloro che violano la legge penale italiana) a quello della personalità, risulta predeterminato dalla legge stessa: così è, nella Convenzione di Londra, rispetto a quei reati per i quali è stabilita la priorità di giurisdizione dello Stato di origine (es. reati commessi nell'esercizio di mansioni ufficiali); tuttavia a questo Stato è data facoltà di rinunciare al proprio diritto di priorità, il che, quando si verifica, significa per lo Stato ospitante il ritorno al criterio generale.

In altri casi la situazione è pressoché inversa: la sostituzione di un criterio all'altro dipende dal verificarsi di una determinata condizione. Nella Convenzione di Londra, per i reati rispetto ai quali è disposta la priorità dello Stato di soggiorno, tale condizione è rappresentata dalla rinuncia a questo diritto, in conseguenza della quale si renderà operativo il criterio della personalità; nella Convenzione Italo-Argentina tale ruolo è svolto dal fatto che non è data estradizione della persona che, essendo cittadino argentino, dopo aver commesso un reato in Italia si sia rifugiato nello Stato di origine.

Questi elementi della rinuncia e della denegata estradizione si vede subito che operano in modo simile alle c. d. condizioni di procedibilità. Tale simiglianza ha indotto talora la giurisprudenza (20) a inquadrare quei fatti in questa stessa

(19) Morelli, *op. cit.*, p. 88. Cfr. anche Allegra, *Condizioni dell'azione, presupposti processuali e territorialità della legge processuale penale* (Giust. pen., 1949, III, col. 69).

(20) Cfr. nota n. 13.



Milano, il DIRETTORE RESPONSABILE (Dr. Pasquino SITO) B. OTT. 1951. Copia conforme all'originale.

manuale
civili 2.
procedibilità

Sembra ovvio poi che se questo processo fosse anche, in denegata ipotesi, risolvibile alla stregua del solo ordinamento interno italiano, il fatto stesso della motivata e non casuale o erronea trasmissione, del tutto legittimamente, agli organi giudiziaria argentini degli atti originali da parte di una qualificata Autorità giudiziaria italiana, la Procura generale di Milano, indipendentemente anche dalla pur avvenuta e comprovata celebrazione in Argentina di altro processo per gli stessi fatti e contro gli stessi imputati, sarebbe bastato da solo a trasferire questa causa nell'ambito proprio di quegli « altri rapporti con le autorità di altri Stati, relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale », che l'articolo citato testualmente e precisamente indica come uno dei casi di prevalenza delle convenzioni e degli usi internazionali e che la dottrina concordemente riconosce come uno dei settori in cui le norme dell'ordinamento nazionale sono subordinate, appunto, alle convenzioni internazionali, a deroga

categoria, configurando il provvedimento che ne prende atto come una sentenza di proscioglimento, e precisamente come una sentenza di « non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita ».

Ma, dopo quanto visto sopra, non è difficile rilevare l'incongruenza di questa sistemazione; infatti, se pure fra le due situazioni vi è una simiglianza di tecnica di funzionamento, ciò non toglie che una radicale diversità si deve notare quanto ai loro termini di riferimento: gli uni operano rispetto al criterio di collegamento, gli altri rispetto all'azione (21).

Del resto, una tale diversità di piani di rilevanza è stata in qualche modo avvertita anche da parte di quella giurisprudenza che ha ritenuto di configurare le sentenze in esame come ipotesi di proscioglimento, allorché osserva che la « giurisdizione come tale si riassume in una attività che, essendo manifestazione di un potere sovrano dello Stato, trascende, e supera la sfera così del diritto sostantivo penale, come dello stesso diritto processuale, per attingere al vertice di quei poteri costituzionali da cui l'uno e l'altro derivano, con la conseguenza che la giurisdizione sorge contemporaneamente alla manifestazione concreta di questi poteri, e con il loro venir meno immediatamente cessa, mancando la sorgente vitale che è l'origine unica del suo concreto manifestarsi » (22).

Ma anche se si pone la questione in questi termini, per vero poco predisi,

(21) Per un caso, in diritto processuale civile, di criterio di collegamento il cui stabilizzarsi in un senso piuttosto che in un altro, dipende da un evento futuro e incerto vedasi la Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, resa esecutiva con legge 27 giugno 1909, n. 640: l'interdizione di un soggetto spetta alla giurisdizione dello Stato di origine; tuttavia, se questo Stato, interpellato dallo Stato in cui l'interdicendo risiede, declina la propria giurisdizione o non risponde entro sei mesi, toccherà allo Stato di soggiorno di provvedere. Cfr. su ciò Franchi, *op. cit.*, p. 58.

(22) Cass. 30 gennaio 1959 *cit.*, col. 429. Analoghe osservazioni si trovano in Corte d'appello di Firenze 5 novembre 1957 *cit.*, col. 163. Spunti in questo senso si trovano anche in dottrina: Marucci, *op. cit.*, col. 428; De Mauro, *op. loc. cit.*

espressa alla territorialità della legge penale sancita dagli artt. 3, 6 ed 11 cod. pen.

La difesa di parte civile ha eccepito che l'esecutività in Italia della Convenzione in parola, esecutività con R. D. 25 novembre 1900, costituirebbe una patente anomalia ed invaliderebbe, nel nostro ordinamento, la legittimità stessa di ogni applicazione della Convenzione in questione, non potendosi con un decreto derogare alla Legge generale dello Stato.

L'obiezione può sembrare a prima vista suadente, ma risulta capziosa e va pertanto disattesa.

Basterà osservare che le norme e gli articoli della vigente Costituzione Repubblicana all'uopo invocati non possono menomamente, per quanto ad essa antecedente, modificare o innovare la prassi in allora costantemente seguita per la promulgazione delle Convenzioni in passato stipulate con Stati esteri, prassi pienamente legittima a norma dello Statuto allora in vigore.

non è ugualmente più possibile configurare le declaratorie di carenza di giurisdizione quali sentenze di proscioglimento per essere mancata una condizione di procedibilità o per essersene verificata una di improcedibilità. D'altro canto, in linea logica, per mantenere tale configurazione si sarebbe dovuto espungere dalla formula la causale « carenza di giurisdizione » (che a ben vedere, secondo quella tesi, sarebbe niente più che un generico effetto delle condizioni anzidette), e in sua vece ricomprendervi la rilevazione della condizione verificata o mancata, così come è puntualmente richiesto dallo schema contemplato dagli artt. 378 e 479 4° comma cod. proc. pen. (23).

Ma se, al contrario, si ritiene — come le sentenze citate mostrano in modo più o meno esplicito di ritenere — che l'espressione « difetto di giurisdizione da parte dell'autorità italiana » ha la sua ragione di essere in quanto riproduce una peculiare situazione non confondibile, anzi profondamente diversa dagli istituti sopra richiamati, ne viene che sarà impossibile prospettare per quei provvedimenti una sistemazione nell'ambito delle « sentenze di proscioglimento », così come il nostro codice profila questa nozione.

7. — A conclusione di queste considerazioni, non resta che riconoscere che il difetto di giurisdizione delineato dalle norme pattizie, così come è rilevato dalla giurisprudenza esaminata, provoca un provvedimento che — come già notato — non trova riscontro nelle previsioni codificate degli schemi decisori. Tuttavia a tali provvedimenti, alla luce di quella giurisprudenza, non può essere negata cittadinanza nel nostro sistema processuale penale, dal momento che trovano il loro presupposto in una normativa contenuta in Convenzioni internazionali rese esecutive, e accertano una invalidità processuale intervenuta al proposito. Per denotare questa loro peculiarità nei confronti di quelli



Copia conforme all'originale
 MILANO 11 8 OTT 1958
 DIREZIONE DI SEGRETERIA
 STAMPA

Stati membri di quell'ordinamento internazionale del quale l'Italia è da tempo e meritatamente fiera di far parte.

Si vuole osservare infine che il presente diniego di giurisdizione penale non pregiudica menomamente la facoltà degli eredi del denunziante Gronda di agire in sede civile per la tutela di ogni loro eventuale diritto o ragione di carattere patrimoniale.

Per questi motivi, visti gli artt. 479 e 656 cod. proc. pen., 1 e ss. Convenzione di estradizione tra Italia ed Argentina in data 16 giugno 1886, resa esecutiva in Italia con R. D. 25 novembre 1900 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1900, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati tutti, perché l'azione penale non può essere proseguita per carenza di giurisdizione. (Omissis).

espressamente il dichiararli impugnabili. In particolare non si può ritenere che siano ad essi applicabili le disposizioni degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., dal momento che esse si riferiscono al proscioglimento così come è inteso nel contesto del codice. Da ciò discende che per essi, non essendo « altrimenti impugnabili », troverà applicazione, in corrispondenza con il 2° comma dell'art. 111 della Costituzione, l'art. 190 2° comma cod. proc. pen. che prevede espressamente la proponibilità del ricorso per Cassazione.

dot. ORESTE DOMINIONI
Assistente nell'Univ. di Milano



IL DIRETTORE
GIANCELLETTI
E copia conforme all'originale

La piena validità e l'assoluta legittimità della promulgazione in Italia della Convenzione in parola è infine comprovata dalla pubblicazione della Convenzione medesima sulla *Gazzetta Ufficiale* e dalla ristampa di detta Convenzione nelle raccolte ufficiali delle leggi di questo Stato.

Non sembra nemmeno il caso di aggiungere infine che una pronuncia italiana su una questione di cui da parte italiana è stata investita una Autorità Giudiziaria straniera e dopo che la stessa si è irrevocabilmente pronunciata in proposito, pronuncia conseguita attraverso lo strano ed insolito sistema della formazione di copie autentiche degli atti processuali originali trasmessi, costituirebbe un caso patente e passibile di gravi conseguenze anche sul piano internazionale di violazione di quella armonia cui si debbono ispirare oltre e più che gli atti dei singoli i rapporti giurisdizionali degli

che trovano specifica previsione nel codice di procedura penale, tali provvedimenti potranno essere detti anomali o atipici o innominati, in quanto riproducono una situazione che non trova rispondenza in alcuna delle formule previste dal legislatore (24).

Bene si capisce, poi, perché l'accertamento del difetto di giurisdizione dell'Autorità italiana conduca ad una sentenza preclusiva di ogni consecutivo sviluppo del processo avanti ad altro giudice (salvo, naturalmente, il giudizio di legittimità in ogni caso spettante alla Corte di Cassazione). Infatti, la rilevazione che certe fattispecie sono considerate dal nostro legislatore come riguardanti la giurisdizione straniera (25) funziona solo da limite negativo della giurisdizione italiana, al di fuori di ogni pretesa e possibilità di correlazione sul piano processuale con l'organo riconosciuto competente. A seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, il processo non potrà quindi continuare (26).

8. — Si vede subito che rispetto a queste sentenze il problema della impugnabilità si propone in termini affatto particolari. Si è detto che sono provvedimenti non identificabili con alcuno dei tipi previsti dal codice di procedura penale; a ciò è conseguenziale che nemmeno sia pensabile una disposizione che

(24) Il Guarneri, voce *Competenza in materia penale*, in *Enciclopedia del diritto* vol. VIII, Milano, 1961, p. 105, accenna a queste ipotesi accanto al difetto di giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 38 cod. proc. pen.: « Altro caso di difetto di giurisdizione si ha in ipotesi in cui l'imputato gode di immunità giurisdizionale penale (ad esempio, forze armate della N.A.T.O. in Italia) ».

(25) La constatazione dell'esistenza di una giurisdizione straniera interessata a certe fattispecie è il caratteristico presupposto di queste norme. Cfr. Morelli, *op. cit.*, p. 5; Franchi, *op. cit.*, p. 32.

(26) È da notare che se la più parte delle sentenze ha adottato la formula « non doversi procedere ecc. », ciò è dovuto al fatto che si inclinò ad impiegare una formula conclusiva. Cfr. quanto detto in Cass. 23 ottobre 1958 cit.

Memoria dell'avvocato M. Savoldi, difensore di U. Ortolani, del
16 agosto 1983.

000622 ell. U

U
1

STUDIO LEGALE SAVOLDI
00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 11 - TEL. 351841
20124 MILANO - VIA SETTALA, 9 - TEL. 202161-273570
TELEX ITALIA 310644 SAVOLDI

~~1264/82 F~~
508 IV

AVV. PROF. MARIO SAVOLDI
GIURISDIZIONI SUPERIORI
DELLA COMUNITA EUROPEA

DOTT. MASSIMO SAVOLDI

I N D I F E S A

GIUDIZIARIA E MORALE

di

UMBERTO ORTOLANI

finanziere brasiliano esteroresidente



Se, come confido, i valori della Persona Umana e dei suoi Diritti inviolabili verranno ancora percepiti come tali da Qualcuno dei destinatari, allora questo ricorso avrà raggiunto il suo scopo.

Per il primato della Giustizia.

(Avv. Mario Savoldi)

avv. Mario Savoldi

ROMA - MILANO, 16 agosto 1983.

E' copia conforme all'originale
Milano, il 18.08.1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasquino STIL)



ty

STUDIO LEGALE SAVOLDI

00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 11 - TEL. 351841

20124 MILANO - VIA SETTALA, 9 - TEL. 202181-273570

TELEX ITALIA 310844 SAVOLDI

2

A.VV. PROF. MARIO SAVOLDI
GIURISDIZIONI SUPERIORI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DOTT. MASSIMO SAVOLDI

Al Sig. GIUDICE ISTRUTTORE presso il Tribunale di Milano

e, per conoscenza,

al Sig. Procuratore Capo della Repubblica	Milano
al Sig. Procuratore Generale c/o C.A.	Milano
al Sig. Presidente del Tribunale	Milano
al Sig. Presidente della C.A.	Milano
al Sig. Consigliere Istruttore	Milano
al Sig. Presidente C.S.M.	Roma
al Sig. Ministro di Grazia e Giustizia	Roma
al Sig. Ministro per gli Affari Esteri	Roma

E' copia conforme all'originale
Milano, il _____

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dr. Pasquino SILEO)



[Handwritten signature]

3

STUDIO LEGALE SAVOLDI

00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 11 - TEL. 351841

20124 MILANO - VIA BETTALA, 9 - TEL. 202181 - 273570

TELEX ITALIA 310844 SAVOLDI



AVV. PROF. MARIO SAVOLDI
GIURISDIZIONI SUPERIORI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

DOTT. MASSIMO SAVOLDI

TRIBUNALE DI MILANO,
ufficio istruzione processi penali (12 V)

I S T A N Z A - R I C O R S O

PROCEDIMENTO N° 467/128 contro ROSONE ed altri, per fatti di bancarotta fraudolenta, conseguenti alla dichiarazione di insolvenza del Banco Ambrosiano spa, pronunciata addì 28.08.1982 dal Tribunale di Milano, con sentenza gravata di plurime motivate opposizioni dinanzi al Tribunale medesimo e resa a seguito e sul presupposto di decreto 06.08.1982 del Ministro del Tesoro di messa in liquidazione coatta amministrativa, provvedimento pur esso impugnato mediante plurimi motivati ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

_____ . _____
Ill.mi Sigg. Giudici Istruttori
Dottor PIZZI e Dottor BRICHETTI
_____ . _____

Nel nome e nell'interesse di

ORTOLANI UMBERTO
n. a Roma il 31.5.1913

io sottoscritto avv. Mario Savoldi, suo difensore di fiducia in forza di mandato depositato agli atti in copia autentica nonchè suo domiciliatario eletto, in virtù di dichiarazione già resa;

P R E M E T T O

che il presente ricorso è formalmente diretto a provocare l'adozione di tutti quei provvedimenti di legge e di giustizia che valgano a costringere tempestivamente l'amministrazione del caso di specie (assurto, senza titolo, al rango di "scandalo del secolo" e quindi, più bisognoso che mai di prudente conduzione) nell'alveo sacro degli irrinunciabili principi di integrale rispetto per gli inviolabili diritti di

STUDIO LEGALE SAVOLDI

4
Foglio n. 2

difesa, garantiti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, e dai codici.

E' fatta salva - ovviamente - ogni eccezione relativa alla nullità fin qui incorse, e riservata, pertanto, ogni declaratoria di rito sulle discendenti conseguenze processuali.

Intendo, in particolare, riaffermare l'imprescindibile obbligo che lega il giudice e l'avvocato al comune sforzo di lealtà e di intelligenza dei fatti.


Protesto, in verità, (e lo faccio con le stesse parole usate da Collega più illustre di me) contro la serie di sopraffazioni di cui è vittima il mio assistito, giacchè il suo difensore non sa nulla delle accuse, non partecipa, non assiste alla istruttoria in corso, non ha modo di difendersi.

State bruciando, signori Giudici, la parte più importante del processo, l'istruttoria, durante la quale si devono raccogliere le prove, in totale assenza della difesa.

Ciò risulta, funditus, mortificante per la Giustizia, quando si ponga mente al fatto, grave e pertinente, che la difesa di Umberto Ortolani è ogni giorno più certa - in serena coscienza - della estraneità del proprio assistito al castello mostruoso e variegato di crimini, voluti ipotizzare da congetture accusatorie, deteriormente politicizzate, le quali appaiono tanto più insidiose quanto più informate ad uno spirito moralizzatore dei costumi, il quale è bensì provvido, indilazionabile al cospetto dei guasti che affliggono la vita pubblica e privata di questa nostra cara Italia, nell'attuale oscuro contesto storico, ma che (e l'Autorità Giudiziaria lo dovrà avvertire, prima o poi e coraggiosamente saprà dichiararlo) non appare conforme a giustizia voler muovere a carico di Umberto Ortolani; egli è persona anziana, uomo laborioso ed intelligente, galantuomo dal passato specchiatissimo, come dimostrano la sua appartenenza più che trentennale all'Ordine degli Avvocati di Roma ed il suo certificato penale immacolato, gestore di multiformi attività legittime nel quadro di professioni lecite, dove la colpa può ironicamente sedere soltanto nell'alto livello delle consulenze prestate, nell'invidiabile grado dei successi conseguiti, nell'autorevolezza e nel numero dei consensi prestatigli, nella vastità dei riconoscimenti e nell'importanza degli uffici attribuitigli, nella delicatezza dei mandati affidatigli, in altre parole

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 3



dove la colpa, ripeto (sono orgoglioso di poterlo affermare, per scienza diretta) può ironicamente sedere soltanto nella entità e frequenza degli interessi economici sociali ed organizzativi coinvolti e nel loro raggiunto componimento giuridico-pratico (cfr. allegato 1).

Se le congetture accusatorie indugeranno ad appuntarsi contro Umberto Ortolani, allora si sarà fatto soltanto il gioco di personaggi dell'ambiente parapolitico, maestri del depistamento delle indagini giudiziarie, protesi, con ogni mezzo, a nascondere nei polveroni di scandali fantascientifici i propri intrighi e la propria corruttela.

Umberto Ortolani, signori Giudici, non merita il linciaggio morale di cui è quotidiana vittima; ciò che maggiormente rileva nella presente sede è che esso è reso possibile grazie ad una violazione di legge, sicuramente imputabile a chi manchi, ometta od impedisca financo di porre il sottoscritto difensore e i suoi colleghi in grado di conoscere le accuse mosse e gli indizi che le correggono, avendo invece il dovere e la funzione di rispettare e far rispettare la precisa, contraria norma di legge sancita a presidio del primario diritto di difesa.

Umberto Ortolani, i cui diritti inviolabili la nostra costituzione garantisce all'art. 2, sembra -purtroppo, fin qui - venir considerato persona di serie inferiore.

Eppure la condotta di quest'uomo, di fronte alla tragedia che l'ha colpito, va giudicata lineare e corretta.

Quando egli s'è avveduto che tutti i suoi guai gli son derivati dall'essere apparso incluso il suo nome nella famosa lista dei 963 cosiddetti piduisti (appartenenza -giova notarlo- come tale già accertata scemra da connotazioni penalisticamente rilevanti, secondo -anche- la nota sentenza di n.l.p. già pronunciata dall'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Roma, non impugnata "in parte qua") ha protestato, nel modo più severo offertogli dalla legge italiana, citando in giudizio l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la Pubblica Amministrazione. (all. 1/4)

Quando gli è stata mossa l'accusa specifica di aver partecipato agli incontri segreti svizzeri, circondati di sospetto criminoso (all'indomani dell'impiccagione di Roberto Calvi) con Francesco Pazienza e Flavio Carboni, che egli ne manco conosce, ha immediatamente ricorso alla Commissione Parlamentare Inchiesta sulla P2, dal cui seno era uscita la falsa notizia (cfr. All. I b) e, nell'inerzia di

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 4

quell'Autorità, ha chiesto al Ministro della Giustizia el vetico (i cui servizi erano indicati autori del rapporto informativo riservato) ed ha ottenuto formale e solenne smentita scritta di tale attribuzione calunniosa (cfr. All. I c).

Quando ha letto sui giornali che Bruno Tassan Din l'aveva denunciato quale illegittimo destinatario e/o fraudolento manipolatore dei noti fondi affluiti nel 1981 presso la Banca Rothschild di Zurigo, s'è affrettato ad indicare ai Magistrati procedenti le fonti di prova contrarie (cfr. infra, lettera E, all. n° 4); l'esame della documentazione relativa, permettano le SS.VV. di affermarlo a chi ha già avuto modo di leggerla, dietro autorizzazione del giudice sottocenerino, che l'ha raccolta, unitamente ai documenti di cui tra poco sarà fatta rassegna, apparirà veramente illuminante per il cammino della Giustizia, a favore del mio assistito.

La di lui estraneità a qualsivoglia ipotizzabile disegno criminoso, infatti, risulta già ora esclusa tabularmente da tre -fra gli altri numerosi- inequivoci elementi storici :

(I) il contratto di finanziamento a titolo oneroso, intervenuto all'epoca, in forza del quale la proprietà delle somme affluite, per quanto era dato di conoscere a qualsiasi terzo, andava riconosciuta in capo alla Soc. BELLATRIX e non in capo al Banco trasferente collegato al Banco Ambrosiano e, tanto meno, non in capo a quest'ultimo (All. Id). A tale proposito corre l'obbligo di eccepire con fermezza, contro eventuali ipotesi di pretesa simulazione nei riguardi di esso contratto di finanziamento (in cui, secondo la stampa, l'accusa andrebbe indugiando) che siffatta congettura non ha pregio.

Invero, a parte la considerazione rilevante che una pretesa simulazione (tra B.A. e I.O.R.) non sarebbe -per jus receptum- mai suscettiva di venire opposta agli accipienti terzi, rimanendo il negozio produttivo di tutte le proprie conseguenze sostanziali nei rapporti patrimoniali tra i contraenti, va rilevato un ulteriore elemento assorbente e decisivo: non è consentito, per esigenze di pulizia morale, nonchè a motivo di contraddizione insuperabile, che il potere pubblico da una parte persegua con enfasi la restituzione di queste somme nei confronti dello I.O.R., poiché a lui state finanziate da Banca estera, collegata al Banco Ambrosiano, e dall'altra parte coevamente sostenga, per imprudente calamo di P.M. milanese, che Umberto Ortolani di quelle medesime somme dovrebbe essere ritenuto responsabile a titolo di appropriazione di quarta subingredita mano, a danno del patrimonio del Banco Ambrosiano, che

7

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 5

tuttavia, nella operazione de qua, sarebbe pur sempre lontano e sconosciuto primo dante causa di un secondo dante causa (Andino), di un terzo (Overseas), di un quarto (Bellatrix), di un quinto (Rothschild).

Signori Giudici, lascio a Voi dirci, in serena obiettività, se sia lecita e seria una tale impostazione, la quale — oltre tutto — una affermazione ed, al tempo stesso, il suo esatto contrario;

(2) le persone dei destinatari delle somme, sui cui conti i bonifici sono stati effettuati, diverse da Umberto Ortolani, che mai aveva intrattenuto rapporto alcuno con la Banca Rothschild di Zurigo e che pertanto va riconosciuto estraneo alle operazioni di bonifico, sia ex parte solventis che ex parte accipientis (cfr. All. Ie);

(3) il contratto intervenuto tra altri soggetti, costituente titolo giuridico per quei medesimi versamenti, che rappresentavano null'altro che tranches di pagamento del prezzo di compravendita di pacchetti azionari (cfr. All. If).

Poichè questo è punto focale dell'intera vicenda, esigenza di giustizia e verità fa carico a me di puntualizzare i fatti ed alle SS.VV. di controllarli e, poi, ritenerli.

I Gruppi in allora detentori delle azioni della Rizzoli Editore spa (con il cennato contratto, valido fino al dicembre, 1980, poi successivamente prorogato - cfr. All. Ig) decisero di accettare le offerte insistenti di acquisto formulate dal Gruppo Calvi, che i protagonisti dell'epoca ricordano proteso ad ogni costo a farsi preferire tra gli altri concorrenti, aspiranti tutti a conseguire la maggioranza assoluta del più importante consolidato editoriale (e non solo editoriale).

Orbene, non si può e non si deve ignorare che vicino ai mille miliardi poteva essere stimato il valore d'affezione mercantile, attribuibile al complesso delle testate, dell'avviamento delle aziende, dei patrimoni netti rivalutati, compresa — ovviamente — ogni partecipazione, occulta o palese, diretta od associata, in Italia ed all'estero e tutto ciò, è chiaro, in una visione prospettica ottimale su cui è logico e ragionevole facesse affidamento chi, come il Gruppo Calvi, si sarebbe innanzi tutto, quale maggior creditore, ~~potuto compensare~~ potuto compensare, fornendo la liquidità necessaria alla debitrice, attraverso il convenuto sostanzioso aumento del capitale Rizzoli, e — poi — avendone tutti i mezzi finanziari, si sarebbe potuto trarre con facilità dalle pastoie degli indebitamenti, annullando i pesanti oneri finanziari relativi ed affrancato, inoltre,

8

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 6

dalle ulteriori remore socio-organizzative e di sudditanza politico-finanziario-industriale avrebbe potuto consentire libero corso, in una rinnovata efficienza, anche di strutture, alla carica di vitalità e leadership che andava riconosciuta, senza mezzi termini, al complesso potente.

Della congruità di tali proposizioni costituiscono, a posteriori, puntuale riscontro obiettivo, nonché autorevole conferma due circostanze: la valutazione prudenziale, a base d'asta, nella nota perizia del prof. Pivato, delle testate che da sole superano lire 525 miliardi (rel. del Commissario prof. Guatri 31.01.83, tab. 5); il fatto, di questi giorni, che -nonostante i terribili shocks subiti- il gruppo è ritenuto dallo stesso Commissario giudiziale così sano da sconsigliare l'avvio di procedure concorsuali.

Chi??
I Gruppi detentori del capitale sociale Rizzoli, dunque, convennero -con quel contratto 18.09.80- il prezzo complessivo di vendita al Gruppo Calvi della maggioranza assoluta (n° 1.200.000.= azioni in Italia e più di 294.000.= all'estero) in Lit. (177,006 più 268,2) 445,206 miliardi, al lordo delle retrocessioni e storni di cui infra; di esso prezzo le somme affluite alla Banca Rothshild rappresentano tranches di pagamento parziale.

fallone
Tenuto però conto dei minori versamenti effettuati, nel complesso, dal Gruppo Calvi si evince che la maggioranza assoluta fu poi conseguita, mediante esborsi inferiori, rispetto a quelli pattuiti, per Lit. 113 miliardi (quoting in Lit. 155,2 miliardi il controvalore dei bonifici in dollari USA affluiti alla Banca Rothshild. Per completezza contabile si può affermare che, anche considerando la mancata sottoscrizione di 210.000 nuove azioni ex Rothshild vecchie a Lit. 25.500.= l'una, l'incremento migliorativo, per il Gruppo Calvi, appare non inferiore a Lit. 107 miliardi.

Va inoltre attentamente considerata anche la nota circostanza che, nella articolazione del complesso negozio, il pacco di controllo Calvi era destinato ad incrementarsi di quel dieci per cento di azioni A.R. girate in garanzia.

Si deve, parimenti, porre nel giusto rilievo il fatto che, dovendo l'operazione servire ed essendo nella realtà servita, anche, al pagamento di impegni del Gruppo venditore per circa Lit. 85 miliardi, nonché alla immissione di nuovo capitale sociale per Lit. 147,640 miliardi (153 meno 5,355 azioni inoptate) ed avendo i venditori retrocesso, sulle

9

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 7

somme incassate, Lit. 86,4 miliardi per lo scopo, mentre d'altra parte le residue Lit. 61,2 miliardi, corrispondenti all'aumento di capitale optato dalla Centrale, mai sono ovviamente passati per le mani loro, i calcoli finali, secondo i conteggi dei tecnici contabili, impongono di giungere alla tranquillante conclusione che, in definitiva, le somme inquisibili dal giudice penale, tra cui ricercare ipotetici proventi di sottrazioni fraudolente, non potrebbero, in nessun caso, andare ricercate oltre l'importo complessivo che, in Italia ed all'estero, costituisce il totale degli introiti netti dei Gruppi venditori, che ammontano a Lit. 99,6 miliardi (445,2, meno 113, meno 85, meno 86,4, meno 61,2, uguale 99,6; riscontro: introiti Italia 115,8 più introiti estero 155,2 totale 271, meno 85, meno 86,4, uguale 99,6).

Così ridimensionate e messe a fuoco le cifre reali della vicenda, al di fuori d'ogni scorretta fantasia, scompare ogni elemento penalisticamente rilevante; la stessa indagine sulla composizione della appostazione rappresentata, ut supra, dagli 85 miliardi di impegni che si dovettero soddisfare, diventa superflua in questa sede, poichè anche, per assurdo, sommandoli tutti ai 99,6, il panorama non cambierebbe.

Accertato, invero, che i versamenti effettuati rientrano e si giustificano tutti nel quadro di una contrattazione lecita, conclusa in occasione del trasferimento di pacchetti azionari tra terzi Gruppi d'alta finanza, quale rimarco o ipotesi di responsabilità penale potrebbe sensatamente venire rivolta contro Umberto Ortolani, nel procedimento aperto dalla bancarotta del Banco Ambrosiano?

Spetta all'accusa rispondere all'interrogativo, in modo logico e presentando fatti, non congetture; ma la risposta non può essere che una ed una sola: il mio assistito non merita proprio d'essere coinvolto in contestazioni, che riguarderebbero, semmai, altri soggetti, ma che richiedono presupposti di frode, per lui esclusi dalla realtà stessa delle cose.

Quanto sopra evidenziato e premesso, a far parte integrante del presente atto processuale, chiedo ora doverosa attenzione anche su ciò che, di seguito

E S P O N G O

A) In data 06.06.1983, appreso dalla stampa che le SS.VV. avrebbero disposto l'invio, anche al mio assistito, di comunicazione giudiziaria, per i fatti in epigrafe, a mente dell'art. 304 cod. proc. pen., mi facevo, tra l'altro, immediato carico (cfr. All. n° 2):

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 8

- a) di eleggere, presso il mio studio di Milano, domicilio legale per le notificazioni al Cliente, cittadino brasiliano, esteroresidente;
- b) di rassegnare mandato notarile di rappresentanza processuale, negoziale e difensiva;
- c) di instare per il deposito e/o il rilascio di copia degli atti, ordini e mandati, cui avevo -e conservo- diritto a sensi dell'art. menzionato e seguenti.

B) In data 10.06.83, in colloquio personale, mi veniva assicurato, da codesto on.le Ufficio, che le notizie di stampa, come sovente, avviene, erano -per quel che riguardava il mio Cliente, inesatte e non v'era, quindi, allo stato, luogo a provvedere sulle mie istanze. Successivamente mi veniva ribadito, per il tramite del mio figliolo assistente, dott. Massimo, che le VV.SS. non avrebbero, neppure in seguito, provveduto, rimanendo, pertanto, le istanze medesime unite agli atti, sic et simpliciter.

C) Conscio della serietà e dell'impegno professionale delle SS.VV., riconosciuti alle Vostre persone per generale consenso, volli attribuire alla mole di lavoro, di cui avete diretta responsabilità, la causa -certamente involontaria- della incorsa violazione di legge, consistita nell'aver omesso di darmi contezza dei motivi della decisione, mediante l'atto scritto imposto dall'art. 305 cod. proc. pen., il quale recita: "sulle istanze presentate a norma dell'art. precedente (fra cui rientrava la mia, n.d.r.) il Giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza".

D) In data 10.06.1983 (cfr. All. n° 3), Umberto Ortolari si costituiva, a mio mezzo (nella qualità di procuratore negoziale processuale) Parte Civile, nel procedimento de quo, a tanto legittimato nella sua veste (ivi dedotta) di persona stata lesa e pregiudicata da qualsiasi fatto di bancarotta sia per risultare commesso, ad opera di chiunque, sul presupposto della sua posizione (pure ivi dedotta) di creditore cospicuo del Banco Ambrosiano e di titolare di multipli rapporti giuridici di prestazione d'opera intellettuale e di intermediazione con il medesimo.

E) In data 25.06.83 (cfr. ALL.n° 4), nell'esercizio del diritto riconosciuto alla Parte Civile dall'art. 104 cpp di "proporre mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni", al riparo dalle limitazioni imposte dalle leggi civili (art. 308 cpp), proponevo una prima articolata istanza a fini di verità e giustizia.

F) In data 29.06.83 (cfr. All. n° 5) inaspettatamente codesto on.le Ufficio si risolveva di rigettare 'de plano' la costituzione di Parte Civile, pur nella significativa assenza di qualsivoglia opposizione da parte del P.M. o

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 9

dell'uno o dell'altro dei numerosi imputati, tutti ritualmente notificati.

Cade acconcio attirare l'attenzione delle VV.SS. — anche in questa sede — su una circostanza storica, dedotta a mo' d'e sempio e valida — da sola — a dare immediata contezza dello errore incorso e del torto inferito a Umberto Ortolani, in punto di fatto, nel negargli qualità e titoli di creditore del Banco Ambrosiano, eppertanto legittimato alla costituzione di Parte Civile.

Indipendentemente dalla circostanza che dall'insieme delle carte del processo non possono non emergere, frequenti, in dicazioni sui rapporti professionali e negoziali intercorsi tra il mio assistito e il Banco Ambrosiano è opportuno, se non altro per esigenza di moralità, richiamare alla memoria la somma di attività richieste e prestate da Umberto Ortolani in occasione della preparazione, conclusione ed esecuzione del noto accordo firmato a Zurigo addì 24.07.79 tra il Banco ed il Gruppo finanziario ed industriale PESENTI, che — per comodità — si allega (All. n° 5A).

G) In data 09-26.07.83 (cfr. ALL. n° 6) insorgevo contro il citato provvedimento di rigetto della costituzione di parte civile, mediante ricorso per cassazione, nel cui ac coglimento, anche a seguito dell'esame dei riservati moti vi aggiunti, serenamente confido, salvo che nel frattempo le SS.VV. provvedano alla revoca dell'ordinanza impugnata.

H) Vale la pena, comunque, di osservare che il proposto ricorso per cassazione, tempestivo e rituale, ha indotto effetto sospensivo della menzionata ordinanza, non essendo dalla Legge diversamente stabilito, a riguardo della impu gnazione 'de qua' (art. 205 cod.proc.pen.).

I) In questi giorni tutti i mezzi di informazione pubblica, traendo spunto dalla evasione di Licio Gelli dal carcere ginevrino per una nuova ondata di apprezzamenti ingiuriosi quanto gratuiti a danno di Umberto Ortolani, stanno insistentemente divulgando la notizia 'certa' che a suo carico le SS.VV. hanno — fin dal giugno scorso — spiccato mandato di cattura, ampiamente circostanziandone financo la pretesa rubrica.

Mi pare, a tal riguardo, però (correggetemi se sbaglio) che il sottoscritto difensore abbia il diritto di sapere se anche questa è una fantasia oppure se si tratta di notizia esatta (in tal caso pubblicata in violazione del se greto istruttorio e, quindi, dovendo valere la presente come notizia criminis, per l'obbligatorio esercizio della conseguente azione penale).

Comunque sia e per qualsiasi evenienza, la convinzione

STUDIO LEGALE SAVOLDI


 Foglio n. 10

della innocenza del Cliente è così meditata e cosciente che ho ritenuto opportuno, nell'interesse del mio assistito, di presentare subito le presenti riflessioni e produrre i relativi documenti, nella certezza che nulla può esistere di maggiormente apprezzabile di uno sforzo di lealtà e di intelligenza dei fatti, che -come già affermato- ritengo debba sempre presiedere il colloquio tra l'avvocato ed il giudice.

Mi sia consentito affermare che un dato obiettivo appare incontestabilmente emergere: qualsiasi indizio di colpevolezza fosse ritenuto dalle SS.VV. in concreto sussistere a carico di Umberto Ortolani, esso -lungi dal trovare i necessari, coevi riscontri atti a separarlo dal novero delle mere congetture- è resistito dalle contrarie prove che ho offerto mediante l'istanza diretta all'Ufficio e richiamata sub E), All. n° 4, e per quanto occorrer possa qui reiterata a fini di difesa, che -nella specie- coincidono con quelli della verità e della giustizia. Ogni indizio è altresì resistito e travolto dai rilievi e dalla documentazione presentati in uno al presente atto.

Quanto fin qui premesso ed esposto, rispettosamente formulo le seguenti

FORMALI GRADATE ISTANZE

I°

Reiterando l'istanza già presentata a codesto On.le Ufficio

C h i e d o

- Fatti*
- a) l'invio della comunicazione giudiziaria ex art. 304 cod. proc. pen. la cui omissione, fin dal primo atto dell'istruttoria ha violato i diritti della difesa, inducendo in nullità l'intera istruzione nei confronti di Umberto Ortolani;
 - b) il deposito e/o il rilascio di copia, di tutti gli atti cui il sottoscritto difensore ha diritto, compreso il mandato di cattura, se emesso.

+ . + . + . + . + . + .

II°

Umberto Ortolani possiede, fin da epoca di gran lunga anteriore ai fatti per cui è processo, nazionalità straniera in quanto cittadino della Repubblica del Brasile ed è, da data ancor più remota, persona esteroresidente (Svizzera).

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. II

Dimostrano tale duplice pacifica circostanza i documenti che si producono (All. n° 7).

Val solo la pena di soggiungere che egli, per effetto della normativa vigente ebbe anche a perdere automaticamente la cittadinanza italiana, che possedeva per nascita.

La prima conseguenza di legge che ne discende - e trala = sciandone altre al momento superflue - è univoca : in applicazione dell'art. 10 del codice sostantivo penale l'azione punitiva contro di lui non poteva nè può essere iniziata.

In particolare : quanto a fatti-reato concretanti ipotesi di appropriazione indebita o di altri delitti, per i quali la pena edittale è inferiore nel minimo ad un anno (oppure a tre anni se accoglibile l'eccezione di illegittimità della norma 'in parte qua', per evidente disparità di trattamento nei confronti del cittadino italiano, in violazione dell'art. 10 della Costituzione) la improcedibilità è assoluta e definitiva; quanto ad ogni altra ipotesi criminosa più grave la improcedibilità è imposta (anche) dalla mancanza della indispensabile condizione legale, rappresentata dalla necessità della presenza fisica dello straniero nel territorio dello Stato, al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Pertanto, a mente dell'art. 152 cod. proc. pen., la cui intestazione prescrive l'obbligo della immediata declaratoria, anche, della sopradedotta causa di non punibilità, nonchè -occorrendo- in ossequio alla statuizione interpretativa della Corte Costituzionale (sentenza 14.07.71, n° 175)

c h i e d o

che, previo se del caso stralcio e separazione del procedimento, venga dichiarato con sentenza non doversi procedere a carico di Umberto Ortolani, per essere allo stato improponibile l'azione penale, poichè non presente l'imputabile nel territorio della Repubblica italiana.

+.+.+.+.+.+.+.+

III°

Per tutti e per ognuno dei fatti concretanti ipotesi delittuose fallimentari, conseguenti alla dichiarazione di insolvenza del Banco Ambrosiano, a sua volta pronunciata sul presupposto indispensabile della previa sua messa in liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'azione penale deve rimanere sospeso, a' sensi del chiaro di=

e il dno p...

N°

M

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 12

sposto di cui all'art. 19 cod. proc. pen., che ne fa obbligo.

Invero, non sembra potersi revocare in dubbio l'applicabilità della norma: le plurime opposizioni spiegate davanti sia al Giudice civile che al Giudice amministrativo, avverso i provvedimenti appena richiamati e meglio descritti sopra, in epigrafe, costituiscono, all'evidenza, controversie dalla cui soluzione dipenderà la stessa esistenza giuridicca dei reati di bancarotta, i quali -nel caso di ~~x~~ specie- postulano e lo stato di insolvenza e lo stato di messa in liquidazione coatta del Banco Ambrosiano, stati pertanto che devono entrambi previamente risultare accertati con ~~x~~ sentenza e, rispettivamente, con decreto, cresciuti in giudicato definitivo, perchè non più impugnabili.

La condizione necessaria e sufficiente richiesta dalla legge, affinchè debba farsi luogo alla sospensione necessaria del procedimento penale, è che la controversia sia obiettivamente seria.

Per giurisprudenza consolidata e dottrina conforme, tale condizione di legge non deve considerarsi non verificata, ogniqualvolta esista prospettazione di problematica giuridica da risolvere e/o contestazione di fatti che erano stati posti a fondamento della decisione impugnata; o, ancora, la controversia va riconosciuta seria, quando non sia 'ictu oculi' immeritevole di cittadinanza nel mondo del diritto, destituita d'ogni pregio ed ispirata a puri intenti defatigatori.

Nel caso che ne occupa è cronaca ancor troppo recente la somma delle perplessità suscitate e delle censure indotte, nel mondo giudiziario e non, dai provvedimenti in discorso, per costringerci a spendere argomenti a conforto della serietà delle controversie nate dalle opposizioni hinc inde spiegate.

La problematica giuridica sollevata, oltre che la eccepita lacunosità, contraddittorietà ed erroneità degli elementi raccolti nel corso di istruttorie sommarie -inverosimilmente affrettate- che precedettero l'adozione dei provvedimenti, la personalità, qualità e numero degli opposenti (accanto agli amministratori sono insorti azionisti, creditori, banche ed istituti finanziari), l'alto livello tecnico e professionale di Colleghi illustri, impegnati nelle difese rispettive, costituiscono altrettanti elementi più che idonei ad escludere 'per tabulas' mancanza di serietà alla controversia incorsa.

Non appare, a tale proposito, vacua ostentazione del sottoscritto difensore, perchè -al contrario- costituisce sereno argomento decisivo, in ordine all'accoglimento della presente istanza di sospensione, sottolineare la significat

- Per ora in ex art. 19 c.p.p. -
 w. l. m. i.

STUDIO LEGALE SAVOLDI

15

Foglio n. 13

tiva circostanza che la stessa rivista giuridica 'IL FALLIMENTO', ed. IPSOA (fasc. I°/83), diretta dal Consigliere dott. Lo Cascio, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano e Presidente del Collegio giudicante, nel commentare la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del Banco Ambrosiano, afferma testualmente che non si possono condividere gli argomenti in base ai quali il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall'avv. Savoldi, nel corso dell'udienza istruttoria la cui presentazione impediva 'ipso jure et ipso facto' l'adozione della declaratoria d'insolvenza.

In quel procedimento, in rappresentanza di altri Clienti, ho eccepito la nullità della sentenza, oltre che la sua revoca per motivi di merito; pure dinanzi al Giudice amministrativo competente ho impugnato il decreto del Ministro del Tesoro; è mio dovere, per ogni esame da parte delle VV.SS., depositare, qui unendole, copia degli atti processuali relativi (ALL. n° 8 e n° 9).

Ovviamente se dalla loro lettura le SS.VV. non ritenessero di riconoscere serie le controversie, ciò non di meno avranno il dovere di richiamare dalla cancelleria della Sezione Fallimentare (G.I. dott. Miccinelli) e dalla segreteria della Ia sezione del T.A.R. Lazio gli atti introduttivi presentati dalle decine di altri opposenti, al fine di compiere analogo, indispensabile esame.

In verità nessuno esiste che possa escludere l'accoglimento, da parte dei Giudici aditi ed, eventualmente di quelli di grado superiore, di tutte e di ciascuna delle domande proposte nei due giudizi.

Eppertanto formalmente

c h i e d o

che le SS.VV., dato atto che sullo stato di insolvenza e di scioglimento coatto del Banco Ambrosiano sono esistite numerose controversie dinanzi sia al Giudice civile che al Giudice amministrativo, le cui sentenze devono fare stato nel presente procedimento penale e ciò possono soltanto quando avranno acquistato autorità di cosa giudicata, a mente dell'art. 21 cod. proc. pen.; che, quindi, il detto accertamento è pregiudiziale al punto da costituire presupposto necessario per la giuridica esistenza del reato e per l'applicabilità della sanzione; letto l'art. 19 cod. proc. pen. vogliano disporre la sospensione del procedimento penale, quanto meno limitatamente ai capi della rubrica relativi a delitti fallimentari.

+ . + . + . + . + . + .

16

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 14

IV°

Il mandato di cattura contro Umberto Ortolani non può essere emesso, o, se emesso, deve venire revocato senza indugio.

Quattro sono gli ordini di motivi, che confortano questa richiesta.

a) Vanno, innanzi tutto, considerati i rilievi ed allegazioni sopra rassegnati, che già -nel loro insieme- rendono del tutto insufficiente qualsiasi indizio di colpevolezza, perchè non può essere che contrastato dagli elementi contrari; inoltre nessun indizio può affermarsi preciso, univoco e concordante, nè sorretto da riscontri obiettivi;

b) in secondo luogo, militano a favore dell'istanza i motivi esposti nel superiore paragrafo II° (improcedibilità dell'azione penale), poichè la questione sollevata è di tal perspicuità e rilevanza che il ritardo nel risolverla non può in alcun caso andare a disfavore dell'imputato;

c) altrettanto è a dirsi al cospetto dell'esigenza di sospensione del procedimento penale, per le ragioni di legge, chiarite nel superiore paragrafo III° (questione di stato pregiudiziale al presente giudizio penale); tanto più che l'ordine restrittivo della libertà personale risulta estraneo alla categoria degli atti urgenti di istruzione e quindi non deve essere nè impartito, nè mantenuto;

d) e, da ultimo, un quarto ordine di motivi sorregge l'istanza.

Mi permetto qui richiamare la norma contenuta nell'art. 256 cod. proc. pen., il quale dispone il divieto di emissione del mandato di cattura o la sua revoca, se emesso, quando appaia che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio d'una facoltà legittima.

Orbene, comunque si atteggi o si possa atteggiare l'ipotesi accusatoria a carico di Umberto Ortolani, un elemento storico di base emerge a chiare lettere dall'intera vicenda: la natura dei rapporti che hanno legato il mio Cliente al Banco Ambrosiano ed al Gruppo Rizzoli e, quindi, il connotato costante dell'attività prestata, riposano su un piano obiettivo e soggettivo di assoluta legittimità.

L'opera di consulenza giuridico-finanziaria, di intermediazione fiduciaria e negoziale, di mandato intellettuale, di finanziamento e di anticipazione, quale risulta sicuramente posta in essere dal mio rappresentato (che, giova ricordarlo rivestiva, all'epoca, anche la carica di consigliere d'amministrazione della Rizzoli Editore spa) si colloca tutta intera in attività che l'ordinamento giuridico considera meritevoli di protezione; essa opera, complessa e mul-

20/1/69
Savoldi

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 15

tiforme era idonea, intrinsecamente, per definizione a creare i più indistinti rapporti di natura patrimoniale e non, nessuno d'essi qualificabile offensivo del diritto penale.

Alla luce di questa realtà, che non sarebbe giusto pretermettere, l'universa condotta di Umberto Ortolani appare chiaramente, in linea di cogente principio, radicalmente ed 'in nuce', inquadrabile per intero nell'ampia previsione legale di gamma di adempimenti di doveri (di mandatario) e/o di serie di atti d'esercizio di facoltà legittime (di contraente fiduciario o sinallagmatico negoziale).

La situazione, così delineata, costituisce un fatto storico che sottopongo alla attenzione delle SS.VV. :

la somma dei comportamenti del mio assistito si è spiegata in una cornice di piena liceità, perchè essa offre una costante motivazione giuridica di giustificazione; tutto ciò, già testimoniato dalle risultanze, non si deve ignorare.

A questo punto è bensì vero che, ovviamente, può intervenire un'ipotesi accusatoria di frode; ma il Giudice ha la funzione di verificarne il fondamento, usando criteri che la legge gli impone più restrittivi e legalitari.

Infatti per elevare un'accusa con mandato di cattura, in simile contesto, non sono sufficienti nè congetture, nè fumus e nemmeno indizi.

Avverte infatti la 'ratio legis' dell'art. 256 cod. proc. pen. che 'quando appare un titolo giuridico, atto a legittimare la condotta, il mandato di cattura non va mai disposto senza la contraria prova di perpetrato crimine, al di fuori e/o contro il titolo di legittimazione.

Ne potrebbe essere diversamente: già l'art. 252 cod. proc. pen. prescrive, come condizione generale, necessaria di regola, per la emissione di un mandato, la esistenza di 'sufficienti indizi' di colpevolezza (non, conviene ricordare, indizi che un delitto possa essere stato commesso, ma -soggiunge la norma- indizi che vadano in concreto ad incidere a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso); è pacifico che il concetto di 'indizi sufficienti' esige sempre il simultaneo concorso dei tre noti elementi della loro 'gravità', 'univocità' e 'concorrenza'; ne discende, quindi, anche per l'art. 252 che la presenza di situazioni potenzialmente idonee a giustificare -sub specie poenali- il comportamento inquisito, concreta e rappresenta sempre tale incidente contraddizione degli indizi, che vale da sola a toglier loro un elemento essenziale ed a costituirli 'non sufficienti' per la emissione del mandato.

STUDIO LEGALE SAVOLDI

18
Foglio n. 16

Occorre, per la legittimità del provvedimento, ben altro, ben di più: occorrono le prove contrarie!

Orbene, se il rilievo è esatto, come è sicuramente esatto, a riguardo di ogni mandato, quindi a partire dal meno sfavorevole all'imputato, quale quello di comparizione (la legge, infatti, dice: 'per poter emettere un mandato'...), non è chi non veda quale debba essere la consistenza delle prove, nonché la loro tranquillante affidabilità, per la emissione dell'ordine eccezionalissimo, il più grave che esista, il meno civile, di quello cioè che toglie la libertà personale, sommo bene, prima della condanna, in regime di presunzione di innocenza, costituzionalmente garantita.

Signori Giudici, Voi -oltre a ciò e sicuramente- conoscete e avete ben meditato, avanti di accettare l'ufficio così delicato, quasi sacrale, di esercitare la funzione e la potestà che possono restringere in carcere i cittadini senza previo giudizio, il complesso delle norme pertinenti, sancite nella 'Convenzione europea di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo' non che quelle introdotte dal 'Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici'; tali fonti normative, da quando sono divenute leggi dello Stato (anno 1955 e, rispettivamente, 1977) integrano, interpretano meglio o sostituiscono le disposizioni dei codici nella soggetta materia.

Confido, quindi, che non verrò costretto, nell'interesse del Cliente, ad aggiungere ai motivi di doglianza, già fin qui espressi, anche la violazione delle norme richiamate testè, le quali sono particolarmente severe e garantistiche in punto 'motivazione obbligatoria degli atti restrittivi della libertà personale' e 'diritto d'ogni accusato di avere circostanziata notizia, in dettaglio, della natura della contestazione e delle prove che la sorreggono'; la loro caratteristica di norme primarie e la intensità della loro cogenza sono tali che il legislatore interno ha dovuto consentire rinuncia di sovranità, statuendo la libera denuncia dei privati, avanti gli Organi di Giustizia sovranazionali.

Nella non creduta ipotesi limite, pertanto, in cui le SS. VV. ritenessero di non accogliere neppure la presente istanza, vorranno -quanto meno- con la motivazione della ordinanza di rigetto, farmi note quali sarebbero le prove che convincono Umberto Ortolani di penale responsabilità.

Onde mettermi in grado, se non altro, di assolvere meglio i miei doveri di difensore.

c h i e d o

che il mandato di cattura a carico di Umberto Ortolani non

19

STUDIO LEGALE SAVOLDI

Foglio n. 17

venga emesso o, se emesso, sia revocato, per l'uno o l'altro dei quattro ordini di ragioni, sopra chiarite.

+.+.+.+.+.+.+.+.+

Con salvezza d'ogni diritto.

Con la massima fiducia ed osservanza.

ROMA-MILANO, 16.08.1983

av. Mario Savoldi
(avv. Mario Savoldi)

Allegati come da indice che segue.

E copia conforme all'originale

Milano, il 8 OTT. 1983

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Pasqualino Tili)



[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE SAVOLDI

00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO, 11 - TEL. 351841

20124 MILANO - VIA SETTALA, 9 - TEL. 202161-273570

TELEX ITALIA 310644 SAVOLDI

AVV. PROF. MARIO SAVOLDI

GIURISDIZIONI SUPERIORI
DELLA COMUNITA EUROPEA

DOCT. MASSIMO SAVOLDI

PROCEDIMENTO N° 1267/82F

INDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZAal Sig. Giudice Istruttore in data 16.08.83

- 1°) Curriculum vitae di Umberto Ortolani .
- 1a) Citazione contro Arnaldo Forlani e P.A.
- 1b) Ricorso alla Comm.ne Parlamentare sulla P.2.
- 1c) Smentita del Ministero della Giustizia Svizzero.
- 1d) Contratto di finanziamento Andino / Bellatrix
- 1e) Contenuto del rapporto Banca Rothschild a A.G. svizzera.
- 1f) Contratti Gruppo Calvi / Rizzoli / Rothschild
- 1g) Dichiarazione di proroga di efficacia degli stessi
- 2°) Istanza a Sig. G.I. di Milano in data 02-04.06.83
- 3°) Costituzione di Parte Civile di Umberto Ortolani
- 4°) Istanza a G.I. 25.06.83 per raccolta prove in Svizzera
- 5°) Ordinanza G.I. Milano 29.06.83 (rigetto P.C.)
- 5A) Contratto Gruppo Ambrosiano : Pesenti
- 6°) Ricorso per Cassazione 09-26.07.83
- 7°) Documentazione stato di cittadino straniero di U.O.
- 8°) Citazione avanti il Tribunale di Milano in punto : opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza del Banco Ambrosiano spa.
- 9°) Ricorso al T.A.R. Lazio per l'annullamento del decreto Mintesoro 06.08.82 di scioglimento del Banco Ambrosiano

È copia conforme all'originale

Milano, il 11/11/83

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dr. Cosentino S.I.C.S.)



DOCUMENTO 11

Documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia alla Commissione P2, attinente i rapporti intercorsi tra Ortolani - « BAFISUD » e le Banche del Gruppo Ambrosiano, La Centrale e il Credito Varesino.

(Estratto dal rapporto ispettivo della Banca d'Italia sul Credito Varesino. Visita effettuata dal 27 ottobre 1982 al 7 aprile 1983).

/gc

p. Vol. 3 - T. 6

RISERVATA

- all. vari -

BANCA D'ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO
SERVIZIO NORMATIVA E INTERVENTI (844)

Ufficio Segreteria della Commissione Consultiva (05)

N. 411981
Roma, 09. DIC 83
(00100) Casella postale 2484

Codice destinatario PEO0490

Rifer. a nota n. del

CA6847NU1

Fasc. descr.

(citare nella risposta) **OGGETTO.** Richiesta di informazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000658
RISERVATO

On.le

Tina ANSELMI

Presidente della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2
Camera dei Deputati - Senato della
Repubblica

R O M A

Mi riferisco alla Sua lettera del 30 novembre u.s. n. 1990 con la quale Ella, in relazione alle esigenze della Commissione, ha chiesto di conoscere ogni indicazione concernente "i rapporti tra il dott. Umberto Ortolani, "Bafisud" e le banche del "gruppo Ambrosiano", emersi dall'attività svolta dalla Banca d'Italia.

Al riguardo si fa innanzitutto presente che nel corso degli accertamenti ispettivi condotti dal 27.10.82 al 7.4.83 presso il Credito Varesino sono stati acquisiti elementi di informazione sui rapporti tra i soggetti di cui è cenno e la finanziaria del gruppo Ambrosiano, "la Centrale", nonché tra i medesimi e lo stesso "Varesino".

In particolare la relazione ispettiva riferisce che il Banco Financiero Sudamericano ("Bafisud") di Montevideo (Uruguay), istituto di credito facente capo al dott. Umberto Ortolani, risultava partecipato, per una quota del 5,5% del capitale, dal Banco Ambrosiano Overseas di Nassau (già Cisalpine Overseas Bank), controllato dalla holding lussemburghese dell'Ambrosiano.

E' stata poi ricostruita un'operazione effettuata nel settembre - ottobre 1978 concernente il trasferimento di n. 4,5 milioni di azioni del Credito Varesino, pari al 12,50% del capitale, dal portafoglio della "Centrale" alla Bafisud Corporation S.A. di Panama, finanziaria del Banco Financiero Sudamericano. Secondo quanto osservato dall'incaricato degli accertamenti, tale operazione - nell'ambito della quale la finanziaria panamense avrebbe svolto il ruolo di intestataria fiduciaria dei titoli - avrebbe comportato per la "Centrale" un introito di L. 26,6 miliardi, consentendo a quest'ultima di chiudere in attivo l'esercizio 1977/78.

Della ripetuta negoziazione è cenno anche nel rapporto relativo agli accertamenti ispettivi condotti nel 1978 presso il Banco Ambrosiano (cfr. all. n. 10, pag. 32 e 34) già trasmesso a codesta Commissione in esito alla richiesta della S.V. del luglio s.a..

W
N

BANCA D'ITALIA


AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Seguito a lettera del N. per On.le Tina ANSEIMI

- 2 -

Dal rapporto ispettivo risulta altresì che il Credito Varesino effettuò presso il Banco Financiero Sudamericano due operazioni di deposito, la prima per 200.000 dollari in data 20 giugno 1980 con scadenza a tre mesi e la seconda per 300.000 dollari in data 25 settembre 1980 con scadenza 29 dicembre 1980; i rapporti diretti tra il "Varesino" e il "Bafisud" si sarebbero interrotti alla scadenza del secondo deposito.

Nel trasmettere, acclusa, la documentazione ispettiva onde trattasi, nella quale sono contenute più dettagliate informazioni sulle operazioni in discorso, resto a Sua disposizione per quanto altro possa occorrere e Le porgo i migliori saluti.



Stralci del rapporto concernente gli accertamenti ispettivi condotti presso il Credito Varesino S.p.A. dal 27.10.82 al 7.4.83:

- Riferimenti riservati - pagg. 30/31 - 49/50
- Allegati n. 6B e n. 7.

Estretto dal Rapporto operativo concernente gli accertamenti condotti presso il "Credito Varesino" Spa nel periodo dal 27.10.82 al 7.4.83

30.

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

" O.M.I.S.S.I.S "

II PARAGRAFO - COLLEGAMENTI FINANZIARI

A) Il pacchetto di maggioranza del Credito Varesino dal 1972 al 1982

Come si rileva dai prospetti A e B, ricavati dal libro dei soci e riportati nell'allegato n. 6, agli inizi del 1972 la famiglia Bonomi Bolchini, che possedeva il 53% del capitale della banca tramite società italiane (2.100.000 azioni, pari al 35%) ed estere (1.100.000 azioni, pari al 18%), trasferisce i titoli circolanti all'estero alla finanziaria svizzera Locafid A.G. (all'epoca principale azionista del Banco Ambrosiano) e cede la maggior parte di quelli circolanti in Italia (n. 1.600.000, pari al 26,6%) a "La Centrale", che entra così nel Credito Varesino come azionista di maggioranza relativa.

Nel dicembre 1972, dopo il raddoppio del capitale della banca, "La Centrale" acquista dalla "Locafid" altre n. 1.000.000 di azioni ed eleva la propria partecipazione a complessivi n. 4.200.000 titoli, pari al 35%.

Nel 1976 avviene il definitivo disimpegno della famiglia Bonomi dal Credito Varesino. La INVEST S.p.A. - finanziaria dei Bonomi, nel cui portafoglio erano state accentrate n. 3.300.000 azioni "Varesino", pari al 20,6% - ne vende 2.400.000 a "La Centrale" e numero 900.000 a tre società estere (Danlelac S.A. di Panama, Gestivaleur S.A. di Panama e Société Anonyme pour Participations Internationales di Eschen), che a dicembre 1976 le rivenderanno alla stessa "Centrale" (tale transazione fu all'origine del noto procedimento giudiziale).

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE



EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

rio a carico di Calvi e di altri esponenti dei gruppi Ambrosiano e Bonomi).

Alla fine del 1976 il gruppo Ambrosiano viene così a disporre della maggioranza assoluta del capitale (63,2%), distribuita tra "La Centrale" (53,8%), la Banca Cattolica del Veneto (4%) e la Pantanella S.p.A. (5,4%); quest'ultima società uscirà nel 1977 dal "gruppo" dopo aver ceduto l'intera sua partecipazione a "La Centrale" e al Banco Ambrosiano S.p.A.

Nel corso del 1978 si assiste all'ingresso di un socio estero: la Bafisud Corporation S.A. di Panama a cui "La Centrale" cede n. 4.500.000 azioni, pari al 12,5%, diminuendo la sua partecipazione dal 57,4% al 44,9%. Nello stesso 1978 si verificano ulteriori variazioni nella titolarità del pacchetto di controllo, sempre comunque nell'ambito del "gruppo" che conserva la maggioranza del capitale (51,7%): infatti il "Varesino", al fine di eliminare il fenomeno dell'incrocio di partecipazioni, rileva, utilizzando il "Fondo Acquisto Azioni" all'uopo costituito, la maggior parte dei titoli detenuti dalla Banca Cattolica; le restanti azioni intestate alla "Cattolica", con quelle già possedute dal Banco Ambrosiano, vengono intestate alle due compagnie assicuratrici del "gruppo": la "Toro" e la "Vittoria".

Nel 1979 "La Centrale" cede ulteriori n. 2.000.000 di azioni (pari al 5,6% del capitale) alla "Toro" e alla "Vittoria". Nel marzo 1981 alla "Bafisud" Corporation S.A. di Panama subentra il Crédit Commercial de France (Suisse) S.A., un istituto svizzero filiazione della omonima banca francese. Profittando del favorevole andamento della Borsa, il "Crédit Commercial" procede nel 1981 a un parziale smobilizzo del suo pacchetto e nell'aprile 1982 offre sul mercato tutta la quota rimastagli, pari a n. 4.000.000 di titoli, che vengono acquisiti da società finanziarie e privati investitori residenti.

Nella relazione allegata sub n. 7 si riferisce dettagliatamente in ordine alla cessione del pacchetto di n. 4.500.000 azioni da "La Centrale" a "Bafisud" e da questa al "Crédit Commercial".

Al riguardo l'indagine ha permesso di constatare che:

- a) l'intestazione delle azioni ai su cennati soggetti esteri sembra aver avuto finalità "fiduciarie", in quanto essi hanno agito per conto di un altro soggetto che ha provveduto a fornire i fondi per l'acquisto originario dei titoli da "La Centrale";
- b) il Credito Varesino ha rivestito nella vicenda un ruolo marginale sino al marzo 1982 allorquando, di fronte al repentino disinvestimento del pacchetto da parte del "Crédit Commercial de France", si è dovuto attivare per reperire le necessarie controparti, sia facendo appello a risorse finanziarie al di fuori della banca sia concedendo alla clientela facilitazioni di credito volte all'acquisto dei titoli.

"OMISSIS"



BANCA D'ITALIA

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

Vigilanza Servizio Informativa e Interventi
Segreteria Commissioni Consultive

Per copia conforme - Roma, li 5/12/83

IL CAPO UFFICIO
Carpi

2

Estratto dal Rapporto ispettivo concernente gli accertamenti
 compiuti presso il "Credito Varesino" Spa - nel periodo⁴⁹
 dal 27.10.82 al 7.4.83

segue: RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA

OMISSIS

3) Banco Financiero Sudamericano di Montevideo (Uruguay)

I rapporti creditizi fra il Credito Varesino e il Bafisud risalgono al 19.6.1980, allorchè l'Ufficio Estero della Direzione Generale - aderendo alla richiesta avanzata dagli "Uffici di Gruppo" di San Paolo del Brasile - propone di effettuare un deposito di \$ 200.000 alla locale dipendenza del "Bafisud".

Le motivazioni addotte dall'Ufficio Estero a sostegno della operazione erano le seguenti:

- il Banco Ambrosiano di Milano aveva concesso al Bafisud depositi per \$ 0,5 miliardi (di cui 0,2 milioni in corso con la filiale di San Paolo);
- la Cisalpine Overseas Bank aveva una partecipazione minoritaria del 5,5% nel "Bafisud" (2).

OMISSIS

(2) Nessun cenno veniva invece fatto alla circostanza che nello stesso periodo la finanziaria panamense della medesima banca (Bafisud Corporation) era intestataria, come riferito in altra parte del rapporto, del 12,5% del capitale del "Varesino".



segue: RIFERIMENTO PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA

Il giorno successivo, 20 giugno 1980, è stato stipulato un contratto di deposito di \$ 200.000 a tre mesi. In data 25 settembre, a seguito dell'aumento del massimale da \$ 200.000 a \$ 300.000, è stato concesso un nuovo deposito di \$ 300.000 con scadenza 29.12.1980.

A norma di "Regolamento interno" il Comitato Esecutivo del "Varesino" è stato informato dell'aumento del massimale, mentre il Consiglio non è stato chiamato a deliberare sulla operazione.

Alla scadenza del secondo deposito i rapporti diretti fra Credito Varesino e Banco Financiero sono stati interrotti. In data 11.1.1982 l'Ufficio Estero ha poi sospeso la linea di credito in questione perchè non utilizzata.



0 4
OMISSIS

BANCA D'ITALIA
Vigilanza - Servizio Normativa e Interventi
Segreteria Commissione Consultiva
Per copia conforme - Roma, il 5/12/1973
IL CAPO UFFICIO
Paul P...

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE

6

ALLEGATO B
ALL. B

VALUTAZIONE DEI DATI AL 31/10/1982

A Z I O N I S T I	Situazione alla fine del 1977		A N N O 1980				A N N O 1981				A N N O 1982	
	Variazioni	Situazione	%	Variazioni	Situazione	%	Variaz. ante aumento C.S.	Variaz. ex aumento C.S.	Situaz. post aumento C.S.	%	Variazioni	Situaz. a fine ottobre
GRUPPO AMBROSIANO:												
LA CENTRALE SpA, Milano.....	-4.500.000 (*)	16.160.782	44,9	-2.000.000 (*)	14.160.782	39,3	--	+9.440.521	23.601.303	39,3	--	23.601.303
BANCA CATTOLICA DEL VENETO SpA, Vicenza.....	-1.450.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BANCO AMBROSIANO SpA, Milano....	-730.000 (-)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CREDITO VARESENO SpA, Varese....	+995.550	995.550	2,8	+96.450	1.092.000	3,0	+56.200	+768.444	1.916.644	3,2	+230.452	2.147.096
TORO ASSICURAZIONI SpA, Torino..	+720.000	720.000	2,0	+1.720.000 (*)	2.440.000	6,8	--	+1.626.667	4.066.667	6,8	--	4.066.667
VITTORIA ASSICURAZIONI SpA, Milano.....	+720.000	720.000	2,0	+280.000 (*)	1.000.000	2,8	--	+666.666	1.666.666	2,8	-300.000	1.366.666
Totale Gruppo Ambrosiano.....	-4.244.450	18.596.332	51,7	+96.450	18.692.782	51,9	+56.200	+12.502.298	31.251.280	52,1	-69.548	31.181.732
ALTRI PRINCIPALI AZIONISTI:												
SUPRAFIN SpA, Milano.....	+730.000 (-)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BANCA PREALPINA SA, Lugano.....	-936.000	--	--	-200.000	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
LOMBARD UND FINANZ AG, Zurigo...	100.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRIS Sas, Roma/THERA Srl, Milano	--	420.000	1,2	--	420.000	1,2	--	+255.000	675.000	1,1	--	675.000
VALEURIN AG, Vaduz.....	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BAFISUD CORPORATION SA, Panama..	+4.500.000 (*)	4.500.000	12,5	--	4.500.000	12,5	-4.500.000	--	--	--	--	--
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA, Ginevra.....	--	--	--	--	--	--	+4.400.000 (-)	+1.117.450	4.837.450	8,1	-4.837.450	--
PINI GABRIELLA, Milano.....	--	--	--	--	--	--	--	--	24.492	+1.000.000	1.024.492
AZIONISTI MINORI.....												
Totale azioni in circolazione		36.000.000	100,0		36.000.000	100,0		+24.000.000	60.000.000	100,0		60.000.000

Allegato 7.

OPERAZIONE RIGUARDANTE UN PACCHETTO DI n. 4.500.000 AZIONI
DEL CREDITO VARESINO

Nel corso dell'indagine ispettiva si è presa cognizione di un'operazione in titoli che, nell'arco di tempo compreso tra il settembre 1978 e l'aprile 1982, ha interessato un pacchetto di azioni del Credito Varesino (inizialmente n. 4.500.000, pari al 12,50% dell'intero capitale sociale) fatto oggetto di diversi cambi di intestazione al nome di persone giuridiche e fisiche, residenti e non residenti.

Nell'anno 1978 le azioni in parola erano intestate a La Centrale Finanziaria spa che deteneva la maggioranza assoluta del Credito Varesino (61,4%) sia direttamente (57,4%) sia attraverso la controllata Banca Cattolica del Veneto (4%).

Nel settembre 1978 "La Centrale" vende le n. 4.500.000 azioni alla Bafisud Corporation SA di Panama, una finanziaria legata al Banco Financiero Sudamericano di Montevideo - modesto istituto di credito (1) facente capo all'avv. Umberto Ortolani - al cui capitale partecipava all'epoca con una quota del 5,5% anche la Cisalpine Overseas Bank Ltd, collegata al Banco Ambrosiano.

La negoziazione, eseguita tramite il Banco Ambrosiano di Milano (2), permette a "La Centrale" di realizzare un utile di oltre L. 10 miliardi dato che le azioni, scritturate nel suo bilancio al valore di L. 16,5 miliardi, vengono vendute per L. 26,6

(1) Il Banco Financiero disponeva all'epoca di depositi per \$USA 50 milioni e di un patrimonio di \$USA 2,5 milioni.

(2) L'operazione, che comporta per l'acquirente un esborso di \$USA 33 milioni circa, avviene in tre fasi, come si desume dalle date di girata apposte dal Banco Ambrosiano sui relativi certificati azionari:

- 28.9.78: n. 1.000.000 di azioni;
- 2.10.78: n. 2.500.000 di azioni;
- 10.10.78: n. 1.000.000 di azioni.

Dalla visione dei predetti certificati si è potuto accertare che i titoli erano stati dapprima ceduti al Banco Financiero Sudamericano di Montevideo e soltanto in un momento successivo, mediante la cancellazione della girata in favore della banca sudamericana (con la motivazione: "girata apposta per errore"), intestati alla finanziaria panamense "Bafisud Corporation"



miliardi (vedasi all. n.7/1), al prezzo cioè di £. 6.000 ciascuna, alquanto superiore a quello corrente in Borsa (quotazione massima nel periodo: £. 3.600); grazie a tale operazione "La Centrale" può chiudere l'esercizio 1977/78 con un utile netto di £. 6,5 miliardi, destinato per £. 6,2 miliardi a remunerazione del capitale.

Divenuta intestataria di una sostanziosa quota del capitale del Credito Varesino, seconda solo a quella detenuta da "La Centrale", la "Bafisud Corporation" non si comporta però come un autentico proprietario: non interviene alle assemblee dei soci del 1979 e 1980 per esercitarvi il diritto di voto né chiede, come sarebbe stato naturale, la nomina di suoi esponenti nel Consiglio di amministrazione.

Solo in data 19.2.79 il "Varesino" viene formalmente avvisato dal Banco Ambrosiano dell'avvenuta vendita del pacchetto di azioni alla Bafisud Corporation SA, con richiesta di annunciarla a libro soci l'operazione stessa (vedasi all. n.7/2).

Nel corso degli anni 1979 e 1980 i rapporti tra "Bafisud" e "Varesino" si limitano alla riscossione dei dividendi, tramite il Banco Ambrosiano di Milano, e ad altre incassazioni di ordine formale (3).

Nel gennaio 1981 la Bafisud Corporation vende in Borsa per il tramite del Crédit Commercial de France di Milano, filiale italiana dell'omonimo istituto di credito francese, con un ricavo di £. 1,7 miliardi circa, n. 100.000 azioni, per cui il suo pacchetto di titoli "Varesino" si riduce a n. 4.400.000 (pari al 12,2% del capitale)(4).

- (3) Il 21 febbraio 1979 il Banco Ambrosiano consegna al Credito Varesino le n. 4.500.000 azioni intestate a "Bafisud" con preghiera di provvedere al raggruppamento di n. 45 certificati da 100.000 azioni ciascuno.
- Vengono quindi intestati alla Bafisud Corporation SA n. 45 certificati del taglio P dal n. 202 al n. 247 (escluso il n. 203) per complessive n. 4.500.000 azioni.
- In data 7.6.79 vengono presentate dal Banco Ambrosiano al Credito Varesino le cedole dividendo dell'esercizio 1978 il cui importo, per complessive £. 693 milioni, viene riconosciuto dal "Varesino" al Banco Ambrosiano; da sottolineare che nella richiesta di incasso del dividendo le azioni risultano ancora a custodia presso lo stesso Banco Ambrosiano, che solo in data 4.2.80 provvederà ad apporre la stampiglia "circolante all'estero" dandone comunicazione al Credito Varesino.
- In data 17.4.1980 il Banco Ambrosiano provvede all'incasso del dividendo 1979, pari a £. 819 milioni; in questa circostanza le relative cedole figurano presentate dalla banca svizzera Bordier et Cie di Ginevra.
- (4) In data 28.1.81 risulta infatti nel libro soci del Credito Varesino la cancellazione della stampiglia "circolante all'estero" sul certificato P n. 202 di n. 100.000 azioni e il suo frazionamento in certificati di taglio inferiore.
- 28 9

3.

Il 1° aprile 1981 il Credito Varesino viene informato che il pacchetto azionario ha cambiato di nuovo intestatario. Il Crédit Commercial de France (Suisse) SA di Ginevra, filiazione svizzera dell'omonimo istituto di credito francese, comunica che la "Bafisud" gli ha ceduto il 31.3.81 le n. 4.400.000 azioni "Varesino" precisando che "l'operazione ha avuto luogo all'estero e non ha costituito oggetto di alcuna transazione finanziaria, neppure in moneta italiana" (vedasi all. n. 7/3).

Anche il nuovo intestatario manifesta disinteresse per la vita societaria: non chiede seggi in Consiglio e non partecipa all'assemblea generale del 6 aprile 1981 pur essendo stato ammesso, su richiesta della Banca del Gottardo, il relativo biglietto di ammissione. Non manca invece di incassare il dividendo dell'esercizio 1980 e di espletare i connessi adempimenti formali (5).

Non appena divenuto intestatario dei titoli, il Crédit Commercial de France (Suisse), approfittando del favorevole andamento della Borsa, procede alla vendita, tramite l'agente di cambio Mario Galimberti, di sostanziose tranches di azioni "Varesino", il cui corso è lievitato da £. 21.000 in marzo a £. 28.000 a maggio.

Da aprile a giugno ne vende infatti n. 680.000 (6), con un ricavo di £. 15-16 miliardi circa.

(5) In data 9 aprile 1981 il Crédit Commercial de France (Suisse) invia al Credito Varesino le cedole dividendo 1980, pagabili dal 17.4.81, con istruzione di riconoscere il relativo importo di £. 903 milioni nel suo c/c intrattenuto presso la Banca Commerciale Italiana di Milano.

In data 16 aprile 1981 la banca svizzera invia alla Consob (e per conoscenza al Credito Varesino) la comunicazione ex-art. 5 della legge 216 del 7.6.74 per informare di essere intestataria, a partire dal 31.3.81, di n. 4.400.000 azioni, pari al 12,2% del capitale sociale. Analoga comunicazione non era invece mai stata effettuata da "Bafisud".

(6) Il quantitativo dei titoli venduti in Borsa dal Crédit Commercial de France (Suisse) si deduce, tra l'altro, dai certificati azionari (serie P dal n. 204 al 210, da n. 100.000 az. ca dauno) inviati nel periodo dal Crédit Commercial de France di Milano, nella sua qualità di banca intermediaria residente, al "Varesino" per il frazionamento in tagli minori e la annotazione della stampiglia "circolante all'estero".

Il 19 agosto 1981 il Credito Varesino effettua la nota operazione di aumento del proprio capitale da £. 18 miliardi a £. 30 miliardi (una azione gratis ogni sei e una azione a pagamento ogni due a £. 1.000).

Il Crédit Commercial de France (Suisse), intestatario a quel momento di n. 3.720.000 azioni, esercita interamente il diritto di assegnazione gratuita (ricevendo n. 620.000 nuove azioni) ed il diritto a pagamento limitatamente a n. 994.900 azioni con conseguente sottoscrizione di n. 497.450 nuovi titoli (con un esborso di £. 497.450.000) (7).

I diritti di opzione sulle rimanenti n. 2.725.100 azioni vengono ceduti a terzi nel corso del periodo di attuazione dell'aumento del capitale (e cioè dal 19 agosto al 18 settembre 1981). Considerato che il valore medio dei diritti a pagamento era di £. 4.582, il realizzo degli stessi deve aver consentito al Crédit Commercial de France (Suisse) un introito di circa lire 12,5 miliardi.

Ad operazione conclusa di aumento di capitale il Crédit Commercial de France (Suisse) risulta quindi intestatario di numero 4.837.450 azioni, pari all'8,06% del capitale del "Varesino".

Nei mesi successivi la banca svizzera continuerà le sue vendite in Borsa, nonostante l'andamento cedente del mercato: nel periodo settembre '81 - febbraio '82 risultano vendute circa numero 800.000 azioni per un controvalore di £. 7-8 miliardi (8).

Nel marzo 1982 si verifica un nuovo radicale mutamento di situazione. Il Crédit Commercial de France (Suisse) decide di vendere l'intero pacchetto di azioni "Varesino" rimastogli (numero 4.000.000 di titoli pari al 6,67% del capitale) (9).

(7) La sottoscrizione delle azioni a pagamento viene curata dal Banco Ambrosiano di Milano, mentre al ritiro delle azioni gratuite provvede in misura limitata (n. 53.800 titoli) il Crédit Commercial de France di Milano e in massima parte (numero 1.063.650 azioni) ancora il Banco Ambrosiano. A fronte delle azioni di nuova emissione, vengono assegnati alla banca svizzera i certificati P contrassegnati dai nn. dal 381 al 390 (oltre a certificati di taglio inferiore), sui quali peraltro non viene apposta la consueta stampiglia "circolante all'estero".

(8) Anche in questo caso il quantitativo di titoli venduti in Borsa dal Crédit Commercial de France (Suisse) è stato desunto, tra l'altro, dai certificati azionari (serie P dal n. 211 al n. 217, da n. 100.000 azioni cadauno) inviati nel periodo dal Crédit Commercial de France di Milano, nella sua qualità di banca intermediaria residente, al Credito Varesino per il frazionamento in tagli minori e l'annotazione a libro soci dell'avvenuta cancellazione della stampiglia "circolante allo estero".

(9) Come risulta dal prospetto informativo pubblicato il 1° 5.82 dal Banco Ambrosiano in occasione dell'ammissione delle proprie azioni alla Borsa di Milano, il Crédit Commercial de (segue)

La transazione avviene fuori Borsa ad un prezzo sensibilmente inferiore alle quotazioni di mercato. Ciò è dovuto anche alla circostanza che le azioni, essendo prive della cedola dividendo 1981 che il Crédit Commercial de France (Suisse) ha staccato per poterla poi incassare direttamente, potevano essere trattate in Borsa solo con l'inizio del mese borsistico di maggio e cioè dal 17 aprile 1982.

La vendita dei titoli avviene ad un prezzo complessivo di £. 33,6 miliardi e si articola nel modo seguente:

- a) il Crédit Commercial de France (Suisse) cede, per il tramite del Crédit Commercial de France di Milano, le numero 4 milioni azioni, godimento 1.1.82, alla Eurogest Commissionaria Spa di Milano;
- b) in data 18 marzo 1982 l'Eurogest dà incarico all'agente di cambio Dr. Renzo Zaffaroni, operante notoriamente per conto del Banco Ambrosiano, di consegnare le azioni stesse al Credito Varesino sede di Milano contro incasso di £. 33,6 miliardi in liquidazione corrente, cioè a fine aprile (vedasi allegato n. 7/4). Tale controvalore corrisponde a £. 8.400 per azione, a fronte di una quotazione di giornata di £. 9.500 (la quotazione di borsa si riferisce peraltro alle azioni aventi diritto al dividendo di £. 360 che verrà messo in pagamento solo il 17.4.82);
- c) in data 23 marzo l'agente di cambio Zaffaroni dà incarico al Crédit Commercial de France di Milano di consegnare le predette azioni al Credito Varesino, contro incasso in liquidazione fine aprile della somma di £. 29,8 miliardi (vedasi allegato n. 7/5), corrispondenti a £. 7.450 per azione. Contestualmente, con altra lettera l'agente di cambio Zaffaroni incarica il Credito Varesino di Milano di riconoscere a suo favore, a fronte del saldo di liquidazione di fine aprile, la differenza di £. 3,8 miliardi presso il Credito Romagnolo di Milano (vedasi allegato n. 7/6).

A questo punto la transazione non è ancora compiuta giacchè il Crédit Commercial de France (Suisse) - non residente - ha ceduto i titoli all'Eurogest - residente - e questa a sua volta li ha appoggiati al Credito Varesino.

Quest'ultimo - che non può acquistare azioni oltre il limite consentito dalla disponibilità del relativo "Fondo" di bilancio - deve quindi adoperarsi per trovare compratori.

-
- (9) (seguito) France (Suisse) risultava intestatario, alla data del 10.3.82, di n. 683.859 azioni del Banco stesso.

Le contropartite acquirenti sono varie: banche, società finanziarie, agenti di cambio e privati, reperiti questi ultimi tra i clienti primari del Credito Varesino.

L'indagine volta ad appurare le modalità di collocamento del pacchetto stesso ha posto in risalto la disponibilità palesata in qualche caso dagli organi della banca, a vari livelli, per permettere a taluni privati investitori di intervenire nelle transazioni.

Ci si riferisce in particolare alla Signora Miorini Galbiati Franca di Milano, resasi acquirente di n. 100.000 azioni per un controvalore di £. 845 milioni. La cliente, che da anni fruiva di riporti su titoli vari (diversi dalle azioni "Varesino" con scarti prudenziali superiori al 75% (in linea con le condizioni normalmente praticate dalla Banca), aveva ottenuto a fine marzo, su un quantitativo di titoli del valore di £. 1.815 milioni, un finanziamento di £. 383 milioni (scarto 79%). Ad aprile ottiene una riduzione dello scarto dal 79% al 29% e può così fruire di un finanziamento aggiuntivo di circa £. 1 miliardo che le permette di acquistare le azioni del "Varesino".

Un altro caso degno di nota è quello della signora Pini Gabriella di Milano, che nell'ambito della suddetta transazione ha acquistato n. 1 milione di azioni per un controvalore di £. 8,4 miliardi, divenendo così la principale persona fisica azionista della Banca. E' emerso che la signora Pini è una parente del Direttore dell'ufficio Borsa dello stesso Credito Varesino, Sede di Milano, signor Boni, nonché consorte di un facoltoso imprenditore.

Informazioni assunte in via riservata hanno confermato che la signora Pini è consorte del signor Brivio-Boni Attilio, interessato in varie imprese siderurgiche.

La signora Pini, che in passato ha operato presso il "Varesino" esclusivamente per negoziazioni in titoli per ingente ammontare, ha effettuato l'acquisto facendo in parte affluire al "Varesino" i fondi prelevati da un c/c in essere presso il Credito Lombardo, in parte vendendo altri titoli di sua proprietà in precedenza depositati presso lo stesso "Varesino".

Nel mese di ottobre 1982 la signora Pini ha ritirato tutte le sue azioni depositate presso il "Varesino" e le ha poste in custodia presso il Credito Lombardo.

--- o ---

Dopo aver tratteggiato l'iter dei passaggi di proprietà del pacchetto, si reputa opportuno soffermare l'attenzione su tali aspetti della vicenda.

Innanzitutto occorre ponderare il contenuto della lettera del 1° aprile 1981 con la quale il Crédit Commercial de France (Suisse), nell'informare il "Varesino" dell'avvenuto acquisto

7.

delle azioni da "Bafisud", ritiene necessario renderli anche noto che l'operazione "non ha costituito oggetto di alcuna transazione finanziaria, neppure in moneta italiana".

Con una tale precisazione la banca svizzera fa chiaramente intendere al Credito Varesino che l'acquisizione del pacchetto non ha comportato alcun esborso né in lire né in valuta (10).

Sorrono quindi interrogativi sull'effettiva natura del ruolo ricoperto da "Bafisud" e dal Credit Commercial de France (Suisse) nell'intera operazione. Infatti se quest'ultimo ha ottenuto senza alcun esborso l'intestazione del pacchetto, appare logico ritenere che anche la "Bafisud" non ne sia mai stata l'effettiva proprietaria, ma una semplice intestataria fiduciaria. Ne consegue che la "Bafisud" ha agito per conto di un altro soggetto, che sin dal 1978 ha provveduto a fornire i fondi per l'acquisto dei titoli da "La Centrale".

Dalla documentazione in atti presso il Credito Varesino non è stato possibile accertare l'identità dell'effettivo finanziatore dell'operazione e soprattutto appurarne la qualifica di residente o di non residente.

In tutta la vicenda il ruolo rivestito dal Credito Varesino sembra essere stato marginale fino al marzo 1982. Infatti l'iniziale vendita del pacchetto da parte de "La Centrale" alla "Bafisud" non ha avuto luogo presso il "Varesino", ma presso il Banco Ambrosiano di Milano. Il "Varesino" si è limitato ad espletare mansioni formali come l'annotazione nel libro dei soci e la sostituzione dei certificati azionari.

Del tutto passivo anche il ruolo svolto dal "Varesino" nella cessione da "Bafisud" al Credit Commercial de France (Suisse); sotto il profilo sostanziale di operazione di trasferimento di proprietà, pur essendo avvenuta all'estero fra soggetti entrambi non residenti, comportava l'incombenza di chiudere l'originaria pratica di investimento e di aprirne un'altra al nome del nuovo acquirente. E' stato accertato che il "Varesino" non ha adempiuto a tale incombenza, né è dato peraltro conoscere se vi abbia comunque provveduto qualche altra banca agente, in primo luogo il Banco Ambrosiano, che aveva a suo tempo curato l'originaria operazione di investimento.

Anche nel periodo in cui il pacchetto azionario è rimasto intestato al Credit Commercial de France (Suisse), il "Varesino" si è limitato ad espletare le incombenze connesse alla sua natura di società emittente dei titoli.

Ben diverso invece il ruolo avuto dal "Varesino" nell'operazione di disinvestimento del marzo 1982; infatti, oltre a fungere da intermediario della transazione, si è attivato per reperire la necessaria

(10) Cf. l'affermazione fatta dalla mancanza di ogni traccia dell'operazione nella relazione e nel bilancio al 31.12.81 del Credit Commercial de France (Suisse).

contropartita.

La vendita delle azioni dal Credit Commercial de France (Svizzera) - venditore estero- agli acquirenti residenti è stata realizzata con l'intervenzione dell'Eurogest Commissionaria di Milano che pertanto si è resa intestataria dei certificati azionari oggetto di scambio.

L'intervento dell'"Eurogest" ha comportato che:

- a) sotto il profilo valutario il disinvestimento effettuato dalla banca svizzera si è realizzato in contropartita con la "Eurogest", la quale ha provveduto poi a vendere agli acquirenti finali azioni ormai acquisite alla gestione valutaria italiana. Pertanto il Credito Varesino non ha impostato la pratica sotto il profilo valutario né ha effettuato le prescritte segnalazioni.
- b) sotto il profilo finanziario il prezzo realizzato (1.200 miliardi) è stato girato dal "Varesino" per la quota maggiore (800 miliardi) al Credit Commercial de France di Milano su istruzione dell'agente di cambio Zaffaroni (che a sua volta aveva ricevuto l'ordine in tal senso dall'"Eurogest"); la differenza (400 miliardi, sempre su istruzioni dello Zaffaroni, è stata invece girata dal Credito Varesino al Credito Romagnolo.

Sulla base degli scarsi elementi reperiti presso il Credito Varesino non si è in grado di esprimere un giudizio circa la regolarità dell'operazione di disinvestimento.

Gli uomini preposti alla Direzione generale del Credito Varesino (dr. Corbella e sig. Forti) hanno affermato di essere intervenuti direttamente nella vendita del marzo 1982 facendo solo opera di persuasione presso la clientela primaria perché si inducesse all'acquisto di titoli il cui prezzo appariva conveniente; nel contempo essi intendevano togliere dal mercato un cospicuo pacchetto di azioni, che risultava in vendita ed il cui graduale smobilizzo aveva avuto sino a quel momento un effetto depressivo sulle quotazioni.

Questo è quanto essi sostengono, assicurando di essere rimasti sempre all'oscuro di manovre che altri compivano - senza consultarli - al di fuori del Credito Varesino.

Att. 7/1

Parte Ordinaria

Signori Azionisti,

a conclusione della nostra relazione sull'andamento della gestione del primo semestre dell'esercizio abbiamo espresso la convinzione, sulla scorta dei dati acquisiti, che fosse prossimo il raggiungimento di un apprezzabile equilibrio economico.

Tale convincimento trovava ragionevole sostegno nella sensibile crescita verificatasi nei dividendi da società controllate — conseguente da un lato all'incremento del numero delle azioni possedute connesso agli aumenti di capitale eseguiti e dall'altro ai maggiori dividendi unitari distribuiti nel 1977 —, nello sviluppo che andavano assumendo per qualità e dimensione i servizi svolti dalla società e, per la componente dei costi, nella avvenuta contrazione dei tassi passivi.

La presentazione del bilancio — i cui risultati consentono la ripresa della remunerazione del capitale — conferma la validità dei programmi impostati ed avviati nel 1971 e perseguiti coerentemente tra tante difficoltà in questi anni.

Il costante sviluppo della attività delle società controllate bancarie ed assicurative — che trova le prime conferme nelle decisioni dei Consigli di amministrazione della Banca Cattolica del Veneto, del Credito Varesino e della Banca Passadore di sottoporre alle assemblee la proposta di distribuire un dividendo, superiore a quello del passato esercizio, pari rispettivamente a L. 210, a L. 220 ed a L. 130 —, ed il progressivo potenziamento dei servizi svolti dalla società, unitamente alla tendenza decrescente del costo del denaro, ci rendono infatti fiduciosi che il favorevole risultato dell'esercizio 1977/1978 non rappresenterà un episodio occasionale.

L'operazione su titoli compiuta nell'esercizio che assume maggior rilievo è stata la vendita di un pacchetto di azioni Credito Varesino, pari al 12,50% del capitale sociale, che ha permesso il realizzo di un profitto di 10.055 milioni lasciando alla Vostra società il controllo sull'Istituto di Credito.

Seguono, fra le principali operazioni su titoli, la sottoscrizione dell'aumento di capitale di 2.000 milioni deliberato da Sparfin nonché quella di piccole quantità di azioni Banca Cattolica del Veneto e Toro rimaste inoptate in occasione dei rispettivi aumenti di capitale, poi in parte alienate e la vendita alla controllata Sparfin del modesto possesso nella Finanziaria Nazionale Senn effettuata al costo.

La voce Partecipazioni e titoli azionari si iscrive per complessivi 220.806 milioni e risulta costituita ormai interamente da partecipazioni in aziende bancarie, assicurative e finanziarie. Il decremento di 14.078 milioni consegue, oltretutto dalle variazioni quantitative sopra illustrate, dall'adeguamento di valore operato sulle azioni Costa d'Otranto e Banca Passadore.


Banco Ambrosiano

A. - FONDATA NEL 1856 - SEDE: MILANO - VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 21.600.000.000 INT. IMEN. STATO - RISERVE L. 7.555.000.000

- alle. 2 -

 A.D. 7/10
 BANCA PARTECIPANTE A "ALPHA"

SEDE DI MILANO - VIA CLERICI, 2 - CAP. 20121 - TEL. (02) 8837 - BORSA 803903 - TELEX: AMBROBAN 31204 - AMBRO 312054


UFFICIO, Tesoro Titoli

MILANO, 13.2.1979

S/RIF.

NS/RIF.

OGGETTO:

 Spett.le
 CREDITO VARESE S.p.A.
 Ufficio Azioni Sociali
 V A R E S E
RACCOMANDATA

Con la presente Vi segnaliamo che su n. 4.500.000.= Vostre azioni sociali, delle quali Vi alleghiamo distinte numeriche, abbiamo apposto la girata a:

- BAFISUD CORPORATION
 Naz. PANAMENSE
 PANAMA - 5 Apartado 8830

13713 / 23359

alle date sottoindicate:

- al 28. 9.1978 n. 1.000.000.= di Azioni con autenti
 ca B.co Ambrosiano n. 2833
- al 2.10.1978 n. 2.500.000.= di Azioni con autenti
 ca B.co Ambrosiano n. 2844
- al 10.10.1978 n. 1.000.000.= ai Azioni con autenti
 ca B.co Ambrosiano n. 2958

Restiamo in attesa di Vostra conferma della relativa annotazione sul Libro Soci e ringraziandoVi, porgiamo distinti saluti.

 BANCO AMBROSIANO
 Sede di Milano

A11/3

PUBBLICATO

Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO

DISTINTA NUMERICA

13 FEB 1979

Milano,

{ God.
Ced. 36

Specie del titolo Quedato S. a. n. s. u. o
Consegnato a S. o. c. Ambrosiano

I reclami per Titoli estratti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1901)

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
P	<u>57/77 - 80/82</u> <u>Ulice Matteotti</u> <u>Intestate:</u> <u>- P. o. s. u. d. Corporation</u> <u>in data 10-10-1948</u>	<u>10</u>	<u>100.000</u>	<u>1.000.000</u>



Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO

DISTINTA NUMERICA

Milano,

13 FEB. 1979

God.
 Ced. 3.6

Specie del titolo Credito Saresino

Consegnato a Banco Ambrosiano

I reclami per Titoli esigibili non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi. Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1961

SERIE	N U M E R I	T A G L I		QUANTITA'
		quantità	da	
P	100/20 - 1008/1005	22	100.000	2.200.000
Q	35/40 - 56	3	50.000	1.500.000
N	142/37 - 148 - 196 - 208 - 216	13	10.000	1.300.000
I	33 - 89 - 1569 - 1756 - 1803	5	1.000	5.000
H	403 - 413 - 1548 - 1639 - 1643 - 1745 - 1162 - 2025 - 2294 - 3138 -	10	500	5.000
G	58 - 85 - 241 - 267 - 451 - 510 - 588 - 618 - 667 - 708/9 - 137 - 463 - 842 - 908/9 - 1054/58			
	1087 - 1145 - 1694 - 1808 - 1881			
	1948 - 2100 - 2180 - 3054 -	30	250	4.500
F	540 - 444 - 489 - 823 - 831/3 -	7	100	400
				<u>2.198.000</u>

61

PUBBLICATO

Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO

DISTINTA NUMERICA


Milano, 13 FEB. 1979

{ God. }
{ Ced. } 36

Specie del titolo Credito Saresino
Consegnato a Banco Ambrosiano

I reclami per Titoli estratti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1901)

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
B	428 - 428 - 466 - 817/8 - 833 837 - 861/3 - 1117 - 2596 2409 - 2817 - 2937 - 3138 3370 - 3730 - 427 - 1427/5 - 1685 - 1833 2599 - 2849 - 2861/28 - 3036/38 - 3137/40 - 3267 3423/30 - 4077/8 - 4307/3 4453/11	Riparto	8499	855
A		19	5	95
	Intestate a: - Sozial. Compensation in data 2-10-1978	50	1	50
				2500000



PUBBLICATO

Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO


DISTINTA NUMERICA

Milano, 13 FEB. 1979

Specie del titolo Credito Saresino } God.
 Consegnato a Ca. Ambrosiana } Ced. 36

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
F	245/6 - 239 - 1312 - 1411 448 - 1570 - 8021	8	100	2498 200
E	2001 - 2440 - 2444 - 3385 3689 - 3695 -	6	50	300
D	505 - 526 - 608 - 447 - 437 803 - 848 - 849 - 890 - 949 1804 - 1353 - 1415 - 1416 - 2035 3034 -	15	25	400
C	2452 - 2559 - 2560 - 2629/32 - 2636 - 2689 - 3496 -	10	10	100
B	28 - 44 - 100/2 - 209 366 - 407 - 445 - 543 - 655	11	5	55
				2499 855

reclami per titoli estorti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1901)



PUBBLICATO

Banco Ambrosiano - SEDE DI MILANO

13 FEB. 1979

DISTINTA NUMERICA

Milano,

God.
 Ced. 36


Specie del titolo *Credito Saresino*

Consegnato a *Banco Ambrosiano*

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
P	115/4 - 103 - 123/25 - 165/67	9	100.000	9 00 000
O	119	1	50.000	50 000
H	952	1	5000	5 000
L	570/41	2	2500	5 000
H	115 - 190208 - 527 - 598 - 457			
	188 - 852 - 860 - 898 - 996 - 1127			
	1195/5 - 1377 - 1407 - 1470 - 1498			
	1635 - 1558 - 1665 - 1678 - 1692			
	1730 - 1748 - 1825 - 1832 - 1887			
	1948 - 1957 - 1979 - 1985 - 1988			
	2074 - 2069 - 2074 - 2115 - 2118			
	2174 - 2186 - 2189 - 2237 - 2256			
	2257 - 2258 - 2259 - 2270 - 2474	48	500	24 000
				984.000

reclami per Titoli estratti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1971)

G 61



PUBBLICATO

Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO

13 FEB. 1979

DISTINTA NUMERICA

Milano,

God. 3.6
Ced. 3.6

Specie del titolo Credito Saresino
Consegnato a Bca. Ambrosiano

I reclami per Titoli estratti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1901)

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
H	2487 - 2630	Ripartito		984.000
G	141 - 287/2 - 289 - 336 - 366 465 - 524 - 528 - 543 - 645 - 671 - 718 - 728/2 - 749 - 752 - 812 - 945 - 951/2 - 983 - 1059 - 1050 - 1284/5 - 1442 - 1490 - 1413 - 1225 - 1374 - 1472 - 1493 1505 - 1672 - 1688 - 1658 - 1405 - 1401 - 1497 - 1800 - 1877 - 1865 1809 - 1977 - 1973 - 1962 - 1965 1905 - 1980 - 2056 - 2057 - 2080 2088 - 2275 - 2266 - 2650	2	500	1.000
		58	250	14.500
				999.500

G 61

1/1

PUBBLICATO

Banco Ambrosiano — SEDE DI MILANO

DISTINTA NUMERICA


Milano, 13 FEB. 1979

God. Ced. 3.5

Specie del titolo Credito Italiano
 Consegnato a Sco Ambrosiano

reclami per Titoli estratti non si riceveranno trascorso il termine di un anno dalla data di consegna dei Titoli stessi (Avviso della Deputazione e Sindacato di Borsa 18 maggio 1961)

SERIE	NUMERI	TAGLI		QUANTITA'
		quantità	da	
GA	3053 3053	2	Riparto 2.50	999 5.00 5.00
				1.000 0.00
	Yukstrate A. Safisud Corporation in data 28-9-1978			



PUBBLICATO

Alleg. F/3

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

09105	112380
MATTINO-13.....	

CREDITO VARESINO S.p.A.
Via Vittorio Veneto 2

I - 21100 V A R E S E

V/RÉF.

N/RÉF. titres/WRK

GENÈVE, LE

1er avril 1981

Messieurs,

Nous vous confirmons par la présente qu'en date du 31 mars 1981 la Société BAFISUD CORPORATION, Panama, a cédé à nous-mêmes, CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A., 6-8, place Longemalle, Genève, Société anonyme de Nationalité Suisse,

-4'400'000- actions CREDITO VARESINO S.p.A. de Lit. 500.- nom. chacune, représentées par -44- certificats, nos. 00204 à 00247 de 100'000 actions, portant mention "circolanti all'estero".


D'autre part, la demande de légalisation des signatures, relevant de cette cession, a été déposée ce jour, 1er avril 1981, au Consulat Général d'Italie, à Genève.

Les titres sont estampillés avec le timbre "comprovente l'avvenuta rilevazione".

Nous certifions que cette opération, qui a eu lieu à l'étranger, n'a fait l'objet d'aucune transaction financière, y compris en monnaie italienne.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note de tout ce qui précède pour effectuer le changement de propriétaire relatif à ces titres dans le livre des actionnaires chez vous.

Avec nos remerciements, veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
(SUISSE) S.A.


Annexe

PUBBLICATO

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLI AZIONARI NOMINATIVICIRCOLANTI ALL'ESTERO
=====

GIRANTE: BAFISUD CORPORATION
PANAMENSE
PANAMA 5 APARTADO 8830

GIRATARIO: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
SVIZZERA
1211 Ginevra, 6-8, place Longemalle

SPECIE, VALORE e QUANTITA delle AZIONI:

-44- certificati serie "P" No. 00204-00247
di -100'000- azioni di Lit. 500.-- nominali

SOCIETA' EMITTENTE DELL'AZIONE:

CREDITO VARESIANO S.p.A.

DATA DEL TRASFERIMENTO: 31 MAR. 1981

VINCOLI REALI SULL'AZIONE:

Ginevra, li 31 MAR. 1981

(procuratore Bafisud
Corporation, Panama)

Visto al
Consolato Generale d'Italia

Ginevra, li 31 MAR. 1981
IL CONSOLE GENERALE



IL CONSOLE GENERALE
(Ministro Plenip. Ferdinando Mor)

PUBBLICATO

01/04 17.10 *

380062 VAR VA 1

422701 CCF CH

ICI CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA, GENEVE
POUR: CREDITO VARESIANO, VARESE

1/4/81 WKK

ATT: REGISTRE DES ACTIONS

=====

U R G E N T


=====

NOUS VOUS CONFIRMONS PAR LA PRESENTE QU'EN DATE DU 31 MARS 1981
LA SOCIETE BAFISUD CORPORATION, PANAMA, A CEDE A NOUS-MEMES,
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A., 6-8, PLACE LONGEMALLE,
GENEVE, SOCIETE ANONYME DE NATIONALITE SUISSE,

-4'400'000- ACTIONS CREDITO VARESIANO S.P.A. DE LIT. 500.- NOMINAL
CHACUNE, REPRESENTES PAR -44- CERTIFICATS
NOS. 00204 A 00247 DE 100'000 ACTIONS, PORTANT
MENTION "CIRCULANTI ALL'ESTERO".

D'AUTRE PART, LA DEMANDE DE LEGALISATION DES SIGNATURES, RE-
LEVANT DE CETTE CESSION, A ETE DEPOSEE CE JOUR, 1ER AVRIL 1981,

AU CONSULAT GENERAL D'ITALIE, A GENEVE.



PUBBLICATO

LES TITRES SONT ESTAMPILLEES AVEC LE TIMBRE "COMPROVENTE
L'AVVENUTA RILEVAZIONE".

NOUS CERTIFIONS QUE CETTE OPERATION, QUI A EU LIEU A L'ETRANGER,
N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE TRANSACTION FINANCIERE, Y COMPRIS EN
MONNAIE ITALIENNE.

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR PRENDRE NOTE DE TOUT CE QUI
PRECEDE POUR EFFECTUER LE CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE RELATIF A
CES TITRES DANS LE LIVRE DES ACTIONNAIRES CHEZ VOUS.

AVEC NOS REMERCIEMENTS, VEUILLEZ AGREEZ, MESSIEURS, NOS
SALUTATIONS DISTINGUEES

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA

CONFIRMATION PAR LETTRE A SUIVRE.

SALUTATIONS

W. KRAUER/TITRES

BIEN RECU SVP+????????


OKMERC I BYBY

MERC I A VOUS ET BIBI

+

380062 VAR VA I

422701 CCF CH



PUBBLICATO

EUROGEST COMMISSIONARIA

SPA CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000
 TRIB. MILANO N. 110063/2897/13 CCIAA 574250
 CODICE FISCALE 03383570159
 UFFICI: 20121 MILANO VIA SANTA RADEGONDA, 8
 TEL. (02) 8548 - TELEX 321522

AA-7/A

CREDITO VARESINO MILANO	
743745	22MAR82
R-----	

[Signature]


Milano, 18 marzo 1982

Spettabile
 Dr. RENZO ZAFFARONI
 Agente di Cambio
 Via del Bollo 4
 MILANO

e p.c. Spettabile
 CREDITO VARESINO
 Via Bassano Porrone, 6
 MILANO

Con riferimento alle n. 4.000.000 azioni Credito Varesino l.l.82
 vogliate consegnarle allo sportello del Credito Varesino contro
 incasso di L. 33.606.300.000 in liquidazione corrente.

Distinti saluti.



[Signature]
 EUROGEST COMMISSIONARIA SPA

Dot. FRANCO MARINONI
Dot. RENZO ZAFFARONI
AGENTI DI CAMBIO
20122 MILANO
VIA DEL BOLLO, 4

PUBBLICATO

AA. 7/5
TELEF. 87.98.178
RUB. 87.75.84.87.224

MILANO, LI 23 MARZO 1982



Spett. Credit Commercial de France
sede di Milano
e p.c. Credito Varesino
sede di Milano

Vogliate consegnare per nostro conto allo spettabile
Credito Varesino, sede di Milano, n°4.011.450 azioni Credito
Varesino god.1/1/82, delle quali n°4.000.000 intestate a
EUROGEST Commissionaria, via S.ta Redegonda, 8, Milano,
e n°11.450 a me intestate (Renzo Zaffaroni, agente di cambio,
via del Bollo, 4, Milano).

Lo stesso Istituto Vi verserà in liquidazione di fine
aprile '82 la somme di £.29.800.000.000 (ventinove miliardi ottocento
tomilioni).
Li 800.000.000

Distinti saluti.

Dot. RENZO ZAFFARONI
[Signature]

TELEFONUM: ZAFFARONI MARINONI ROMA - MILANO

*Lu? Vigano
telef. 6/4/82
telefonare dopo lavoro
cable*

sol da 1000000

telef 8553



VITO VARESINO

PUBBLICATO CENTRO TIT.

30/04/82 EVIDENZA PER IL SERVIZIO

FILIALE 06	CODICE 040042 00	SPETTABILE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE MILANO
---------------	---------------------	-----------------------------------------------------

DENTRO DELLE OPERAZIONI DI COMPRASVENDITA TITOLI PER CONTANTI EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO IL CONTO CORRENTE:

FILIALE	TIPO CONTO	N. DEL CONTO	INTESTATO A:
---------	------------	--------------	--------------

DATA OPERAZ. G M A	S	TITOLI					PREZZO	DARE IMPORTO DELLE VOSTRE COMPERE	AVERE IMPORTO DAVANTI
		CODICE	SPECIE	QUANTITA TRATTATE (a)	CHE VI DOBBIAMO	CHE CI DOVETE			
30/03/82		1823	CONTROVALORE					7450	
30/03/82		1823	CONTROVALORE					7450	
30/03/82		1823	CONTROVALORE					7450	
30/03/82		1823	CONTROVALORE					7450	

(a) 1 - cedola; 2 - compenso; 3 - assegnazione gratuita; 4 - riporto
(b) le Vostre compere sono contraddistinte da "—"


30 e)	I TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI PRELEVATI DAL SOTTOINDICATO	I TITOLI CHE VI DOBBIAMO SONO STATI IMMESSI NEL SOTTOINDICATO	DISTINTI SALUTI CREDITO VARESINO FILIALE DI	BOLLI	BALDO A TITOLO	BALDO A
	DEPOSITO TITOLI INTESTATO A:			VALUTA		
5 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE MILANO (c) 1 - Proprietà; 2 - Riporti; 3 - Garanzia 4 - Custodia; 5 - Transitorio; 7 - Presso terzi			CENTRO TIT.	03/05/82		29800

Allegato 7/6
TEL. 02 87.22.00 87.178
ROMA 87.22.00 87.228

Espr. FRANCO MARINONI
DOTT. RENZO ZAFFARONI
AGENTI DI CAMBIO
20128 MILANO
VIA DEL HOLLO, 4

PUBBLICATO

MILANO, LI 23 Marzo 1982



Spett/

CREDITO VARESINO

Sede di Milano

p/c

CREDITO ROMAGNOLO

Sede di Milano

A fronte del saldo di liqui-
dazione di fine Aprile a mio favore, Vi prego versare
£.3.806.300.000 al Credito Romagnolo-Milano.

Distinti saluti.

Dott. RENZO ZAFFARONI
AGENTE DI CAMBIO
[Signature]

TELEGRAMMI: ZAFFARONI MARINONI ROMA - MILANO



CREDITO VARESINO

PUBBLICATO

CENTRO TIT.

30/04/82

EVIDENZA PER IL SERVIZIO


FILIALE 03	CODICE 040244 00	EGREGIO SIGNOR ZAFFARONI RENZO VIA DELLA POSTA 8 MILANO
---------------	---------------------	------------------------------------------------------------------

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTANTI EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO SUL CONTO CORRENTE:

DATA OPERAZ. G M A	TIPO CONTO	N. DEL CONTO	TITOLI			PREZZO	DARE IMPORTO DELLE VS. COMPERE	IMP.
			CODICE	SPECIE	QUANTITA TRATTATE (N)			
15/04/82			0095	INTERESSI SU			441320	
19/03/82			0099	RIPORTO			25000000	
15/04/82			0099	RIPORTO				
09/04/82			1811	BOLLI				
30/03/82			1823	CONTROVALORE			7450000000	
30/03/82			1823	CONTROVALORE			7450000000	
30/03/82			1823	CONTROVALORE			7450000000	
30/03/82			1823	CONTROVALORE			7450000000	
30/03/82			1823	CONTROVALORE			3806300000	
30/03/82			1823	CONTROVALORE				84
30/03/82			1823	CONTROVALORE				84
30/03/82			1823	CONTROVALORE				84
30/03/82			1823	CONTROVALORE				84
06/04/82			1823	CONTROVALORE			180000	
05/04/82			2330	ASS. GENERALI	500	500	146560	
19/03/82			2360	ASS. TORINO O	500		17662	
19/03/82			2360	ASS. TORINO O	300	800	17712	
24/03/82			2370	ASS. TORINO P	300	300	15246	4573800

(a) 1 - cedola; 2 - compenso; 3 - assegnazione gratuita; 4 - riporto
 (b) le Vostre comperie sono contraddistinte da "--"

(c) 1 - Proprietà; 2 - Riporti; 3 - Garanzia 4 - Custodia; 5 - Transitorio; 7 - Presso terzi	(e) I TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI PRELEVATI DAL SOTTOINDICATO DEPOSITO TITOLI INTESTATO A:	I TITOLI CHE VI DOBBIAMO SONO STATI IMMESSI NEL SOTTOINDICATO DEPOSITO TITOLI INTESTATO A:	DISTINTI SALUTI CREDITO VARESINO FILIALE DI	BOLLI VALUTA	SALDO A DEBITO	SAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----



CREDITO VARESINO

PUBBLICATO

CENTRO TIT.

30/04/82

EVIDENZA PER IL SERVIZIO

FILIALE 06	CODICE 040244 00	EGREGIO SIGNOR ZAFFARONI RENZO VIA DELLA POSTA 8 MILANO
---------------	---------------------	------------------------------------------------------------------

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTANTI EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO SUL CONTO CORRENTE:

DATA OPERAZ. G M A	TIPO CONTO	N. DEL CONTO	TITOLI			PREZZO	DARE IMPORTO DELLE VS. COMPERE	BPO
			CODICE	SPECIE	QUANTITA TRATTATE (N)			
26/03/82			2950	B.CO LARIANO	5000	5000	8869	44345000
19/03/82			5770	SMI METALLI	3000	3000	2491500	7474500
19/03/82			5840	TRAFILERIE	20000	20000		
19/03/82			6560	CART.BURGO PR	1633			
15/04/82			6560	CART.BURGO PR	1833	200		
19/03/82			6740	VISCOSA ORD.	1200			
15/04/82			6740	VISCOSA ORD.	71200	70000		
31/03/82			6850	CIGA HOTELS	5000		6823	
31/03/82			6850	CIGA HOTELS	5000	10000	6663	
24/03/82			7040	CREDITO VARES	2500		9533	
25/03/82			7040	CREDITO VARES	10000		9665	96650000
02/04/82			7040	CREDITO VARES	500	8000	9258	4629000
18/03/82			7042	CREDITO VARES	12000	12000	8430	101160000
19/03/82			9567	SMI METALLI R	2000	2000	1943	3886000
15/04/82			9880	I.B.P. DI RIS	10000	10000	3938	39380000

(a) 1 - cedola; 2 - compenso; 3 - assegnazione gratuita; 4 - riporto
(b) le Vostre comperie sono contraddistinte da "-"

MOD. 4006 BIS SP 1975 (M. 1/81) 30.000	I TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI PRELEVATI DAL SOTTOINDICATO		I TITOLI CHE VI DOBBIAMO SONO STATI IMMESSI NEL SOTTOINDICATO		DISTINTI SALUTI CREDITO VARESINO FILIALE DI CENTRO TIT.	BOLLI	BALDO A DEBITO
	DEPOSITO TITOLI INTESTATO A: 5 ZAFFARONI RENZO VIA DELLA POSTA 8 MILANO Proprietà; 2 - Riporti; 3 - Garanzia 4 - Custodia; 5 - Transitorio; 7 - Presso terzi					VALUTA	


**CREDITO
VARESINO**

 SOCIETA' PER AZIONI - SEDE SOCIALE IN VARESE
 iscritta al N. 481 Canc. Comm. Tribunale Varese
 Capitale L. 18.000.000.000 interamente versato


CENTRO TIT.


30/04/82 PUBBLICATO

FILIALE 06	CODICE 045943 00	EGREGIO SIGNOR MARINONI FRANCO AGENTE DI CAMBIO
---------------	---------------------	-------------------------------------------------------

 ELENCO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI A TERMINE EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO
 SUL CONTO CORRENTE:

DATA OPERAZ. G M A	TIPO CONTO	N. DEL CONTO	TITOLI				PREZZO	DARE IMPORTO DELLE VS. COMPERE	A IMPOR V
			CODICE	SPECIE	QUANTITA' TRATTATE(b)	CHE VI DOBBIAMO			
30/03/82			7042	CREDITO VARES	4000000				
			(a) 1 = cedola 2 = compenso 3 = assegnazione gratuita 4 = riporto (b) le Vostre comperie sono contraddistinte da " - "						
			I TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI PRELEVATI DAL SOTTOINDICATO		I TITOLI CHE VI DOBBIAMO SONO STATI IMMESSI NEL SOTTOINDICATO		DISTINTI SALUTI CREDITO VARESINO FILIALE DI		
			DEPOSITO TITOLI INTESTATO A: 5 MARINONI FRANCO AGENTE DI CAMBIO (c) 2 = Riporto 3 = Garanzia 4 = Custodia 5 = Transitorio		CENTRO TIT.		SPESE BOLLI VALUTA	SALDO A DEBITO	SALI
							03/05/82		

AVVERTENZE: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)



DOCUMENTO 12

Documentazione acquisita dalla Commissione P2 presso il Banco Ambrosiano:

— considerazioni ed assicurazioni del Banco Ambrosiano alla Banca d'Italia, in merito ai rilievi di cui al rapporto ispettivo del 1978 (14 marzo 1979);

— movimenti bancari riguardanti l'acquisizione da parte de La Centrale della partecipazione nella Rizzoli S.p.A.;

— movimenti bancari della Rizzoli S.p.A. connessi all'aumento di capitale del 1977.

Considerazioni ed assicurazioni del Banco Ambrosiano alla Banca d'Italia, in merito ai rilievi di cui al rapporto ispettivo del 1978 (14 marzo 1979).



Banco Ambrosiano

S.P.A. FONDATA NEL 1898 - SEDE IN MILANO, VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE MILANO 3177 - COD. FISC. 00714450152 - CAPITALE L. 21.600.000.000 - RISERVE L. 76.205.000.000

RACCOMANDATA A MANO

Milano, 14 Marzo 1979

Spettabile

BANCA D'ITALIA

Vigilanza sulle Aziende di Credito

Filiale di

M I L A N O

COMMISSIONE PARLAMENTARE
SULLA LOGICA

Visita ispettiva iniziata il 17/4/1978 e conclusasi il 17/11/1978
con riferimento alla situazione dei conti al 31/3/1978

Si ha il pregio di comunicare le considerazioni e le assicurazioni del Banco in merito alle costatazioni contenute nel fascicolo dei rilievi ispettivi di carattere generale ed in quello concernente il servizio di informazione dei rischi bancari, qui rassegnati dagli incaricati di codesto Superiore Organo di Vigilanza nel corso della seduta consiliare del 14 febbraio u.s.,

Dette considerazioni ed assicurazioni sono state sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, il quale - presenti i Sindaci - le ha approvate nella riunione odierna, come da copia del verbale qui allegata.

Banco Ambrosiano

2



RILIEVI ISPETTIVI DI CARATTERE GENERALE

1) In base all'art. 2 del vigente Regolamento Interno sono riservate al Consiglio di Amministrazione - in materia di erogazione del credito - le operazioni che esigono una deroga espressa da parte dell'Organo di Vigilanza nonché quelle di importo superiore ai 12 miliardi di lire, fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 21 del Regolamento stesso, che il Comitato di Direzione ha di accordare - in caso di urgenza e su autorizzazione del Presidente o di un Consigliere - fidi per singolo cliente di importo eccedente il limite decisionale stabilito per esso Comitato (10 miliardi), purchè di importo non superiore ai 18 miliardi di lire.

E' pure previsto, dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Interno, che il Consiglio di Amministrazione possa conferire specifici poteri in materia di concessione di fidi a Membri della Direzione Centrale, Dirigenti, Funzionari e Direzioni delle Filiali.

Sia detto Regolamento Interno che le particolari deleghe a Membri della Direzione Centrale, Dirigenti, Funzionari e Direzioni delle Filiali, sono stati tempestivamente portati a conoscenza di codesto Superiore Organo di Vigilanza. In determinate occasioni, si è poi proceduto a variazioni in tale materia proprio su suggerimento di codesto On. Istituto, per cui si è sempre ritenuto che il "sistema" seguito non potesse risultare censurabile.

Pertanto, se il Consiglio - nella maggior parte dei casi - "si limita a ratificare e a prendere conoscenza delle decisioni già assunte dagli Organi minori", ciò avviene nel rispetto di un Regolamento Interno ispirato alla necessità di soddisfare l'intuibile ed



insopprimibile esigenza di accedere nei tempi più ridotti alle richieste della clientela ed è proprio tale esigenza che si pensa possa indurre a giudicare con una certa comprensione anche le anomalie osservate nell'attività del Comitato di Direzione per quanto riguarda le operazioni rivestenti carattere di urgenza, anomalie che tuttavia verranno, in futuro, senz'altro eliminate.

Quanto all'ulteriore facoltà attribuita al Presidente - Consigliere Delegato di consentire facilitazioni nei limiti del 20% di determinate esposizioni eccedenti i 18 miliardi, si osserva che non viene a mancare, in dette ipotesi, il vaglio preventivo del massimo Organo amministrativo, in quanto la possibilità della concessione di tali superi di fido viene, per ogni singolo cliente e per la durata massima di 12 mesi, stabilita dal Consiglio con apposita delibera, nella quale viene esplicitamente data facoltà al Presidente - Consigliere Delegato di procedere, sentito anche il parere del Comitato di Direzione, all'effettiva erogazione di dette facilitazioni straordinarie, qualora ne sia fatta richiesta dal cliente interessato, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione.

In ogni caso, il Banco dichiara che non avrebbe nulla in contrario a rivedere ulteriormente i limiti e le modalità di esercizio dei poteri decisionali di cui trattasi, qualora codesto On. Istituto lo ritenga del caso.

Per quanto riguarda, infine, le arbitrarie iniziative dei Dirigenti periferici in materia creditizia, si è già intervenuti dando precise disposizioni affinché esse non abbiano a ripetersi.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'P. M. ...' and 'A. ...'.

Banco Ambrosiano

4

2) Nei casi di sconfinamento rilevati su linee di credito indirette, in precedenza concesse ad Amministratori e Sindaci a mente dell'articolo 38 della Legge Bancaria, si fa presente che la natura degli utilizzi eccedenti era tale da comportare necessariamente il ricorso alla ratifica anzichè alla preventiva delibera consiliare ai sensi dell'art. 38 Legge Bancaria.

Si è trattato, infatti, di sconfinamenti originariamente imprevedibili perchè dipendenti dall'addebito di competenze trimestrali ovvero di effetti e/o assegni insoluti.

In ogni caso, verrà rinnovato l'invito agli Amministratori e ai Sindaci interessati ad adoperarsi nei confronti delle ditte affidate perchè in futuro vengano prevenuti episodi analoghi a quelli denunciati.

3) Il rilievo, sempre in tema di applicazione dell'art. 38 della Legge Bancaria, si riferisce ad un'operazione che ha tratto origine da un'iniziativa della Filiale di Torino cui non è peraltro seguita un'assunzione globale di rischio superiore a quella deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia per fidi in c/c che per anticipi in divisa.

Ci si adopererà perchè, in futuro, simili episodi non si ripetano; un preciso avvertimento in tal senso è già stato rivolto alla Filiale interessata.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "P. P. P." and "A. L."]

Banco Ambrosiano

5

4) Delle quattro osservazioni, tutte riguardanti obbligazioni indirette di Amministratori e Sindaci, quella interessante la "Toro Assicurazioni S.p.A. - Torino" trae la sua origine dalla circostanza che un affidamento è stato erroneamente concesso come aggiuntivo, mentre avrebbe potuto e dovuto essere ricompreso nel massimale per il rilascio di fidejussioni nell'interesse di terzi, già accordato alla suddetta "Toro" con regolare delibera del Consiglio.

Le altre si riferiscono a posizioni preesistenti nelle due banche incorporate, posizioni per le quali la delibera del Banco, ai sensi dell'art. 38 Legge Bancaria, anche se verificatasi nel corso dell'ispezione, non poteva intervenire altro che in tempi successivi al loro sorgere.

Il tutto è stato comunque regolarizzato a mente dell'art. 38 Legge Bancaria nel corso della stessa visita ispettiva.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

 Banco Ambrosiano

6

5) Nella constatazione in esame viene osservato che: "la contabilizzazione dell'operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo/La Centrale, attuata il 28/12/1976, è stata effettuata, per fini fiscali, al controvalore di Lit. 39.874.359.300 anzichè di lire italiane 50.123.500.000, attribuito ai titoli "Banca del Gottardo" sulla base delle quotazioni (Fr. Sv. 700) della Borsa di Zurigo del 28 detto ed al cambio U.I.C. della stessa giornata di Lit. 358,025".

Il commento che accompagna il rilievo induce a pensare che vi sia una diversità di vedute in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'operazione; in effetti, l'importo contabilizzato nel complesso, come da dimostrazione che segue, è di Lit. 50.122.713.485 (*), valore segnalato a codesto Superiore Organo di Vigilanza con lettera dell'11/2/1977 e ritenuto congruo dal Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle quotazioni di borsa dell'epoca e della consistenza patrimoniale delle due società.

Per dimostrare che il valore assegnato alle azioni "La Centrale", ri venienti dalla permuta è stato di Lit. 50.122.713.485 viene posta a raffronto qui di seguito la consistenza della partecipazione ne "La Centrale" figurante nel bilancio al 31/12/1975 con quella del bilancio al 31/12/1976, la quale ultima ha accolto come incremento della partecipazione soltanto le azioni acquisite con l'operazione in argomento.

(*) La differenza di Lit. 786.515 rispetto al valore di lire italiane 50.123.500.000 deliberato dal Consiglio del 19/1/1977 è dovuta all'arrotondamento alla lira del valore unitario di carico delle azioni di categoria "A".

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "P. M. ...", "G. ...", and "A. ..."]

Banco Ambrosiano

Infatti si ha:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Rimanenza iniziale al 1/1/1976 (finale al 31/12/1975) delle azioni "La Centrale" in carico al conto "Partecipazioni" n. 1.500.000 cat. B x 15.331,10' = | Lit. 22.996.650.000 |
| (cfr. Relazione 1975 pag. 28) | |
| 2) Svalutazione apportata alle suddette azioni in sede di chiusura del bilancio 1976 con addebito al conto economico (cfr Relazione 1976 p. 18) | - Lit. 12.746.650.000 |
| | <hr/> |
| 3) Valore di bilancio al 31/12/1976 delle azioni sub 1) | <u>Lit. 10.250.000.000</u> |
| 4) Rimanenza finale al 31/12/1976 delle azioni "La Centrale" in carico al conto "Partecipazioni" | |
| a) n. 1.260.000 cat. A x 16.990 | Lit. 21.407.400.000 |
| b) n. 5.702.241 cat. B x 6.833,33333 (cfr. Relazione 1976 p. 50) | Lit. 38.965.313.485 |
| | <hr/> |
| | <u>Lit. 60.372.713.485</u> |
| 5) La differenza tra l'importo suddetto sub 4) (valori di bilancio al 31/12/76) e l'importo sub 3) (valore di bilancio al 31/12/76 delle azioni già in carico all'inizio dell'esercizio) ammonta a | Lit. 50.122.713.485 |
| | <hr/> |

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

Banco Ambrosiano

8

Tale importo corrisponde, appunto, all'incremento avutosi nell'esercizio 1976 nella consistenza dei titoli "La Centrale" in carico al conto "Partecipazioni", e precisamente:

n. 1.260.000 azioni cat. A x £. 16.990 cad.	Lit. 21.407.400.000) v. Relazio-
n. 4.202.241 azioni cat. B x £. 6.833,33333 cad	<u>Lit. 28.715.313.485</u>	(ne 1976
	<u>Lit. 50.122.713.485</u>) p. 18
	=====)

Il quantitativo di 4.202.241 azioni La Centrale cat. B di cui sopra corrisponde ovviamente alla differenza tra l'esistenza al 31/12/1976 (n. 5.702.241) e quella a fine 1975 (n. 1.500.000).

E' da sottolineare che, nei conteggi precedenti, si fa esclusivo riferimento al possesso di azioni "La Centrale" in carico al conto "Partecipazioni", da cui sono ovviamente escluse - anche al fine di semplificare l'esposizione - le azioni della suddetta società in rimanenza per negoziazione e comprese nel conto "Azioni e parti per negoziazione".

Ciò premesso, abbiamo ritenuto opportuno esporre in dettaglio, nell'allegato, le sequenze contabili che hanno determinato l'assegnazione del valore di Lit. 50.122.713.485 alle azioni "La Centrale" rivenienti dalla permuta.

Codesto Superiore Organo di Vigilanza venne informato dal Banco dei procedimenti adottati per la contabilizzazione dell'operazione con lettera in data 11 febbraio 1977, la quale illustrava, in dettaglio, anche le motivazioni relative, precisando, altresì, che i risultati esposti si discostavano da quelli prospettati nella precedente lettera del 17 novembre 1976. In questa segnalazione, infatti, si era configurato il risultato di massima dell'operazione ai fini di valutare il suo effetto sul noto rapporto tra "patrimonio aziendale ed investimenti in im

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "P. P. P." and "G. G."]

Banco Ambrosiano

9

mobili e partecipazioni" ma senza poter essere precisi sui valori finali e sui dettagli contabili, che solo successivamente furono definiti.

Nella Relazione al bilancio 1976 la descrizione dei procedimenti contabili non ha potuto che essere sintetica, essendo prioritaria la necessità di illustrare compiutamente i motivi che avevano consigliato determinate valutazioni.

Facciamo, infine, presente che la contabilizzazione effettuata in data 28/12/1976 si è basata sull'unico dato che agli effetti fiscali potesse essere accolto, rappresentato dalla quotazione allaborsa di Milano del titolo italiano entrato per effetto della permuta; tale dato era, d'altra parte, il solo disponibile per il contabile e non precludeva, comunque, una contabilizzazione definitiva, necessariamente subordinata alle valutazioni dell'Organo Amministrativo, come di fatto avvenne dopo la delibera del 19 gennaio 1977.

Handwritten notes and signatures:
- Top right: *TR*
- Middle right: *TR*
- Bottom right: *TR*
- Bottom left: *TR*
- Bottom center: *TR*
- Bottom right: *TR*
- Bottom right: *TR*

Banco Ambrosiano

10

ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALLA COSTATAZIONE N. 5:

Il valore di carico di Lit. 50.122.713.485 delle azioni "La Centrale", rivenienti dalla permuta effettuata nel 1976, fu determinato mediante scritture contabili effettuate sotto le date, per motivi e nei conti in appresso specificati. Si osserva che, nei rispettivi conti dei prospetti di bilancio, sono confluiti importi riguardanti anche altre operazioni; pertanto gli importi di seguito indicati non coincidono con quelli di tali prospetti ma concorrono a formare gli stessi, come meglio chiarito dalle note apposte in calce agli schemi 1) e 2) acclusi, nei quali i movimenti sottoindicati vengono riepistati in forma tabellare.

<u>Importo delle scritture</u>	<u>Valore di carico delle azioni "La Centrale" rivenien- ti dalla permuta</u>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

28/12/1976 (giorno della permuta)

- motivo delle scritture:
rilevazione del fatto per-
mutativo in base alla quo-
tazione di borsa delle a-
zioni "La Centrale" del
28/12/1976 di £. 7.300
(come illustrato alla pa-
gina precedente)
- conti che hanno accolto i
movimenti (dal prospetto di
dettaglio della voce "uti-
li da negoziazione di tito-
li": cfr Relazione 1976 pa-
gina 48);

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

11

	<u>Importo delle scritture</u>	<u>Valore di carico delle azioni "La Centrale" rivenien- ti dalla permuta</u>
. Costi per acquisti di ti- toli azionari quotati di società controllate:	30.676.359.300)
(n. 4.202.241 azioni La Centrale di cat. B a li- re it. 7.300 cad.)		(
. Costi per acquisti di ti- toli azionari non quotati di società controllate:	9.198.000.000	(
(n. 1.260.000 azioni La Centrale di cat. A a li- re it. 7.300 cad.))
. Ricavi per vendita di ti- toli azionari non quota- ti di società controlla- te:	39.874.359.300	(
(n. 200.000 azioni Gottar- do in carico a lire ita- liane 16.630.837.400))
) <u>39.874.359.300</u>

31/12/1976 (scritture in bis)

- motivo delle scritture: va-
lorizzazione delle rimanen-

[Handwritten signatures and notes]

Perelli

acc (11)

[Other illegible signatures]

Banco Ambrosiano

12

	<u>Importo delle scritture</u>	<u>Valore di carico delle azioni "La Centrale" rinve- nienti dalla per- muta</u>
ze finali delle azioni La Centrale rivenienti dalla permuta al costo medio di acquisto del 1976 (lire i- taliane 7.523,65566) al fi- ne di determinare l'utile di negoziazione		
- conti che hanno accolto i movimenti (dal prospetto di dettaglio della voce "Utili da negoziazione di titoli": cfr Relazione 1976 p. 48):		
. Rimanenze finali di tito- li azionari quotati	31.616.214.284)
(n. 4.202.214 azioni La Centrale di cat. B a li- re it. 7.523,65566)		(
. Rimanenze finali di tito- li azionari non quotati	9.479.806.131)
(n. 1.260.000 azioni La Centrale di cat. A a li- re it. 7.523,65566)		(
		41.096.020.415

31/12/1976 (scritture in bis)

- motivo delle scritture: ade-

[Handwritten signatures and notes]

Banco Ambrosiano

13

	Importo delle scritture	Valore di carico delle azioni "La Centrale" rivenien- ti dalla permuta
	_____	_____
guamento delle rimanenze al- le valutazioni fissate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/1/1977 (£. 6.833,33333 per le azio- ni di cat. B; £. 16.990 per le azioni di cat. A)		
- conti che hanno accolto i mo- vimenti (dal Conto dei Profit- ti e delle Perdite dell'eser- cizio 1976, cfr Relazione 1976 p. 46):		
. Minusvalenze da valutazioni di bilancio - su azioni	2.900.900.798)
(n. 4.202.241 azioni La Cen-		(
trale di cat. B ridotte da)
£. 7.523,65566 a lire ita-		(
liane 6.833,33333))
. Plusvalenze da valutazioni di		(
bilancio - su azioni	11.927.593.868)
(n. 1.260.000 azioni La Cen-		(
trale di cat. A elevate da li- re 7.523,65566 a £. 16.990))

Valore di carico nel bilancio al 31/12/1976 50.122.713.485
delle azioni "La Centrale" rivenienti dalla per-
muta

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1985

(11)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

14

SCHEMA 1

SCHEMA DEI MOVIMENTI CHE HANNO INTERESSATO L'OPERAZIONE DI PRESENTA E CHE APPAIONO SUL PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE "UTILI DA NEGOZIAZIONE DI TITOLI"

<u>SPESE E PERDITE</u>		<u>RENDITE E PROFITTI</u>	
<u>Esistenze iniziali di titoli azionari</u>		<u>Ricavi per vendite di:</u>	
<u>quotati in borsa</u>		• <u>titoli azionari quotati in borsa</u>	
az. La Centrale cat. B,		<u>di società controllate</u>	
n° 1.500.000 a L. 15.331,1 cad.	L. 22.995.650.000 (1)	az. La Centrale per negoziazione:	
<u>non quotati in borsa</u>		n° 897.095 az.	L. 7.652.257.165 (5)
az. Banca del Cottardo		• <u>titoli azionari non quotati in borsa</u>	
n° 200.000 a L. 83.154	L. 16.630.837.400 (2)	<u>di società controllate</u>	
TOTALE A	L. 39.627.487.400	az. Banca del Cottardo: n° 200.000	L. 39.874.352.300 (6)
<u>Costi per acquisti di:</u>		TOTALE C	L. 47.526.616.465
<u>titoli azionari quotati in bor-</u>		<u>Rimanzanze finali di:</u>	
<u>sa di società controllate</u>		• <u>titoli azionari quotati in borsa</u>	
az. La Centrale cat. B, rivenien-		az. La Centrale cat. B, di formazione	
ti da permuta: n° 4.202.241 az.	L. 30.676.359.300 (3)	1975, n° 1.500.000 a L. 15.331,1	L. 22.995.650.000 (7)
az. La Centrale cat. B, per nego-		az. La Centrale cat. B, rivenienti da	
ziazione: n° 1.125.795	L. 9.691.755.030 (3)	permuta: n° 4.202.241 a L. 7.523,65566	L. 31.616.214.284 (7)
<u>titoli azionari non quotati in</u>		az. La Centrale cat. B, per negoziazione	
<u>borsa di società controllate</u>		n° 239.700 a L. 7.523,65566	L. 1.795.895.605 (7)
az. La Centrale cat. A, rivenien-		• <u>titoli azionari non quotati in borsa</u>	
ti da permuta: n° 1.260.000 az.	L. 9.199.000.000 (4)	az. La Centrale cat. A, rivenienti da	
TOTALE B	L. 49.566.114.300	permuta: n° 1.260.000 a L. 7.523,65566	L. 9.479.805.131 (8)
TOTALE (A+B)	L. 89.193.601.700	TOTALE D	L. 65.883.557.021
		TOTALE (C+D)	L. 113.415.183.486
		A DEDURRE (A+B)	L. 89.193.601.700
		UTILI DI NEGOZIAZIONE (V. RS. LETTERA DEL 11/2/1977, pag. 4)	L. 24.221.531.785

- (1) Compreso nell'importo di L. 23.131.950.625
- (2) Compreso nell'importo di L. 33.322.323.495. La differenza di L. 15.691.486.005 è costituita da azioni Banco Ambrosiano Holding per L. 9,3 miliardi, da azioni Interbanca ordin. per L. 5,7 miliardi e da altri possessi di minore entità per il residuo
- (3) Compresi nell'importo di L. 76.631.979.485.
- (4) Compreso nell'importo di L. 35.255.216.370
- (5) Compreso nell'importo di L. 44.124.428.033
- (6) Compreso nell'importo di L. 62.917.994.306
- (7) Compresi nell'importo di L. 56.769.010.849
- (8) Compreso nell'importo di L. 29.554.301.031. La differenza di L. 20.031.575.705 è rappresentata da azioni Banco Ambrosiano Holding per L. 9,3 miliardi, da azioni Interbanca ordinaria per L. 5,8 miliardi e da altri possessi di minore entità per il residuo

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Il Banco Ambrosiano

15

SCHEMA 2

SCHEMA DEI MOVIMENTI CHE HA INDO FURROSCATO L'OPERAZIONE DI PERMUTA E CHE AFFRANCO SUL

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

SEGRE E PERDITE

Minnuvalenze da valutazioni di bilancio

- su azioni
 - riduzione da L. 7.523,65566 a L. 6.833,33333 del valore di carico di n° 4.200.241 az. La Centrale di cat.B, rivenienti dalla permuta L. 2.900.900.793
 - riduzione da L. 15.331,1 a L. 6.833,33333 del valore di carico di n° 1.500.000 az. La Centrale di cat.B, di formato no 1975 L. 12.746.650.000
 - riduzione da L. 7.523,65566 a L. 6.833,33333 del valore di carico di n° 338.700 az. La Centrale di cat.B, per negoziato re L. 164.779.240

L. 15.012.330.736 (1)

Minnuvalenze da valutazioni di bilancio

- su obbligazioni

L. 20.336.844.836 (4)

L. 36.149.175.574

RENTIER E PROFITTI

- Titoli da negoziazione di titoli (ceterminato sui movimenti risultanti sull'altro senso) L. 24.221.531.700 (2)
- Minuvalenze da valutazioni di bilancio
 - su azioni
 - aumento da L. 7.523,65566 a Lire 16.990 del valore di carico di n° 1.260.000 az. La Centrale di cat.A, rivenienti dalla permuta L. 11.927.593.660 (3)

L. 36.149.175.574

(1) Compreso nell'importo di L. 15.013.141.813

(2) Compreso nell'importo di L. 27.049.626.974

(3) Compreso nell'importo di L. 11.929.695.993

(4) Questo importo rappresenta il risultato economico della permuta utilizzato per la svalutazione dei titoli obbligazionari dell'obbligazione (v. Relazione al bilancio 1976, pag. 12). Esso è compreso nell'importo di L. 20.389.008.390.

Profitti da...

[Handwritten signatures and notes]

Il Banco Ambrosiano

18

6) Il disposto degli artt. 17 e 24 del "Regolamento Interno" è sempre stato osservato nella sostanza, anche se i criteri via via fissati e le conseguenti istruzioni non hanno formato oggetto di particolare formalizzazione.

In ogni caso, si assicura che precisa, circostanziata delibera verrà assunta al riguardo dal Consiglio di Amministrazione - tenendo anche conto delle recenti disposizioni in merito all'acquisizione di titoli obbligazionari non quotati - non appena risulteranno giuridicamente perfezionate le modifiche statutarie che, già sottoposte alla preventiva approvazione di codesto Superiore Organo di Vigilanza, dovrebbero essere deliberate dalla prossima Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, in tema di ristrutturazione del vertice degli Organi esecutivi centrali.

Il completamento della risposta per quanto d'altro forma oggetto della constatazione in esame, viene dato - per affinità d'argomento - di seguito ai chiarimenti forniti in ordine alla constatazione n. 9, concernente i rapporti intercorsi con la S.p.A. "Suprafin".

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten notes at the bottom left]

[Handwritten notes and signatures at the bottom right]

Banco Ambrosiano

17

7) La risposta in ordine alla constatazione a margine viene fornita - sempre per affinità di argomento - nel contesto delle argomentazioni in risposta alla constatazione n. 9.

[Handwritten marks and signatures]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

Banco Ambrosiano

8) Nel prendere atto delle considerazioni formulate nella costatazio-
 ne in oggetto, si ritiene necessario segnalare che, dall'esame del
 la documentazione attinente, non si è ravvisato che la concomitan-
 za di taluni movimenti con le operazioni in titoli citate colleghi,
 in qualche modo, i due fatti.
 Si assicura comunque che operazioni del tipo non si sono più verifi-
 cate dall'epoca cui si riferisce il rilievo.

 Banco Ambrosiano

19

9) Come in ogni nostra attività anche nella fattispecie si ebbe, sin dall'inizio, a valutare i riflessi legali raccogliendo adeguate informazioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale.

Ci permettiamo di esporre di seguito i punti essenziali sui quali si è basato e si basa il nostro comportamento.

La dottrina, anche alla luce dei precedenti legislativi (art. 144 C. Co. del 1882), ravvisa diversi motivi che hanno indotto il legislatore a porre alle società il divieto di fare anticipazioni sulle proprie azioni o prestiti a terzi per acquistarle.

E' stato detto che senza tale divieto:

- 1) sarebbe facilmente elusa la norma sul versamento dei decimi prescritti per la sottoscrizione delle azioni (Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano 1962, 387);
- 2) si fornirebbe alla società un comodo espediente per gonfiare il proprio capitale sociale, unicamente per mezzo delle proprie risorse, con l'aiuto di terzi compiacenti (Ferrara, op. cit.);
- 3) gli amministratori potrebbero compiere speculazioni sulle azioni o comunque vincolare determinati pacchetti azionari ad una politica di controllo dell'assemblea e di rafforzamento del loro potere (Conti, Disposizioni penali su società e consorzi, in Commentario Scialoja e Branca, 1970, 265).

Certamente nessuno dei menzionati motivi, che costituiscono la ratio informatrice della norma esaminata, si attaglia alla fattispecie concreta di una banca, costituita come società per azioni, che operi a favore di un cliente concessioni di fido nell'ambito di un normale rapporto di conto corrente, dal quale vengono attinte somme successivamente anche utilizzate per l'acquisto di azioni della banca stessa.

E' quindi da escludere - dal punto di vista degli interessi sopra

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *df*
 - Middle right: *2/4*
 - Bottom left: *1° fin*
 - Bottom center: *1° fin*
 - Bottom right: *2/4*
 - Far right: *2/4*
 - Bottom left: *1° fin*
 - Bottom center: *2/4*
 - Bottom right: *2/4*

Banco Ambrosiano

20

descritti che il legislatore ha voluto tutelare con la norma dello art. 2358 c.c. — che il caso ipotizzato risponda alla fattispecie astratta prevista per l'applicazione del divieto in esame.

D'altro canto per questa applicazione, come osservano gli interpreti più autorevoli (Frè, Società per Azioni, Commentario Scialoja e Branca, 1972, 265; M. E. Gallesio Piuma, Le anticipazioni sulle proprie azioni e i prestiti a terzi per l'acquisto, in Riv. Dir. Comm. 1972, II, 131, in nota alla sentenza Cass. 21 gennaio 1970 n. 123 con ampi richiami alle opinioni espresse da De Gregorio, Vivante e Carnelutti nel vigore dell'art. 144 C. Co.), è necessario che il prestito sia strettamente finalizzato, che trovi cioè nella destinazione all'acquisto di azioni della società che lo concede il motivo unico o determinante del suo insorgere; sia in altre parole posto in essere "un contratto che si caratterizza per il particolare rilievo che ne riverbera la funzione specifica del prestito, attribuita dalla volontà delle parti, come avviene nel cosiddetto mutuo di scopo".

Nel caso in esame, invece, la destinazione del denaro, messo a disposizione di un'ordinaria operazione di affidamento fra azienda di credito e cliente, è del tutto accidentale e non rappresenta affatto la traduzione di una finalità dedotta in contratto.

Nè è dato formulare presunzioni: l'azienda di credito si occupa in vero della concessione di prestiti contro un corrispettivo istituzionalmente ben delineato, come propria funzione essenziale, con esclusione di qualsiasi finalizzazione che non sia dedotta in contratto (come, d'altra parte, raramente avviene nelle banche di credito ordinario, laddove invece la finalizzazione è frequente nelle

*Proprietari
Ambrosiano*

1.1

111

111

111

111

Banco Ambrosiano

operazioni di finanziamento degli istituti che erogano il credito a medio o lungo termine).

Nè, ripetesi, è dato formulare presunzioni che, in ogni caso, postu-
lerebbero una posizione di dipendenza, di diritto o di fatto, della
compagine azionaria e dell'organo amministrativo della finanziata
nei riguardi della banca: cosa che, nella specie, in nessun modo ri-
corre. Così come non ricorre una soggezione di ordine economico, con-
siderato che il capitale della finanziata è andato via via aumentan-
do sino a raggiungere l'importo attuale di Lit. 5,5 miliardi, e che
la stessa ha da tempo fruito di larghi finanziamenti da parte di al-
tra azienda di credito con sede in Roma, arrivati anche a supera-
re i 7,5 miliardi di lire.

Da un lato, quindi, è assolutamente accidentale e indifferente per
la banca l'uso che dal cliente venga fatto del denaro a sua disposi-
zione sul conto corrente, vuoi per sussistenza della provvista, vuoi
per effetto della concessione di un fido.

Dall'altro lato, è evidente che gli organi societari della banca so-
no del tutto estranei al concreto configurarsi dell'attività operati-
va della finanziata.

Se appare, pertanto, fuor di luogo menzionare il divieto contenuto
nell'articolo 2358 c.c., a non diverse conclusioni si giunge se, in
via di ulteriore ipotesi, si considera il caso che nella compraven-
dita delle proprie azioni sia intervenuta la banca stessa come manda-
taria del cliente. Si tratterebbe infatti di un intervento operativo
determinato dalle istruzioni impartite dal mandante, solo in capo al
quale si costituiscono gli effetti giuridici e sostanziali del nego-
zio, posto materialmente in essere dalla banca come semplice interme-
diario.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Pizzardi" and "Lombardi".]

[Handwritten notes and scribbles on the right margin, including a large vertical line and some illegible text.]

Banco Ambrosiano

22

In altre parole è del tutto indifferente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2358 c.c., che all'acquisto di azioni rilevato, effettuato con fondi reperiti nel conto corrente in essere a favore del cliente presso la banca, abbia partecipato la banca stessa anche nella veste di mandataria dell'acquirente.

Sotto nessun profilo è pertanto ravvisabile la violazione del precepto di cui alla seconda ipotesi prevista dall'art. 2358 c.c.; con ogni inerente conseguenza.

Tutto quanto precede esposto in linea di diritto, si vuol qui sottolineare, in linea di fatto, che il conto corrente esistente presso questo Istituto al nome della "Suprafin" ha la natura tecnica di un conto provvisorio d'appoggio delle contrattazioni mobiliari effettuate e di strumento accessorio di finanziamento, ripetesì, in rapporto al finanziamento costante della banca di Roma ed al capitale della società.

E carattere transitorio hanno avuto le operazioni poste in essere, come è chiaramente dimostrato dal fatto che da qualche tempo la "Suprafin" risulta in credito verso il Banco, non fruendo più della facoltà di scopertura a debito, pur mantenendo in portafoglio, assieme ad altri titoli, una certa quantità di azioni di questo Istituto. Comunque, per venire alle cifre puntualizzate nella constatazione, si ritiene di dover precisare che - alla fine del primo quadrimestre del 1978 - a seguito di contrattazioni effettuate per il tramite di questo Istituto, la "Suprafin" aveva in carico n. 902.603 azioni del Banco per un controvalore complessivo di Lit. 12.150.063.765.

Tale possesso - che, comunque, non aveva carattere di stabilità, ma

[Handwritten signatures and notes]
15
440
425

Banco Ambrosiano

23

era soggetto a continue fluttuazioni - trovava riscontro, alla data di cui sopra, in mezzi propri per Lit. 3.500.000.000 (che sono stati portati a Lit. 5.500.000.000 in seguito alla delibera di aumento di capitale adottata dalla Società nel giugno 1978, attuato attraverso il versamento della totalità dell'aumento stesso nel successivo mese di luglio) ed in mezzi attinti presso la ripetuta azienda di credito di Roma per Lit. 7.390 milioni, dato quest'ultimo che, del resto, si può ricavare dalle segnalazioni della Centrale dei Rischi. Ne consegue che il finanziamento di cui all'epoca la "Suprafin" fruiva presso il Banco, poteva anche ritenersi non correlato con il ripetuto possesso di azioni di questo Istituto, bensì in atto utilizzato per l'acquisto di tutte le altre azioni di diverse società che la "Suprafin" aveva nel suo portafoglio.

Si sottolinea, per completare l'argomento, che mai è stato spiccato a favore della "Suprafin" il biglietto d'ammissione alle Assemblee sociali che, via via si sono succedute nel tempo, a fronte di alcuna delle azioni del Banco da essa possedute.

Anche con riferimento a quanto precisato in ordine alla costatazione di cui al punto 6) ed atteso che negli episodi puntualizzati dai Signori Ispettori nella costatazione medesima, nonché in quasi tutti gli altri episodi di cui è cenno nella costatazione n. 7, compare la "Suprafin" si è ritenuto di esporre le deduzioni e le giustificazioni del caso in questa sede e cioè dopo aver chiarito i rapporti intercorsi con detta "Suprafin" e la specifica attività da essa svolta.

La comparazione che viene fatta nella costatazione n. 6 tra costi e ricavi di partite di titoli e di conseguenti risultati può essere valida per la controparte; non lo è per il Banco per il quale i valori di base, agli effetti della negoziazione, rappresentano un dato ricavato da una somma di operazioni di vario importo, da cui scaturiscono prezzi cosid-

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Banco Ambrosiano

24

detti "operativi", influenzati pure dalla consistenza e dalla valutazione delle rimanenze iniziali.

Dalla descrizione che segue delle transazioni intervenute appare, in fatti, come - in questa ottica - le conclusioni cui si perviene risultano del tutto modificate.

Entrando in argomento, si ritiene, anzitutto, di rammentare che codesto On. Istituto - a seguito di proposta della S.p.A. Invest - ha autorizzato il Banco, con lettera del 21/5/1975, n. 217281, ad acquistare da detta società n. 1.500.000 azioni "La Centrale" per un controvalore complessivo indicato dalla stessa controparte di £. 22.995.000.000 (più bolli), cui corrispondeva un prezzo unitario di Lit. 15.330.

Siffatti titoli - e la cosa è stata portata a conoscenza di codesto Superiore Organo di Vigilanza - vennero caricati, al momento dell'acquisizione verificatasi il 30/5/1975, in numero di 900.000 alla voce "Partecipazioni" ed in numero di 600.000 alla voce "Titoli per la negoziazione", al prezzo unitario di Lit. 15.331,10 in entrambe le voci, allorché la quotazione di borsa della giornata era di Lit. 10.850.

Anche detta ultima tranche di n. 600.000 azioni venne, poi, imputata alla voce "Partecipazioni" sotto la data del 31/12/1975, sempre al prezzo di cui sopra, dandone doverosa comunicazione a codesto On. Istituto.

Ciò premesso e venendo alle operazioni - esposte nella loro successione cronologica - di cui è cenno nella costatazione n. 6, è da dire che:

- il 16/12/1975, data in cui il Banco cedette alla "Suprafin" n. 159.000 azioni "La Centrale" al prezzo di Lit. 8.600 cadauna, esso aveva in carico alla voce "Titoli per la negoziazione" n. 767.031 di dette azioni per un valore contabile netto di Lit. 10.603.487.837. Pertanto, scorp

Handwritten notes and signatures:
 Superior
 Ambrosiano
 10/12/75
 MS
 745
 qua
 AT
 10/12/75
 MS

Il Banco Ambrosiano

25

rando da detto quantitativo, al loro prezzo di carico di lire italiane 15.331,10, le sopra indicate n. 600.000 azioni di provenienza "Invest" (successivamente passate a "Partecipazioni"), si rimaneva con n. 167.031 azioni per un residuo valore contabile di lire it. 1.404.827.837, cui corrispondeva un prezzo operativo di lire it. 8.410,58 per azione, pervenuto a tale misura in relazione al normale "trading" effettuato sul titolo nel corso del 1975.

Orbene, quando il 16 dicembre 1975 le ripetute n. 159.000 azioni vennero cedute a Lit. 8.600 come sopraddetto alla "Suprafin" (la quotazione minima della giornata era stata di Lit. 8.640), il Banco venne ad acquisire un profitto operativo di Lit. 30.117.780. Dopo questa transazione, delle ripetute azioni ne rimasero in carico n. 8.031;

- successivamente, il 23 dicembre 1975, il Banco acquistò dalla "Suprafin" n. 159.000 azioni "La Centrale" al prezzo unitario di lire it. 9.400 (uguale alla quotazione di borsa di apertura), azioni che alcuni giorni dopo, precisamente il 31 dicembre 1975, ritrasferì alla "Suprafin" al prezzo unitario di Lit. 9.450 (pari alla quotazione di chiusura), conseguendo un profitto di lire italiane 7.950.000;

- è da dire che in aggiunta alla rimanenza di n. 8.031 azioni più sopra ricordata, il Banco, dopo il 16/12/1975, è venuto in possesso - come conseguenza di operazioni a termine con varie controparti figuranti nel conto di liquidazione del dicembre 1975, nonché di altre operazioni per contanti effettuate, sempre con diverse controparti, nello stesso mese - di ulteriori n. 152.102 azioni per un controvalore complessivo di Lit. 1.331.415.048, mentre nello stes-

Handwritten signatures and notes:
- *Peppi d'Amico*
- *Acc.*
- *103*
- *104*
- *105*
- *106*
- *107*
- *108*
- *109*
- *110*
- *111*
- *112*
- *113*
- *114*
- *115*
- *116*
- *117*
- *118*
- *119*
- *120*

Banco Ambrosiano

26

so periodo ha venduto n. 94.801 azioni "La Centrale" per lire italiane 840.926.383, per cui la rimanenza a nuovo è salita a numero 65.332 azioni per un controvalore complessivo di Lit. 558.034.282 ed un prezzo unitario operativo di Lit. 8.541,51.

Detta rimanenza, come detto nella costatazione n. 6 e nella seconda operazione citata nella costatazione n. 7, è stata ceduta a fine 1975 alla "Suprafin" al prezzo di Lit. 9.340 per azione (quotazione del giorno Lit. 9.350), con il che il Banco realizzò un utile di Lit. 52.166.948. Pertanto, tenuto conto di tutte le sin qui descritte transazioni poste in essere con la "Suprafin", il Banco ha potuto beneficiare sul titolo di profitti operativi per complessive Lit. 90.234.728.

Le operazioni di cessione - tutte avvenute in concomitanza con la fine dell'esercizio e sulla base di prezzi correlati alle quotazioni di borsa - hanno tratto anche motivo, come verrà meglio precisato più avanti, in sede di risposta alla costatazione n. 7, dall'opportunità di non avere rimanenze di azioni "La Centrale" fra i "Titoli per la negoziazione", opportunità avvalorata anche dal fatto che - ove dette azioni fossero rimaste in portafoglio - si sarebbero presentati problemi di adeguamento della loro valutazione rispetto alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre, adeguamento che, per motivi fiscali, avrebbe dovuto essere esteso anche alle n. 1.500.000 azioni "La Centrale" evidenziate alla voce "Partecipazioni", che si vollero mantenere al prezzo di carico, come illustrato nella Relazione di Bilancio 1975.

Per quanto riguarda l'operazione di cui è cenno sempre nella costatazione n. 6 in esame, relativa a n. 308.900 azioni "La Centrale" cedute

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

27

te dalla "Suprafin" al Banco in data 3/12/1976, si deve precisare che un pari quantitativo di azioni "La Centrale" erano state vendute dal Banco alla "Suprafin" in base alle contrattazioni di seguito elencate:

- n. 159.000 azioni vendute dal Banco alla "Suprafin" il 16/12/1975 al prezzo unitario di Lit. 8.600 ed un controvalore complessivo di Lit. 1.367.400.000, (punto 2 della costatazione n. 6)
- " 65.332 azioni cedute dal Banco il 31/12/1975 al prezzo unitario di Lit. 9.340 ed un controvalore complessivo di lire italiane 610.200.880, (punto 1 della costatazione n. 6)
- " 140.000 azioni vendute alla "Suprafin" il 18/2/1976 (vedi costatazione n. 7) al prezzo unitario di Lit. 9.310 ed un controvalore complessivo di Lit. 1.303.400.000
- n. 364.332 azioni in totale per un controvalore complessivo di lire italiane 3.281.000.880 ed un prezzo unitario di Lit. 9.005,52, da cui erano da dedurre:
- " 55.432 azioni rappresentanti il netto di più modeste operazioni di "trading" effettuate dal Banco con la "Suprafin" per un controvalore complessivo di Lit. 554.612.580; ne conseguiva una rimanenza di:
- n. 308.900 azioni per un controvalore complessivo di Lit. 2.726.388.300, cui corrispondeva un prezzo medio unitario di Lit. 8.826,11.

Pertanto, pur tenuta presente la diversa quotazione di borsa della giornata, sta di fatto che, allorquando il Banco procedette al riacquisto di dette n. 308.900 azioni "La Centrale" a Lit. 8.440 per azione e, quindi, per un controvalore complessivo di Lit. 2.607.116.000, esso è venuto a spendere Lit. 119.270.880 in meno rispetto a quanto gli stessi titoli gli sarebbero costati se non fossero intervenute le ricordate operazioni con la "Suprafin"; in altre parole il Banco ritornò in possesso di n. 308.900 azioni "La Centrale", già vendute al prezzo unitario di Lit. 8.826,11, spendendo per ciascuna di esse Lit. 8.440.

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

Il Banco Ambrosiano

23

Per quanto riguarda, infine, la vendita di n. 150.000 azioni "La Centrale", effettuata il 16/12/1976, al prezzo di borsa della giornata, va considerato che - qualora tali azioni, in quanto "Titoli per la negoziazione", non fossero state alienate - il loro valore avrebbe dovuto essere adeguato alla media dei prezzi di compenso del quarto trimestre 1976 e da ciò sarebbe derivato un onere maggiore per il conto economico del Banco.

A conclusione, si esprime il sommo avviso che non tanto ci si dovrebbe soffermare sui risultati di singole operazioni staccate sul titolo "La Centrale", come su altri titoli del gruppo, bensì sulla considerazione che dette singole operazioni si inquadrano in un più vasto contesto operativo volto, come del resto significato nella lettera dell'8 febbraio 1977 (Documentazione di Bilancio 1975), a tonificare le quotazioni del titolo, atteso che è, appunto, attraverso la "La Centrale" che il Banco effettua il controllo delle banche del gruppo. Per venire infine alla constatazione n. 7, si esclude che le posizioni elencate siano il risultato di accorgimenti volti ad eludere il controllo dell'Organo di Vigilanza.

E' ben noto come la normativa in materia di acquisto di azioni di società controllate debba essere esaurientemente illustrata in sede di relazione annuale ed è altrettanto certo che natura del tutto diversa dalle operazioni da illustrarsi in sede di relazione annuale hanno gli acquisti effettuati ai fini della negoziazione. E' soltanto per queste ragioni che, nei bilanci annuali nonché nelle situazioni patrimoniali depositate in relazione a deliberazione di fusione, si è avuto cura di evitare che dovessero essere evidenziate quelle consistenze di titoli che derivavano esclusivamente dalla negoziazione.

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

29

Può, d'altra parte, essere osservato che le segnalazioni mensili effettuate all'Organo di Vigilanza per la matrice dei conti comprendono in dettaglio tutti i titoli in possesso dell'Istituto, sia costituenti investimenti sia di negoziazione.

Per quanto riguarda le specifiche operazioni di cui è cenno a pag. 6 del fascicolo delle costatazioni, capoversi n. 2 e n. 3, si fa presente quanto segue:

- l'omissione dalla segnalazione fatta il 15/11/1976, che presso il Banco erano giacenti n. 100.267 azioni della Banca Mobiliare Piemontese - acquistate nel marzo precedente presso la Privat Kredit Bank di Zurigo, a titolo ritenuto inizialmente del tutto transitorio - è dipesa unicamente dalla considerazione che tale pacchetto si ragguagliava ad appena il 5% dell'intero capitale sociale di detta Banca Mobiliare Piemontese.

In ogni caso ci si permette di soggiungere che - in ordine a detta detenzione di azioni Banca Mobiliare Piemontese - codesto Onorevole Istituto è stato doverosamente intrattenuto con la citata lettera del 1'8/2/1977;

- l'istanza avanzata il 15 novembre 1976 per ottenere l'autorizzazione ad incorporare il Banco d'Imperia e la Banca Mobiliare Piemontese, formò oggetto, come può ben immaginarsi, di lunga elaborazione durata qualche mese. Premesso che, all'epoca della prima stesura di tale istanza le azioni del Banco d'Imperia di cui è cenno nella costatazione, erano effettivamente nella disponibilità de "La Centrale", sia pure per il tramite della controllata "Sparfin", avvenne che - allorquando la domanda fu pronta per l'inoltro - non si tenne

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "L. ...", "M. A. ...", and "Sparfin"]

LEI Banco Ambrosiano

30

conto, e ciò unicamente per mera svista, che nel frattempo le azioni erano state assunte, precisamente sul finire dell'ottobre, dallo stesso Banco, unicamente per motivi di "trading". Le azioni medesime vennero, infatti, caricate, per una rimanenza di mese in mese necessariamente variabile, alla voce "Titoli per la negoziazione", ove rimasero evidenziate sino all'aprile 1977, allorquando il pacchetto residuo venne restituito alla "Sparfin".

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

I.D. Banco Ambrosiano

31

10) I finanziamenti di cui è cenno nella constatazione a margine hanno avuto il seguente sviluppo:

Fr.Sv. 50.000.000 finanziamento erogato il 13/10/1977; ha formato oggetto di rimborso in due soluzioni e precisamente per:

Fr.Sv. 45.331.000 il 22/2/1978,

Fr.Sv. 4.669.000 il 29/3/1978.

===== La durata del finanziamento è stata di gg. 129 per la prima aliquota rimborsata e di gg. 166 per la seconda.

Fr.Sv. 42.000.000 finanziamento erogato il 24/2/1978; è stato rimborsato in unica soluzione il 29/3/1978, per cui la sua durata è stata di gg. 35.

Le operazioni di cui sopra sono state effettuate a valere sul Fido Accordato a "carattere rotativo" di Fr.Sv. 50.000.000 per finanziamenti con durata semestrale, eventualmente rinnovabili alla scadenza, che ha formato oggetto della richiesta di deroga avanzata con mod. 122 Vig. dell'11/3/1977, n° 143842, la quale richiesta - nell'indicare anche altre preesistenti linee di credito - si riferiva alle seguenti specifiche autorizzazioni:

I - "Mutui ex art. 99 Legge Bancaria ed operazioni oltre il breve termine per "non residenti""

M - "Fido eccedente il quinto del patrimonio riguardante società od enti collegati".

La richiesta venne accolta da codesto Superiore Organo di Vigilanza in data 28 marzo 1977 (comunicazione a mezzo telex) e confermata il 29 mar

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "P. P. P." and "M. M. M."]

Banco Ambrosiano

32

zo 1977 (restituzione della IV parte del citato mod. 122 Vig.) con scadenza 10/81 (ottobre 1981).

Ci si permette di soggiungere che le operazioni prospettate rientrano - come indicato nel ripetuto mod. 122 Vig. - nell'ambito di quelle previste dalla lettera in data 11/1/1977, n° 1783, della Sede di Milano di codesto Onorevole Istituto e dall'autorizzazione Mincom - Direzione Generale Valute - Divisione II, in data 23/12/1976.

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten notes and signatures]

[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

33

11) I finanziamenti concessi a dipendenti di cui è cenno nel rilievo, sono stati erogati nel quadro di accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Si è sempre ritenuto, al riguardo, che - per la tecnica usata - dette facilitazioni potessero essere configurate come fidi a revoca; motivo per cui non è stato fissato per essi apposito "plafond", non è stato predisposto alcun regolamento e non si è ipotizzato minimamente che ciò potesse comportare una violazione statutaria.

Si è comunque provveduto a richiedere, recentemente, a codesto Su-
periore Organo di Vigilanza l'approvazione di una modifica dell'art. 3) lett. c), punto 10) dello statuto, che dovrebbe, in futuro, co-
sì recitare: "concedere prestiti di durata infra quinquennale assistiti di regola da garanzia reale ovvero di durata anche superiore ai dipendenti".

Il Banco Ambrosiano

34

12), 13) e 14) Nel prendere atto delle costatazioni a margine che direttamente li concernevano, i Membri del Collegio Sindacale - con lettera qui diretta - hanno precisato quanto in appresso.

a) E' loro convinzione che, nel suo funzionamento, il Collegio Sindacale si sia sempre adeguato alle norme di legge e di statuto nonchè alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza. In particolare, nel partecipare attivamente alla vita aziendale, essi hanno ognora rigorosamente controllato che le delibere del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi deliberanti risultassero improntati al pieno ossequio della legge.

Per quanto ha tratto all'erogazione creditizia, il Collegio Sindacale si è costantemente preoccupato di accertare che:

- nella fase di deliberazione, l'attività in parola si uniformasse strettamente alle disposizioni di legge e dell'Organo di Vigilanza che la disciplinano, nonchè ai vigenti poteri di concessione interni, esulando ovviamente dai compiti dei Sindaci di entrare nel merito dei vari finanziamenti deliberati,
- nella fase di utilizzo, il decorso risultasse regolare sia in ordine al rispetto delle linee di credito accordate, sia per quanto riguardava i termini di rientro, limitando necessariamente siffatto controllo, nell'impossibilità materiale di estenderlo a tutti i finanziamenti in essere, ad una discreta percentuale di essi scelta a campione.

Comunque, il Collegio Sindacale assicura che intensificherà la propria attività di controllo al fine di renderla, ove possibile, ancor più aderente alle disposizioni, anche dell'Organo di Vigilanza,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "L. P.", "A. Luigi", and "L. S."]

Banco Ambrosiano

35

che la disciplinano.

- b) Le assenze dei Sindaci Pedemonte e Confalonieri - che hanno formato oggetto di rilievo da parte degli incaricati degli accertamenti, e-ventualmente anche ai fini di una decadenza "ope legis" di detti Sin-daci dal loro incarico - risultano pienamente giustificate, come po-trebbe, al caso, debitamente documentarsi, dato che gli interessati, nei periodi in cui si sono verificate le assenze rilevate, erano ri-coverati in luogo di cura.

Ciò non è stato puntualizzato nei verbali redatti dal Presidente del Collegio Sindacale, in quanto sin qui lo stesso ha sempre seguito la prassi di annotare esclusivamente le assenze che precedentemente non gli fossero state segnalate e giustificate dagli interessati. Il Pre-sidente del Collegio Sindacale provvederà, comunque, perchè nei ver-bali le assenze vengano in ogni caso annotate, anche se giustificate.

- c) Sarà provveduto, perchè, in avvenire, l'estensione ed i risultati del-le verifiche individualmente eseguite dai Sindaci alle dipendenze ven-gano esposti in apposito modulo, in corso di approntamento, modulo che - compilato e controfirmato dal Sindaco responsabile - verrà richia-mato nel verbale nonchè conservato agli atti a corredo dello stesso.
- Le relazioni annuali dei Sindaci in ordine al bilancio, saranno, in fu-turo, trascritte nel libro dei verbali. Inoltre, nel preambolo di ogni singolo verbale si avrà cura di indicare sempre individualmente i Sin-daci presenti che sottoscrivono il verbale stesso.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Pedemonte" and "Confalonieri" and various initials.]

Banco Ambrosiano

36

15) - E' allo studio il potenziamento dell'Ufficio Rischi e, conseguentemente, l'elaborazione di procedure per un più incisivo controllo dell'andamento dei rapporti fiduciari.

- Sull'attività di controllo della Ragioneria Generale si deve riconoscere come l'impostazione stessa della contabilità decentrata non sia la più idonea per una sostanziale verifica centralizzata delle classificazioni ed imputazioni contabili effettuate dalle Dipendenze.

A ciò si è cercato di ovviare sia impartendo dettagliate norme circa i controlli da effettuare in periferia sui dati oggetto di segnalazione agli Uffici Centrali, sia mediante verifiche, dimostrate efficaci anche se saltuarie ed a campione, affidate al Servizio Ispettorato.

Si assicura che siffatti controlli e verifiche verranno ancor più intensificati al fine di ottenere un più elevato livello di esattezza nelle segnalazioni da parte della periferia. Il problema, nel suo complesso, potrà trovare comunque una migliore soluzione essendo nostra ferma intenzione realizzare una contabilità accentrata disponendo prossimamente di un sistema di trasmissione dati adeguato alle necessità.

- Ci si è attentamente soffermati su quanto segnalato in merito all'autonomia operativa del Centro Cambi e, nel renderci conto dell'importanza dell'osservazione, sono stati subito adottati i provvedimenti del caso atti ad istaurare un'efficace azione di controllo su questo delicato settore.

Si soggiunge in proposito che un funzionario qualificato sta ora e

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Ragioneria", "Ispettorato", and "Centro Cambi"]

Banco Ambrosiano

37

sercitando - in stretta collaborazione con altri Servizi interessati a tale ramo di attività - una costante supervisione sul flusso di lavoro del Centro Cambi, intervenendo, ove del caso, direttamente oppure riferendo in merito al Responsabile del Servizio Estero.


- In ordine alle lamentate carenze funzionali dell'Ispettorato interno, si deve anzitutto far presente che esso si trova attualmente in fase di transizione, dipendente dalla circostanza che gli organici del Servizio (in tutto n. 17 unità) sono stati adeguati alle sue presumibili necessità con l'immissione di numero 10 nuovi elementi da appena poco più di un anno e che detti elementi soltanto ora, dopo il necessario periodo di ambientamento e di tirocinio, cominciano ad assolvere abbastanza soddisfacentemente i compiti loro demandati.

Tutto questo lascia, quindi, prevedere che l'attività ispettiva avrà, in tempi brevi, una notevole espansione.

Va anche tenuto conto che, oltre all'attività ispettiva vera e propria, l'Ispettorato effettua molteplici ed estesi controlli sulla base di elaborati e segnalazioni provenienti dalle dipendenze stesse e dal centro elettronico, le cui risultanze permettono ad esso Ispettorato di intervenire tempestivamente con rilievi ed avvertimenti, nonché con formali visite ispettive in loco, limitate a quei settori per i quali sono state riscontrate anomalie.

E' questo uno dei motivi principali per cui le ispezioni raramente investono l'intero campo dell'attività delle Filiali, poichè si possiede, prima dell'inizio degli accertamenti, un quadro generale del funzionamento delle singole dipendenze abbastanza completo.

[Handwritten signatures and initials]

 Banco Ambrosiano

38

Per quanto concerne i controlli agli uffici della Direzione Centrale, si fa presente che determinati aspetti dell'operatività del Servizio Centrale Titoli e del Centro Cambi formano già oggetto di accertamenti da parte dell'Ispettorato, in quanto le evidenze contabili che li riguardano fanno capo alla Sede di Milano. Si cercherà di intensificare gli interventi anche in questo particolare settore.


- Per quanto concerne la conservazione dei dati elaborati da parte dello stesso Centro Elettronico Elaborazione Dati, si segnala che nella impostazione delle "procedure unificate" riguardanti le banche del Gruppo è stato previsto il rispetto della normativa vigente. Pertanto, l'anomalia riscontrata sarà eliminata con l'entrata in vigore delle procedure medesime, ormai non più tanto lontana. Relativamente ai dati dell'Anagrafe Generale si precisa che, nella fase di memorizzazione, sono stati inseriti i controlli che ancora risultavano mancanti.

L'utilizzo degli impianti tecnologici verrà migliorato con la graduale realizzazione di dette "procedure unificate" che gestiranno, fra l'altro, i dati relativi ai settori citati nel rilievo. In attesa di tale realizzazione, sono stati pianificati interventi a breve termine per la rilevazione dei dati concernenti i conti anticipi valutari e gli insoluti di portafoglio.



- E', infine, intenzione del Banco di procedere alla stesura di un regolamento che disciplini lo svolgimento dei vari servizi e che, soprattutto, definisca chiaramente i limiti di competenza dei vari uffici.

F. C.
16 Apr.
Rep. Ambrosiano
guc

AS
AS
AS

 Banco Ambrosiano

Circa la normativa interna, le cui carenze possono in parte addebi-
 tarsi alla situazione del tutto particolare in cui si trova l'Isti-
 tuto, determinata dal difficoltoso e lungo processo d'integrazione
 delle eterogenee procedure delle due banche incorporate, si signifi-
 ca di aver iniziato - secondo criteri organici e soprattutto rispon-
 denti alle attuali esigenze operative - il lavoro di riordino e di
 aggiornamento delle istruzioni di servizio e dei mansionari.

Banco Ambrosiano

40

16) Per quanto concerne l'ordinamento contabile, si è già avuto occasione di accennare che questo Istituto - unitamente alle altre Banche del "Gruppo" - ha da tempo avviato un ampio processo di revisione dei sistemi di lavoro nell'intento di realizzare procedure più perfezionate, integrate ed automatizzate al massimo grado anche al fine di conseguire economie.

Il progetto comprende l'accentramento della contabilità, ferma restando la dovuta autonomia operativa delle Filiali.

L'entrata in funzione delle nuove procedure automatizzate sarà, necessariamente, graduale nel tempo, ma non appena attuata essa renderà possibile conoscere con maggior immediatezza i fatti gestionali.

In attesa di ciò, si è provveduto a predisporre una serie di segnalazioni da parte delle dipendenze che già consentono di appurare quindicinalmente la consistenza delle principali voci di situazione nonché di avere a disposizione, con frequenza più ravvicinata, una raccolta di altre informazioni le quali, unitamente a dati forniti dal Centro Elettronico, vengono poi utilizzate ai fini conoscitivi dell'andamento della gestione.

Si significa, infine, che - ancora all'inizio del 1978 - tutti gli sforzi organizzativo-contabili erano finalizzati alla risoluzione dei problemi specifici venutisi a creare in conseguenza della nota incorporazione delle due banche, attuata sotto la data del 31 dicembre 1977.

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

41

17) A seguito di istruzioni impartitegli, il Servizio Organizzazione sta provvedendo a rivedere la procedura di contabilizzazione degli assegni circolari emessi dalle dipendenze; si assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie atte ad eliminare, nel limite del possibile, gli sfasamenti rilevati in sede ispettiva.

18) E' prevista entro breve termine, anche alla luce delle nuove disposizioni recentemente pervenute, una diversa impostazione del Libro Fidi, la quale prenderà in considerazione pure le osservazioni con tenute nel rilievo in esame.

Handwritten notes and signatures:
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom left: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

L. 101 Banco Ambrosiano

42

19), 22) e 23) Per quanto riguarda le costatazioni indicate a margine, aventi per oggetto:

- istruttoria delle pratiche di fido,
- revisione dei crediti eseguita oltre i termini della validità accordata,
- conferma di linee di credito effettuata senza procedere alla raccolta di nuovi elementi di valutazione,

si assicura che verrà posta la massima attenzione per ovviare ai ri lievi mossi.

In particolare, verranno ribadite alle Filiali le vigenti disposizio ni circa la raccolta e l'aggiornamento del materiale di valutazione della clientela, sulla cui base dovranno essere effettuate dal Servi zio Fidi istruttorie più approfondite e dettagliate, ciò soprattut to al fine di mettere in grado gli Organi competenti di pronunciar si con obiettiva sicurezza, anche nel caso dell'esistenza di disponi bilità collaterali costituite in pegno a fronte delle facilitazioni richieste.

[Handwritten notes and signatures]

1. 1/11/81
2. 1/11/81
3. 1/11/81
4. 1/11/81
5. 1/11/81
6. 1/11/81
7. 1/11/81
8. 1/11/81
9. 1/11/81
10. 1/11/81
11. 1/11/81
12. 1/11/81
13. 1/11/81
14. 1/11/81
15. 1/11/81
16. 1/11/81
17. 1/11/81
18. 1/11/81
19. 1/11/81
20. 1/11/81
21. 1/11/81
22. 1/11/81
23. 1/11/81
24. 1/11/81
25. 1/11/81
26. 1/11/81
27. 1/11/81
28. 1/11/81
29. 1/11/81
30. 1/11/81
31. 1/11/81
32. 1/11/81
33. 1/11/81
34. 1/11/81
35. 1/11/81
36. 1/11/81
37. 1/11/81
38. 1/11/81
39. 1/11/81
40. 1/11/81
41. 1/11/81
42. 1/11/81

20) Le situazioni patrimoniali delle aziende elencate nella costatazione in esame e sulla cui base era stato deliberato l'intervento fiduciario, non facevano ragionevolmente prevedere il negativo evolversi delle pratiche, tanto più che per alcune di queste si era in possesso di garanzie ritenute allo stato idonee.

21) Per quanto fatto constatare nel punto in esame, si fa rilevare che la concessione del credito di cui trattasi non deve ritenersi deliberata in contrasto con il giudizio espresso in sede istruttoria, bensì alla luce di circostanze successivamente emerse.

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Il Banco Ambrosiano

24) In ordine a quanto osservato, si assicura che verrà particolarmente intensificata l'azione di controllo sull'andamento degli utilizzi delle linee di credito accordate.

Al riguardo, il Centro elettronico predisporrà specifiche elaborazioni - attualmente allo studio - al fine di eliminare le carenze dell'azione di controllo dei rischi che formano oggetto del rilievo in discorso.

h
g *17*
1988

la
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Banco Ambrosiano

45

25) Si assicura che si farà in modo affinché episodi del genere di quelli accennati nella constatazione in esame non abbiano a ripetersi in futuro, dal momento che - con il potenziamento quantitativo dei componenti il Servizio Fidi - potrà essere intensificata l'azione di controllo preventiva.

In particolare:

- per le operazioni garantite da pegno su prodotti industriali, si provvederà perchè: a) dei prodotti medesimi il cliente affidato non possa riottenere la libera disponibilità totale o parziale senza l'intervento di agenti del Banco; b) l'accettazione in pegno dei prodotti stessi venga sempre preceduta da apposita perizia; c) sul valore peritale risultante venga sempre applicato uno scarto di sicuro effetto cautelativo specie in relazione a variazioni del prezzo dei prodotti sul mercato;
- ogni cura sarà posta per la sollecita regolarizzazione della operazione "Finrex" sia sotto il profilo dell'eliminazione dei "superutilizzi" o, subordinatamente, della loro copertura attraverso la costituzione in pegno di ulteriori valori. L'annotazione nel Libro dei Soci della Banca Italo Israeliana del vincolo sulle azioni costituite in garanzia dalla "Finrex" è stata effettuata sotto la data del 23 luglio 1977, annotazione che risulta valida anche per le azioni emesse in esercizio del diritto d'opzione, relativamente all'aumento di capitale della banca stessa;
- si eviterà rigorosamente di favorire, con ulteriori ammissioni allo sconto, clienti nei cui c/c figurano già addebiti di effetti ritornati insoluti o protestati per cifre da ritenersi fuori del

[Handwritten signatures and initials]
M. De Michelis
M. De Michelis
M. De Michelis

[Handwritten initials]
C. G. A.

[Handwritten initials]
C. G. A.

[Handwritten signature]
A. Longo

[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

46

normale;

- nel dare atto del rilievo mosso a proposito della relazione d'affari con la "Rizzoli Editore S.p.A.", si fa presente che gli effetti accreditati sbf. nel c/c della società nel gennaio 1977 nonché quelli scontati alla società stessa nel settembre del medesimo anno con accredito del netto ricavo nel conto corrente in parola, sono tutti rientrati. Si soggiunge, comunque, che non si era in presenza di carta di comodo, bensì di effetti di smobilizzo di crediti effettivamente vantati dalla Società nei confronti di suoi agenti alla vendita, i quali, per contratto, hanno la facoltà di versare con un certo respiro gli incassi effettuati;
- i preposti alle Dipendenze che, in avvenire, non si atterranno tassativamente alle disposizioni ricevute dalla Direzione Centrale in tema di rientro di esposizioni verso clienti in palesi difficoltà finanziarie, saranno assoggettati ad adeguati provvedimenti:
- attuandosi per talune posizioni il provvedimento della revoca dei fidi, si disporrà perchè le posizioni stesse vengano sollecitamente passate a "contenzioso" qualora presentino sintomi di insolvenza;
- si curerà che vengano avviate con ogni possibile tempestività gli atti di espropriazione immobiliare, di acquisizione di ipoteche cautelative e di ogni altro provvedimento del genere;
- si dà atto di quanto rilevato a proposito della posizione in sofferenza "Immobiliare Maiora Terza" S.p.A. Roma (L. 56.000.000). La mancata tempestiva revoca del fido è da ascrivere ad informazioni

[Handwritten signatures and notes]



4/11

[Illegible handwritten notes]

Il Banco Ambrosiano

47

- purtroppo risultate errate - giunte a conoscenza del Comitato di Direzione successivamente alla proposta del Servizio Fidi;
- non si ritiene che il comportamento assunto nei confronti del "Gruppo Fossati" sia stato ispirato a criteri di eccessiva tolleranza; prima della dichiarazione di fallimento si è, comunque, riusciti a decurtare sensibilmente l'esposizione del Banco.



Banco Ambrosiano

48

26) - Le previsioni di perdite formulate in sede ispettiva sulle posizioni in sofferenza, in complessive £. 9,639/miliardi, si raggua- gliano a meno dello 0,65% del rischio globale in essere all'epo- ca degli accertamenti.

Anche aggiungendo a dette previsioni di perdite quelle inerenti a dubbi realizzi valutati in £. 10,962/miliardi, si arriva a po- co più dell'1,40% del detto rischio globale.

Ci si permette così di far considerare come l'attività di erogazione svolta dal Banco, pur contrassegnata da indubbe carenze, del resto giustamente rilevate nel corso degli accertamenti, ab bia perseguito obiettivi potenzialmente sani ed economicamente validi, risultando nel suo insieme ispirata a criteri di grande rigore.

In ogni caso, le perdite accertate trovano ampia copertura nel "Fondo rischi" di cui al D.P.R. n. 597 a carico del quale saran- no ammortizzate mano a mano che diverranno definitive;

- ci si adopererà fattivamente per normalizzare l'andamento delle posizioni incagliate, anche se la gran parte di esse sono da a scrivere - come annotato - ad imprese a partecipazione pubblica che versano in notoria difficoltà e che il Banco non poteva, a suo tempo, rifiutarsi di sovvenire;

- sono state date disposizioni affinché l'esistenza di rischi con contropartita in "collaterali" abbia a risultare in avvenire sem- pre più circoscritta; d'altro lato, trattasi di finanziamenti co muni a tutte le aziende di credito, ivi comprese quelle di dirit- to pubblico o a partecipazione statale.

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

49

27) Verrà posta particolare cura per migliorare l'attuale grado di frazionamento degli impieghi, pur tenuto presente che il Banco, per il rango ormai raggiunto, non può esimersi da operare con le grandi aziende, specie statali o a partecipazione statale, e che sono appunto queste relazioni che elevano il grado di concentrazione dell'ergato.

28) Particolari esigenze di carattere tecnico ed organizzativo hanno ritardato di pochi mesi l'inoltro all'Organo di Vigilanza delle prescritte, preventive autorizzazioni per l'affidamento a soggetti "collegati", relative a posizioni già in essere presso l'incorporata Banca Mobiliare Piemontese.

[Handwritten signatures and initials]

Il Banco Ambrosiano

50

29) Da parte dell'Istituto si è costantemente operato per contenere le operazioni di rischio nei limiti di accrescimento degli impieghi stabiliti dalla specifica normativa.

Ci si permette, comunque, di sottolineare come gli scostamenti indicati raggiungano una percentuale di non elevata entità rispetto al coacervo degli impieghi per cassa ricostruito dai Signori Ispettori.

Precisamente, si è avuto uno scostamento:

- del 2,4% per il mese di novembre 1976,
- dello 0,5% per il mese di dicembre 1976,
- del 4,4% per il mese di gennaio 1977,
- del 2,4% per il mese di febbraio 1977,
- del 3,4% per il mese di marzo 1977.

Come si ricorderà, le prime norme che ponevano limiti all'accrescimento degli impieghi, emanate nell'ottobre 1976, si rifacevano, come base di riferimento, alla consistenza degli impieghi del precedente mese di giugno.

Il Banco, pur compenetrandosi della necessità della normativa, talvolta - nella sua applicazione - ha dovuto preoccuparsi dei riflessi negativi che una improvvisa, drastica delimitazione del credito avrebbe potuto determinare nell'andamento operativo e funzionale delle imprese sovvenute, anche per il fatto che talune di esse avevano impostato programmi produttivi e di investimenti nei quali - in base a precise intese intercorse prima dell'ottobre 1976 - era previsto un più ampio supporto finanziario da parte del Banco.

Comunque, superate dette prime difficoltà, il rilevato fenomeno non ha avuto più, alcun seguito nei mesi successivi.

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

51

30) Come già precisato al punto 1), i titolari delle Filiali verranno richiamati alla rigorosa osservanza dei limiti delle facoltà attribuite nell'ambito dei loro poteri decisionali nonchè ad astenersi dal consentire arbitrari sconfinamenti sulle linee di credito deliberate da altri Organi. Non si può, peraltro, far a meno di osservare che non si dà mai corso allo sconto di effetti di "favore"; che la S.p.A. Servizio Segnalazioni Stradali di Roma non è azienda collegata, ma facente capo al gruppo "Generalfin" e che l'effetto finanziario di £. 10.000.000 a firma S.p.A. Segnalazioni Stradali, scontato nel 1978 alla S.p.A. Sitalfin, rientra nell'ordinario sostegno finanziario tra società del medesimo gruppo. In ordine, poi, a quanto rilevato a proposito del saldo debitore presentato all'epoca degli accertamenti dal conto corrente acceso nell'ottobre 1975, su istruzioni della Direzione Centrale presso la Sede di Roma, e non d'iniziativa della Sede stessa, al nome della S.p.A. "S.A.R.C.", azienda rientrante in tale epoca nella sfera di interessi dell'Avv. Roberto Memmo, già detentore del pacchetto di controllo della S.p.A. "Pantanello", si fa presente che con la cambializzazione di tale saldo intervenuta nel corso dell'ispezione, l'incaglio sembra stia avviandosi ormai a risoluzione anche per gli impegni assunti al riguardo dall'ex Presidente della "Pantanello", Sig. Arturo Arseni.

Handwritten signatures and initials:
- Top left: *rk*
- Middle left: *Spa*
- Bottom left: *Arturo Arseni*
- Middle right: *AS*
- Far right: *St. Leon*
- Bottom right: *AS*

Banco Ambrosiano

52

31) Anche per quanto riguarda le lamentate arbitrarie iniziative dei dirigenti periferici che hanno già formato oggetto di rilievo da parte dell'Ispettorato interno, quali:

- l'improprio utilizzo di disponibilità costituite in pegno di scoperti di conto corrente,
- l'imputazione in sospeso a "Conti Diversi" di assegni privi di copertura, di ricevute scadute, di tratte al protesto, nonché di effetti protestati,
- l'utilizzo consentito ai clienti di fidi non nelle forme originariamente deliberate,

si è provveduto a richiamare nuovamente tutti i preposti alle Filiali, invitandoli ad attenersi tassativamente alle disposizioni già in essere in siffatta materia nonché, in particolare, a quelle che essi riceveranno dall'Ispettorato.

per
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

53

32) Circa la puntualizzata condotta, talvolta troppo acquiescente, tenuta nei confronti di taluni clienti e risolvendosi:

- in proroghe di facilitazioni "supplementari" scadute,
- nel mantenimento in tolleranza di effetti finanziari scaduti da tempo,
- in sistematici rinnovi di effetti finanziari diretti o di giro,
- in non tempestivi interventi presso i clienti per il mancato rispetto di previsti piani di rientro,
- nella non chiesta od ottenuta acquisizione di ulteriori garanzie giudicate indispensabili dal Servizio Fidi,

si fa presente che taluni dei fatti segnalati sono da ascrivere ad indirizzi, sia pure non commendevoli, seguiti nella gestione del credito e riferibili ad esempio:

- all'opportunità di mantenere in portafoglio effetti finanziari scaduti ma non prescritti, onde poter disporre di titoli esecutivi immediatamente azionabili,
- all'opportunità di concedere al cliente qualche respiro in vista del superamento di temporanee difficoltà,
- alla circostanza che l'intervento creditizio disposto a favore di taluni clienti presuppone spesso, almeno inizialmente, un utilizzo non elastico dell'affidamento, il che porta alla sua concessione sotto forma cambiaria, oggetto di successivi rinnovi, più o meno alla pari.

Ad ogni modo, sono state impartite disposizioni perchè prassi del genere trovino riscontro sempre più limitato.

[Handwritten signatures and initials]

Banco Ambrosiano

54

33) La materia tratteggiata nel punto in esame e concernente l'immediato riconoscimento della disponibilità di assegni di c/c tratti su altri Istituti e versati in conti correnti non affidati, oppure assistiti da fidi che non coprono l'importo degli assegni resi disponibili, sta trovando in questi giorni idonea tassativa regolamentazione a seguito delle istruzioni emanate di recente da codesto Superiore Organo di Vigilanza ed estese all'intero sistema creditizio.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten notes and signatures]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano

55

34) In merito alle tre "partecipazioni" il cui mantenimento ha formato oggetto di constatazione in sede ispettiva, si fa presente quanto segue:

- sotto la data del 20/12/1978, si è riusciti ad alienare le azioni della "Reale Compagnia Italiana sulla Vita dell'Uomo - S.p.A."; di ciò abbiamo dato notizia con lettere del 5/1/1979 e 26/1/1979 indirizzate a codesta Sede;
- tanto non si è riusciti, invece, a fare per le azioni della "Rivalta Scrivia, S.p.A. - Sviluppo Traffici Internazionali", incarico per £. 30.000.000; il Banco - che, nel frattempo, si è astenuto dal partecipare agli aumenti di capitale deliberati dalla Società - ha proseguito, senza alcun risultato, nella sua azione di ricerca di un acquirente dell'esiguo pacchetto posseduto, sicchè la situazione appare ora praticamente cristallizzata. Premesso che la Società non persegue fini di lucro, ma soltanto la creazione di servizi d'interesse pubblico, si potrebbe - stante la constatata impossibilità di esitare le ripetute azioni - provvedere, come già segnalato con lettera del 1° dicembre 1976, al loro ammortamento, mantenendole in carico per l'importo simbolico di £. 1;
- per quanto concerne la partecipazione nella "T.E.- Terreni Edilizia S.p.A." (£. 306.450.000), nel confermare anzitutto l'intendimento più volte espresso ed anche consacrato in formale delibera consiliare, di procedere alla graduale alienazione delle proprietà immobiliari di detta Società, si fa presente che in questi ultimi mesi, ciò traducendo in atto, sono stati alienati alcuni lotti di

Handwritten notes and signatures:
 4/5
 16
 P. M. L. di...
 M. S.
 M. S.
 M. S.
 M. S.

Il Banco Ambrosiano

56

terreno fabbricabile, mentre sono in corso contatti per la vendita di altri appezzamenti.

Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi fissati si realizza con molta lentezza, soprattutto come conseguenza delle ben note difficoltà che sta attraversando il mercato immobiliare.

Nel significare, anche in questa sede, che rientra nell'interesse del Banco di smobilitare al più presto i cespiti in parola, si assicura che sarà posta ogni cura perchè i tempi occorrenti per la definitiva sistemazione della posizione non abbiano a prolungarsi oltre ogni benevola aspettativa.

[Handwritten signature and scribbles on the right side of the page]

[Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

Banco Ambrosiano

57

35) In merito all'invio per corriere ordinario, anzichè per raccomandata, degli estratti conto relativi alle chiusure del primo e terzo trimestre, ci si permette di far presente che, a suo tempo, si è optato per questa soluzione in quanto, allo stato delle cose, la spedizione a mezzo raccomandata non offre, rispetto alla lettera "semplice", garanzie tali da giustificare l'aggravio del costo. Si è stati in ciò confortati dall'adozione di analoga procedura da parte di altri Istituti di credito, procedura che è stata recepita nella più recente edizione dello "Accordo per le norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza ed i Servizi connessi", promosso dall'Associazione Bancaria Italiana.

Handwritten notes and signatures:
 B
 HLLS
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten notes and signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature] 1985
 [Signature]

Handwritten notes and signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Banco Ambrosiano

58

36) Si precisa che le riscontrate duplicazioni di scritture viaggianti sono imputabili, per circa il 90% dell'importo indicato, ad imprecisioni in cui erano incorse le dipendenze delle due Banche incorporate a fine 1977.

Il personale di dette dipendenze, all'epoca cui si riferisce il rilievo, non aveva ancora assimilato una sufficiente conoscenza delle procedure seguite dal Banco, anche se si era provveduto a farlo assistere da elementi esperti di altre filiali.

Si è, comunque, in grado di assicurare che - a seguito di nuovi interventi da parte di questa Direzione Centrale - gli errori di impostazione rilevati ormai da tempo più non si ripetono.

37) In ordine al rilievo mosso, concernente l'evidenziazione alla voce "Debitori diversi" di somma versata a seguito dell'attivazione di garanzia fidejussoria prestata dal Banco, si fa presente che si era ritenuto che nella voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto corrente" dovessero confluire soltanto operazioni di credito da evidenziarsi in tale voce sin dal momento dell'erogazione e non operazioni quali quella in argomento che costituisce una evoluzione - certamente non voluta e non deliberata in tal senso - di un iniziale impegno di firma.

Si soggiunge, comunque, che - a partire dal mod. 81 Vig. del gennaio 1979 - la posizione creditoria di cui trattasi è stata appostata alla voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto corrente".

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

Banco Ambrosiano

59

38) Si assicura che saranno sollecitamente presi accordi con i dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione per arrivare alla stesura della convenzione relativa al mandato di emissione di propri assegni circolari conferito dal Banco al detto I.O.R. e per adeguare il deposito cauzionale alla dotazione dei fogli in bianco prestabilita.

39) Con riferimento alla constatazione a margine, si riconferma che l'emissione di assegni "piazzati" è stata sospesa a far tempo dal 31 dicembre 1977.

Già dal dicembre 1978 la voce a margine non presenta rimanenza alcuna.

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and some illegible scribbles.]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'P. M. ...' and 'A. ...' and various initials.]

Banco Ambrosiano

60

40) In merito alla constatazione fatta che somme fruttifere di interessi di pertinenza del personale di cassa, riguardanti indennità di rischio momentaneamente non erogate, erano imputate a "Creditori diversi", si fa presente che le somme stesse - già nel corso dell'ispezione - sono state evidenziate tra la massa fiduciaria alla voce "Conti correnti passivi".

L'anomalia era dipesa dall'obiettiva incertezza circa l'effettiva forma tecnica di tali conti - non aventi le caratteristiche nè di deposito nè di conto corrente (secondo quanto previsto dal Manuale di compilazione della matrice dei conti) - e dall'impossibilità, ostandovi motivi di ordine sindacale, di modificare la procedura di corresponsione di tali somme.

41) Non essendo stato completato - alla data di inizio dell'ispezione - l'esame approfondito delle partite dei "Creditori diversi" figuranti nella contabilità dell'incorporato Banco d'Imperia, le segnalazioni di Vigilanza, in quell'epoca - pochi mesi dopo l'avvenuta incorporazione - risultavano ancora impostate secondo i criteri seguiti in precedenza.

L'evidenziazione anomala ora è stata eliminata.

Handwritten notes and signatures:
 - 10 Spec.
 - [Illegible signature]
 - [Illegible signature]
 - [Illegible signature]
 - [Illegible signature]

Banco Ambrosiano

61

42) La riscontrata compensazione del sottoconto "Diversi - Partite transitoriamente in sospeso" è stata sistemata già durante l'ispezione e, precisamente, a partire dalle segnalazioni riferite al 31 maggio 1978.

43) In sede di redazione del "Conto economico" dell'esercizio 1978, si è provveduto a contabilizzare tra le "Sopravvenienze passive" gli assegni pagati nel corso dell'anno e già acquisiti, in quanto maturati i termini della prescrizione, ai conti economici di esercizi precedenti.

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible scribbles.]

[Handwritten notes and signatures at the bottom left, including the name 'Ambrosiano' and other illegible scribbles.]

[Handwritten notes and signatures at the bottom right, including several large signatures.]

RILIEVI ISPETTIVI SUL SERVIZIO D'INFORMAZIONE DEI RISCHI BANCARI

Si fa presente che si è provveduto ad impartire istruzioni affinché le evidenze relative alle voci:

- portafoglio insoluti
- effetti consegnati al protesto

vengano incluse nella rilevazione dei dati da segnalare alla Centrale Rischi.

Per quanto concerne le partite "viaggianti" sono state ribadite le istruzioni vigenti volte a limitarne l'entità; ciò allo scopo di facilitare la rilevazione delle posizioni di rischio da includere nelle segnalazioni per la Centrale Rischi.

Relativamente poi alle anomalie riscontrate nei collegamenti nell'ambito dell'anagrafe generale, si conferma che, nella fase di memorizzazione, sono stati ora inseriti opportuni controlli al fine di evitare i lamentati inconvenienti.

In attesa di poter gestire automaticamente il settore delle operazioni con l'estero nell'ambito della realizzazione delle "procedure unificate" di cui è cenno nella risposta alla costatazione riguardante l'intera gestione dell'Istituto, contraddistinta dal numero 15, sono stati pianificati interventi a breve termine per la rilevazione dei dati concernenti i conti anticipi valutari e gli impegni di firma assunti per conto della clientela.

Per quanto attiene alle inesatte attribuzioni di rischi alle pertinenti categorie di censimento, si è provveduto a ribadire le disposizioni a suo tempo impartite alle Filiali.

10/10/77
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



In proposito si sottolinea che buona parte delle imprecisioni sono derivate dalla scarsa conoscenza delle procedure in uso presso il Banco da parte del Personale delle due banche incorporate a fine 1977. Si assicura, in ogni caso, che gli errori di impostazione rilevati non si ripetono più ormai da tempo.

Si provvederà a richiamare i preposti alle Filiali e gli Uffici Centrali affinché venga posta particolare cura nel segnalare tempestivamente le variazioni intervenute nella concessione dei fidi e nelle garanzie ricevute, nonché nel controllo dei dati da segnalare alla Centrale Rischi.

Ci si permette, infine, di osservare come la maggior parte delle anomalie rilevate risultano di entità e sostanza alquanto circoscritte e tali, comunque, da non inficiare la attendibilità di tutto l'enorme complesso delle segnalazioni che vengono fatte.

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

Banco Ambrosiano

64

IRREGOLARITA' E MANCHEVOLEZZE ELIMINATE

Con riferimento alle irregolarità e manchevolezze eliminate nel corso dell'ispezione - osservato, anzitutto, che la quasi totalità di esse era da farsi ascrivere ad erronee impostazioni contabili, di carattere meramente occasionale - si assicura che si porrà ogni cura perchè non abbiano a ripetersi in avvenire, specie per quanto concerne l'aggiornamento dei libri obbligatori, beninteso nei termini consentiti dalla legge.

Si ritiene così di aver esposto tutte le considerazioni e deduzioni del caso in ordine alle costatazioni emerse dall'indagine ispettiva.

Deferenti ossequi.

[Handwritten initials]

[Large handwritten signatures and notes, including names like Roberto Cacciari, Carlo Azeglio Ciampi, and others, with some underlined text.]

407

Movimenti bancari relativi all'acquisizione da parte de La Centrale della partecipazione nella Rizzoli S.p.A.

COMMISSIONE PERMANENTE
SULLA LEGGE MASSONICA P2

14

Studio Legale GREGORI & MOSCATO

Avv. Prof. Giorgio Gregori
Ordinario di Diritto Penale nelle Università

Avv. Pietro Moscato
Segretario del C.D. della Camera Penale di Roma

Dott. Proc. Maurizio Giannone

Dott. Proc. Tiberio Passerani

ROMA 18 maggio 1982

00193 - Via Muzio Clementi, 74

00193 - Via Gioachino Belli, 28

TEL. 3612297-3610963-3602734

Egr. Dottor
Gianfranco BERETTA
Via del Seminario, 76

R O M A

Gentile Dottor Beretta,

con la presente invio la documentazione sui
movimenti bancari riguardanti l'acquisizione da parte de
La Centrale della partecipazione nella Rizzoli, come da
Vostra richiesta.

Coi più distinti saluti.

- prof. avv. Giorgio Gregori -

Giorgio Gregori

“La Centrale”

18

“La Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

131.900.530.000
 Capitale Sociale L. 12.549.559.000
 Sede Sociale 20121 Milano - Piazzetta Maurizio Bossi, 2
 Telefono (02) 8845.1 - Telex CENFIN 321221 - 321108
 Tribunale Milano 25698
 C.C.I.A.A. Milano 146403
 Codice Fiscale 00799960158

1. PAGAMENTI RELATIVI ALLA ACQUISIZIONE DI N. 1.200.000 AZIONI RIZZOLI EDITORE S. p. A.

	<u>L/milioni</u>	
29.4.1981	35.000	versati a Angelo Rizzoli
25.9.1981	10.000	} versati a Rizzoli Editore S.p.A. per conto di Angelo Rizzoli e Italtrust in c/aumento di Capitale
28.9.1981	15.000	
1.10.1981	5.000	
2.10.1981	5.000	
12.10.1981	25.000	
9.11.1981	16.806	

	111.806	
11.5.1981	4.000	in c/infruttifero presso L/C

	115.806	
	=====	

2. PAGAMENTI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI N. 2.400.000 AZIONI RIZZOLI EDITORE S. P. A.

31.12.1981	36.720
29.1.1982	10.230
1.2.1982	14.250

	61.200
	=====

Milano, 14 maggio 1982

19

AUMENTO CAPITALE RIZZOLI EDITORE

	versamenti per conto		
	Angelo Rizzoli	Italtrust	Totale
25/9/1981	7.968.000.000	2.032.000.000	10.000.000.000
28/9/1981	11.952.000.000	3.048.000.000	15.000.000.000
1/10/1981	3.984.000.000	1.016.000.000	5.000.000.000
2/10/1981	3.984.000.000	1.016.000.000	5.000.000.000
12/10/1981	19.920.000.000	5.080.000.000	25.000.000.000
9/11/1981	13.392.000.000	3.414.000.000	16.806.000.000
	<u>61.200.000.000</u>	<u>15.606.000.000</u>	<u>76.806.000.000</u>

Angelo Rizzoli	7,968 %
Italtrust	2,032 %
	<u>100, -- %</u>

20

DEBITI VERSO BANCHE AL 31/3/1981

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Banco di Roma	19.996.998.284
Credito Italiano	13.527.990.531
Banca Popolare di Novara c/c 8054	7.991.911.865
Banca Nazionale dell'Agricoltura	7.278.278.998
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	5.777.011.342
Monte dei Paschi di Siena	4.453.343.495
Crédit Commercial de France	3.440.623.316
I. C. C. R. E. A.	2.708.967.000
Banco di Desio e della Brianza	2.400.705.563
Banca Popolare di Novara c/c 8049	1.997.350.232
Credito Commerciale	482.933.427
Deutsche Bank AG	23.352.397

a) 70.079.456.450

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	18.446.850.344
Banca Cattolica del Veneto	9.996.105.263
Credito Varesino	4.538.369.975
Istituto Bancario Italiano	174.486.700
Banque de Paris et des Pays Bas	32.231.852
Banco di Napoli	3.267.751
Manufacturers Hanover Trust	2.385.093
Banca Passadore	1.872.735
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	1.076.868

b) 33.196.646.581

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	8.100.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

111.376.103.031

DEBITI VERSO BANCHE AL 30/4/1981

21

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Banco di Roma	10.907.401.282
Credito Italiano	9.826.551.534
Banca Nazionale Agricoltura	7.163.966.888
Banca Popolare di Novara c/c 8054	3.361.783.472
Monte dei Paschi di Siena	1.529.955.121
Banca Popolare di Novara c/c 8049	856.851.887
Credit Commercial de France	604.550.512
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	168.031.953
Credito Commerciale	63.646.267
Banco di Sicilia	17.515.223
Banca Nazionale del Lavoro	14.052.040

a) 34.514.306.179

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	14.405.472.173
Banca Cattolica del Veneto	9.737.331.649
Banca Commerciale Italiana	3.995.854.085
Credito Varesino	3.666.195.487
Banca Steinhauslin	714.059.851
Banco di Sicilia	293.598.091
Banca Toscana	234.701.675
Banco di Santo Spirito	231.405.756
Manufacturers Hanover Trust	2.504.646
Banque Bruxelles Lambert S. A.	1.456.843
Istituto Centrale Banche e Banchieri	1.136.768

b) 33.283.717.024

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	8.100.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

75.898.023.203

DEBITI VERSO BANCHE AL 31/5/1981

22

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Banca Popolare di Novara c/c 8054	7.537.783.472
Banca Nazionale Agricoltura	7.108.990.186
Banco di Roma	5.879.808.657
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	2.331.827.747
Monte dei Paschi di Siena	804.067.555
Banca Popolare di Novara c/c 8049	494.728.130
Crédit Commercial de France	124.463.804
Credito Commerciale	63.255.457
Banco di Sicilia	37.515.223

a) 24.382.440.231

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	17.444.926.706
Banca Cattolica del Veneto	9.275.822.879
Banque Bruxelles Lambert S. A.	2.000.000.000
Credito Varesino	1.450.059.000
Banca d'America e d'Italia	95.413.428
Credito Romagnolo	1.573.395
Istituto Centrale Banche e Banchieri	1.136.768
Banca Popolare di Milano	955.494

b) 30.269.887.670

MUTUO A MEDIO TERMINE:

Interbanca (scad. 31/5/1982)	8.100.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

62.752.327.901

DEBITI VERSO BANCHE AL 30/6/1981

15)

23

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Banca Provinciale Lombarda	10.000.000.000
Banco di Roma	9.876.798.032
Banca Popolare di Novara c/c 8054	8.174.237.139
Banca Nazionale Agricoltura	7.409.239.914
Banco di Desio e della Brianza	3.992.568.538
Credito Italiano	2.706.594.940
Banca Popolare di Novara c/c 8049	2.032.570.261
Istituto Bancario Italiano	1.997.823.653
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1.077.601.060
Credito Commerciale	82.348.457
Monte dei Paschi di Siena	484.493

a) 47.350.266.487

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banque Bruxelles Lambert S. A.	2.000.000.000
Banca Nazionale del Lavoro	5.818.340
Istituto Centrale Banche e Bancieri	1.136.768

b) 2.006.955.108

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	5.400.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

54.757.221.595

24

DEBITI VERSO BANCHE AL 31/7/1981

<u>CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :</u>		
Banco di Roma		10.483.196.012
Istituto Bancario S. Paolo di Torino		4.521.491.121
Banca Nazionale dell' Agricoltura		7.419.558.924
Banca Popolare di Novara		1.050.393.266
Crédit Commercial de France		110.435.063
Banca Popolare di Novara		6.174.237.139
Monte dei Paschi di Siena		1.491.164.561
Credito Italiano		5.030.681.653
Banco di Desio e della Brianza		496.758.385
Istituto Bancario S. Paolo di Torino		21.734.225
	a)	36.799.650.349
<u>CONTI CORRENTI ORDINARI :</u>		
Banco Ambrosiano		10.135.819.693
Credito Varesino		25.201.935
Credito Varesino - rubrica SEFI		3.985.178.127
Credito Commerciale		104.061.255
Istituto Centrale di Banche e Banchieri		1.136.768
Banca Cattolica del Veneto		9.664.860.887
Banco di Sicilia		13.950.373
Banca Commercio e Industria		12.628.045
Banca d'America e d'Italia		4.739.559.683
Banqu Bruxelles Lambert		68.518.887
Banque Bruxelles Lambert		968.899
Dresdner Bank AG		10.614.815
	b)	28.762.499.367
<u>MUTUO A MEDIO TERMINE :</u>		
Interbanca	c)	5.400.000.000
		70.962.149.716
Totale (a + b + c)		

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 AGOSTO 1981

25

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Banco di Roma	11.014.786.428
Credito Italiano	4.535.465.283
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	3.893.252.601
Banco di Desio e della Brianza	3.496.758.385
Banca Provinciale Lombarda	2.000.000.000
Credit Commercial de France	1.387.606.272
Monte del Paschi di Siena	1.110.491.882
Banca Popolare di Novara c/c 8049	553.297.446
Banca Popolare di Novara c/c 8054	174.237.139
Istituto Bancario Italiano	28.873.963
Deutsche Bank Ag.	117.799

a)

28.194.887.198

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	11.183.341.203
Banca Cattolica del Veneto	10.129.425.052
Credito Varesino	4.758.250.435
Banca d'America e d'Italia	4.741.896.578
Credito Varesino - Rubrica Sefi	2.587.753.127
Banque Bruxelles Lambert S. A.	68.518.887
Banca Commerciale Italiana	10.683.602
Dresdner Bank AG.	10.614.815
Banca Provinciale Lombarda	4.758.935
I. C. C. R. E. A.	3.073.815
Banco di Sicilia	2.596.895
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	1.207.168
Banco di Santo Spirito	1.077.431
Banca Nazionale del Lavoro	1.010.828
Banque Bruxelles Lambert S. A.	968.899

b)

33.505.177.670

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	5.400.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

67.100.064.868

DEBITI VERSO BANCHE AL 30 SETTEMBRE 1981

26

10)

<u>CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :</u>		
Banco di Roma		14.112.125.173
Credito Italiano		10.046.186.848
Banca Nazionale dell'Agricoltura		7.494.671.862
Istituto Bancario Italiano		7.000.578.431
Istituto Bancario S. Paolo di Torino		4.210.386.547
Banca Popolare di Novara c/c 8054		3.674.237.139
Crédit Commercial de France		1.584.461.390
Banca Popolare di Novara c/c 8049		1.566.645.813
Banca Provinciale Lombarda		738.664.276
Monte dei Paschi di Siena		144.664.017
Deutsche Bank AG.		117.799
	a)	50.572.739.295
<u>CONTI CORRENTI ORDINARI :</u>		
Banco Ambrosiano		16.889.355.953
Banca Cattolica del Veneto		10.003.534.197
Banque Bruxelles Lambert S. A.		2.000.000.000
Credito Varesino		1.818.375.256
Banca Popolare di Novara		1.000.000.000
Dresdner Bank AG.		10.614.815
Banca Popolare di Bergamo		8.293.627
Banca Nazionale del Lavoro		6.312.685
Banca Steinhauslin		5.653.353
Banco di Sicilia		4.643.085
I. C. C. R. E. A.		3.073.815
Istituto Centrale di Banche e Banchieri		1.207.168
Banque de Paris et des Pays Bas		788.878
	b)	31.751.852.832
<u>MUTUO A MEDIO TERMINE :</u>		
Interbanca (scad. 31/5/1982)	c)	5.400.000.000
Totale (a + b + c)		87.724.592.127

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 OTTOBRE 1981

10)

28

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE:

Istituto Bancario Italiano	26.033.544.017
Banca Provinciale Lombarda	9.922.045.396
Credito Italiano	9.907.530.766
Banca Nazionale dell'Agricoltura	7.486.246.062
Banco di Roma	4.875.783.679
Crédit Commercial de France	1.351.010.195
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1.048.942.256
Banco di Desio e della Brianza	164.535.663
Banca Popolare di Novara c/c 8049	28.555.031
Banca Popolare di Novara c/c 8054	5.500.546

a)

60.823.693.611

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	19.261.357.079
Banca Cattolica del Veneto	9.857.067.143
Credito Varesino	4.818.503.533
Banqu Bruxelles Lambert S. A.	2.051.630.000
Banca Passadore	8.597.543
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	1.282.750
Dresdner Bank AG.	280.266

b)

35.998.718.314

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	5.400.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

102.222.411.925

DEBITI VERSO BANCHE AL 30 NOVEMBRE 1981

30

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Istituto Bancario Italiano	29.993.718.288
Banca Provinciale Lombarda	10.972.045.396
Credito Italiano	9.976.656.065
Banca Nazionale dell'Agricoltura	7.486.356.401
Banco di Roma	6.071.118.767
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	2.082.302.360
Banque Francaise Comp. Extérieur	2.000.000.000
Crédit Comm. de France	1.107.754.925
Banco di Sicilia	99.265.543
Banca Popolare di Novara c/c 8049	33.444.368
Banca Popolare di Novara c/c 8054	5.517.046

a) 69.828.179.159

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano	20.114.511.323
Banca Cattolica del Veneto	9.961.262.893
Credito Varesino	4.955.683.334
Banque Bruxelles Lambert	2.000.000.000
Banca Italo Romena	2.000.000.000
Manufacturers Hanover Trust	1.299.004.646
Dresdner Bank AG	1.000.280.266
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	1.282.750
Banque Bruxelles Lambert S.A.	119.447
Cassa di Risparmio di Torino	30.308

b) 41.332.174.967

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)	5.400.000.000
------------------------------	---------------

c)

Totale (a + b + c)

116.560.354.126

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 DICEMBRE 1981

32

10)

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

Istituto Bancario Italiano
 ICCRI
 Credito Italiano
 Banca Provinciale Lombarda
 Banca Nazionale dell'Agricoltura
 Banco di Roma
 Banque Francaise Com. Exterieur
 Istituto Bancario S. Paolo di Torino
 Credito Commerciale
 Crédit Commercial de France
 Banca Popolare di Novara c/c 8049
 Banca Popolare di Novara c/c 8054
 Banco di Desio e della Brianza

25.995.344.353
 20.000.000.000
 9.989.094.813
 9.967.057.671
 7.494.999.521
 5.069.875.934
 2.000.000.000
 981.744.333
 499.542.525
 423.637.443
 19.876.813
 5.617.046
 1.535.663

a)

82.448.326.115

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano
 Banca Cattolica del Veneto
 Banque Bruxelles Lambert S.A.
 Banca Italo Romena
 Manufacturers Hanover Trust
 Credito Varesino
 Credito Agrario Bresciano
 Istituto Centrale di Banche e Banchieri
 Dresdner Bank AG
 Banque Bruxelles Lambert S.A.
 Banca Provinciale Lombarda

14.278.384.618
 9.262.373.823
 4.000.000.000
 2.000.000.000
 1.299.004.646
 350.001.401
 9.364.981
 1.363.064
 280.266
 119.447
 18.288

b)

31.200.910.534

MUTUI A BREVE TERMINE :

Interbanca
 Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

20.000.000.000
 20.000.000.000

c)

40.000.000.000

MUTUO A MEDIO TERMINE :

• Interbanca (scad. 31/5/1982)

d)

2.700.000.000

Totale (a + b + c + d)

156.349.236.649

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 GENNAIO 1982

10)

34

<u>CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :</u>	
ICCRI	20.000.000.000
Banca Provinciale Lombarda	17.020.282.145
Banca Nazionale dell'Agricoltura	11.474.399.884
Credito Italiano	10.006.996.054
Banco di Roma	7.993.111.919
Istituto Bancario Italiano	7.798.991.353
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	4.997.833.981
Monte dei Paschi di Siena	3.997.921.629
Crédit Commercial de France	2.051.442.115
Banque Française de Commerce Extérieur	1.999.902.777
Credito Commerciale	1.497.513.525
Banca Popolare di Novara c/c 8054	993.650.582
Deutsche Bank AG	6.127
a)	89.832.052.091
<hr/>	
<u>CONTI CORRENTI ORDINARI :</u>	
Banca Cattolica del Veneto	9.992.546.957
Banque Bruxelles Lambert	3.999.782.778
Credito Varesino	3.636.100.813
Manufacturers Hanover Trust	2.290.532.306
Banco Ambrosiano	2.147.316.114
Banca Subalpina c/c n. 756734/37	2.000.000.000
Banco di Napoli	1.999.100.579
Banca Italo Romana	1.998.340.277
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	1.363.064
Banca Provinciale Lombarda	31.926
b)	28.065.114.814
<hr/>	
<u>MUTUI A BREVE TERMINE :</u>	
Interbanca	20.000.000.000
IMI	20.000.000.000
c)	40.000.000.000
<hr/>	
<u>MUTUO A MEDIO TERMINE :</u>	
Interbanca (scad. 31.5.1982)	2.700.000.000
d)	2.700.000.000
<hr/>	
Totale (a + b + c + d)	160.597.166.905
<hr/>	

DEBITI VERSO BANCHE AL 28 FEBBRAIO 1982

10)

36

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :

I. C. C. R. I.

Istituto Bancario Italiano

Banca Provinciale Lombarda

Credito Italiano

Banca Nazionale dell'Agricoltura

Banco di Roma

Banque Française Comm. Extérieur

Crédit Commercial de France

Istituto Bancario San Paolo di Torino

Credito Commerciale

20.000.000.000

17.791.241.353

11.999.614.385

10.008.020.456

8.474.259.232

4.994.325.074

1.999.902.777

1.197.108.284

1.121.621.575

997.565.097

a)

78.586.658.233

CONTI CORRENTI ORDINARI :

Banco Ambrosiano

Banca Cattolica del Veneto

Banque Bruxelles Lambert S. A.

Manufacturers Hanover Trust

Banco di Napoli

Banca Italo Romana

Credito Varesino

Dresdaer Bank AG

Istituto Centrale Banche e Banchieri

Banca Subalpina c/c 756733/36

20.721.452.548

9.737.642.521

3.999.782.778

2.299.060.084

1.999.989.359

1.998.340.277

1.432.054.269

997.866.264

1.378.064

4.681

b)

43.187.570.845

MUTUI A BREVE TERMINE :Interbanca^m

I. M. L.

20.000.000.000

20.000.000.000

c)

40.000.000.000

MUTUO A MEDIO TERMINE :

Interbanca (scad. 31/5/1982)

d)

2.700.000.000

Totale (a + b + c + d)

164.474.229.078

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 MARZO 1982

10)

38

<u>CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :</u>		
I. C. C. R. I.		18.830.000.000
Istituto Bancario Italiano		17.805.862.293
Banca Provinciale Lombarda		9.999.620.985
Credito Italiano		9.995.608.816
Banca Nazionale dell'Agricoltura		7.474.259.232
Banco di Roma		4.994.583.960
Banco di Napoli		1.999.977.276
Banque Francaise Comm. Exterieur		1.999.902.777
Crédit Commercial de France		1.338.253.933
Credito Commerciale		997.571.697
Istituto Bancario S. Paolo di Torino		995.041.549
	a)	76.430.682.518

<u>CONTI CORRENTI ORDINARI :</u>		
Banco Ambrosiano		17.155.881.842
Banca Cattolica del Veneto		9.700.285.405
Banque Bruxelles Lambert S. A.		3.999.782.778
Credito Varesino		3.227.454.262
Manufacturers Hanover Trust		2.299.060.084
Banca Italo Romena		1.998.340.277
Istituto Centrale Banche e Banchieri		1.378.064
Banca Provinciale Lombarda		90.353
	b)	38.382.273.065

<u>MUTUI A BREVE TERMINE :</u>		
Interbanca		20.000.000.000
I. M. I.		20.000.000.000
	c)	40.000.000.000

<u>MUTUO A MEDIO TERMINE :</u>		
Interbanca (scad. 31/5/1982)	d)	2.700.000.000

Totale (a + b + c + d)		157.512.955.583

DEBITI VERSO BANCHE AL 30 APRILE 1982

40

<u>CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE :</u>		
I. C. C. R. I.		19.997.921.666
Istituto Bancario Italiano		14.641.683.028
Credito Italiano		8.964.068.099
Banca Nazionale dell'Agricoltura		7.450.498.332
Banco di Roma		4.999.765.170
Banca Provinciale Lombarda		4.554.827.402
Banque Francaise du Comm. Exterieur		1.999.922.186
Banco di Napoli		1.640.572.787
Istituto Bancario S. Paolo di Torino		1.181.653.110
Crédit Commercial de France		1.130.527.512
Credito Commerciale		999.133.697
Banco di Sicilia		86.301.219
	a)	67.646.874.208
<u>CONTI CORRENTI ORDINARI :</u>		
Banco Ambrosiano		14.759.843.862
Banca Cattolica del Veneto		9.953.762.261
Banque Bruxelles Lambert S. A.		3.996.648.889
Manufacturers Hanover Trust		2.292.767.016
Banca Italo Romana		1.998.320.188
Credito Varesino		1.471.802.691
Ist. Centrale di Banche e banchieri		1.378.064
Banque Bruxelles Lambert S. A.		735.281
	b)	34.475.258.252
<u>MUTUI A BREVE TERMINE :</u>		
IMI scad. 1/10/83		40.000.000.000
Interbanca		20.000.000.000
IMI		20.000.000.000
	c)	80.000.000.000
<u>MUTUO A MEDIO TERMINE :</u>		
Interbanca (scad. 31/5/82)	d)	2.700.000.000
Totale (a + b + c + d)		184.822.132.460

27

EFFETTI PASSIVI AL 30 SETTEMBRE 1981

Banca Provinciale Lombarda	29/12/81	L. 10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	4/ 1/82	" 8.000.000.000
		<hr/>
		L. 18.000.000.000
		=====

29

EFFETTI PASSIVI AL 31 OTTOBRE 1981

Banca Provinciale Lombarda	29/12/81	L.	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	4/ 1/82	"	8.000.000.000
Crédit Commercial de France	1/ 2/82	"	2.000.000.000
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1/ 2/82	"	4.000.000.000
Banca Popolare di Novara	1/ 2/82	"	10.000.000.000
Banco di Roma	1/ 2/82	"	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	1/ 2/82	"	4.000.000.000
		L.	48.000.000.000

=====

EFFETTI PASSIVI AL 30 NOVEMBRE 1981

31

13)

Banca Accettante	Scadenza	Controvalore
Banca Provinciale Lombarda	29/12/81	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	4/ 1/82	8.000.000.000
Crédit Commercial de France	1/ 2/82	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	1/ 2/82	1.000.000.000
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1/ 2/82	4.000.000.000
Banco di Roma	1/ 2/82	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	1/ 2/82	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	1/ 2/82	4.000.000.000
Banco di Desio e della Brianza	10/12/81	3.000.000.000
		51.000.000.000

EFFETTI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1981

33

13)

Banca Accettante	Scadenza	Controvalore
Banca Provinciale Lombarda	29/ 1/82	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	4/ 1/82	8.000.000.000
Crédit Commercial de France	1/ 2/82	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	1/ 2/82	1.000.000.000
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1/ 2/82	4.000.000.000
Banco di Roma	1/ 2/82	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	1/ 2/82	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	1/ 2/82	4.000.000.000
Banco di Desio e della Brianza	11/ 1/82	3.000.000.000
		51.000.000.000

EFFETTI PASSIVI AL 31 GENNAIO 1982

35

13)

Banca Accettante	Scadenza	Controvalore
Crédit Commercial de France	1.2.1982	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	1.2.1982	1.000.000.000
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	1.2.1982	4.000.000.000
Banco di Roma	1.2.1982	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	1.2.1982	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	1.2.1982	4.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	6.4.1982	8.000.000.000
Banco di Desio e della Brianza	13.4.1982	3.000.000.000
Banca Popolare di Sondrio	22.4.1982	3.000.000.000
Banca Subalpina	23.4.1982	3.000.000.000
Cassa di Risparmio di Torino	23.4.1982	2.000.000.000
Banca Provinciale Lombarda	3.5.1982	10.000.000.000
		59.000.000.000

EFFETTI PASSIVI AL 28 FEBBRAIO 1982

37

13)

Banca Accettante	Scadenza	Controvalore
Crédit Commercial de France	3/5/82	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	3/5/82	1.000.000.000
Istituto Bancario S. Paolo di Torino	3/5/82	4.000.000.000
Banco di Roma	3/5/82	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	3/5/82	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	3/5/82	4.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	6/4/82	8.000.000.000
Banco di Desio e della Brianza	13/4/82	3.000.000.000
Banca Popolare di Sondrio	22/4/82	3.000.000.000
Banca Subalpina	23/4/82	3.000.000.000
Cassa di Risparmio di Torino	23/4/82	2.000.000.000
Banca Provinciale Lombarda	3/5/82	10.000.000.000
Istituto Bancario Italiano	7/4/82	10.000.000.000
		69.000.000.000
		=====

EFFETTI PASSIVI AL 31 MARZO 1982

39

13)

Banca Accettante	Scadenza	Controvalore
Monte dei Paschi di Siena	6/4/1982	8.000.000.000 /
Istituto Bancario Italiano	7/4/1982	10.000.000.000 /
Banco di Desio e della Brianza	13/4/1982	3.000.000.000 /
Banca Popolare di Sondrio	22/4/1982	3.000.000.000 /
Banca Subalpina	23/4/1982	3.000.000.000
Cassa di Risparmio di Torino	23/4/1982	2.000.000.000
Banca Provinciale Lombarda	3/5/1982	10.000.000.000
Crédit Commercial de France	3/5/1982	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	3/5/1982	1.000.000.000
Istituto Bancario San Paolo di Torino	3/5/1982	4.000.000.000
Banco di Roma	3/5/1982	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	3/5/1982	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	3/5/1982	4.000.000.000
Banca Antoniana di Padova e Trieste	4/6/1982	5.000.000.000
Cassa di Risparmio di Torino	29/6/1982	5.000.000.000
		79.000.000.000

41

EFFETTI PASSIVI AL 30 APRILE 1982

Banca Provinciale Lombarda	3/ 5/1982	10.000.000.000
Crédit Commercial de France	3/ 5/1982	1.000.000.000
Crédit Commercial de France	3/ 5/1982	1.000.000.000
Istituto Bancario San Paolo di Torino	3/ 5/1982	4.000.000.000
Banco di Roma	3/ 5/1982	10.000.000.000
Banca Popolare di Novara	3/ 5/1982	10.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	3/ 5/1982	4.000.000.000
Istituto Bancario Italiano	7/ 5/1982	10.000.000.000
Banco di Desio e della Brianza	13/ 5/1982	3.000.000.000
Banca Antoniana di Padova e Trieste	4/ 6/1982	5.000.000.000
Cassa di Risparmio di Torino	29/ 6/1982	5.000.000.000
Monte dei Paschi di Siena	6/ 7/1982	8.000.000.000
Banca Subalpina	26/ 7/1982	5.000.000.000
Banca Popolare di Sondrio	28/ 7/1982	3.000.000.000

79.000.000.000

=====

Movimenti bancari della Rizzoli S.p.A. connessi all'aumento di capitale del 1977.

Stampa illeggibile e tracce di un numero di protocollo (1)

SEDE CENTRALE - SERVIZIO PUBBLICAZIONI - VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 200.000.000 - N. SUAV. L. 70823/000/000

BANCA PARTECIPANTE A "INTER-ALPHA" - SERVIZIO AVVIAMENTO POSTALE 20121 - TELEFONO (02) 8837

no. 11 luglio 1977

Banca di Roma	
001277	21
R	

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LEGGIA MASSONICA

000182

Alla Direzione della nostra Filiale di

SEGRETO

MILANO e p.c. MILANO (Ag. Pacini)

ETTO: RIZZOLI EDITORE Spa

C/C P. HALLAC

- L. 1.500.000.000 scop. ass. fid. - scad. int. 9/77 (ut. presso MILANO Ag. Pacini)
- L. 700.000.000 cast. incasso non accettato - scad. fissa 7/77
- L. 600.000.000 cast. incasso non accettato - scad. fissa 8/77

In possesso della vostra in data odierna, contro revoca del castelletto incasso di L.700 milioni, accordiamo presso codesta Sede:

- L. 2.500.000.000 scoperto garantito da titoli non quotati - tasso 20,50% - validità a revoca, scadenza interna 9/77
- L. 12.500.000.000 scoperto supplementare garantito da titoli non quotati, rappresentante la nostra quota del finanziamento di L.20.000.000.000 da effettuare in "pool" con la Banca Cattolica del Veneto, tasso 20,50%, scadenza fissa 30 giorni dalla data di utilizzo che avverrà in un c/c speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale".

Uniamo due moduli di concessione.

all/ *[Handwritten signature]*

LA DIREZIONE CENTRALE *[Handwritten signature]*

SCADENZIATO

BANCA Ambrosiano

Sede - VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 70.825.000.000



BANCA PARTECIPANTE A 'INTER ALPHA'

Sede - VIA CLERICI, 2 - CAP. 20121 - TEL. (02) 8837 - TELEX: AMBROBAN 31204 - AMBROIST 35054 - AMBROTES 35405 - TELEGR.: AMPROBANCO

UFFICIO, RELAZIONI SEDE

MILANO, 11 luglio 1977

VIA/RIF.

OGGETTO:

RIZZOLI EDITORE spa

UFFICIO FIDI BANCO AMBROSIANO	
036487	11LUG77

Onorevole Nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M i l a n o

Ci pregiamo informarVi che, a seguito richiesta da parte dell'emarginata cliente di un allargamento della nostra collaborazione, previa revoca del castelletto incasso non accettato di £. 700 milioni - scadenza fissa 7/77 - utilizzato presso la nostra agenzia di via Pacini, Vi preghiamo di voler accordare le seguenti ulteriori linee di credito utilizzabili presso questa Sede:

- £. 2.500.000.000.- apertura di credito in c/c, garantita dalla costituzione in pegno di titoli non quotati -scad. int. 9/77 - tasso 20.50%;
- £. 12.500.000.000.- apertura di credito supplementare in c/c quale nostra quota operazione in pool di complessive £. 20 miliardi, garantita dalla costituzione in pegno di titoli non quotati - scad. fissa 30 gg. dalla data di utilizzo, che avverrà in un c/c speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale" - tasso 20.50%.

Per la restante quota di £. 7.500 milioni parteciperà la Banca Cattolica del Veneto, sulla base di una convenzione concordata col Vostro Servizio Legale e che saremo a trasmetterVi in fotocopia debitamente sottoscritta.

Restiamo in attesa di Vostra cortese autorizzazione, mentre Vi precisiamo che l'utilizzo delle suddette linee di credito avverrà entro il corrente mese.

Faremo seguire i relativi modd. T 33 nonché altra documentazione giuridica relativa alle operazioni suddette.

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Milano

All'posizione del "Gruppo"

COMPTON DIVISIONE
CIGAR

RIZZOLI EDITORE

Soc. p. Az. - CAPITALE VERSATO L. 5.100.000.000

3


Telefono: 2588
 Telex Milano: 33119 Rizzolmi
 Telegrammi:
 Rizzoli Editore - Milano
 Conto Corr. Postale N. 512076

20132 Milano
 Via Civitavecchia, 102
 C. C. di Milano N. 80-897
 Tribunale di Milano
 Registro Società n. 27955

DAF/AMMI/AS/pg

Milano, 15 luglio 1977

Spettabile
 BANCO AMBROSIANO
 Sede di Milano
 Via Clerici, 2
 M I L A N O
 =====



Facendo seguito agli accordi intercorsi, Vi preghiamo di voler riconoscere in data odierna addebitando i ns. c/c n. 17060 e 17061 presso di Voi:

- 1) - al BANCO DI ROMA di Milano a favore della Spettabile S.I.C.I. di Torino la somma di

Lit. 20.975.000.000.=

(ventimiliardinovecentosettantacinquemilioni)

con la seguente causale: "Per altrettante che Vi riconosciamo per ordine e conto della RIZZOLI EDITORE S.p.A. di Milano".

Il bonifico di cui sopra è condizionato al ritiro da parte Vostra di n. 100.000.= azioni di nominali L. 10.000 cadauna pari all'intero capitale sociale della VIEURNUM S.p.A., azioni a noi intestate e da costituirsi in pegno a Vostro favore.

- 2) - al CREDITO ITALIANO di Torino a favore della Spettabile S.I.C.I. di Torino sul suo c/c n. 57314 - l'importo di

Lit. 1.500.000.000.=

(unmiliardocinquecentomilioni)

con la seguente causale: "Per altrettante che Vi riconosciamo per ordine e conto della RIZZOLI EDITORE S.p.A. di Milano", in conformità alla richiesta della S.I.C.I. effettuata per telex a Voi indirizzato e datato 14 luglio 1977 del cui tenore siamo a conoscenza.

4

A. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI E/O VALORI

Spettabile BANCO AMBROSIANO S.p.A.	UFFICIO FIDI BANCO AMBROSIANO S.p.A. DIREZIONE CENTRALE	
	3875	2010075 SERVIZIO FIDI
	Milano	15 luglio 1977

A garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di Lit. 20.000.000.000.-

(Ventimiliardi) da Voi concessa a RIZZOLI EDITORE S.p.A. quale prefinanziamento aumento Capitale Sociale di utilizzo - salvo proroga da concordarsi - scadenza 30 gg. dalla data con la presente costituamo in pegno a Vs. favore i titoli e/o i valori sottoelencati, di nostra proprietà, oggi presso di Voi depositati:

Descrizione dei titoli e/o valori

N. 209.800 azioni Rizzoli Editore S.p.A. intestate a Andrea Rizzoli e precisamente:
 certificati n. 3-4-5-6-7-8-9-10 da 100 azioni cad.
 certificati n. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 da 1000 azioni cad.
 certificato n. 33 da 5.000 azioni cad.
 certificati n. 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-85-86-87 da 10.000 azioni cad.

RIEPILOGO:

n. 8 certificati da	100 azioni cad.	= TOTALE	800.=
n. 14	" " 1.000	" "	14.000.=
n. 1	" " 5.000	" "	5.000.=
n. 19	" " 10.000	" "	190.000.=

Si allega che

le firme apposte sul presente documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa - il documento è stato confermato al firmatario

TOTALE 209.800.=

SEDE DI MILANO

(data)

(firma)

Valutazione dei titoli e/o valori costituiti in pegno Lit. //

Resta inteso che la presente costituzione in pegno nonché l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti norme generali che espressamente dichiariamo di accettare.

Art. 1 - I titoli e/o valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore dell'Azienda di credito, in garanzia dell'apertura di credito e di quanto dovuto all'Azienda medesima per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza dell'apertura di credito e degli eventuali rinnovi e proroghe anche in caso di aumento o diminuzione del credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli e/o valori, il pegno complessivo garantisce l'intero credito.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse dovuto all'Azienda di credito in conseguenza di revoca o di annullamento di pagamenti da chiunque eseguiti.

I titoli e/o valori che con il consenso dell'Azienda di credito fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 2 - La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quanto altro possa spettare sui titoli e/o valori. Il pegno si estende inoltre alle azioni gratuitamente assegnate; si estende egualmente alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, almeno per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli opmati.

Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso dei titoli la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate; tuttavia tali somme possono essere accreditate nel conto del cliente con conseguente riduzione del credito concesso.

Quando siano stati dati in garanzia Buoni del Tesoro Ordinari, l'Azienda di credito è autorizzata a curare la riscossione dei buoni che venissero a scadere nel corso dell'apertura di credito ed a reimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale a quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 3 - In ogni caso in cui il pegno si trasferisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a chi ha costituito il pegno.

Art. 4 - Fermo il disposto dell'art. 2, è in facoltà dell'Azienda di credito di annotare a credito del conto le somme incassate per interessi, dividendi e premi.

Art. 5 - Il valore dei titoli e/o valori è stabilito di comune accordo tra le parti: per i titoli e/o valori quotati tenuto conto, di regola, dei prezzi correnti. L'Azienda di credito determina l'ammontare del credito a disposizione del cliente.

Art. 6 - Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Art. 7 - Il cliente utilizza di regola il credito concessogli nei modi previsti per il conto corrente di corrispondenza.

Art. 8 - Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell'Azienda di credito.

L'Azienda di credito ha però la facoltà di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche verbale al cliente, quale è tenuto all'immediato pagamento di quanto da lui dovuto.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, l'Azienda di credito ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando al cliente un preavviso non inferiore a 1 giorno per il pagamento.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Analogamente facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; conseguentemente l'Azienda di credito restituirà i titoli e/o i valori nel tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla loro consegna, salvo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito avesse a consentire dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la notifica del recesso non attribuiscono al cliente alcun diritto ad effettuare ulteriori prelievi.

Art. 9 - Il cliente è tenuto a rimborsare ogni tassa o imposta, nonché le spese di qualsiasi natura che l'Azienda di credito dovesse incontrare in relazione all'apertura di credito.

5

previste dall'art. 1186 cod. civ., l'apertura di credito cessa con effetto immediato e il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare senza ritardo quanto da lui dovuto.

~~Art. 11 - I titoli e/o valori depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito, salvo il diritto, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale.~~

Art. 12 - L'Azienda di credito ha diritto di ridurre in qualsiasi momento con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale al cliente, l'importo del credito accordato quando il valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno abbia comunque subito una diminuzione rispetto al valore stabilito inizialmente.

Qualora il debito in essere ecceda il nuovo limite di credito, il cliente è tenuto, entro il termine di cinque giorni, a versare in contanti la differenza oppure a costituire in pegno titoli e/o valori di gradimento dell'Azienda di credito, il cui valore consenta di elevare, sempre a giudizio insindacabile dell'Azienda, il limite del credito aperto all'importo del debito in essere.

Art. 13 - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti a termine delle presenti condizioni, l'Azienda di credito, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno, dato in qualsiasi forma scritta, in tutto od in parte, i titoli e/o valori costituiti in pegno a mezzo di Agente di cambio o, in mancanza, di Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo di mediatore o perito scelti dall'Azienda stessa.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, l'Azienda di credito ha la facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato l'Azienda di credito si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore l'Azienda di credito, col preavviso di cui sopra, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto.

Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e semprechè il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

Art. 14 - Il costituente il pegno può farsi rappresentare di fronte all'Azienda di credito da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che le revocche o le modifiche delle facoltà a questa concesse, nonchè le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili all'Azienda di credito finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando detta revocche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 15 - L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito saranno fatti al costituente il pegno con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 16 - Se l'apertura di credito è stata concessa a due o più persone, ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto all'Azienda di credito.

Art. 17 - Se i titoli e/o i valori sono costituiti in pegno da un terzo l'Azienda di credito ha diritto di rivalersi sugli stessi di tutto quanto dovuto dal cliente, in dipendenza dell'apertura di credito e per ogni altra causa ai sensi dell'art. 11, con le stesse forme previste per il caso di pegno costituito dallo stesso beneficiario dell'apertura di credito.

In particolare:

- le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi sono accreditate a chi ha costituito il pegno in un conto a garanzia dell'apertura di credito, a norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi, la facoltà dell'Azienda di credito di metterli a sua disposizione;

- qualora l'Azienda di credito, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, non sia soddisfatta di tutto quanto dovuto, essa è autorizzata a procedere, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, alla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno nelle forme stabilite dall'art. 13.

Nel caso in cui siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, l'Azienda di credito, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, è autorizzata a prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto; qualora i libretti siano vincolati a termine il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e semprechè il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni in ordine alla situazione dei conti od in genere ai suoi rapporti col beneficiario dell'apertura di credito.

Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso l'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche in garanzia dei detti altri debiti e l'Azienda di credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra posizione debitoria o di entrambe a suo giudizio.

Il costituente il pegno rinuncia a far valere ogni eventuale diritto di regresso o di surroga nei confronti del beneficiario dell'apertura di credito, nonchè verso qualsiasi coobbligato o altro garante, sino a che il credito dell'Azienda non sia stato interamente soddisfatto.

Art. 18 - Nel caso in cui il pegno sia costituito da più persone, il ritiro dei titoli e/o valori potrà essere effettuato, anche per la totalità, da uno qualsiasi dei depositanti stessi quali crediti solidali, con piena liberazione dell'Azienda di credito a norma dell'art. 1292 e seguenti del Codice Civile, salvo che pervenga, a detta Azienda, diffida notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le « Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione » nonchè le « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi » in vigore presso l'Azienda di credito.

Art. 20 - Spese e tasse della presente sono a carico del costituente il pegno e, nel caso vengano anticipate dall'Azienda di credito, ad esse si resterà la presente garanzia pignorizia.

Art. 21 - Per qualunque contestazione è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale dell'Azienda di credito che ha compiuto le operazioni garantite.

Vi conferiamo, per quanto occorra, espresso mandato irrevocabile ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma cod. civ., a compiere in nome e per conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonchè degli altri titoli che Vi fossero in avvenire depositati in aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata in garanzia a Vostro favore sia per il loro trasferimento.

Agli effetti della presente, eleggiamo domicilio all'indirizzo sottoindicato.

Andrea Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano

(firma e domicilio del costituente il pegno)

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di aver preso conoscenza della presente e di accettare tutte le norme in essa contenute. (1)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano

RIZZOLI EDITORE S.p.A.

(firma del beneficiario dell'apertura di credito)

Dichiariamo, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti:

- Art. 1 portata e contenuto della garanzia;
- Art. 2 estensione del pegno agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quant'altro possa spettare sui titoli e/o valori;
- Art. 3 revoca del credito in qualsiasi momento ed immediata sospensione del suo utilizzo;
- Art. 4 inadempienza del cliente e decadenza dal termine;
- Art. 5 estensione del pegno a qualsiasi altro credito, presente e futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale;
- Art. 6 diminuzione del valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno rispetto al valore stabilito inizialmente: riduzione immediata del credito;
- Art. 7 e 17 termini e modalità di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del garante; rinuncia al diritto di regresso e di surroga;
- Art. 8 revoca della rappresentanza;
- Art. 9 ritiro dei titoli e/o valori;
- Art. 10 estensione del pegno alle eventuali spese e tasse;
- Art. 11 deroga foro competente.

Andrea Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano

(firma del costituente il pegno)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano

RIZZOLI EDITORE S.p.A.


(firma del beneficiario dell'apertura di credito) (1)

IN CORSO PARTICOLARE

Spett.le BANCO AMBROSIANO S.p.A.

.....Via Clerici 2.....

20121 MILANO



7

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI E/O VALORI

Spettabile
BANCO AMBROSIANO S.p.A.

UFFICIO FIDI
BANCO AMBROSIANO S.p.A. DIREZIONE CENTRALE
CORTE S. PIETRO 20121 MILANO
SERVIZIO FIDI

Milano, 15 luglio 1977

A garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di Lit. 20.000.000.000.-

(Ventimiliardi)

da Voi concessa a RIZZOLI EDITORE S.p.A. quale prefinanziamento aumento Capitale Sociale scadenza 30 gg. dalla data di utilizzo - salvo proroga da concordarsi - con la presente costituamo in pegno a Vs. favore i titoli e/o i valori sottoelencati, di nostra proprietà, oggi presso di Voi depositati:

Descrizione dei titoli e/o valori

N. 48.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. intestate a Alberto Rizzoli e precisamente:

- certificato n. 98-99-100 da 1.000 azioni cad.
- certificato n. 41-42-43-44-45 da 5.000 azioni cad.
- certificato n. 83-84 da 10.000 azioni cad.

RIEPILOGO:

n. 3 certificati da 1.000 azioni cad.	= TOTALE	3.000.=
n. 5 " " 5.000 " "	= TOTALE	25.000.=
n. 2 " " 10.000 " "	= " "	20.000.=

Si attesta che:

- le firme apposte sul presente documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa
- il documento è stato confermato ai firmatari

TOTALE 48.000.=

(data)

(firme di dis...)

Valutazione dei titoli e/o valori costituiti in pegno Lit. //

Resta inteso che la presente costituzione in pegno nonché l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti norme generali che espressamente dichiariamo di accettare.

Art. 1 - I titoli e/o valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore dell'Azienda di credito, in garanzia dell'apertura di credito e di quanto dovuto all'Azienda medesima per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza dell'apertura di credito e degli eventuali rinnovi e proroghe anche in caso di aumento o diminuzione del credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli e/o valori, il pegno complessivo garantisce l'intero credito.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse dovuto all'Azienda di credito in conseguenza di revoca o di annullamento di pagamenti da chiunque eseguiti.

I titoli e/o valori che con il consenso dell'Azienda di credito fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 2 - La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quanto altro possa spettare sui titoli e/o valori. Il pegno si estende inoltre alle azioni gratuitamente assegnate; si estende egualmente alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, almeno per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli opmati.

Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso dei titoli la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate; tuttavia tali somme possono essere accreditate nel conto del cliente con conseguente riduzione del credito concesso.

Quando siano stati dati in garanzia Buoni del Tesoro Ordinari, l'Azienda di credito è autorizzata a curare la riscossione dei buoni che venissero a scadere nel corso dell'apertura di credito ed a rimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale a quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 3 - In ogni caso in cui il pegno si trasferisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a chi ha costituito il pegno.

Art. 4 - Fermo il disposto dell'art. 2, è in facoltà dell'Azienda di credito di annotare a credito del conto le somme incassate per interessi, dividendi e premi.

Art. 5 - Il valore dei titoli e/o valori è stabilito di comune accordo tra le parti: per i titoli e/o valori quotati tenuto conto, di regola, dei prezzi correnti. L'Azienda di credito determina l'ammontare del credito a disposizione del cliente.

Art. 6 - Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Art. 7 - Il cliente utilizza di regola il credito concessogli nei modi previsti per il conto corrente di corrispondenza.

Art. 8 - Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell'Azienda di credito.

L'Azienda di credito ha però la facoltà di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche verbale al cliente, il quale è tenuto all'immediato pagamento di quanto da lui dovuto.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, l'Azienda di credito ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando al cliente un preavviso non inferiore a 1 giorno per il pagamento.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; conseguentemente l'Azienda di credito restituirà i titoli e/o i valori nel tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla loro consegna, salvo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito avesse a consentire dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la notifica del recesso non attribuiscono al cliente alcun diritto ad effettuare ulteriori prelevamenti.

Art. 9 - Il cliente è tenuto a rimborsare ogni tassa e imposta, nonché le spese di qualsiasi natura che l'Azienda di credito dovesse incontrare in

501

8

previste dall'art. 1186 cod. civ., l'apertura di credito cessa con effetto immediato e il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare senza ritardo quanto da lui dovuto.

~~Art. 11 - I titoli e/o valori depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di credito verso il cliente, anche se non liquida ed esigibile ed anche se esistente da altra garanzia reale o personale.~~

Art. 12 - L'Azienda di credito ha diritto di ridurre in qualsiasi momento con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale al cliente, il limite del credito accordato quando il valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno abbia comunque subito una diminuzione rispetto al valore stabilito inizialmente.

Qualora il debito in essere ecceda il nuovo limite di credito, il cliente è tenuto, entro il termine di cinque giorni, a versare in contanti la differenza oppure a costituire in pegno titoli e/o valori di gradimento dell'Azienda di credito, il cui valore consenta di elevare, sempre a giudizio insindacabile dell'Azienda, il limite del credito aperto all'importo del debito in essere.

Art. 13 - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti a termine delle presenti condizioni, l'Azienda di credito, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno, dato in qualsiasi forma scritta, in tutto od in parte, i titoli e/o valori costituiti in pegno a mezzo di Agente di cambio o, in mancanza, di Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo di mediatore e perito scelti dall'Azienda stessa.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, l'Azienda di credito ha la facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato l'Azienda di credito si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore l'Azienda di credito, col preavviso di cui sopra, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto.

Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

Art. 14 - Il costituente il pegno può farsi rappresentare di fronte all'Azienda di credito da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che la revoca e la modifica della facoltà a questa concessa, nonché la rinuncia da parte della medesima non saranno opponibili all'Azienda di credito finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 15 - L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito saranno fatti al costituente il pegno con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 16 - Se l'apertura di credito è stata concessa a due o più persone, ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto all'Azienda di credito.

Art. 17 - Se i titoli e/o i valori sono costituiti in pegno da un terzo l'Azienda di credito ha diritto di rivalersi sugli stessi di tutto quanto dovuto dal cliente, in dipendenza dell'apertura di credito e per ogni altra causa ai sensi dell'art. 11, con le stesse forme previste per il caso di pegno costituito dallo stesso beneficiario dell'apertura di credito.

In particolare:

- le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi sono accreditate a chi ha costituito il pegno in un conto a garanzia dell'apertura di credito, a norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi, la facoltà dell'Azienda di credito di metterli a sua disposizione;

- qualora l'Azienda di credito, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, non sia soddisfatta di tutto quanto dovuto, essa è autorizzata a procedere, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, alla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno nelle forme stabilite dall'art. 13.

Nel caso in cui siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, l'Azienda di credito, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, è autorizzata a prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto; qualora i libretti siano vincolati a termine il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni in ordine alla situazione dei conti od in genere ai suoi rapporti col beneficiario dell'apertura di credito.

Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso l'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche in garanzia dei debiti altri debiti e l'Azienda di credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra posizione debitoria o di entrambe a suo giudizio.

Il costituente il pegno rinuncia a far valere ogni eventuale diritto di regresso o di surroga nei confronti del beneficiario dell'apertura di credito, nonché verso qualsiasi coobbligato o altro garante, sino a che il credito dell'Azienda non sia stato interamente soddisfatto.

Art. 18 - Nel caso in cui il pegno sia costituito da più persone, il ritiro dei titoli e/o valori potrà essere effettuato, anche per la totalità, da uno qualsiasi dei depositanti, stanti quali crediti solidali, non piena liberazione dell'Azienda di credito a norma dell'art. 1222 e seguenti del Codice Civile, salvo che pervenga, a detta Azienda, diffida notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le « Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione » nonché le « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi » in vigore presso l'Azienda di credito.

Art. 20 - Spese e tasse della presente sono a carico del costituente il pegno e, nel caso vengano anticipate dall'Azienda di credito, ad esse si estenderà la presente garanzia pignoratoria.

Art. 21 - Per qualunque contestazione è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale dell'Azienda di credito che ha compiuto le operazioni garantite.

Vi conferiamo, per quanto occorra, espresso mandato irrevocabile ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma cod. civ., a compiere in nome e per conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonché degli altri titoli che Vi fossero in avvenire depositati in aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata in garanzia a Vostro favore sia per il loro trasferimento.

Agli effetti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo sottoindicato.

Alberto Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano

(firma e domicilio del costituente il pegno)

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di aver preso conoscenza della presente e di accettare tutte le norme in essa contenute.(1)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano

RIZZOLI EDITORE S.p.A.

(firma del beneficiario dell'apertura di credito)

Dichiaro, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti:

- Art. 1 portata e contenuto della garanzia;
- Art. 2 estensione del pegno agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quell'altro possa spettare sui titoli e/o valori;
- Art. 8 revoca del credito in qualsiasi momento ed immediata sospensione del suo utilizzo;
- Art. 10 inadempienza del cliente e decadenza dal termine;
- Art. 11 estensione del pegno a qualsiasi altro credito, presente o futuro, anche se non liquida ed esigibile ed anche se esistente da altra garanzia reale o personale;
- Art. 12 diminuzione del valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno rispetto al valore stabilito inizialmente; riduzione immediata del credito;
- Art. 13 e 17 termini e modalità di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del garante; rinuncia al diritto di regresso e di surroga;
- Art. 14 revoca della rappresentanza;
- Art. 18 ritiro dei titoli e/o valori;
- Art. 20 estensione del pegno alle eventuali spese e tasse;
- Art. 21 deroga foro competente.

Alberto Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano

(firma del costituente il pegno)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano

RIZZOLI EDITORE S.p.A.

(firma del beneficiario dell'apertura di credito)(1)



502

IN CORSO PARTICOLARE

Spett.le BANCO AMBROSIANO S.p.A.

.....Via Clerici 2.....

.....20121 MILANO.....



**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA
DA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI E/O VALORI**

10

Spettabile BANCO AMBROSIANO S.p.A.	UFFICIO FIDI BANCO AMBROSIANO S.p.A. DIREZIONE CENTRALE	
	038150	2 JUL 1977 SERVIZIO FIDI
		Milano, 15 luglio 1977

A garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di Lit. 20.000.000.000.

(Ventimiliardi) da Voi concessa a RIZZOLI EDITORE S.p.A. quale prefinanziamento aumento Capitale Sociale scadenza 30 gg. dalla data di utilizzo - salvo proroga da concordarsi - con la presente costituiamo in pegno a Vs. favore i titoli e/o i valori sottoelencati, di nostra proprietà, oggi presso di Voi depositati:

Descrizione dei titoli e/o valori

N. 48.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. intestate a Angelo Rizzoli e precisamente:

certificato n. 29-96-97 da 1.000 azioni cad.
certificato n. 30-31-32 da 5.000 azioni cad.
certificato n. 46-47-82 da 10.000 azioni cad.

RIEPILOGO:

n. 3 certificati da 1.000 azioni cad.	= TOTALE	3.000.=
" 3 " " 5.000 " "	= " "	15.000.=
" 3 " " 10.000 " "	= " "	30.000.=

Si attesta che:

- le firme apposte sul presente documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa
- il documento è stato confermato ai firmatari

TOTALE 48.000.=

SEDE DI MILANO
(luogo di deposito)

Valutazione dei titoli e/o valori costituiti in pegno Lit. //

Resta Inteso che la presente costituzione in pegno nonchè l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti norme generali che espressamente dichiariamo di accettare.

Art. 1 - I titoli e/o valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore dell'Azienda di credito, in garanzia dell'apertura di credito e di quanto dovuto all'Azienda medesima per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza dell'apertura di credito e degli eventuali rinnovi e proroghe anche in caso di aumento o diminuzione del credito concesso.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli e/o valori, il pegno complessivo garantisce l'intero credito.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito consentisse dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la comunicazione del recesso, nonchè quanto fosse dovuto all'Azienda di credito in conseguenza di revoca o di annullamento di pagamenti da chiunque eseguiti. I titoli e/o valori che con il consenso dell'Azienda di credito fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 2 - La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quanto altro possa spettare sui titoli e/o valori. Il pegno si estende inoltre alle azioni gratuitamente assegnate; si estende egualmente alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, almeno per un valore corrispondente alla differenza fra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli opati.

Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso dei titoli la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate; tuttavia tali somme possono essere accreditate nel conto del cliente con conseguente riduzione del credito concesso.

Quando siano stati dati in garanzia Buoni del Tesoro Ordinari, l'Azienda di credito è autorizzata a curare la riscossione dei buoni che venissero a scadere nel corso dell'apertura di credito ed a rimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale a quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 3 - In ogni caso in cui il pegno si trasferisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a chi ha costituito il pegno.

Art. 4 - Fermo il disposto dell'art. 2, è in facoltà dell'Azienda di credito di annotare a credito del conto le somme incassate per interessi, dividendi e premi.

Art. 5 - Il valore dei titoli e/o valori è stabilito di comune accordo tra le parti: per i titoli e/o valori quotati tenuto conto, di regola, dei prezzi correnti. L'Azienda di credito determina l'ammontare del credito a disposizione del cliente.

Art. 6 - Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Art. 7 - Il cliente utilizza di regola il credito concessogli nei modi previsti per il conto corrente di corrispondenza.

Art. 8 - Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell'Azienda di credito.

L'Azienda di credito ha però la facoltà di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche verbale al cliente, il quale è tenuto all'immediato pagamento di quanto da lui dovuto.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, l'Azienda di credito ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando al cliente un preavviso non inferiore a 1 giorno per il pagamento.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Analogo facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; conseguentemente l'Azienda di credito restituirà i titoli e/o i valori nel tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla loro consegna, salvo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Gli eventuali utilizzi che l'Azienda di credito avesse a consentire dopo la scadenza dell'apertura di credito o dopo la notifica del recesso non attribuiscono al cliente alcun diritto ad effettuare ulteriori prelevamenti.

Art. 9 - Il cliente è tenuto a rimborsare ogni tassa e imposta, nonchè le spese di qualsiasi natura che l'Azienda di credito dovesse incontrare in

504

11

prevista dall'art. 1156 cod. civ., l'apertura di credito cessa con effetto immediato e il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare senza ritardo quanto da lui dovuto.

~~Art. 11 - I titoli e/o valori depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito che in essere o che dovesse essere o lavoro dell'azienda di credito verso il cliente, anche se non liquido o esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale.~~

Art. 12 - L'Azienda di credito ha diritto di ridurre in qualsiasi momento con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale al cliente, il limite del credito accordato quando il valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno abbia comunque subito una diminuzione rispetto al valore stabilito inizialmente.

Qualora il debito in essere ecceda il nuovo limite di credito, il cliente è tenuto, entro il termine di cinque giorni, a versare in contanti la differenza oppure a costituire in pegno titoli e/o valori di gradimento dell'Azienda di credito, il cui valore consenta di elevare, sempre a giudizio insindacabile dell'Azienda, il limite del credito aperto all'importo del debito in essere.

Art. 13 - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti a termine delle presenti condizioni, l'Azienda di credito, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno un giorno, dato in qualsiasi forma scritta, in tutto od in parte, i titoli e/o valori costituiti in pegno a mezzo di Agente di cambio o, in mancanza, di Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo di mediatore o perito scelti dall'Azienda stessa.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, l'Azienda di credito ha la facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato l'Azienda di credito si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore l'Azienda di credito, col preavviso di cui sopra, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto.

Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

Art. 14 - Il costituente il pegno può farsi rappresentare di fronte all'Azienda di credito da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che la revoca e le modifiche delle facoltà a questa concesse, nonché le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili all'Azienda di credito finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocò, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 15 - L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito saranno fatti al costituente il pegno con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 16 - Se l'apertura di credito è stata concessa a due o più persone, ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto all'Azienda di credito.

Art. 17 - Se i titoli e/o i valori sono costituiti in pegno da un terzo l'Azienda di credito ha diritto di rivalersi sugli stessi di tutto quanto dovuto dal cliente, in dipendenza dell'apertura di credito e per ogni altra causa ai sensi dell'art. 11, con le stesse forme previste per il caso di pegno costituito dallo stesso beneficiario dell'apertura di credito.

In particolare:

— le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi sono accreditate a chi ha costituito il pegno in un conto a garanzia dell'apertura di credito, a norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi, la facoltà dell'Azienda di credito di metterli a sua disposizione;

— qualora l'Azienda di credito, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, non sia soddisfatta di tutto quanto dovuto, essa è autorizzata a procedere, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, alla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno nelle forme stabilite dall'art. 13.

Nel caso in cui siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, l'Azienda di credito, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, è autorizzata a prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto; qualora i libretti siano vincolati a termine il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni in ordine alla situazione dei conti od in genere ai suoi rapporti col beneficiario dell'apertura di credito.

Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso l'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche in garanzia dei detti altri debiti e l'Azienda di credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra posizione debitoria o di entrambe a suo giudizio.

Il costituente il pegno rinuncia a far valere ogni eventuale diritto di regresso o di surroga nei confronti del beneficiario dell'apertura di credito, nonché verso qualsiasi coobbligato o altro garante, sino a che il credito dell'Azienda non sia stato interamente soddisfatto.

Art. 18 - Nel caso in cui il pegno sia costituito da più persone, il ritiro dei titoli e/o valori potrà essere effettuato, anche per la totalità, da uno qualsiasi dei depositanti stessi quali creditori solidali, con piena liberazione dell'Azienda di credito a norma dell'art. 1292 e seguenti del Codice Civile, salvo che pervenga, a detta Azienda, difficile notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.


Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le « Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione » nonché le « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi » in vigore presso l'Azienda di credito.

Art. 20 - Spese e tasse della presente sono a carico del costituente il pegno e, nel caso vengano anticipate dall'Azienda di credito, ad esse si estenderà la presente garanzia pignorizia.

Art. 21 - Per qualunque contestazione è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale dell'Azienda di credito che ha compiuto le operazioni garantite.

Vi conferiamo, per quanto occorra, espresso mandato irrevocabile ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma cod. civ., a compiere in nome e per conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonché degli altri titoli che Vi fossero in avvenire depositati in aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata in garanzia a Vostro favore sia per il loro trasferimento.

Agli effetti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo sottoindicato.

Angelo Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano 

 (firma e domicilio del costituente il pegno)


Vi dichiariamo, nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di aver preso conoscenza della presente e di accettare tutte le norme in essa contenute. (1)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano **RIZZOLI EDITORE S.p.A.**

 (firma del beneficiario dell'apertura di credito)

Dichiariamo, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti:

- Art. 1 portata e contenuto della garanzia;
- Art. 2 estensione del pegno agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quell'altro possa spettare sui titoli e/o valori;
- Art. 8 revoca del credito in qualsiasi momento ed immediata sospensione del suo utilizzo;
- Art. 10 inadempienza del cliente e decadenza dal termine;
- ~~Art. 11 estensione del pegno a qualsiasi altro credito, presente o futuro, anche se non liquido o esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale;~~
- Art. 12 diminuzione del valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno rispetto al valore stabilito inizialmente: riduzione immediata del credito;
- Art. 13 e 17 termini e modalità di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del garante; rinuncia al diritto di regresso e di surroga;
- Art. 14 revoca della rappresentanza;
- Art. 18 ritiro dei titoli e/o valori;
- Art. 20 estensione del pegno alle eventuali spese e tasse;
- Art. 21 deroga foro competente.


Angelo Rizzoli Via A. Rizzoli 2, Milano 

 (firma del costituente il pegno)

Rizzoli Editore S.p.A. Via A. Rizzoli 2, Milano **RIZZOLI EDITORE S.p.A.**

 (firma del beneficiario dell'apertura di credito) (1)

IN CORSO PARTICOLARE



Spett.le **BANCO AMBROSIANO S.p.A.**

.....Via Clerici 2.....

.....20121 MILANO.....

13

EDIZIONE 1977

SP.A. - FONDATA NEL 1896 - SEDE: MILANO - VIA CLERICI 2 - TR. BUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISK NEL 7 DICEMBRE 1977

BANCA PARTECIPANTE A "INTER-ALPHA"
DIREZIONE CENTRALE - SERVIZIO FIDI - MILANO - VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 - TELEFONO (02) 8837

MILANO. 29 luglio 1977
Alla Direzione della nostra Filiale di

V/S/RIF.
OGGETTO: RIZZOLI EDITORE Spa
MILANO
e p.c. Ag. Pacini

L. 12.500.000.000 scop. suppl. gar. titoli non quotati rappres. la ns. quota del finanz. in "pool" di L.20 miliardi da effett. con la Bca Catt. del Veneto - scad. fissa 30 gg. dalla data di utilizzo (ut. presso la Sede di Milano)

In possesso della vostra in data odierna, revochiamo lo scopo a margine dandovi scarico del cartellino reso.

LA DIREZIONE CENTRALE

Handwritten signature and stamp with initials "g.g." inside a box.

Banco Ambrosiano

SEDE MILANO - VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE L. 70.825.000.000

UFFICIO FIDI
BANCO AMBROSIANOBANCA PARTECIPANTE A "INTER-ALPHA" 14

VIA CLERICI 2 - CAP. 20121 - TEL. (02) 8337 - TELEFAX: AMBROBAN 31204 - AMBROEST 35054 - AMBROTES 35405 - TELEGR.: AMBROBANCO

RELAZIONI SEDE fc

ANO. 29 luglio 1977

VERIF.

NS/RIF.

OGGETTO: RIZZOLI EDITORE S.p.A. (Ag. Pacini)

Onorevole Nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
MILANO

	<u>facoltà</u>	<u>posizione</u>	<u>tasso</u>
Scoperto di conto corrente scad.int. 9/77	1.500.000.000	1.690.545.000	D. 21+1/8
Cast.incasso non accettato scad. fissa 8/77	600.000.000	328.100.000	
il tutto ass.da fidejuss. limitata a 3 miliardi a firma Rizzoli Andrea, Ange lo e Alberto			
<u>presso Sede di Milano</u>			
scop.gar. da titoli non quotati-scad.int.9/77	2.500.000.000	2.475.000.000	D. 20,50%
Scop.suppl.re in cto spec. "Prefinanz.Aumento Capita le" gar.da titoli non quo tati,rappresentante la ns. quota del finanz.in "pool" di 20 miliardi	12.500.000.000	z e r o	

Per avvenuta copertura dello scoperto
supplementare di 12.500 milioni, Vi preghiamo di dar corso
alla revoca della relativa specifica facoltà, il cui modulo
di concessione Vi ritorniamo a nostro scarico in allegato.

In attesa di Vostro cortese riscontro,
porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di MilanoAll. posizione del Gruppo
mod. di autorizzazione

CREDITO COMMERCIALE
 S. p. A. - Capitale L. 2.000.000.000 - Riserva L. 4.034.002.578
 Sede Soc. CREMONA - Reg. Impr. Cremona N. 179 - Dir. Centr.: MILANO [3516]

Milano 29/7/72 **15**

RIF. VS.

UFFICIO cassa centrale

Vogliate prendere nota delle seguenti scritte oggi passate sul Vs. conto.

	A VOSTRO CREDITO	A VOOSTRO DEBITO
per tanto che d/o/c Rizzoli Editore spa vorrebbe riconoscere alla stessa sul suo c/c 17000 presso di Voi	20.400.000,00	

29-7-1972

Distinti saluti

CREDITO COMMERCIALE

Spett.le
 Banco Ambrosiano
 Milano

C/n° 132

DOCUMENTO 13

Relazione della Procura generale della Repubblica di Milano alla Commissione P2 sui procedimenti penali pendenti relativi al Gruppo Ambrosiano e società collegate (30 agosto 1982);

allegati alla relazione suddetta;

nota integrativa della Procura generale della Repubblica di Milano alla relazione suddetta (6 settembre 1982).

Relazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano alla Commissione P2 sui procedimenti penali pendenti relativi al Gruppo Ambrosiano e società collegate (30 agosto 1982).

000276
~~SECRET~~
RISERVATOPROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 31/82 Ris.

Milano, 30 agosto 1982

ALL'ON. SIG. PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Procedimenti penali relativi al Gruppo Ambrosiano e società ad esso collegate, a rapporti tra tali società e terzi, alle recenti vicende che hanno coinvolto il Gruppo e i suoi dirigenti.

In risposta alla richiesta del 28 luglio scorso, n.594/C.P2, pervenuta il 4 agosto successivo, dopo aver interpellato la Procura della Repubblica e l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, trasmetto questa prima relazione che non può definirsi esauriente, dato che l'assenza per ferie dei colleghi dottor Gresti, all'epoca procuratore della Repubblica, e dott. Mucchi, sostituto, mi ha impedito di ottenere chiarimenti in merito alla separazione del procedimento, unico inizialmente, a carico di Calvi ed altri per frode valutaria e truffa, in due procedimenti distinti, uno per frode, avvocato dalla Procura Generale, l'altro per truffa, trasmesso all'Ufficio Istruzione per la formalità.

I due procedimenti infatti, si basano sugli stessi fatti e sono volti all'accertamento della responsabilità delle stesse persone che li hanno posti in essere, mentre muta soltanto la diversa qualificazione giuridica data ai fatti stessi e che porterebbe a dover ritenere, nel caso di accertata colpevolezza, il concorso formale di reati.

-.-.-.-

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

I procedimenti penali, pendenti nel distretto, sulle vicende del Banco Ambrosiano sono i seguenti:

- I - n. 6295/77 C del Reg. Gen. Procura Milano, divenuto, a seguito di avocazione n. 40/81 Reg. Gen. Procura Generale ed, a seguito di richiesta di istruzione formale, n. 982/81 F Reg. Gen. Ufficio Istruzione Milano, contro Sindona Michele, Calvi Roberto, Bonomi Anna ed ignoto da identificare (funzionario dello I.O.R.) per truffa pendente presso l'Ufficio Istruzione, G.I. dott.ri Turone e Colombo;
- II - n. 7035/78 C del Reg. Gen. Proc. Mi, divenuto, a seguito di avocazione, n. 7/81 Reg. Gen. Proc. Gen., a seguito di giudizio per direttissima, n. 2818/81 Reg. Gen. Tribunale Milano ed, a seguito di impugnazione della sentenza che aveva definito quel grado di giudizio, n. 4979/81 Reg. Gen. Corte Appello Milano, contro Calvi Roberto ed altri per frodi valutarie, pendente, nella fase della discussione di battimentale, presso la Corte di Appello - Sez. I;
- III - n. 4877/80 A Reg. Gen. Proc. Mi, divenuto, a seguito di richiesta di istruzione formale, n. 411/81 F Reg. Gen. Uff. Istr. Mi, contro Canesi Carlo Alessandro ed altri per truffa ed altro - stessi fatti di cui al procedimento II -, pendente presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale, G. I. dott. Arbasino;
- IV - n. 3332/82 C Reg. Gen. Proc. Mi relativo al ferimento di Rosone Roberto, vice presidente del Banco Ambrosiano - uccisione di uno degli attentatori - pendente presso la Procura della Repubblica;
- V - n. 4969/82 C Reg. Gen. Proc. Mi relativo al decesso per precipitazione di Corocher Graziella, segretaria di Calvi Roberto, pendente presso la Procura della Repubblica;
- VI - n. 5509/82 C Reg. Gen. Proc. Mi relativo all'acquisto illegale di azioni proprie da parte del Banco Ambrosiano S. p.A. ed altra attività svolta dai responsabili dello stesso tramite consociate estere, pendente presso la Procura della Repubblica;
- VII - n. 5/82 Reg. Gen. Proc. Gen. - stralcio del procedimento n. 7/81 e sopra indicato quale II - divenuto, a seguito di trasmissione alla Procura della Repubblica, n. 5623/82 C Reg. Gen. Proc. Mi, concernente indagini preliminari sui fatti, di cui al rapporto ispettivo Bankitalia del 17.11.1978, diversi da quelli per i quali era già stata esercitata l'azione penale (procedimento I e II), pendente presso la Procura della Repubblica;

./.

- VIII - n. 5644/82 A Reg. Gen. Proc. Mi, trasmesso per competenza dalla Procura della Repubblica di Roma dove era stato iscritto al n. 10074/82 A, contro Pellicani Emilio, Vittorio Silvano e Carboni Flavio, concernente l'espatrio di Calvi Roberto e le successive vicende dello stesso, imputati di favoreggiamento personale, falso ed altro, pendente presso la Procura della Repubblica;
- IX - n. 5624/82 C Reg. Gen. Proc. Mi su denuncia sporta da Operto Gabriella a nome del Partito Operaio Europeo, pendente presso la Procura della Repubblica;
- X - n. 5771/82 C Reg. Gen. Proc. Mi, concernente lo stralcio della deposizione di tal De Luca Maurizio e di due telettrascritti consegnati al predetto da Cavallo Luigi, pendente presso la Procura della Repubblica.

-.-.-.-.-

Sul I procedimento penale riferisco quanto segue:

Nella notte tra l'8 ed il 9 novembre 1977 furono affissi sui muri delle vie del centro di Milano numerosi manifesti del seguente letterale tenore:

"ROBERTO CALVI IN GALERA!

Il presidente e consigliere delegato del Banco Ambrosiano Roberto Calvi è colpevole di truffa, falso in bilancic, appropriazione indebita, esportazione valutaria e frode fiscale.

In relazione alle vendite da Società del Gruppo Sindona al Banco Ambrosiano dei pacchetti azionari Bastogi, Centrale, Credito Varesino, Finabank, Zitropo (Pacchetti) ecc. Roberto Calvi si è fatto versare decine di milioni di dollari su conti numerati svizzeri di sua personale proprietà e con firma sua e della moglie.

Con la sola operazione Bastogi, Roberto Calvi si è appropriato di \$ 4.823.300.

L'11.12.1972 Roberto Calvi ha incassato sul conto personale EHRMKRANZ 3.278.689,02 dollari come sovrapprezzo su acquisto delle azioni ZITROPO (cioè Pacchetti)

MAGISTRATI E GUARDIA DI FINANZA ACCERTINO:

- 1) da chi ha preso Roberto Calvi i 200 e più milioni di dollari (circa 200 miliardi di lire) per acquistare in proprio i pacchetti azionari Bastogi, Centrale, Credito Varesino, Finabank e Zitropo/Pacchetti?
- 2) con quali enormi profitti Roberto Calvi ha rivenduto tali azioni a Interbanca, Centrale e lo stesso Banco Ambrosiano?

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

PERCHE' I GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA, OGGETTO DI MERCATO DA PARTE DEL BANCHIERE TRUFFATORE ROBERTO CALVI, PASSANO SOTTO SILENZIO LE MALEFATTE DEL LORO EFFETTIVO PADRONE?

Il Comitato di controllo sulle pubbliche Istituzioni - Via Gallarate 191 - Milano".

La Procura della Repubblica di Milano, informata il 30/XI/77 dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, procedette con il n. 5963/77 C.P.M. per omissione delle indicazioni di legge sul manifesto (art. 662 C.P.) disponendo il sequestro dello stesso e, con ordinanza 7/12/77, dispose l'istituzione di autonomo fascicolo per le indagini relative ai fatti denunciati nel manifesto, fascicolo che prese il n. 6295/77 C.

Nell'ambito di detto ultimo procedimento il 21/12/77 furono richiesti al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza accertamenti, per quanto possibili, atti a rendere plausibile l'attribuzione di precise responsabilità penali a Calvi Roberto (all. 1).

Il Nucleo di Polizia Tributaria, con rapporto n. 36125/Sez. Spec. 1[^]/134111 del 19/5/78, riferì che il manifesto affisso sui muri di Milano era verosimilmente opera di Luigi Cavallo e che sul Bollettino d'Informazioni Politiche e Finanziarie "Agenzia A" e precisamente sui n. 5 e 6 dell'ottobre-novembre 77, 1 e 2 del gennaio-febbraio 78 e 3 e 4 del marzo-aprile 1978, lo stesso Cavallo aveva riferito una serie di fatti e circostanze che venivano rappresentati come reati o comunque illeciti, compiuti da Roberto Calvi.

Riferì pure che, come da notizia apparsa sul quotidiano "LA REPUBBLICA" del 30/4/78, la Banca d'Italia aveva iniziato una indagine ispettiva presso il Banco Ambrosiano e presso le altre banche facenti capo allo stesso (Credito Varesino, Banca Cattolica del Veneto, Banca Passadore, Banca Rosenberg e Colorni) (All. 2).

In tali condizioni il processo giunse alla Procura Generale di Milano, cui fu inviato in visione dal sost. Mucci in occasione dell'avocazione del proc. pen. n. 7035/78 C, concernente gli illeciti valutari denunciati dal Gruppo Ispettivo del dr. Paladino con rapporto 14/12/78.

Riesaminati gli atti alla luce del rapporto ispettivo Bankitalia sulla visita effettuata dal 17/4/78 al 17/11/78, e rilevato che alcune affermazioni contenute nel manifesto, relative alla compravendita delle azioni Credito Varesino e Zitropo-Pacchetti, del 1972, trovavano riscontro nell'all. 10 del predetto rapporto (pag. 9-13 operazione Credito Varesino e Rapporti finanziari con la Pacchetti s.p.a. Milano pag.80-97) - ALL. 3-

./.

il Procuratore Generale con provvedimento del 1° dicembre 1981 avocava a sé l'istruttoria che prese il n. 40/81 R.G.P.G.

Acquisito agli atti:

- a) l'all. 10 del rapporto Bankitalia 17/11/78;
- b) copia di tutti gli atti del proc. pen. 2956/7A A (a carico di Sindona Michele ed altri) relativi all'operazione ZITROPO HOLDING, descritta nella parte III[^] della relazione del Commissario Liquidatore della Banca Privata Italiana in liquidazione (avv. Ambrosoli);
- c) il memoriale e gli interrogatori di Carlo Bordoni, ed infine
- d) le deposizioni rese da Cavallo Luigi e da Calvi Roberto nel proc. 595/80 F e 531/80 F G.I. Milano;

il sostituto D'Ambrosio incaricato dell'istruttoria, inviava a Calvi e Sindona comunicazione giudiziaria per il delitto p.p. dagli artt. 110-640 - 61 n. 7 e 11, concorso in truffa aggravata di \$ U.S.A. 6.560.000 ai danni del Banco Ambrosiano in relazione all'operazione ZITROPO-PACCHETTI del luglio 1972 ed, al solo Calvi, anche per il delitto p.p. art. 640 - 61 n. 7 e 11 truffa aggravata di L. 11.130.000.000 in concorso con funzionario dello I.O.R. da identificare, in relazione all'operazione Credito Varesino del '72;

Il processo, formalizzato il 22 dicembre '81, è tuttora pendente presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, giudici istruttori Turone e Colombo, con il n. 982/81 F a carico di Sindona Michele, Calvi Roberto e Bonomi Anna per le imputazioni di cui agli allegati mandati di comparizione (All. 4).

L'originaria imputazione, infatti, è stata modificata, a seguito di ulteriori indagini svolte, su richiesta dei magistrati inquirenti, dal Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Milano.

Dei tre imputati solo Anna Bonomi ha reso interrogatorio, protestandosi innocente, mentre il Calvi ha ricusato i giudici istruttori (All. 5) ed il Sindona non ha dato il necessario consenso al compimento dell'interrogatorio per rogatoria (All. 6).

-.--.-.-.-

Sul II procedimento rassego la seguente relazione:

Con rapporto del 14/12/78 il dott. Paladino, capo del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia, che aveva effettuato una visita al Banco Ambrosiano s.p.a. dal 17/4 al 17/11/78, riferì al Procuratore della Repubblica di Milano di alcuni illeciti

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.6.....

valutari che sarebbero stati compiuti:

dagli amministratori de LA CENTRALE FINANZIARIA s.p.a. di Milano, in occasione degli acquisti presso controparti estere di n. 1.110.934 azioni Toro Assicurazioni e di n. 1.350.000 azioni Credito Varesino, avvenuti rispettivamente nel novembre 1975 e nel novembre 1976;

dagli amministratori del Banco Ambrosiano, in occasione della permuta con controparte estera, Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, di n. 200.000 azioni Banco del Gottardo con n.1.260.000 de LA CENTRALE di cat. A a voto plurimo e di n. 4.202.241 ordinarie della medesima società.

Sia gli acquisti che la permuta infatti erano stati compiuti senza preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, autorizzazione necessaria in quanto, da una parte, gli acquisti delle azioni Toro e delle azioni Credito Varesino erano avvenuti a prezzo di gran lunga superiore a quello di borsa, e, dall'altra, la permuta era avvenuta quando il valore delle azioni Centrale di cat. A e le azioni Banca del Gottardo non erano quotate in Borsa.

Il procedimento penale prese il n. 7035/78 C e venne assegnato al sost. Alessandrini il quale provvide ad inviare subito comunicazione giudiziaria per i reati di cui all'art. 1 e 2 della L. 185 del '76 a tutti i consiglieri de LA CENTRALE e del BANCO AMBROSIANO.

Dopo l'uccisione di Alessandrini, avvenuta il 29/1/79, il procedimento fu assegnato al sost. Mucci il quale, il 23/3/1979 incaricò il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano di accertare più approfonditamente gli illeciti penali e di identificare i responsabili degli organi di gestione e di controllo di tutte le persone giuridiche chiamate in causa nel rapporto.

Ciò evidentemente perchè in tanto vi poteva essere esportazione di valuta, in quanto v'era stato uno spostamento ingiustificato di liquidità e di disponibilità patrimoniale sull'estero, desumibile quanto meno dalla assoluta incongruità del prezzo pagato per le azioni Toro e Credite Varesino e del valore assegnato alle azioni Banca del Gottardo.

Il predetto Nucleo con rapporto n. 5728 del 22/6/79, riferì:

- A) Per quanto riguardava l'operazione TORO, che l'acquisto del 17/11/75 era l'ultimo di una serie di acquisti compiuti da LA CENTRALE a partire dal 1973 ed aveva consentito di raggiungere la maggioranza assoluta del capitale, oltre il 51%;
- B) Per quanto riguardava l'operazione Credite Varesino:

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.7.....

- 1) che esisteva patto di sindacato tra la INVEST e LA CENTRALE, patto che già prima dell'acquisto consentiva il controllo della società;
 - 2) che l'acquisto era avvenuto allo stesso prezzo di altre azioni acquistate presso la INVEST;
 - 3) che le 1.350.000 azioni acquistate all'estero erano le stesse vendute il 31/5/76 dalla stessa INVEST alla Banca della Svizzera Italiana di Lugano;
- C) Per quanto riguardava l'operazione di permuta, che il Banco Ambrosiano aveva provveduto ad informare formalmente e preventivamente sia la Banca d'Italia che il MINCOMES. La prima aveva anche espresso la propria approvazione, il secondo non aveva ritenuto necessaria l'autorizzazione.

Il 29/12/79 il dr. Mucci richiedeva quindi allo stesso Nucleo di identificare i componenti del Consiglio d'Amministrazione della Banca del Gottardo e delle s.a. che avevano venduto le azioni Toro e Credito Varesino, da una parte, e di ricostruire, attraverso i fissati bollati, i vari passaggi di proprietà delle azioni che formavano oggetto delle indagini, dall'altra.

In altri termini, posto che il prezzo doveva ritenersi congruo in relazione al fatto che si trattava di acquisti di pacchetti fuori borsa, effettuati, almeno apparentemente, per acquisire il controllo delle due società, il P.M. ritenne di dover verificare l'ipotesi di "parcheggio" su società fiduciarie, così come autorizzava a supporre, la vendita Invest-Banca della Svizzera Italiana del maggio '76 e la circostanza che tutte le vendite erano avvenute con l'intermediazione della Banca del Gottardo, società controllata dal Banco Ambrosiano.

Il Nucleo Valutario con rapporto n. 5702 del 12/6/80 riferì di aver accertato che:

- 1) n. 329.600 azioni TORO (da raddoppiarsi per effetto dell'aumento del capitale) di quelle vendute nel '75 erano state acquistate e subito rivendute all'estero nel II° semestre '73 dalla stessa LA CENTRALE, rivendita in contrasto con l'azione svolta dalla Centrale, intesa ad acquisire la maggioranza della Toro Assicurazioni;
- 2) al momento dell'acquisto delle n. 1.350.000 azioni Credito Varesino, LA CENTRALE aveva già raggiunto il controllo della maggioranza, perchè aveva nel precedente maggio acquistato dalla INVEST tutte le azioni sottoposte a patto di sindacato, con contratto che prevedeva le dimissioni di tutti i rappresentanti del gruppo INVEST dal Consiglio di Amministrazione del Credito Varesino contestualmente alla data di acquisto delle azioni dall'estero;

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 8

3) nei consigli di amministrazione delle società EPI - KONZENTRA-HAMOBIL - GESTIVALEUR - UNOVAX, che avevano venduto le azioni Toro e Credito Varesino, figuravano funzionari della Banca del Gottardo.

Fu anche raggiunta la prova, con sequestro della relativa documentazione presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni eseguito direttamente dal P.M., che le provvigioni valutarie per la vendita delle 329.600 azioni Toro erano state corrisposte a LA CENTRALE.

Il 25/6/80 fu richiesta rogatoria all'A.G. di Lugano e di Berna per ottenere il sequestro dei mezzi di prova documentali inerenti alla movimentazione delle azioni Toro dal '73 al '75 e di quelli necessari ad identificare le persone che effettivamente beneficiarono della vendita del '75 (All. 7).

Il 27/6/80 fu inviata comunicazione giudiziaria a Roberto Calvi per truffa aggravata ai danni de LA CENTRALE e della SPARFIN in relazione all'operazione CREDITO VARESINO.

Il 15/7/80 fu richiesta al Governatore della Banca d'Italia copia integrale del rapporto sulla visita al Banco Ambrosiano iniziata il 17/4/78, copia che fu trasmessa il 29/7 successivo.

Nell'ambito dell'originario processo valutario, portata a termine dal Nucleo Valutario l'indagine sulla movimentazione delle azioni Toro, emerse che nello stesso periodo '73 furono acquistate in Italia, per ordine Banca del Gottardo, altre 154.025 azioni Toro (v. rapp. n. 5833 del 18/12/80 All. 8) e che il 29/10/73 la Centrale Finance di Nassau aveva rimesso alla Banque Lambert Luxemburg (acquirente delle 329.600 azioni Toro) Lit.12.049.145.687, di cui 11.954.066.692 dovevano essere rimesse alla B.N. delle Comunicazioni di Milano (v. p.v.s. Nucleo Valutario del 18/7/80 All. 9).

Nel processo a carico di Calvi e Canesi, incriminato il 29/9/80 per la truffa già ascritta a Calvi e per false comunicazioni sociali, bloccata la rogatoria dall'opposizione della B. del Gottardo (ALL. 10), il 13/2/81 fu disposta perizia collegiale al fine di stabilire:

- 1) Visti i prezzi iniziali di 491.750 az. Toro acquisite nel periodo 28/6-26/9/73, considerato il prezzo finale e tenuto conto di ogni altro utile elemento se v'era differenza tra il costo finale e quanto ricavato dalla vendita a LA CENTRALE;
- 2) visto il prezzo iniziale pagato dalla Banca Svizzera Italiana nella misura di L. 8.120 per azione per l'acquisto dalla INVEST di n. 900.000 azioni Credito Varesino in data 4/6/76, considerato l'aumento di capitale, considerato il prezzo finale di L. 7.100 relativo alla transazione 19/11/76, qual'era stata la

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 9

eventuale differenza tra il costo finale ed il costo di acquisizione da parte dell'acquirente italiano (ALL. 11).

In tale stato d'istruttoria si trovavano i due processi quando il 28 marzo 1981, i giudici istruttori del Tribunale di Milano, Turone e Colombo, trasmisero al Procuratore Generale di Milano i documenti contenuti nelle buste intestate "CALVI COPIA COMUNICAZIONE PROCURA MILANO" e "CALVI ROBERTO VERTENZA CON BANCA D'ITALIA", sequestrate il 17 marzo 1981, unitamente ad altri numerosi documenti, negli uffici della GIOLE s.p.a. di Castiglione Fibocchi, nell'ambito dell'istruttoria del proc. pen. 531/80 a carico di Michele Sindona, Licio Gelli ed altri.

I documenti e gli appunti, contenuti nelle predette buste, davano motivo di sospettare che il Gelli avesse posto in essere manovre per interferire nell'istruttoria del proc. 7035/78 C e n. 4877/80 A.

I documenti infatti erano atti di questo processo, ancora coperti dal segreto istruttorio, e gli appunti, unitamente alla ricevuta di addebito di \$ U.S.A. 800.000 sul c/c 022/27611TPB/7036 UBS a favore del conto 59675760T, su cui v'era l'annotazione "Ceruti-Zilletti", verosimilmente ad opera di Gelli, facevano sorgere il sospetto che attraverso l'on. Zilletti, V. Pres. del Consiglio Superiore della Magistratura, fossero state esercitate pressioni sul Procuratore della Repubblica di Milano perchè venissero chiuse in senso favorevole a Calvi ed il processo valutato ed il procedimento per truffa.

Inviati per quanto di competenza i documenti in questione al Procuratore della Repubblica di Brescia, il Procuratore Generale di Milano il 31/3/81 avocò a sé l'istruttoria del proc. pen. n. 7035/78 C.

Completate le indagini sulle rimanenti azioni Toro Assicurazioni, sequestrati altri documenti presso La Centrale, la Toro Assicurazioni, la Invest e La Subalpina Investimenti ed acquisiti altri documenti relativi ai rapporti Calvi Roberto-Anna Bonomi, sequestrati sempre in Castiglione Fibocchi dai giudici istruttori Turone e Colombo, il sostituto procuratore generale, D'Ambrosio, incaricato dell'istruttoria, il 18/5/81 emise ordine di cattura (All. 12) e, dopo aver provveduto allo stralcio della posizione relativa alla permuta delle azioni Banca del Gottardo - La Centrale, per cui non era in condizione di formulare imputazione (il rel. proc. si concludeva poi con decreto di archiviazione - ALL. 13) dispose perchè all'udienza del 29/5/82 si procedesse a giudizio direttissimo, oltre che nei confronti degli imputati di cui all'ordine di cattura, nei confronti di Canesi Carlo (deceduto poco tempo tempo) e di Spada Massimo.

Il relativo giudizio è ancora pendente con il n. 4979/81 in

./.

fase d'appello dinanzi alla 1^a Sez., essendo stata la sentenza di I° grado (ALL. 14) impugnata dal Procuratore Generale, per la parte relativa al proscioglimento dal reato di cui al capo B degli imputati Zanon di Valgiurata, Minciaroni, Valeri Manera, Bonomi e Cigliana, e da tutti gli imputati condannati o prosciolti con formula dubitativa (eccezion fatta per l'imputato Von Castelberg) e dal responsabile civile La Centrale Finanziaria s.p.a.. Il dibattimento, iniziato il 30/6/82 sotto la presidenza del dott. Alberici presidente della prima sezione penale, all'udienza del 23/7/82 è stato sospeso e rinviato al 28/9/82.

Si è conclusa naturalmente la parte relativa all'imputato Calvi nei cui confronti è stato dichiarato non doversi procedere per morte del reo.

--- --

Sul III procedimento il Giudice Istruttore ha riferito testualmente:

"Con riferimento alla Sua richiesta n. 31/82 Ris del 19/8/1982 si comunica che il proc. penale in oggetto indicato è scaturito dal rapporto del Servizio Vigilanza della Banca d'Italia del 14/12/1978 avente ad oggetto "Banco Ambrosiano s.p.a. di Milano - Legge 30.4.1976 n. 159 -". Le operazioni oggetto della contestazione sono quelle indicate nei capi di imputazione formulati dal P.M. all'atto della formalizzazione del procedimento." (ALL. 15).

"Si allega fotocopia delle stesse dalle quali risultano anche i nomi delle persone che sono state indiziate con comunicazione giudiziaria spedita dal P.M." (ALL.16).

"Faccio presente che il procedimento di cui si tratta ha come oggetto gli stessi fatti in ordine ai quali pende il procedimento per reati valutari a suo tempo avvocato dalla Procura Generale. Per questa ragione esistendo un procedimento per gli stessi fatti in fase processuale più avanzata nei confronti anche di persone che, secondo la prospettazione del P.M., potrebbero essere parti lese nel presente procedimento, si è ritenuto di attendere gli sviluppi del procedimento valutario.

Questo Ufficio non è in grado di chiarire le ragioni che imposero la instaurazione di procedimenti diversi essendo ciò avvenuto ad opera della Procura della Repubblica."

--- --

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto, per quanto concerne i procedimenti IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ha comunicato:

"Sulla vicenda Calvi-Banco Ambrosiano sono attualmente pendenti dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano i procedimenti

./.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11

penali aventi ciascuno l'oggetto qui di seguito indicato:

- 1) - 3332/82 C R.G.P.M. - ferimento di Rosone Roberto ed uccisione di uno degli attentatori;
- 2) - 4969/82 C R.G.P.M. - decesso per precipitazione di Corocher Graziella, segretaria di Calvi Roberto;
- 3) - 5509/82 A R.G.P.M. - acquisto illegale di azioni proprie da parte del Banco Ambrosiano S.p.A. ed altra attività svolta dallo stesso tramite consociate estere;
- 4) - 5623/82 C R.G.P.M. - procedimento trasmesso dalla Procura Generale in sede e relativo ad indagini avviate dalla stessa su talune operazioni effettuate dal Banco Ambrosiano ed altri fatti relativi al rapporto ispettivo Bankitalia del 17.11.78;
- 5) - 5644/82 A R.G.P.M. - procedimento qui trasmesso dalla Procura della Repubblica di Roma n. 10074/82 A a carico di Pelli cano Emilio, Vittor Silvano e Carboni Flavio, concernente l'espatrio di Calvi Roberto e le successive vicende dello stesso, imputati dei reati p.e p. dagli artt. 110 - 378 C. P., 158, 2° c.T.U. L.P.S., 482 - 477 e 468, 61 n. 2 e 110 C.P.
- 6) - 5624/82 C R.G.P.M., originato da una denuncia del Partito Operaio Europeo, e, per esso, sporta da Operto Gabriella, nel luglio 1982;
- 7) - 5771/82 C R.G.P.M., concernente lo stralcio disposto dal giudice istruttore di Milano, nel luglio 1982, della deposizione di Maurizio De Luca e di due telescritti richiamati nella deposizione e consegnati al De Luca da Cavallo Luigi.

Tutti i procedimenti pendenti dinanzi a questa Procura sono naturalmente in corso di istruzione."

-.--.-.-

Sul procedimento VII comunicato, inoltre, quanto segue:

Come si è già detto, dal proc. pen. 7035/78 C (che, a seguito della avocazione, aveva assunto il n. 7/81 R.G.P.G.), al momento della citazione a giudizio per gli episodi TORO e CREDITO VARESI NO, fu disposta la separazione della posizione relativa alla operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo-La Centrale Finanziaria s.p.a. (All. 17).

La rilettura del rapporto Bankitalia sulla visita effettuata presso il Banco Ambrosiano s.p.a. e dei suoi allegati, fatta non nella sola ottica degli illeciti valutari denunciati dal dr. Paladino il 14 dicembre 1978, convinse che un approfondimento del-

./.

le indagini, (svolte dal Gruppo Ispettivo con il naturale limite derivante dai poteri attribuiti all'organo di vigilanza, nel settore dell'intermediazione in Titoli ed in quello dei rapporti con l'estero) avrebbe potuto portare alla individuazione di ulteriori reati oltre quelli per cui era già stata esercitata l'azione penale con i proc. 7035/78 C pendente in appello e 982/81 F pendente in istruzione formale.

In particolare nel capitolo Rapporti finanziari con la Suprafin s.p.a. Milano dell'allegato 10 pagg. 47-77 (All. 3) e nell'all. 24 Riferimenti Particolari in materia valutaria pagg. 1 a 12 (All. 18) venivano prospettate ipotesi che, se provate, potevano integrare gli estremi di reati societari (2358 - 2359bis - 2628-2630-2640 e 2621), di reati valutari e di eventuali altri reati.

Con ordinanza 6/2/82 pertanto fu disposta la separazione dal fascicolo 7/81 del rapporto ispettivo della Banca d'Italia del 17/11/78 sul Banco Ambrosiano s.p.a. Milano e la formazione di altro fascicolo intestato "atti relativi ad indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto ispettivo Bankitalia del 17/11/1978 sul Banco Ambrosiano s.p.a. Milano, diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale", fascicolo che prese il n. 5/82 R.G.P.G. (ALL.19).

Detto fascicolo in data 8.7.1982 è stato trasmesso dall'Avvocato Generale, Consoli, f.f. di Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica ex art. 234 p.p. C.P.P., dopo che erano state disposte le indagini di cui agli all. 20-21-22-23.

-.-.-.-.-

Mi riservo di chiarire le ragioni che consigliarono la separazione dell'originario procedimento II.

Ossequio

IL PROCURATORE GENERALE F.F.

Mario DANIELE, sost.

M. Daniele

Allegati alla relazione del 30 agosto 1982.

000276
SECRET

PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA IN MILANO

FASCICOLO ALLEGATI ALLA
RELAZIONE N° 31/82 RIS. DEL
30-8-1982 DIRETTA ALL'ON.
PRESIDENTE COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA "P2"




PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

INDICE ALLICATI

N.	descrizione	fogli
1	richiesta indagini su responsabilità Calvi sui fatti denunciati con manifesto	1
2	rapporto polizia tributaria del 19.5.78	2-9
3	allegato n. 10 del rapporto ispettivo Bankitalia	10-137
4	mandati di comparizione contro Sindona, Calvi e Bonomi	138-143
5	dichiarazione riconsunzione da parte di Calvi dei giudici istruttori Turone e Colombo	144-154
6	rifiuto di consenso all'interrogatorio per rogatoria da parte di Sindona	155-159
7	rogatoria in Svizzera per sequestro documenti e per identificazione negozianti azioni Toro	160-163
8	rapporto P.E. 18.12.80 - acquisto ulteriori n. 154.025 azioni Toro	164-167
9	documentazione parte azioni Toro e rimessa a Banca Naz. Comunicazioni	168-171
10	opposizione all'espletamento della rogatoria ALL.7 da parte della Banca del Gottardo	172-180
11	relazione peritale del 28.5.1981	181-209
12	ordine cattura Calvi ed altri	210-219
13	decreto archiviazione 14.6.82	220-222
14	sentenza Trib. Milano 20.7.81	223-342

./.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Indice alligati
Foglio seguito N. 2

N.	descrizione	fogli
15	imputazioni truffa e altro contro Canesi, Calvi e altri del procedimento III	343-345
16	comunicazioni giudiziarie del procedimento III a Calvi e Canesi	346-347
17	separazione posizione Banca Gottardo - La Centrale	348-349
18	riferimenti valutari in materia finanziaria	350-361
19	fascicolo indagini preliminari su altri fatti	362
20	richiesta indagini	363
21	nota 17.6.82 al Governatore della Banca d'Italia	364-365
22	richiesta atti 26.6.82 al Governatore della Banca d'Italia	366
23	ordine di esibizione di documentazione all'Ufficio Italiano Cambi ed al Ministero del Commercio con l'Estero	367-369

Milano, 30 agosto 1982



IL PROCURATORE GENERALE F.F.

Mario DANIELE, sost.

All. 1

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO


M. Cass. P. 21. 12-1977

Al Nucleo di P. T. delle Guard. e di Finanza
di Pavia

proce. 6295/77 (- Atti relativi ai fatti denunciati da
anonimo a mezzo stampa sul reato
di Calvi Roberto.

Con riferimento all'esito d'indagine di P. G. n. 33389
Sez. Sp. 7/134111 sched. del 30. XI-77 di questo
ufficio, si richiama di voler compiere ulteriori
accertamenti, per quanto possibili, atti a rendere
plausibile l'attribuzione di piena responsabilità
penale a Calvi Roberto.

S. mi pravia





All. 2

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

VIA FABIO FILZI, 42-44 - TELEF. 671.841

-Gruppo Sezioni Speciali-Nr.36125/Sez.Sp.1[^]/134111Milano, 19 MAG. 1978

OGGETTO: Indagini di p.g. - CALVI Roberto.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
-Sig.Sost.Proc.dr. Luca MUCCI -M I L A N O

Riferimento nota n.6295/77 C del 21 dicembre 1977 e se-
guito intercorsi ordini verbali impartiti dalla S.V. in
data 21.4.1978.-

1. PREMESSA

La Pretura Unificata di Torino, nella persona del Pretore, dottor R. GUARINIELLO, in data 26.7.1975, in sede decisionale in merito al procedimento penale contro CAVALLO Luigi e UNIA Maria (Reg.Gen.4829 del 1974) assolveva quest'ultima per il reato ascrittole in quanto non avente commesso il fatto, e condannava complessivamente il Cavallo a 6 mesi di reclusione, 1 anno di arresto e 220 mila lire di ammenda per i seguenti reati:

- art.662 C.P. per esercizio di stampa nella fattispecie di libri, volantini, fogli e manifesti senza la prescritta licenza;
- artt.16 e 17 della legge 8.2.1948 nr.47 e 81 C.P. per omessa e inesatta indicazione dello stampatore e dell'editore e delle altre indicazioni prescritte;
- artt.134 e 140 TULPS per esercizio di investigazione e informazione per conto di privati senza prescritta licenza.-

Con nota n.4361/R/Sez.Sp.1[^]/134111 del 18.11.1977 questo Nucleo Regionale inviava al signor Pretore di Torino, il dott. GUARINIELLO, -in ossequio a richiesta telefonica da quegli formulata- il testo dei manifesti murali affissi il 9.11.1977 in alcune vie centrali di Milano, contenenti accuse contro Roberto CALVI (presidente, consigliere delegato e direttore

- 2° foglio -

generale del Banco Ambrosiano) formulate da un sedicente "COMITATO DI CONTROLLO SULLE PUBBLICHE ISTITUZIONI" con sede in via Gallarate n.131.-

Con nota nr.33220/Sez.Sp.1°/134111 del 29.11.1977 e nr.33389/Sez.Sp.1°/134111 del 30.11.1977, inviata a codesta Procura della Repubblica rispettivamente nelle persone del dottor. Guido VIOLA e dottor.Mauro GRETTI, sono state fornite notizie sul Comitato di Controllo sulle Pubbliche Istituzioni, sopracitato, nonché sulle tipografie E.S.I. e Montebianco di Torino che sarebbero comunque implicate nella stampa di pubblicazioni ispirate all'attività del nominato Luigi CAVALLO, riguardanti fatti e personaggi politici ed economici.-

A seguito del colloquio avuto con la S.V. in data 21.4.1978, si riassumono, delle sottonotate pubblicazioni i punti e i brani che si ritengono rilevanti per uno specifico riferimento a fatti e circostanze che vengono rappresentati come configuranti reati o illeciti compiuti da Roberto CALVI.-

2. Da "Agenzia A", Nr.5-6 ott.nov. 1977 avente titolo "Inchiesta su Roberto CALVI".-

L'autore della pubblicazione introduce la messa di notizie con l'auspicio che se il lettore sarà "il Procuratore Generale della Repubblica, il Comandante della Guardia di Finanza, o il Governatore della Banca d'Italia, ne saprà a sufficienza da nutrire il fermo convincimento che Roberto CALVI, presidente, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ambrosiano - La Centrale, merita di finire sul banco degli imputati..." (pag.3).-

Nelle successive pagine vengono illustrati, in rapidi cenni, la veloce ascesa di Roberto CALVI da semplice vicedirettore del Banco Ambrosiano a socio di fatto di Michele SINDONA, con l'aiuto del quale realizza il proprio decollo nel mondo economico finanziario fino a diventare figura di primo piano.-

"Nel febbraio 1971 (pag.6), Roberto CALVI, ottenuta la nomina a direttore generale del Banco Ambrosiano, si reca alle isole Bahamas ove costituisce, con l'aiuto di Sindona, una banca: la CISALPINE OVERSEAS BANK.-

Trascrivendo testualmente da un numero de "L'Espresso" (nr. 52 del 26.12.1976), a pagina 7 "Agenzia A" cita che "Calvi va in Lussemburgo e crea la COMPAGNIE (ora Banco Ambrosiano Holding); va a New York e dà vita alla ULTRAPIN INTERNATIONAL; vola a Zurigo e costituisce la ULTRAPIN A.G.- Nel Novembre dello stesso anno (1971) dietro suggerimento di Sindona conclude quello che ancor oggi viene riconosciuto il capolavoro di Calvi, cioè l'acquisto del pacchetto di maggioranza de - LA CENTRALE".-

4

- 3° foglio -

""Roberto Calvi partecipò con i fondi neri del Banco Ambrosiano (che non figurò mai) -ed in pool con Sindona e i banchieri Hambros (con i quali Sindona stesso effettuava grandi operazioni finanziarie nei principali paesi dell'occidente)- alle operazioni OPA - BASTOGI e CENTRALE. (pag.7).-

""Teniamo a disposizione della magistratura e della Guardia di Finanza -continua il resoconto di Agenzia A- fotocopia dei documenti contabili delle operazioni Centrale e Bastogi cui partecipò Roberto Calvi, dei premi intascati da Roberto Calvi stesso, nonché dei versamenti sui conti in Svizzera, con firma Roberto Calvi e consorte, di tutti, i milioni di dollari incassati personalmente e che non potrà certo giustificare essendo frutto di operazioni irregolari che hanno danneggiato non solo Michele Sindona, ma tutti gli azionisti del Banco Ambrosiano e delle società del Gruppo.- Possediamo fotocopia dei documenti relativi alle operazioni FINABANK, PACCHETTI, BANCA DEL GOTTARDO, tutte compiute ad esclusivo profitto personale da Roberto Calvi tramite istituti bancari esteri.-

Il bollettino prosegue alle pagg.8 e 9 illustrando operazioni finanziarie nei confronti della BASTOGI e della CENTRALE, nonché con la Banca Cattolica del Veneto e il Credito Varesino.-

""La vendita di quest'ultima banca venne effettuata fiduciarmente, in attesa di trasferirla alla Pacchetti insieme alla INVEST, per la quale la stessa Pacchetti, d'accordo con Roberto Calvi, aveva presentato offerta ufficiale di acquisto.- Si parlò di agiotaggio e si disse che Roberto Calvi aveva guadagnato somme enormi nell'operazione.- Egli intasò le fortissime plusvalenze della Banca Cattolica del Veneto e del Credito Varesino e versò i fondi su conti personali suoi e della moglie e col ricavato acquistò, sempre in proprio, altre azioni del Banco Ambrosiano di cui dovrebbe essere l'onesto amministratore.-

""E' tuttora un mistero, che la Magistratura dovrebbe chiarire -prosegue la pubblicazione- come abbiano operato i nuovi azionisti per sistechare l'intera e complessa posizione delle suddette aziende.-

""Perchè -cita inoltre Agenzia A a pag.12- gli ispettori della Banca d'Italia non si sono mai interessati delle operazioni fiduciarie effettuate "in nero" e senza essere in nessuna forma riportate in bilancio di istituti teoricamente sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia? Quando si interesseranno alle operazioni Italcementi, La Centrale, Bastogi, Pacchetti, Credito Varesino, Finabank, Italpi, Pavese, Montedison ecc., talune addirittura tacitamente ed illegalmente autorizzate?

- 4° foglio -

"Roberto Calvi -prosegue il testo a pag.14- è ora entrato di forza nel anche nel campo editoriale e soprattutto in quello più delicato della stampa quotidiana, adoperando come strumento finanziatore la SPARFIN, una società posseduta al cento per cento dalla Centrale.-

"E' in virtù di mencati pagamenti di sovrapprezzi, di truffe, di appropriazione indebita, di profitti realizzati grazie a conflitti di interesse, nonché defraudando gli azionisti del Banco Ambrosiano, evadendo il fisco ed esportando illegalmente valute che Roberto Calvi ha effettuato la scelta a La Centrale.- Ma noi pensiamo che gli azionisti del gruppo Ambrosiano, i lavoratori della Pacchetti, della Fontanella, il fisco la Magistratura, la Guardia di Finanza e tutti coloro che sono stati danneggiati dalle truffaldine attività di Roberto Calvi non debbono attendere oltre ad agire per costringere il presidente del Banco Ambrosiano a riparare le sue malefatte.- Gli azionisti del Banco Ambrosiano dovrebbero pertanto iniziare l'azione di responsabilità contro il presidente ed amministratore delegato Roberto Calvi, colpevole di falso in bilancio e di appropriazione indebita, oltre che di frode fiscale e di altri reati (pag.15).-

"In relazione alle operazioni di vendita da società del Gruppo Sindona a società del Gruppo Ambrosiano di pacchetti azionari Bastogi, Centrale, Credito Varesino, Finabank, Zitropo (Pacchetti) ecc. Roberto Calvi ha ottenuto il versamento di molte decine di milioni di dollari sui seguenti conti numerati di sua proprietà personale (con firma sua e della moglie):

- . RALROV /G21, presso il Credit Suisse di Zurigo, direttamente o attraverso Cinafin;
- . conto nr.618934, presso l'Union de Banques Suisses;
- . EHRENERENZ Anstalt - Vaduz, presso il Credit Suisse di Zurigo;
- . conto nr.619112 presso l'Union Banque Suisse di Chiasso.-

"Teniamo a disposizione della Magistratura e della Guardia di Finanza le fotocopie dei documenti relativi a tali versamenti sui conti di Roberto Calvi e della moglie.- Se la Magistratura esaminerà i conti presso le banche Svizzere in seguito a denuncia degli azionisti del Banco Ambrosiano appoggiata dalle fotocopie dei documenti che alleghiamo, constaterà che si tratta di decine e decine di milioni di dollari dei quali Roberto Calvi si è fraudolentemente appropriato (pag.17).-

"Contabili bancarie in nostro possesso, per un importo complessivo di 4.823.000 dollari si riferiscono all'operazione Bastogi.-

Altri esempi:

- il 14 maggio 1971 Michele Sindona ha versato a Roberto Calvi

6

- 5° foglio -

sul conto RAIROV/G21 540.000 franchi svizzeri come sovrapprezzo su 7200 azioni Finabank venduti alla Compendium (ora Banco Ambrosiano Holding) dalla Fasco;

- l'11 dicembre 1972 Roberto Calvi ha incassato sul conto Bhrenkrenz Anstalt come sovrapprezzo su acquisto di azioni Zitropo (Pacchetti), 2.278.689,02 dollari.-

"Teniamo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza, fotocopie di atti e contabili di acquisto delle società Bastogi, Zitropo - Pacchetti, Credito Varesino ecc..- (pag.18).-

A pagina 23, 25 e 26, infine, Agenzia A cita imprese e banche italiane ed estere facenti comunque a capo a Roberto Calvi, e del quale ne costituirebbero la "centrale finanziaria" (Sparfin, Banca del Gottardo, Cisalpine Overseas Bank, Ultrafin, ecc.).-

"Intorno al gruppo dell'Ambrosiano, come ad una centrale operativa -viene citato a pag.24- è disposta una serie di finanziarie estere, disseminate in tutto il mondo, da Vaduz alle Bahamas, e legate tra loro da un intrico di partecipazioni incrociate nel quale è difficile orientarsi, specie se si è ammansiti, con argomenti assai concreti, dallo stesso Calvi sulla cui amministrazione contano un Ministro delle Partecipazioni Statali, un Generale della Guardia di Finanza, nonchè vari ispettori della Banca d'Italia.-

3. Dal quotidiano OP - Agenzia Democratica di Controinformazione del 19.1.1978 - Notiziario nr.13 pagina 5.-

Tutte le notizie ivi pubblicate sono state integralmente riprese dalle pagine 16 e 17 di Agenzia A, nr.5-6 del 1977 il cui contenuto è stato riassunto, per punti salienti, al precedente numero 2..-

4. Da Agenzia A nr.1-2 gen.feb. 1978 avente titolo "Giustizia ?"

Le notizie riportate a pag.3 sono quasi integralmente riprese dalle pag.7 e 12 del precedente numero di Agenzia A di cui al punto 2..-

Seguono, da pag.4 a pag.8 le fotografie di contabili bancarie della "Banque de Financement S.A. di Ginevra - Finabank", recanti addebitamenti e accreditamenti in dollari su un conto denominato "MANI 1125" non meglio identificato.-

Alle pagine 9 e 12 della pubblicazione vengono riportate notizie che sono parimenti state integralmente riprese dalle pagine 15 e 16 del numero di Agenzia A di cui al precedente punto 2..-

Le pagine 10,11 e 12 sono occupate da fotografie di lettere della Banca Privata Finanziaria e dalla Steelinvest Holding S.A. del Lussemburgo del 1972.-

- 6° foglio -

La pagina 13 della pubblicazione, analogamente, riporta fedelmente notizie già oggetto di pubblicazione alle pagine 18, 16 e 24 del precedente numero di Agenzia A di cui al punto 2., e a pag. 14 una ennesima accusa a "stampa asservita al potere politico ed a quello economico...".-

A pagina 14, 15 e 16 vi sono rimostranze contro il Questore di Torino, dottor MUSURECI, che con suo decreto del 20.12.1977 dispose la revoca della licenza rilasciata a UNIA Maria (madre del Luigi Cavallo) per l'esercizio di arte tipografica in via Monte Cengio 28 a quella sede; presso la tipografia (ESI - Editrice Stampa Italiana) furono stampati manifesti che avrebbero concretizzato gli estremi dei reati di instigazione a delinquere e diffusione di notizie falso e tendenziose.-

Nelle pagg. 17, 18 e 19 si riportano fotografie di appunti relativi allo ESI e privi di alcun interesse.-

A pag. 20 viene riportato il testo di un volantino, rinvenuto in occasione della perquisizione alla tipografia ESI di Torino, contro l'ex governatore della Banca d'Italia ed ora presidente della Confindustria, dottor Guido CARLI.-

Da pag. 21 a pag. 30 la documentazione accenna ai trascorsi scandali INGIC, ANAS, SIR ecc. con un riferimento al particolare che l'ex Ministro delle Partecipazioni Statali Bisaglia è un grande amico ed un interessato protettore di Calvi (pag. 25); si dilunga poi in una critica alla Magistratura, all'asservimento dell'apparato giudiziario alle correnti politiche ed economiche e alla parzialità della Giustizia; riporta infine il testo di un volantino (pag. 23) a firma di Autonomia Proletaria per il quale la Procura della Repubblica di Torino in data 9.1.1978 avrebbe perseguito Luigi Cavallo perchè imputato del reato di cui all'art. 414 C.P. per aver istigato a commettere reati contro l'incolumità delle persone ed il loro patrimonio: tale volantino venne diffuso a Torino ed altrove e fu stampato dalla tipografia ESI già citata che, formalmente intestata a UNIA Maria, è in effetti dal figlio di questa, Luigi Cavallo, diretta, gestita ed ispirata.-

L'opuscolo in questione si chiude con la riproduzione di una lettera che Luigi Cavallo scrive al direttore de "La Stampa" di Torino, con che esige la pubblicazione di una rettifica a notizie, non veritiere, che sarebbero state in precedenza pubblicate dal detto quotidiano sul suo conto.-

5. Da Agenzia A, nr. 3-4 marz. apr. 1978 avente titolo "Dossier - Calvi".-

In questo numero, Agenzia A, inizia le sue notizie riportando le parole de "L'Espresso" (nr. 10) secondo il quale Roberto Calvi avrebbe sfidato a dimostrare che dietro ai vari conti cifrati svizzeri ci sia veramente la sua persona o qualche componente della sua famiglia.- A tali conti, già citati al precedente punto 2., viene peraltro aggiunto da Agenzia A un non meglio

- 7° foglio -

identificato conto RADOVAI che sarebbe di proprietà sua personale, istituito (si sconosce presso quale banca) a firma sua o della moglie.-

Calvi avrebbe anche proceduto, secondo quanto esposto a pag.4, alla vendita all'estero del pacchetto di controllo del Banco Ambrosiano ad una misteriosa finanziaria, e sarebbe stato indotto a presentare le dimissioni da amministratore delegato da "La Centrale" da prima, e dallo stesso "Banco Ambrosiano" successivamente.-

Alle pagine 4 e 5 si danno notizie in merito alle evoluzioni di cui sono state oggetto, dal 1975 al 1977 "La Centrale" e la "Pantanelle", all'acquisto di ulteriori società (Arrigoni, Autostrade Meridionali, Rexim, Sime, Sitca) e all'acquisto della Pantanelle stessa da parte della Cofircont e Fiduciaria Toscana, alle quali sarebbe collegata la Toro Assicurazioni di Torino.-

Alle pagine 6 e 7 vengono avanzati dubbi sulla correttezza dell'amministrazione delle varie aziende, imprese ed istituti bancari comunque facenti capo a Roberto Calvi e si avanzano illusioni in merito a talune implicazioni con lo Stato del Vaticano tramite la IOR - Istituto Opere Religiose.-

Ancora, le pagine 8, 9 e 10 sono quasi completamente corredate di notizie riprese integralmente dalle pagine 30, 31, 12 e 3 del nr.1-2 di Agenzia A di cui si è detto al precedente punto 4.-

A pagina 11 l'autore del testo si auspica che in un prossimo futuro nella vicina Confederazione Elvetica venga abrogata la legge che da 44 anni tutela in quello stato il segreto bancario, e che quindi le autorità Svizzere siano tenute per legge a trasmettere informazioni sui conti numerati dei clienti.-

Da pag.14 a pag.21 la pubblicazione in argomento riporta fotografie delle contabili bancarie e delle lettere già riprodotte alle pagine 8, 7, 5, 4, 6, 11,12 e 10 di Agenzia A nr.1-2 sul conto delle quali è già stato detto al punto 4.-

Nelle pagine da 22 a 39 si riportano fotografie di altra documentazione nella fattispecie di contabili bancarie, telex e comunicazioni intercorse per la compravendita di pacchetti azionari.-

"Calvi, -cita la pubblicazione a pag.41 in un appello agli azionisti del Banco Ambrosiano- distribuendo clandestinamente utili e riserve che nega ai suoi azionisti può venire facilmente a capo dei controlli della Banca d'Italia, della Guardia di Finanza e dei "baroni" dell'apparato governativo.- Inoltre -riporta Agenzia A citando la altri- Roberto Calvi ha saputo predisporre tutti quegli opportuni marchingegni finanziari e legali che lo mettono nella condizione di controllore di se stesso e, di fatto, lo sottraggono al controllo di altri.-

Il numero in esame di Agenzia A conclude con la trascrizione

- 8° foglio -

di alcune notizie di pag.17 del nr.5-6/1977 di cui è stato detto al precedente punto 2., e con ennesima accusa a Roberto Calvi di essersi reso responsabile di truffa, appropriazione indebita e conflitto di interessi.-

Si informa infine che recentemente è apparsa sul quotidiano "La Repubblica" del 30.4.1978 la notizia secondo la quale il giorno 17.4.1978 la Banca d'Italia ha iniziato una indagine ispettiva alle banche che fanno capo al gruppo Ambrosiano, tali cioè lo stesso Banco Ambrosiano, il Credito Varesino, la Banca Cattolica del Veneto, la Banca Passadore e la Banca Rosenberg & Colorni.-


L'ispezione, secondo il giornale, parrebbe motivata da una ingente operazione che sarebbe stata in programma di effettuare da parte del Banco Ambrosiano con una consociata avente sede a Nassau (Cisalpine Overseas Bank o La Centrale Middle East).-

Le fonti che sono state esaminate per la acquisizione di quanto fin qui scritto e dei successivi allegati sono da identificarsi, oltre che nelle pubblicazioni di Agenzia A e O.P. sopra riportate (che sono state inviate dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dall'Ispettorato della Guardia di Finanza di Milano con incarico di consegnarle alla competente Autorità Giudiziaria) anche nel carteggio esistente agli atti di questo Nucleo Regionale pt, nei rilevamenti effettuati presso la CCIAA di Milano, l'Ufficio delle Imposte Dirette e la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché nel Taccuino dell'Azionista e nella stampa quotidiana e periodica.-

Alla presente, della quale ne costituiscono corredo integrante, per la opportuna acquisizione da parte della S.V. si allega quanto segue:

- "Agenzia A" nr.5-6 ott.nov.1977 (allegato n.1);
- fotocopia della pag.5 del notiziario n.13 del quotidiano OP-Agenzia Democratica di Controinformazione del 19.1.1978 (allegato n.2);
- "Agenzia A" nr.1-2 gen.feb.1978 (allegato n.3);
- "Agenzia A" nr.3-4 marz.apr.1978 (allegato n.4);
- appunto riguardante i rilevamenti effettuati presso :ufficio Imposte Dirette, Camera di Commercio e Conservatoria dei Registri Immobiliari (allegato nr.5);
- organigramma del Banco Ambrosiano ove sono riportate le consociate e le partecipazioni del gruppo (allegato n.6);
- attuale composizione del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano (allegato nr.7);
- fotocopia del quotidiano "La Repubblica" del 30.4.78 (all. n.8).-

IL COMANDANTE INT.LE DEL NUCLEO
-Ten.Col. Igo Mangani -



All. 3

(Allegato n. 10
del rapporto ispettivo Banche)

10

COLLEGAMENTI FINANZIARI

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

11

Allegato n. 10

S O M M A R I O

Collegamenti finanziari

A) Maggiori gruppi sociali del Banco Ambrosiano	pagg. 1/5
B) Rapporti finanziari con i soci: "ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE" - Città del Vaticano	" 6/8
1) Operazione "CREDITO VARESINO S.p.A." - Varese	" 9/13
2) Operazione "SETEMER S.p.A." - Roma	" 14/17
3) Operazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE S.p.A." - Roma	" 18/23
4) Operazione "BANCA MERCANTILE S.p.A." - Firenze	" 24/26
C) Partecipazioni	
1) Aziende del Gruppo Ambrosiano	" 27/37
2) Fusione per incorporazione della BANCA MOBILIARE PIEMONTESE - Torino del BANCO DI IMPERIA S.p.A.- Imperia. Successivo aumento del capitale sociale del BANCO AMBROSIANO	" 38/46
D) Altre relazioni finanziarie	
1) Rapporti con la Suprafin S.p.A. - Milano	" 47/79
2) Rapporti con la Pacchetti S.p.A. - Milano	" 80/97
3) Operazione "Pantanella"	" 98/109

Attività di intermediazione mobiliare

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni del gruppo	" 110
b) Acquisto di azioni del "CREDITO VARESINO" da contro parti estere	" 110/111
c) Acquisto di azioni della "Toro Assicurazioni" da controparti estere	" 112/113

* Pur consapevoli di essere incorsi in frequenti ripetizioni di argomentazioni e deduzioni, si è ritenuto ugualmente di redigere il presente allegato in maniera molto dettagliata al fine di una migliore comprensione dei fenomeni e dei collegamenti che sono emersi dall'andamento dei rapporti esaminati.

12 1.

COLLEGAMENTI FINANZIARI

A) Maggiori gruppi sociali del Banco Ambrosiano

Il capitale sociale del Banco Ambrosiano, all'epoca dei precedenti accertamenti ispettivi, era molto frazionato, in quanto solo sei soci possedevano un numero di azioni in misura superiore allo 0,30% dell'intero pacchetto e precisamente:

	N. azioni	% cap. soc.
Locafid A.G. - Zug	692.555	6,93
Kredietbank S.A. - Anversa (Belgio)	333.332	3,33
I.O.R. - Città del Vaticano	136.950	1,37
Banca S.Paolo SpA - Brescia	50.000	0,50
B.B.B. Ind. Tessili SpA - Milano	50.000	0,50
Invest SpA - Milano	50.000	0,50
	<hr/>	<hr/>
Totale	1.312.837	13,13
	=====	=====

La situazione andava modificandosi negli anni successivi attraverso una crescente concentrazione dei titoli in questione acquisiti sia da società italiane del gruppo "Ambrosiano" (Toro Assicurazioni, Italfid e Italtrust) o appartenenti, secondo gli esponenti aziendali, all'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano (Suprafin SpA), sia soprattutto da società estere (panamensi e del Liechtenstein) di gradimento del "gruppo" stesso, stante l'apposita clausola di cui all'art. 6 dello statuto che subordina l'efficacia dei trasferimenti nei confronti del Banco all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Infatti, l'acquisto delle azioni da parte di tali società estere avveniva tramite la Banca del Gottardo S.A. Lugano e la Cisalpine Overseas Bank Ltd. Nassau che, come è noto, sono controllate dall'ispezionata tramite la propria holding lussemburghese.

Peraltro, non è da escludere che le predette acquirenti possano addirittura far parte del ripetuto "gruppo Ambrosiano", date le ampie ed incontrollabili possibilità di manovra delle banche e finanziarie estere affiliate, o dello "I.O.R."

Appare superfluo aggiungere che i massimi esponenti aziendali non hanno fornito elementi di sorta che potessero far luce sui reali possessori delle menzionate società estere, che sono entrate a far parte della compagine sociale dell'Istituto ispezionato (cfr. pagg. 11/12 dell'all. 24 "riferimenti in materia valutaria").

Al 13.4.1978, la ripartizione del capitale sociale del Banco, limitatamente ai gruppi preminenti (possessi azionari superiori allo 0,30%), era la seguente (cfr. prospetto a pag. 2):

13. 3.

	N. azio- nisti	N. azioni	% cap.soc.
- società panamensi	7	2.115.035	9,79
- società del Liechtenstein	7	1.469.940	6,80
- società facenti parte del gruppo "Banco Ambrosiano" (Toro Assicurazioni, Italfid, Italtrust)	3	1.252.391	5,80
- SUPRAFIN S.p.A. - Milano	1	867.718	4,02
- Kredietbank S.A. - Anversa	1	666.664	3,09
- I.O.R. - Città del Vaticano	1	399.576	1,85
- Veneranda Fabbrica del Duomo - Milano	1	90.000	0,42
- Infidfin S.A. - Lugano	1	88.000	0,40
Totale	22	6.949.324	32,17
	=====	=====	=====

In merito al processo di concentrazione verificatosi dalla precedente visita ispettiva del 1973, si è constatato che:

- 1) tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974 l'incontro tra la domanda e l'offerta delle azioni dell'Ambrosiano avveniva agevolmente attraverso numerosissime contrattazioni per esigui quantitativi unitari;
- 2) nel secondo semestre del 1974, in conseguenza della crisi che aveva investito nel frattempo il mercato azionario, si avvertivano i primi sintomi della caduta della domanda dei titoli in discorso da parte dei piccoli risparmiatori ed iniziavano pertanto gli acquisti a sostegno da parte di una società finanziaria, la "Suprafin SpA", con sede legale in Milano (cfr. anche riferimenti a pag. 47 e segg.). La suddetta società si rendeva, infatti, acquirente pressochè giornalmente di azioni del Banco per cederle, prima ancora di farsele intestare sul libro soci, a talune controparti estere (S.A.P.I. - Rekofinanz - Ulricor - Sektorinvest) in grossi pacchetti;
- 3) nel 1975 proseguiva il sistematico rallestramento dei titoli in discorso da parte della menzionata "Suprafin SpA" la quale, probabilmente a causa delle difficoltà incontrate per il loro tempestivo collocamento nonché dei mutamenti nel frattempo intervenuti nella propria compagine sociale, provvedeva a farsi intestare le azioni acquistate (cfr. nota a pag. 5);
- 4) verso la fine del 1975 la "Suprafin" cedeva a prezzi di mercato un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosiano (numero 450.000 titoli, pari al 4,5% del capitale sociale dell'epoca, per un controvalore di circa L. 9,5 miliardi), acquistato nei mesi precedenti, a società panamensi (La Fidele S.A. e Finprogram S.A.) e del Liechtenstein (Finkurs A.G. e Sansinvest A.G.); operazione disposta dalla controllata Banca del Gottardo;
- 5) nel mese di marzo 1976, la Locafid A.G. di Zurigo (ora controllata

14

- indirettamente dall'ispezionata tramite la holding lussemburghese), cedeva la propria partecipazione al capitale del Banco, per la quasi totalità, alla Credito Overseas S.A. - Panama;
- 6) negli anni 1976 e 1977 si intensificavano gli acquisti da parte della "Suprafin" che utilizzava allo scopo appositi finanziamenti in c/c dell'ispezionata (cfr. pag. 56 e segg.), nonché riporti sulle azioni acquistate, concessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Milano.

A fine 1977 la ripetuta finanziaria collocava, su disposizione della Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau (controllata dal Banco per mezzo dell'Ambrosiano holding), un cospicuo pacchetto (n. 1.020.000 azioni, pari al 5,1% del capitale sociale, per un controvalore di L. 16 miliardi) presso quattro società panamensi (Cascadilla S.A., Lantana Co.inc., Marbella Co.inc. e Orfeo Co.inc.). Nella negoziazione in parola, avvenuta in data 18/10/1977, veniva riconosciuto alla "Suprafin" dalle controparti estere un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una quotazione corrente delle medesime azioni di L. 13.000, pari al prezzo medio degli acquisti effettuati in precedenza dalla ripetuta finanziaria. Tale transazione comportava un utile per la "Suprafin" di L. 2,8 miliardi circa che le consentiva di chiudere l'esercizio 1977 - a differenza degli anni precedenti (1975: perdita L. 18 milioni; 1976: perdita L. 846 milioni) - con un modesto risultato positivo (L. 111 milioni), nonostante gli elevati interessi passivi (17% + 1/8) corrisposti, nel corso dell'anno, sia al Banco Ambrosiano (L. 666 milioni) che alla Banca Nazionale dell'Agricoltura (oltre L. 1.100 milioni);

- 7) all'inizio del 1978, a seguito dell'incorporazione nel Banco Ambrosiano del Banco di Imperia (operazione avvenuta mediante concambio di azioni a fine 1977), entrava nella compagine azionaria del Banco, quale maggior azionista singolo, la Toro Assicurazioni SpA con n. 1.100.000 azioni, pari al 5,09% del capitale.

Nell'anno in corso continuava l'azione di rastrellamento dei titoli in parola (e quindi la difesa della loro quotazione) da parte della Suprafin SpA la quale, alla data del 13/4/78, risultava detentrici di ben n. 867.718 titoli, pari al 4,02% del capitale, accresciutisi fino al 31/7/78 a n. 1.194.935 e ridotti sotto quest'ultima data a n. 978.935 azioni, per effetto del collocamento avvenuto con valuta 31/7/78 di n. 216.000 azioni (1% del capitale sociale) alla Cogebel S.A. (Compagnie de Gestion belgo-luxembourgeoise) - Lussemburgo (holding del Banco Occidental - Madrid, a sua volta affiliata al Banco Ambrosiano Holding). La cessione veniva effettuata al prezzo di L. 20.100 per azione (per un controvalore di L. 4,3 miliardi) a fronte di una quotazione corrente di L. 12.000, confermata dall'andamento delle contrattazioni al mercato ristretto di Milano. In proposito, è da ricordare, altresì, che in occasione della incorporazione del Banco d'Imperia avvenuta a fine 1977, il concambio delle azioni era stato attuato sulla base di un valore di stima di L. 14 mila attribuito dalla stessa ispezionata ai propri titoli. Nel mese di settembre c.a. la "Suprafin" collocava le seguenti azioni del Banco:

15 5.

- n. 210.092 presso la comune clientela;
- n. 150.000 presso le controllate "Vittoria Assicurazioni" e "La Vittoria Riassicurazioni".

Alla fine del predetto mese, nel portafoglio della finanziaria risulterebbero ancora n. 662.698 titoli dell'ispezionata, pari al 3,1% del capitale.

- (*) A parte quanto verrà riferito più dettagliatamente a pag. 47 e segg. appare qui opportuno precisare che la Suprafin SpA - Milano operava sul mercato azionario fin dal novembre 1971, interessandosi soprattutto alla negoziazione dei titoli dei gruppi "Bonomi" e "Ambrosiano" (in particolare di quelli de "La Centrale").
- L'intervento della Suprafin SpA nell'acquisto di azioni del Banco Ambrosiano, che, come si è riferito, a partire dai primi mesi del 1975 si era concretato anche attraverso l'iscrizione dei trasferimenti nel libro dei soci, è da porsi in relazione alla contemporanea uscita del gruppo Invest-Bonomi (avvenuta nel marzo dello stesso anno) sia da "La Centrale" (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% del pacchetto, cedute al Banco Ambrosiano) sia dalla predetta "Suprafin", mediante la cessione ad una società del Liechtenstein (Teclefin Etablissement S.A.) della propria partecipazione (33% del capitale). Tale concomitanza potrebbe avvalorare l'ipotesi che la "Suprafin" appartenesse all'epoca per 1/3 al gruppo Bonomi e per 2/3 al gruppo "Ambrosiano" tramite una finanziaria lussemburghese (tale era anche in proporzione la partecipazione dei due gruppi nella finanziaria "La Centrale"). In conseguenza della cessione della propria partecipazione ne "La Centrale" si ritiene che il gruppo Bonomi abbia inteso anche disfarsi della partecipazione nella "Suprafin", la cui funzione era ormai venuta a cessare (cfr. pag. 59).
- In effetti, a partire da quel momento, la "Suprafin" si era dedicata esclusivamente alla negoziazione di azioni del gruppo "Ambrosiano" e in particolare di quelle dell'azienda ispezionata (attività quest'ultima pressochè esclusiva negli anni 1977 e 1978). Tuttavia allo stato, la predetta finanziaria risulta appartenere ufficialmente a due società del Liechtenstein (Teclefin Etablissement A.G. - Eschen con n. 974.556 azioni e Inparfin A.G. - Vaduz con n. 2.525.44 azioni) le quali, secondo riferimenti verbali del direttore generale del Banco, sig. Carlo Olgiati, sarebbero a loro volta possedute dall'Istituto per le Opere di Religione, mentre, secondo quanto accennato in precedenza e in base anche agli elementi raccolti dall'esame del c/c intrattenuto dalla ripetuta società (cfr. pagg. 57/77) si è portati a credere che la ripetuta "Suprafin", quale strumento finanziario indirizzato prevalentemente al sostegno delle azioni dell'ispezionata, faccia capo allo stesso gruppo "Ambrosiano".
- Altro elemento a sostegno della tesi di cui sopra è la circostanza che l'assemblea della predetta società del 6.5.75, dopo l'uscita del gruppo Bonomi, nominava in sostituzione dei precedenti amministratori i sigg. Luigi Landra, ex dirigente del Banco, e il dr. Livio Codeluppi, fratello del ragioniere generale dell'ispezionata, entrambi quindi persone di fiducia dell'Ambrosiano, che figuravano immes nel 1976 anche nella Immobiliare XX Settembre in sostituzione degli esponenti di I.O.R. (cfr. pag. 60).

16

.6.

B) Rapporti finanziari con i sociISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano

Come si rileva a pag. 1, la partecipazione dello I.O.R. al capitale del Banco Ambrosiano rappresentava soltanto l'1,37% del totale.

Non si esclude, peraltro, che il predetto Istituto possa detenere ulteriori interessenze della specie per mezzo delle società panamensi che hanno acquistato nello scorso anno un considerevole quantitativo di azioni del Banco con il gradimento espresso dalla "Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau", nella cui compagine amministrativa figura, con il Consigliere delegato Calvi, anche il Presidente della I.O.R., mons. Paul Marcinkus.

Comunque, a parte la sua qualità di socio, si rileva che il ripetuto Istituto è legato al "gruppo Ambrosiano" da stretti rapporti di interessi, com'è dimostrato dalla sua costante presenza in operazioni tra le più significative e delicate, di cui si riferirò in seguito, attuate attraverso complesse procedure e sulla cui natura si esprimono le più ampie riserve.

Le relazioni con lo I.O.R. avevano origine nel 1972 quando, nel quadro di una politica tendente a smobilizzare alcune rilevanti posizioni finanziarie in Italia, il predetto Istituto aveva ceduto il 37,4% del pacchetto azionario della Banca Cattolica del Veneto alla finanziaria "La Centrale", da poco entrata nell'orbita del Banco Ambrosiano.

Contemporaneamente, il menzionato Istituto avrebbe svolto un ruolo di appoggio per il gruppo "Ambrosiano", tramite la propria commissionaria di borsa Giammei & C. SpA, per un temporaneo parcheggio del pacchetto di controllo (35%) del Credito Varesino, prima del suo definitivo rilievo da parte della finanziaria "La Centrale" (cfr. pag. 11).

Nel corso degli anni 1974 e 1975, il "gruppo" avrebbe fatto ricorso al ripetuto Istituto per assicurare lo smobilizzo di una partecipazione detenuta da "La Centrale" (e cioè la Setemer SpA - Roma), non più rientrante negli schemi operativi della finanziaria milanese (cfr. pagg. 14/17); in breve, tale smobilizzo sarebbe stato reso possibile grazie alla costituzione presso il cennato Istituto di appositi depositi "fiduciari" (ossia con vincolo di utilizzo) da parte del Banco Ambrosiano e della controllata Banca Cattolica del Veneto.

Verso la fine del 1976, inoltre, l'Istituto per le Opere di Religione si sarebbe prestato per un temporaneo parcheggio del pacchetto di controllo della Banca Mercantile (cfr. pagg. 24/25), in attesa del suo definitivo rilievo da parte della Immobiliare XX Settembre SpA - Roma, dietro la quale si ritiene vi siano anche interessi del Banco Ambrosiano (cfr. pagg. 21/23).

17 7.

Infine è da soggiungere che gli esponenti dell'azienda ispezionata hanno verbalmente attribuito all'Istituto per le Opere di Religione la titolarità della Suprafin SpA - Milano, finanziaria utilizzata dal Banco Ambrosiano quasi esclusivamente per le operazioni di sostegno delle proprie azioni. Peraltro, l'analisi del c/c acceso presso il Banco al nome della ripetuta società avrebbe evidenziato come la suddetta attribuzione potesse essere soltanto di comodo (cfr. in proposito pagg. 57/77).

Lo I.O.R. esercitava anche una notevole influenza sul "gruppo Pesenti". Al riguardo, non è da escludere che oltre al sostegno creditizio operato dalle banche del "gruppo Ambrosiano" all'Italmobiliare e all'Italcementi (L. 25,1 miliardi), di cui si è riferito a pag. 20 dell'allegato n. 11, lo I.O.R. potesse rappresentare lo strumento per convogliare ulteriori mezzi alle aziende del ripetuto "gruppo Pesenti".

I rapporti finanziari tra lo I.O.R. e le principali banche del "gruppo Ambrosiano" (Cattolica, Varesino e Banco Ambrosiano) potevano così sintetizzarsi:

- depositi e finanziamenti concessi allo I.O.R. per L. 126.236 milioni, di cui L. 56,5 miliardi dall'ispezionata;
- disponibilità dello I.O.R. (in valuta e in lire) per L. 10.547 milioni, di cui L. 10,2 miliardi presso l'ispezionata.

In particolare, l'Istituto per le Opere di Religione intratteneva presso il Banco Ambrosiano i seguenti conti e depositi in lire per i quali non era stata chiesta a suo tempo la preventiva autorizzazione del Mincomes (cfr. cost. n. 10 "Irregolarità in materia valutaria"):

- conto n. 3000, acceso il 13.8.74 e recante un saldo debitore di L. 27.504.526.109. Utilizzato fino al 20.10.75 per giro di fondi a conti intrattenuti dallo I.O.R. presso altre aziende di credito, il conto era stato dall'epoca addebitato esclusivamente degli interessi semestrali, ad eccezione di un solo prelievo effettuato il 24.1.78 in dipendenza di un bonifico di L. 5 miliardi a favore dell'I.B.I.

A valere sul deposito in parola risultavano effettuati giri a favore di conti dello I.O.R. presso banche del "gruppo Pesenti".

- (I.B.I. e Credito Commerciale) per complessive L. 9,5 miliardi;
- conto n. 3001, acceso il 18.2.76, con un saldo debitore di lire 2.560.520.629, riveniente da un giro di L. 2 miliardi al Banco di S.Spirito - Roma e dall'addebitamento delle competenze semestrali;

- conto n. 3002, acceso il 2.12.76 e recante un saldo debitore di L. 26.483.757.134, in dipendenza di bonifici operati per L. 23 miliardi fino al 31.12.76 a banche italiane (di cui L. 9 miliardi messi a disposizione dello I.O.R. presso le aziende del "gruppo Pesenti" sopra menzionate) e dell'addebito delle competenze.

Gli interessi addebitati al ripetuto Istituto sui depositi in questione erano stati capitalizzati nel 1977 sulla base di tassi dal 14,25% all'11,50% e nel 1978 all'11%, inferiori a quelli dell'interbancario e comunque ai tassi praticati sui conti creditori dello stesso Istituto. Tale circostanza potrebbe avvalorare, solo per quanto concerne parte delle somme utilizzate sul conto nu-

18 8.

mero 3000, la natura di "depositi fiduciari" (cfr. pagg. 15/17).

Soltanto nella riunione consiliare del 20/3/78 veniva deliberato a favore del menzionato Istituto un "massimale per depositi a banche corrispondenti" di L. 75 miliardi, mentre le concessioni precedenti erano state dall'azienda fatte rientrare nei "poteri per la gestione degli affari ordinari delle società" attribuiti alla Direzione centrale dall'art. 21 dello statuto.

All'atto dell'assunzione dei cennati rapporti non si era fatto luogo alla stipula di apposita convenzione, nè risultava alcun scambio di corrispondenza tra banca e clienti.

Le disponibilità dello I.O.R. depositate presso il Banco Ambrosiano, ammontanti complessivamente a L. 10.219.138.157, erano rappresentate:

- dal c/c n. 42.800 che poteva qualificarsi alla stregua di un conto di tesoreria. Esso era contraddistinto da una notevole movimentazione giornaliera e registrava alla data della visita ispettiva una giacenza di L. 1.830.330.270. I tassi applicati nel 1976 e nel 1977 si ragguagliavano rispettivamente al 15,50% e al 14,21%;
- da tre conti di deposito in lire interne (n.ri 10841, 10843 e 42801 in sostanza originati dal deposito cauzionale di lire 22085.159.997 costituito dall'ispezione il 7/5/76 per l'acquisto del pacchetto azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA - Roma (cfr. pagg. 18/20) Infatti, la cennata cauzione, accreditata inizialmente sul conto n. 10841, era poi transitata fino all'epoca della restituzione, avvenuta il 28/6/77, attraverso ripetuti giri, nei conti n.ri 10843 e 42801.
Alla data degli accertamenti ispettivi i conti in questione, regolati a tassi del 15,50% - 14,21% nel 1976, del 14,21% - 13,93% nel 1977, segnavano i seguenti saldi creditori:
c/c n. 10841 per L. 16.729.078;
c/c n. 10843 per L. 531.755.439;
c/c n. 42801 per L. 1.566.695.937.
- dai seguenti conti in valuta debitamente autorizzati dal Cambital:
c/in \$ USA 3.160.819,19 per un ctv. di L. 2.694.598.359;
c/in Fr.sv. 7.846.253 per un ctv. di L. 3.579.029.074.

I predetti conti regolati a tassi rispettivamente del 6/6,50% per i dollari e del 2% per i franchi svizzeri, venivano alimentati con versamenti di assegni in divisa tratti su banche italiane ed estere e utilizzati per bonifici su conti intrattenuti presso corrispondenti esteri.

Inoltre, il Banco Ambrosiano, su autorizzazione del Mincomes, aveva conferito allo I.O.R. il mandato per l'emissione di assegni circolari fino all'ammontare di L. 500 milioni, a fronte del quale non era stato costituito adeguato deposito cauzionale (cfr. costataz. n. 38).

19 9.

Si illustrano qui di seguito le operazioni nelle quali l'Istituto per le Opere di Religione ha svolto un ruolo di rilievo:

1) Operazione CREDITO VARESINO SpA - VARESE

I termini essenziali dell'operazione ampiamente analizzata nelle pagine successive, possono così sintetizzarsi:

- a) febbraio 1972: accensione presso il Banco Ambrosiano di riporti per complessive L. 8.904 milioni su n. 2.100.000 azioni del Credito Varesino (pari al 35% del capitale);
- b) aprile 1972: acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle azioni in parola e contestuale vendita delle stesse, tramite il Credito Commerciale di Milano, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA, per L. 11.130 milioni;
- c) novembre 1972/febbraio 1973: acquisto in due fasi del pacchetto di azioni del Credito Varesino (n. 4.200.000, essendo stato nel frattempo il capitale della suddetta banca raddoppiato a pagamento) da parte della finanziaria "La Centrale", per complessive L. 30.580 milioni (oltre a L. 800 milioni per sottoscrivere l'aumento di capitale su n. 1.600.000 azioni "piene").

a) Riporto su azioni del Credito Varesino

In data 22/2/72 la Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA - Milano accendeva presso il Banco Ambrosiano un riporto, con scadenza 6 aprile, su n. 1.399.286 azioni del Credito Varesino (pari al 23,3% del capitale), disponendo, con lettera firmata dalla sig.ra Anna Bonomi Bolchini per conto della fiduciaria medesima, che il netto ricavo dell'operazione, pari a L. 5.888.194.940, venisse accreditato sul c/c n. 43/23347 intrattenuto dalla società presso la Sede di Milano dell'Istituto Bancario Italiano.

Sotto la stessa data veniva acceso presso il Banco Ambrosiano, da parte della Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capofila del gruppo Bonomi), un analogo riporto, sempre con scadenza 6 aprile 1972, su n. 700.714 azioni del Credito Varesino (pari allo 11,7% del capitale sociale), con accredito del netto ricavo di L. 2.948.604.235 (importo ottenuto attribuendo alle azioni in parola lo stesso prezzo di valutazione applicato nel riporto acceso al nome della "Fiduciaria") sul c/c della Subalpina presso il Banco Ambrosiano.

Il 21/3/72 venivano riconosciuti alle società riportate i dividendi dell'esercizio 1971 sulle azioni costituite a riporto, rispettivamente in L. 119.638.953 e L. 59.911.047.

Entrambi i riporti venivano rinnovati in data 6/4/1972 (con scadenza 19/5/72) e contestualmente erano addebitati alle società riportate gli interessi ed i bolli sulle nuove operazioni (per lire 39.332.350 e L. 20.141.330).

b) Vendita delle azioni Credito Varesino a Giammei & C. SpA

In data 18/4/1972 le n. 2.100.000 azioni del Credito Varesino, di cui ai riporti sopra menzionati, erano cedute, tramite il Banco Ambrosiano, al Credito Commerciale di Milano, al prezzo di lire 5.300 per azione, per un controvalore globale di L. 11.130 milioni, di cui L. 7.416.215.800 (controvalore di n. 1.399.286 azioni) erano accreditate alla Compagnia Fiduciaria e L. 3.713.784.200 (controvalore di n. 700.714 azioni) alla Subalpina Investimenti.

20 10.

La vendita del pacchetto di azioni del Credito Varesino consentiva alla Subalpina Investimenti di alleggerire la propria posizione debitoria verso il Banco Ambrosiano (all'epoca piuttosto elevata, atteso che oltre al riporto sulle azioni del Credito Varesino era in essere un altro riporto di L. 5 miliardi su azioni Saffa e Sacie) e di accrescere nel contempo la partecipazione nella Saffa SpA la quale era già all'epoca nell'ambito del gruppo Bonomi.

Per quanto concerne la Compagnia Fiduciaria Nazionale, contestualmente all'accredito su un conto provvisorio del controvalore della vendita delle azioni in discorso, veniva effettuato anche l'addebito dell'importo del riporto (scadente il 19/5/72) pari a L. 5.932.972.640, con bonifico di interessi per L. 27.714.286 dovuti alla estinzione anticipata del riporto.

Sempre in data 18 aprile il saldo del conto provvisorio, ammontante a L. 1.546.486.349 (da considerare quale utile netto dell'operazione) veniva prelevato dalla Compagnia Fiduciaria a mezzo assegno, con contestuale emissione di n. 155 assegni circolari dell'azienda ispezionata (n. 154 assegni da L. 10 milioni cadauno e n. 1 assegno da L. 6.486.349), intestati a nominativi vari (presumibilmente clienti della "Fiduciaria") e presentate lo stesso giorno presso la Sede di Roma del Banco.

Il successivo 19 aprile gli assegni in parola erano versati dall'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano, unitamente ad un altro assegno di L. 200 milioni ed a contante per L. 3.513.651, presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata la quale, su disposizione del versante, accreditava alla consorella di Milano l'importo complessivo del versamento stesso pari a L. 1.750 milioni, che veniva girato contestualmente nel c/c ordinario n. 10841 colà intrattenuto da I.O.R.

In tal modo, dopo un tortuoso ed apparentemente inspiegabile giro di assegni circolari tra le Sedi di Milano e di Roma dell'azienda ispezionata (giustificato unicamente dall'esigenza di non far apparire il vero beneficiario dell'operazione gestita dalla Compagnia Fiduciaria Nazionale), l'importo di L. 1.546.486.349, rappresentante il guadagno netto conseguito con la cessione di numero 1.399.286 azioni del Credito Varesino, veniva fatto affluire sul c/c ordinario dell'Istituto per le Opere di Religione, il quale verrebbe così a configurarsi come l'effettivo titolare del pacchetto di azioni del Credito Varesino già intestato alla Compagnia Fiduciaria (1).

Il pacchetto di azioni del Credito Varesino, acquistato in data 18/4/72 dal Credito Commerciale per complessive L. 11.130 milioni

(1) A meno che non si voglia supporre che l'accredito del predetto utile di negoziazione nel conto di "IOR" sia stato effettuato per conto degli effettivi clienti della "fiduciaria" per scopi che potrebbero ricondursi anche ad un trasferimento di capitali all'estero.

21 11.

era contestualmente ceduto da quest'ultimo Istituto, allo stesso prezzo, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA (operante notoriamente per conto del Vaticano), la quale veniva addebitata del controvalore della negoziazione nel conto provvisorio 27/63051, in essere presso la Sede di Milano del ripetuto Credito Commerciale.

Sempre in data 18 aprile, il cennato conto transitorio veniva pareggiato mediante giro dell'importo di L. 11.130 milioni da due conti di deposito in essere presso lo stesso Credito Commerciale al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, e precisamente:

- L. 10.000 milioni dal conto n. 10065 (denominato "T");
- L. 1.130 milioni dal conto n. 10063 (denominato "Amministrazione speciale").

Le disponibilità nei conti in questione venivano ricostituite con un bonifico di L. 12 miliardi del 20 aprile successivo disposto da I.O.R. a valere sul proprio conto in essere presso il Banco Ambrosiano.

In data 19/6/1972, le azioni in parola, ufficialmente intestate alla commissionaria "Giammei", venivano consegnate dal Credito Commerciale all'Istituto per le Opere di Religione, il quale così apparirebbe come l'effettivo acquirente del pacchetto di controllo del Credito Varesino.

Tale transazione potrebbe ritenersi, però, puramente fittizia per varie considerazioni: politica di disimpegno seguita da I.O.R. nel settore creditizio italiano, confermata dalla cessione in data 30 marzo 1972 della partecipazione nella Banca Cattolica a "La Centrale", inutilità dell'intermediazione del Credito Commerciale, dato che le disponibilità I.O.R. erano costituite presso l'Ambrosiano e inadeguatezza del ricavo ottenuto dalla cessione della partecipazione nella Banca Cattolica del Veneto rispetto a quello che sarebbe stato conseguito dalla vendita del pacchetto del Credito Varesino (al riguardo cfr. pag. 13).

Si sarebbe indotti a credere che con l'operazione dianzi descritta il gruppo "Ambrosiano" abbia potuto "parcheggiare" provvisoriamente presso la commissionaria Giammei il pacchetto di controllo del Credito Varesino, in attesa di riacquistarlo in un momento successivo.

Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dalla circostanza che, in data 21/6/72, il Credito Varesino depositava presso il Banco Ambrosiano la rilevante somma di L. 15 miliardi (deposito tuttora in essere), pari a circa il 5% dei mezzi fiduciari all'epoca amministrati; ciò verrebbe a confermare l'appartenenza sostanziale della cennata azienda al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata fin dal giugno 1972.

c) Acquisto delle azioni Credito Varesino da parte della finanziaria "La Centrale"


Il pacchetto in parola (n. 2.100.000 azioni), pervenuto nel modo dianzi descritto alla commissionaria "Giammei" per l'importo di

12.

L. 11.130 milioni, risulta acquistato dalla finanziaria "La Centrale" dopo il mese di ottobre 1972, con un esborso di complessive lire 30.580 milioni così ripartito:

- L. 22.400 milioni per l'acquisizione di n. 1.600.000 azioni "piene", cioè prima dell'aumento capitale (pari al 26,66% dell'intero capitale sociale), a L. 14.000 ciascuna (2), operazione avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio al 31.10.72 (come riferito in sede di assemblea de "La Centrale" tenutasi il 23.2.73);
- L. 8.180 milioni per acquisto di n. 1.000.000 di azioni "optate" (corrispondenti a n. 500.000 azioni piene, pari all'8,33% del capitale medesimo), a L. 8.180 ciascuna, operazione avvenuta il 5.2.73.

Parte delle azioni in parola (n. 1.000.000 di azioni optate) venivano cedute in data 5.2.73 alla Sparfin SpA (controllata al 100% della finanziaria "La Centrale", sul cui c/c presso l'azienda ispezionata era addebitato il controvalore dell'acquisto), dalla finanziaria estera Locafid A.G. - Zug (3) con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano.

-
- (2) Il prezzo "pieno" delle azioni Credito Varesino, desunto dalle quotazioni del mercato ristretto di Milano, oscillava nel corso del 1972 da un minimo di L. 2.500 a marzo ad un massimo di L. 7.500 a novembre, prima dell'aumento di capitale.
 - (3) La cessione delle azioni del Credito Varesino era effettuata con fissato bollato a firma del commercialista milanese avv. Vito Bonpani in nome e per conto della predetta "Locafid". E' da ricordare che la ripetuta finanziaria risultava all'epoca il maggior azionista della banca ispezionata (con circa il 7% del capitale), posizione raggiunta con graduali acquisti effettuati, sempre per il tramite della Banca del Gottardo, a partire dal 17 luglio 1968; la predetta Locafid A.G. risultava inoltre presente in numerose negoziazioni aventi per oggetto azioni del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in proposito i capitoli "Pacchetti" e "Suprafin").
Nel corso del 1977 la "Locafid" veniva rilevata al 100% dalla Banca del Gottardo dopo essere stata spogliata di ogni sua partecipazione (in particolare il rilevante pacchetto di azioni del Banco Ambrosiano da essa detenuto veniva ceduto, all'estero, in massima parte alla Credito Overseas S.A.-Panama e per una piccola quota alla finanziaria Liechtenstein Sandomark A.G. - Balzers).
- 

23 13.

Non è stato possibile individuare da quali controparti siano state acquistate le rimanenti n. 1.600.000 azioni piene. Certo è che il rilievo del pacchetto del Credito Varesino (35% del capitale) ha comportato per la "Centrale" un esborso di L. 30,5 miliardi, superiore di ben 20 miliardi circa a quello sostenuto dalla Commissionaria "Giammei" soltanto sette mesi prima, a seguito del collocamento effettuato tramite l'intermediazione dello stesso Banco Ambrosiano.

Considerando la ben nota abilità operativa del "gruppo" Ambrosiano, sarebbe da escludere che il maggior onere sostenuto da "La Centrale" per l'operazione in questione si sia tradotto in una cospicua plusvalenza per l'Istituto per le Opere di Religione; tutto, invece, lascia supporre che la ripetuta operazione sia stata gestita dal "gruppo" stesso che avrebbe in tal modo beneficiato di notevoli risorse finanziarie.

Inoltre, la considerazione che segue avvalorava maggiormente l'ipotesi che la cessione a "Giammei" del ripetuto pacchetto azionario debba configurarsi come un semplice "parcheggio" nell'interesse del gruppo "Ambrosiano".

Infatti, l'Istituto per le Opere di Religione aveva ricavato dalla cessione della propria partecipazione (37,375% del capitale) nella Banca Cattolica del Veneto la somma di L. 27 miliardi, mentre avrebbe ottenuto, pressoché nello stesso periodo, per una quota inferiore del Credito Varesino (35% del capitale) il maggior importo di circa L. 31 miliardi.

Ora, l'analisi comparata delle dimensioni delle due banche in discorso all'epoca della loro cessione:

(dati di bilancio al 31.12.1971)

	Banca Cattolica del Veneto	Credito Varesino
- Massa fiduciaria	442 miliardi	300 miliardi
- Impieghi	205 "	150 "
- Fondi patrimoniali	7,5 "	6,4 "
- Utile netto di bilancio	995 milioni	669 milioni

induce a ritenere che, essendo unico l'acquirente finale delle due aziende di credito (e cioè "La Centrale"), nell'ipotesi che fosse stato pure unico il venditore (e cioè I.O.R.), vi sarebbe stato senz'altro un certo rapporto tra i due prezzi di cessione, per cui il controvalore realizzato dal ripetuto Istituto per la ipotetica cessione del 35% del Credito Varesino si sarebbe dovuto aggirare intorno ai 15/17 miliardi.

24

14.

2) Operazione "SETEMER S.p.A."

L'operazione "Setemer" va inquadrata nella politica perseguita dalla finanziaria "La Centrale" dopo il suo ingresso nell'orbita del Banco Ambrosiano, tendente al graduale abbandono della struttura di "holding industriale" ed alla concentrazione degli investimenti nei settori bancario ed assicurativo.

Precedentemente al 1971, una delle principali partecipazioni della "Centrale" era costituita dalla Setemer SpA, società finanziaria con sede in Roma (controllata al 51% circa dalla società telefonica svedese L.M. Ericsson) e con interessi esclusivamente in società operanti nel settore telefonico (quali la Fatme SpA e la Sielte SpA).

A fine 1973, la partecipazione della "Centrale" nella "Setemer" consisteva in n. 2.265.858 azioni (pari al 31,7% del capitale), in carico per complessive L. 2.439 milioni (importo corrispondente a L. 1.076 per azione).

Nell'esercizio 1974, la finanziaria milanese, dopo aver rivalutato la predetta partecipazione per complessive L. 9.148 milioni (elevando il valore unitario di carico delle azioni a L. 5.076 ciascuna), cedeva per contanti, in data 23/9/74, al Banco Ambrosiano parte del ripetuto pacchetto (n. 1.200.000 azioni, pari al 16,8% del capitale) a L. 6.484 per azione e quindi per complessive lire 7.780.800.000, conseguendo nell'operazione una consistente plusvalenza (circa L. 1,7 miliardi).

Le azioni in discorso venivano vendute in data 9/10/74 a lire 6.666,50 cadauna, e quindi per complessive L. 7.999.800.000, dal predetto Banco che realizzava a sua volta un utile di ben L. 219 milioni (pari al 2,8% del valore della negoziazione), largamente superiore al consueto margine di intermediazione in operazioni della specie, pari al 3% circa (1).

L'acquirente finale dei suddetti titoli risultava la commissionaria di borsa Giammei & C. SpA (operante notoriamente per conto del Vaticano), la quale pareggiava il controvalore dell'acquisto con versamento di assegni circolari di varie banche.

(1) Circa i prezzi praticati, si ritiene utile osservare che, alla data dell'11/9/74, le azioni "Setemer" quotavano al mercato ristretto di Milano L. 5.080 cadauna; in data 18/9/74 ne venivano scambiate ben n. 45.000, con una quotazione intorno a L. 6.000 per azione che nella riunione successiva (25/9/74) si portava a L. 6.725, per scendere a L. 4.500 il 9/10/74, data in cui il Banco cedeva le ripetute azioni alla "Giammei".

Nello stesso periodo di tempo il Banco Ambrosiano acquistava in proprio, tramite la filiale n. 43, cospicui quantitativi di azioni "Setemer", contribuendo a farne lievitare la quotazione fino a raggiungere il prezzo praticato nella cessione alla commissionaria "Giammei" del ripetuto pacchetto. I predetti titoli venivano ceduti in data 6/11/74 a "La Centrale".

25

15.

Si ha motivo di supporre che la suddetta vendita sia solo fittizia e quindi che il pacchetto azionario in discorso sia stato semplicemente "parcheeggiato" presso la cennata commissionaria, restando sostanzialmente ancora in proprietà della finanziaria "La Centrale".

Infatti, in data 27 agosto 1974, il Banco Ambrosiano aveva accreditato nel c/c ordinario di corrispondenza n. 42800 in essere presso la propria Sede di Roma al nome dell'Istituto per le Opere di Religione la somma di L. 2 miliardi, contro debito del conto di deposito "R" n. 3000 allo stesso intestato, che era stato acceso proprio nel mese di agosto 1974 per somme messe a disposizione dall'ispezionata.

Inoltre, nel giorno stesso in cui il Banco rilevava dalla controllata "La Centrale" il pacchetto di azioni "Setemer" (23.9.74), la Banca Cattolica del Veneto (azienda all'epoca già facente parte del gruppo "Ambrosiano") accendeva a sua volta un analogo conto di deposito "R" (n. 189) al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, mettendo a disposizione una somma iniziale di L. 1.500 milioni, che veniva fatta affluire su conti del cennato Istituto per L. 900 milioni presso la Sede di Roma del Banco Ambrosiano e per L. 600 milioni presso l'Istituto Bancario Italiano - Filiale di Roma.

Altri accrediti della specie, sempre a debito del ripetuto conto di deposito, venivano fatti affluire dalla "Caveneto" tra il 25 ed il 27 settembre 1974 in favore dell'Istituto per le Opere di Religione sia presso la Sede di Roma del Banco Ambrosiano (L. 1.800 milioni), sia presso altre banche della piazza di Roma (L. 2.700 milioni).

I versamenti fatti affluire sia dalla Banca Cattolica del Veneto che dal Banco Ambrosiano sul c/c ordinario di corrispondenza intrattenuto da "I.O.R." presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata risultavano integralmente prelevati entro la data del 9.10.74, sotto la quale, come riferito in precedenza, la commissionaria di borsa "Giammei" acquistava dal Banco Ambrosiano il ripetuto pacchetto di azioni della Setemer SpA. (2)

Nel mese di gennaio 1975 la Setemer SpA aumentava gratuitamente il capitale mediante emissione di una nuova azione per ogni cinque vecchie possedute, per cui alla commissionaria "Giammei" spettavano numero 240.000 nuove azioni che si aggiungevano alle numero 1.200.000 "acquistate" nel mese di ottobre nel modo sopra descritto.

Nell'esercizio 1974/75, la finanziaria "La Centrale", la cui partecipazione nella "Setemer" era residuata al 31.10.74 al 17,8% (pari a n. 1.273.320 azioni), oltre a fruire dell'assegnazione gratuita di cui sopra, portava la predetta interessenza al 18,6%

(2)Pertanto, l'acquisto da parte di "Giammei" del pacchetto di azioni Setemer per un controvalore di L. 8 miliardi sarebbe stato finanziato da depositi "fiduciari" per analogo ammontare, costituiti presso I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto.

26 16.

con acquisti sul mercato (3) e, prima della chiusura del bilancio al 31.10.75, cedeva l'intero pacchetto (n. 1.600.000 azioni) alla commissionaria Giammei & C. SpA, conseguendo anche questa volta una cospicua plusvalenza (L. 4,8 miliardi), atteso che le cennate azioni, in carico a L. 4.500 cadauna, erano state vendute al prezzo di L. 7.500 per azione.

L'operazione, per un controvalore di L. 12 miliardi, si perfezionava il 22.10.75 con contratto stipulato direttamente tra le parti ("La Centrale" e "Giammei") ed autenticato dal Banco Ambrosiano.

In pari data, l'acquirente "Giammei" provvedeva a cedere le azioni in parola al Credito Commerciale (presso il quale risultavano transitate altre analoghe operazioni "riservate", interessanti titoli azionari del gruppo "Ambrosiano": cfr. "Operazione Credito Varesino - 1972", "Operazione Banca Mercantile - 1976", "Operazione Pacchetti - Saffa"), il quale a sua volta le rivendeva contestualmente all'Istituto per le Opere di Religione (unitamente a n. 400.000 azioni del Credito Varesino che venivano subito rivendute da "I.O.R." alla Pantanella SpA: cfr. "Operazione Pantanella").

Nel frattempo era stata assicurata presso il ripetuto Credito Commerciale la copertura finanziaria dell'operazione, anche in questa occasione con somme che si presume siano provenute da depositi del Banco Ambrosiano e della collegata Banca Cattolica del Veneto costituiti presso lo I.O.R.

Infatti, sempre a valere sul conto di deposito "R" (n. 3000), il Banco Ambrosiano provvedeva in data 9.10.75 a riconoscere a I.O.R., nel c/c ordinario di corrispondenza dallo stesso intrattenuto presso la propria Sede di Roma, la somma di L. 2.200 milioni, mentre in data 20.10.75 dava credito allo stesso Istituto dell'ulteriore somma di L. 3,8 miliardi, questa volta presso il Credito Commerciale - Sede di Milano.

Dal canto suo, la Banca Cattolica del Veneto, anch'essa a valere sul conto di deposito "R" (n. 189), già interessato da analogha operazione a settembre 1974, provvedeva a riconoscere a I.O.R. presso il Credito Commerciale - Sede di Milano, tramite il Banco Ambrosiano, gli importi di L. 2.300 milioni in data 15.10.75 e di L. 3.700 milioni in data 20.10.75 (4).

Con le somme affluite grazie ai predetti bonifici e con disponibilità già esistenti sul conto n. 37332 intrattenuto dall'Istituto per le Opere di Religione presso il Credito Commerciale, veniva così regolato l'acquisto, in data 22.10.75, del menzionato pacchetto di azioni "Setemer".

(3) Infatti, dal bilancio de "La Centrale" al 31.10.75 risultava un incremento nel corso dell'anno di n. 350.000 titoli della specie, di cui circa n. 250.000 da attribuire all'assegnazione gratuita effettuata dalla Setemer SpA e la differenza di circa n. 100.000 azioni dovuta ad acquisti sul mercato.

(4) Anche l'acquisto del cennato pacchetto di azioni Setemer da parte di "Giammei", per globali L. 12 miliardi, sarebbe stato reso possibile da depositi fiduciari, di pari ammontare, costituiti come precisato nella nota n. 2.

27

17.

Si ritiene che il cennato Istituto abbia poi provveduto a trasferire anche le azioni in parola alla propria commissionaria di borsa "Giammei", atteso che dalla documentazione esistente agli atti della Sede di Roma dell'azienda ispezionata si è rilevato che a fine 1976 la medesima "Commissionaria" risultava detentrica del 35% circa del capitale della Setemer SpA, pari a n. 3.040 mila azioni, costituite per l'appunto dai due pacchetti azionari oggetto delle descritte transazioni, oltre alle n. 240.000 azioni assegnate gratuitamente dalla "Setemer" all'inizio del 1975.

In definitiva, stando alle risultanze dell'esame condotto sull'andamento dei conti intrattenuti da I.O.R. e alla circostanza invero singolare dell'intestazione del pacchetto alla Commissionaria Giammei, appare assai probabile che l'alienazione da parte de "La Centrale" della partecipazione nella Setemer SpA - operazione che tra l'altro ha consentito alla ripetuta finanziaria di beneficiare negli anni 1974 e 1975 di cospicue plusvalenze - sia stata resa possibile in virtù dei depositi, tuttora in essere presso l'Istituto per le Opere di Religione, a suo tempo costituiti dalle due aziende del gruppo e che dovrebbero quindi qualificarsi alla stregua di "fiduciari".

Sicché, qualora la cessione della "Setemer" si fosse effettivamente concretata nei termini sopra ipotizzati, a carico delle due aziende di credito depositanti conseguirebbero presumibili pregiudizi di natura patrimoniale, atteso che le ripetute azioni "Setemer" possono essere allo stato valutate in base alle quotazioni correnti per circa L. 6 miliardi (L. 2.000 per azione), mentre il loro parcheggio presso lo "I.O.R." avrebbe comportato sinora un costo di complessive L. 27 miliardi circa, così ripartito:

- Banca Cattolica del Veneto: L. 12 miliardi in linea capitale, oltre a
L. 4,3 miliardi circa per interessi
- Banco Ambrosiano: L. 8 miliardi in linea capitale, oltre a
L. 2,8 miliardi circa di interessi.

28

18.

3) Operazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE SpA - Roma"

La "Immobilare XX Settembre SpA - Roma" fu costituita nel 1927 con la denominazione di "Consorzio Nazionale Manufatti" società anonima, avendo come prevalente oggetto sociale l'attività commerciale, che iniziò a svolgere in Roma nel cosiddetto Palazzo di Vetro, di sua proprietà, posto all'angolo di Via XX Settembre n. 97/C con Via Pastrengo.

Nell'aprile 1970 la società, che apparteneva all'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano, modificava la propria denominazione in quella di "Società Immobiliare XX Settembre SpA", conservando la proprietà dell'immobile di cui più sopra è cenno, ma contemporaneamente scorporando tutto il complesso aziendale di natura commerciale che veniva ceduto alla "CIM - Grandi Magazzini SpA", locataria del ripetuto immobile.

In dipendenza, soprattutto, del perdurante blocco dei fitti e dei gravami derivanti da passività di natura ipotecaria, nonché a causa delle ingenti spese di manutenzione dello stabile, la gestione della "XX Settembre" assumeva, d'esercizio in esercizio, un andamento sempre più deficitario.

I rapporti finanziari del Banco Ambrosiano con la "Immobilare XX Settembre" iniziavano in data 28/11/75, allorquando veniva concessa alla ripetuta società una linea di credito in c/c di L. 3,5 miliardi, destinata alla ristrutturazione del citato immobile.

A fine 1975 la ripetuta immobiliare presentava debiti verso banche per complessive L. 2.262 milioni, di cui L. 1.529 milioni verso l'azionista di maggioranza I.O.R. e L. 633 milioni verso il Banco ispezionato.

Con delibera consiliare del 21/4/76 il Banco Ambrosiano decideva di acquistare per L. 27,5 miliardi il fabbricato della "XX Settembre".

A causa delle difficoltà che avrebbe incontrato in sede di richiesta di autorizzazione all'investimento immobiliare (stante lo squilibrio emergente dal rapporto tra l'entità dei fondi patrimoniali e il complesso degli investimenti), l'ispezionata decideva, in data 29/4/76, di impegnarsi con lo "I.O.R." all'acquisto entro un anno dell'intero pacchetto azionario della citata immobiliare. Infatti, il 7 maggio successivo accreditava il c/c dello I.O.R. (n. 10841), in essere presso la propria Sede di Milano, di L. 22.085 milioni a titolo di "deposito cauzionale", importo pari alla differenza tra L. 27,5 miliardi di cui sopra e i crediti vantati dal sistema bancario nei confronti della predetta immobiliare.

Poiché l'immobile della "XX Settembre", secondo la versione ufficiale, sarebbe stato destinato alla sistemazione sia degli uffici della Sede di Roma dell'Ambrosiano sia di quelli di rappresentanza delle altre banche e società del "gruppo", veniva fatta intervenire nell'operazione "La Centrale Finanziaria SpA - Milano" tramite la controllata "Pantarella SpA - Roma", di cui deteneva il 52,1% del relativo pacchetto azionario. Al riguardo, invece, è lecito pensare che la soluzione adottata sia stata imposta dalle stesse

1/7/1981

NELLA PROCESSIONE VISIVA ESISTIVA

SOCIETA'	Situazione Movimenti		Movimenti 1975	Movimenti 1976		Post. azionari to cap. soc.	Movimenti 1977	Movimenti 1978	Situazione al 31/12/1978		
	al 15.9.73	dal 15.9.73 al 1974		ante aumento capit. soc.	summa esp. soc.				N. azioni	Cap. Soc.	
3 FINNOGRAM S.A. - Panama			• 100.000							200.000	0,93
LA FIOLE S.A. - Panama			• 100.000							220.000	1,02
CONSORZIO QUERZENS S.A. - Panama					• 413.315	• 32.020	• 103.075	• 15.000		675.035	3,11
CASCOGILIA S.A. - Panama							• 300.000			300.000	1,37
LATINA Co. Inc. - Panama							• 300.000			300.000	1,29
INDRELLA Co. Inc. - Panama							• 220.000			220.000	1,02
GRFCO Co. Inc. - Panama							• 200.000			200.000	0,93
6 S.A.P.J. - Eschen (ex E.P.I.)										312.110	1,15
ULTICOR - Vaduz										255.000	1,13
REDFINNE - Vaduz										262.500	1,29
SIGCHINVEST - Blazers										110.000	0,63
FINYOS A.G. - Eschen										200.000	0,93
SABINVEST A.G. - Eschen										100.000	0,16
ESCE - Triesen										200.000	0,33
4 100 ASSICURAZIONI S.p.A. - Torino										1.100.000	5,07
ITALFIO S.p.A. - Milano										75.000	0,35
ITALRUGI S.p.A. - Milano										77.371	0,35
2 SUPERFIS S.p.A.										657.718	1,02
4 MEDIOBANK S.A. - Anversa										655.651	3,07
5 I.P.R. - GIULIO del Vaticano										333.570	1,85
IMETFIN S.A. - Lugano										88.000	0,40
VENERANDA FABBRICA DEL CUNEO - Milano										90.000	0,42
LOCCFIO A.G.											
			435.751	5.027	2.201.511	250.107	311.703	1.419.372		5.010.324	37,17

MOVIMENTI INTERVENUTI NEI PRINCIPALI GRUPPI AZIONARI DEL BANCO ANGIOSIANO
DALLA PRECEDENTE VISITA ISCRITTA

SOCIETA'	Situazione al 14.9.73		Movimenti		Movimenti 1976		Movimenti 1977	Movimenti 1978	Situazione al 13/4/1978	
	al 14.9.73	dal 14.9.73 al 14.10.73	capit. soc.	avanzo	avanzo capit. soc.	avanzo cap. soc.			N. azioni	% Cap. Soc.
FINROGRAN S. Panama										
Eschen (ex E.P.I.)										
ALCOR - Vaduz										
REXOFINAZ - Vaduz										
SEKTORINVEST - Blazers										
FINKURS A.G. - Eschon										
SAMINVEST A.G. - Eschon										
ECKE - Triesen										
TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - Torino	15.140									
ITALFID S.p.A. - Milano										
ITALTRUST S.p.A. - Milano										
SUPRAFIM S.p.A.	15.965									
KREDIETBANK S.A. - Anversa	333.332									
I.O.R. - Città del Vaticano	136.950									
INFIDEM S.A. - Lugano	39.000									
VECHERHOVA FABBRICA DEL CUIOIO - Milano	602.555									
LOCIFID A.G.										
TOTALE	1.232.942	432.061	436.761	5.827	2.291.411	259.197	811.763	1.419.372	6.019.325	32,17

SOCIETA'

FINROGRAN S. Panama
Eschen (ex E.P.I.)

ALCOR - Vaduz
REXOFINAZ - Vaduz
SEKTORINVEST - Blazers
FINKURS A.G. - Eschon
SAMINVEST A.G. - Eschon
ECKE - Triesen

TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - Torino
ITALFID S.p.A. - Milano
ITALTRUST S.p.A. - Milano

SUPRAFIM S.p.A.
KREDIETBANK S.A. - Anversa

I.O.R. - Città del Vaticano
INFIDEM S.A. - Lugano

VECHERHOVA FABBRICA DEL CUIOIO - Milano
LOCIFID A.G.

31

19.

ragioni che avrebbero impedito l'attuazione del prospettato investimento immobiliare. Infatti, il 28/6/76 la predetta "Pantanello" si sostituiva al Banco Ambrosiano nella prestazione del deposito cauzionale, che veniva, peraltro, costituito con apporti diretti della Banca Cattolica del Veneto per L. 8, 9 miliardi e dell'Ambrosiano stesso per i restanti 13,2 miliardi (valuta dell'operazione 7/5/76).

In data 31/3/77, la "Pantanello" veniva ceduta al gruppo "Genghini" e il 28/6/77, secondo la documentazione esibita, non si sarebbe verificata la vendita del pacchetto della "XX Settembre" al gruppo Ambrosiano. Pertanto, l'operazione veniva risolta con la restituzione del deposito cauzionale da parte dello "I.O.R." che regolava nell'occasione gli interessi, commissioni e spese per lire 5.198 milioni in favore della "Centrale".

Tale importo, sarebbe stato in pari data girato sul conto intrattenuto presso "La Centrale" dalla "Pantanello", onde consentirle di estinguere l'operazione senza sopportare perdita alcuna.

Infatti, la "Pantanello", dalla costituzione del cennato deposito cauzionale, aveva regolarmente riconosciuto sia al Banco Ambrosiano che alla Banca Cattolica del Veneto le relative commissioni per complessive L. 4.713 milioni, oltre a L. 485 milioni di interessi corrisposti a "La Centrale" sul finanziamento ricevuto per la copertura delle suddette commissioni.

La circostanza che lo "I.O.R." abbia regolato tra l'altro gli "interessi", e il fatto che la "Pantanello" abbia riconosciuto al Banco Ambrosiano e alla Banca Cattolica del Veneto le commissioni regolate ad un tasso del 18,425%, confermerebbero la natura di vero e proprio finanziamento dell'operazione in questione che era stata invece prospettata come un "deposito cauzionale", presumibilmente al fine di evitarne l'assoggettamento ai noti limiti di accrescimento degli impieghi.

La documentazione fornita dall'azienda in relazione all'operazione innanzi descritta sembrerebbe confermare che l'immobiliare "XX Settembre" sia rimasta nell'orbita dello "I.O.R."

Tuttavia, elementi ed indizi emersi dall'esame dei bilanci, dei fascicoli e dell'andamento dei conti delle Società interessate inducono a ritenere che il rilievo della citata "Immobiliare" da parte del Banco Ambrosiano, limitatamente alla quota di maggioranza, sia avvenuto nell'aprile del 1976 (n. 16.000 azioni sulle n. 30.000 allora costituenti il capitale sociale). Infatti:

- in data 26/4/76 venivano regolati i rapporti finanziari tra l'Immobiliare e lo I.O.R. mediante addebito sul c/c n. 83550 acceso al nome della "XX Settembre" presso il Banco Ambrosiano di L. 1.859.029.265 e contro credito dello stesso importo sul c/c n. 42800 dello "I.O.R.". Tale operazione era confermata nel verbale assembleare dell'Immobiliare in data 28/4/77 "...prelevati dalla precedente amministrazione per saldare il debito figurante in contabilità nei confronti dell'Istituto (I.O.R.)";
- nel verbale dell'assemblea dell' "Immobiliare", tenutasi il 29 maggio 1976, si accennava alla presenza di uno solo dei due azionisti e precisamente di quello che deteneva n. 16.000 azioni;

32 20.

- in occasione della stessa assemblea erano stati estromessi dalle cariche sociali i vecchi esponenti dello "I.O.R.", tra cui il dr. Pellegrino De Strobel e il dr. Luigi Mennini, rispettivamente ragioniere capo e delegato del ripetuto Istituto, e risultavano nominate, in loro sostituzione, persone di fiducia del Banco Ambrosiano e precisamente, nella qualità di amministratore unico, il dr. Leo Maria D'Andrea (ex Ispettore della Banca d'Italia, incaricato nel 1970 di un accertamento ispettivo presso lo stesso Banco Ambrosiano che, dopo il suo collocamento in pensione, lo aveva assunto come consulente tecnico dal 20.6.74) e, come sindaco, il Sig. dr. Livio Codeluppi, fratello del capo dei servizi amministrativi dell'Ambrosiano e dr. Luigi Landra, dirigente del Banco fino al 28.2.75 (entrambi amministratori della Suprafin SpA, cfr. pag. 60);
- nell'assemblea tenutasi il 28.4.77 per l'approvazione del bilancio al 31.12.76 risultava il cambio di proprietà intervenuto nel corso dell'anno;
- nell'assemblea della "Immobiliare XX Settembre", tenutasi il 23.6.77, era stato deciso di estendere l'attività sociale al campo finanziario e di aumentare il capitale sociale da L. 450 milioni a L. 900 milioni, da effettuarsi secondo quanto emerso dal relativo verbale "dai due azionisti". L'aumento in questione veniva finanziato per pochi giorni dallo stesso Banco Ambrosiano e solo il 30.6.77 - a seguito dell'operazione di rilievo della Banca Mercantile (cfr. pagg. 24/26), che aveva fatto conseguire, apparentemente all'Istituto per le Opere di Religione, una plusvalenza di ben lire 7,8 miliardi - le somme anticipate dall'ispezionata venivano coperte mediante l'addebito nel conto intestato al cennato Istituto, a sua volta alimentato da un bonifico disposto dal Credito Commerciale presso il quale si era concretata la cennata negoziazione dei titoli della Banca Mercantile. Evidentemente, la copertura dell'aumento di capitale con un versamento "per conto I.O.R." (quando gli azionisti della società erano due) era effettuato allo scopo di occultare le modifiche intervenute nel frattempo nella compagine sociale. Nella stessa riunione assembleare risultava nominato il Consiglio di amministrazione, con la conferma tra l'altro dei signori D'Andrea (Consigliere delegato) e Landra (Presidente);
- nell'assemblea del 19.7.77 della ripetuta immobiliare, erano "presenti per delega i due azionisti portatori di tutte le 60.000 azioni".

La restituzione del noto deposito cauzionale da parte dello I.O.R. e il controllo della contabilità dell'ispezionata escluderebbero l'interessenza del Banco nella ripetuta immobiliare; tuttavia non è da escludere il fatto che l'Ambrosiano possa essere ricorso, per l'attuazione del cennato investimento, a depositi fiduciari costituiti presso I.O.R. anche da aziende controllate (cfr. pag. 15/17) o ad altre fonti non localizzabili a motivo della struttura organizzativa del "gruppo", il cui coordinamento in Italia è curato da "La Centrale", che è fuori dall'area delle indagini di Vigilanza.

33 21.

Appare opportuno aggiungere che i rapporti creditizi intrattenuti dal Banco con la predetta "Immobiliare" si erano concretati nella relazione di c/c di cui si è già riferito, assistita da un affidamento di L. 3,5 miliardi, utilizzato con frequenti sconfinamenti dai 200 ai 750 milioni verificatisi dal 15.12.76 al 29.6.77. Alla data degli accertamenti, il conto in parola denunciava un saldo debitore di lire 1.845 milioni.

Limitatamente al periodo 29 giugno - 25 novembre 1977 la predetta società fruiva di un fido supplementare di L. 18 miliardi, utilizzato per l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze, di cui si riferirà in seguito.

Nell'ambito dei rapporti tra il gruppo Ambrosiano e l'Immobiliare XX Settembre si innesta l'acquisizione da parte di quest'ultima del pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze.

Al riguardo, sembra opportuno fare un'illustrazione retrospettiva del modo in cui il cennato pacchetto era pervenuto alla ripetuta Immobiliare.

In data 22.6.76 la fiduciaria "Fara SpA - Milano" cedeva alla "Savoia SpA - Milano" (società assicurativa del gruppo Rizzoli) numero 529.075 azioni della Banca Mercantile (52,9% c.s.) a L. 11.000 per azione, per complessive L. 5.854 milioni.

La "Savoia" costituiva contestualmente a riporto le predette azioni, unitamente ad altre n. 120.625 azioni ad essa pervenute il 25 giugno 1976 "franco valuta" dalla Commissionaria Ravelli, presso il Banco Ambrosiano fino al 27.9.76.

Il riporto veniva estinto alla scadenza contro debito della somma di L. 5,8 miliardi nel c/c n. 18005 intestato alla "Savoia", appositamente affidata dal "Banco" contro garanzia delle n. 649.700 azioni della Banca Mercantile.

In data 19.11.76 la predetta assicuratrice cedeva i titoli in questione (n. 649.700), unitamente ad altre n. 16.600 azioni della specie nel frattempo acquisite, alla Sparfin SpA - Milano (finanziaria posseduta al 100% da "La Centrale") a L. 14.000 per azione, e quindi per complessive L. 9.328 milioni.

A sua volta la "Sparfin" rivendeva in data 17.12.76 n. 666.300 azioni della Banca Mercantile, a L. 14.350 cadauna e quindi per complessive L. 9.561.405.000, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA - Roma, la quale le cedeva contestualmente, tramite il Credito Commerciale di Milano, all'Istituto per le Opere di Religione.

Il pacchetto di controllo della "Mercantile" risultava intestato fino al giugno '77 allo "I.O.R.", che in data 24 maggio 1977 incassava il relativo dividendo (L. 83,3 milioni), rifluito nel suo conto presso il Credito Commerciale.

In data 29.6.77, il Consiglio di amministrazione della "Immobiliare XX Settembre" decideva di acquistare il 71% del capitale sociale della "Mercantile", rappresentato da n. 887.600 azioni, per il prezzo complessivo di L. 20,8 miliardi (in media L. 23.436 per azione), di stabilire la sede amministrativa in Milano nonché di nominare, per cooptazione, consigliere l'avv. Giulio Pacelli, che ricopriva dall'epoca la carica di Presidente. In effetti, con l'esborso preventivato, l'Immobiliare acquistava l'80,17% del pacchetto (n. 1.002.166 azioni). Infatti, in data 29.6.77, utilizzando un fi

34 22.

do supplementare di L. 18 miliardi appositamente accordato dal Banco Ambrosiano, il c/ 83550 della "Immobiliare XX Settembre" veniva addebitato di L. 17.343.722.400 quale controvalore dell'acquisto delle n. 666.300 azioni della Banca Mercantile, sopra menzionate, a L. 26.029 per azione (da rilevare che lo "I.O.R." aveva acquistato le azioni in discorso a L. 14.360 per azione: in merito a tale differenza di prezzo si veda a pag. 25).

Altri acquisti di azioni della specie, detenute dalla "Finrex", venivano effettuati, tramite "La Centrale", dalla "Immobiliare XX Settembre" in data 14/9/77 (n. 247.666 titoli per un controvalore di L. 2.638 milioni) e in data 7/10/77 (n. 88.200 azioni per complessive L. 880 milioni, peraltro accreditate alla Commissionaria Ravelli), a prezzi di mercato (L. 10.650 - 10.700 per azione).

Sicchè, a fine ottobre '77, la citata Immobiliare (come risulta anche dalla situazione patrimoniale prodotta all'ispezione) deteneva n. 1.002.166 azioni (pari all'80,17% dell'intero pacchetto) per un importo di L. 20.861.608.760.

Al finanziamento per l'acquisizione di tale pacchetto azionario, inizialmente assicurato esclusivamente dal Banco Ambrosiano, subentravano poi quelli effettuati da "Interbanca" per L. 7,5 miliardi (accreditate sul c/c dell'Immobiliare XX Settembre presso il Banco in data 29/7/77) e dalla Banca Cattolica del Veneto per L. 10 miliardi (accreditate alla cennata "Immobiliare" presso il Banco Ambrosiano in data 25/7/77); quest'ultimo veniva rimborsato dopo l'attuazione dell'aumento di capitale della società.

In data 26/7/77 la Banca Cattolica del Veneto addebitava il conto di deposito "B" n. 188 (1) in essere al nome del ripetuto Istituto, della somma complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 6 miliardi girati a conti "I.O.R." presso l'Istituto Bancario Italiano di Roma e L. 4 miliardi presso il Banco di S. Spirito di Roma.

Si ha motivo di ritenere che tali depositi siano stati effettuati in relazione all'aumento di capitale da L. 900 milioni a L. 19.800 milioni (da realizzare mediante emissione di n. 1.260 mila azioni da L. 15.000 cadauna offerte alla pari agli azionisti) che l'assemblea della ripetuta Immobiliare aveva deliberato in data 18/7/77.

(1) Il menzionato conto di deposito "B" risultava acceso dalla Banca Cattolica del Veneto al nome dell'Istituto per le Opere di Religione in data 29/7/74, riconoscendo alla Italtrust SpA (Società fiduciaria controllata dalla "Centrale") presso il Banco Ambrosiano, su istruzione scritta del cennato Istituto, l'importo di L. 1.300 milioni, che veniva utilizzato dalla predetta fiduciaria per effettuare tra il 29/7/74 e il 30/1/75 bonifici di pari importo complessivo in favore della CIM - Grandi Magazzini SpA - Roma, in conto capitale della suddetta società (la quale utilizzava per le proprie attività il complesso edificato di proprietà della Immobiliare XX Settembre Spa). In data 29/1/75 su istruzioni fornite da I.O.R. per le vie brevi, era disposto dalla "Caveneto", sempre a debito del conto di deposito "B", un ulteriore bonifico di L. 900 milioni in favore della stessa Italtrust SpA, sempre presso il Banco Ambrosiano; ta-

35 23.

Infatti, tra agosto e settembre per ordine e conto "I.O.R.", veniva riconosciuto nel c/c della "XX Settembre" presso il Banco Ambrosiano, in conto aumento di capitale della società, l'importo complessivo di L. 6.300 milioni, di cui L. 3.150 milioni venivano bonificati dall'Istituto Bancario Italiano di Roma e L. 3.150 milioni dal Banco di S. Spirito, pure di Roma.

In data 14.10.77, venivano riconosciute dalla Comit, sempre per ordine e conto "I.O.R.", L. 8 miliardi sul c/c intrattenuto dalla "XX Settembre" presso la Banca Cattolica del Veneto (somma che potrebbe rappresentare la quota di aumento di capitale di effettiva spettanza dell'Istituto per le Opere di Religione) conto che era poi pressoché estinto in data 2.1.78 con bonifico disposto dalla società a debito del c/c intrattenuto presso il Banco Ambrosiano (divenuto nel frattempo capiente).

In data 23.12.77 veniva completato l'aumento di capitale della citata "Immobiliare" con l'accredito sul c/c della società presso l'azienda ispezionata dell'importo complessivo di L. 4,6 miliardi, bonificato per L. 4 miliardi dalla Banca Commerciale Italiana e per L. 600 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro, per ordine e conto dello "I.O.R."

In proposito, va segnalato che qualche giorno prima (14.12.77), la Banca Cattolica del Veneto aveva provveduto a riconoscere a "I.O.R." presso la Comit di Roma, sempre a debito del conto di deposito "B" n. 188, la somma di L. 5 miliardi, che potrebbe pertanto essere stata utilizzata per finanziare, nell'interesse del gruppo "Ambrosiano", l'ultima tranche dell'aumento di capitale di spettanza del "gruppo" medesimo.

Quindi ufficialmente l'aumento appariva a intero carico dello "I.O.R.", mentre oltre alle considerazioni sopra esposte si costata che nel verbale relativo alla citata assemblea del 19 luglio 1977 si accennava ancora alla presenza dei due azionisti possessori dell'intero pacchetto.

Pertanto si sarebbe indotti a credere che il Banco Ambrosiano anche in questo caso abbia provveduto a regolare la cennata quota di aumento del capitale di sua competenza attraverso "depositi fiduciari".

(segue)

le somma veniva girata dalla fiduciaria in data 5.2.75 in favore della CIM SpA, con la clausola "fondi pertinenti aumento capitale".

Il ripetuto conto di deposito non registrava altri addebiti fino a luglio '77, in concomitanza con l'aumento di capitale della "XX Settembre", come sopra riferito.

36 24.

4) Operazione "BANCA MERCANTILE"

Com'è stato più dettagliatamente descritto in precedenza (cfr. "rapporti finanziari con l'Immobiliare XX Settembre SpA"), in data 19.11.76 la Sparfin - Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA - Milano (controllata al 100% da "La Centrale") acquistava per contanti dalla Savoia SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni (del gruppo Rizzoli), con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, n. 666.300 azioni della Banca Mercantile SpA-Firenze (pari al 53,3% del capitale) al prezzo di lire 14.000 per azione, per un controvalore complessivo di L. 9.328.200.000.

Per fronteggiare l'esborso connesso alla suddetta acquisizione, la "Sparfin" usufruiva di un apposito finanziamento in c/c di lire 9,4 miliardi, concesso dalla Banca ispezionata (conto n. 18861/B), che veniva revocato il 17.12.76 contestualmente alla vendita del ripetuto pacchetto azionario.

Infatti, sotto tale data, le azioni in discorso venivano cedute per contanti dalla "Sparfin" alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA, con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, al prezzo di L. 14.350 cadauna e quindi per complessive L. 9.561.405.000 (*).

Sempre in data 17.12.76 la ripetuta commissionaria pareggiava l'acquisto con il controvalore della vendita delle azioni in parola, a L. 14.355 cadauna, al Credito Commerciale di Milano che a sua volta rivendeva contestualmente il pacchetto azionario in discorso all'Istituto per le Opere di Religione, al prezzo di L. 14.360 per azione, addebitando il controvalore globale di L. 9.569.505.000 sul c/c in essere al nome del ripetuto Istituto (oltre a L. 9.994.500 a titolo di "commissione").

Si presume che l'operazione in questione possa configurarsi alla stregua di un semplice parcheggio presso "I.O.R." del pacchetto di cui trattasi. Tale deduzione sembrerebbe avvalorata anche dal fatto che, sempre sotto la stessa data del 17.12.76, il c/c del suddetto Istituto presso il Credito Commerciale (n. 37332), non provvisto di disponibilità sufficienti a coprire l'intero importo dell'acquisto, veniva accreditato di L. 8 miliardi provenienti da altro conto (numero 42801) acceso al nome dell'Istituto per le Opere di Religione presso il Banco Ambrosiano, il quale era stato a sua volta acceso in data 19.7.76 con un bonifico di L. 20 miliardi effettuato a valere sul noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 costituito presso I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto per l'acquisto del pacchetto azionario della Immobiliare XX Settembre (cfr. pag. 18).

(*) La Sparfin SpA conseguiva quindi nell'operazione un utile lordo di L. 233.205.000 che veniva fatto affluire sul conto ordinario della Società (n. 18.860), nel quale venivano poi addebitati anche gli interessi sul finanziamento ottenuto per l'operazione "Banca Mercantile" pari a L. 176.722.566.

37 25.

In data 29.6.77 la commissionaria "Giammei" - che nel frattempo aveva riacquisitato dall'Istituto per le Opere di Religione la titolarità del pacchetto di azioni della Banca Mercantile - cedeva le azioni in discorso al Credito Commerciale di Milano al prezzo di L. 26.000 cadauna, per complessive L. 17.303.877.600 (importo pari al controvalore delle cennate azioni, al netto dei bolli per L. 2.598.600 e delle commissioni di intermediazione per il Credito Commerciale pari a L. 17.323.800); il suddetto importo veniva contestualmente prelevato da "Giammei" a mezzo assegni che erano versati il successivo 30 giugno sul c/c dell'I.O.R. e dal medesimo utilizzato con disposizione del 28 detto mese per L. 16,5 miliardi (la differenza di circa L. 800 milioni rimasta in conto potrebbe rappresentare il compenso a I.O.R. per il suo intervento nell'operazione).

Lo stesso giorno, il Credito Commerciale rivendeva il pacchetto di azioni della Banca Mercantile, sempre al prezzo di L. 26.000 per azione, alla società Immobiliare XX Settembre SpA, che sborsava per l'occasione l'importo di L. 17.343.722.400 (pari al controvalore delle numero 666.300 azioni "Mercantile" a L. 26.000 cadauna, oltre ai bolli per L. 2.598.600 ed alla commissione di intermediazione per il Credito Commerciale pari a L. 17.323.800) contro debito del conto intrattenuto dalla medesima presso il Banco Ambrosiano, all'uopo affidato con una linea di credito supplementare di L. 18 miliardi.

L'operazione descritta, che ricalca a grandi linee l'altro analogo intervento di "I.O.R. - Giammei" verificatosi nel 1972 (cfr. pagg.9/11), consentiva la costituzione presso il ripetuto Istituto di una plusvalenza di L. 7.724.378.100 (importo pari alla differenza tra il ricavo conseguito da Giammei - I.O.R. in data 29.6.77 con la cessione del pacchetto di azioni della Banca Mercantile alla Immobiliare XX Settembre ed il costo sostenuto dagli stessi in data 17 dicembre 1976 per il rilascio delle medesime azioni dalla Sparfin SpA), di cui avrebbe beneficiato ufficialmente lo stesso I.O.R., ma che si è indotti a ritenere possa essere invece refluita in tutto o in parte alla finanziaria "La Centrale", in concomitanza con la restituzione del summenzionato deposito cauzionale. (*)

Non si comprende infatti per quale altro motivo la cennata Immobiliare XX Settembre - nel cui Consiglio di amministrazione figuravano nel periodo aprile '76/giugno '77 esclusivamente persone di fiducia del Banco Ambrosiano - avrebbe acquistato il pacchetto di controllo della

(*) Infatti l'intervento di I.O.R. nel dicembre '76 era stato attuato con disponibilità rivenienti dal ripetuto deposito cauzionale costituito dal gruppo Ambrosiano per il rilievo della "XX Settembre". In data 28.6.77 veniva concordata tra l'Istituto per le Opere di Religione ed il Banco Ambrosiano la risoluzione del contratto stipulato il 29.4.76 per la cessione della XX Settembre, con conseguente restituzione del deposito cauzionale e con accredito alla finanziaria "La Centrale" della somma di L. 5.198.547.330 a titolo di rimborso commissioni, interessi, spese, accessori ecc. Sotto la stessa data del 28.6.77 lo I.O.R. disponeva della somma ricavata dalla cessione alla XX Settembre (tramite il Credito Commerciale) del pacchetto di azioni della Banca Mercantile.

38

26.

Banca Mercantile per la rilevante somma di L. 17,3 miliardi, quando la Sparfin SpA (dello stesso gruppo "Ambrosiano") era entrata in possesso appena sette mesi prima del medesimo pacchetto azionario con un esborso di sole L. 9,3 miliardi.

Né d'altro canto appare ipotizzabile che l'azienda ispezionata abbia condotto tutta l'operazione in discorso esclusivamente allo scopo di far conseguire una rilevante plusvalenza all'Istituto per le Opere di Religione, essendo ciò palesemente in contrasto, oltre che con l'abituale strategia operativa del Banco, anche con l'impellente esigenza di sfruttare tutte le occasioni possibili per assicurare opportuni utili di intermediazione alla controllata "La Centrale", in modo da risolverne almeno in parte i pressanti problemi di bilancio.

39 27.

C) PARTECIPAZIONI1) AZIENDE DEL GRUPPO AMBROSIANO

La struttura del gruppo, di cui è capofila il Banco Ambrosiano, si articola in numerose imprese, per lo più operanti nei campi bancario, assicurativo e finanziario, che fanno capo in Italia a "La Centrale SpA" - Milano e all'estero al Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo. Ragguagli sulla componente estera del "gruppo" sono forniti nell'allegato n. 24; in questa sede, invece, ci si limita a delineare un quadro d'assieme sulla funzionalità delle aziende facenti capo alla finanziaria italiana, ad eccezione delle imprese bancarie, sul conto delle quali si rimanda alle considerazioni espresse nei singoli rapporti ispettivi.

"La Centrale - Finanziaria Generale S.p.A. - Milano"

Proseguendo nel suo programma di sviluppo, nel 1970 il Banco Ambrosiano, estendeva la propria sfera operativa particolarmente in campo internazionale. Acquistava, infatti, una sostanziale partecipazione nella "Compendium S.A. Holding" di Lussemburgo (ora Ambrosiano Holding S.A.) che a sua volta acquisiva dalla Hambros Bank Ltd. - Londra, alla fine del 1971, una rilevante aliquota del pacchetto azionario de "La Centrale Finanziaria Generale" SpA di Milano (n. 1.260.000 azioni di cat. A e n. 1.204.300 di cat. B).

Come illustrato nel prospetto riportato a pag. 27 bis fino al mese di maggio 1975 il controllo della finanziaria era detenuto dall'azienda ispezionata tramite la "Compendium", la quale portava poi gradualmente la propria partecipazione al capitale dall'originario 16% fino al 27,79% (in termini di voti dal 36,71% al 45,60%).

Nel corso dello stesso anno, il Banco acquisiva la maggioranza assoluta ne "La Centrale" con il rilievo dal gruppo Bonomi di numero 1.500.000 azioni e alla fine del 1976 operava un più armonico collocamento delle partecipazioni del "gruppo" rilevando dal Banco Ambrosiano Holding il pacchetto di azioni "La Centrale" dallo stesso posseduto e cedendo in permuta le azioni della Banca del Gottardo di proprietà del Banco.

L'operazione veniva prospettata inizialmente in termini tali per cui sarebbe derivato un incremento della voce "partecipazioni" di L. 26.376.200.000, elevando il rapporto fra investimenti in immobili e partecipazioni e il patrimonio al 102,88%.

Infatti:

- l'acquisto dalla holding di n. 1.260.000 azioni di cat "A" e di n. 4.202.241 di cat "B" de "La Centrale" veniva quantificato in L. 55.503.687 mila
- mentre n. 200.000 azioni della Banca del Gottardo da cedere in contropartita da parte dell'Ambrosiano erano in carico nelle "partecipazioni" per L. 16.630.837 mila
- ne sarebbe quindi derivata una sopravvenienza attiva di L. 38.872.850 mila

che sarebbe stata utilizzata quanto a:
L. 12.496.650 mila per riportare a valore corrente le n. 1.500.000

40

27 bis.

D A T A	PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONE INDIRETTA (*)	PARTECIPAZIONE TOTALE	%	
				sul cap. soc.	in termini di voti
30/12/1971	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 1.204.300 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 1.204.300 azioni cat. B	16%	36,71%
31/12/1971	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.458.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.458.000 azioni cat. B	24,34%	42,95%
31/12/1972	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.540.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.540.000 azioni cat. B	24,65%	43,24%
31/12/1973	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.790.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.790.000 azioni cat. B	26,30%	44,47%
31/12/1974	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.890.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.890.000 azioni cat. B	26,95%	44,96%
	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 3.020.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 3.020.000 azioni cat. B	27,79%	45,60%
31/5/1975	n. 1.500.000 azioni cat. D	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 3.020.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 4.520.000 azioni cat. B	37,53%	52,93%
al 1°/6/1976	n. 1.500.000 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 4.202.241 azioni cat. B	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 5.702.241 azioni cat. B	45,21%	58,72%
31/12/1976	n. 1.260.000 azioni cat. A (*) n. 5.940.941 azioni cat. B (*) di cui: { 5.702.241 partecip. 238.700 az. negoz.	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 5.940.941 azioni cat. B	46,76%	59,89%
31/12/1977	n. 1.260.000 azioni cat. A (*) n. 6.063.794 azioni cat. B (*) di cui: { 5.702.241 partecip. 361.553 az. negoz.	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 6.063.794 azioni cat. B	47,56%	60,49%
31/12/1978	n. 1.260.000 azioni cat. A (*) n. 6.052.744 azioni cat. B (*) di cui: { 6.063.794 partecip. 18.950 az. negoz.	—	{ n. 1.260.000 azioni cat. A n. 6.052.744 azioni cat. B	47,68%	60,55%

(*) fino a giugno 1976: Compendium Holding S.A. - Lussemburgo
di luglio 1976: Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo

41 28.

azioni di cat. "B", acquistate il 21.5.75;
 L. 26.376.200 mila pari all'incremento della voce partecipazioni
 (+ L. 55,5 miliardi - L. 16,6 miliardi - L. 12,5
 miliardi), per svalutare i titoli a reddito fisso.

Verosimilmente, allo scopo di contenere il rapporto investimenti-patrimonio, l'operazione veniva attuata, in modo da limitare l'incremento della voce "partecipazioni" a L. 20.745.226.085, alla fine del 1976.

In sostanza:

- alle azioni della Banca del Gottardo, in base alla valutazione corrente della Borsa di Zurigo al 28.12.76 (Fr.sv. 700) e al cambio U.I.C. del giorno (L. 358,025), era attribuito un valore di L. 50.123.500.000

- trattandosi di permuta, alle azioni "La Centrale" veniva riconosciuto lo stesso valore dei titoli ceduti, così ripartito:

L. 28.715.313.485 relative a n. 4.202.241 azioni di cat. "B" valutate alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre 1976 (L. 6.833,33);

L. 21.408.186.515 ottenute per differenza e attribuite alle azioni di cat. "A" (n. 1.260.000) comportante una valutazione unitaria arrotondata a L. 16.990 (e quindi complessivamente lire 21.407.400.000) che l'azienda riteneva adeguata in relazione al privilegio del voto plurimo di cui godono i pre-

==== detti titoli fino al 1980.

- siccome le azioni della Banca del Gottardo erano in carico per L. 16.630.837.400
 era derivata una sopravvenienza attiva di L. 33.492.662.600
 =====

utilizzata per:

L. 12.746.650.000 per svalutare le n. 1.500.000 azioni di cat. "B" già detenute, riportandole al prezzo unitario di L. 6.833,33 dalle originarie L. 15.331,10;

L. 20.745.226.085 pari all'incremento della voce partecipazioni, per svalutare titoli a reddito fisso, per L. 20.337 milioni e azioni "La Centrale" contabilizzate fra i titoli per la negoziazione" (n. 238.700) per L. 408 milioni.

L. 33.491.876.085 con una differenza di L. 786.515 dovuta all'arro-
 =====
 tondamento delle azioni di cat. "A", di cui sopra.

La permuta delle azioni suddette veniva attuata con un fissato bollato nel quale il valore della transazione è stato dichiarato, ai fini della tassa sui contratti di borsa, in L. 39.874.359.300, importo corrispondente ad un controvalore unitario di L. 7.300 (pari alla quotazione corrente delle azioni di cat. "B" de "La Centrale") attribuito a tutte le azioni della predetta finanziaria oggetto della transazione.

42 29.

In sostanza, l'azienda, per fini fiscali, aveva evidenziato nel dettaglio della voce "utili da negoziazione titoli" e quindi nel conto "profitti e perdite" dell'esercizio 1976 la permuta di che tratta si per il controvalore di L. 39.874.359.300 (corrispondente come già accennato al prezzo unitario di L. 7.300, segnato dal listino di borsa del 28.12.76, delle n. 5.462.241 azioni "La Centrale" ricevute in cambio delle n. 200.000 "Gottardo"), anziché per l'effettivo importo di L. 50.123.500.000, modificato dall'azienda in L. 50.122.713.485 in relazione all'arrotondamento del controvalore delle n. 1.260.000 azioni di cat. A, facenti parte del pacchetto acquisito (pari ad un prezzo unitario di L. 9.176), che avrebbe comportato una tassazione (40%) della emergente plusvalenza (L. 9.176 - 7.300 = L. 1.876 moltiplicato 5.462.241 = L. 10.247 milioni) per L. 409,8 milioni.

In relazione a quanto precede il "prospetto di dettaglio della voce utili da negoziazione titoli" registrava le seguenti differenze:

- costi per acquisti di titoli azionari	- L.	10.248.354 mila
- ricavi per vendite di titoli azionari	- L.	10.248.354 "
- rimanenze finali di titoli azionari	- L.	8.868.388 "
- utile da negoziazione di titoli (al riguardo cfr. pagg. 29 bis e ter)	- L.	8.868.388 "

Conseguentemente il conto "profitti e perdite" ufficiale relativo al 1976 evidenziava le seguenti discordanze:

<u>Rendite e profitti</u>	- utili da negoziazione titoli azionari	- L.	8.868.388 mila
	- plusvalenze da valutazioni di bilancio su azioni	+ L.	<u>1.960.057 "</u>
	totale rendite e profitti-L.		<u>6.908.331 mila</u> =====
<u>Spese e perdite</u>	- minusvalenze da valutazioni di bilancio su azioni	- L.	<u>6.908.331 mila</u>
	Totale spese e perdite	- L.	<u>6.908.331 mila</u> =====

Premesso che la permuta in discorso era ormai improcastinabile dato che il deterioramento del rapporto di cambio lira/franco svizzero, avrebbe costretto la Holding Lussemburghese a svalutare la partecipazione "La Centrale", il Banco - onde evitare la tassazione di cui sopra, che avrebbe reso antieconomica la ripetuta operazione di permuta e verosimilmente anche per il timore che gli uffici finanziari potessero raffigurare nella non congruità del valore attribuito ai titoli "La Centrale" ricevuti in cambio l'ipotesi di esportazione di capitali all'estero - si era indotto a contabilizzare i titoli in questione nel modo innanzi descritto, riportando la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione (19.1.77).

44
29 ter.

VALORIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE RIMANENZE FINALI

	ispezione	azienda
<u>Rivalutazione</u>		
1) Le n. 1.260.000 azioni "La Centrale" di cat. A vengono svalutate come segue:		
- in sede ispettiva da L. 9.079,2564 a lire 16.990, prezzo loro attribuito in funzione della permuta;		
- dall'azienda da L. 7.523,65566 a L. 16.990	+ 9.967.536.936	+ 11.927.593.868
<u>Svalutazione</u>		
2) Le n. 1.500.000 azioni "La Centrale" di cat. B di formazione 1975 vengono valutate da L. 15.331,1 a L. 6.833,333 (prezzo di compenso del IV trimestre 1976)	- 12.746.650.000	- 12.746.650.000
<u>Svalutazione</u>		
3) Le n. 4.440.941 azioni "La Centrale" di cat. B (n. 4.202.241 da concambio e n. 238.700 rimanenze di acquisti in Borsa) vengono svalutate da L. 9.079,2564 a L. 6.833,333. L'azienda le svalute da L. 7.523,65566 a L. 6833,33	- 9.974.011.845	- 3.065.680.738
	- 12.753.124.909	- 3.884.736.870
Utili da negoziazione come da prospetto	+ 33.089.969.745	+ 24.221.581.706
Risultato economico	20.336.844.836	20.336.844.836

45
30.

Nel corso del 1977 e nei primi mesi del 1978 il Banco incrementava la propria interessenza ne "La Centrale" con acquisti in borsa effettuati anche a sostegno del titolo, tanto che alla data degli accertamenti deteneva:

- n. 1.260.000 azioni di cat. "A" per nominali L. 6," miliardi, esposte in bilancio per L. 21.407.400.000;
- n. 6.063.794 azioni di cat. "B" per nominali L. 30.318.970.000, esposte in bilancio per L. 37.182.952.000 (oltre a n. 18.950 azioni della specie evidenziate tra i "titoli per la negoziazione")

pari al 47,56% dell'intero pacchetto, ma che in termini di voto corrispondevano al 60,49%, godendo le azioni di cat. "A" di 5 voti ciascuna (privilegio che verrà a scadere il 31/12/1980).

Gli orientamenti operativi seguiti da "La Centrale" fin dal 1972 erano rivolti alla graduale eliminazione delle interessenze industriali per concentrare l'area di intervento nei settori bancario e assicurativo.

Nell'esercizio 1972, infatti, veniva realizzata la prima importante operazione della specie, con il rilievo dall'Istituto per le Opere di Religione del pacchetto di controllo (37,375%) della Banca Cattolica del Veneto - Vicenza, per un controvalore di lire 27 miliardi.

Veniva inoltre sottoscritto l'aumento di capitale da L. 0,5 miliardi a L. 5,8 miliardi della controllata "La Centrale Finance Ltd. - Nassau" alla quale, nel quadro di riordino delle partecipazioni dianzi descritto, erano apportate tutte le partecipazioni estere di scarsa rilevanza all'epoca possedute dalla finanziaria milanese.

Nell'esercizio 1972/1973 si verificava l'acquisizione sia del pacchetto di controllo (35%) del Credito Varesino - Varese, con un esborso di ben L. 31 miliardi circa (cfr. in proposito pag.12), sia di una consistente partecipazione nella Toro Assicurazioni SpA - Torino (19,36% del capitale e 27,61% delle azioni ordinarie con diritto al voto), per un controvalore di L. 52 miliardi (cfr. pag. 32).

Inoltre, a dicembre 1972, nel quadro degli intensi rapporti all'epoca instaurati con il gruppo Bonomi (cfr. nota pag.5), veniva trasferito alla Subalpina Investimenti SpA (società capofila del cennato gruppo) il controllo della finanziaria Invest SpA, mediante cessione alla "Subalpina" di tutte le n. 1.500.000 azioni Invest di serie "A" possedute da "La Centrale".

Nei primi mesi del 1974 "La Centrale" incrementava la propria partecipazione nella Toro Assicurazioni dal 19,36% del capitale al 27,61% (in termini di voti dal 27,61% al 35,23%), con un esborso di circa L. 23 miliardi.

Veniva inoltre acquisita per L. 2 miliardi una partecipazione del 15,21% nel Banco di Imperia - Imperia, mentre proseguiva l'azione di disimpegno dal settore industriale con la cessione di parte delle azioni Beni Immobili Italia ord. e Setemer (in proposito cfr. pag. 14).

46

31.

Nell'esercizio 1974/1975 si procedeva all'acquisizione per complessive L. 13,5 miliardi del controllo della Pantanella Spa - Roma (cfr. pag. 98) alla quale venivano cedute numerose partecipazioni in società industriali contraddistinte da una gestione deficitaria (e precisamente "Autostrade Meridionali", "Arrigoni", "Sime", "Sitca" e "Rexim").

L'azione di disimpegno dai settori estranei alla nuova politica della società veniva ultimata nel corso dello stesso esercizio con il trasferimento, ai prezzi di carico, alla controllata Banca Cattolica del Veneto dell'intera partecipazione posseduta nella F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno SpA, con la vendita alla controllata Sparfin SpA, sempre al prezzo di carico, della deficitaria partecipazione nella Autovox e con la cessione delle rimanenti azioni possedute della Setemer (cfr. pag. 16) e della Beni Immobili Italia.

A novembre 1975 "La Centrale" acquisiva da controparti estere, a prezzi superiori alle quotazioni correnti (cfr. pag. 112), un cospicuo pacchetto di azioni della Toro Assicurazioni SpA, con un esborso complessivo di L. 39 miliardi, venendo quindi a disporre, in termini di voto, della maggioranza assoluta della ripetuta società assicurativa.

Nel corso dell'esercizio 1975/1976 veniva incrementata la partecipazione nel Credito Varesino (dal 35,06% al 39,7% del capitale) con acquisizione dal gruppo Bonomi comportante un esborso di L. 14,9 miliardi.

Veniva quindi ceduto ad un gruppo bancario estero l'intero pacchetto azionario della "La Centrale Finance Ltd." - Nassau per un controvalore di L. 8,7 miliardi, mentre era trasferita alla controllata Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau la partecipazione posseduta nella Centralfin International S.A., con un introito di L. 15,9 miliardi (di cui L. 6,4 miliardi rappresentavano l'utile derivato dalla cessione).

Inoltre, nel quadro degli interventi predisposti dall'azienda ispezionata per addivenire all'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia, veniva ceduta allo stesso Banco Ambrosiano la partecipazione nel Banco di Imperia, per lire 2,8 miliardi (cfr. pag. 41).

Tra novembre e dicembre 1976 si procedeva all'acquisizione di ulteriori interessenze nel Credito Varesino, pervenendo alla maggioranza assoluta del capitale, sia mediante il rilievo dal gruppo Bonomi (Invest SpA) della sua rimanente quota azionaria, sia con l'acquisto di altre azioni da controparti estere (in proposito cfr. pag. 110).

In data 30/3/77 veniva ceduta al gruppo Genghini la partecipazione nella Pantanella SpA (cfr. pag. 104), il cui portafoglio titoli veniva preventivamente alleggerito delle azioni della Banca Cattolica del Veneto e del Credito Varesino collocate rispettivamente presso aziende del "gruppo".

47

32.

Da segnalare infine che tra la fine di settembre ed i primi di ottobre del corrente anno, si procedeva alla cessione del 9,7% del pacchetto del Credito Varesino al Banco Financiero Sudamerica no di Montevideo.

Come si rileva dai dati appresso indicati, desunti dai bilanci ufficiali della predetta finanziaria, negli esercizi dal 1972 al 1977 si verificava un progressivo incremento dei debiti prevalentemente contratti con il sistema bancario, tanto che il rapporto mezzi propri-debiti si riduceva da 5,25 a 1,32 alla fine del periodo considerato:

esercizio	parteci pazioni	debiti	patri monio	(importi in miliardi di lire)		
				(+) acquisti o rivalutazioni	(-) cessioni o svalutazioni più rilevanti	
ott. '71						
- 1972	106	24	126	+ 27		acq. 37,4% Banca Cattolica del Veneto
1972/73	169	37	128	+ 31		acq. 35% Credito Varesino
				+ 52		acq. 27,61% Toro Assicuraz.
				- 5		cessione Invest
1973/74	207	57	146(1)	+ 23		acq. 11,84% ord. Toro Assi- curazioni
				+ 2		acq. 15,21% Banco di Imperia
				+ 0,7		acq. 33,3% Banca Passadore
				+ 24		rivalutazione Banca Cattolica del Veneto
				+ 9		rivalutazione Setemer
				- 9		svalutazione Toro Assicura- zione
				- 6		cessione Setemer
				- 4		cessione Beni Immobili Italia
1974/75	187	43	139(2)	+ 13,5		acq. 52,1% Pantanella
				+ 4		acq. 0,3% Banca Cattolica del Veneto
				+ 3		acq. 0,8% Toro Assicurazioni
				+ 7		rivalutazione Banca Cattolica del Veneto
				+ 5		rivalutazione Credito Varesinc
				+ 1,5		rivalutazione Banca Passadore
				- 1		cessione Credito Varesino (a Pantanella)
				- 9		cessione Beni Immobili Italia
				- 7		cessione Setemer
				- 5		cessione F.R.O. (Fabbriche Riunite Ossigeno)
				- 14		cessione Autostrade Meridio- nali, Sime, Sitca, Autovox, Arrigoni, Rexim, (a Pantanella)
				- 19		svalutazione Toro Assicuraz.

48

33.

1975/76	194	79	120(3)+	39	acq. 13,24% Toro Assicuraz.
				+ 16	acq. 4,70% Credito Varesino
				+ 6	acq. Banca Cattolica del Veneto
				- 6	distribuzione azioni Banca Cattolica Veneto
				- 9	cessione Centralfin International (a Cisalpine)
				- 6	cessione La Centrale Financial Ltd.
				- 3	cessione Banco d'Imperia (a Banco Ambrosiano)
				- 24	svalutazione Toro Assicuraz.
1976/77	235	105	139(4)+	31	acquisto 17,69% Credito Varesino
				+ 2	" 0,22% Banca Cattolica del Veneto
				+ 21	rivalutazione Banca Cattolica del Veneto
				+ 2	rivalutazione Banca Passadore
				- 13,5	cessione Pantanella
				- 1	svalutazione Bastogi

(1) rivalutazione titoli L. 823 (Concono)

(2) utilizzo fondo svalutazione titoli

(3) utilizzo fondo svalutazione titoli e riserve "condono" per distribuzione utili con azioni Banca Cattolica del Veneto

(4) rivalutazione legge Visentini

In particolare, dall'esame del bilancio chiuso al 31/10/77 si è rilevato che larga parte dell'attività de "La Centrale" (in totale L. 256,7 miliardi) era finanziata con mezzi di terzi. Infatti il patrimonio di detta società ammontava a L. 139,1 miliardi, mentre i debiti finanziari, in buona parte a breve, raggiungevano i 104,9 miliardi.

Se si considera che la "La Centrale" possedeva partecipazioni azionarie per L. 234,9 miliardi si deduce la tensione che caratterizzava la sua situazione di liquidità e i riflessi negativi che tale situazione comportava sulla redditività aziendale. Infatti la predetta finanziaria da un lato aveva incassato dividendi per L. 4,4 miliardi e dall'altro aveva corrisposto interessi passivi per L. 19,2 miliardi, in un rapporto quindi di circa 1 a 5.

"La Centrale" aveva proceduto ai sensi della L. 12/12/75, n. 576, alla rivalutazione delle partecipazioni bancarie (Banca Cattolica del Veneto e Banca Passadore) per L. 23.356 milioni e dell'immobiliare di proprietà per L. 3.952 milioni, con conseguente iscrizione nel patrimonio della omonima riserva per L. 27.308 milioni.

I valori di carico delle interessenze nelle predette aziende di credito rispettivamente per L. 86,9 miliardi e L. 4,1 miliardi, nonché di quella nel Credito Varesino per L. 75,9 miliardi - a prezzi unitari di L. 830, L. 4.000 e L. 3.672,18 invero superiori, alla stessa data, ai rispettivi prezzi del mercato (L. 610 per la

49

34.

"Cattolica del Veneto") e di borsa (L. 2.700 per il Credito Varesino) - risultavano lo stesso prudenziali anche dopo la rivalutazione di cui si è riferito, in relazione all'andamento soddisfacente delle predette controllate e ai consueti parametri di valutazione afferenti la raccolta.

Altrettanto non sembra invece potersi dire per la partecipazione "Toro Assicurazioni" (tale interessenza e le altre innanzi citate de "La Centrale" rappresentavano il 98,9% degli investimenti globali in tale settore).

Infatti, essa risultava in carico per L. 65,3 miliardi, al valore unitario di L. 9.643,07 a fronte di una quotazione di borsa alla stessa data di L. 5.800 (ai prezzi di compenso del mese di ottobre '78 L. 6.200).

Pur tenendo conto degli incrementi verificatisi nei premi incassati, del patrimonio e delle riserve tecniche, delle minusvalori degli immobili e dei titoli in portafoglio e delle conseguenti prospettive di reddito, si ritiene che la valutazione dei titoli di quest'ultima società sia almeno per ora piuttosto elevata.

Al saldo passivo della gestione de "La Centrale" al 31.10.77 per L. 8.150 milioni causato - come si è già riferito - dallo squilibrio tra costi finanziari e ricavi degli investimenti e coperto con l'utilizzo della plusvalenza ex L. 6.12.62, n. 1643 e di parte delle riserve ex L. 19.12.73, n. 823, aveva contribuito altresì la minusvalenza di L. 942,1 milioni della partecipazione Bastogi che risultava, dopo la svalutazione, in carico per L. 1.254 milioni, pari alla media degli ultimi prezzi di compenso alla predetta data.

Negli ultimi due esercizi "La Centrale" non aveva distribuito dividendi e dall'andamento della gestione relativa all'esercizio 77/78 non emergevano elementi che lasciassero prevedere un'inversione della tendenza reddituale.

Senonché tra il 28 settembre e il 3 ottobre del c.a., la necessità di chiudere in attivo il bilancio aveva indotto la predetta finanziaria a vendere n. 3.500.000 di azioni del Credito Varesino (9,72% del capitale) al Banco Financiero Sudamericano di Montevideo (consociata della "Cisalpine", che è controllata dalla holding lussemburghese) al prezzo unitario di L. 6.000 circa, e quindi per complessive L. 21 miliardi, realizzando:

- un utile di L. 7,8 miliardi che potrebbe consentire di remunerare gli azionisti con un dividendo;
- un afflusso di liquidità con la quale aveva ridotto i propri debiti finanziari nei confronti del sistema (il saldo debitore del conto intrattenuto con l'ispezionata si era ridotto da L. 19,2 miliardi a L. 4,8 miliardi al 5.10.78);

e conservando altresì il pieno controllo del Credito Varesino, di cui continuava a detenere il 54,89%.

Nonostante lo sviluppo delle imprese bancarie e assicurative nelle quali si concentrano quasi totalmente le interessenze de "La Centrale", la gestione economica della predetta finanziaria, pur contando ragionevolmente su favorevoli prospettive, si presenta ancora alquanto critica.

50

35.

Anche l'analisi dei consueti rapporti patrimoniali e gestionali messi a raffronto con quelli delle principali finanziarie italiane (desunti dai bilanci dell'ultimo esercizio) evidenziano allo stato elementi meno confortanti proprio per "La Centrale":

Rapporti patrimoniali	Centrale	Invest (Bonomi)	Fin-gest	IFI	Bastogi	Pirelli	SME
Mezzi propri/immobilizzi fin.	0,58	0,87	1,30	0,85	0,57	0,77	0,65
Mezzi propri/indebitamento	1,32	14,23	9,76	6,80	1,89	5,21	1,67
Plusvalenze su partecipazioni/mezzi propri	-0,33	-0,11	-0,08	+0,26	-0,17	+0,17	-0,30

Dai dati che precedono si rileva che la finanziaria del "gruppo" Ambrosiano è la meno solida sotto il profilo patrimoniale.

Rapporti gestionali	La Centrale	Invest	Fin-gest	IFI	Bastogi	Pirelli	SME
Dividendi/partecipazioni	2,1	2,5	3,1	8,5	1,6	5	1,6
Utile netto/mezzi propri	-5,5	5,6	7	3,9	-26,9	3,9	-5,6
Utile gest.ord./mezzi pr.	-7,9	0,2	1,37	6,9	0,5	5,3	-0,2
Oneri finanz./proventi gest.ord.	145,4	16,8	43,2	15,4	76,8	21,1	79,9

Anche sotto il profilo gestionale la situazione si presenta meno favorevole per la finanziaria in discorso.

In sostanza la partecipazione detenuta ne "La Centrale" ha comportato per l'azienda ispezionata onerosi impegni:

- sia sotto il profilo economico, in quanto ha dovuto sopportare la svalutazione per importi cospicui della menzionata interessenza negli esercizi 1976 e 1977, onde adeguare almeno in parte l'elevato valore di carico delle azioni (conseguente soprattutto al rilievo della partecipazione detenuta dal gruppo Bonomi: cfr. nota pag. 5) alle quotazioni correnti in borsa;
- sia sotto l'aspetto finanziario, dato che l'ispezionata era dovuta intervenire ripetutamente fornendo un rilevante sostegno finanziario alla propria controllata nell'assicurare lo smobilizzo di partecipazioni non più rientranti nei nuovi indirizzi operativi della società (cfr. "Operazione Setemer" e "Operazione Pantanella"). Inoltre negli ultimi due esercizi il Banco ha dovuto estendere tale intervento anche alla Toro Assicurazioni SpA (controllata da "La Centrale"), contribuendo a risolverne i problemi di bilancio grazie all'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese (cfr. pag. 40).

51

36.

Partecipazioni de "La Centrale" in altre imprese

Come si è già riferito, la posta più significativa delle attività de "La Centrale" è rappresentata dalle partecipazioni.

Il portafoglio della predetta finanziaria risulta costituito per il 71% da interessenze in aziende bancarie (Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino e Banca Passadore & C.), mentre il residuo 29% è concentrato nei settori assicurativo e finanziario e precisamente:

- Toro Assicurazioni SpA - Torino (n. 6.777.328 azioni ordinarie, pari al 37,63% dell'intero capitale, esposte in bilancio per L. 65,3 miliardi). Tale partecipazione, che si ragguagliava al 53,75% delle azioni ordinarie, assicurava a "La Centrale" il controllo della "Toro" (2008 dipendenti, 5% del mercato assicurativo), che a sua volta poteva contare sulla attività di quattro compagnie italiane (Vittoria Assicurazioni, Vittoria Riassicurazioni, Preservatrice, Alleanza Securitas Esperia) e di un consistente numero di compagnie all'estero (sei in Francia, di cui una la Continent Iard, era anche una delle maggiori azioniste del Credit Commercial de France), su una banca italiana (la Roseberg Colorni & C., di cui possedeva anche attraverso sue controllate il 65% del capitale sociale) e su nove finanziarie che operavano nel settore immobiliare.

La predetta società nel 1977 aveva triplicato gli utili (L. 6 miliardi contro L. 1,8 miliardi del 1976), che, pure in presenza di un andamento soddisfacente del ramo-danni, determinato dalle nuove tariffe e dalla diminuzione dei sinistri, erano stati realizzati in virtù della plusvalenza di L. 7,8 miliardi riveniente dal realizzo della partecipazione nella Banca Mobiliare Piemontese, acquisita dal Banco Ambrosiano a prezzi superiori a quelli riconosciuti nel contempo ad altre controparti (cfr. pag. 41).

- Bastogi Finanziaria S.p.A. - Roma (n. 2.210.000 azioni, pari all'1,67% del capitale, esposte in bilancio per L. 1,2 miliardi).

In termini economici, l'interessenza in questione costituiva un discreto peso per la capo-gruppo. Infatti, a parte la circostanza che la "Bastogi" non distribuiva dividendi da tre anni, è da rilevare che sul conto economico del 1977 erano gravate L. 942,2 milioni afferenti alla riduzione del valore di carico delle azioni in questione per adeguarlo alla media degli ultimi tre prezzi di compenso. A ciò l'azienda era stata indotta dalla esiguità del possesso che non consentiva di esprimere un diverso apprezzamento su dati certi di riferimento. D'altra parte, con i programmi di ristrutturazione in corso, la predetta finanziaria non doveva costituire motivo di preoccupazione.

- Sparfin S.p.A. - Milano (n. 500.000 azioni, pari al 100% del capitale, esposte in bilancio per L. 500 milioni).

Trattavasi di una finanziaria operante nel campo dell'intermediazione mobiliare che, dopo la riduzione del capitale sociale, avvenuto all'inizio del 1976, da 1 miliardo a 50 milioni, a copertura delle perdite sulla partecipazione Autovox e la contestuale ricostituzione a L. 500 milioni, aveva registrato risultati positivi alla fine degli esercizi 1976 e 1977. Essa deteneva il controllo della Holidesa SpA, proprietaria di un centro turistico in Sardegna.

- Serfin - Servizi Finanziari S.p.A. - Milano (capitale sociale L. 100 milioni, interamente posseduto da "La Centrale").

52

37.

La società, che controllava due commissionarie di borsa (Borsafin e Imprefin), una società autorizzata all'attività fiduciaria e di revisione (Italtrust SpA) e una commissionaria per lo sfruttamento di acque termali, evidenziava discreti utili.

- Italfid - Italiana Finanziaria S.p.A. - Milano (n. 49.500 azioni, che assieme ad altre possedute da società controllate rappresentano il 100% del capitale. Esse erano esposte in bilancio per L. 49,5 milioni). L'Italfid aveva sviluppato nel 1977 la propria attività aumentando il numero dei mandati di gestione. Al pareggio economico conseguito nel 1976 era seguito un risultato positivo nel 1977.

- Finanziaria Nazionale Servizi S.p.A. - Milano (n. 45 azioni per lire 450.000).

Nel quadro delle interessenze del gruppo diverse da quelle di natura assicurativa e finanziaria va aggiunta la partecipazione diretta ed indiretta del 20% al capitale della "Costa d'Otranto SpA - Otranto" esposta in bilancio per L. 804.328.520.

La società gestiva un centro turistico in corso di valorizzazione nel Salento. Trattavasi di un'iniziativa che non sembrava destinata al successo sotto il profilo economico ed era già fonte di rilevanti perdite (L. 583 milioni iscritte in bilancio).

Nel gennaio '77 la "Costa d'Otranto" aveva aumentato il capitale sociale da L. 2 a 6 miliardi mediante emissione di n. 400.000 azioni da lire 10.000 cadauna, offerte alla pari agli azionisti in ragione di 2 azioni nuove ogni vecchia posseduta. "La Centrale", che intendeva mobilitare gli investimenti estranei ai settori bancario ed assicurativo, aveva esercitato il diritto di opzione limitatamente a n. 20.000 azioni sulle n. 80.000 che le sarebbero spettate, riducendo così la sua partecipazione al 10% del nuovo capitale.

Il sostegno finanziario fornito dall'ispezionata e dalle principali banche del gruppo alla finanziaria "La Centrale" e alle società da questa direttamente e indirettamente controllate si ragguagliava complessivamente a L. 49,5 miliardi, pari al 19,4% dei crediti erogati dal sistema (L. 254,7 miliardi), come si evince dai dati che seguono:

	La Centrale	Soc. controllate e collegate	Totale
Banco Ambrosiano	19,2	19,3	38,5
Banca Cattolica del Veneto	9,9	0,4	10,3
Credito Varesino	<u>0,1</u>	<u>0,6</u>	<u>0,7</u>
	29,2	20,3	49,5
	=====	=====	=====

53

38.

2) Fusione per incorporazione della BANCA MOBILIARE PIEMONTESE SpA - Torino e del BANCO DI IMPERIA SpA - Imperia
Successivo aumento del capitale sociale

In data 15 novembre 1976 il Banco Ambrosiano chiedeva l'autorizzazione dell'Organo di Vigilanza per procedere all'incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese SpA - Torino, già facente parte del gruppo "Ambrosiano" tramite la Toro Assicurazioni SpA, e del Banco di Imperia SpA - Imperia, controllato dalla stessa "Toro" e dalla finanziaria "La Centrale".

La realizzazione delle cennate operazioni veniva prospettata nei termini appresso descritti:

- acquisto sul mercato dell'intero pacchetto azionario della Banca Mobiliare Piemontese (suddiviso fra un limitato numero di azionisti), con un esborso di circa L. 26 miliardi;
- concambio azionario per l'incorporazione del Banco di Imperia, sulla base di un rapporto di cambio di n. 4 azioni del Banco Ambrosiano contro n. 5 azioni del Banco di Imperia (rapporto derivante da una valutazione delle azioni della banca ispezionata e della banca incorporanda rispettivamente di L. 14.000 e di L. 11.000 ciascuna). Tale operazione sarebbe stata attuata con l'aumento del capitale sociale dell' "Ambrosiano" da L. 20 miliardi a L. 21,6 miliardi, da realizzare con emissione alla pari di n. 1.600.000 nuove azioni da attribuire agli azionisti del Banco di Imperia.

Secondo l'ispezionata, per effetto del ripetuto concambio, sarebbero entrate in possesso della Toro Assicurazioni SpA e di aziende da essa controllate, nonché della finanziaria "La Centrale", circa n. 1.100.000 azioni del Banco, il che avrebbe creato "delle implicazioni a mente delle vigenti disposizioni di legge"; pertanto, l'istante prospettava il riacquisto ed il successivo annullamento delle suddette azioni, da realizzare mediante riduzione del capitale sociale da L. 21,6 miliardi a L. 20,5 miliardi. Tale operazione, comportante un esborso di L. 15,4 miliardi, avrebbe trovato contropartita nella riduzione del capitale di lire 1,1 miliardi e della riserva straordinaria per L. 14,3 miliardi (pari alla differenza tra il prezzo di acquisto delle annullande azioni, fissato in L. 14.000, ed il loro valore nominale).

L'impegno finanziario richiesto dall'attuazione della progettata concentrazione sarebbe quindi ammontato a complessive L. 41 miliardi, così suddivise:

- L. 26 miliardi circa per l'acquisto della totalità delle azioni della Banca Mobiliare Piemontese;
- L. 15 miliardi circa per l'incorporazione del Banco di Imperia (importo pari alla differenza tra la somma di L. 15,4 miliardi necessaria per l'acquisto di n. 1.100.000 azioni Banco Ambrosiano e la somma di L. 400 milioni rappresentante la differenza positiva di fusione emergente dal concambio azionario sopra specificato),

e sarebbe stato coperto dall'afflusso di denaro fresco per pari

54

39.

importo, riveniente da un aumento del capitale sociale dell'azienda ispezionata di L. 10.250 milioni (da L. 20.500 milioni a lire 30.750 milioni) oltre ad un sovrapprezzo di complessive L. 30.750 milioni (pari a L. 3.000 per ognuna delle emittende n. 10.250.000 nuove azioni).

Essendo questi i termini della complessa operazione sottoposta al vaglio dell'Organo di Vigilanza, si ritiene utile illustrarne la concreta attuazione per i riflessi che la stessa ha avuto sulla situazione tecnica dell'azienda ispezionata.

a) Incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese

Il rastrellamento delle azioni della Banca Mobiliare Piemontese era iniziato prima che fosse stata avanzata la richiesta di autorizzazione all'Organo di Vigilanza.

Infatti, in data 26/3/76 il Banco Ambrosiano acquistava dalla Privat Kredit Bank di Zurigo, a mezzo della controllata Banca del Gottardo, n. 100.267 azioni della citata "Mobiliare" (pari al 5% circa del capitale) al prezzo di L. 10.967 cadauna, per complessive L. 1.100 milioni.

Sembra opportuno ricordare in proposito che, all'epoca, con una partecipazione diretta e indiretta del 55,74% il controllo della suddetta "Mobiliare" era detenuto dalla Toro Assicurazioni SpA che, com'è noto, fa parte del gruppo "Banco Ambrosiano" fin dal 1973.

La suddetta interessenza, acquisita direttamente dal Banco senza alcuna autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, veniva evidenziata in contabilità fra i "Titoli per la negoziazione".

Come si rileva dal verbale consiliare del 20 ottobre 1976, il Presidente Calvi rappresentava solo allora l'esistenza di favorevoli condizioni per procedere all'acquisto dell'intero pacchetto azionario della suddetta Banca, "detenuto ... nella misura del 55,74% dal gruppo Toro"; nessun accenno veniva invece fatto in merito alla partecipazione del 5% già in possesso dell'Ambrosiano. Anzi, il ripetuto esponente riferiva in quella riunione che "... da informazioni assunte, si desume che i nominativi detentori delle restanti azioni (44,26%) possano essere facilmente propensi alla cessione".

Il sig. Calvi rendeva noto altresì che il valore corrente delle azioni della Banca Mobiliare Piemontese era stimato intorno alle L. 13.000, per cui l'esborso complessivo connesso con l'operazione in discorso, essendo il capitale della ripetuta "Mobiliare" costituito da n. 2.000.000 di azioni, sarebbe ammontato a circa L. 26 miliardi.

L'investimento veniva, pertanto, sottoposto all'esame dell'Organo di Vigilanza in data 15/11/76, nei termini dianzi descritti senza alcun accenno alla partecipazione già detenuta dall'ispezionata.

Nel frattempo e precisamente dal 3 al 16 dicembre 1976 n. 99.867 azioni della "Mobiliare Piemontese" venivano "parcheeggiate" presso la "Suprafin SpA" (cfr. pag. 68) e dal 17/12/76 erano nuovamente evidenziate alla voce "Titoli per la negoziazione".

55
40.

Ottenuta, in data 31/1/77, l'autorizzazione del nostro Istituto, il Banco procedeva nei tre mesi successivi al rastrellamento sul mercato di n. 784.884 azioni della "Mobiliare", che venivano in prevalenza acquisite, per quantitativi di rilievo, al prezzo di L. 11.000 per azione, da controparti estere (n. 326.611 titoli, pari al 16,33% del capitale, dalla Emarind A.G. Triesen - Liechtenstein, n. 139.808 dalla Privat Kredit Bank - Zurigo, numero 100.000 dalla Verbania Verwaltung A.G. di Zurigo).

Inoltre, in data 29/4/77 veniva completato l'acquisto della totalità del pacchetto in parola mediante il rilievo delle azioni possedute dalla Toro Assicurazioni SpA (n. 1.114.849 titoli, pari al 55,74% del capitale), al prezzo unitario di L. 15.000 e quindi con un esborso complessivo di L. 16.723 milioni.

I tempi e le modalità di acquisizione della totalità delle azioni della banca incorporanda meglio si desumono dal prospetto che segue:

data	Controparte	Numero azioni	%	Prezzo unitario	Importo complessivo (in milioni)
26.3.76	Privat Kredit B	100.267	5,03	10.967	1.100
18.2/ 20.4.77	Nominativi vari	784.884	39,23	11.000	8.667
29.4.77	Toro Assicurazioni	1.114.849	55,74	15.000	16.723
	Totali	2000.000	100	13.245	26.490

dal quale si evince chiaramente che, pur avendo il Banco Ambrosiano contenuto l'onere globale dell'investimento nell'importo di circa di L. 26 miliardi a suo tempo autorizzato dal nostro Istituto, aveva condotto l'operazione in modo da assicurare alla controllata Toro Assicurazioni SpA un notevole profitto a scapito della propria situazione tecnica. Infatti, il Banco si trova a dover ammortizzare una differenza di fusione di lire 21,9 miliardi (importo pari all'esborso sostenuto per il cennato investimento, al netto del patrimonio netto della banca incorporata), mentre, qualora nei confronti della "Toro" fosse stato applicato il prezzo di L. 11.000 per azione riconosciuto a tutti gli altri azionisti della "Mobiliare", tale differenza si sarebbe ridotta a L. 17,5 miliardi circa. (1)

(1) Al riguardo, non sembra possa invocarsi a giustificazione del maggior prezzo corrisposto alla controllata il fatto che quest'ultima era detentrica del pacchetto di maggioranza, in quanto, a parte la circostanza che si trattava di un trasferimento nell'ambito del "gruppo", è da ricordare che per l'acquisizione dell'interessenza di controllo della "Toro" da parte de "La Centrale" era già stato sostenuto a suo tempo (fine '75) un esborso pressochè doppio rispetto alle quotazioni di borsa, in considerazione anche delle forti plusvalenze insite nelle partecipazioni bancarie della citata assicuratrice.

56

41.

In sostanza, con l'operazione in discorso, si sarebbe realizzato un trasferimento di reddito dal Banco Ambrosiano alla sua controllata "Toro", in quanto utili futuri del Banco, necessari all'ammortamento della differenza negativa di fusione, erano divenuti utili effettivi per la "Toro" negli esercizi 1976 e 1977.

Infatti, come si desume dal prospetto riportato a pag. 42, le azioni della Banca Mobiliare Piemontese erano in carico a fine 1975 nel bilancio della "Toro" e delle società da essa controllate rispettivamente per L. 1.280,8 milioni e per L. 3.055,2 milioni e la cospicua rivalutazione delle azioni stesse operata nell'esercizio 1976 (L. 4,1 miliardi, a beneficio del conto economico) in vista della loro cessione al Banco Ambrosiano, aveva consentito alla predetta assicuratrice - unitamente alla rivalutazione delle azioni Banco di Imperia - di coprire in quell'esercizio, quasi integralmente, la svalutazione del portafoglio titoli (L. 9,4 miliardi), per adeguarlo alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno.

Per quanto riguarda l'esercizio 1977 (cfr. prospetto a pag. 43) il rilevante profitto conseguito dalla "Toro" con la cessione al Banco Ambrosiano della partecipazione nella Banca Mobiliare Piemontese (differenza tra valore di realizzo e prezzo di carico rivalutato: L. 7,9 miliardi) aveva consentito alla società di aumentare in modo considerevole l'utile ufficiale (passato da L. 1,8 nel 1976 a L. 6,1 miliardi), pur in presenza di una gestione assicurativa non così soddisfacente.

Anche le società controllate dalla "Toro" (Alleanza Securitas e Preservatrice Assicurazioni) avevano beneficiato nel 1977, a seguito della cessione alla capogruppo delle azioni del Banco di Imperia, di non trascurabili utili che avevano in parte compensato i risultati economici negativi denunciati dai rispettivi bilanci.

Le modalità con le quali era stata realizzata l'incorporazione in discorso confermano ancora una volta l'azione di sostegno della capofila del gruppo nei confronti delle controllate, tendente a risolvere i problemi di bilancio.

b) Incorporazione del Banco di Imperia

Anche l'operazione conclusasi con l'incorporazione del Banco di Imperia aveva origini anteriori alla formale richiesta di autorizzazione indirizzata all'Organo di Vigilanza.

Come si rileva dai bilanci ufficiali, nell'ottobre 1976 il suddetto Banco risultava controllato dalla Toro Assicurazioni SpA (partecipazione complessiva 51,10%, di cui diretta 34,17% e indiretta 16,93%) e dalla finanziaria "La Centrale" (quota di partecipazione 18,26%).

In vista della chiusura del bilancio al 31.10.76, "La Centrale" cedeva la propria partecipazione (n. 365.251 azioni per complessive L. 2.806 milioni), conseguendo un utile di circa L. 173 milioni.

La maggior parte delle suddette azioni (n. 253.448, pari al 12,76% del capitale sociale) veniva acquistata per contanti, in data 29.10.76, dal Banco Ambrosiano (controparte della transazione era la Sparfin SpA, finanziaria controllata al 100% dalla "Centrale" medesima), a L. 8.000 per azione e pertanto per complessive L. 2.028 milioni. Nessuna richiesta di autorizzazione era stata avan

TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - TORINO
(esercizio 1976)

PARTECIPAZIONI BANCARIE	Situazione al 31.12.1975		Variazioni esercizio 1976				Situazione al 31.12.1976		
	AZIONI		Aumenti per acquisti e assegnazioni gratuite azioni	Aumento di ri-valutazione	AZIONI		IMPORTO	AZIONI	
	numero	%			numero	%		numero	%
Banca Mobiliare Piemontese SpA-Torino (soc. controllate dalla "Toro")	914.849	45,74	+ 200.000 (1)	3.055.200.000	4.509.510.298 (2)	1.114.849	55,74	8.845.498.898	
B.co d'Imperia SpA (soc. controllate dalla "Toro")	512.532	34,17	+ 170.845 (4)	170.853.290 (4)	5.625.415.647 (3)	683.377	34,17	7.457.871.386	
	(+ 200.000)	10,00				(+ 338.623)	16,93		

H.B.: (1) acquisto da:- La Vittoria Riassicurazioni SpA n. 100.000 } società controllate dalla "Toro", le quali avevano
- Alleanza Securitas SpA n. 50.000 } acquistato i suddetti titoli a fine 1974, tramite
- Preservatrice Assicurazioni n. 50.000 } il Banco Ambrosiano, dalla Banque Romande-Ginevra
per complessive L. 3.055.200.000.

(2) di cui L. 428.388.948 per rivalutazione ai sensi dell'art. 22 L. 2.12.75 n. 576, affluite al patrimonio e la differenza al conto economico.

(3) di cui L. 624.101.386 per rivalutazione ai sensi dell'art. 22 L. 2.12.75 n. 576, affluite al patrimonio e la differenza al conto economico.

(4) assegnazioni gratuite.

59
44.

zata nell'occasione all'Organo di Vigilanza, nè veniva fatta alcuna menzione dell'acquisto effettuato nell'apposita istanza del 15 novembre 1976, data in cui risultavano nel portafoglio del Banco numero 268.452 azioni della specie.

Dopo talune vendite eseguite nei mesi di novembre e dicembre, a fine 1976 l'ispezionata deteneva ancora in portafoglio n. 193.293 azioni del Banco di Imperia (per un controvalore di L. 1.604 milioni) esposte in bilancio alla voce "Titoli di proprietà per la negoziazione".

Il giorno immediatamente precedente la stipula del formale atto di fusione per incorporazione nel Banco Ambrosiano della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco di Imperia (operazione avvenuta sotto la data del 30/4/77), tutte le azioni di quest'ultimo Istituto in carico all'azienda ispezionata (n. 217.927) venivano nuovamente cedute per contanti alla Sparfin SpA al prezzo di L. 8.425 cadauna (dalla "Sparfin" risultavano poi cedute alla Toro Assicurazioni SpA).

Nei mesi successivi venivano acquistate sul mercato, a cura dell'azienda ispezionata, altre azioni del Banco di Imperia (complessivamente n. 253.020) che trovavano collocamento nel modo seguente:

- n. 119.745 azioni erano cedute, in data 8/6/77, alla Sparfin SpA (che provvedeva poi a trasferirle alla Toro Assicurazioni SpA) a L. 10.430 per azione (i suddetti titoli erano stati acquistati dall' "Ambrosiano" ad un prezzo medio di L. 9.850 cadauno);
- n. 20.000 azioni venivano cedute in data 21/12/77 direttamente alla "Toro" a L. 9.600 cadauna;
- n. 113.275 titoli, per un controvalore di L. 1.087 milioni, venivano invece collocati presso la Suprafin SpA (2) in due tranches (n. 20.000 azioni in data 29/11/77 e n. 93.275 titoli in data 27/12/77 a scarico di tutte le azioni della specie precedentemente acquistate dal "Banco"), sempre al prezzo di L. 9.600 cadauno.

(2) Particolarmente significativo risulta l'intervento della "Suprafin" nell'acquisto di azioni del Banco di Imperia. Non si comprende infatti per quale motivo l'azienda ispezionata, anzichè privilegiare nell'occasione la controllata Toro Assicurazioni SpA, destinataria finale di tutte le altre azioni dell'azienda incorporanda (titoli che davano diritto ad ottenere, ad un rapporto di cambio di 5 a 4, azioni del Banco Ambrosiano che quest'ultimo si era impegnato ad acquistare a L. 14.000 cadauna), abbia fatto invece beneficiare una società ufficialmente di proprietà di soggetti non residenti (al Banco estranei) di un sicuro guadagno (circa L. 82 milioni), atteso che, sulla base del rapporto di cambio stabilito, il prezzo di L. 9.600 per ogni azione del Banco di Imperia equivaleva in sostanza a lire 12.000 per ogni azione del Banco Ambrosiano (9.600 x 5 : 4), a fronte di una quotazione corrente di queste ultime azioni di L. 12.900 cadauna. Pienamente logico appare invece il menzionato intervento della "Suprafin" nell'operazione Banco di Imperia qualora si consideri l'appartenenza sostanziale della società al Banco Ambrosiano ed i problemi di bilancio della medesima determinati dal massiccio rastrellamento di azioni della banca ispezionata.

60

45.

c) Copertura finanziaria delle operazioni di concentrazione mediante aumento del capitale sociale del Banco Ambrosiano

Le operazioni di incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco di Imperia, attuate sotto la data del 31 dicembre 1977, hanno comportato:

- l'evidenziazione fra le attività del Banco Ambrosiano di una "differenza negativa di fusione" di L. 21,9 miliardi (saldo tra il valore contabile della partecipazione Banca Mobiliare Piemontese ed il patrimonio netto della stessa) e di una "differenza positiva di fusione" di L. 400 milioni (differenza tra il capitale sociale del Banco di Imperia di L. 2 miliardi ed il valore nominale di L. 1,6 miliardi delle azioni del Banco Ambrosiano emesse in sostituzione di quelle della banca incorporata);
- l'aumento del capitale sociale dell'azienda ispezionata da L. 20 miliardi a L. 21,6 miliardi e l'attribuzione alla controllata "Toro Assicurazioni SpA" di n. 1.100.000 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 5,09% del capitale), che è così divenuta il principale azionista del Banco.

Non è stata, invece, ancora affrontata la progettata seconda fase dell'operazione, consistente nel riacquisto da parte del Banco delle proprie azioni, possedute ora dalla "Toro", e nella copertura dell'impegno finanziario richiesto dall'attuazione delle due menzionate incorporazioni (L. 41 miliardi) attraverso l'aumento del capitale sociale per L. 10.250 milioni, oltre a L. 30.750 milioni di sovrapprezzo.

In particolare, in un primo momento l'"Ambrosiano" aveva prospettato la necessità di procedere con un esborso di L. 15,4 miliardi al riacquisto ed al successivo annullamento delle n. 1.100.000 proprie azioni che sarebbero entrate in possesso, a seguito del noto concambio oltre che della "Toro" anche di sue aziende affiliate e de "La Centrale"; ciò in quanto talune delle suddette società controllate dal Banco non avrebbero potuto detenere azioni dell'ispezionata non disponendo di corrispondenti riserve. Tale esigenza era venuta a cadere dato che prima del concambio, le azioni ex Banco di Imperia detenute da "La Centrale" e dalle affiliate erano state acquisite dalla "Toro", che disponeva invece di adeguate riserve. Infatti, l'assemblea dei soci della predetta assicuratrice, tenutasi il 29/6/78, deliberava il mantenimento in portafoglio delle azioni del Banco Ambrosiano, in quanto le stesse, figuranti in carico per complessive L. 14,2 miliardi, risultavano fronteggiate da riserve di bilancio "disponibili" ammontanti al 31/12/77 a L. 18,2 miliardi.

Peraltro, non si possono non nutrire perplessità in proposito, atteso che il 1° comma dell'art. 2359 bis cc. consente alla società controllata l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società controllante soltanto con somme prelevate dalle riserve, mentre appare dubbio che le azioni del Banco di Imperia (dal cui concambio la "Toro" ha ottenuto azioni Banco Ambrosiano) siano state acquistate con somme prelevate dalle riserve, dato che non risulta alcuna distinzione nel bilancio fra riserve "utilizzate" e "disponibili" (in particolare, n. 691.623 azioni del Banco di Imperia, per un controvalore di lire 6.777 milioni, erano state acquistate dalla "Toro" nel corso del 1977, quando già era stata deliberata l'incorporazione della banca

61

46.

ligure nel Banco Ambrosiano).

Anche l'altra necessità posta alla base del cennato aumento e consistente nell'apporto di denaro fresco da parte dei soci a copertura della differenza di fusione di L. 21,9 miliardi, veniva rimessa in discussione nella riunione consiliare del 21/6/78, adducendo a giustificazione il frazionamento della base sociale che non consentiva agevolmente un aumento di capitale così consistente.

Non si può non sottolineare come l'ulteriore rinvio della seconda fase del progettato aumento di capitale (per il quale la banca aveva ottenuto una nuova proroga ministeriale fino al 25 dicembre 1978) possa essere strettamente connesso all'attuale composizione societaria del Banco, caratterizzata oltre che dal frazionamento evidenziato dall'azienda, soprattutto dalla presenza di numerose finanziarie estere detentrici di cospicui pacchetti azionari (cfr. pagg. 115), dietro le quali potrebbero celarsi interessi dello stesso Banco.

Comunque, nonostante siffatte remore, recentemente il Banco è tornato sulle proprie decisioni giacchè nell'adunanza consiliare del 20/9/78 è stato deciso di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'aumento del capitale nei termini a suo tempo prospettati al nostro Istituto.

Tale ripensamento potrebbe essere stato determinato dalla necessità di riequilibrare il rapporto immobilizzazioni-mezzi patrimoniali che, per effetto della differenza di concambio da ammortizzare e dell'incremento della partecipazione nella holding lussemburghese, si era elevato in modo considerevole (171%) e non consentiva più all'azienda alcun margine operativo nel settore degli investimenti in immobili e partecipazioni.

62
47.D) Altre relazioni finanziarie1) Rapporti finanziari con la SUPRAFIN SpA - Milano

L'analisi dei rapporti intrattenuti dall'ispezionata con la finanziaria Suprafin SpA - Milano, appartenente a società estere facenti capo, secondo gli esponenti aziendali, allo I.O.R. (cfr. nota pag. 5), rivela aspetti e circostanze che potrebbero indurre invece a collocarla nell'ambito del "gruppo Ambrosiano".

La predetta finanziaria risultava costituita in data 8 novembre 1971 con il capitale di L. 2 milioni dal dr. Vahan Pasargiklian (comercialista che all'epoca rivestiva la carica di sindaco effettivo della finanziaria "La Centrale") e dall'avv. Gennaro Zanfagna.

Contestualmente alla costituzione della società, veniva acceso presso il Banco Ambrosiano il c/c non affidato n. 19171 (sul quale transiteranno negli anni successivi tutte le operazioni della società), con un versamento iniziale di L. 1,2 milioni.

La prima operazione effettuata dalla "Suprafin" risaliva al 22 novembre 1971 con l'acquisto in borsa, liquidazione fine dicembre, di n. 150.000 azioni "La Centrale" a L. 6.038 per azione, per complessive L. 906 milioni (importo decisamente sproporzionato alla consistenza del capitale della società) (1) (2).

(1) Circa il suddetto acquisto, va ricordato che nel mese di novembre 1971 il pacchetto di controllo relativo della finanziaria "La Centrale" (pari al 16% del capitale ed al 36% dei voti) era stato ceduto all'estero dalla Hambros Bank Ltd. alla Compendium S.A. Holding, finanziaria estera del Banco Ambrosiano.

La contestualità tra la costituzione della "Suprafin", l'inizio della movimentazione del c/c al nome della cennata società presso l'azienda ispezionata ed il rilievo da parte del Banco dell'interessenza nella finanziaria "La Centrale", nonché la presenza fra i fondatori e gli amministratori della "Suprafin" del dr. Pasargiklian (sindaco effettivo della ripetuta "Centrale"), ma soprattutto la prima operazione in titoli della cennata società, come sopra descritto, avvalorano l'ipotesi che fin dall'inizio la "Suprafin" rientrasse nell'orbita del "gruppo" Ambrosiano.

(2) Lo stesso giorno (22.11.71) la "Compendium" acquistava in borsa, al medesimo prezzo unitario della "Suprafin" e con pari liquidazione, n. 249.500 azioni "La Centrale" per complessive L. 1.507 milioni; non sarebbe da escludere, pertanto, che "Suprafin" e "Compendium" appartenessero all'epoca allo stesso gruppo Ambrosiano, atteso che dopo l'acquisizione da parte della "Compendium" del pacchetto di controllo della "Centrale", il "gruppo" era verosimilmente interessato a consolidare tale interessenza sia direttamente che indirettamente.

63
48.

In data 26/11/71 veniva accreditato sul conto della "Suprafin" l'importo di L. 498 milioni, d'ordine Anli Holding S.A. - Lussemburgo, per sottoscrizione di n. 498.000 azioni da L. 1.000 cadauna della "Suprafin" medesima per aumento del capitale da L. 2 milioni a L. 500 milioni; pertanto, a partire da quel momento, il controllo della società passava ufficialmente alla suddetta finanziaria lussemburghese.

Il conto in questione veniva addebitato il 28/12/71 di L. 372 milioni a seguito dell'acquisto per contanti di n. 24.708 azioni del Banco Ambrosiano ed il 30/12/71 del saldo liquidazione titoli del mese di dicembre, pari a L. 1.081 milioni, conseguente all'acquisto di complessive n. 180.800 azioni "La Centrale" (tra le quali figuravano le 150.000 azioni in precedenza menzionate); sulle azioni in discorso veniva contestualmente acceso presso la banca ispezionata un riporto di L. 980 milioni, con accredito del netto ricavo di L. 975 milioni sul conto della "Suprafin" che, a fine anno, recava quindi un saldo a credito di circa L. 21 milioni.

Nel corso del 1972 il c/c della "Suprafin" era interessato, con saldi sempre creditori, quasi esclusivamente da acquisti e vendite di azioni della banca ispezionata; fra le principali operazioni della specie, vanno segnalate l'acquisto in data 15/5/72 di n. 50.000 azioni per un controvalore di L. 951 milioni (venditrice risulta la società estera Supply Point Establishment - Vaduz) ed il rilievo in data 18/9/72 di n. 19.720 azioni dalla Hambro International - Amsterdam.

Il riporto sulle azioni "La Centrale" veniva rinnovato per importi via via decrescenti (a seguito della vendita in borsa di parte delle azioni in discorso) fino al mese di maggio, allorquando era estinto con la vendita delle residue n. 128.600 azioni "La Centrale" per complessive L. 797 milioni alle seguenti controparti:

- n. 50.300 azioni cedute alla "Compendium", finanziaria estera del Banco;
- n. 78.300 azioni cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo, alla Radowall Financial Establishment - Vaduz (3).

Nel frattempo (23/3/72) la "Suprafin" deliberava l'aumento del capitale sociale da L. 500 milioni a L. 1 miliardo (con rinuncia da parte degli azionisti al diritto di opzione) ed il relativo importo di L. 500 milioni veniva bonificato in data 12/5/72 sul c/c della società presso l'azienda ispezionata, sempre su ordine della finanziaria lussemburghese Anli Holding.

Nel mese di settembre veniva deliberato un ulteriore aumento del capitale da L. 1 miliardo a L. 1,5 miliardi, ancora con rinuncia da parte degli azionisti al diritto di opzione e dando mandato al Presidente della società (dr. Vahan Pasagiklian) di procedere al collocamento dell'aumento di capitale anche presso terzi.

(3) Le azioni "La Centrale" acquistate dalla "Radowall" venivano poi cedute:

- in n. 50.000 sotto la data del 15/9/72, alla Etablissement pour Participations Internationales - Eschen (che le trasferiva a sua volta nel mese di dicembre alla Locafid A.G., già all'epoca principale azionista del Banco Ambrosiano);
- in n. 28.300, sotto la data del 1° dicembre 1972, direttamente alla ripetuta Locafid A.G.

64
49.

Ed infatti, in data 10/10/72, la Finanziaria Lombarda di G. Marinoni & C. Sas (società controllata dalla Subalpina Investimenti SpA, finanziaria capofila del gruppo "Bonomi") versava in un nuovo c/c della "Suprafin" (contrassegnato dal n. 19172) la somma di lire 500 milioni, in conto aumento di capitale della suddetta società.

In data 24/11/72 la medesima "Finanziaria Lombarda" acquistava dalla Anli Holding e dal dr. Pasargiklian (che nel frattempo aveva rilevato la quota azionaria dell'avv. Zanfagna) i diritti di opzione (n. 1.000.000) relativi al predetto aumento di capitale della Suprafin SpA, per complessive L. 156 milioni ed il 28/11/72 la somma di L. 500 milioni veniva girata (con valuta 11/10) dal conto speciale al conto ordinario della "Suprafin".

Pertanto, a seguito di tali operazioni, il capitale della cennata "Suprafin" era posseduto per 2/3 dalla Anli Holding S.A. e per 1/3 dalla Subalpina Investimenti SpA del gruppo "Bonomi" (4).

A fine 1972, dopo una intensa movimentazione per acquisti e vendite di azioni del Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" chiudeva a credito per L. 1.687 milioni, importo esattamente pari a quello evidenziato nel bilancio della società al 31/12/72.

Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli (interamente costituito da azioni del Banco Ambrosiano) ammontava a lire 417 milioni e che nel corso dell'esercizio la società aveva acquistato titoli per L. 8.667 milioni ed effettuato vendite per L. 8.774 milioni, conseguendo un utile netto di L. 179 milioni.

(4) Contestualmente all'ingresso del gruppo "Bonomi" nella Suprafin SpA, vanno segnalate altre due operazioni finanziarie che denotano gli stretti legami instaurati all'epoca tra i gruppi "Ambrosiano" e "Bonomi" e che avvalorano pertanto l'ipotesi che entrambi fossero presenti anche nella "Suprafin":

- in data 27/11/72 la Pacchetti SpA, società che si presume possa appartenere al "gruppo" Ambrosiano (cfr. pag. 80 e segg. "Rapporti finanziari con la Pacchetti") acquistava dal gruppo "Bonomi" n. 400 mila azioni Saffa per circa L. 3 miliardi (all'inizio del 1973 la cennata partecipazione veniva portata a n. 1.000.000 di azioni, pari al 10% dal capitale della ripetuta "Saffa" che, come noto, era controllata dal gruppo "Bonomi");
- in data 6/12/72 la finanziaria "La Centrale" (gruppo Banco Ambrosiano) cedeva alla Subalpina Investimenti (gruppo Bonomi) il controllo della società Invest SpA.

A confermare tali legami, in sede di assemblea ordinaria della "Centrale" del 23/2/73 per l'approvazione del bilancio al 31/10/72, il dr. Carlo Campanini Bonomi, esponente di primo piano del gruppo "Bonomi", veniva chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione della "Centrale" medesima.

65

50.

Nell'anno 1973 il c/c della Suprafin SpA veniva interessato prevalentemente da acquisti e vendite di azioni del Banco Ambrosiano; transitavano, peraltro, sul c/c anche talune operazioni finanziarie particolarmente significative con riguardo alla individuazione del gruppo di controllo della società e alla evidenziazione degli stretti legami in essere con la Pacchetti SpA.

In data 5/3/73 era infatti addebitato sul c/c il saldo liquidazione titoli del mese borsistico di febbraio, pari a L. 521 milioni, conseguente all'acquisto di n. 65.500 azioni "Saffa"; delle suddette azioni, n. 52.900 risultavano cedute alla "Suprafin" direttamente dalla "Pacchetti" la quale, nello stesso mese, aveva acquistato in borsa un cospicuo quantitativo di titoli della specie, elevando la già cospicua partecipazione detenuta nella "Saffa".

Il 1° ottobre 1973 il c/c della "Suprafin" veniva movimentato a debito per l'importo di L. 8.090 milioni, conseguente all'acquisto (in contropartita con il Banco Ambrosiano) di n. 486.900 azioni "La Centrale" e, a credito, per il controvalore della vendita delle suddette azioni alla "Pacchetti", per complessive L. 8.375 milioni.

Come si riferisce a pag. 88 "Rapporti finanziari con la Pacchetti", la suddetta operazione - che si inquadra nell'acquisto da parte de "La Centrale" dell'interessenza nella Toro Assicurazioni SpA, contro cessione al gruppo Bonomi di una partecipazione del 10% ne "La Centrale" medesima - risultava congegnata in modo da far conseguire alla "Suprafin" un facile utile di negoziazione (riducendo invece quello della "Pacchetti"), utile che in definitiva veniva sopportato dalla finanziaria "La Centrale" (sotto forma di un più elevato valore di carico delle azioni "Toro" ottenute in cambio delle proprie azioni) e trovava una spiegazione soltanto nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di intermediazione finanziaria tra società ("Suprafin" e "Pacchetti") appartenenti ad uno stesso gruppo.

In data 31 dicembre 1973 il c/c della "Suprafin" era interessato da una nuova operazione finanziaria particolarmente significativa. Infatti, il conto veniva addebitato dell'importo di L. 5.337 milioni, conseguente all'acquisto di n. 2.000.000 di azioni della Banca Cattolica del Veneto (pari al 4,15% del capitale) (5) e accreditato di

(5) In particolare:

- n. 470.000 azioni risultavano acquistate in borsa nel corso del mese di dicembre 1973;
- n. 1.530.000 azioni venivano cedute alla "Suprafin" in data 10 dicembre 1973 da due controparti estere (n. 1,4 milioni di azioni dalla Finsbury Trading Establishment di Vaduz e n. 130.000 azioni dalla già ricordata Locafid A.G. - Zurigo), operazioni eseguite per il tramite della Banca del Gottardo;

n. 2.000.000 azioni complessivamente.

Come già avvenuto in altre occasioni allorquando fra le controparti

(segue)

66

51.

L. 5.400 milioni a seguito della vendita delle suddette azioni alla "Toro Assicurazioni SpA" la quale, proprio in quel periodo, era entrata nell'orbita del Banco Ambrosiano (l'acquisto da parte della "Centrale" di una partecipazione nella "Toro" risale appunto ai mesi di settembre/ottobre 1973).

L'intervento della "Suprafin" (concretatosi in un guadagno di lire 63 milioni) quale intermediaria nell'acquisto da parte della neo controllata "Toro" di una partecipazione di oltre il 4% nella Banca Cattolica del Veneto (della quale il gruppo "Ambrosiano" già deteneva il controllo), sembra avvalorare l'ipotesi che la "Suprafin" medesima non fosse estranea allo stesso gruppo "Ambrosiano"; diversamente, il collocamento presso la "Toro" delle ripetute azioni poteva benissimo essere effettuato dallo stesso Banco Ambrosiano, il quale era già intervenuto nell'operazione come intermediario rilevando le azioni in parola dalle controparti estere.

Sempre nel corso del 1973 il c/c della "Suprafin" era interessato, assieme a quello della "Pacchetti SpA" e sotto le stesse date, da frequenti abbattimenti dei saldi creditori di fine mese (6), con conseguenti evasioni dall'obbligo della "riserva" (cfr. costat. n. 8).

E' da segnalare poi nel corso del predetto esercizio una transazione di rilievo con l'estero (e precisamente con la Radowall Financial Establishment di Vaduz) in azioni del Banco Ambrosiano; infatti, in data 9/8/73 la "Suprafin" cedeva alla menzionata finanziaria estera n. 100.000 azioni della specie per un controvalore di L. 2.445 milioni, riacquistandole dalla stessa controparte in quattro riprese (tra il 4 ed il 23 ottobre dello stesso anno), per complessive L. 2.539 milioni.

Nel corso dell'anno il capitale della "Suprafin" veniva nuovamente aumentato da L. 1,5 miliardi a L. 2 miliardi e la copertura dell'aumento era assicurata per 2/3 dalla Anli Holding S.A. (in data 30 maggio 1973) e per 1/3 dalla Subalpina Investimenti SpA (in data 6/6/73).

Dopo una intensa movimentazione, il c/c della "Suprafin" residuava a credito a fine anno per L. 1.309 milioni, importo esattamente pari a quello figurante nel bilancio della società al 31/12/73 fra le "Disponibilità presso banche".

(5) segue

delle negoziazioni in titoli azionari figuravano società estere (cfr. capitolo "Pacchetti"), il Banco Ambrosiano, anzichè lucrare il consueto guadagno di intermediazione pari a circa il 3%, conseguiva nella operazione in discorso un utile di ben L. 230 milioni (pari a circa il 6% del valore della negoziazione), utile derivante dalla notevole differenza tra il prezzo di L. 2.530 per azione riconosciuto alle controparti estere e quello di L. 2.680 per azione posto a carico dell'acquirente "Suprafin".

(6) Il fenomeno si è verificato nei seguenti mesi:

- luglio 1973 per L. 1.637.040.893 (causale "Prelevam. con assegno")
- agosto 1973 per L. 1.952.666.996 (causale "Titoli")
- settembre 1973 per L. 1.268.576.766 (causale "Prelevam. con assegno")
- ottobre 1973 per L. 2.112.213.701 (causale "Prelevam. con assegno")
- novembre 1973 per L. 1.478.147.851 (causale "Vostro ordine")

67

52.

Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli della "Suprafin" ammontava a L. 1.083 milioni, costituito interamente da azioni del Banco Ambrosiano e che nel corso dell'esercizio la società aveva accresciuto in modo considerevole la propria attività di negoziazione rispetto all'anno precedente, acquistando titoli azionari per L. 35,2 miliardi e vendendone per L. 34,7 miliardi, con un utile netto di L. 107 milioni.

Un'ultima annotazione riguarda la variazione intervenuta nell'anno nella composizione del Consiglio di amministrazione della società, nonché il trasferimento della sede legale (elementi desunti dal verbale dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973); infatti, il dr. Vahan Pasargiklian usciva dalla "Suprafin" (7) e veniva sostituito nella carica di Presidente dal dr. Vito Bompani (esponente di primo piano del gruppo "Bonomi", tra l'altro Vice Presidente della Subalpina Investimenti SpA) e la sede legale della società era trasferita da Via Fontana n. 2 (studio del dr. Pasargiklian) in Via Turati n. 25 (presso lo studio del dr. Bompani e dove avevano la loro sede le società del gruppo "Bonomi"; in particolare la "Invest" e la "Subalpina") (8).

Tali cambiamenti appaiono strettamente connessi all'ingresso nella compagine azionaria della Suprafin SpA del ripetuto gruppo "Bonomi"; infatti, dopo l'uscita dalla "Suprafin" del suddetto gruppo, avvenuta a marzo 1975, la sede legale della società veniva nuovamente cambiata come pure veniva sostituito in seno al Consiglio l'esponente del gruppo "Bonomi" con un esponente del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in prosieguo).

Nel corso del 1° semestre del 1974 la Suprafin SpA proseguiva nella sua attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, trovando facile collocamento sul mercato (9).

-
- (7) Contestualmente il dr. Pasargiklian si dimetteva da Sindaco effettivo della finanziaria "La Centrale", a seguito della sua nomina a Direttore Generale della Banca Cattolica del Veneto, azienda all'epoca facente parte del gruppo "Ambrosiano".
- (8) Nella stessa occasione l'avv. Zanfagna era sostituito nella carica di Consigliere dal dr. Roberto Bottacchi.
- (9) Al di fuori di tali negoziazioni, va segnalato unicamente l'acquisto in liquidazione, nel corso del mese di febbraio, di n. 162.000 azioni "Saffa" per un controvalore di L. 1.352 milioni (partecipazione ridotta a n. 124.300 titoli nel successivo mese di maggio), operazione da ricollegare alla composizione azionaria della "Suprafin" nella quale, come illustrato in precedenza, risultava presente anche il gruppo "Bonomi", maggiore azionista della Saffa SpA; per analogia, va precisato che nel precedente mese di gennaio, un cospicuo pacchetto delle azioni in questione (n. 125.000 titoli per L. 1.002 milioni) era stato acquistato dalla "Pacchetti", già azionista di minoranza della predetta "Saffa" (cfr. il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti")

68

53.

Il c/c della società presso l'azienda ispezionata si manteneva sempre creditore per importi cospicui e, come già nell'anno precedente, era interessato, analogamente al c/c della "Pacchetti" e sotto le stesse date (cfr. il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti"), da abbattimenti dei saldi risultanti a fine mese, con ripristino degli stessi importi, con valuta compensata, all'inizio del mese successivo (10).

Nello stesso periodo trovavano attuazione due operazioni finanziarie particolarmente espressive degli stretti legami intercorrenti all'epoca tra il gruppo "Ambrosiano", la "Suprafin" e la "Pacchetti".

Infatti, nel corso dei mesi di marzo e aprile, la "Suprafin" acquistava in liquidazione, per complessive L.433 milioni, n.108.200 azioni della Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente parte del gruppo "Ambrosiano"). I suddetti titoli venivano rivenduti in data 28/3/74, unitamente ad altre azioni della specie, rastrellate dalla "Pacchetti" ed allo stesso prezzo (cfr. il capitolo "Pacchetti"), alla Toro Assicurazioni SpA (società entrata nell'ambito del gruppo "Ambrosiano", come già riferito, verso la fine del 1973), la quale aumentava pertanto la propria partecipazione al capitale della Banca Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquisto a fine 1973 tramite la stessa "Suprafin") al 5,58%.

L'altra significativa operazione finanziaria intervenuta nello stesso periodo consisteva nell'acquisto in borsa da parte della "Suprafin", nel corso dei mesi di maggio e giugno, di N.73.900 azioni "La Centrale" per un controvalore di L.1.300 milioni; i suddetti titoli erano rivenduti per contanti, in data 21/6/74 (11), unitamente a tutte le azioni della specie già nel portafoglio della "Pacchetti" ed allo stesso prezzo (cfr. il capitolo "Pacchetti"), alla finanziaria estera Etablissement pour Participations Internationales - Eschen (Liechtenstein) (12), la quale dopo pochi mesi avrebbe rilevato dalla stessa "Suprafin" un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosiano (cfr. in prosieguo), divenendone uno dei principali azionisti.

(10) Il fenomeno si era verificato alle seguenti scadenze:

- fine gennaio 1974 per L. 1.948.737.982 (causale "Vostro Ordine"),
- fine maggio 1974 per L. 346.399.684 (causale "Vostro Ordine"),
- fine giugno 1974 per L. 2.418.204.867 (causale "Vostro Ordine").

(11) Per spiegare il motivo dell'ingente collocamento all'estero di azioni "La Centrale" (n. 400.000, pari a circa il 2,6% del capitale) ad opera prevalentemente della "Suprafin" e della "Pacchetti", va ricordato che in data 23/6/74 entrava in vigore la nota legge 7/6/74 n.216 disciplinante, tra l'altro, le partecipazioni incrociate delle società; non è pertanto fuor di luogo pensare che la ripetuta vendita possa essere in qualche modo collegata alle disposizioni previste dalla legge in questione.

(12) La suddetta finanziaria rilevava in data 21/6/74 (con liquidazione 26/6/74) le seguenti azioni:

- n. 256.500 per L. 4.330 milioni dalla Pacchetti SpA,
- n. 73.900 per L. 1.247 milioni dalla Suprafin SpA,
- n. 69.600 per L. 1.175 milioni da terzi
- n. 400.000 L. 6.752 milioni

(segue)

69

54.

Nel frattempo a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria della "Suprafin" dell'8.4.74, il capitale della finanziaria veniva aumentato di L. 500 milioni (da L. 2 miliardi a L. 2,5 miliardi), importo che era fatto affluire alla società, nel suo c/c intrattenuto presso l'azienda ispezionata, dagli azionisti Anli Holding S.A. (per 2/3) e Subalpina Investimenti SpA (per 1/3).

Sulle n. 124.300 azioni "Saffa" esistenti nel portafoglio della "Suprafin" veniva acceso presso la Banca Cattolica del Veneto, in data 14.6.74, un riporto di L. 650 milioni, ridotto a L. 500 milioni nel mese di luglio, contestualmente all'accredito da parte della "Subalpina" della quota di propria spettanza relativa al menzionato aumento di capitale della società.

La situazione finanziaria della "Suprafin" iniziava a deteriorarsi nel 2° semestre dell'anno; infatti, mentre fino a quel momento l'attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano si era svolta in modo sufficientemente elastico (attesa la facilità di incontro tra domanda e offerta), nei mesi successivi la grave crisi che aveva investito nel frattempo il mercato azionario si ripercuoteva sfavorevolmente anche sulla "Suprafin".

Infatti, per assicurare una certa stabilità alla quotazione delle azioni dell'azienda ispezionata, pur in presenza di una corrente di vendite continua e massiccia e di una quasi assoluta carenza di ordini di acquisto, la "Suprafin" assorbiva ingenti quantitativi di azioni con un notevole sforzo finanziario (13); si consideri infatti che, in soli 4 mesi (da settembre a dicembre), la suddetta finanziaria acquistava azioni del Banco Ambrosiano per un controvalore di ben lire 14,7 miliardi, riuscendo, nello stesso arco di tempo, a collocarle presso clientela per sole L. 580 milioni.

(12) segue

Per via di quanto esposto nella nota precedente e considerato altresì l'evidente interesse del gruppo "Ambrosiano" a non disperdere un pacchetto azionario atto a consolidare la partecipazione di controllo nella finanziaria "La Centrale", si suppone che la menzionata società estera faccia parte del "gruppo" stesso o quanto meno abbia potuto beneficiare per l'acquisto delle suddette azioni di appositi finanziamenti o depositi fiduciari concessi dal "gruppo" medesimo. Sembra deporre in tal senso anche la circostanza che nella menzionata transazione la "Suprafin" aveva sopportato una perdita di L. 65 milioni (differenza tra l'esborso di lire 1.300 milioni sostenuto per l'acquisto delle azioni ed il controvalore di L. 1.235 milioni realizzato per la ripetuta vendita), che non sembra altrimenti spiegabile se non nell'intendimento di far acquisire le suddette azioni alla "E.P.I." per il minor prezzo possibile.

(13) Infatti il c/c della società, pur non essendo affidato, passava a debito per L. 1.495 milioni a fine settembre e per L. 348 milioni a fine ottobre.

55. 70

Per far fronte alla situazione, la "Suprafin" provvedeva pertanto a collocare presso società estere (14) complessivamente n. 585.000 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 5,85% del capitale), per un controvalore di L. 11.829 milioni, importo che veniva accreditato sul suo conto, consentendone a fine anno un residuo a credito di L. 107 milioni (importo che, maggiorato degli interessi maturati al 31/12/74, risultava esattamente pari a quello figurante nel bilancio della società fra le "Disponibilità presso banche").

Particolarmente importante da segnalare è una circostanza relativa alle suddette negoziazioni; infatti, mentre le contrattazioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre avvenivano a prezzi allineati alle quotazioni correnti, l'ultimo acquisto da parte della Sektorinvest Anstalt (tra l'altro il meno consistente riguardando un pacchetto di n. 70.000 azioni dell' "Ambrosiano") veniva eseguito al prezzo di L. 23.000 per azione nonostante la quotazione corrente all'epoca fosse di L. 19.150 per azione. Tale fatto va evidentemente spiegato con la necessità di far conseguire alla "Suprafin" un comodo utile di negoziazione, in modo da contenere il più possibile la perdita d'esercizio (la società, nell'anno in esame, registrava infatti un deficit di gestione di L. 123 milioni).

Tutti gli acquisti da parte delle ripetute finanziarie estere venivano disposti dalla Banca del Gottardo (controllata dal Banco Ambrosiano) e le azioni relative erano immesse nel deposito capitale della menzionata banca estera presso l'azienda ispezionata (trattandosi di titoli non quotati in borsa e che pertanto non potevano circolare all'estero).

(14) Le società estere acquirenti erano le seguenti:

	numero azioni	importi (in milioni)
- <u>Etablissement pour Participations Internationales - Eschen (in date 24/7, 16/9 e 30/9)</u>	170.000	3.485
- Ulricor Anstalt - Vaduz (in data 21/10)	170.000	3.315
- Rekofinanz Anstalt - Vaduz (in data 6/11)	175.000	3.465
- Sektorinvest Anstalt - Balzers (in data 24/12)	70.000	1.610
Complessivamente	585.000	11.875
	=====	=====

Da sottolineare che le due ultime negoziazioni in ordine di tempo, e cioè quelle con la "Rekofinanz" e con la "Sektorinvest", erano avvenute allo stesso prezzo sia per il venditore "Suprafin" che per gli acquirenti esteri (senza quindi alcun guadagno di intermediazione per il Banco, come invece si era verificato in tutte le normali operazioni di intermediazione) e danno proprio l'impressione di un semplice cambiamento formale nell'intestazione delle azioni, anziché di un vero e proprio trasferimento azionario. Inoltre, nel formale fissato bollato di vendita del 30/9/74 riguardante n. 52.300 azioni cedute alla "E.P.I.", alla "Suprafin" veniva attribuito l'indirizzo di Piazzetta Bossi n. 2 (dove è posta la sede de "La Centrale", anziché di Via F.lli Bronzetti n. 21, come in tutti gli altri fissati bollati).

71
56.

Dal bilancio della "Suprafin" al 31.12.74 risulta che il portafoglio titoli della società ammontava a fine esercizio a L. 2.772 milioni, così ripartito:

- L. 2.119 milioni per n. 99.032 azioni del Banco Ambrosiano,
- L. 653 milioni per n. 124.300 azioni della Saffa SpA, azioni costituite a riporto presso la Banca Cattolica del Veneto.

L. 2.772 milioni

===== (15)

Risulta, inoltre, che nel corso dell'esercizio la società aveva realizzato un volume di negoziazioni sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente (acquisti per L. 23,4 miliardi e vendite per lire 21,6 miliardi), con una perdita netta di L. 123 milioni, dopo aver speso a carico del conto economico minusvalenze su titoli per L. 522 milioni.

Nel corso del 1975 la "Suprafin", oltre a proseguire nella propria attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, manifestava in modo particolarmente accentuato la natura di strumento finanziario a disposizione del Banco atto anche a consentire la sistemazione, talvolta provvisoria e talvolta definitiva, di cospicui pacchetti di azioni del "gruppo" acquistati in proprio dalla stessa azienda ispezionata.

La prima operazione della specie, risaliva al 31.1.75. Infatti il c/c della "Suprafin" veniva addebitato di L. 336 milioni per saldo liquidazione titoli del mese di dicembre 1974 (conseguente all'acquisto a termine, in data 17.12.74, di n. 34.500 azioni "La Centrale") e contestualmente era accreditato di pari importo a seguito della vendita per contanti (in data 2.1.75) delle medesime azioni, allo stesso prezzo, all'azienda ispezionata che le evidenziava contabilmente fra i "Titoli per la negoziazione".

Analoga operazione risulta analizzando l'addebito di L. 1.095.127 passato sul c/c della "Suprafin", in data 30.1.75, quale saldo liquidazione titoli del mese di gennaio; figura infatti che la menzionata finanziaria aveva acquistato in liquidazione, sotto le date 27, 30 e 31 dicembre 1974, complessivamente n. 295.500 azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 2.864 milioni, rivendendole per contanti, in data 2.1.75, allo stesso prezzo medio di acquisto all'azienda ispezionata (l'addebito in conto veniva quindi effettuato soltanto per l'importo dei bolli sulle cennate operazioni).

Nel corso dello stesso mese di gennaio il Banco provvedeva al collocamento in borsa, a prezzi crescenti, di parte delle suddette azioni (n. 61.000 con liquidazione gennaio e n. 117.000 con liquidazione febbraio) e a fine mese, allo scopo di non evidenziare nelle segnalazioni all'Organo di Vigilanza le residue azioni "La Centrale" esistenti in portafoglio (n. 152.000), veniva utilizzato nuovamente lo "strumento" della Suprafin SpA.

(15) La composizione del portafoglio azionario della "Suprafin" a fine esercizio risultava particolarmente significativo in quanto, com'è facilmente intuibile, figuravano possedute azioni di entrambi i gruppi che controllavano la società (ed in misura differenziata, in una certa proporzione con la rispettiva quota di partecipazione al capitale della "Suprafin" medesima).

Infatti, in data 31/1/75 il Banco cedeva a termine alla menzionata finanziaria le richiamate n. 152.000 azioni "La Centrale" (a lire 11.190 cadauna), riacquistandole pure a termine in data 3/2/75 (al prezzo di L. 11.196 cadauna) (16).

In tal modo, grazie ad un semplice accredito in favore della "Suprafin", in data 27/2/75, di L. 146.392 (importo pari alla differenza di L. 912.000 tra le due negoziazioni, al netto dei bolli ammonianti a L. 765.608), veniva superata dall'azienda ispezionata la scadenza di fine mese.

Nel corso del mese di febbraio 1975 la "Suprafin" acquistava per contanti dalla Konzentra A.G. - Vaduz n. 400.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (17) per un controvalore di L. 680 milioni, addebitate sul conto in data 7/2/75 (altre n. 400.000 azioni della specie venivano cedute nello stesso periodo dalla suddetta finanziaria estera direttamente al Banco Ambrosiano); sul conto corrente veniva altresì accreditato il controvalore delle vendite di complessive n. 48.000 azioni in parola, effettuate dalla "Suprafin" a vari clienti nel corso dello stesso mese.

Nel frattempo venivano cedute in borsa, con liquidazione fine febbraio, n. 41.300 azioni "Saffa" (altre n. 11.000 azioni della specie venivano cedute in borsa nel corso dello stesso mese, peraltro con liquidazione fine marzo) e a fine febbraio l'Anli Holding S.A. riconosceva in favore della "Suprafin" l'importo di L. 500 milioni in acconto di un futuro aumento di capitale della finanziaria da L. 2,5 miliardi a L. 3,0 miliardi (aumento che veniva in effetti deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 25 marzo 1975)(18).

Il mese di marzo 1975 risultava particolarmente importante nella vita della Suprafin SpA; si registrava infatti un importante cambiamento nell'assetto azionario della società, con tutta una serie di operazioni finanziarie strettamente conseguenti e particolarmente significative per l'individuazione del gruppo di controllo della società medesima.

-
- (16) Le cennate azioni venivano definitivamente collocate in borsa dal Banco nel corso del mese di febbraio 1975.
- (17) La suddetta finanziaria estera aveva acquistato dal Banco Ambrosiano n. 600.000 azioni "Banca Cattolica del Veneto" in data 3/5/74 (tali azioni si erano numericamente raddoppiate verso la fine del 1974 in conseguenza dell'aumento del capitale della "Caveneto" realizzato mediante emissione di una nuova azione per ogni vecchia pos seduta).
- (18) Grazie al suddetto bonifico, il c/c della "Suprafin" diveniva creditore per L. 625 milioni, importo che era contestualmente ridotto a L. 25 milioni per effetto dell'emissione di assegni circolari per complessive L. 600 milioni in favore della medesima "Suprafin"; peraltro, gli assegni in parola venivano riversati in conto all'inizio del successivo mese di marzo, rivelando pertanto la natura dell'operazione in parola che ha consentito, in sostanza, un fittizio abbattimento a fine mese del saldo creditore del c/c della cennata finanziaria.

Per meglio chiarire il motivo conduttore delle operazioni che verranno descritte nelle pagine seguenti, occorre considerare che nel mese di marzo (cfr. verbale del Consiglio di amministrazione del Banco del 21/5/75) iniziavano i contatti tra i gruppi "Ambrosiano" e "Bonomi" per il rilievo da parte del Banco Ambrosiano della partecipazione di minoranza (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% circa del capitale) che la Invest SpA (finanziaria del gruppo "Bonomi") possedeva (19) nella società "La Centrale", controllata all'epoca come noto dallo stesso Banco Ambrosiano tramite la finanziaria lussemburghese Compendium S.A.

La suddetta operazione veniva perfezionata solo verso la fine del mese di maggio 1975 con l'acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle suddette azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 22.995 milioni (importo pari al valore di carico delle azioni in parola nel bilancio della "Invest").

Nel frattempo, e precisamente in data 26/3/75, la Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capofila del gruppo "Bonomi") cedeva la propria partecipazione nella "Suprafin" (n. 833.334 azioni, pari al 33% del capitale) per un controvalore di L. 1.167 milioni (importo pari al valore di carico delle cennate azioni nel bilancio della "Subalpina" medesima).

L'acquisto delle azioni "Suprafin" veniva effettuato dal Banco Ambrosiano per conto della controllata Banca del Gottardo, con addebito del controvalore di L. 1.170 milioni al conto estero in lire intrattenuto dalla cennata banca svizzera presso la stessa azienda ispezionata; i titoli in parola, su disposizione della "Gottardo", erano quindi intestati alla Teclefin Etablissement S.A. - Eschen (Liechtenstein) e venivano contestualmente immessi nel deposito "Legge 43", esistente presso il Banco Ambrosiano al nome della ripetuta Banca del Gottardo (20).

Quale immediata conseguenza dei mutamenti intervenuti nella compagine azionaria della "Suprafin", si verificava nel corso dello stesso mese di marzo (10/3/75) l'estinzione da parte della suddetta finanziaria del riporto di L. 500 milioni in essere sulle azioni "Saffa" presso la Banca Cattolica del Veneto, con addebito del relativo importo sul c/c intrattenuto presso il Banco, nonché la vendita a termine, in data 17/3/75, di tutte le azioni "Saffa" (21) ancora

- (19) L'acquisto della suddetta partecipazione da parte della Invest SpA era avvenuto a settembre 1973 tramite la Pacchetti SpA (si veda in proposito il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti" a pagina 85).
- (20) Si presume che da quel momento, la "Suprafin" sia passata sotto il completo controllo del "gruppo" Ambrosiano tramite le finanziarie estere Teclefin Etablissement S.A. - Eschen per 1/3 e Anli Holding S.A. - Lussemburgo per 2/3 (alla quale ultima subentrerà poi, come risulta da apposita lettera del 25/7/75 indirizzata dalla "Suprafin" al Banco Ambrosiano, la Inparfin Anstalt - Vaduz).
- (21) Appare opportuno segnalare che, pressochè nello stesso periodo (giugno 1975), la Pacchetti SpA (società che si ritiene faccia capo pure al gruppo "Ambrosiano") cedeva ad una finanziaria estera (cfr. in proposito "Rapporti con la Pacchetti" pag. 93) la propria partecipazione

(segue)

74

59.

in portafoglio (n. 72.000, per un controvalore di L.427 milioni) allo stesso Banco Ambrosiano, il quale provvedeva poi a cederle in borsa nel corso dei mesi di marzo e aprile 1975.

Da sottolineare in proposito che il saldo liquidazione titoli del mese borsistico di marzo, relativo alla ripetuta vendita, era accreditato nel c/c della "Suprafin" fin dal 18/3/75 (con valuta 1/4/75), anzichè, come prassi costante e consolidata in tutte le operazioni di borsa a termine, nel giorno stesso della liquidazione (1° aprile 1975).

Sempre sotto la data del 18 marzo 1975, verosimilmente per compensare l'estinzione del riporto presso la Banca Cattolica del Veneto, veniva utilizzata una linea di credito garantita da azioni del Banco Ambrosiano presso la Sede di Milano della Banca Nazionale dell'Agricoltura, con accredito sul c/c della "Suprafin" presso l'azienda ispezionata della somma di L. 550 milioni (22).

Ancora in data 18/3/75 veniva addebitato nel c/c della "Suprafin" l'importo di L. 979 milioni conseguente all'acquisto a termine, effettuato in data 25/2/75 con liquidazione 1/4/75, di n.120.000 azioni del Credito Varesino, cedute alla suddetta finanziaria dal Banco Ambrosiano (il quale aveva acquistato per contanti, in pari data, n.220.000 titoli della specie dalla Banca Cattolica del Veneto); anche questa operazione, come la precedente, era addebitata in conto fin dal 18 marzo (con valuta 1° aprile), anzichè nel giorno della liquidazione.

Infine, sempre il 18 marzo, venivano acquistate in borsa n.54.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (che elevava la consistenza delle azioni della specie possedute dalla "Suprafin" a n.406.000 titoli), con addebito in conto del controvalore di L. 98 milioni.

A seguito delle richiamate operazioni, si configurava pertanto la nuova fisionomia operativa della "Suprafin" la quale si dedicava, a partire da quel momento, esclusivamente alla negoziazione di azioni del gruppo "Ambrosiano" (soprattutto azioni dell'azienda ispezionata e poi azioni della Banca Cattolica del Veneto, del Credito Varesino, della "Centrale" e del Banco di Imperia), in stretto collegamento e parallelamente con l'analoga attività svolta in proprio dall'azienda ispezionata (cfr.pag. 60 e segg.).

(21) segue

nella Saffa SpA (n. 1.200.000 azioni, pari al 12% del capitale), partecipazione che aveva costituito il principale investimento della cennata società negli anni 1973 e 1974.

(22) Il finanziamento concesso dalla suddetta Banca, garantito successivamente anche da altre azioni del "gruppo", subiva poi continui incrementi fino a raggugiarsi al 31/12/77 a L.7.003 milioni (cfr. in proposito il bilancio della Suprafin SpA).

75
60.

Il cambiamento intervenuto nella compagine azionaria della "Suprafin" provocava il conseguente rimpasto nelle cariche sociali; infatti, in occasione dell'assemblea ordinaria della società tenutasi il 6/5/75 per l'approvazione del bilancio al 31/12/74, uscivano dal Consiglio di amministrazione i sigg. Vito Bompani (rappresentante del gruppo "Bonomi", nominato Presidente della società all'inizio del 1973 subito dopo l'acquisto da parte della Subalpina Investimenti SpA di una partecipazione di minoranza nella "Suprafin") e Barnabò Visconti di Modrone ed il nuovo Consiglio era formato interamente da persone di fiducia del Banco Ambrosiano (dr. Luigi Landra, Presidente; dr. Livio Codeluppi e dr. Roberto Bottacchi, Consiglieri) (23); inoltre la sede legale della società, sita in Milano, veniva trasferita da Via Turati 25 (dove risultano avere la loro sede le società del gruppo "Bonomi" Invest SpA e Subalpina Investimenti SpA) a Via degli Omenoni 2, ferma restando la sede amministrativa in Via F.lli Bronzetti 21.

A partire dal mese di marzo 1975, l'attività della "Suprafin" sulle azioni dell'azienda ispezionata era indirizzata esclusivamente ad operazioni di acquisto (nessuna vendita risulta infatti effettuata fino alla fine del mese di novembre: cfr. in prosieguo) e, per non far passare a debito il c/c della società, erano costituiti a riporto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sempre maggiori quantitativi di azioni del Banco, con conseguente accredito del netto ricavo sul c/c della "Suprafin" presso l'azienda ispezionata (nel corso dell'anno i suddetti accrediti erano assomati, oltre a quello iniziale di L. 550 milioni, a complessive L. 5.276 milioni).

Sempre nell'intento di non far debordare il c/c (all'epoca non affidato), erano ceduti per contanti al Banco Ambrosiano, in data 5/5/75, i seguenti pacchetti azionari:

- n. 346.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (sulle numero 406.000 possedute), per un controvalore di L. 592 milioni;
- n. 55.000 azioni del Credito Varesino (sulle n. 120.000 che la "Suprafin" aveva rilevato dall'azienda ispezionata a febbraio 1975), per un controvalore di L. 448 milioni.

In data 30/6/75 il c/c della società era affidato per la prima volta per l'importo di L. 1 miliardo, consentendo pertanto l'addebito in conto, in data 1/7/75, della somma di L. 565.165.920 relativa all'acquisto da parte della "Suprafin" delle seguenti azioni "La Centrale":

- n. 20.000 cedute per contanti in data 30/6/75 dalla sig.ra Anna Bonomi Bolchini al prezzo di L. 19.162 cadauna, per complessive L. 383.163.340;
- n. 9.500 cedute per contanti sotto la stessa data dalla Sheila Sas (società della menzionata sig.ra Bonomi), sempre al prezzo di L. 19.162 per azione, per complessive L. 182.002.580 (24).

(23) Quale significativo collegamento, si ricorda che (cfr. pag. 20) i sigg. Landra e Codeluppi erano persone di fiducia del Banco Ambrosiano e ricoprivano cariche amministrative dal 29/5/76 anche nella Immobiliare XX Settembre, dopo l'uscita degli esponenti dello I.O.R.

(24) I suddetti acquisti, effettuati a prezzi pressochè doppi rispetto alla quotazione di borsa della giornata (L. 9.900 per azione), anda-

(segue)

76

61.

Per evitare che, anche a seguito di nuovi acquisti di azioni del Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" oltrepassasse subito i limiti del fido, in data 2/7/75 la ripetuta finanziaria cedeva per contanti all'azienda ispezionata n.65.000 azioni del Credito Varesino, per complessive L.530 milioni, "restituendo" pertanto al Banco tutte le azioni della specie che, come riferito in precedenza, aveva rilevato dallo stesso Banco Ambrosiano nel mese di febbraio 1975.

Nel corso del mese di luglio la "Suprafin" acquistava in borsa altre n. 35.500 azioni "La Centrale" (si noti bene, ad un prezzo medio di L. 9.450 per azione) per complessive L. 336 milioni e, nel giorno stesso della liquidazione (31 luglio), le azioni in parola, unitamente alle n. 29.500 acquistate in precedenza, venivano vendute per contanti al Banco Ambrosiano al prezzo di L. 13.864 per azione (a fronte di una quotazione della giornata di L. 9.550 per azione) e pertanto per complessive L. 901 milioni, importo che era accreditato sul conto della "Suprafin" consentendo alla medesima di rientrare a fine mese nei limiti del fido di L. 1 miliardo (infatti, al 31/7/75, il c/c della società presentava un saldo debitore di L. 979 milioni).

Inoltre, con la cessione all'azienda ispezionata delle richiamate azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.864 cadauna (per complessive L. 901 milioni), la "Suprafin" pareggiava esattamente l'esborso sostenuto sia per l'acquisto in borsa delle n.35.500 azione della specie (L.336 milioni), sia soprattutto per aver rilevato a prezzo di affezione dalla sig.ra Bonomi le azioni "La Centrale" dalla stessa possedute (L. 565 milioni).

Grazie a tale operazione, in definitiva, il maggior prezzo pagato dalla "Suprafin" rispetto alla quotazione in borsa per il ripetuto rilievo di azioni "La Centrale" (complessivamente L.273 milioni), risultava sopportato dal conto economico dal Banco Ambrosiano, sotto forma di minori utili di negoziazione conseguiti nell'anno dall'azienda ispezionata (25).

(24) segue

vano verosimilmente messi in relazione con la cessione al Banco Ambrosiano da parte della Invest SpA della partecipazione detenuta nella "Centrale", operazione avvenuta, come già riferito, in data 21/5/75 al prezzo di L. 15.330 per azione.

(25) Il suddetto onere rimaneva definitivamente a carico dell'azienda ispezionata in quanto le azioni "La Centrale" in discorso, rilevate dal Banco a L. 13.864 cadauna, venivano nuovamente cedute dall'azienda a fine anno alla medesima "Suprafin", al prezzo corrente di borsa di L. 9.340 cadauna.

Tale singolare comportamento può essere spiegato unicamente valutando il ruolo sostanziale della "Suprafin" come strumento finanziario della stessa azienda ispezionata e nella considerazione che, come il Banco aveva sostenuto a proprio carico (con imputazione alla voce "Partecipazioni") il rilevante onere per il rilievo del pacchetto di azioni "La Centrale" detenuto dalla Invest SpA, così sulla stessa banca doveva logicamente gravare anche l'onere, ben più limitato, conseguente all'acquisto, a prezzo di affezione, della piccola partecipazione personale della sig.ra Bonomi (notoriamente azionista di maggioranza della richiamata "Invest").

Nei mesi successivi proseguivano da parte della "Suprafin" gli acquisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando il c/c n. 19171 e, con decorrenza 26.8.75, il fido della società veniva opportunamente elevato a L. 2 miliardi.

Peraltro, atteso che verso la fine dell'anno il debito in conto risultava abbondantemente oltre i limiti del fido, i problemi della "Suprafin" venivano provvisoriamente risolti con la cessione, in due riprese, di un cospicuo pacchetto di azioni del Banco (n. 450.000 titoli, pari al 4,5% del capitale) a società estere, operazioni disposte dalla controllata Banca del Gottardo.

Infatti, in data 24.11.75 erano cedute per contanti n. 200.000 azioni, per un controvalore di L. 4.187,4 milioni, alle due seguenti società panamensi:

- Lafidele Compagnia Financiera S.A. - Panama n. 100.000 azioni per L. 2.100 milioni;
- Finprogrm Compagnia Financiera S.A. - Panama n. 100.000 azioni per L. 2.100 milioni.

Il successivo 2 dicembre venivano cedute sempre per contanti altre n. 250.000 azioni della specie, per un controvalore di L. 5.234,2 milioni, alle due seguenti società del Liechtenstein:

- Finkuurs A.C. - Eschen n. 100.000 azioni per L. 2.100 milioni;
- Sansinvest A.C. - Eschen n. 150.000 azioni per L. 3.150 milioni.

L'accredito in conto del controvalore della cennate negoziazioni, pari a complessive L. 9.422 milioni, permetteva alla "Suprafin" di bonificare in due riprese in favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura l'importo complessivo di L. 5.145 milioni, estinguendo in tal modo il riporto colà in essere sulle azioni del Banco Ambrosiano (infatti il bilancio della società a fine '75 non evidenziava l'esistenza di alcun riporto passivo).

La cennata doppia negoziazione risolveva inoltre i problemi di carattere economico della Società, in quanto le finanziarie estere riconoscevano alla venditrice "Suprafin" il prezzo di L. 21.000 per azione (a fronte di una quotazione corrente delle azioni in parola di L. 18.000 cadauna, all'incirca pari, inoltre, al prezzo medio di carico delle cennate azioni presso la stessa "Suprafin") consentendo quindi alla finanziaria milanese di realizzare un utile di negoziazione di circa L. 1.350 milioni.

78
63.

In data 18.12.75 veniva quindi addebitata sul conto della "Suprafin" la somma di L. 125,5 milioni quale controvalore dell'acquisto di n. 50.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (cedute per contanti alla finanziaria dalla sig.ra Anna Bonomi Bolchini al prezzo di L. 2.510 per azione, a fronte di una quotazione corrente di L. 1.400 cadauna) e il 31 dicembre il conto era ancora addebitato di L. 1.368 milioni per l'acquisto di n. 159.000 azioni "La Centrale" (vendute a termine alla predetta Suprafin, in data 16 dicembre, dallo stesso Banco Ambrosiano, il quale le aveva acquistate in borsa in proprio nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Dopo le suddette operazioni, il c/c della "Suprafin" residuava a credito a fine anno per L. 347 milioni.

Con liquidazione 31.12.1975 venivano inoltre poste in essere, con riferimento a cospicui quantitativi di azioni del "gruppo", alcune complesse operazioni di sistemazione, le quali evidenziavano marcatamente il ruolo della "Suprafin".

Una prima operazione era effettuata unicamente allo scopo di far monetizzare alla "Suprafin" il rialzo avvenuto negli ultimi giorni dell'anno sulle azioni "La Centrale", consentendo quindi alla finanziaria di realizzare un facile guadagno di intermediazione, atto a contenere il risultato economico negativo dell'esercizio (la società chiudeva infatti il 1975, nonostante tutto, con una perdita di L.17,9 milioni, evidenziando peraltro un leggero miglioramento rispetto alla perdita di L. 123 milioni registrata nell'esercizio 1974).

Le modalità con le quali il Banco faceva realizzare alla "Suprafin" un guadagno d'intermediazione di L. 127,2 milioni sono state le seguenti:

- in data 23.12.1975, l'ispezionata riacquistava dalla "Suprafin", con liquidazione 31 dicembre, le n. 159.000 azioni "La Centrale" (già cedute alla finanziaria il 16 dicembre al prezzo di L. 8.600 cadauna), al prezzo corrente di L. 9.400 per azione;
- in data 31.12.75 il Banco cedeva alla "Suprafin", con liquidazione immediata, le azioni in parola a L. 9.450 per azione.

L'operazione, che veniva fatta rientrare in un conto provvisorio dei "debitori/creditori diversi", consentiva alla finanziaria di beneficiare nel 1975 di un utile di L. 800 (differenza tra i prezzi di L. 9.400 e di L. 8.600) per ciascuna delle n. 159.000 azioni "La Centrale", oggetto della transazione. L'ulteriore differenza di L.50 per azione (pari a complessive L. 7.950.000), rappresentante l'utile dell'azienda ispezionata sulla doppia negoziazione, risultava evidenziata a fine 1975 al nome della "Suprafin", unitamente al costo dei fissati bollati delle due operazioni (L. 449.580), fra i "debitori diversi" per complessive L. 8.399.580 e veniva girata sul conto della ripetuta "Suprafin" con valuta 31 dicembre ed unitamente ad altre partite relative ad operazioni in titoli (cfr. in prosieguo), soltanto in data 2.1.1976.

Un secondo gruppo di operazioni veniva attuato sotto la data del 29 dicembre (con liquidazione 31.12) - ponendo in essere al posto dei consueti fissati bollati in abbonamento, quelli ministeriali, quasi

79

64.

a testimoniare l'estrema riservatezza delle operazioni in questione - allo scopo di sistemare formalmente cospicui pacchetti di azioni di società del "gruppo" dal Banco acquistati nel corso dell'esercizio, senza far risultare inoltre nel bilancio dell'azienda ispezionata l'effettivo debito della "Suprafin" (tra l'altro oltre i limiti di fido) conseguente ai suddetti acquisti ed ammontante a L.2.347 milioni (importo che figurava invece nel bilancio ufficiale della suddetta finanziaria).

Infatti, in data 29 dicembre il Banco Ambrosiano cedeva alla "Suprafin", per liquidazione 31 dicembre, le seguenti azioni:

- n. 746.000 azioni Banca Cattolica del Veneto, per L.1.044,4 milioni;
- n. 126.500 azioni Credito Varesino, per L. 885,5 milioni;
- n. 65.332 azioni "La Centrale", per L. 610,2 milioni;
- n. 15.000 azioni Banco d'Imperia, per L. 145,5 milioni (azioni che il Banco aveva rilevato dalla "Centrale" ad aprile '75 sostenendo un esborso di L. 159,6 milioni).

Anche l'importo complessivo delle suddette negoziazioni, pari a L.2.685,6 milioni, anziché essere addebitato in conto alla società, veniva provvisoriamente evidenziato a fine esercizio al nome della "Suprafin" fra i "debitori diversi" e girato in conto soltanto in data 2.1.76.

In tal modo il c/c della ripetuta finanziaria risultava a credito a fine esercizio nella contabilità dell'azienda ispezionata per L. 347 milioni, mentre la differenza di L. 2.694 milioni, relativa alle operazioni di fine esercizio sopra descritte, veniva pure evidenziata al nome della società, peraltro, fra i "debitori diversi".

Per concludere, dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/75 risulta che il portafoglio titoli della società ammontava a complessive lire 5.378 milioni, così ripartiti:

- L. 1.138 milioni per n. 53.179 azioni del Banco Ambrosiano;
- L. 1.334 milioni per n.856.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (di cui L.1.044 milioni per n.746.000 azioni cedute a fine anno dal Banco);
- L. 1.892 milioni per n.224.332 azioni "La Centrale" (tutte cedute a fine anno alla "Suprafin" dall'azienda ispezionata);
- L. 869 milioni per n.126.500 azioni del Credito Varesino (anche esse cedute a fine anno alla finanziaria dal Banco);
- L. 145 milioni per n. 15.000 azione del Banco d'Imperia (pure provenienti a fine anno dall'azienda ispezionata).

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta dalla "Suprafin" nel corso dell'esercizio si quantificava in acquisti per L. 25,1 miliardi ed in vendite per L. 22,9 miliardi.

L'anno 1976 iniziava per la Suprafin SpA con l'addebito in conto del controvalore delle richiamate anomale negoziazioni di fine '75, per complessive L. 2.694 milioni ed a seguito di tale operazione il c/c della società si elevava oltre i limiti dell'affidamento (all'epoca pari a L. 2 miliardi).

80

65.

Nei primi mesi dell'anno le negoziazioni in azioni del Banco Ambrosiano, in dipendenza del rialzo intervenuto nel frattempo in borsa, si svolgevano in modo più regolare, consentendo alla "Suprafin" di collocare parte delle azioni acquistate presso la clientela.

Nell'ambito delle contrattazioni della specie vanno segnalati, in data 20.1.76, il riacquisto di n. 77.700 azioni del Banco, per un controvalore di L. 1.691 milioni, dalla Sansinvest A.G. - Eschen (presso la quale, come specificato in precedenza, era stato collocato a fine 1975 un pacchetto di n. 150.000 azioni) e, in data 27.2.76, analogo riacquisto di n. 30.000 azioni dell'azienda ispezionata, per un controvalore di L. 813 milioni, dalla Etablissement pour Participations Internationales - Eschen, presso la quale, a fine 1974, era pure stato collocato un consistente pacchetto di azioni della specie (26).

I suddetti riacquisti a carico del c/c della "Suprafin" erano stati resi possibili in virtù della costituzione a riporto delle cennate azioni presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, con conseguente accredito del netto ricavo sul c/c intrattenuto dalla "Suprafin" presso il "Banco".

In data 18.2.1976 veniva nuovamente utilizzato dal Banco lo strumento della "Suprafin" per consentire la sistemazione di un cospicuo pacchetto di azioni "La Centrale". Infatti, l'ispezionata aveva provveduto nel corso del mese di gennaio ad acquistare in proprio, in borsa, n. 245.300 azioni della specie; parte delle suddette azioni (e precisamente n. 105.300) potevano essere cedute a normali controparti di borsa nel corso del mese di febbraio, mentre i residui 140.000 titoli, per complessive L. 1.303 milioni, venivano collocati a termine, appunto in data 18 febbraio, presso la ripetuta "Suprafin".

Per quanto concerne le azioni del Banco di Imperia e del Credito Varesino, acquistate dalla finanziaria a fine 1975 nel modo descritto nelle pagine precedenti, la "Suprafin" provvedeva nel corso dei primi mesi dell'anno a realizzare in borsa tutte le n. 15.000 azioni del detto Banco, nonché a svolgere una discreta attività di intermediazione sulle azioni del Credito Varesino la cui consistenza, a fine luglio, risultava diminuita da n. 126.500 azioni a n. 100.000 titoli, che si elevavano poi a n. 150.000 per effetto dell'aumento

(26) Circa i prezzi praticati in occasione dei suddetti riacquisti, val la pena di precisare quanto segue:

- per l'operazione con la Sansinvest A.G., il prezzo praticato alla controparte estera di L. 21.640 per azione risultava in linea con la quotazione corrente del titolo, che aveva beneficiato in poco tempo di un consistente rialzo (le azioni in questione quotavano infatti L. 18.000 cadauna a novembre '75, quando erano state collocate all'estero, come riferito a pag. 3 a L. 21.000 per azione);
- per l'operazione con l'E.P.I., il prezzo riconosciuto di lire 27.000 per azione risultava invece superiore di L. 1.700 rispetto a quello corrente e, tra l'altro, conseguito dalla stessa "Suprafin" in analoghe contrattazioni della giornata, comportando quindi per la finanziaria italiana un maggior esborso verso l'estero di complessive L. 51 milioni (forse giustificato dal fatto che la menzionata società estera aveva acquistato le azioni in parola fin dal novembre 74).

di capitale del "Varesino" intervenuto nel frattempo.

In data 28.4.1976, la "Suprafin" acquistava dalla Zwillfin Anstalt-Vaduz n. 204.016 azioni della Banca Cattolica del Veneto per un controvalore di L. 332 milioni, accrescendo la propria partecipazione nella suddetta Banca a n. 1.060.016 titoli.

Altre n.61.920 azioni della specie venivano quindi assegnate alla "Suprafin" in conto dividendo per l'esercizio 1975 sulle n.309.600 azioni "La Centrale" possedute e n.1.121.936 nuove azioni pervenivano alla finanziaria, senza alcun esborso, a seguito del raddoppio gratuito del capitale realizzato dalla "Caveneto".

Tutte le azioni della Banca Cattolica del Veneto possedute, e cioè n. 2.243.872 per un controvalore di L. 1.858 milioni, venivano poi cedute per contanti in data 28.10.1976 e tramite la ispezionata, alla finanziaria capogruppo "La Centrale" (27), consentendo provvisoriamente alla "Suprafin" di rientrare nei limiti del fido di L. 2 mld., all'epoca largamente superato a seguito di consistenti acquisti di azioni del Banco Ambrosiano.

Nel frattempo, in data 2.3.1976 l'assemblea straordinaria della "Suprafin" deliberava l'ulteriore aumento del capitale sociale da L. 3 miliardi a L. 3,5 miliardi ed il relativo importo di L. 1 r e 500 milioni veniva fatto affluire sul c/c della ripetuta società, in data 26 maggio 1976, dalla Inparfin A.G.-Vaduz e dalla Teclerfin A.G.-Eschen, sempre tramite la controllata Banca del Gottardo, nel cui deposito speciale "legge 43" venivano immessi i titoli in questione ed al cui conto estero in lire presso l'ispezionata veniva addebitato l'importo di L. 500 milioni innanzi detto.

Nel mese di giugno 1976, veniva data esecuzione all'aumento del capitale sociale del Banco Ambrosiano da L. 10 miliardi a L. 20 miliardi, realizzato mediante emissione di una nuova azione gratuita e di una nuova azione a pagamento al prezzo di L. 4.000 per ogni due azioni vecchie possedute; in quella sede, la "Suprafin", oltre a sottoscrivere l'aumento in relazione alle azioni all'epoca depositate a custodia presso il Banco (n. 28.300), acquistava un consistente numero di diritti di opzione, sottoscrivendo quindi altre n. 86.403 azioni della specie per un importo complessivo di L.1.096 milioni, che veniva addebitato in conto.

Terminata l'operazione di aumento del capitale, la "Suprafin" si trovava nuovamente a dover assorbire una consistente offerta di azioni dell'ispezionata e pertanto il fido veniva nuovamente aumentato, con decorrenza 17.11.76, a L. 3 miliardi, importo peraltro già superato a fine novembre (esposizione della "Suprafin" L. 3.508 milioni).

Il 3 dicembre 1976 la finanziaria acquistava per contanti (con liquidazione 6 dicembre) n. 2.200.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, pari all'1,1% del capitale, ad essa cedute al prezzo di L. 880 per azione, e pertanto per complessive L. 1.936 milioni, dal Banco Ambrosiano, il quale a sua volta le aveva acquistate in proprio, in data 16/11/1976, al prezzo di L. 875 per azione, dalle seguenti controparti estere:

(27) Contestualmente, la "Centrale" cedeva al Banco Ambrosiano, per importo pressochè analogo, la partecipazione detenuta nel Banco di Imperia (cfr.pag.41).

82

67.

- n. 1.712.000 azioni, per L. 1.498 milioni dalla controllata Banco Ambrosiano Holding S.A., già Compendium S.A. (è da ritenere che, almeno in parte, tali azioni siano affluite alla suddetta "holding" a seguito dell'assegnazione, quale dividendo sulle azioni "La Centrale" per l'anno 1975, di n. 1 azione della Banca Cattolica ogni 5 azioni "La Centrale" possedute (28);
 - n. 347.000 azioni, dalla Società Anonime pour Participations Internationales - S.A.P.I., Eschen (già E.P.I.), all'epoca e tuttora uno dei principali azionisti del Banco Ambrosiano;
 - n. 141.000 azioni, dalla Handelsbank N.V. - Zurigo
- n. 2.200.000 azioni in totale c.s.

In pari data, la "Suprafin" rendeva un altro servizio all'azienda ispezionata, rilevando dalla stessa n. 99.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, pari al 5% del capitale, per un controvalore di L. 1.097 milioni, azioni che il Banco aveva acquistato dalla Privat Kredit Bank fin dal 26/3/76 (cfr. pag.29).

Per compensare il notevole incremento dell'utilizzo del c/c della "Suprafin" oltre i limiti del fido, conseguente alle cennate operazioni (complessivamente L. 3.033 milioni), sempre in data 3 dicembre 1976, la finanziaria cedeva per contanti al Banco Ambrosiano (con liquidazione 6 dicembre) tutte le n. 308.900 azioni "La Centrale" all'epoca possedute (29) a L. 8.440 per azioni, per un controvalore di L. 2.607 milioni.

*per vendita prima
a 8.440*

> 100.000 2000

- (28) Il suddetto acquisto è da porre altresì in relazione alla permuta, avvenuta a fine dicembre, tra il "Banco" e la sua "holding" estera, di azioni della Banca del Gottardo con azioni "La Centrale", operazione effettuata anche al fine di concentrare nella suddetta "holding" soltanto le partecipazioni estere del gruppo.
- (29) Alle iniziali n.224.332 azioni della specie (cfr. bilancio al 31 dicembre 1975) si erano aggiunte, come riferito in precedenza, n. 140.000 azioni in data 18/2/76, mentre n. 55.432 azioni venivano cedute in borsa prevalentemente nel corso del mese di marzo (la "Suprafin" risultava pertanto possedere fin dal mese di marzo 1976 azioni "La Centrale" in numero superiore al 2% del capitale de "La Centrale" medesima, pari a n. 308.000 azioni, con conseguente obbligo di comunicazione alla CONSOB).

83

68.

A seguito di tali acquisti, il Banco veniva a disporre tra i "titoli per la negoziazione" di n. 438.300 azioni "La Centrale", pari al 2,8% del capitale de "La Centrale" medesima, con ovvie conseguenze anche per quanto riguarda gli adempimenti prescritti dalla CONSOB e pertanto, in data 16.12.1976, cedeva nuovamente al la "Suprafin" parte delle ripetute azioni (n. 150.000 a L. 7.250 cadauna, per un controvalore di L. 1.088 milioni).

Inoltre, palesemente allo scopo di mantenere pressoché invariato l'utilizzo del conto corrente dopo il predetto riacquisto, la "Suprafin" rivendeva contestualmente all'azienda ispezionata le n. 99.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, per complessive L. 1.093 milioni, restituendo pertanto al Banco la titolarità del ripetuto pacchetto azionario (30).

Come già avvenuto alla fine del 1975, anche la suddetta doppia negoziazione sulle azioni "La Centrale" veniva fatta ad esclusivo beneficio del conto economico della "Suprafin", peraltro con una aggravante rispetto all'analogha precedente operazione.

Infatti, mentre a fine 1975 l'intervento del "Banco", pur non ortodosso, aveva consentito alla "Suprafin" di monetizzare il rialzo effettivo intervenuto nel frattempo in borsa sulle azioni "La Centrale", l'acquisto da parte dell'azienda ispezionata a fine 1976 delle n. 308.900 azioni "La Centrale" al prezzo di L. 8.440 cadauna, quando la quotazione corrente del titolo era di L. 7.390, aveva consentito alla "Suprafin" di realizzare un utile di negoziazione di L. 324 milioni; inoltre, la successiva cessione da parte del Banco di n. 150.000 azioni, al prezzo corrente di borsa di L. 7.250 per azione, faceva sì che parte del suddetto guadagno conseguito dalla "Suprafin" (L. 178 milioni, importo pari alla

(30) La cennata doppia operazione sulle azioni della Banca Mobiliare Piemontese presentava tutti i caratteri di un provvisorio "parcheggio" per le azioni in questione ed avvalorerebbe viepiù l'ipotesi che la "Suprafin" rappresentava uno strumento finanziario di proprietà di fatto dello stesso "Banco" (si noti, infatti, che l'operazione in questione aveva comportato per la "Suprafin", senza alcun motivo, una perdita netta di L. 3 milioni circa, oltre che degli interessi debitori sull'importo di L. 1 miliardo per 11 giorni).

84

69.

differenza tra i prezzi delle due negoziazioni sulle n. 150.000 azioni "La Centrale") fosse sopportato dal conto economico della azienda ispezionata (sotto forma di minori utili conseguiti nell'anno). L'ulteriore guadagno della finanziaria (differenza tra L. 324 milioni e L. 178 milioni) risultava anch'esso sopportato dall'azienda ispezionata, sotto forma di maggior valore di carico delle azioni in parola rispetto al valore corrente e quindi, in definitiva, ancora a carico del conto economico, atteso che il Banco provvedeva, in sede di bilancio, a svalutare le ripetute n. 158.900 azioni "La Centrale" per adeguarle alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno.

Anche siffatto modo di operare confermerebbe, analogamente a molteplici altre circostanze, l'appartenenza sostanziale della "Suprafin" al Banco Ambrosiano, rendendo pertanto abbastanza comprensibile l'intervento dell'azienda ispezionata a fine esercizio per coprire parte delle perdite di bilancio della "Suprafin" medesima.

Per concludere, dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/1976 risulta che il portafoglio titoli della società ammontava a complessive L. 12.339 milioni - con un incremento di ben L. 6.861 milioni rispetto all'anno precedente - così suddiviso:

- L. 7.663 milioni per n. 537.181 azioni del Banco Ambrosiano;
- L. 1.818 milioni per n. 2.200.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto;
- L. 638 milioni per n. 152.000 azioni del Credito Varesino;
- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni de "La Centrale";
- L. 1.095 milioni per altri titoli (Toro Assicurazioni, Italcementi, Acqua Marcia ed Invim).

L. 12.239 milioni complessivamente

=====

e risultava finanziato per L. 3,5 miliardi con mezzi propri, forniti dalle summenzionate finanziarie estere Inparfin e Teclefin, e per L. 9.737 milioni con indebitamento bancario (di tale cifra L. 2.112 milioni nei confronti dell'azienda ispezionata e L. 7.625 milioni verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura).

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta dalla "Suprafin" nel corso dell'esercizio si quantificava in acquisti per L. 19,9 miliardi (di cui L. 11,8 miliardi relativi ad azioni del Banco Ambrosiano) e vendite per L. 13,0 miliardi (di cui L. 5,9 miliardi su azioni dell'azienda ispezionata), con un risultato economico negativo per L. 846 milioni, imputabile pressochè integralmente alla svalutazione delle azioni in portafoglio (pari a complessive L. 757 milioni).

85

70.

Nell'anno 1977 si accentuava la natura del finanziamento accordato in c/c alla ripetuta finanziaria per l'acquisto di azioni del Banco Ambrosiano.

Il fido nel corso dell'anno rimaneva invariato nell'importo di L. 3 miliardi, mentre si verificavano frequenti sconfinamenti con una punta massima di utilizzo del c/c a fine aprile di L. 8,3 miliardi.

Nel corso dell'anno la "Suprafin" effettuava acquisti di azioni del Banco da clientela ordinaria per complessive L. 13,8 miliardi che venivano collocate nello stesso modo limitatamente a L. 1,9 miliardi (oltre ad un'unica cessione per L. 16 miliardi effettuata all'estero a fine ottobre e di cui si riferirà in seguito).

Oltre alla contrattazione in azioni dell'azienda ispezionata, risultavano transitate nel conto altre operazioni finanziarie particolarmente degne di menzione, in quanto svolte sostanzialmente nell'interesse e per conto dello stesso Banco Ambrosiano.

Quest'ultimo, infatti, aveva acquistato in proprio, in data 30 marzo 1977, per complessive L. 2.741 milioni, n. 475.000 azioni del Credito Varesino (pari all'1,98% del capitale), rilevandole dalla Pantanella SpA la quale, prima di essere ceduta dalla finanziaria "La Centrale", aveva provveduto a vendere ad aziende del gruppo "Ambrosiano" tutte le partecipazioni bancarie esistenti nel proprio portafoglio (cfr. il capitolo "Operazione Pantanella").

In data 27.4.77, all'evidente scopo di celare all'Organo di Vigilanza l'esistenza in portafoglio delle suddette azioni in occasione dell'incorporazione del Banco di Imperia e della Banca Mobile Piemontese (infatti, con riferimento al 30 aprile erano state predisposte le situazioni patrimoniali delle tre banche, sulla cui base le rispettive assemblee straordinarie avevano deliberato di dar corso alla fusione in parola), il Banco le cedeva per contanti alla "Suprafin", allo stesso prezzo di carico, (31) riacquistandole per importo leggermente superiore (L. 2.742 milioni) in data 2 maggio successivo dopo aver "superato" la scadenza di fine aprile (32).

Nel corso del mese di maggio, allo scopo di far scendere in qualche modo l'utilizzo del c/c (all'epoca largamente superiore a L. 5 miliardi), la "Suprafin" cedeva per contanti un cospicuo pacchetto di azioni del Banco a società del gruppo "Ambrosiano" (33), e preci

(31) Tra l'altro, l'addebito del controvalore dell'acquisto in parola faceva ascendere l'utilizzo del c/c della "Suprafin" a ben lire 8.274 milioni, a fronte di un fido di sole L. 3 miliardi.

(32) Le suddette azioni venivano definitivamente cedute alla "Suprafin" a fine dicembre (cfr. in prosieguo).

(33) I titoli in discorso venivano riacquistati dalla "Suprafin" in occasione del collocamento all'estero di un ingente pacchetto azionario del Banco, operazione attuata in data 18.10.77 (cfr. pag. 71).

86

71

samente:

- n. 161.100 azioni, per un controvalore di L. 2.086,2 milioni, alla Banca Cattolica del Veneto di Vicenza;
- n. 57.500 azioni, per un importo di L. 744,6 milioni al Credito Varesino - Sede di Milano.

In data 8/6/77 la Invest SpA (gruppo Bonomi) liquidava la propria partecipazione nel Banco Ambrosiano (ammontante n. 100.000 titoli) per un controvalore di L. 1.285 milioni; le suddette azioni venivano rilevate in parte dalla "Suprafin" (n. 60.000 per lire 774 milioni) e per la differenza dalla società semplice Peter Delta di Imperia, la quale pareggiava l'esborso di L. 520 milioni (importo pari al controvalore delle n. 40.000 azioni a L. 13.000 cadauna) cedendo contestualmente alla stessa azienda ispezionata n. 50.000 azioni del Banco di Imperia (del quale la società ligure era uno dei principali azionisti), e quindi secondo lo stesso rapporto di cambio (n. 4 azioni del Banco Ambrosiano contro n. 5 azioni del Banco di Imperia) stabilito per la nota operazione di incorporazione.

Le menzionate n. 40.000 azioni del Banco Ambrosiano venivano poi riacquistate dalla stessa "Suprafin" nel mese di febbraio 1978 (dopo cioè che il fido era stato opportunamente elevato a L. 5 miliardi), al prezzo di L. 14.000 per azione a fronte di una quotazione corrente delle azioni dell'azienda ispezionata di L. 12.950, applicata anche a transazioni su quantitativi di azioni ben più consistenti (34).

Nel mese di ottobre '77 la "Suprafin" effettuava importanti transazioni sulle azioni del Banco Ambrosiano, grazie alle quali venivano risolti, almeno temporaneamente, i suoi problemi di liquidità, con riflessi favorevoli anche sul conto economico dell'esercizio.

Dapprima, in data 10 ottobre, la ripetuta finanziaria rilevava la partecipazione azionaria della Rizzoli Finanziaria SpA (n. 101.006 azioni, per un controvalore di L. 1.313 milioni) e in data 18/10/77 acquistava le azioni cedute in precedenza alla Banca Cattolica del Veneto (n. 161.100) ed al Credito Varesino (n. 57.500), con un esborso complessivo di L. 2.864 milioni.

A seguito di tali operazioni, nonché per i consueti acquisti di azioni del Banco da clientela minuta, il debito in c/c della "Suprafin" superava l'importo di L. 10 miliardi (a fronte di un fido di sole L.3 miliardi) ed appariva pertanto provvidenziale la cessione, in data 18 ottobre, di complessive n. 1.020.000 azioni dell'azienda ispezionata (pari al 5,1% del capitale) alle seguenti società panamensi:

- (34) Il riconoscimento alla "Peter Delta" di un prezzo superiore alla quotazione corrente del titolo trovava la sua giustificazione unicamente nell'esigenza di compensare in qualche modo il "favore" reso a giugno '77 dalla società ligure nell'assorbire parte del pacchetto azionario della "Invest" e testimoniava pertanto come la "Suprafin" operasse in stretto collegamento con il Banco sopportando, come in questa circostanza, oneri che avrebbero dovuto invece ricadere sulla stessa azienda ispezionata.

87
72...

- Cascadilla S.A.	n.	300.000	azioni per L. 4.725 milioni,
- Lantana Co.inc.	n.	300.000	azioni per L. 4.725 milioni,
- Marbella Co.inc.	n.	220.000	azioni per L. 3.465 milioni,
- Orfeo Co.inc.	n.	<u>200.000</u>	<u>azioni per L. 3.150 milioni</u>
complessivamente	n.	<u>1.020.000</u>	<u>azioni per L.16.065 milioni</u>

L'accredito sul c/c della "Suprafin" del controvalore netto di L. 16.054 milioni consentiva quindi alla società di bonificare L. 5 miliardi in favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, riportandosi altresì provvisoriamente in posizione creditoria nei confronti dell'azienda ispezionata.

La transazione in discorso, commissionata per telex al Banco Ambrosiano dalla controllata Cisalpine Overseas Bank Ltd. di Nassau - Bahamas (finanziaria estera del "gruppo"), veniva effettuato ad un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una quotazione corrente di L. 13.000 (all'incirca pari inoltre al prezzo medio di acquisto della azioni in parola da parte della "Suprafin"), consentendo alla finanziaria italiana un maggior introito di L. 2,8 miliardi circa, idoneo inoltre a risolvere i problemi del conto economico della società (la quale chiudeva infatti l'esercizio con un utile di L. 111 milioni nonostante minusvalenze patrimoniali per L. 2.045 milioni).

Un'altra, quanto meno strana, operazione avveniva a cavallo del 31 ottobre, data di chiusura del bilancio da parte della finanziaria "La Centrale".

Infatti, in data 28 ottobre la "Suprafin" cedeva per contanti alla Toro Assicurazione SpA (società controllata dalla "Centrale"), con contratto di borsa stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, n. 1.011.360 azioni della Banca Cattolica del Veneto (pari allo 0,34% del capitale) al prezzo di L. 542 cadauna (e quindi per complessive L. 548 milioni), riacquistandole per contanti, con le stesse modalità ed allo stesso prezzo, in data 17 novembre.

L'operazione, apparentemente incomprensibile, potrebbe essere stata determinata dall'esigenza di far figurare nel bilancio della "Centrale" al 31/10/77, l'effettiva titolarità delle azioni in questione, non potendo evidenziare ufficialmente l'appartenenza della cennata finanziaria al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata.

A fine '77, come già avvenuto a fine '75, la "Suprafin" rendeva un ulteriore "favore" al Banco Ambrosiano; infatti, in data 22 dicembre la ripetuta finanziaria acquistava per contanti dal Banco le seguenti azioni:

- n. 730.628 azioni del Credito Varesino (35), per un controvalore di L. 2.877 milioni;
- n. 573.199 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per un controvalore di L. 258 milioni;

(35) Tra le suddette azioni figurano i n. 475.000 titoli acquistati dal Banco il 30/3/77 e interessati da una provvisoria operazione di sistemazione a fine aprile (cfr. pag.70).

88

73.

le quali erano appostate nella situazione dell'ispezionata fra i "Titoli per la negoziazione" (cfr. anche pag. 68 e segg.) e che dovevano trovare una diversa sistemazione in sede di bilancio del Banco Ambrosiano.

Inoltre, sotto la stessa data, il Banco cedeva alla "Suprafin" n. 93.275 azioni del Banco di Imperia (che erano state rastrellate dall'azienda ispezionata sul mercato in vista dell'incorporazione della suddetta Banca) al prezzo di L. 9.600 per azione (36), il che equivaleva a far acquisire alla ripetuta "Suprafin", in sede di cambio azionario conseguente all'incorporazione da parte dell' "Ambrosiano" del ripetuto Banco di Imperia, azioni del Banco medesimo a L. 12.000 cadauna, a fronte di una quotazione corrente di lire 12.900 e quindi con un potenziale guadagno per la cennata finanziaria di circa L. 82 milioni (cfr. in proposito pag. 44 nota 2.).

Le cennate operazioni a carico del c/c della "Suprafin" erano rese possibili grazie a bonifici disposti in favore della ripetuta finanziaria dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura per complessive L. 4.750 milioni ed a fine anno il c/c della società presso l'azienda ispezionata risultava debitore per L. 3.150 milioni.

Dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/77 emergeva che il portafoglio titoli della cennata società ammontava, prima delle operazioni di fine esercizio, a complessive L. 14.895 milioni, così ripartiti:

- L. 7.196 milioni per n. 523.439 azioni del Banco Ambrosiano (di cui n. 90.620 azioni, valutate L. 12.000 cadauna, acquisite in cambio di n. 113.275 azioni del Banco di Imperia);
- L. 4.105 milioni per n. 936.578 azioni del Credito Varesino (di cui L. 2.877 milioni relative a n. 730.628 azioni già di proprietà dell'azienda ispezionata);
- L. 2.341 milioni per n. 3.874.442 azioni della Banca Cattolica del Veneto (di cui L. 258 milioni riguardanti numero 573.199 azioni già nel portafoglio del Banco Ambrosiano);
- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni "La Centrale" (azioni acquistate a fine 1975 e rimaste invariate nel corso dell'esercizio);
- L. 228 milioni per altre azioni;

L. 14.895 milioni complessivamente;

e che in sede di chiusura d'esercizio veniva operata una svalutazione per complessive L. 2.046 milioni (di cui L. 1.566 milioni riguardanti le azioni del Credito Varesino incluse le n. 475.000 menziona

(36) Altre n. 20.000 azioni della specie erano state cedute alla "Suprafin" dal Banco Ambrosiano in data 29/11/77, sempre al prezzo di L. 9.600 cadauna.

89.
74.

te nelle pagine precedenti (37) e L. 417 milioni concernenti le azioni "La Centrale").

Tale portafoglio titoli risultava finanziato per L. 3.500 milioni con mezzi propri della società e per L. 10.153 milioni con indebitamento bancario (di cui L. 3.150 milioni verso l'azienda ispezionata e L. 7.003 milioni nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura), oltre a L. 236 milioni di ratei passivi per interessi debitori del 4° trimestre dell'anno.

Infine, l'attività di intermediazione in titoli azionari svolta dalla "Suprafin" nel corso dell'anno si quantificava in acquisti per L. 24,2 miliardi e vendite per L. 25,1 miliardi (di cui rispettivamente L. 16,6 miliardi e L. 20,8 miliardi per negoziazioni su azioni del Banco Ambrosiano).

(37) Particolarmente significativa risulta l'analisi complessiva dell'operazione avente per oggetto n. 475.000 azioni del Credito Varesino, con particolare riferimento ai prezzi praticati sul ripetuto pacchetto in momenti successivi.

Infatti, il Banco Ambrosiano aveva rilevato in data 30/3/77 le suddette azioni dalla "Pantanella" a L. 5.771 cadauna (a fronte di una quotazione corrente di borsa di L. 4.801 per azione) e quindi per complessive L. 2.741 milioni.

In data 22/12/77 il Banco cedeva alla "Suprafin" le suddette azioni "optrate", oltre a n. 237.498 azioni della specie derivanti dall'esercizio dei diritti di opzione e di assegnazione gratuita sul ripetuto pacchetto, ad un prezzo medio unitario di L. 3.937 e quindi per complessive L. 2.806 milioni, importo che consentiva all'azienda ispezionata la copertura dell'esborso a suo tempo effettuato (sia per l'acquisto delle azioni che per l'esercizio del diritto di opzione) ed un margine di intermediazione di circa L. 24 milioni.

A sua volta la "Suprafin" acquistava le azioni in discorso a L. 3.937 cadauna, nonostante la loro quotazione corrente di borsa fosse di lire 2.020 per azione e doveva quindi provvedere, in sede di bilancio, a svalutarle per adeguarle alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno (pari a L. 2.211 per azione), imputando a carico del proprio conto economico l'importo di L. 1.230 milioni (pari alla differenza di L. 1.726 tra prezzo di acquisto e media dei prezzi di compenso per ognuna delle n. 712.498 azioni in discorso). Risulta quindi evidente come il rilievo da parte del Banco delle azioni in parola ad un prezzo superiore alla quotazione corrente, mentre ha consentito alla venditrice Pantanella SpA di beneficiare di una plusvalenza di circa L. 373 milioni (cfr. il bilancio della ripetuta società al 30/6/77), ha peraltro comportato un costo di circa L. 1.230 milioni, posto interamente a carico della "Suprafin". Anche lo svolgimento di questa operazione rivela gli stretti legami esistenti tra "Suprafin" e Banco Ambrosiano i quali, in questa circostanza, sono intervenuti congiuntamente nell'assicurare lo smobilizzo di parte delle azioni del Credito Varesino possedute dalla "Pantanella" (cfr. in proposito anche il capitolo "Operazione Pantanella"). Viene altresì evidenziato il singolare modus operandi del Banco, il quale aveva utilizzato lo strumento "Suprafin", oltre che per sistema i cui pacchetti azionari rilevati in proprio,

(segue)

90
75

Nei primi quattro mesi del 1978, la "Suprafin" procedeva esclusivamente ad acquisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando allo scopo la linea di credito in c/c concessa dall'azienda ispezionata, che era stata elevata a L. 5 miliardi con decorrenza 19.1.78 ed a L. 8,5 miliardi dal 19 aprile successivo.

In tale arco di tempo venivano acquistate da parte della ripetuta finanziaria n. 379.164 azioni della specie per un controvalore netto di L. 4.940 milioni che aveva contribuito in larga misura a far aumentare il debito in c/c della società da L. 3.150 milioni a fine 1977 a L. 8.427 milioni al 30.4.78 (la differenza risultava determinata dall'addebito di interessi e dall'accredito di dividendi).

Nel trimestre maggio-luglio il "Banco" proseguiva nell'azione di difesa dei propri titoli, sempre utilizzando allo scopo la ripetuta Suprafin SpA.

Infatti, il conto della cennata società veniva addebitato nel predetto periodo di L. 4.028 milioni per l'acquisto (da clientela minuta) di n. 313.189 azioni dell'ispezionata, oltre a L. 374 milioni per interessi e varie, e nel contempo accreditato di complessive lire 7.050 milioni per effetto delle seguenti operazioni:

- cessione, in data 31.7.78, di n. 216.000 azioni "Banco Ambrosiano" (pari all'1% del capitale) alla Cogebel S.A. - Lussemburgo, per un controvalore di L. 4.320 milioni; (38)
- cessione tra il 9 e l'11 maggio 1978 alla Imprefin S.p.A. (finanziaria controllata dalla "Centrale") di tutte le azioni della Banca Cattolica del Veneto, già costituite in garanzia di c/c presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura (n. 3.874.642 titoli, pari all'1,3% del capitale, per un controvalore di complessive L. 2.446 milioni) e sostituite colà con azioni del Credito Varesino;
- vendita in liquidazione, nel corso dei mesi di maggio e giugno, delle poche azioni "Italcementi" e "Toro Assicurazioni" esistenti in portafoglio, per un controvalore di L. 145 milioni;
- accredito dei dividendi sulle azioni "Cattolica" e "Ambrosiano" per L. 139 milioni.

Sicché, a fine luglio 1978, il debito in c/c della "Suprafin" ammontava a L. 5.779 milioni, con una riduzione di L. 2,6 miliardi rispetto all'esposizione registrata al 30 aprile.

(38) La cessione in parola era avvenuta al prezzo unitario di L. 20.000 per azione, mentre gli stessi titoli erano stati acquistati dalla Suprafin nel periodo considerato ad un prezzo medio di circa L. 12.900 per azione.

(37) segue
anche per scaricare le relative perdite di negoziazione, salvo poi a "sistemare" a fine anno il conto economico della società in altro modo.

91 76.

Nel mese di agosto il conto veniva addebitato di altre L. 295 milioni per acquisto di n. 22.898 azioni del Banco Ambrosiano, mentre nel corso del mese di settembre intervenivano significativi accrediti che consentivano alla Suprafin di estinguere completamente il proprio debito in c/c nei confronti dell'azienda ispezionata e di passare a credito, a fine mese, per L. 521 milioni.

Venivano, infatti, ritirate dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, contro bonifico alla stessa di L. 500 milioni (evidentemente allo scopo di mantenere invariato il c/c garantito colà in essere), n. 150.000 azioni "La Centrale" esistenti in portafoglio, le quali, favorite dalla ripresa del mercato azionario verificatasi nel frattempo, erano pressoché integralmente cedute in Borsa nel corso del mese di settembre (n. 142.000 azioni per complessive L. 671 milioni).

Inoltre, una volta perfezionate le formalità inerenti all'aumento di capitale da L. 3,5 miliardi a L. 5,5 miliardi deliberato dalla Suprafin in data 21.6.1978, veniva girato sul conto della società, in data 21.9.1978, il corrispondente importo di L. 2 miliardi, riveniente da bonifici del 21.7.78 delle due finanziarie del Liechtenstein "Teclefin" e "Inparfin", contabilizzati in appositi conti bloccati.

Venivano inoltre cedute n. 360.092 azioni del Banco Ambrosiano, di cui:

- n. 210.092 azioni, per complessive L. 2.756 milioni, vendute a clientela minuta tra l'11 ed il 25 settembre;
- n. 150.000 azioni, per un controvalore di L. 1.946 milioni, collocate presso le controllate Vittoria Assicurazioni spa (n. 100.000) e la Vittoria Riassicurazioni spa (n. 50.000), in data 19.9.78.

Sicché, alla fine del mese di settembre, sarebbero rimaste nel portafoglio della ripetuta Suprafin:

- n. 662.698 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 3,1% del capitale);
- n. 936.578 " " Credito Varesino (pari al 2,6% del capitale);
- " 8.000 " "La Centrale"
- " 50 " della Banca Italo Israeliana.

A conclusione dell'analisi dei movimenti intervenuti dall'accensione del c/c al nome della Suprafin spa, si ritiene utile riassumere nel prospetto riportato a pag.78 i principali dati emergenti dalla lettura dei bilanci ufficiali della cennata società.

Risulta evidente dagli elementi di cui sopra che, mentre negli anni 1972 e 1973 il positivo andamento del mercato azionario aveva consentito alla suddetta finanziaria di svolgere regolarmente e con margini di reddito la propria attività di intermediazione, negli anni successivi le mutate condizioni del mercato azionario si erano

92

77.

ripercosse negativamente e con crescente intensità sulla situazione della Suprafin, la quale aveva dovuto far ricorso in misura sempre più accentuata all'indebitamento bancario (con conseguente gravame di interessi) contenendo altresì le perdite di esercizio in termini tali da non rendere necessaria la svalutazione del capitale, grazie ai rilevanti utili di intermediazione conseguiti con il collocamento all'estero di ingenti pacchetti di azioni del Banco Ambrosiano (e non di altri titoli azionari pure esistenti in portafoglio; cfr. prospetto a pag. 79).

Le modalità di siffatti collocamenti (avvenuti tramite società controllate dalla banca ispezionata e cioè la Banca del Gottardo e la Cisalpine Overseas Bank Ltd), e l'entità dei prezzi praticati nelle varie negoziazioni (senza alcun riferimento alle quotazioni correnti ma verosimilmente in funzione dell'entità delle perdite della Suprafin da ripianare) avvalorerebbero l'ipotesi che le finanziarie estere acquirenti dei ripetuti pacchetti azionari rappresentino delle semplici "aree di parcheggio" delle azioni in parola e conseguentemente che gli acquisti dei cennati titoli potrebbero essere stati resi possibili da finanziamenti o depositi fiduciari concessi alle predette società dal ramificato sistema bancario e finanziario di cui il gruppo Ambrosiano dispone all'estero.

Dati rilevati dai bilanci ufficiali e dal r/c della

"S U P R A F I N S.p.A."

ANNI	SITUAZIONE PATRIMONIALE		CONTO ECONOMICO				Collocamento all'estero di azioni Banco Ambrosiano	
	Partecipazio- ni (al netto minusvalenze)	Rapporti con ban- che (+ crediti, - debiti)	Risult.econom. (+ utile, - per- dite)	Interessi v/ban- che (+attivi, - passivi)	Minusvalenze (svalut.partec.) (-)	Importo collocamento	Utile conseguito	
1972	417.143.615	+ 1.563.593.154	+ 178.996.685	+ 10.552.607	=	=	=	
1973	1.083.414.500	+ 1.308.887.696	+ 106.735.879	+ 29.276.452	=	=	=	
1974	2.771.661.736	- 344.211.413	- 123.293.747	+ 15.470.347	- 522.471.072	11.875.020.000	+ 269.500.000	
1975	5.378.045.498	- 2.521.812.566	- 17.983.182	- 489.882.468	- 440.154.224	9.450.000.000	+ 1.350.000.000	
1976	12.239.160.804	- 9.751.311.732	- 845.838.562	- 1.004.484.552	- 757.117.050	=	=	
1977	12.849.649.557	- 10.407.538.506	+ 111.238.658	- 1.624.181.762	- 2.045.840.706	16.065.000.000	+ 2.805.000.000	

93

94 79.

Acquisti di azioni Banco Ambrosiano da parte di società estere

ANNO	DATA	Controparte Estera	numero azioni	prezzo unitario	controvalore	quotaz. corrente	diff. globale
	24.7.74	E.P.I. - Eschen	50.000	23.150	1.157.500.000	23.150	=
	16.9.74	E.P.I. - Eschen	120.000	19.396	2.327.520.000	19.400	=
	21.10.74	ULRICOR Anstalt - Vaduz	170.000	19.500	3.315.000.000	19.500	=
	6.11.74	REKOFJHJANZ Anstalt-Vaduz	175.000	19.800	3.465.000.000	19.800	=
	24.12.74	SEKTORINVEST " - Balzers	70.000	23.000	1.610.000.000	19.150	269.500.000
Tot. '74			585.000		11.875.020.000		269.500.000
	24.11.75	LAFIDELE S.A. - Panama	100.000	21.000	2.100.000.000	18.000	300.000.000
	24.11.75	FINPROGRAM S.A. - Panama	100.000	21.000	2.100.000.000	18.000	300.000.000
	2.12.75	FIJKU S AG-Eschen	100.000	21.000	2.100.000.000	18.000	300.000.000
	2.12.75	SANSINVEST AG-Eschen	150.000	21.000	3.150.000.000	18.000	450.000.000
Tot. '75			450.000		9.450.000.000		1.350.000.000
	18.10.77	CASCADILLA S.A. - Panama	300.000	15.750	4.725.000.000	13.000	825.000.000
	18.10.77	LANTANA S.A. - Panama	300.000	15.750	4.725.000.000	13.000	825.000.000
	18.10.77	MARBELLA S.A. - Panama	220.000	15.750	3.465.000.000	13.000	605.000.000
	18.10.77	ORFEO S.A. - Panama	200.000	15.750	3.150.000.000	13.000	550.000.000
Tot. '77			1.020.000		16.065.000.000		2.805.000.000
1978	26.7.78	COGEBEL S.A. - Luxembourg	216.000	20.000	4.320.000.000	12.900	1.533.600.000

95

80.

2) Rapporti finanziari con la PACCHETTI S.p.A. - Milano

Numerose circostanze che verranno appresso precisate inducono a ritenere possibile che a partire dal giugno 1972 la PACCHETTI SpA - Milano sia entrata nell'orbita del "gruppo" Ambrosiano (e che lo sia tuttora) attraverso la ZITROPO HOLDING S.A., azionista di maggioranza della società stessa.

I rapporti finanziari tra il Banco Ambrosiano e la "PACCHETTI" risalgono alla metà del 1972. Infatti, a partire da quel periodo, il c/c della cennata società (n. 14957), fino allora pressoché inutilizzato, veniva interessato da una vorticoso movimentazione per operazioni in titoli azionari, che proseguiva fino al primo semestre del 1974. Successivamente nel conto in questione si riscontravano invece movimenti sia pure frequenti, ma riconducibili alla tipica gestione industriale dell'impresa.

L'inizio della cennata movimentazione di rilievo nel conto si era verificato dopo il passaggio (6.6.72) dell'interessenza di controllo della "PACCHETTI" (n. 32.834.461 azioni, pari al 50,4% del capitale) dalla STEELINVEST HOLDING S.A. - Lussemburgo (Gruppo Sindona) alla finanziaria lussemburghese ZITROPO HOLDING S.A.. Detta transazione veniva attuata all'estero e, secondo notizia di stampa, al prezzo di L. 700 per azione, pari a complessive L. 23 miliardi circa.

La prima importante operazione che si rileva dal conto della "Pacchetti" risale al 27/11/1972 allorquando la predetta società acquistava per contanti dal gruppo "Bonomi", con contratto stipulato direttamente tra le parti, n. 400.000 azioni SAFFA cat. A (1), pari al 4% del capitale sociale, al prezzo di L. 7.400 per azione e pertanto per

(1) L'acquisto veniva effettuato dalle seguenti controparti:

- n. 111.500 azioni dalla Subalpina Investimenti SpA, finanziaria capofila del "gruppo Bonomi";
 - n. 288.500 azioni dalla Finanziaria Lombarda di G. Marinoni & C. sas, pure del "gruppo Bonomi".
- n. 400.000 azioni in totale
=====

L'acquisizione della suddetta partecipazione (che al 31/12/72 si era elevata al 7,05% del capitale) sembra rientrare nel più vasto quadro delle relazioni instaurate in quel periodo tra i gruppi Bonomi e Ambrosiano e rinsaldate dall'ingresso di esponenti del primo gruppo nel Consiglio di amministrazione della finanziaria "La Centrale". Infatti, oltre alla ripetuta operazione, in data 24 nov. 72, il gruppo Bonomi acquistava la totalità dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale (da L. 1.000 milioni a lire 1.500 milioni) della Suprafin SpA, società che si presume appartenga al gruppo "Ambrosiano" (cfr. pag.49), venendo quindi a partecipare per 1/3 al capitale della suddetta finanziaria. Inoltre, in data 6/12/72, "La Centrale" (finanziaria del gruppo Ambrosiano) cedeva alla Subalpina Investimenti del gruppo Bonomi il controllo della Invest SpA.

Le partecipazioni del gruppo Bonomi nella Suprafin SpA e della Pacchetti nella Saffa SpA venivano poi cedute nel corso del 1975, allorquando, cioè, si verificava la separazione tra i due gruppi.

96

81.

complessive L. 2.960 milioni.

La copertura finanziaria dell'acquisto veniva assicurata in pari data con la concessione da parte dell'ispezionata di un riporto di L. 2.500 milioni (con scadenza 28 dicembre 1972) sulle azioni acquistate e per la differenza con uno scoperto di conto non affidato.

Sotto le date 30/11/72 e 15/12/72 pervenivano dalla First National City Bank, d'ordine Zitropo Holding S.A., rispettivamente L.3.000 milioni e L.2.500 milioni versati in conto dell'aumento di capitale della "Pacchetti" (da L. 13.020 milioni a L. 26.040 milioni) e, con tali disponibilità, era possibile estinguere il riporto di L. 2.500 milioni e ricondurre a fine anno il c/c a credito per oltre L. 2,5 miliardi.

Nel mese di dicembre 1972 venivano acquistate in borsa altre n. 305.000 azioni SAFFA cat.A) con un esborso di L. 2.517 milioni, importo che veniva addebitato in conto alla "Pacchetti" in data 17 gennaio 1973.

L'acquisto delle azioni SAFFA rappresentava l'unico investimento effettuato dalla "Pacchetti" nel corso dell'anno 1972; infatti, il bilancio della società al 31/12/1972 evidenziava, rispetto all'anno precedente, unicamente l'assunzione della menzionata partecipazione (2)

Con le disponibilità formatesi sul c/c grazie a bonifici di diverse banche (tra cui due, per complessive L. 1.540 milioni, provenienti dalla aziende di credito del finanziere Sindona, Banca Privata Finanziaria e Banca Unione) e all'accensione di un nuovo riporto di L.3,5 miliardi su n. 580.000 azioni SAFFA, venivano acquistate per contanti, in data 26/1/1973, n. 1.444.000 azioni Banca Cattolica del Veneto (3) e precisamente:

- n. 180.000 azioni da Fundus A.G. - Lugano
- n.1.264.000 azioni dall'Istituto per le Opere di Religione

n.1.444.000 azioni (pari al 3,998% del capitale sociale).

(2) Altro elemento che deporrebbe in favore dell'appartenenza della Pacchetti SpA al gruppo Ambrosiano si rileva analizzando il bilancio della citata società al 31/12/1972. Risulta infatti fra le passività un finanziamento Interbanca (azienda già all'epoca collegata del Banco Ambrosiano) di L. 2.800 milioni, che era stato deliberato dal Comitato Esecutivo del menzionato Istituto sin dal 25/3/71, mentre l'erogazione era avvenuta soltanto il 30 giugno 1972, dopo il passaggio del controllo azionario della "Pacchetti" dal gruppo Sindona alla finanziaria lussemburghese Zitropo Holding S.A.

(3) Il controllo della suddetta Banca era passato in data 30/3/1972 dall'Istituto per le Opere di Religione alla finanziaria "La Centrale".

97

82.

Le suddette azioni, unitamente ad altre n. 156.000 acquisite a febbraio 1973, venivano cedute in borsa in data 13/3/1973 tramite "La Centrale" (n. 1.600.000 titoli per complessive L. 4 miliardi).

L'acquisizione del cennato pacchetto di azioni della "Cattolica", in massima parte dallo I.O.R., e la successiva cessione del medesimo tramite "La Centrale" (che già possedeva il controllo di tale banca, avendolo precedentemente rilevato dalla stessa controparte vaticana), costituirebbero un ulteriore elemento a convalida dell'appartenenza della "Pacchetti" al gruppo Ambrosiano, in quanto non sembra ammissibile che un siffatto quantitativo di azioni potesse essere gestito al di fuori del "gruppo".

Nello stesso periodo la "Pacchetti" acquistava in borsa e dall'Istituto per le Opere di Religione piccoli quantitativi di azioni del Credito Varesino(4) che venivano poi cedute in data 13/3/73 tramite la finanziaria "La Centrale" a controparti di borsa.

Nel corso del mese borsistico di gennaio 1973, la Pacchetti acquistava altre n. 295.000 azioni SAFFA (per complessive L. 2,4 miliardi), elevando quindi la propria partecipazione nella cennata società a complessivi n. 1.000.000 di titoli, pari al 10% del capitale.

In data 1° marzo 1973 venivano accreditate in conto L. 2.525 milioni, importo bonificato dalla Zitropo Holding S.A. a saldo della sottoscrizione dell'aumento di capitale della Pacchetti SpA da L. 13.020 milioni a L. 26.040 milioni; dopo tale operazione il c/c della "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano passava a credito per oltre L47 miliardi.

Durante il mese borsistico di febbraio 1973 iniziava il sistematico rastrellamento in borsa, a prezzi continuamente crescenti (da un minimo di L. 9.000 per azione a febbraio 1973 ad un massimo di oltre L. 19.000 per azione a luglio 1973), di ingenti quantitativi di azioni "La Centrale".

Ed infatti, in data 2/3/1973, il c/c della società veniva addebitato di L. 4,6 miliardi per saldo liquidazione titoli del mese di febbraio così costituito:

- L. 2,6 miliardi per acquisto in borsa di complessive n. 275.600 azioni "La Centrale";
- L. 1,1 miliardi per acquisto di n. 460.000 azioni "Banca Cattolica del Veneto, di cui n. 212.400 cedute direttamente da "La Centrale" e n. 227.400 cedute dallo stesso Banco Ambrosiano a scarico della propria posizione rilevante in azioni "Cattolica", formatasi nel corso del 1972 e che a fine esercizio era stata evidenziata a "debitori diversi" (anche tale circostanza evidenzerebbe stretti legami con la "Pacchetti").

(4) Anche tale Banca era passata verso la fine del 1972 sotto il controllo della "Centrale".

98

83.

- L. 139 milioni per acquisto di n. 16.900 azioni Credito Varesino;
- L. 0,8 miliardi per acquisto di n. 100.000 azioni Saffa: in realtà le azioni Saffa acquistate sul mercato nel corso del mese borsistico erano di complessive n. 152.900, ridotte a n. 100.000 grazie ad una vendita, effettuata il 16 febbraio 1973 (giorno dei riporti), di n. 52.900 azioni, per L. 434 milioni, alla Suprafin SpA (anche questo elemento evidenzia gli stretti legami esistenti all'epoca tra "Pacchetti" e "Suprafin").

Il 3 aprile 1973 veniva accreditato in conto l'importo di L. 3,8 miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di marzo, così composto:

- L. 4,8 miliardi per vendita di tutte le n. 1.904.000 azioni possedute della Banca Cattolica del Veneto (di cui L. 3.976 milioni per cessione in borsa, tramite "La Centrale", di n. 1.600.000 azioni, come sopra riferito e L. 66 milioni per vendita al Banco Ambrosiano di n. 25.000 azioni che verranno poi cedute dal Banco con utile nel corso dello stesso mese borsistico);
- L. 324 milioni per vendita di tutte le n. 35.300 azioni del Credito Varesino (di cui L. 179 milioni per cessione tramite "La Centrale" di n. 20.000 titoli, come già riferito in precedenza);
- L. 846 milioni per vendita in borsa di n. 100.000 azioni Saffa (a questo punto le azioni Saffa possedute dalla "Pacchetti" residuavano complessive n. 1.000.000, pari al 10% del capitale);
- L. 2,1 miliardi quale sbilancio debitore su negoziazione di azioni "La Centrale" (e precisamente acquisto in borsa di n. 246.900 titoli per un controvalore di L. 2.893 milioni e vendita in liquidazione di n. 75.600 azioni (5) per complessive L. 753 milioni).

In data 30/4/73, veniva addebitato in conto il saldo liquidazione titoli del mese di aprile 1973, pari a L. 6.247 milioni, derivante quasi esclusivamente dall'acquisto in borsa di n. 489.600 azioni "La Centrale" (fra le operazioni del mese è da segnalare altresì la cessione

(5) La maggior parte di tali azioni (n. 50.000) veniva ceduta dalla "Pacchetti" direttamente al Banco Ambrosiano in proprio, il quale a sua volta le vendeva nel corso dello stesso mese borsistico a varie controparti di borsa, a prezzi crescenti (tale operazione evidentemente effettuata allo scopo di far conseguire al Banco facili utili di negoziazione, testimonia ulteriormente gli stretti legami esistenti all'epoca tra la Pacchetti ed il Banco Ambrosiano).

99

84.

a "La Centrale" di n. 10.171 azioni Credito Varesino, god. 1/1/73, per un controvalore di L. 85 milioni, azioni che erano state cedute alla "Pacchetti", nel mese di gennaio 1973, dalla "Suprafin" la quale le aveva a sua volta rilevate dall'Istituto per le Opere di Religione).

Nel corso del mese borsistico di maggio 1973, la "Pacchetti" proseguiva nella sua intensa attività di negoziazione sulle azioni "La Centrale", e precisamente:

- n. 259.600 azioni della specie venivano acquistate a termine in data 3/5/73, rilevandole direttamente dal Banco Ambrosiano (il quale le aveva a sua volta acquistate in borsa in proprio il 2/5/73);
- n. 67.800 azioni venivano acquistate nel corso del mese da normali controparti di borsa;
- n. 350.000 titoli "La Centrale", per un controvalore di L. 4,9 miliardi, erano ceduti a termine in data 2/5/73, tramite il Banco Ambrosiano alla UNOVAX ANSTALT (6).

(6) Particolarmente utile risulta l'analisi di tale operazione per comprendere il particolare "modus operandi" del Banco nelle operazioni in titoli azionari (soprattutto quando fra le controparti delle negoziazioni vierano finanziarie estere del Lussemburgo e del Liechtenstein) e per fornire altresì ulteriori elementi circa l'individuazione del gruppo di appartenenza della Pacchetti SpA. Infatti la "Pacchetti" cedeva le azioni in parola al Banco Ambrosiano, semplice intermediario nell'operazione, al prezzo di lire 13.900 per azione; quest'ultimo le collocava contestualmente presso la Unovax Anstalt al prezzo di L. 14.700 per azione, lucrando pertanto a spese della "Pacchetti" un utile di intermediazione di L. 280 milioni, pari a circa il 6% del valore della negoziazione (mentre nell'intervento del Banco del giorno successivo, riguardante n. 259.600 azioni "La Centrale", il guadagno conseguito dalla azienda ispezionata era stato pari a poco più del 3% dell'importo della transazione, rientrante nei limiti della norma). Delle suddette n. 350 mila azioni "La Centrale" acquistate dalla Unovax Anstalt, n. 100 mila erano rivendute in data 30.8.73, al prezzo di L. 17 mila per azione, direttamente al Banco Ambrosiano che le cedeva alla "Suprafin" la quale a sua volta le rivendeva alla "Pacchetti": le altre n. 250 mila azioni risultavano invece cedute in data 5.10.73, tramite la Banca del Gottardo (controllata dal Banco), alla Zwillfin Anstalt, sempre al prezzo di L. 17 mila per azione, con contratto intervenuto all'estero direttamente tra le parti ed autenticato dalla banca ispezionata.

100 85. -

Dopo la liquidazione di maggio 1973, la "Pacchetti" aveva in deposito presso il Banco Ambrosiano n. 675 mila azioni "La Centrale" ctg. B), che venivano ritirate in data 11.6.73 (7); il successivo 2 luglio il c/c della "Pacchetti" veniva accreditato, su disposizione della Banca Morgan Vonwiller (collegata all'epoca al Banco Ambrosiano tramite la Toro Assicurazioni che, proprio in quei mesi, era passata sotto il controllo de "La Centrale"), della somma di L. 12,5 miliardi, verosimilmente in conseguenza della vendita delle suddette azioni "La Centrale". Infatti il bilancio della "Pacchetti" al 31.12.73 non evidenziava il possesso di alcuna azione della finanziaria milanese.

Trattandosi di un cospicuo pacco di azioni, pari ad oltre il 4% del capitale della suddetta finanziaria, è da ritenere che lo stesso sia affluito presso qualche società estera più o meno direttamente collegata al "gruppo" Ambrosiano (ad es., nell'arco di tempo compreso tra dicembre 1972 e dicembre 1975 la Compendium S.A., finanziaria estera direttamente controllata dal Banco Ambrosiano, aveva incrementato con acquisti all'estero il proprio possesso di azioni "La Centrale" di circa n. 1.500.000 titoli).

Il 10.7.1973 il c/c della "Pacchetti" veniva addebitato di L. 2,0 miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di giugno 1973, determinato quasi esclusivamente dall'acquisto in borsa di altre numero 99.400 azioni "La Centrale" (8).

Per spiegare gli ingenti acquisti di azioni della specie effettuati dalla società nei mesi successivi (e che avevano trovato poi definitiva sistemazione con la cessione al gruppo Bonomi di n. 1.500.000 azioni "La Centrale", pari al 10% del capitale della cennata finanziaria), occorre tener presente che in data 24.7.73 risultavano vendute dalla Italtrust SpA Milano, nella sua qualità di società fiduciaria,

(7) Interessante rilevare che sia tale ritiro come pure tutte le disposizioni riguardanti la movimentazione del c/c della "Pacchetti" nonché i vari fissati bollati al nome della società risultavano firmati, fino al mese di ottobre 1973, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della "Pacchetti" medesima, dal dr. Massimo Spada, tra l'altro Consigliere della finanziaria "La Centrale".

(8) Tra le operazioni del mese borsistico è da segnalare altresì l'acquisto da parte della "Pacchetti", in data 24.5.73, di n. 45 mila azioni SAFFA per complessive L. 513 milioni, azioni che venivano cedute alla società direttamente dal Banco Ambrosiano il quale le aveva a sua volta acquistate in borsa.

L'acquisto delle suddette azioni da parte della "Pacchetti" era stato effettuato al prezzo di L. 11.395 per azione (prezzo che aveva consentito al Banco di conseguire un utile di negoziazione seppure modesto), mentre la cessione di tutte le azioni in parola, effettuata dalla "Pacchetti" nel corso dello stesso mese borsistico, era avvenuta a prezzi nettamente inferiori a quelli di acquisto e pertanto con una perdita di negoziazione. Anche tale comportamento è indicativo dello stretto legame esistente all'epoca tra la ripetuta società e l'ispezionata.

101

86.

alla FIDI SpA Milano (finanziaria rientrante nell'ambito del gruppo Bonomi) (9), con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco, n. 1.500.000 azioni "La Centrale" a L. 17.234 cadauna con consegna e pagamento liquidazione fine settembre, per il complessivo importo di L. 25.851 milioni.

La suddetta operazione si inquadrava nell'acquisto da parte de "La Centrale" del controllo della Toro Assicurazioni SpA (n.1.159.750 titoli, pari al 27,61% delle azioni ordinarie, per un controvalore di L. 52,1 miliardi), operazione transitata in parte presso il Banco Ambrosiano; infatti, sotto la stessa data del 24.7.73, la "Italtrust" acquistava sempre nella sua qualità di società fiduciaria, dalla medesima FIDI SpA e con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco, n. 550 mila azioni ordinarie Toro Assicurazioni (pari al 13,1% del capitale) a L. 47 mila cadauna, con consegna e pagamento liquidazione fine settembre, per il complessivo importo di L. 25.850 milioni, azioni che venivano cedute per contanti dall' "Italtrust" a "La Centrale" il 28.9.73.

Al rastrellamento in borsa e fuori borsa del menzionato quantitativo di azioni "La Centrale" provvedeva la Pacchetti SpA e tale elemento avvalorava la tesi dell'appartenenza della società al gruppo Banco Ambrosiano, non essendo pensabile che un'operazione finanziaria così importante e delicata, servita per di più anche da parziale contropartita di scambio per l'assunzione da parte de "La Centrale" del controllo della Toro Assicurazioni, venisse realizzata al di fuori del "gruppo" che già controllava largamente la finanziaria medesima.

A fine luglio 1973 il c/c della "Pacchetti" residuava a credito per L. 13.645 milioni, importo che in pari data veniva fittiziamente abbattuto (con contropartita fra i "creditori diversi") e ripristinato con valuta compensata il successivo 1° agosto; analoghe operazioni conseguenti evasioni parziali della riserva obbligatoria, (10) erano ef-

(9) La suddetta società risultava infatti posseduta all'epoca dalla Subalpina Investimenti SpA (capofila del gruppo Bonomi) e veniva da quest'ultima incorporata in data 20.6.75.

(10) Come viene precisato in altra parte del rapporto, l'abbattimento dei saldi creditori di alcuni c/c, con conseguenti evasioni parziali della riserva obbligatoria, è stato effettuato dal Banco Ambrosiano sotto le stesse date (e precisamente da fine luglio a fine settembre 1973) per le seguenti tre società:

- La Centrale Finanziaria Generale SpA;
- Suprafin SpA;
- Pacchetti SpA.

Tale fatto può essere spiegato considerando che nel predetto arco di tempo si concretava la transazione finanziaria di cui si è riferito, nella quale intervenivano tutte e tre le società sopra menzionate. Operazione che evidentemente non si voleva far rilevare attraverso i saldi dei c/c delle cennate società, e che sembra avvalorare vieppiù l'ipotesi che la "Pacchetti", al pari della Suprafin, facesse parte del gruppo capeggiato dalla banca ispezionata.

102

87.

fettuate con riferimento ai cospicui saldi creditori della Pacchetti SpA esistenti alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1973 (cfr. costat. n.8).

Il 2 agosto 1973 il c/c della "Pacchetti" era addebitato di L. 3,4 miliardi per acquisto in liquidazione di n. 160.500 azioni "La Centrale" (per un controvalore di L. 3,0 miliardi) e di n. 50.000 azioni "Invest" (per L. 399 milioni).

Il 30/8/1973 il c/c veniva addebitato di L. 2.475 milioni quale controvalore di n. 150.000 azioni "La Centrale" cedute per contanti sotto la stessa data dalla GENERALFIN SpA (11) e a fine mese, dopo altri addebiti in conto per complessive L. 1 miliardo circa - relativi ad assegni tratti dalla "Pacchetti" sul proprio c/c e versati presso altre banche - il conto della società residuava a credito per L. 5.117 milioni, importo fittiziamente abbattuto e ripristinato con valuta compensata il successivo 1° settembre.

Il 4/9/1973 veniva addebitato in conto il saldo liquidazione titoli del mese borsistico di agosto, pari a complessive L. 6,5 miliardi, così composto:

- L. 6,1 miliardi quale controvalore dell'acquisto da normali controparti di borsa di n. 356.400 azioni "La Centrale";
- L. 390 milioni per acquisto di n. 50.000 azioni "Invest".

(11) La suddetta finanziaria era stata per lungo tempo una delle principali azioniste della "Centrale" (il suo Vice Presidente e Amministratore Delegato Federico Bruno era presente nel Consiglio di amministrazione della "La Centrale" medesima) e le azioni possedute (oltre n. 400.000 titoli) avevano costituito per parecchi anni il suo principale investimento.

Nel corso del 1973, quindi dopo l'assunzione del controllo della "Centrale" da parte del gruppo Banco Ambrosiano, la Generalfin SpA cedeva pressochè totalmente la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in due grosse tranches, e precisamente:

- n. 250.000 azioni erano vendute a febbraio 1973 alla Compendium S.A. (finanziaria estera del Banco);
- n. 150.000 azioni erano cedute nell'agosto 1973 alla Pacchetti SpA (la quale nel mese successivo vendeva, unitamente ad altri titoli della specie, al gruppo Bonomi).

Contestualmente il sig. Federico Bruno usciva dal Consiglio della "La Centrale", sostituito dai rappresentanti del gruppo Bonomi (cfr. appresso).

Particolarmente significativo ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza della "Pacchetti" appariva l'intervento della suddetta società, unitamente alla "Compendium", nel rilievo delle azioni "La Centrale" possedute dalla Generalfin SpA, così come altrettanto significativo agli stessi fini era risultato l'intervento congiunto della "Compendium" e della "Suprafin" a fine 1971 (cfr. pagg.47/48) nel rilevare un grosso quantitativo di azioni "La Centrale" (n. 399.500 titoli, pari a circa il 3% del capitale).

103.

88.

Il successivo giorno 5 settembre, con bonifico dell'Italtrust SpA veniva accreditata in conto la somma di L. 2,5 miliardi, con valuta 30 settembre, rappresentante l'anticipo del controvalore della cessione del richiamato quantitativo di azioni "La Centrale", che consentiva alla "Pacchetti" di riportare a credito il proprio c/c non affidato e trattenuto presso il Banco, conto che per effetto dell'addebito del saldo liquidazione titoli del mese di agosto 1973 era sconfinato di circa L. 1,4 miliardi.

In data 1° ottobre 1973 veniva disposto, a debito del c/c della "Pacchetti", un giroconto di L. 8.375 milioni in favore della Suprafin Spa a regolamento dell'acquisto di n. 486.900 azioni "La Centrale" al prezzo di L. 17.200 cadauna, operazione effettuata direttamente tra le parti, come risulta dal relativo fissato bollato del 4/9/73 autenticato dal Banco Ambrosiano (12).

(12) L'analisi di tale operazione appare interessante per gli stretti legami che essa evidenzia tra la "Pacchetti", la "Suprafin" ed il Banco Ambrosiano.

Infatti, come già accennato in precedenza, la "Pacchetti" era sostanzialmente impegnata fin dal 24/7/73 a consegnare per fine settembre n. 1.500.000 azioni "La Centrale". Fino alla liquidazione del mese di agosto 73 la predetta società aveva acquistato non più di un milione di azioni. Nel mese borsistico di settembre 73, la stessa ne acquistava un limitatissimo quantitativo (n. 7.900 titoli), fronteggiando poi la situazione nel modo che segue.

Infatti, con ordine datato 23/8/73, la Suprafin SpA incaricava il Banco Ambrosiano di acquistare, con liquidazione fine settembre, fino a n. 500.000 azioni "La Centrale" ad un prezzo massimo di L. 16.900 per azione; l'operazione veniva eseguita dal Banco, nel periodo dal 24 al 31 agosto, mediante acquisto in borsa di n. 486.900 azioni per un controvalore di L. 7.897 milioni (fra le medesime figuravano anche, in data 30/8/73, n. 100.000 titoli ceduti dalla Unovax Anstalt che li aveva a sua volta acquistati dalla "Pacchetti" soltanto tre mesi prima; cfr. pag. 84). In data 3/9/73 le azioni in questione venivano cedute dal Banco alla "Suprafin", con liquidazione fine settembre, al prezzo medio di L. 16.612 per azione e pertanto per complessive L. 8.088 milioni (utile dell'azienda ispezionata L. 192 milioni).

Il giorno successivo, con contratto stipulato direttamente tra le parti e autenticato dal Banco, le azioni di cui trattasi erano cedute dalla "Suprafin" alla "Pacchetti", sempre con liquidazione fine settembre, al prezzo di L. 17.200 cadauna, per un controvalore di L. 8.375 milioni (guadagno della "Suprafin", al netto dei bolli sul fissato bollato dell'acquisto precedente, L. 284 milioni).

In tal modo l'operazione in questione, che poteva benissimo essere effettuata direttamente dalla "Pacchetti", aveva comportato invece un utile di intermediazione sia per il Banco Ambrosiano (L. 192 milioni) che per la "Suprafin" (L. 284 milioni), a spese della "Pacchetti" medesima: ciò non sembra altrimenti spiegabile se non nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di intermediazione finanziaria fra società appartenenti ad uno stesso gruppo.

104
89.

Lo stesso 1° ottobre '73 il c/c della "Pacchetti" veniva accreditato di L. 23.351 milioni, importo bonificato dalla Italtrust SpA a saldo dell'acquisto di n. 1.500.000 azioni "La Centrale". I titoli in parola, tramite il Banco Ambrosiano, erano consegnati dalla "Pacchetti", franco valuta, a "La Centrale" per conto della suddetta fiduciaria. Come già accennato nelle pagine precedenti, gli stessi titoli venivano contestualmente ceduti dall'Italtrust alla FIDI SpA del gruppo Bonomi (13).

Il pacchetto di azioni "La Centrale" ceduto dalla "Pacchetti" alla "Fidi" risultava formato, oltre che dalle azioni che la società aveva in deposito presso il Banco Ambrosiano, anche da n. 338.300 azioni che venivano consegnate "franco valuta" dalla Banca Popolare di Novara contro estinzione, a debito del c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" presso l'Ambrosiano, del riporto di L. 4 miliardi in essere presso la suddetta "Popolare".

Nel corso del mese di novembre 1973 venivano acquistate numero 4.000.000 di azioni Beni Immobili Italia ordinarie (società controllata dal gruppo Bonomi) per complessive L. 5.056 milioni, che venivano cedute a termine alla "Pacchetti", in data 5/11/73, dalla "Centrale" quale contropartita di borsa (ossia le suddette azioni, acquistate dalla finanziaria milanese, erano rivendute in borsa alla "Pacchetti").

Anche a fine novembre, come per i quattro mesi precedenti, il saldo creditore del c/c, pari a L. 4.805 milioni, veniva fittiziamente abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese di dicembre.

Nel corso del mese di dicembre il c/c della "Pacchetti" era interessato pressochè esclusivamente da movimenti a debito, tra cui una partita di L. 848 milioni, in data 28/12/73, per acquisto in liquidazione di n. 136.600 azioni SAFFA che elevava in tal modo la consistenza dei titoli della specie posseduti a n. 1.136.660 (pari all'11,4 del capitale della cennata società).

A fine anno il c/c della "Pacchetti" residuava a credito per lire 1.337 milioni.

In sintesi, le ingenti operazioni in titoli azionari effettuate dalla "Pacchetti" nel corso del 1973, utilizzando il c/c intrattenuto presso il Banco Ambrosiano, si possono suddividere in due categorie:

-
- (13) La copertura finanziaria all'Italtrust veniva assicurata per L. 23.350 milioni, - importo che unitamente all'anticipo di lire 2,5 miliardi del 5/9/73 corrispondeva al controvalore delle azioni Toro Assicurazioni cedute dalla "Fidi" - da "La Centrale", mediante utilizzo di apposito c/c acceso presso il Banco Ambrosiano e per L. 1 milione - somma rappresentante la differenza tra il controvalore delle azioni "La Centrale" acquistate e quello delle azioni "Toro Assicurazioni" vendute - dalla "Fidi" medesima, mediante versamento in contanti.

105

90.

- acquisto di azioni del gruppo "Bonomi" (n. 1.136.600 azioni Saffa, n. 100.000 azioni Invest e n. 4.000.000 di azioni Beni Immobili Italia ord.) per complessive L. 15.071 milioni, titoli che presentavano caratteristiche di investimento duraturo, figurando nel bilancio della società al 31/12/73 e al 31/12/74;
- acquisto di azioni del gruppo "Ambrosiano" e loro vendita, quasi interamente fuori borsa, nel corso dell'esercizio stesso e cioè:
 - n. 1.904.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per complessive L. 4.330 milioni;
 - n. 45.300 azioni del Credito Varesino per L. 370 milioni;
 - n. 2.200.000 azioni circa della finanziaria "La Centrale", per oltre L. 38 miliardi.

In particolare, l'acquisto di un così ingente quantitativo di azioni "La Centrale" (pari a circa il 15% del capitale), effettuato interamente presso la Banca ispezionata ed il suo collocamento "fuori borsa" trovano una giustificazione logica solo nella ipotizzata appartenenza della "Pacchetti" al "gruppo Ambrosiano".

Il 30 gennaio 1974 veniva addebitata in conto la somma di L.1.164 milioni quale saldo liquidazione titoli del mese borsistico di gennaio, così composto:

- L. 1.002 milioni per acquisto di n. 125.000 azioni Saffa;
- L. 162 milioni per acquisto di n. 30.000 azioni Invest.

A fine mese, come già in precedenza, il saldo creditore del conto, pari a L. 6.671 milioni, veniva fittiziamente abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese di febbraio.

IL 28/2/74 transitavano nel conto corrente importanti e significative operazioni in titoli azionari, e precisamente:

- veniva addebitato l'importo di L. 1.161 milioni, quale controvalore dell'acquisto a termine, effettuato in data 29.1.74, di n. 350.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, azioni che erano cedute alla "Pacchetti", tramite il Banco Ambrosiano, dalla finanziaria "La Centrale" (14);
- veniva addebitato il saldo liquidazione titoli del mese di febbraio, pari a L. 4.480 milioni, conseguente all'acquisto in borsa delle seguenti azioni:

(14) Anche in questo caso è da osservare i prezzi praticati nella negoziazione, tenendo presente che destinataria finale di tutte le suddette azioni era poi una finanziaria estera (Konzentra Finanz. A.G.-Vaduz).

Infatti, "La Centrale" cedeva le suddette azioni alla Banca ispezionata a L. 3.100 cadauna, mentre la "Pacchetti" acquistava gli stessi titoli dal Banco al prezzo unitario di L. 3.316,50, consentendo quindi un margine di guadagno per l'intermediario Banco Ambrosiano di oltre il 6% del valore della negoziazione (mentre il normale margine di intermediazione in operazioni della specie si ragguagliava solitamente al 3%, circa), guadagno che in definitiva si traduceva in un onere per l'acquirente estero "Konzentra".

106
91.

- n. 79.300 "Toro Ass." priv. per L. 1.654 milioni
 - n. 100.000 "La Centrale" per L. 1.925 "
 - n. 149.200 "Banca Catt. del Ven." L. 489 "
 - n. 70.000 "Invest" per L. 412 "
- era accreditato l'importo complessivo di L. 5.286 milioni derivante dalla vendita per contanti, in data 25.2.74, di tutte le azioni del gruppo "Ambrosiano" acquistate nel corso del mese (e cioè "La Centrale", "Caveneto" e "Toro Assicurazioni"), sempre con l'intermediazione dell'azienda ispezionata, alla Konzentra Finanz. A.G. - Vaduz, operazione effettuata tramite la controllata estera Banca del Gotardo (il che potrebbe far pensare che la ripetuta Konzentra rientrasse anch'essa, in qualche modo, nella sfera di interessi del gruppo "Ambrosiano").

Dopo le cennate negoziazioni il saldo del c/c risultava a credito per L. 6.365 milioni, importo che sotto la stessa data del 28 febbraio veniva nuovamente abbattuto per intero, in contropartita con i "creditori diversi", e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese successivo, operazione questa ripetuta anche alla fine del mese di marzo con riferimento all'esistente saldo creditore di L. 6.138 milioni.

Altre azioni del gruppo "Ambrosiano" venivano acquistate dalla "Pacchetti" nel corso del mese di marzo per complessive L. 845 milioni (di cui n. 30 mila azioni "La Centrale" per L. 584 milioni) e a fine aprile il saldo creditore del conto per L. 2.531 milioni veniva nuovamente abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese successivo.

In data 2 maggio il c/c era addebitato del saldo liquidazione titoli del mese di aprile, pari a L. 1.626 milioni, determinato quasi esclusivamente dalle seguenti operazioni:

- acquisto da agenti di cambio di n. 526 mila azioni "Banca Cattolica del Veneto" per un controvalore di L. 2.169 milioni;
- vendita in borsa di parte delle azioni Saffa esistenti in portafoglio (n. 56.400 per complessive L. 506 milioni).
- sotto la stessa data veniva quindi accreditato in conto l'importo di L. 2.387 milioni, conseguente alla cessione alla Toro Assicurazioni SpA delle n. 576 mila azioni della Banca Cattolica del Veneto rastrellate in borsa nei due mesi precedenti (15).

(15) La predetta "Toro" rilevava contestualmente un altro pacchetto di azioni della Banca Cattolica del Veneto (n. 108.200 titoli) dalla Suprafin SpA - tra l'altro riconoscendo a quest'ultima lo stesso prezzo unitario (L. 4.000) praticato nell'analoga contrattazione con la "Pacchetti" - ed accrescendo in tal modo la propria partecipazione nella Banca Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquisita a fine '73 tramite la stessa "Suprafin") al 5,58%.

Il predetto intervento congiunto della "Pacchetti" e della "Suprafin" in occasione dell'incremento da parte della "Toro" della partecipazione nella Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente parte del gruppo Ambrosiano) avvalorerebbe anch'esso l'ipotesi che entrambe le ripetute finanziarie facessero parte all'epoca dello stesso gruppo.

107.
92.

Nel corso del mese veniva effettuato l'acquisto in borsa di altre n. 119.100 azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 2.353 milioni (risulta inoltre leggermente diminuita la partecipazione nella "Saffa" a seguito della vendita in liquidazione di n. 22 mila titoli della specie) e a fine mese il saldo creditore del conto, pari a lire 744 milioni, veniva al solito abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese di giugno.

Nel corso del mese di giugno si esaurivano le operazioni in titoli azionari da parte della "Pacchetti"; tale fatto si ritiene possa essere in qualche modo collegato all'entrata in vigore (avvenuta il 23 giugno 1974) della nota legge 7.6.74 n. 216, disciplinante tra l'altro le partecipazioni incrociate delle società quotate in borsa.

Infatti tra il 12 e il 20 giugno venivano rastrellate in borsa, a cura della "Pacchetti", altre n. 107.400 azioni "La Centrale" (per un controvalore di L. 1.673 milioni), che elevavano la partecipazione della ripetuta "Pacchetti" al capitale de "La Centrale" a complessive n. 256.500 azioni. I suddetti titoli venivano poi ceduti, in data 21 giugno e con liquidazione 26 giugno, alla società estera Etablissement pour Participations Internationales - E.P.I., Eschen (Liechtenstein) (16) per complessive L. 4.286 milioni, unitamente ad altre numero 73.900 azioni della specie cedute nello stesso giorno ed allo stesso prezzo dalla Suprafin SpA, la quale in tal modo estingueva anch'essa la propria partecipazione ne "La Centrale" (cfr. pag. 53).

Nel frattempo (fine giugno) il conto della "Pacchetti" era interessato da un ultimo abbattimento del saldo creditore (L. 4.302 milioni, costituite con la cennata vendita per contanti alla "E.P.I."), mentre nel mese di luglio veniva addebitato del controvalore dell'acquisto delle richiamate n. 107.400 azioni "La Centrale", di un bonifico per L. 1.040 milioni in favore della Banca Popolare di Novara, nonché del dividendo dell'esercizio 1973 (al netto della cedolare) riconosciuto all'azionista di maggioranza Zitropo (17) (L. 556 milioni), rimanendo a credito a fine mese per L. 875 milioni.

A partire dall'agosto '74 (in coincidenza anche con la crisi del mercato azionario), la "Pacchetti SpA" si asteneva dall'effettuare

(16) La "E.P.I." aveva acquisito nel gennaio 1974, con acquisti in borsa tramite l'agente di cambio Pastorino e regolati presso il Banco Ambrosiano, una piccola partecipazione nella "Pacchetti SpA" (n. 3.822.000 azioni, pari al 2,9% del capitale), che risultava detenere anche agli inizi del 1978, in occasione cioè della svalutazione e del successivo reintegro del capitale della "Pacchetti" medesima.

La ripetuta società acquistava inoltre nel novembre '74 (tramite la "Suprafin") una consistente partecipazione nel Banco Ambrosiano, divenendone uno dei principali azionisti (cfr. pag. 55).

(17) Il dividendo riconosciuto alla "Zitropo" tramite la Krediet Bank Luxembourgeoise (affiliata del Banco Ambrosiano Holding) riguardava n. 79.457.892 azioni, pari al 61,03% del capitale della "Pacchetti".

108
93.

attività di intermediazione di titoli azionari, limitandosi a gestire le partecipazioni possedute, rappresentate esclusivamente dai seguenti titoli del gruppo "Bonomi":

- n. 1.183.200 azioni Saffa (pari all'11,83% del capitale);
 - n. 4.000.000 azioni "B.I.I." Ord. (pari al 5% circa del capitale),
- costituiti a riporto presso varie banche, oltre che da numero 200 mila azioni "Invest", sempre del gruppo "Bonomi".

Nel mese di settembre 1974 veniva estinto, a debito del c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano, un riporto di L. 2 miliardi in essere presso la Banca Popolare di Novara (contro ritiro di n. 380 mila azioni Saffa e di n. 500 mila azioni "B.I.I." ord.) e contestualmente era acceso un riporto di pari ammontare presso la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza, riporto via via rinnovato fino al giugno 1975.

Nel periodo marzo/giugno '75 si verificava l'allontanamento del gruppo Bonomi dal gruppo Ambrosiano (cfr. anche pag. 52), che si concretava in sostanza nella cessione da parte del primo gruppo (Subalpina e Invest) delle partecipazioni possedute in società rientranti nell'ambito del gruppo "Ambrosiano" (Suprafin e La Centrale) e nella contestuale cessione da parte di talune società, anche per questo da ritenere sostanzialmente appartenenti al gruppo Ambrosiano, di azioni del gruppo Bonomi; infatti la Suprafin SpA cedeva le azioni Saffa, mentre la "Pacchetti" cedeva anch'essa le azioni Saffa e verso la fine dell'anno, le azioni "B.I.I." ord. (Beni Immobili Italia).

Ed infatti, in data 20 giugno 1975, le n. 1.200 mila azioni Saffa (pari al 12% del capitale) esistenti nel portafoglio della "Pacchetti" (18) erano cedute a L. 8.150 cadauna (a fronte di una quotazione corrente di L. 5.725 per azione), e quindi per complessive L. 9.780 milioni, alla finanziaria estera Etablissement Parcofi - Vaduz, operazione commissionata dalla Lombard Odier et Cie - Ginevra.

La suddetta transazione, avvenuta presso la Sede di Milano del Credito Commerciale, consentiva alla "Pacchetti" di migliorare la propria pesante situazione finanziaria, estinguendo parte dei debiti sia verso il Banco Ambrosiano (L.2 miliardi), che presso la Banca Cattolica del Veneto (dove il riporto in essere veniva infatti ridotto da L.2.150 milioni a L. 450 milioni) e altre banche (tra cui L.2.650 milioni presso la Banca Popolare di Novara); la menzionata vendita consentiva altresì alla "Pacchetti" di conseguire una notevole plusvalenza pari a lire 3.464 milioni (18) che permetteva alla società di chiudere l'esercizio

(18) Le suddette azioni erano state acquistate dalla "Pacchetti" in momenti successivi (come descritto nelle pagine precedenti) e precisamente:

- n. 705.000 nel '72,
 - n. 431.600 " '73,
 - n. 46.600 " '74,
 - n. 16.800 " '75
- n. 1.200.000
=====

A fine 1974 la "Pacchetti" aveva svalutato le ripetute azioni per complessive L. 3,7 miliardi, riducendo il loro valore di carico da L. 9,2 miliardi a L. 6,2 miliardi.

109

947

1975 con una perdita di "sole" L. 2,8 miliardi la quale, pur sommata alla perdita dell'esercizio precedente di L. 5,7 miliardi, non rendeva necessario il ricorso alla svalutazione del capitale (operazione che veniva invece effettuata agli inizi del 1978).

In data 17.11.75 veniva effettuata un'analogha operazione, avente per oggetto le azioni (n.4 milioni) "Beni Immobili Italia" ordinarie ancora in portafoglio (19); infatti, le ripetute azioni venivano cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo, al prezzo unitario di L. 865,65 (largamente superiore alla quotazione corrente di borsa di L. 657,50 per azione, ma all'incirca pari al prezzo di carico nel bilancio della "Pacchetti") alle tre seguenti società panamensi (20):

- n. 1.350.000 azioni alla Konzentra Finance S.A. per L. 1.174 milioni
- n. 1.325.000 azioni alla Lanormande S.A. per L. 1.153 milioni
- n. 1.325.000 azioni alla Multico Compagnia Financ." L. 1.153 milioni

Il controvalore netto della negoziazione, pari a L. 3.462,6 milioni, consentiva alla "Pacchetti" di estinguere il riporto sulle suddette azioni in essere presso la Banca Cattolica del Veneto, la Banca Popolare di Novara e l'Istituto Bancario S.Paolo di Torino.

Nel corso del 1976 il c/c della società era accreditato di lire 1 miliardo da parte della Banca Cattolica del Veneto e, tra la fine del '76 e l'inizio del '77, veniva erogato alla "Pacchetti" un nuovo finanziamento Interbanca di L. 3,6 miliardi (21) che consentiva alla società di alleggerire la propria situazione debitoria a breve soprattutto nei confronti dell'azienda ispezionata (infatti, L.3.100 milioni figuravano accreditati sul c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano).

-
- (19) Le suddette azioni erano state acquistate dalla "Pacchetti" a fine '73 tramite la finanziaria "La Centrale". A fine '74 la società aveva provveduto a svalutarle per complessive L. 1,6 miliardi riducendo il loro valore globale di carico da L.5.056 milioni a L.3.443 milioni. La loro cessione pressochè alla pari tramite la Banca del Gottardo avvalorerebbe l'ipotesi di un loro "parcheggio" sempre nell'ambito del gruppo Ambrosiano.
- (20) L'operazione era avvenuta pressochè contestualmente al collocamento presso altre società panamensi, da parte della Suprafin, di un cospicuo pacchetto di azioni dell'azienda ispezionata.
- (21) Il suddetto finanziamento, richiesto dalla "Pacchetti SpA" in data 7.12.76, veniva deliberato dal C.E. dell'Istituto il 14.12.76 ed erogato per L. 2 miliardi in data 31.12.76 e per L.1,6 miliardi in data 31.5.77 (a fronte del ripetuto finanziamento risultano emessi certificati di deposito a cinque anni acquistati dal Banco Ambrosiano).

110

95.

Agli inizi del 1978, a seguito di perdite, il capitale della Pacchetti SpA veniva svalutato da L. 26.040 milioni a L. 13.020 milioni e reintegrato di pari importo (23); in relazione a tale operazione risultavano bonificate in favore della "Pacchetti", sul c/c intrattenute presso il Banco Ambrosiano, complessivamente L. 491 milioni da parte delle due seguenti finanziarie estere:

- S.A.P.I. - Eschen (già E.P.I.), la quale era divenuta azionista della "Pacchetti" a gennaio 1974 (cfr. pag. 92 nota 15);
- Unovax Anstalt (altra società più volte intervenuta in negoziazioni di azioni del gruppo "Ambrosiano": cfr. il capitolo "Suprafin").

Sempre nei primi mesi del 1978 venivano bonificate in favore della "Pacchetti" presso il Banco Ambrosiano, da parte dell'Istituto Bancario Italiano, complessivamente L. 2.100 milioni (24) che consentivano alla società di azzerare il proprio debito in c/c verso l'azienda ispezionata (infatti, a fine aprile 1978 il c/c della "Pacchetti" risultava creditore per circa L. 13 milioni, mentre a fine 1977 era ancora a debito per L. 1.543 milioni).

Dalla ricostruzione delle relazioni intrattenute con la "Pacchetti SpA", che è controllata dalla Zitropo Holding S.A. - Lussemburgo, emergono elementi che inducono a presumere che dietro alla predetta holding si celino interessi del "gruppo" Ambrosiano.

Si soggiunge in proposito che nel noto memoriale inviato da Carlo Bordini al Magistrato Urbisci di Milano, si afferma che la "Zitropo" sarebbe stata ceduta nel 1972 alla Compendium Holding S.A. del Banco Ambrosiano (cfr. il "Mondo" del 22 febbraio 1978).

Peraltro, non si è in grado di appurare la veridicità di tale affermazione in quanto gli esponenti dell'azienda ispezionata, pur ripetutamente invitati a produrre l'elenco dettagliato con il relativo valore di carico di tutte le partecipazioni possedute dalla ripetuta "Compendium", ora Banco Ambrosiano Holding, dalla fine del 1970 al 1977, non hanno aderito alla richiesta (cfr. pag. 1).

Allo stato, quindi, l'acquisizione della cennata interessenza po-

(23) Secondo quanto è emerso dal verbale dell'assemblea straordinaria della "Pacchetti" del 19/12/77, l'aumento sarebbe stato coperto in massima parte dall'azionista di maggioranza, il quale avrebbe portato il suo possesso azionario a circa il 78% del capitale (pari a 86,8 milioni di azioni).

(24) Nello stesso periodo il Banco Ambrosiano depositava presso l'Istituto per le Opere di Religione (conto n. 3000) la somma di L. 5 miliardi, che veniva girata dal cennato organismo presso l'Istituto Bancario Italiano.
Pertanto, i suddetti bonifici disposti in favore della "Pacchetti" dal menzionato "I.B.I." potrebbero riferirsi al cennato deposito e provenire quindi, in definitiva, dalla stessa azienda ispezionata.

111

96.

trebbe essere dimostrata inequivocabilmente solo con la documentazione esistente agli atti della liquidazione della Banca Privata Italiana.

Comunque, anche in relazione alle giustificazioni adottate dall'ispezzionata sulla indisponibilità a fornire le notizie richieste, si trarrebbe il convincimento che il comparto delle partecipazioni del Banco Ambrosiano Holding nasconda, tra l'altro, l'interessenza di cui sopra. In tal caso, a prescindere da altre considerazioni attinenti alla veridicità delle informazioni e dei dati forniti anche al nostro Istituto, sono da rimarcare le pregiudizievoli conseguenze che deriverebbero sulla situazione patrimoniale del Banco Ambrosiano dal possesso in questione,

Infatti, risulta che la "Zitropo" ha sostenuto per l'acquisto e il mantenimento del controllo della "Pacchetti" un onere finanziario non inferiore a L. 50 miliardi e precisamente:

- L. 23 miliardi a giugno '72 per l'acquisto del pacchetto di maggioranza della Steelinvest Holding S.A. (cfr. pag. 80);
- L. 5 miliardi circa nello stesso periodo o in epoca successiva (comunque prima del 1974) per l'acquisto di altre azioni del gruppo Sindona (ex Banca Unione);
- L. 8 miliardi tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973, in relazione all'aumento di capitale della "Pacchetti" da L. 13.020 milioni a L. 26.040 milioni (la suddetta somma era affluita alla "Pacchetti" sul c/c intrattenuto dalla medesima presso il Banco Ambrosiano; al riguardo cfr. pagg. 81);
- L. 4 miliardi a novembre 1974 a copertura "differenza negativa di fusione" nei bilanci dal '69 al '73, imputabile alla precedente gestione "Sindona";
- L. 10 miliardi circa agli inizi del 1978 per la ricostituzione del capitale sociale della "Pacchetti", in relazione a perdite di gestione (cfr. pag. 95). Infatti nell'assemblea straordinaria del 19/12/77, il Presidente della "Pacchetti", Mario Bortolussi, dichiarava "vi è la ragionevole speranza che l'azionista di maggioranza, ossia Zitropo, sottoscriva oltre alla quota ad essa spettante anche le azioni che restassero inoperte". In tal caso il suo possesso azionario sarebbe passato dal 63% al 72%.

L.50 miliardi

=====

Sicché, tenuto conto dell'attuale valutazione borsistica della società in questione pari a circa L. 4 miliardi (L. 45 per azione ai prezzi di compenso di settembre '78 a fronte di un valore nominale di lire 120) ci si troverebbe in presenza di una minusvalenza di circa L. 46 miliardi.

112

97.

A ciò aggiungasi che la gestione industriale della Pacchetti SpA è afflitta da un perdurante stato di crisi che fa presumere un'ulteriore emorragia di disavanzi redditi, a cui non è azzardato prevedere ulteriori gravosi interventi in prosieguo di tempo da parte dell'azionista di maggioranza "a proposito".

113

98.

3) Rapporti con la PANTANELLA SpA -Roma

L'operazione "Pantanello" risale all'ottobre 1975, allorquando "La Centrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle partecipazioni possedute in società industriali (fonte di grosse perdite) ed anche al fine di procurarsi liquidità (1), procedeva all'acquisto della Pantanello SpA (quotata alla Borsa Valori di Roma), all'epoca controllata dal finanziere italo-americano avv. Roberto Memmo.

a) Acquisizione della Pantanello SpA dell'avv. Memmo Roberto

Con contratto stipulato direttamente tra le parti il 7/10/75, l'avv. Memmo cedeva alla finanziaria "La Centrale" il pacchetto di controllo della "Pantanello SpA" consistente in n. 500 milioni di azioni, pari al 52,08% del capitale, al prezzo complessivo di lire 13,5 miliardi, corrispondente a L. 27 per azione, a fronte di una quotazione corrente di borsa di L. 15 cadauna.

L'autentica della negoziazione veniva effettuata dalla Sede di Roma del Banco Ambrosiano in varie date, e precisamente il 7/10/75 per n. 400 milioni di titoli, il 10/10/75 per n. 98 milioni di azioni ed il 29/10/75 per i rimanenti n. 2 milioni di titoli.

Da quanto emerso dall'apposito accertamento compiuto presso la Sede di Roma del Banco, la maggior parte dei predetti titoli veniva ceduta il 6/10/75 (e cioè il giorno precedente alla transazione in discorso) all'avv. Memmo da tale Raffaele De Castris (2) (n. 338.755.000 titoli) e dalla Equity Immobiliare e Industriale SpA (3) (n. 61.245.000 azioni), con contratto tra le parti non autenticato (l'autentica risulta infatti effettuata solo in data 13/10/75 come riferito a pag. 100).

In data 7/10/75, "La Centrale" rilasciava all'avv. Memmo numerosi assegni di c/c tratti su varie banche (diverse dal Banco Ambrosiano) per complessive L. 13,0 miliardi, importo che veniva contestualmente utilizzato dal beneficiario nel modo seguente:

- per L. 819.325.869 mediante accredito nel c/corrente intrattenu-
to dalla Pantanello SpA presso la Sede di Ro-
ma dell'azienda ispezionata (4);
- L. 819.325.869 da riportare

(1) Si consideri che nel successivo mese di novembre "La Centrale" aveva acquistato il pacchetto di controllo della Toro Assicurazioni SpA, con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr. pag. 31).

(2) Nominativo che figura sulla girata delle azioni "Pantanello" come residente in Roma, allo stesso indirizzo dell'avv. Memmo.

(3) Amministratore Unico della "Equity" risultava il sig. Augusto Silvestrini, presente anche in altre società facenti capo all'avv. Memmo (tra cui la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag. 101).

(4) Tale accredito potrebbe mettersi in correlazione con il pressoché contestuale trasferimento dalla Pantanello SpA alla S.A.R.C. SpA (società dell'avv. Memmo, di cui si riferisce in seguito), delle

114.
99.

- L. 819.325.859 riporto
- per L. 600.000.000 con accredito nei "conti diversi" (creditori diversi) del Banco Ambrosiano al nome dell'avv. Memmo Roberto, ma con vincolo di garanzia in favore de "La Centrale" (presumibilmente a tutela della esistenza nel bilancio della Pantanella di eventuali poste perdenti). Il suddetto conto risulta ancora in essere per l'importo di L. 410 milioni (5);
- per L. 3.000.000.000 con rilascio di fedi di credito del Banco di Sicilia, per conto dell'avv. Memmo, al nome dei sigg.ri:
- Raffaelli Adriano L. 1 miliardo,
 - Sciroli Mario L. 1 miliardo,
 - Rossi Iginò L. 1 miliardo;
- per L. 8.505.000.000 con accensione di n. 12 libretti di risparmio al portatore, estinti in varie date tra il 7/10/75 ed il 29/3/76 (6);
- per L. 75.674.131 non è stato possibile accertare l'esatta contropartita. Dovrebbe trattarsi, secondo le precisazioni della Banca ispezionata, di un resto incassato per contanti dall'avv. Memmo;

L. 13.000.000.000 in totale c.s.
=====

partecipazioni esistenti nel portafoglio della "Pantanella" medesima (Cantiere Picchiotti SpA e CO.BA.DI. SpA), le quali evidentemente non rivestivano alcun interesse per il nuovo azionista "La Centrale"; il prezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 milioni (L. 160 milioni prezzo di carico delle ripetute azioni nel bilancio della "Pantanella" e L. 508 milioni utile conseguito dalla società con la ripetuta cessione).

- (5) Infatti in data 18/11/75, a seguito di apposita disposizione impartita al Banco Ambrosiano dall'avv. Memmo e previa autorizzazione de "La Centrale", veniva prelevata dal suddetto deposito la somma di L. 190 milioni, contemporaneamente messa a disposizione del sig. Arturo Arseni (all'epoca Presidente della Pantanella SpA).
- (6) In particolare, dal libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 miliardo veniva prelevata in data 8/10/75 dall'avv. Memmo la somma di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio Franco Palombelli n. 35.900.000 azioni "Pantanella" (come da disposizione impartita in pari data dallo stesso Memmo alla Sede di Roma del Banco Ambrosiano). Le suddette azioni, per il cui acquisto il Memmo risultava quindi aver pagato il prezzo di L. 18 per azione, facevano parte del pacchetto di complessivi n. 500 milioni di titoli ceduti dal ripetuto Memmo a "La Centrale" il 7/10/75 al prezzo di L. 27 per azione.

115

100.

In data 9/10/75, l'avv. Gino Cappugi, direttore generale de "La Centrale", inviava al direttore della Sede di Roma dell'azienda ispezionata un assegno tratto sulla Banca d'America e d'Italia di L.500 milioni "a favore dell'avv. Memmo Roberto e da lui girato a SARC SpA" (assegno che in data 10 ottobre veniva accreditato sul c/c della "Pantanello"), completando in tal modo il pagamento del prezzo di complessive L. 13,5 miliardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da parte de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanello SpA.

Il trasferimento dall'avv. Memmo alla finanziaria "La Centrale" delle ripetute azioni "Pantanello", avvenuto il 7/10/75 e regolato finanziariamente lo stesso giorno, presentava una appendice quanto meno singolare in data 13/10/75.

Infatti, poichè il precedente trasferimento della maggior parte delle azioni "Pantanello" (n. 408 milioni di titoli) dal sig. Raffaele De Castris all'avv. Memmo non era stato autenticato, rendendo quindi non valida giuridicamente anche la successiva cessione delle cennate azioni dallo stesso Memmo a "La Centrale", in data 13/10/75 veniva apposta sui certificati azionari in questione, a cura del Notaio Gazzilli Italo, l'autentica della firma di sottoscrizione del ripetuto sig. De Castris, con conseguente nuova autentica (in data 20/10/75) del successivo trasferimento ad opera del Banco Ambrosiano.

Sotto la stessa data del 13/10/75, la S.A.R.C. - Società Agricola Rimboschimenti e Colture SpA, altra società che si ritiene faccia capo all'avvocato Memmo (7), avanzava al Banco Ambrosiano domanda

-
- (7) La S.A.R.C. SpA era all'epoca proprietaria di un immobile in Presezzo (Caserta) e di un terreno in Roma - Via Appia Antica, ad essa ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra società di proprietà dell'avv. Memmo). A l t r o immobile in Genova risultava promesso in vendita alla SARC per L.640 milioni in data 9.10.75 dal già menzionato dr. Arturo Arseni (all'epoca presidente della "Pantanello"). Al cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6mld. Il 30 dicembre 1973 il pacchetto di controllo della ripetuta "SARC" (92,5%) era stato ceduto dal sig. Raffaele De Castris (che, secondo informazioni assunte, risultava essere stato nominato amministratore unico dal 24.8.78) alla Pantanello SpA, la quale evidenziava la menzionata partecipazione nel bilancio degli esercizi 1973 e 1974 per l'importo di L. 370 milioni.
- In data 23/5/75, evidentemente in vista del rilievo della "Pantanello" da parte de "La Centrale", la medesima Pantanello (per conto della quale firmava l'avv. Memmo) cedeva la propria partecipazione nella "SARC" alla Merok SpA (società rientrante anch'essa nella sfera di interessi dell'avv. Memmo) per l'importo di L.390 milioni.
- Alla stessa "SARC" venivano poi vendute dalla Pantanello, in occasione del cambio di proprietà, le altre partecipazioni che non rivestivano interesse per il nuovo azionista "La Centrale" (cfr. nota n. 4).
- A seguito del fallimento della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal Tribunale di Roma, veniva presentato in data 15/7/75 dal curatore di detto fallimento atto di citazione contro la "SARC" per ottenere la revocatoria degli atti di vendita degli immobili risalenti al 1970.
- Nel novembre 1977 interveniva una transazione con la quale la curatela fallimentare rinunciava all'azione revocatoria ed alla costituzione di parte civile in un processo penale per bancarotta instaurato nel frattempo a carico dell'avv. Memmo e tuttora in corso.

116

101.

di fido per L. 4 miliardi e lo stesso giorno, senza che fosse intervenuta alcuna formale concessione da parte degli Organi deliberanti dell'azienda ispezionata, la società emetteva in favore della Pantanella SpA due assegni di c/c, a firma dell'Amministratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'importo complessivo di L. 3.946.014.038 (8).

Il giorno successivo la beneficiaria "Pantanella" dava disposizione all'azienda ispezionata affinché la ripetuta somma venisse bonificata in favore della finanziaria "La Centrale" mediante accredito sul conto corrente dalla stessa intrattenuto presso la Sede di Milano del Banco Ambrosiano.

Nel frattempo, e precisamente in data 7/10/75, la ripetuta Pantanella - che disponeva presso l'azienda ispezionata di un conto corrente creditore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal Banco Ambrosiano per L. 6 miliardi, importo che la società bonificava in data 9 ottobre ancora in favore della menzionata "La Centrale".

Il successivo 10 ottobre, la stessa "Centrale" riceveva sul suo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla "Pantanella" presso il Banco Ambrosiano, l'importo di L. 2.156 milioni ed altre L. 500 milioni le venivano bonificate dalla stessa "Pantanella" il 13 ottobre a valere sul versamento di pari importo affluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr. pag.98).

Per effetto di tutte le operazioni dianzi descritte, il conto corrente della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posizione creditoria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allorché "La Centrale", addebitando il proprio conto corrente, restituiva alla società romana l'importo precedentemente ricevuto di L. 6 miliardi.

-
- (3) Il conto corrente della "S.A.R.C" non ha registrato dopo il 13 ottobre 1975 alcun movimento, all'infuori dell'addebito trimestrale delle competenze, pervenendo al 31/3/78 ad un saldo debitore di L. 6.335,5 milioni (senza che nel frattempo il conto sia mai stato affidato).

117
102.

In definitiva, l'accredito di L. 3,9 miliardi effettuato a "La Centrale", riveniente dall'arbitrario finanziamento concesso alla SARC dalla stessa azienda ispezionata, potrebbe in sostanza confinarsi alla stregua di una restituzione di parte dell'esborso ufficialmente sostenuto da "La Centrale" per il rilievo dall'avv. Memmo del pacchetto di controllo della "Pantanello" e che farebbe carico al Banco Ambrosiano, a meno che la sistemazione cambiaria del debito della SARC, avvenuta nel corso degli accertamenti, si concluda concretamente (cfr. pag. 42 dell'all. 11).

Ovviamente, prima di entrare nell'orbita de "La Centrale", la Pantanello SpA si era dovuta privare delle partecipazioni che evidentemente non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruppo di controllo, cedendole alla SARC SpA, come riferito nella nota n. 4

Contemporaneamente al cambiamento intervenuto nella compagine azionaria, la Pantanello SpA rilevava da "La Centrale" le seguenti partecipazioni industriali:

- | | | |
|------------------------------|----------|----------------------|
| - Arrigoni SpA | (99,99%) | per L. 6.000 milioni |
| - Autostrade Medidionali SpA | (56,49%) | per L. 4.274 milioni |
| - Rexim SpA | (100%) | per L. 2.520 milioni |
| - Sime SpA | (100%) | per L. 1.011 milioni |
| - Sitca SpA | (99,91%) | per L. 1.677 milioni |

per un controvalore di complessive L. 15,5 miliardi.

Inoltre, presumibilmente allo scopo di tacitare i piccoli azionisti della "Pantanello" (atteso che le società sopra indicate non versavano in buone condizioni e quindi il loro acquisto non rappresentava certo un investimento redditizio), il gruppo Ambrosiano cedeva alla società romana partecipazioni di minoranza in due aziende di credito appartenenti allo stesso "gruppo", e precisamente:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| - Banca Cattolica del Veneto
(n. 4.816.000 azioni, pari
al 5% del capitale) | | per L. 8.549 milioni |
| - Credito Varesino
(n. 877.270 azioni, pari al
5,48% del capitale) | | per L. 6.337 milioni |

per complessive L. 14,9 miliardi.

In particolare, il pacchetto di azioni del Credito Varesino veniva ceduto alla "Pantanello" tramite il Banco Ambrosiano, e precisamente:

- n. 210.600 azioni, per un controvalore di L. 1.496 milioni, erano acquistate in borsa dall'azienda ispezionata nel corso del mese di novembre 1975, a seguito di apposito incarico conferito dalla Pantanello SpA con lettera del 25/10/75;
- n. 266.670 azioni, per un controvalore di L. 1.878 milioni, venivano cedute alla "Pantanello" in data 19/11/75, con l'intermediazione del Banco Ambrosiano, dalla finanziaria estera Locafid A.G.

118
103.

-Zug(9), operazione disposta per conto di quest'ultima dalla Banca del Gottardo;

- n. 400.000 azioni, per un controvalore di L. 2.937 milioni, veniva cedute in data 22.10.75 (10) da "La Centrale" alla commissionaria di borsa Giammei e C. SpA, la quale le rivendeva a sua volta alla "Pantanella" in due tranches (n. 175.000 azioni in data 3.12.75 e n. 225.000 titoli in data 10.12.75).

Il controvalore di tutti i menzionati acquisti di azioni da parte della Pantanella SpA veniva addebitato nel c/c al nome de "La Centrale", essendo i rapporti finanziari tra le due società regolati direttamente (infatti la "Pantanella" evidenziava al 30.6.76 debiti verso la società controllante per lire 21.982 milioni).

b) Rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA dopo il rilievo del pacchetto di controllo da parte della finanziaria "La Centrale"

I rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA iniziavano in data 24.6.1975, allorquando veniva acceso al nome della cennata impresa il c/c n. 61510 con due versamenti di L. 624.000.000 cadauno, effettuati presso la sede di Torino dell'azienda ispezionata dall'avvocato Memmo Roberto.

Nel mese di ottobre, in concomitanza con il passaggio del controllo della società dallo stesso Memmo alla finanziaria "La Centrale", il c/c veniva interessato dai movimenti già descritti in precedenza, a seguito dei quali si verificava in sostanza un consistente deflusso di fondi dalla "Pantanella" a "La Centrale" (probabilmente in connessione all'acquisto da parte della società romana delle partecipazioni industriali possedute da "La Centrale").

In data 26.11.75 il Banco Ambrosiano concedeva alla ripetuta "Pantanella" un fido supplementare di L. 7 miliardi (con scadenza 31 dicembre), a titolo di prefinanziamento di un mutuo Istsanpaolo, contestualmente utilizzato per L. 3 miliardi mediante accredito sul c/c della controllante "La Centrale" e per L. 4 miliardi con un bonifico in favore della Siele Finanziaria SpA (11).

In data 30.12.75, addebitando il proprio c/c, "La Centrale" disponeva in favore della controllata "Pantanella" la somma di L. 7 miliardi e nel giorno successivo quella di L. 6 miliardi, per cui a fine anno il c/c intrattenuto dalla "Pantanella" presso l'azienda ispezionata risultava a credito per L. 14,6 milioni.

-
- (9) La suddetta finanziaria, all'epoca maggior azionista del Banco Ambrosiano, risultava presente in molteplici transazioni aventi per oggetto titoli azionari del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in particolare nota n. 3 a pag. 12).
 - (10) La cessione del richiamato pacchetto azionario avveniva contestualmente allo smobilizzo da parte de "La Centrale" della partecipazione posseduta nella "Setemer SpA" (cfr. pag. 14).
 - (11) Il suddetto bonifico è da ritenere in sostanza, unitamente ad un altro di L. 2 miliardi disposto in favore della "Siele" direttamente da "La Centrale", un finanziamento accordato dal gruppo Ambrosiano alla predetta Siele (finanz. che veniva restituito dalla Siele a "La Centrale, in data 27.4.76).

119

104.

Il 27.4.76 il Banco accordava alla "Pantanella" un nuovo fido di L. 13 miliardi (con scadenza 15.5.76), contestualmente utilizzato dalla società con un bonifico di pari importo disposto in favore della finanziaria "La Centrale". La suddetta somma, unitamente al controvalore di L. 15,9 miliardi derivante dalla cessione dalla "Centrale" alla "Cisalpine" di Nassau della partecipazione detenuta nella Centralfin International S.A., affluiva nei conti intestati a "La Centrale" presso varie banche italiane.

Il suddetto finanziamento veniva restituito da "La Centrale" nei primi giorni del mese di maggio, dopo che alla finanziaria milanese pervenivano bonifici da varie banche per l'importo complessivo di lire 13 miliardi.

In data 28.6.76 la "Pantanella" subentrava nel rapporto intercorso fra l'Istituto per le Opere di Religione ed il Banco Ambrosiano in relazione al deposito cauzionale di L. 22.085.159.997, effettuato il 7 maggio per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Società Immobiliare XX Settembre SpA (cfr. pag.¹⁸).

Altro intervento della "Pantanella" si verificava a cavallo del 31.10.76, data di chiusura dell'esercizio della controllante "La Centrale". Infatti, in data 27.10.76, il Banco accordava alla società romana un finanziamento di L. 6 miliardi che veniva da questa utilizzato accreditando di pari importo il c/c della medesima "La Centrale", la quale restituiva la somma, a debito del proprio c/c, in data 3 novembre 1976.

Nel frattempo il c/c della "Pantanella" veniva interessato trimestralmente dall'addebito delle commissioni relative al suo riferimento al deposito cauzionale, le quali erano pareggiate mediante bonifici di pari importo disposti in favore della "Pantanella" dalla controllante "La Centrale".

c) Cessione della Pantanella SpA alla Genghini SpA - Roma

Particolarmente significativa appare l'analisi delle modalità con le quali il gruppo Ambrosiano ufficialmente si liberava della partecipazione nella "Pantanella".

Infatti, in data 30 marzo 1977 "La Centrale" cedeva per contanti alla Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di Revisione SpA di Milano, con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dall'azienda ispezionata, l'intera partecipazione posseduta nella "Pantanella" (n. 6.250.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, derivanti dal raggruppamento delle n. 500.000.000 di azioni del v.n. di L. 12,50 cadauna, acquistate ad ottobre 1975), per complessive lire 14.204.545.000, conseguendo un utile di L. 704.545.000, atteso che le ripetute azioni erano in carico nel bilancio de "La Centrale", come riferito in precedenza, per complessive L. 13,5 miliardi.

Altre n. 350.000 azioni della specie venivano cedute per contanti sotto la stessa data dalla Sparfin SpA (controllata al 100% da "La Centrale") alla medesima "Cofircont", sempre con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, per un controvalore di L. 795.455.000.

120
105.

Il complessivo importo di L. 15 miliardi (ossia L.14.204.545.000 ricavati da "La Centrale" e L. 795.455.000 ricavati dalla "Sparfin") veniva bonificato il 30.3.77 da parte della "Cofircont" nel c/c intrattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata, con contestuale addebito di pari importo sul c/c n. 5106, appositamente acceso dal Banco Ambrosiano al nome della ripetuta "fiduciaria".

Il cennato conto n. 5106 veniva estinto lo stesso giorno grazie ad un accredito di L. 15 miliardi disposto in favore della "Cofircont" dalla Genghini SpA (che risultava pertanto l'effettivo acquirente del pacchetto di controllo della "Pantanella"), contro addebito di pari importo sul conto transitorio n. 9118, intestato al nome della medesima "Genghini" presso la Sede di Milano del Banco Ambrosiano ed appositamente acceso nella circostanza.

Prima di analizzare le modalità con le quali il suddetto conto transitorio veniva estinto, è opportuno fare un passo indietro.

Infatti, in data 26/2/77 il Ministero per il Commercio con l'Estero aveva autorizzato la Genghini SpA ad assumere dal Banco Ambrosiano un finanziamento di \$ USA 25 milioni, da utilizzare "per l'acquisto in Italia di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, grandi macchinari, mezzi di carico e di trasporto", in relazione a lavori da eseguire in Arabia Saudita dei quali la società romana era rimasta aggiudicataria.

In data 28.2.77, la "Genghini" dava disposizione all'azienda ispezionata affinché il controvalore del finanziamento, pari a Lit. 22.099.375.000, venisse utilizzato per estinguere le esposizioni di vari conti correnti in essere presso la stessa Banca, accreditando al tresì "per proprio ordine e conto la somma di L. 7.300 milioni sul c/c n. 11280 intestato, presso la sede di Milano del Banco, alla spettabile La Centrale Finanziaria Generale SpA".

Il suddetto importo potrebbe intendersi come un anticipo corrisposto dalla "Genghini" a "La Centrale" per l'acquisto del pacchetto di controllo della Pantanella SpA, operazione della quale veniva data notizia in occasione dell'assemblea della finanziaria milanese, tenutasi il 26.2.77 per l'approvazione del bilancio al 31.10.76.

Infatti, in data 30.3.77 "La Centrale" girava sul conto transitorio n. 9118 intestato alla Genghini SpA l'importo di L. 7.387.381.000, pari cioè all'anticipo ricevuto il 28 febbraio maggiorato degli interessi nel frattempo maturati (in quanto la predetta "Centrale" aveva beneficiato per un mese della somma di L. 7,3 miliardi).

Il successivo 31 marzo veniva accreditata sul ripetuto conto transitorio n. 9118, con valuta 30 marzo, la somma di L. 7.612.619.000 che consentiva, unitamente al precedente accredito di L. 7.387.381.000, di pareggiare esattamente l'addebito di L. 15 miliardi conseguente al bonifico disposto dalla "Genghini" in favore della "Cofircont", azzerando quindi il ripetuto conto transitorio.

La provenienza di questo secondo accredito, con il quale la Genghini SpA saldava in definitiva il controvalore dell'acquisto del pacchetto di controllo della "Pantanella", risultava analoga a quella dell'operazione del 28 febbraio.

121
106.

Infatti, in data 30 marzo, il Banco Ambrosiano aveva concesso alla ripetuta "Genghini" un ulteriore finanziamento di \$ USA 35 milioni (da utilizzare per i medesimi scopi del precedente finanziamento di \$ USA 25 milioni) ed il controvalore di Lit. 30.975.000.000 veniva utilizzato, a seguito di apposita disposizione impartita dalla Genghini SpA al Banco Ambrosiano in data 30.3.77, tra l'altro per "coprire l'esposizione del c/c n. 9118" in essere al nome della società presso la sede di Milano dell'azienda ispezionata.

Pertanto, la cessione da parte della finanziaria "La Centrale" alla Genghini SpA della partecipazione nella "Pantanello" (operazione che, tra l'altro, aveva consentito alla finanziaria milanese di conseguire una plusvalenza di L. 705 milioni) era stata resa possibile in virtù del parziale utilizzo di linee di credito per complessive \$ USA 60 milioni (corrispondenti a Lit. 53.074.375.000), concesse alla ripetuta società dal Banco Ambrosiano, formalmente per il finanziamento di lavori da eseguire in Arabia Saudita.

Contestualmente alla cessione da parte de "La Centrale" della partecipazione nella "Pantanello", il gruppo Ambrosiano aveva provveduto a riacquistare dalla società romana le partecipazioni bancarie (Banca Cattolica del Veneto e Credito Varesino) alla stessa cedute al momento del suo ingresso nel gruppo medesimo, e precisamente:

- le n. 1.315.905 azioni del Credito Varesino (12) venivano cedute dalla "Pantanello", a prezzi superiori a quelli di mercato, per complessive L. 7.545.800.385 (importo che consentiva alla società romana di conseguire una plusvalenza di L. 1.033 milioni) alle seguenti controparti:
- n. 475.000 azioni (pari all'1,98% del capitale) (13) al Banco Am-

(12) L'iniziale possesso di n. 877.270 azioni della specie (cfr. pag. 102) era salito a n. 1.315.905 titoli a seguito dell'aumento misto di capitale realizzato dal Credito Varesino nel mese di giugno 1977 con emissione di due nuove azioni gratuite e di una nuova azione alla pari per ogni sei azioni vecchie possedute.

(13) Il pacchetto di azioni acquistato dal Banco Ambrosiano risultava leggermente inferiore al 2% del capitale del Credito Varesino (corrispondente a n. 480.000 azioni), percentuale il cui superamento avrebbe comportato per l'azienda ispezionata un obbligo di comunicazione alla CONSOB quanto meno inopportuno, atteso che il Banco non si era munito di alcuna autorizzazione dell'Organo di Vigilanza per il rilievo delle ripetute azioni. Il menzionato pacchetto azionario, dopo essere stato provvisoriamente parcheggiato dal Banco presso la Suprafin SpA a fine aprile 1977, veniva definitivamente ceduto alla stessa "Suprafin" a fine dicembre dello stesso anno ad un prezzo pari a quello di carico (peraltro nettamente superiore a quello corrente), facendo gravare in definitiva sul bilancio della cennata finanziaria (che svalutava le ripetute azioni per oltre L. 1,4 miliardi) la plusvalenza fatta realizzare a suo tempo dal Banco Ambrosiano alla ex controllata Pantanello SpA.

122
107.

- brosiano, per un controvalore di L. 2.741.211.225 che veniva accreditato sul c/c de "La Centrale" per essere da questa riconosciuto alla "Pantanello";
- n. 840.905 azioni (pari al 3,50% del capitale) alla ex controllante "La Centrale", per un controvalore di L. 4.804.589.160;
 - le n. 9.632.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (14) erano, invece, cedute dalla "Pantanello", sempre a prezzo superiore a quello di mercato, al Credito Varesino per complessive L. 9.903.083.008, importo che veniva accreditato in data 31.3.77 per conto della "Pantanello" sul c/c intrattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata. Con l'operazione in parola la "Pantanello" conseguiva una plusvalenza di L. 1.355 milioni.

d) Rapporti del gruppo "Ambrosiano" con la Pantanello SpA dopo la cessione della società al gruppo "Genghini"

Dopo la sua uscita dal gruppo Ambrosiano, in data 28.6.77 la "Pantanello" restituiva all'azienda ispezionata ed alla Banca Cattolica del Veneto il noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 (a suo tempo ricevuto in relazione al progettato acquisto dell'intero pacchetto azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA), riducendo quindi di pari importo la propria esposizione nei confronti delle ripetute aziende di credito.

In data 30.6.77, la società romana usufruiva di un finanziamento Interbanca di L. 7,5 miliardi, erogato mediante accredito dell'intero importo sul c/c intrattenuto dalla società presso il Banco Ambrosiano; contestualmente la menzionata somma veniva girata dalla "Pantanello" a la "Centrale", presumibilmente a regolamento di parte dei debiti contratti nei confronti della finanziaria milanese (la quale infatti evidenziava ancora a fine ottobre 1977 un credito di L. 4,8 miliardi verso la ex controllata).

Nei mesi di giugno e di agosto la "Pantanello" riceveva dalla "Genghini SpA" complessivamente L. 600 milioni che venivano utilizzati per bonifici a "La Centrale".

In data 28 ottobre 1977 il Banco Ambrosiano accordava alla Genghini SpA un ulteriore credito di \$ USA 5 milioni (15), destinato

-
- (14) La "Pantanello" aveva acquistato originariamente n. 4.816.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (cfr. pag.102), passate a numero 9.632.000 a seguito del raddoppio del capitale realizzato dalla "Caveneto" verso la fine del 1976 mediante emissione di una nuova azione gratuita per ogni azione vecchia posseduta.
 - (15) Il suddetto finanziamento, accordato inizialmente in lire italiane, veniva convertito in \$ USA in data 17/3/78, dopo che l'operazione era stata autorizzata dal Ministero per il Commercio con l'Estero.

123
108.

come i precedenti al finanziamento di lavori da eseguire in Arabia Saudita, che veniva invece utilizzato dalla società accreditando il corrispondente contabile di Lit. 4.250 milioni sul c/c della Pantanella SpA, che alla stessa data segnava un saldo debitore di L. 33 milioni.

A sua volta, quest'ultima adoperava la somma pervenuta disponendola contestualmente, a carico del proprio c/c, bonifici per complessive L. 2.000 milioni in favore delle controllate "S.I.M.E." (L. 990 milioni), "SITCA" (L. 140 milioni) e "REXIM" (L. 870 milioni), mentre altri bonifici per complessive L. 2.250 milioni venivano disposti dalla Pantanella nel corso del mese di novembre in favore delle medesime società, nonché della controllata "Arrigoni" (L. 700 milioni), e della stessa "Pantanella" presso altra azienda di credito.

Quindi, nonostante l'avvenuta cessione del controllo della società romana ad altro gruppo, le aziende controllate dalla "Pantanella" figuravano di fatto ancora finanziate dall'Ambrosiano.

Anche tale circostanza fa presumere che il gruppo "Genghini" si sia indotto a rilevare la società romana, e a sostenere finanziariamente le imprese da questa controllate, solo in virtù dell'ampia e particolare assistenza creditizia della banca ispezionata.

In data 25.11.77 il c/c intrattenuto dalla Pantanella SpA presso il Banco Ambrosiano veniva interessato da un accredito di lire 4.850 milioni, derivante dalla cessione alla Figen Spa e alla Sofir SpA (17) dell'intero pacchetto azionario della Sime SpA Firenze (società specializzata nella produzione di condizionatori d'aria e trasformatori elettrici, nonché nell'attività impiantistica).

Contestualmente al suddetto accredito, la "Pantanella" effettuava un bonifico di pari importo complessivo in favore della controllante Genghini SpA, la quale utilizzava a sua volta la predetta somma disponendo altrettanti bonifici in favore di tre altre società del "gruppo" e precisamente L. 1.455.000.000 in favore della ripetuta "Sofir", lire 2.910.300.000 in favore della Residence Cicerone SpA e L. 484.700.000 in favore della Immobiliare S. Marta SpA. Gli ultimi due bonifici per complessive L. 3.395 milioni venivano poi girati dalle predette società in favore della "Sofir" e della "Figen".

In tal modo, l'intero importo realizzato dalla Pantanella con la cessione dell'unica partecipazione redditizia esistente nel proprio portafoglio (16) risultava affluito alla Genghini SpA, verosimilmente in restituzione dei bonifici che la medesima "Pantanella" aveva ricevuto, con accredito sul suo c/c, dalla stessa "Genghini" nel periodo giugno/agosto 1977 (L. 600 milioni) e in data 28.10.77 (L. 4.250 milioni).

(16) Dal bilancio della Pantanella SpA al 30.6.77 si rileva infatti che la Sime SpA, a differenza delle altre società controllate dalla medesima "Pantanella", aveva chiuso positivamente l'esercizio 1976, grazie anche all'acquisizione di importanti commesse nell'Arabia Saudita (dove la stessa "Genghini" risultava impegnata in notevoli lavori).

(17) finanziaria capofila del "gruppo" Genghini.

124
109.

Il menzionato acquisto da parte delle due società capofila del gruppo Genghini della Sime SpA induce a qualche perplessità, in quanto non si comprende per quale motivo il menzionato "gruppo", che a suo tempo aveva acquistato la "Pantanella" tramite la fiduciaria "Cofircont", abbia ritenuto di acquisire direttamente una delle società che già controllava per il tramite della "Pantanella" medesima.

Non va sottaciuto poi che, in data 21/12/77, il pacchetto di controllo della "Pantanella" (spogliata come si è visto della sua più interessante partecipazione) veniva ceduto, franco valuta, dalla "Cofircont" alla Fiduciaria Toscana SpA, con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano.

Si ritiene opportuno, inoltre, di precisare che in data 15/2/78 il c/c intrattenuto dalla Sparfin SpA presso il Banco Ambrosiano veniva addebitato di L. 1.625 milioni, a valere su un giroconto di pari importo disposto in suo favore da "La Centrale", per altrettanti bonifici effettuati dalla suddetta finanziaria in favore di due società controllate dalla Pantanella SpA, e precisamente la Arrigoni SpA (L. 1.225 milioni) e la Rexim SpA (L. 400 milioni); ciò appare quanto meno singolare, atteso che dopo il 31/3/77 nè "La Centrale" nè la "Sparfin" risultavano aver avuto rapporti finanziari con la ex-controllata "Pantanella".

Le circostanze innanzi esposte ingenererebbero dubbi circa l'attuale appartenenza della Pantanella SpA, non potendosi a questo punto escludere che dietro alla Fiduciaria Toscana, nuova intestataria del pacchetto di controllo della società romana, possa nuovamente esservi lo stesso gruppo "Ambrosiano".

125

110.

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIAREa) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni del "gruppo"

Nel corso degli ultimi anni il Banco Ambrosiano ha svolto in proprio una intensa attività borsistica, diretta in modo precipuo al sostegno dei titoli azionari del "gruppo".

Per quanto concerne gli interventi nelle negoziazioni di proprie azioni, l'azienda ispezionata, non disponendo di un apposito "fondo" alimentato con utili netti, si avvaleva, quale idoneo strumento operativo, della Suprafin S.p.A., società finanziaria con sede in Milano, dietro la quale potrebbero nascondersi interessi dello stesso Banco Ambrosiano (cfr. pagine 5 e seg.).

L'attività di compravendita di proprie azioni, svolta nel modo dianzi descritto, assumeva negli ultimi anni dimensioni rilevanti, in relazione anche alla crisi del mercato azionario ed alla politica seguita dall'azienda volta a difendere ad oltranza la quotazione dei propri titoli, che è rimasta in effetti ancorata a lungo intorno a L. 13.000 per azione (ad es., negli anni 1976 e 1977 la "Suprafin" acquistava azioni del Banco per un controvalore rispettivamente di L. 11,8 miliardi e di L. 16,6 miliardi).

Il Banco interveniva inoltre, particolarmente dopo il 1974, nelle negoziazioni riguardanti le azioni della propria controllata "La Centrale" sia allo scopo di sostenere in borsa il corso del titolo, sia per incrementare la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in modo da conservarne la maggioranza assoluta anche dopo la prossima decadenza del privilegio del voto plurimo attualmente spettante alle azioni di ctg. A possedute.

Come viene illustrato nei prospetti che seguono, anche negli interventi sui titoli de "La Centrale" l'azienda si avvaleva dello strumento "Suprafin", sia per sistemare a fine anno cospicui pacchetti di azioni della specie acquistati in proprio, sia facendo conseguire alla suddetta finanziaria, a carico del proprio conto economico, significativi utili di intermediazione (cfr. prospetti a pagg. 114/117).

L'azienda ispezionata svolgeva inoltre dal 1975 in poi una notevole attività di intermediazione sulle azioni delle controllate Banca Cattolica del Veneto e Credito Varesino, utilizzando sempre la "Suprafin" come provvisoria o definitiva sistemazione dei cospicui pacchetti di titoli della specie via via affluiti nel proprio portafoglio (cfr. prospetti a pagg. 118/122).

b) Acquisto di azioni del Credito Varesino da controparti estere

Verso la fine del 1976 la Invest S.p.a. del gruppo "Bonomi" allineava la propria partecipazione nel Credito Varesino, ammontante a numero 3.960.000 azioni (quantitativo riferito al possesso post aumento di capitale, realizzato dal "Varesino" verso la fine del 1976); parte delle suddette azioni (n. 3.600.000, pari al 15% del capitale) venivano cedute a "La Centrale" tramite il Banco Ambrosiano.

111.

L'operazione, con carattere unitario, veniva attuata, in più riprese, e precisamente:

- in data 11/6/76 al nome de "La Centrale" per n. 600.000 azioni con godimento regolare (corrispondenti a n. 900.000 azioni dopo l'aumento di capitale del "Varesino");
- in data 15/9/76 al nome della Sparfin S.p.A. (finanziaria controllata al 100% da "La Centrale") per n. 600.000 azioni con godimento regolare (corrispondenti a n. 900.000 titoli post aumento capitale);
- in data 25/11/76 sempre al nome della "Sparfin" per n. 450.000 azioni nuove (corrispondenti a n. 300.000 titoli ante aumento capitale);
- in data 7/12/76 nuovamente al nome della "Sparfin" per n. 1.350.000 azioni nuove (corrispondenti a n. 900.000 titoli vecchi).

Il prezzo riconosciuto alla venditrice "Invest" era sempre di L. 6.703 per azione (a conferma del carattere unitario del rilievo del conato pacchetto) e, pur essendo nettamente superiore alla quotazione di borsa del "Varesino", sembrava giustificato dal fatto che il pacchetto di azioni in questione assicurava a "La Centrale" la maggioranza assoluta della ripetuta banca.

Infatti, "La Centrale", prima delle cennate transazioni controllava direttamente il 35,06% del capitale del Credito Varesino e indirettamente lo 0,86% (cfr. bilancio della società al 31/10/75); al 31/10/76, dopo il rilievo dalla "Invest" di una prima tranche di azioni "Varesino", la ripetuta finanziaria risultava detenere direttamente il 39,70% del capitale della suddetta banca e indirettamente il 10,50% (cfr. bilancio della società al 31/10/76) per cui era venuta a disporre della maggioranza assoluta del Credito Varesino ancor prima di aver completato il rilievo dell'intero pacchetto azionario posseduto dal gruppo Bonomi.

In concomitanza ai suddetti acquisti, la "Sparfin" acquistava in data 29/11/76 altre azioni del Credito Varesino (n. 1.350.000 titoli, pari al 5,6% del capitale), per complessive L. 9,6 miliardi, dalle seguenti società, per mezzo della Banca del Gottardo e sempre con l'intermediazione del Banco Ambrosiano:

- DANLELAC S.A. - Panama per 1/3 (n. 450.000 azioni)
- GESTIVALEUR S.A. - Panama per 1/3 (n. 450.000 azioni)
- S.A.P.I. - Société Anonyme pour Participations Internationales - Eschen (Lussemburgo), azionista dell'azienda ispezionata per 1/3 (n. 450.000 azioni)

Il prezzo riconosciuto nella circostanza alle tre controparti estere era di L. 7.100 per azione, contro una quotazione di borsa della giornata di circa L. 4.580. E' da notare altresì che le negoziazioni con la "Invest" in data 25/11/76 (per n. 450.000 azioni) e in data 7/12/76 (per n. 1.350.000 titoli) erano effettuate, come sopra precisato, entrambe al prezzo di L. 6.703 per azione.

Pertanto, rispetto ai prezzi praticati nelle negoziazioni con la Invest S.p.A. si verificava un maggior esborso complessivo verso l'estero di L. 536 milioni, che si elevava a L. 3,4 miliardi se si considerano come termini di raffronto le quotazioni di borsa.

In relazione a quanto precede, si esprimono le più ampie riserve sulla congruità del prezzo dei titoli ceduti dalle controparti estere, giacchè l'acquirente "Sparfin" non poteva neanche giustificare la maggiorazione corrisposta con l'intento di acquisire la maggioranza del pacchetto azionario del Credito Varesino (cfr. costataz. n. 13 a "irregolarità in materia valutaria").

127
112.c) Acquisto di azioni della Toro Assicurazioni da controparti estere

In data 17/11/75 "La Centrale" acquistava con l'intermediazione del Banco Ambrosiano n. 1.110.934 azioni ordinarie della Toro Assicurazioni S.p.A. per complessive L. 39,0 miliardi da varie controparti estere appresso descritte:

	Num. Azioni	importo riconosciuto alle controparti estere
- Etablissement pour Participations Internationales - E.P.I. - Eschen, che successivamente modificò la denominazione sociale in S.A.P.I., a zionista del Banco Ambrosiano	327.300	L. 11,4 miliardi
- Konzentra Finanz A.G. - Vaduz	252.300	L. 8,8 miliardi
- Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung - Schaan	200.000	L. 7,0 miliardi
- Gestivaleur-Etablissement de gestion et d'investissement financière - Vaduz	250.000	L. 8,8 miliardi
- Unovax Anstalt - Eschen	77.984	L. 2,7 miliardi
- Banca del Gottardo - Lugano	3.350	L. 0,1 miliardi
	<u>1.110.934</u>	<u>L. 38,8 miliardi</u>
	=====	=====

(la differenza di circa L. 156 milioni tra l'esborso sostenuto da "La Centrale" e l'importo riconosciuto alle società estere rappresentava l'utile di negoziazione a favore dell'ispezionata).

L'ordine di vendita delle predette azioni era conferito all'Ambrosiano dalla controllata Banca del Gottardo.

L'acquisto in parola, che consentiva a "La Centrale" di elevare la propria quota di partecipazione al capitale ordinario della "Toro" dal 40,21% al 53,45%, comportava per la predetta finanziaria un maggior esborso verso l'estero di L. 23,5 miliardi rispetto alle quotazioni di borsa delle azioni "Toro" ord. della giornata (L. 13.775 per azione, a fronte di un prezzo unitario di L. 34.930 riconosciuto alle controparti estere).

Si aggiunge che in sede di bilancio de "La Centrale" al 31 ottobre 1975 le azioni Toro Assicurazioni ordinarie già possedute erano state svalutate, a carico del conto economico, per complessive L. 18,5 miliardi, riducendo il loro valore unitario di carico da L. 20.333 a L. 14.850 per azione.

Inoltre, nel successivo bilancio al 31/10/76, le azioni "Toro" ordinarie possedute (tra cui quelle relative alla negoziazione dianzi descritta del 17/11/75) subivano un'ulteriore svalutazione fino a L. 11.570 per azione (in totale per L. 24,2 miliardi).

Al riguardo, secondo gli esponenti dell'azienda ispezionata, l'elevata entità del maggiore esborso sostenuto si giustificerebbe con l'acquisizione della maggioranza assoluta dell'interessenza nella suddetta società.

128

113..

Tuttavia, in considerazione del fatto che il prezzo pattuito con la Banca del Gottardo era più che doppio rispetto a quello di mercato, si ritiene che l'operazione in questione avrebbe dovuto essere prospettata in tutti i suoi aspetti al Mincomes (cfr. constatazione n.12 a "irregolarità in materia valutaria").

IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO . . .

Interventi sulle azioni "LA CENTRALE" anno 1975

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
17.12.74	=	+ 34.500 (a L. 9.743) in borsa
2.1.75 (p. contanti)	+ 34.500 (a L. 9.743) da Suprafin	- 34.500 (a L. 9.743) a Banco Ambrosiano
27-30-31.12.74	=	=
2.1.75 (a termine)	+ 295.500 (a L. 9.691) da Suprafin	+ 295.500 (media L.9.691) in borsa
Liquidaz. gen. '75	+ 19.400 in borsa	=
" " "	- 80.400 in borsa	,
" febb. "	- 117.000 in borsa	,
(entro il 31.1.75)	- 152.000	
31.1.75 (a termine)	- 152.000 (a L. 11.190) a Suprafin	+ 152.000 (a L. 11.190) da Banco Ambrosiano
3.2.75 (a termine)	+ 152.000 (a L. 11.196) da Suprafin	- 152.000 (a L. 11.196) a Banco Ambrosiano
Liquidaz. febb. '75	=	=
(dopo il 31.1.75)	- 110.800 in borsa	
12.2.75 (a termine)	- 41.000 (a L. 10.808) a Suprafin	+ 41.000 (a L. 10.808) da Banco Ambrosiano
Liquidaz. febb. '75	=	- 41.000 in borsa
" marzo "	- 200	=
da riportare	=	=

129

114.

Interventi sulle azioni "LA SUPRAFIN" anno 1975

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.P.A.
riporto	=	=
30.6.75 (p.cont.)		(1) + 29.500 (a L. 19.162) da Anna Bonomi Bolchini
Liquidaz. luglio '75		+ 35.500 (media L. 9.456 in borsa)
		<u>65.000</u>
31.7.75 (p.cont.)	+ 65.000 (a L. 13.864) da Suprafin	(2) - <u>65.000</u> (a L. 13.864) a Banco Ambrosiano
	<u>65.000</u>	=
Liquidaz. ott. '75	+ 75.900 (L. 8.200-8.300) in borsa	
" nov. "	+ 26.000 (L. 8.200-8.300) in borsa	
" dic. "	+ 57.100 (L. 8.300-8.400) in borsa	
16.12.75 (a termine)	- 159.000 (a L. 8.600) a Suprafin	+ <u>159.000</u> (a L. 8.600) da Banco Ambrosiano
	<u>65.000</u>	<u>159.000</u>
23.12.75 (liq. 31.12)	+ 159.000 (a L. 9.400) da Suprafin	- 159.000 (a L. 9.400) a Banco Ambrosiano
31.12.75 (liq. 31.12)	- 159.000 (a L. 9.450) a Suprafin	+ 159.000 (a L. 9.450) da Banco Ambrosiano
varie date	+ 332 in borsa	<u>159.000</u>
	<u>65.332</u>	
29.10.75 (liq. 31.12)	- 65.332 (a L. 9.340) a Suprafin	+ <u>65.332</u> (a L. 9.340) da Banco Ambrosiano
Al 31.12.75	=	<u>224.332</u>
	=====	=====

(1) Quotazione di borsa della giornata L. 9.900

(2) Quotazione di borsa della giornata L. 9.650

In merito a tale operazione cfr. pagg. (rapporti con la Suprafin)

130
115

Interventi sulle azioni "LA CENERALE" anno 1976

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
Al 31.12.75	=	224.332 Rimanenza
26.1.76	=	- 332 in borsa
		<u>224.000</u>
Liquidaz. gen. '76	+ <u>245.300</u> 245.300 in borsa	= <u>224.000</u>
" feb. "	- <u>105.300</u> 140.000 in borsa	
18.2.76 (a: termine)	- <u>140.000</u> = a Suprafin	+ <u>140.000</u> 364.000 da Banco Ambrosiano
Liquidaz. mar. '76	=	- '54.400 in borsa
" apr. "	=	+ <u>2.000</u> 311.600 in borsa
30.6.76	+ <u>72.000</u> 72.000 (da Compendium a tit.divid)	= <u>311.600</u>
Liquidaz. ago. '76	+ <u>57.400</u> 129.400 in borsa	- 2.700 in borsa
" lug./nov. "		<u>308.900</u>
3.12.76 (p.cont.)	(1) + <u>308.900</u> 438.300 (a L. 8.440) da Suprafin	(1) - <u>308.900</u> = (a L. 8.440) a Banco Ambrosiano
16.12.76 "	- <u>150.000</u> 288.300 (a L. 7.250) a Suprafin	+ <u>150.000</u> = (a L. 7.250) da Banco Ambrosiano
Liquidaz. dic. '76	- <u>49.600</u> 238.700 in borsa	= <u>150.000</u>
Al 31.12.76	= =====	=====
(1) Quotazione	nella giornata L. 7.390 (in proposito cfr.	"Rapporti con la Suprafin" pagg.)

INTERVENTI SULLE AZIONI "CENTRALE"

D A T A	BANCO AMEROSIANO				TOTALE	SUPRAPIN SPA
	Filiale 43	Filiale 45	Filiale 47			
Rimanenza al 31.12.76	238.700	=	=		238.700	150.000
Gennaio 1977	+ 27.600				+ 27.600	+ 5.500
Marzo 1977	+ 500				+ 500	
Maggio 1977	+ 2.700	+ 7.100			+ 9.800	
Giugno 1977	- 1.000	+ 23.700			+ 22.700	
Luglio 1977	+ 700	+ 7.400			+ 8.100	
Agosto 1977	- 1.500	- 1.000			- 2.500	
Settembre '77	- 1.000	- 37.200			- 38.200	- 5.500
	266.700	=			266.700	
Ottobre 1977	=	+ 6.700			+ 6.700	
Novembre 1977	+ 200	+ 29.200			+ 29.400	
Dicembre 1977	- 200	+ 58.400			+ 58.200	
Vari mesi			+ 553		+ 553	
Al 31.12.77	266.700	94.300	553		361.553	150.000

Annotazioni:

- Le Filiali contraddistinte dai nn. 43,45 e 47 si riferiscono a sottoconti dei "titoli di proprietà per la negoziazione";
- Il possesso di azioni "La Centrale" al 31.12.77 ha formato oggetto di scambio di corrispondenza con l'Organo di Vigilanza (lett. del Banco del 19.12.77 e 15.2.78 e lett. A.C. 106594 del 27.6.78).

anno 1975

Azioni Banca Cattolica del Veneto

DATA	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
4.1.75	=	+ 400.000 (L. 1.700) da <u>Konzentra A.G. Vaduz</u>
13.2.75	=	- 20.000 (L. 1.597)
14.2.75	=	- 6.000 (L. 1.599)
"	=	- 12.000 (L. 1.610)
18.2.75	=	- 10.000 (L. 1.640)
19.2.75	+ 400.000 (L. 1.687) da <u>Konzentra A.G. Vaduz</u>	=
18.3.75	=	+ 54.000 (L. 1.810) da <u>agente di cambio</u>
5.5.75	+ 346.000 (L. 1.710) da <u>Suprafin</u>	- 346.000 (L. 1.710) a <u>Banco Ambrosiano</u>
16.12.75	=	+ 50.000 (L. 2.510) da <u>A. Bonomi Bolchini</u>
varie date	+ 7.501	
29.12.75 (in c/c	753.501	
Suprafin il 2.1.76)	- 746.000 (L. 1.400) a <u>Suprafin</u>	+ 746.000 (L. 1.400) da <u>Banco Ambrosiano</u>
Al 31.12.75	7.501	856.000
	=====	=====

133

118.

Azioni Banca Cattolica del Veneto

anno 1976

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
Al 31.12.75	7.501	856.000
28.1.76	+ 27.000 da Suprafin	- 27.000 a Banco Ambrosiano
29.1.76	- 27.000 a Suprafin	+ 27.000 da Banco Ambrosiano
	7.501	856.000
8.3.76	+ 300.000 (divid. su az. "La Centrale")	+ 61.920 Divid. su az. "La Centrale"
28.4.76		+ 204.016 (da Zwillfin Anst)
		<u>1.121.936</u>
10.8.76	+ 300.000 (aumento gratuito capit.)	+ 1.121.936 (aumento gratuito capitale)
		<u>2.243.872</u>
varie date		
29.10.76	- 7.711 (in borsa)	- 2.243.872 (a La Centrale)
		=
17.11.76	+ 2.200.000 (da controparti estere)	
3.12.76	- 2.200.000 (a Suprafin)	+ 2.200.000 (da Banco Ambrosiano)
	599.790	2.200.000
	=====	=====

anno 1977

Azioni Banca Cattolica del Veneto

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
Al 31.12.76	599.790	2.200.000
varie date	- <u>229.250</u>	
	370.540	
varie date	- <u>52.151</u>	
al 19.7.77	318.389	
luglio '77 (au.cap.)		
- a pagamento	+ 55.581	+ 331.243
- gratuito	+ <u>129.689</u>	+ <u>770.000</u>
	503.659	3.301.243
28.10.77		- 1.011.360 (a Toro Assicurazioni S.p.A.)
17.11.77		+ <u>1.011.360</u> (da Toro Assicurazioni S.p.A.)
		3.301.243
varie date	+ <u>69.550</u>	
	573.209	
22.12.77	- <u>573.199</u>	+ <u>573.199</u> (da Banco Ambrosiano)
	10	3.874.442
	=====	=====

120.

135

Azioni Credito Varesino anno 1975

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
30.12.74	(n. 235.800 da B.A. a B.Catt.Vep.)	
25.2.75 (p. cont.)	+ 220.000 (L. 8.145) da B.C.V.	
25.2.75 (a term.)	- 120.000 (L. 8.155) a Suprafin	+ 120.000 (L. 8.155) da Banco Ambrosiano
5.5.75	+ 55.000 (L. 8.155) da Suprafin	- 55.000 (L. 8.155) a Banco Ambrosiano
2.7.75	+ <u>65.000</u> (L. 8.160) da Suprafin	- <u>65.000</u> (L. 8.160) a Banco Ambrosiano
2.7.75	- <u>175.000</u> (L. 8.160) a "La Centrale"	=
luglio '75	+ <u>6.300</u> in borsa	
(aum. capit.)	+ <u>51.300</u>	
ottobre '75	+ <u>17.100</u> (da aumento capitale)	
5.11.75	- <u>68.400</u>	
novembre '75	+ 242.200 in borsa	
28.10.75	- 242.200 (L. 7.125) (a "La Centr.")	
(liquidaz. nov. '75)	+ 142.200 (in borsa) (su ordine Pantanella)	
20.11.75	- <u>210.600</u> (L. 7.080) a Pantanella	
20.11.75	+ 266.670 da Locafid A.G.	
dicembre '75	- <u>266.670</u> a Pantanella	
29.12.75	+ <u>126.500</u>	
(in c/c Suprafin 11	- <u>126.500</u> (L. 7.000) a Suprafin	+ <u>126.500</u> (L. 7.000) da Banco Ambrosiano
2.1.76)	=	126.500
	=====	=====

136

Azioni Credito Varesino
anno 1977

D A T A	BANCO AMBROSIANO	SUPRAFIN S.p.A.
Al 31.12.76	703	152.000
febbraio '77	=	6.200
marzo '77	=	8.500
30.3.77	+ 475.000 (da Pantanella S.p.A.)	
29.4.77	475.703	137.300
2.5.77	- 475.000 (a Suprafin)	+ 475.000 (da Banco Ambrosiano)
varie date	+ 475.000 (da Suprafin)	- 475.000 (a Banco Ambrosiano)
Luglio '77 (a.cap.)	475.703	137.300
- a pagamento	+ 11.597 (in borsa)	
- gratuito	487.300	
varie date	+ 81.216	+ 22.884
	+ 162.434	+ 45.766
	730.950	205.950
varie date	+ 530 (in borsa)	
22.12.77	731.480	
	- 730.628 (a Suprafin)	+ 730.628 (da Banco Ambrosiano)
	852	936.578
	=====	=====

137

All. 4

MANDATO DI COMPARIZIONE

(Art. 251 e 261 Cod. proc. pen)

N. 982/81-F

Sezione 2^a

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Noi Dott. G. Turone
 Giudice istruttore

Visti gli atti nel procedimento a carico di
CALVI Roberto, nato a Milano il 13/4/1920, ivi residente in
 via Erua n. 9, ovvero domiciliato presso la sede del Banco
 Ambrosiano, ovvero domiciliato presso avv. Aristodemo Taroni di
 Como via Mugiasca n. 2, ovvero domiciliato presso avv. Giorgio
 Gregori di Roma via Muzio Clementi 74

imputato di COME DA FOGLIO ALLEGATO

Si notificchi a mezzo polizia giudiziaria (Nucleo Reg/le PT
 Guardia di Finanza di Milano) ex art. 166 ult. co. C.P.P., sia
 al domicilio di Como, sia al domicilio di Roma, sia alla resi-
 denza o domicilio di Milano.

Ordiniamo agli Ufficiali ~~di P.G.~~ di citare il suddetto a comparire personal-
 mente avanti a Noi nel nostro Ufficio posto in Milano
 Via MANARA 4, PIANO 3°, STANZA 31 il giorno 26 APRILE 1982
 alle ore 10.00 per rispondere agli interrogatori che ad esso verranno fatti; con
 diffida che non comparendo verrà contro esso rilasciato mandato di accompagnamento,
 giusta l'art. 261 cap. 1 del Codice di procedura penale.

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 166 e seguenti del
 Codice di procedura penale.

Milano, li 7 APR. 1982

Il Giudice Istruttore

Il Cancelliere

(dr. G. Turone)

Atto di notificazione

L'anno millenovecentotrenta due e questo di quattro di giugno
 del mese di Aprile in Milano, Via Stena
 in esecuzione dell'ordine del 7/4/1982 io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Nucleo Revisore di T. della P. di F. di A.
 ho notificato il retroscritto mandato di comparizione a Esso prenomina-
zione del Colui Roberto, essere del f.
dot. Turone Giulio
 citandolo a comparire personalmente avanti di Esso nel suo Ufficio nel
 giorno ed ora di che nel mandato stesso, e con le comminatorie tutte di legge.


E ciò ho eseguito rilasciando in copia detto mandato e questo mio
 atto mediante consegna fattane or mani del Sig. Col.
Roberto, personalmente

L'Ufficiale Giudiziario di P. L.
Maria Monzky

Cron. N.
 DIRITTI
 Notifica . L.
 Copia . . . "
 Trascerta . . . "
 Cron. . . . "
 "
 Totale L.
 L'Ufficiale Giudiziario

139

- CALVI Roberto
- SINDONA Michele



IMPUTATI

Entrambi:

A) del delitto di cui agli artt. 110-640-61 n.11 e 61 n.7 C.P. perchè, abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con il gruppo Ambrosiano che lo aveva incaricato di trattare con il gruppo Sindona l'acquisto della ZITROPO HOLDING s.a. (che possedeva n.40.000.000 di azioni della Pacchetti s.p.a.) con artifici e raggiri consistenti nel far apparire, con la complicità di Michele Sindona, la compravendita stessa essere stata concordata per un prezzo complessivo di \$ U.S.A. 82.100.00, anzichè come effettivamente avvenuto di \$ U.S.A. 75.540.000, si procuravano l'ingiusto profitto di \$ U.S.A. 6.560.000, con danno di particolare gravità per società del gruppo Ambrosiano e del gruppo Sindona.

In Milano nel luglio 1972 e in epoca immediatamente successiva.

CALVI Roberto:

B) del delitto di cui agli artt. ~~110~~640-61 n.11 e 61 n.7 C.P. perchè abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con la Centrale Finanziaria s.p.a. che, nell'ambito del programma di espansione nel settore credito, gli aveva affidato l'incarico di procedere all'acquisto di partecipazione azionaria nel Credito Varesino, con artifici e raggiri consistenti nel far apparire di aver acquistate n.1.600.000 azioni piene e n.1.000.000 azioni optate (corrispondenti a 500.000 piene) del Credito Varesino presso la Commissionaria Giammei e Giammei di Roma al prezzo complessivo di £.30.580.000.000, mentre le aveva acquistate in precedenza presso il gruppo Sindona nell'ambito dell'operazione ZITROPO (che oltre ai 40.000.000 di azioni Pacchetti S.p.a. di cui al capo precedente, possedeva anche il diritto di entrare in possesso delle 2.100.000 azioni in parola, "parcheggiate" in Italia presso la Giammei-Giammei) al prezzo di £.21.000.000.000, si procurava l'ingiusto profitto di £.9.330.000.000 con danno di particolare gravità per la detta soc.LA CENTRALE.

In Milano in periodo immediatamente successivo al mese di ottobre 1972.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr.Giuliano Turone)

140

STATO DI COMPARIZIONE

Art. 251 e 261 Cod. proc. pen

N.982/81-F

Sezione 2^a



Handwritten signature

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Noi Dott. G. Turone

Giudice istruttore

Visti gli atti nel procedimento a carico di

BONOMI BOLCHINI Anna, nata a Milano il 23/11/1910,
residente a Milano via Bigli n.9

bblic

imputat a di COME DA FOGLIO ALLEGATO

Si notifici a mezzo polizia giudiziaria (Nucleo Reg/le
PT Guardia di Finanza di Milano) ex art. 166 ult. comma C.P.P..

Ordiniamo agli Ufficiali ~~Cid P. 19~~ di citare l a suddett a comparire personal-

mente avanti a Noi nel nostro Ufficio posto in Milano
Via MANARA, 4, PIANO 2°, STANZA 31 il giorno 17 APRILE 1982
alle ore 15.00 per rispondere agli Interrogatori che ad ess..... verranno fatti; con
diffida che non comparendo verrà contro ess..... rilasciato mandato di accompagnamento,
giusta l'art. 261 cap. 1 del Codice di procedura penale.

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 166 e seguenti del
Codice di procedura penale.

Milano, li 7 APR. 1982

Il Giudice Istruttore
(dr. G. Turone)

Il Cancelliere
(Ottavio Scudieri)

141

BONOMI BOLCHINI AnnaIMPUTATA

del delitto di cui agli artt.110-640-61 n.7 e 61 n.11 C.P. perchè, abusando del rapporto di prestazione d'opera con la SUBALPINA INVESTIMENTI S.p.a. che le aveva dato mandato di vendere 700.714 azioni Credito Varesino di sua proprietà, con artifici e raggiri consistenti nel far apparire che le azioni stesse erano state vendute il 18/4/72 al Credito Commerciale di Milano per il prezzo complessivo di £.3.713.784.200 mentre in effetti esse erano state vendute a società estere del gruppo Sindona al prezzo complessivo di £.7.007.140.000, si procurava l'ingiusto profitto di £.3.293.355.800 con danno di rilevante gravità per la Subalpina Investimenti S.p.A.. In Milano, il 18/4/72

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr.Giuliano Turone)


142

ANDATO DI COMPARIZIONE

(Art. 251 e 261 Cod. proc. pen)

1.901/81-F

Sezione 7^a



cancelliere
(collevo scudieri)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Noi Dott. G. Colombo
Giudice Istruttore

Visti gli atti nel procedimento a carico di
SINDONA Michele, nato a Patti 1'8/5/1920,
detenuto all'estero, art.177 bis C.P.P. in relazione all'art.
170 C.P.P...

imputat di COME DA FOGLIO ALLEGATO

Si notificchi ex art.170 C.P.P. come da decreto allegato con
tempestivo avviso al difensore di fiducia avv.Giampiero Azzali di
Milano piazza Umanitaria n.2.

Ordiniamo agli Ufficiali Giudiziari di citare il suddetto a comparire personal-
mente avanti a Noi nel nostro Ufficio posto in Milano

Via Milano 4, piano 2°, stanza n. 31 il giorno 27 aprile 1982
alle ore 10.00 per rispondere agli interrogatori che ad ess. verranno fatti; con
diffida che non comparendo verrà contro ess. rilasciato mandato di accompagnamento,

giusta l'art. 261 cap. 1 del Codice di procedura penale.

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 166 e seguenti del
Codice di procedura penale.

Milano, 7 aprile 1982

Il Giudice Istruttore
(dr. G. Colombo)

(collevo scudieri)
Il Cancelliere

Stampa: Tribunale Civile e Penale di Milano, Sezione 7^a, Ufficio Istruzione. Contiene una tabella con dati amministrativi e un timbro di cancelleria.

143


MicheleRobertoIMPUTATI

del delitto di cui agli artt. 170-340-61 n.11 e 61 n.7 C.P. perchè, abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con il gruppo Ambrosiano che lo aveva incaricato di trattare con il gruppo Sindona l'acquisto della ZITROPO HOLDING s.a. (che possedeva n.40.000.000 di azioni della Pacchetti s.p.a.) con artifici e raggiri consistenti nel far apparire, con la complicità di Michele Sindona, la compravendita stessa essere stata concordata per un prezzo complessivo di \$ U.S.A. 82.100.000, anzichè come effettivamente avvenuto di \$ U.S.A. 75.540.000, si procuravano l'ingiusto profitto di \$ U.S.A. 6.560.000, con danno di particolare gravità per società del gruppo Ambrosiano e del gruppo Sindona.

In Milano nel luglio 1972 e in epoca immediatamente successiva..

IL GIUDICE ISCRITTORE
(dr. Gerardo Colombo)

All. 5



TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO ISTRUZIONE - SEZ. 2^ -

L'anno 1982, il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese
di aprile in Milano, nella cancelleria - Sez. 2^ -
dell'Ufficio Istruzione.

144

Dinanzi al sottoscritto cancelliere è presente il
Sign. CANETTI Luciano, nato a Bologna il 31 luglio
1938, residente a Bologna, via C. Battisti, 7 (identi-
ficato con patente di guida rilasciata dalla Prefettu-
ra di Bologna il 22 apr. 1960 col nr. 17466), procu-
ratore speciale di CALVI Roberto in virtù della pro-
cura speciale, che esibisce, rilasciata il 16 aprile
'82 per atto del notaio dott. Enrico Masini di
Milano.

Il Sign. Canetti Luciano dichiara di proporre ricu-
sazione, in nome e per conto del proprio mandante,
come in effetti col presente atto propone, nei con-
fronti dei giudici istruttori dott. Giuliano Turone
e Gherardo Colombo per il procedimento penale numero
982/81 F. G. I. ed eventuali altri procedimenti con-
nessi, ai sensi e per gli effetti degli articoli
64 n° 3, 65 e seguenti C. P. P. per i motivi riporta-
ti nell'allegata procura speciale e documentazione,
con riserva di ulteriori deduzioni.

L'Ufficio dà atto che il sign. Canetti Luciano, nel-
la sua qualità sopra menzionata, esibisce i seguenti

documenti:

1°) procura speciale datata 16.4.1982 con annessa

145

autentica notarile in pari data;

2°) dichiarazione di ricsuazione in data 14.4.1982

con i seguenti allegati :

allegato 1 - copia convocazione e copia interroga-

torio reso dal Calvi ai GG.II.d.ri Turone e Colombo

il 30.XI.1981;

allegato 2 - copia dichiarazioni rese dal Calvi

al P.M. il 5/7/1981;

allegato 3 - copia comunicazione giudiziaria 16.XII.

81 del Sostituto procuratore generale;

allegato 4 - copia mandato di comparizione, emesso

nei confronti del Calvi il 7.4.1982 per l'udienza

del 26/4/1982, ore 10.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

L/C/S/

il cancelliere
(o. Scudieri)

(Canetti Luciano)

Corte d'Appello di Milano

146

Dichiarazione di ricusazione

Io sottoscritto Roberto Calvi resid. in Milano Via Frua n. 9 espongo.

- 1) In data 30.11.1981 previa formale convocazione sono stato interrogato ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P. dai Giudici Istruttori Giuliano Turone e G. Colombo (all. 1).

Non mi è stato detto quale fosse il processo nel quale ero imputato.

Solo successivamente ho appreso che tale processo era il n. 3941/81 A P.M. Milano (c.d. processo ENI - Tradinvest) che la Corte S. di Cassazione, risolvendo un conflitto di competenza territoriale, aveva destinato a Roma sin dal 2 settembre 1981.

Pertanto, attesa la connessione ritenuta e dichiarata dagli stessi inquirenti, io non potevo essere interrogato in Milano ed il processo nel quale ho reso la citata testimonianza doveva da tempo essere inviato all'A.G. di Roma competente per territorio.

Ma non mi è stato neppure partecipato quale fosse il procedimento che versava in rapporto di connessione, ex art. 348 bis C.P.P., con quello in cui venivo "liberamente" interrogato.

Inoltre, la presenza contestuale di due istruttori,

147

informata ad un principio di collegialità istruttoria sconosciuta al nostro ordinamento, ha aggiunto ulteriori elementi di equivoco all'illegitima situazione: uno dei due magistrati, infatti, era il dr. Colombo, giudice istruttore del c.d. processo Sindona. Talchè sono stato indotto erroneamente a ritenere che venivo interrogato appunto in tale procedimento.

- 2) Nella menzionata circostanza del mio interrogatorio del 30.11.1981 mi sono state fatte innanzi tutto confermare talune dichiarazioni da me rese in data 5 luglio 1981 ai Pubblici Ministeri dott.ri Viola e L. Fenizia che mi avevano interrogato sui miei rapporti con Sindona ed in particolar modo sull'attività professionale da me svolta quale rappresentante del Banco Ambrosiano nell'acquisto della Zitropo Holding e quale rappresentante della Centrale Finanziaria nell'acquisto di partecipazione azionaria nel Credito Varesino (all.2).

I giudici Turone e Colombo, avuta con ciò la conferma dell'attività da me svolta nelle operazioni Zitropo Holding e Credito Varesino, hanno utilizzato le dichiarazioni da me rese in una situazione psicologica comprensibilmente scossa e di grave disagio - così come da me rappresentato nei preliminari dell'interrogato

rio - in quanto ero carcerato - ed ingiustamente carcerato I. - per trasmetterle al P.G., in sede, il quale le ha subito poste a base di un nuovo - l'ennesimo! - procedimento aperto nei miei confronti.

Infatti, con stretta consequenzialità cronologica, in data 26.12.1981, il Sost. P.G. di Milano dr. D'Ambrosio mi ha fatto notificare comunicazione giudiziaria per truffa pluriaggravata in relazione appunto alle precitate operazioni di compravendita Zitropo Holding e Credito Varesino (all. 3).

Ad oggi l'illegittima proliferazione di procedimenti a mio carico, conseguente alle separazioni disposte dagli istruttori, mentre viola ogni principio di economia processuale, comprime fortemente e senza alcuna plausibile ragione il mio diritto di difesa.

3) Non basta: formalizzato il processo vedo che il giudice che lo istruisce è lo stesso dott. Turone che unitamente al dott. Colombo aveva commesso nei miei confronti i menzionati abusi.

4) In data 23.2.1982 ho chiesto al dott. Turone "nulla osta" per il passaporto che mi era necessario per partecipare ad importanti riunioni finanziarie all'estero. La mia istanza è stata rigettata il 2.3.82 sulla base che non avrei documentato l'esistenza di tali riunioni (invece notoriamente conosciute da tut

to il mondo bancario) e per asserite "esigenze istruttorie".

Non so proprio in che cosa siano consistite tali esigenze dappoichè - come adesso dirò - il dr. Turone mi ha convocato con mandato di comparizione a distanza di più di due mesi! (all.4).

Sono stato così costretto a rimanere assente da quei congressi bancari internazionali con gravissimo nocu-mento per me e per l'organizzazione che rappresento.

5) E' convocata per il giorno 17.4.1982 l'assemblea degli azionisti del Banco Ambrosiano di cui ero e sono Presidente.

Ebbene tre giorni prima, e cioè il 14.4.1982 nell'imminenza di tale assemblea - il G.I. Turone, nel processo che occupa e che tratta di pretesi reati che sarebbero avvenuti nel luglio e nell'ottobre 1972 - cioè dieci anni fa!!! - ha disposto urgenti sequestri e perquisizioni domiciliari presso il Banco Ambrosiano nonchè presso il Credito Varesino, la Centrale, la Soc. Sparfin, la Banca Subalpina, tutti enti collegati al Banco Ambrosiano.

E' intuibile il gravissimo stato di apprensione e di disagio che sono derivati all'interno della Banca che presiedo per l'operato del dr. Turone ed il conseguente grave discredito che ancora una volta mi vie-

ne a colpire.

150

6) Dalla lettura dei capi di imputazione contenuti nel mandato di comparizione apprendo che le operazioni di compravendite azionarie per cui sono stato incriminato sono - secondo l'accusa - avvenute in Roma ("presso la Commissionaria Giannè e Giannè di Roma" "parcheeggiate in Italia presso la Giannè e Giannè"). Anche per questo verso non poteva e non doveva essere il dr. Turone G.I. di Milano a condurre l'inchiesta, essendo "ictu oculi" territorialmente incompetente.


Da tutto quanto sopra emerge in modo inequivocabile che l'operato del dr. Turone nei miei confronti è ispirato a criteri diversi da quelli di legalità prescritti dalla legge e derivati da inimicizia, anche politica, verso di me.

P.Q.M. dichiaro di ricusare ai sensi dell'art. 64 n. 3 C.P.P. il dr. G. Turone - giudice istruttore nel processo penale n. 982/81 F Sez. 2^a - Tribunale di Milano - nel quale sono imputato.

Ad ogni buon conto la presente ricusazione deve intendersi proposta anche nei confronti del G.I. dr. Colombo che appare e scompare in vari atti del processo.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Milano, 14.4.1982



(Roberto Calvi)

N. 452/82 Reg. Appalli

152



CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE ~~SECONDA~~ PENALE

Composta dai Signori:

Dott. <u>FRANCO FERRANTE</u>	Presidente REL.
» <u>RENATO CAVAZZONI</u>	Consigliere
» <u>SERGIO VEGLIO</u>	»
» _____	»
» _____	»

deliberando in Camera di Consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e del Cancelliere ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

~~relazione~~ Nel Procedimento per ricusazione promosso da
CALVI ROBERTO
CONTRO

Dr. Giuliano Turone e Dr. Gherardo Colombo, giudici istruttori
del Tribunale di Milano nel processo penale 982/81 F ed altri
+++++

Letto il ricorso proposto da Calvi Roberto per la ricusazione
dei giudici istruttori del Tribunale di Milano, dr. Giuliano
Turone e dr. Gherardo Colombo in relazione al procedimento pena-
le n° 982/81 F ed altri eventuali procedimenti connessi, ai sen-
si e per gli effetti degli artt. 64 n°3, 65 e segg. C.P.C., a
mezzo del procuratore speciale Canetti Luciano, il quale ha esi-
bito, oltre alla procura speciale ed alla dichiarazione di ri-
cusazione del 14 aprile 1982, altri documenti;
Letti i precitati documenti ed il motivato parere del P.G.;
ritenuto che il Calvi ha proposto ricusazione nei confronti dei
giudici Giuliano Turone e Gherardo Colombo in relazione al pro-
cesso penale 982/81 ed altri connessi a norma dell'art. 64 n°3 C.P.P.
che per tale disposizione di legge può essere ricusato il giudi-
ce " se vi è inimicizia grave tra lui e alcuno dei suoi prossimi
congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civil-
mente obbligata per l'ammenda e la parte civile ";
che il ricusante ritiene esistente l'allegata inimicizia dei pre-
detti magistrati:

- a) Perchè non poteva essere interrogato senza che gli fosse stato comunicato il processo nel quale era imputato;
- b) perchè non poteva essere interrogato dai giudici milanesi essendo stata ritenuta la competenza del Tribunale di Roma;
- c) perchè non gli era stata comunicata la connessione con il processo in cui veniva liberamente interrogato;
- d) perchè l'interrogatorio veniva condotto da due magistrati secondo un principio di collegialità sconosciuto nel nostro ordinamento;
- e) perchè alcune sue dichiarazioni rese in altra occasione ai dr. Viola e Fenizia furono utilizzate dagli istruttori ricusati e trasmesse al P.G. D'Ambrosio, provocando in tal modo comunicazione giudiziaria per truffa aggravata in relazione ad operazioni di compravendita Zitropo Holding e Credito Varesino;
- f) perchè formalizzatosi il processo, l'istruzione è stata affidata al dr. Turone ed al dr. Colombo colpevoli dei menzionati abusi;
- g) perchè, richiesto dal dr. Turone, il 23 febbraio 1982 "nulla osta" per il passaporto, necessario per partecipare a importanti riunioni finanziarie all'estero, l'istanza era stata rigettata il 2 marzo 1982 perchè non sarebbe stata documentata l'esistenza di tali riunioni, notoriamente conosciute da tutti, e per asserite esigenze istruttorie;
- h) perchè tre giorni prima dell'assemblea degli azionisti del Banco Ambrosiano, fissata per il 14 aprile 1982, il dr. Turone, per pretesi reati di dieci anni prima, disponeva urgenti sequestri presso Credito Varesino, La Centrale, Soc. Sparfin, Banca Subalpina: tutti enti collegati al Banco Ambrosiano;
- i) perchè anche secondo i capi di imputazione contenuti nel mandato di comparizione le compravendite di cui alla incriminazione sarebbero avvenute, secondo l'accusa, a Roma per cui il giudice Turone di Milano era incompetente;

che pertanto da tutti tali episodi emerge inequivocabilmente come l'operato del dr. Turone sia ispirato a criteri di inimicizia anche politica verso il ricusante, così come contro di lui si configura anche l'operato del dr. Colombo che appare e scompare in vari atti del processo:

Considerato che le doglianze del ricusante e la documentazione dallo stesso prodotta, come rettamente osservato dal P.G., si riferiscono unicamente alla legittima attività svolta nella fase istruttoria esperita dai giudici istruttori dr. Turone e dr. Colombo in relazione ai procedimenti penali ad essi affidati, mentre non appare e non è minimamente segnalata alcun fatto diretto od indiretto che possa prospettare atteggiamenti di inimicizia o viziati da imparzialità dei giudici, condotti sul piano personale al di fuori dei procedimenti

giudiziari di cui essi erano investiti e che configurino l'ipotesi di gravità espressamente prevista dalla norma di legge invocata dal ricusante;

che tali principi trovano precise riscontro ed autorevole conforto sia in dottrina che in giurisprudenza, per la quale ultima valgono le indicazioni fornite dalla diligente indagine del P.G. riportate nel suo motivato parere e da ultimo nella sentenza 6 luglio 1977 (cfr. Riv. Pen. 1978,92) secondo la quale " la ricusazione è un istituto di carattere eccezionale che, limitando l'esercizio del potere giurisdizionale, non può essere applicato oltre i casi tassativamente previsti dalla legge; la grave inimicizia di cui all'art. 64 n° 3 c.p.p. concerne rapporti del tutto personali tra giudice ed imputato, intercorsi tra essi fuori del processo ed anteriormente all'instaurazione del medesimo e non può, in alcun modo, esser deunta dai provvedimenti che il giudice emette nell'esercizio delle sue funzioni e con l'osservanza delle norme di rito, nei casi previsti dalla legge, dalla parte considerati lesivi dei propri diritti e interessi.";

che pertanto le doglianze del ricusante possono - semprechè ne ricorrano gli estremi - fornire motivo per la censura e la revisione della attività svolta dai giudici nei modi e nei termini previsti dalla legge, ma non rivelano la sussistenza degli estremi per cui è ammesso il ricorso al procedimento di ricusazione;

P. Q. M.

Letti gli artt. 64 n° 3, 65, 66, 71, 72 c.p.p., dichiara
INAMMISSIBILE

la dichiarazione di ricusazione di Calvi Roberto nei confronti dei giudici Dr. Giuliano Turone e Dr. Gherardo Colombo del Tribunale di Milano e condanna il ricusante Calvi Roberto al pagamento della somma di lire 400.000.- a favore della Cassa delle Ammende. Si comunicò al P.M.

Milano, 30 aprile 1982


Reina Carrazzoni

Giuseppe Agli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 3 MAG. 1982

IN CANCELLIERE

Franco Agli



All. 6

155

Springfield, 25 luglio, 1982

All'Onorevole Ufficio Istruzione di Milano

2^a
SEZ.

L'evolversi dei procedimenti penali in corso in Italia nei miei confronti, in un continuo infoltirsi delle accuse e nel coinvolgimento di una cerchia sempre più ampia di miei familiari, esige che io possa difendermi ed in pari tempo portare un contributo rivolto a chiarire la loro posizione. Il mio intervento in tali procedimenti e con essi il loro rituale svolgimento, è attualmente impedito trovandomi detenuto, come è noto, nel Medical Center for Federal Prisoners, in Springfield, Mo. 65802, U.S.A..

Nè ritengo che a ciò possa neppure settorialmente sopperire la rogatoria secondo la quale si dovrebbe procedere al mio interrogatorio nei procedimenti penali n. 595/80-F-G.I., 531/80-F-G.I. e 982/81-F-G.I. in corso avanti l'Ufficio Istruzione di Milano, giusta le relative ordinanze.

In proposito non posso non osservare che altra cosa è il diritto di essere interrogato ovvero di astenersi dal rispondere in conformità delle disposizioni ordinarie ed altra invece è essere chiamato a rispondere mentre si versa in stato di detenzione in un Paese straniero, su fatti ai quali anche tale stato si fa riconnettere.

Comunque, una prima procedura per la mia estradizione in Italia è, da tempo, esperita: altre debbono esserlo.

Sono dunque prossime ad avverarsi le condizioni date le quali i procedimenti nei miei confronti in Italia possono svolgersi, con la mia presenza, nelle forme ordinarie, certamente più appropriate ai fini dell'accertamento della verità.

Il trattato tra Italia e Stati Uniti, come è noto, al suo art. IX implicitamente ammette l'extradizione anche di chi sta espiando, come nel mio caso, una pena la cui esecuzione, nel Paese richiesto, dovrebbe altrimenti ulteriormente protrarsi.


./.

2.

Il presupposto perchè il Paese richiesto dia il proprio consenso al riguardo, è evidentemente che il Paese richiedente chiaramente e fermamente lo voglia.

La domanda che formalmente rivolgo all'Autorità italiana, è pertanto di operare secondo una siffatta volontà, sollecitando il compimento di ogni atto necessario al fine di ottenere, quale imputato, la mia consegna.

Con osservanza



Michele Sindona

157

PROF. AVV. GIAMPIERO AZZALI
ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO
PIAZZA UMANITARIA, 2 - TEL. (02) 59.93.28

RACCOMANDATA R.R..-

Milano, 6 agosto 1982

All'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano.


Ill.mo G.I. dott. Giuliano Turone - proc. pen. n.982/81-F-GI

In relazione al provvedimento della S.V. in data 5 luglio 1982, notificatomi il giorno successivo, con il quale mi si invita, nella mia qualità di difensore dell'imputato Michele Sindona, a comunicare alla S.V. se acconsento all'interrogatorio del medesimo per rogatoria all'estero, con avvertimento che il mancato assenso entro quaranta giorni si considererà "come un'implicita dichiarazione di volontà di astenersi dal rendere l'interrogatorio", debbo osservare quanto segue:

- 1) L'ordinamento italiano non attribuisce al difensore la facoltà di sostituirsi all'imputato nell'esercizio del di lui personale diritto se rendere o non rendere l'interrogatorio e, pertanto, non mi ritengo legittimato a dare alcuna risposta all'invito che mi viene rivolto.
- 2) L'ordinamento italiano prevede l'esercizio di tale diritto dell'imputato nel momento del compimento dell'atto processuale in cui consiste l'interrogatorio, senza contemplare a tale riguardo nè la prefigurazione di un termine nè la equiparazione del silenzio, alla sua scadenza, al diniego.
- 3) L'interpretazione logico-sistematica dell'istituto della estradizione, quando ne sia in corso la procedura così come è, o dovrebbe essere nel presente caso, comparata a quella dell'istituto dell'interrogatorio per rogatoria, postula che il primo prevenga al secondo.

Con osservanza.

- prof. avv. Giampiero Azzali -



ORDINANZA
DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Affogliaz. N. _____

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile o Penale di Milano
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale

CONTRO

N; 982/81 -F-GI

SINDONA Michele, nato a Patti l'8 Maggio 1920, attualmente detenuto per altra causa presso il Penitenziario di Springfield (Missouri, U.S.A.), difeso di fiducia dall'Avv. Giampiero Azzali di Milano Piazza Umanitaria nr.2.

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n.11 e 61 n.7 C.P., in concorso con Roberto CALVI, perchè, abusando il CALVI del rapporto di prestazione d'opera con il gruppo Ambrosiano che lo aveva incaricato di trattare con il gruppo Sindona l'acquisto della ZITROPO HOLDING s.a. (che possedeva n. 40.000.000 di azioni della Pacchetti s.p.a.) con artifici e raggiri consistenti nel far apparire, con la complicità di Michele SINDONA, la compravendita stessa essere stata concordata per un prezzo complessivo di \$ U.S.A. 82.100.000, anzichè come effettivamente avvenuto di \$ U.S.A. 75.540.000, si procuravano l'ingiusto profitto di \$ U.S.A. 6.560.000, con danno di particolare gravità per società del gruppo Ambrosiano e del gruppo Sindona.

In Milano nel luglio 1972 e in epoca immediatamente successiva. (Vedi mandato di comparizione 7.4.1982).

Visti gli atti al procedimento;

Vista la nota 2 Luglio 1982 n. 1081/RDA del Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza di Milano, allegata in copia autentica alla presente ordinanza;

Vista la lettera 10 Giugno 1982 indirizzata a questo Ufficio dall'Addetto legale presso l'Ambasciata U.S.A. in Roma, pure allegata in copia autentica alla presente ordinanza;

Rilevato che, ai fini della regolarizzazione della posizione processuale di Michele SINDONA sotto il profilo dell'interrogatorio dell'imputato in U.S.A. e della contestazione degli elementi a suo carico ex art. 367 C.P.P., le Autorità degli Stati Uniti condizionano l'accettazione di una rogatoria in tal senso al

*Wolff Avv.
Azzali M. P.
P. Azzali
D. A. / 12*

*IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE
(Dr. U. Marzio)*

preventivo consenso formale di Michele SINDONA e del suo difensore italiano;

Ritenuto peraltro che la legge italiana impone al giudice di mettere l'imputato in condizioni di poter rendere l'interrogatorio nel merito, salvo ovviamente il diritto dell'imputato di astenersi dal renderlo;

DISPONE

che la situazione di cui sopra venga ufficialmente portata a conoscenza dell'Avv. Giampiero Azzali, difensore di fiducia di Michele SINDONA, e dello stesso Michele SINDONA, con avvertimento che, qualora entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della presente non venga prestato il consenso scritto al compimento dell'interrogatorio in U.S.A., questo Ufficio considererà l'omessa prestazione del consenso come un'implicita dichiarazione di volontà di astenersi dal rendere l'interrogatorio di cui sopra, con le stesse conseguenze giuridiche proprie del mandato rimasto senza effetto.

DISPONE

che copia autentica della presente ordinanza (e degli allegati sopra menzionati) sia notificata al difensore di Michele SINDONA, Avvocato Giampiero Azzali di Milano Piazza Umanitaria nr.2, a mezzo ufficiale giudiziario e nelle forme di cui agli artt. 166 segg. C.P.P.

DISPONE

che altra copia autentica della presente ordinanza (e degli allegati sopra menzionati) venga trasmessa a Michele SINDONA, presso il Penitenziario di Springfield (Missouri, U.S.A.), a mezzo raccomandata aerea con ricevuta di ritorno.

Milano, 5 Luglio 1982.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giuliano Turone

AL CANCELLIERE CAPO-SEZIONE
(Dr. U. Marino)

160

Il G. U. P. n. 7

All. 7



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Milano, 25 giugno 1980

oggetto: Commissione rogatoriale - Sequestro di documenti presso la Banca del Cottardo di Lugano in relazione al procedimento n°7035/78 C

- All'On.le
Dipartimento Federale
Polizia e Giustizia
B E R N A
- All'On.le
Ufficio Istruzione
L U G A N O

P r e m e s s a

Presso lo scrivente ufficio richiedente è pendente il procedimento penale n°7035/78 C R.G. P.M. diretto ad accertare se alcuni dirigenti e membri del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. "La Centrale" Finanziaria Generale spa, siano incorsi o meno in ipotesi di violazione di leggi penali.

In particolare trattasi di accertare la loro responsabilità penale per la seguente transazione con l'estero:

Il 17 novembre 1975 "La Centrale" di Milano acquistò n°1.110.934 azioni della spa "Toro Assicurazioni", ordinarie, dalle seguenti controparti estere, sulla base di ordine di vendita conferito dalla Banca del Gottardo di codesta città:

- Etablissement pour Participations internationales E.P.I., Eschen
- Konzentra Finanz., A.G., Vaduz
- Hamobil Anstalt, Schaan
- Gestivaleur, Etablissement de Gestion e d'Investiment, Vaduz
- Unovax Anstalt, Eschen
- Banca del Gottardo.

La compravendita, negoziata sulla base di lire 34.930 per azione, comportò un costo per "La Centrale", società acquirente, con l'accredito effettivo sul conto/estero della Banca del Gottardo (con l'intermediazione del Banco Ambrosiano-banca agente) di lire 38.740.905.19

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

161
4
Foglio seguito N. 2

Per l'effeto vennero bonificati, con valuta dal 19 novembre 1975, alle società venditrici:

- E.P.I. di Eschen	per n° 327.300 azioni	lire	11.432.589.000
- Konzentra, Vaduz	" " 252.300 "	"	8.812.839.000
- Hamobill Anstalt, Schaan"	" " 200.000 "	"	6.986.000.000
- Gestivaleur, Vaduz	" " 250.000 "	"	8.732.500.000
- Unovax Anstalt, Eschen	" " 77.984 "	"	2.723.981.190
- Banca del Gottardo	" " 3.350 "	"	117.015.500

lire 38.740.905.199

L'acquisto delle n° 1.110.934 azioni "Toro Assicurazioni", che consentì alla società acquirente (La Centrale) di aumentare la propria partecipazione nella "Toro" dal 40, 21% al 53, 45% del capitale sociale ordinario, venne effettuato ad un prezzo nettamente superiore a quello corrente in borsa, che il 17 novembre 1975 era di lire 13.775 per azione, con un maggiore esborso verso l'estero di circa 23,4 miliardi.

Le indagini in Italia

Il fatto, denunciato come reato valutario ai sensi della Legge 30 aprile 1976 n° 159 da Bankitalia, non viene e non verrà perseguito da questo ufficio perchè, sotto il profilo penale, trattasi di fatto commesso (17 novembre 1975) in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa penale di cui al D.L. 4 marzo 1976 n° 31, conv. nella citata Legge n° 159, che si applica ai trasferimenti di capitali attuati dal 6 marzo 1976.

Si tratta invece di accertare le responsabilità per il commesso reato di truffa pluriaggravata, in applicazione degli artt. 340, 61 n° 7, 11 e 112 nn. 1 e 2 cod. pen., a carico del presidente della Centrale spa, cioè Calvi Roberto nato a Milano il 13 aprile 1920 ivi residente in Via Frua n° 8, che, sottacendo fraudolentemente agli altri sette componenti del Consiglio di amministrazione il minor prezzo delle n° 1.110.934 azioni, acquistate da società estere da lui manovrate, si procurava un ingiusto profitto per sé e per altre persone da identificare, di oltre 23 miliardi di lire, con danno rilevante e con abuso delle relazioni di prestazioni d'opera per la carica ricoperta.

A fondamento della ritenuta diversa configurazione criminosa, in base ai risultati di complesse investigazioni già condotte in Italia, si fa rilevare:

162

5

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito A 3

- 1) l'acquisto delle n°1.110.934 azioni della Toro assicurazioni, effettuato il 17 novembre 1975 da "La Centrale", fu la conclusione di una operazione iniziata fin dal 1973 e tendente ad acquisire da parte di essa il pacchetto di maggioranza della Toro assicurazioni s.p.a. stessa;
- 2) "La Centrale", man mano che rastrellava in Italia i titoli "Toro Assicurazioni", parte li tratteneva, iscrivendo a bilancio la partecipazione, e parte li cedeva lo stesso giorno o quelli seguenti allo stesso prezzo di acquisto, alle società del Liechtestein citate in premessa, senza alcuna maggiorazione di prezzo;
- 3) l'ordine trasmesso all'agente di cambio, dott. Scandellari, di cedere alcuni gruppi di azioni acquistate in borsa alla Banca Nazionale delle Telecomunicazioni è stato impartito dalla Centrale, così come questa stessa ha dato la successiva disposizione a vendere alle società estere in considerazione, tramite la "Banque Lambert Luxemburg";
- 4) contemporaneamente dette società estere, che sino ad allora non detenevano alcuna quota di partecipazione nella "Toro Assicurazioni spa", iniziavano ad acquistare azioni, oltre che dalla Centrale (v. sopra punto n°3), anche sul mercato libero in Italia ed all'estero, con il risultato di un'acquisizione complessiva di n°564.217 azioni che, a seguito dell'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria della Toro assicurazioni del 28 giugno 1974, si raddoppiavano, per l'esercizio del diritto di opzione, in n°1.128.434;
- 5) il prezzo unitario di rivendita di lire 35.000, praticato dalle società estere a La Centrale, tenuto conto dell'aumento del capitale sociale da lire 6 miliardi a lire 12 miliardi, costituisce il raddoppio del valore di ognuno dei n°1.110.934 titoli in transazione;
- 6) tutte le società estere venditrici sono state società fiduciarie di manovra utilizzate da Calvi e da alcuni altri dirigenti della Centrale, nella perpetrazione del descritto piano criminoso.

Le indagini da svolgersi in Svizzera

Stando così la situazione istruttoria in Italia urge a questo ufficio richiedere la collaborazione per l'assistenza giudiziaria al fine di acquisire, mediante il sequestro della relativa documentazione, i mezzi di prova per il definitivo accertamento del pluriaggravato delitto di truffa e per la identificazione di eventuali complici nella ideazione del piano criminoso e/o nella spartizione dell'illecito profitto.

Pertanto, per l'accertamento delle responsabilità penali del delitto di truffa pluriaggravato - e fermo rimanendo l'impegno di questo ufficio a non utilizzarne i risultati per i congressi reati valutari e per ogni altra ipotesi di natura fiscale che possa insorgere - in ordine all'acquisto all'estero di n°1.110.934 azioni "Toro Assicurazioni", effettuato in data 17 novembre 1975, da "La Centrale" Finanziaria Gene-

163
6

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4


rale spa, con l'intermediazione del Banco Ambrosiano sulla base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano dalle controparti citate in premessa, si richiede il sequestro dei mezzi di prova documentale, inerente alla movimentazione, ai successivi passaggi ed agli effettivi beneficiari - anche persone giuridiche e/o procuratori di queste - della valuta, costituita dal controvalore del prezzo di acquisto di gruppi di azioni "Toro Assicurazioni", fatta pervenire all'estero dal Banco Ambrosiano, mediante il generico di accredito per operazioni in conto "loro" lire, alla Banca del Gottardo di Lugano, per le seguenti scritture, alla data del 19 novembre 1975:

1) p/c E.P.I. - Eschen	lire	11.413.727.798
2) " Konzentra Finanz.A.G. + Vaduz	"	8.812.839.000
3) " Hamobill Anstalt - Schern	"	6.986.000.000
4) " Costavaleur - Vaduz	"	8.732.500.000
5) " Unovax Anstalt - Eschen	"	2.723.981.120
6) " Banca del Gottardo	"	117.015.500

Vorrà codesto ufficio completare la richiesta acquisendo presso la Banca del Gottardo le generalità della persona che ha firmato i fissati bollati relativi alla negoziazione dei titoli in questione, fissati bollati recanti i nn. 55568 (v. sopra sub 1), 55570 (sub 2), 55569 (sub 3), 55571 (sub 4), 55567 (sub 5), 55573 (sub 6), restituiti al Banco Ambrosiano con le firme dei responsabili delle società estere venditrici.

Data l'importanza, la delicatezza e la personalità dell'inquisito, si richiede un cortese cenno di riscontro delle codeste Autorità Giudiziarie circa i modi ed i tempi di intervento, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, raccomandando, però, compatibilmente con il rito, di non dare visione alle parti interessate alla procedura del contenuto della presente.

Si resta in attesa e si porgono i più distinti saluti.





All. 8

164

NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo di Sezioni -

Nr. 5833/III/4[^]/137 sched.Milano, 19/XX/80

OGGETTO: Banco Ambrosiano S.P.A.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Civile e Penale
(alla cortese attenzione del Sosti-
tuto Procuratore dr. Luca Mucci)

M I L A N O

~~*~*

Riferimento nota n. 4877/80A P.M. del 3.9.1980

Con riferimento all'incarico conferito dalla
S.V. si trasmettono i seguenti documenti ritirati in
fotocopia presso vari istituti di credito:

A

- presso il Banco di Napoli - sede di Milano -

1. telex datato 18.7.1973 inviato dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
2. lettera datata 10.8.1973 inviata alla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
3. lettera datata 3.9.1973 inviata dal Banco di Napoli - sede di Torino; *n. 20534*
4. lettera datata 27.8.1973 inviata dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
5. lettera datata 28.8.1973 inviata dalla Banca Commerciale Italiana - sede di Milano -;
6. conferma telex datato 6.9.1973 inviato dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
7. lettera datata 18.9.1973 inviata dalla Banca San Paolo di Brescia - sede di Milano -;
8. lettera datata 8.1.1974 inviata dal Banco Ambrosiano - sede di Milano -;
9. lettera datata 26.4.1974 inviata al Banco Ambrosiano - sede di Milano -;
10. telex del 23.4.1974 inviato dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
11. lettera datata 26.4.1974 inviata al Banco Ambrosiano - sede di Milano -;

./.

165

- 2° foglio -

- 11 . lettera datata 6.8.1973 inviata dalla Banca Mobiliare Piemontese - Torino -;
- 12 . distinta numerica datata 6.8.1973 relativa a nr. 29.500 azioni;
- 13 . distinta numerica datata 6.8.1973 relativa a nr. 34.300 azioni;
- 14 . distinta numerica datata 24.7.1973 relativa a nr. 10.000 azioni;
- 15 . distinta numerica datata 24.7.1973 relativa a nr. 10.500 azioni;
- 1012 . tre fissati bollati datati 27.7.1973 relativi alla compra vendita di nr. 20.500 azioni;
- B - presso il Banco Ambrosiano - sede di Torino - che ha incorporato, per fusione, la Banca Mobiliare Piemontese S.p.A.
- 1 . telex datato 25.7.1973 inviato dalla Privat Kredit Bank di Zurigo;
- 2 . lettera datata 6.8.1973 inviata alla Privat Kredit Bank di Zurigo;
- 3 . modulo di segnalazione all'U.I.C. dell'agosto 1973;
- 4 . telex datato 24.7.1973 inviato dalla U.B.S. di Lugano;
- 5 . telex datato 25.7.1973 inviato dalla U.B.S. di Lugano;
- 6 . lettera datata 6.8.1973 inviata al Banco di Napoli - sede di Torino;
- 7 . lettera datata 7.8.1973 inviata alla U.B.S. di Lugano;
- C - presso il Banco Ambrosiano - sede di Milano -
- 1 . lettera datata 22.4.1974 inviata dalla Banca del Gottardo di Lugano;
- 2 . lettera datata 24.4.1974 inviata dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
- 3 . lettera datata 26.4.1974 inviata dal Banco di Napoli - sede di Milano -;
- 4 . due contabili datate 26.4.1974 inviate alla Banca del Gottardo di Lugano;
- 5 . lettera datata 29.4.1974 inviata alla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
- 6 . lettera datata 6.5.1974 inviata dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
- 7 . due fissati bollati datati 2.5.1974 relativi all'acquisto di azioni "TORO";
- 8 . lettera datata 7.5.1974 inviata alla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
- 9 . lettera datata 9.5.1974 inviata alla Banca d'America e d'Italia - sede di Milano -;
- 10 . lettera datata 9.5.1974 inviata alla Banca del Gottardo di Lugano;

./.

166

- 3° foglio -

D - presso la Banca d'America e d'Italia - sede di Milano -

11. mandato entrata cassa titoli datato 10.5.1974;
12. partitario movimentazione titoli;
13. mandato uscita cassa titoli datato 30.7.1974;
14. lettera datata 26.7.1974 inviata dalla Banca del Gottardo di Lugano;
15. lettera datata 30.7.1974 inviata alla Banca del Gottardo di Lugano;

E - presso la Banca Commerciale Italiana - sede di Milano -

1. telex datato 29.5.1973 inviato dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;
2. contabile datata 2.7.1973 inviata alla Banca San Paolo di Brescia;
3. telex datato 31.10.1973 inviato dall'Istituto Bancario Italiano di Milano;
4. contabile datata 5.11.1973 inviata all'Istituto Bancario Italiano di Milano.

Dalla documentazione innanzi elencata si evidenzia:

le nr. 50.000 azioni "Toro Assicurazioni" furono inviate dalla Banca San Paolo di Brescia al Banco di Napoli - sede di Milano - per essere immesse in conto deposito capitale nel dossier intestato "Banca Popolare Svizzera di Zurigo", dove al nome di quest'ultima erano custodite, per lo stesso titolo, altre 130.600 azioni pervenute come segue:

- *.. nr. 40.600, acquistate dalla sede di Torino del Banco di Napoli, per conto della Banca Popolare Svizzera di Zurigo, dalla Società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) di Torino;
- .. nr. 29.500, rimesse dalla Banca Mobiliare Piemontese, prelevate da quest'ultima, d'ordine della PRIVAT KREDIT BANK di Zurigo, dal dossier c/capitale intestato GOLDBULL ESTABLISHEMENT VADUZ;
- .. nr. 34.300, rimesse dalla Banca Mobiliare Piemontese, prelevate da quest'ultima, d'ordine della Unione di Banche Svizzere di Lugano, dal dossier c/capitale intestato ARGENTOS ANSTALT VADUZ;
- .. nr. 20.500, acquistate dalla sede di Torino del Banco di Napoli, per conto della Banca Popolare Svizzera di Zurigo; nr. 10.000 dalla signora Amalia MIDANA in EMPRI - M e nr. 10.500 dal dr. Alberto MIDANA;
- .. nr. 960, rimesse dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
- .. nr. 4.200, rimesse dalla sede di Milano della Banca Commerciale Italiana la quale, d'ordine della Unione Banche Svizzere di Lugano, le aveva prelevate dal dossier c/deposito capitale intestato Banca Popolare Svizzera di Zurigo;

./.

167

- 4° foglio -

.. nr. 540, rimesse dal Banco Ambrosiano di Milano, su istruzioni di quello di Torino, d'ordine della Unione di Banche Svizzere di Lugano e per conto della Banca Popolare Svizzera di Zurigo;

130.600

• successivamente, le nr.130.600 azioni, il Banco di Napoli - sede di Milano -, così intestate:

.. nr.101.100 alla Banca Popolare Svizzera di Zurigo;

.. nr. 29.500 alla GOIDBULL ESTABLISSEMENT VADUZ,

le ha rimesse alla sede di Milano del Banco Ambrosiano che, come da apposite deleghe rilasciate dalla Banca Popolare Svizzera di Zurigo e dalla GOIDBULL ESTABLISSEMENT VADUZ, le ha tutte intestate "ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATIONS INTERNATIONALES - ESCHEN" rimettendole poi, d'ordine della Banca del Gottardo di Lugano, alla sede di Milano della Banca d'America e d'Italia dove, nel dossier intestato "Banca del Gottardo di Lugano" erano custodite in c/deposito capitale altre azioni che, unitamente a queste ultime ammontavano a complessive nr.154.025.

Tutte le azioni, quindi, pari a nr.154.025, munite della stampiglia "circolanti all'estero" apposta dalla Banca d'America e d'Italia vennero inviate da quest'ultima alla Banca del Gottardo di Lugano con la seguente intestazione:


.. nr. 135.550 a ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATIONS INTERNATIONALES - ESCHEN;

.. nr. 16542 a GIZA FINANZ E VERWALTUNGS - ANSTALT - TRIESSEN;

.. nr. 1.933 a UNOVAX ANSTALT - ESCHEN.

Inoltre è risultato che la rimessa di lire 1.724.300.000, relativa al controvalore delle nr.50.000 azioni di cui al primo punto della nota in riferimento, è stata effettuata dalla Banca Commerciale Italiana a favore della Banca San Paolo di Brescia d'ordine della Banca Popolare Svizzera di Zurigo.

Infine, circa la movimentazione di lire 95.678.795 tra la Banca Commerciale Italiana e l'Istituto Bancario Italiano, dai documenti esibiti, l'operazione risulta riferibile al "giro lire capitale" per ordine e conto della Banque Lambert Luxembourg.



L'UFFICIALE DI P.G.
CAP. Manlio D'ALOIA

[Handwritten signature]


 All. 9^o

168

NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo di Sezioni

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1980, addì 18 del mese di luglio, in Milano, via Verdi n.2, presso la Direzione Centrale dell'Istituto Bancario Italiano, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

mm. Alberto CORRADO
mo. Giancarlo MARTELLO

PARTE

• ISTITUTO BANCARIO ITALIANO - con Direzione Centrale in Milano, via Verdi n. 2 e, per esso:

- dr. Guido Chinigò, nato a La Spezia il 24.3.1934 e domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto di credito suddetto nella sua qualifica di vice direttore.

FATTO

In data odierna, i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la sede Centrale dell'istituto di credito sopra specificato al fine di dare esecuzione al provvedimento di sequestro n. 4877/80-A emesso in data 3 luglio 1980 dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano - dr. Luca Mucci -.

Presentatisi al dr. Guido Chinigò in rubrica compiutamente generalizzato, dopo aver esperito le formalità di rito previste per il loro riconoscimento e la loro appartenenza al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i verbalizzanti gli hanno manifestato lo scopo della visita notificandogli, nel contempo, copia del decreto, come risulta da separato atto.

Aderendo all'invito ed in esecuzione del precitato decreto, il dr. Guido Chinigò ha esibito la documentazione di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto, e che viene sequestrata per essere messa a disposizione del magistrato inquirente.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

VERBALIZZANTI

mm. Alberto Corrado
mo. Giancarlo Martello

PARTE

Guido Chinigò

16

E D

Allegato 4/g

210 1.330
100 1.100
100 1.100


100 1.100
100 1.100
100 1.100

100 1.100
100 1.100

100 1.100
100 1.100
100 1.100

100 1.100
100 1.100
100 1.100

100 1.100
100 1.100



100 1.100

100 1.100

100 1.100

170 Allegato 4/h

BANQUE LAMBERT-LUXEMBOURG
 Société Anonyme
 11, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE
 TÉLÉPHONE 47 20 81
 R. C. LUXEMBOURG B 6298
 Adresse télégraphique: EUROLUX-LUXEMBOURG

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
 MILANO

ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
 DIREZIONE CENTRALE

5 NOV. 73

2459461

Ref. 03 HM/LD

COMPTES - ACCOUNTS - KONTO

818.531.45

RUB. R

070 2TL

072

Luxembourg, le 30.10.73
 Case Postale 1702

I. C. 30.00

LB. 18

L. B. L. C.

AVIS DE DÉBIT - DEBIT NOTE - BELASTUNGSAUFGABE

Transfert ordre Central Finance Nassau

VAL 30.10.73

Lit. Cap. 12.049.745.687.-

BANQUE LAMBERT-LUXEMBOURG
 Société Anonyme

H. 4/11
 BANQUE LAMBERT-LUXEMBOURG
 Société Anonyme
 11, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE
 TÉLÉPHONE 47 23 81
 R. C. LUXEMBOURG B 6598
 Adresse télégraphique: EURCLUX-LUXEMBOURG

INSTITUTO BANCARIO ITALIANO
 MILANO

R. 03 ES/ID.
 818.531.45

COMPTES - ACCOUNT - KONTO
 RUB.

5 NOV. 73
 PAYS - MARCHÉ
 R 2ML 1

2459462
 DEVISE
 30.00

30 OCTOBRE 73
 Luxembourg, le
 Case Postale 1702
 I. C.


LIB. 18
 I. B. L. C.

AVIS DE CRÉDIT - CREDIT NOTE - GUTSCHRIFTSAUFGABE

Transfert à la Banca Nazionale del Comunicazioni
 Milano
 notre télex du 29.10.73.

VAL	30.10.73	Lit. Cap. 11.954.056.892.-
-----	----------	-------------------------------

BANQUE LAMBERT-LUXEMBOURG
 Société Anonyme



All. 10


172

Banca del Gottardo

11

Direzione

con il Dr. Mucci



Lodevole
CAMERA DEI RICORSI PENALI
TRIBUNALE D'APPELLO

6900 Lugano

20 ottobre 1980

RECLAMO

che presenta la BANCA DEL GOTTARDO, via Canova 8, 6900 Lugano, contro l'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, Dr. Enrico Regazzoni, di data 8 ottobre 1980, intimato alla reclamante in data 14 ottobre 1980, rog. 253/80.

1. Il presente reclamo presentato in data odierna è tempestivo rispettando i termini degli articoli 227 e 7 CPP.
2. Con rogatoria del 25 giugno 1980 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Dr. Luca Mucci viene richiesto il sequestro presso la reclamante della documentazione relativa alla compravendita di 1.110.994 titoli "Toro assicurazioni ordinarie Torino" nell'ambito di un procedimento penale aperto a Milano nei confronti di Roberto Calvi, Milano, per titolo di truffa pluriaggravata, e meglio come risulta dall'ordine di perquisizione e sequestro in oggetto, che viene allegato in fotocopia (doc. 1).
3. Nell'ambito dell'ordine in questione viene chiesto, per l'inoltro al magistrato inquirente italiano, il sequestro di svariati documenti nonché informazioni dalla reclamante relative alla compravendita delle azioni "Toro Assicurazioni ordinarie Torino". Dopo esame della documentazione in possesso della reclamante, la stessa addiviene alle seguenti conclusioni:

- 2 -

- x a) le società venditrici, oggi in parte già liquidate e radiate dal Registro di Commercio del Principato del Liechtenstein, erano, all'atto della transazione, di proprietà della reclamante. Il loro intervento nella compravendita avvenne a titolo puramente fiduciario e conseguentemente il ricavo della vendita non venne da loro introitato;
- b) l'intervento della Banca del Gottardo quale venditrice, si riferiva a 3.350 azioni, su 1.110.994 azioni. Nella fattispecie si trattava di certificati svizzeri al portatore emessi dalla Banca del Gottardo sulla scorta dei titoli nominativi italiani della Toro Assicurazioni ad essa intestati. Si ricorda che operazioni di questo tipo sono usuali nell'ambiente finanziario svizzero per titoli italiani quotati in borsa, come emerge dal listino della borsa di Ginevra che si allega quale documento 2;
- x c) il mandante di tutti i contratti fiduciari di cui al punto a) era una persona giuridica che assolutamente nulla aveva ed ha a che vedere né con il signor Roberto Calvi né con la parte acquirente. In particolare non esiste e non è mai esistito nessun legame giuridico tra il suddetto mandante e la Centrale Finanziaria SpA o il signor Roberto Calvi.

4. Queste circostanze sono sufficienti a convincere che la documentazione richiesta non ha nessuna importanza per l'istruzione del procedimento italiano sulla base del principio processuale frustra probatur quod probatum non relevat.

Appare quindi lecito il sospetto che la richiesta del Giudice italiano non sia volta a cercare o chiarire elementi riferentesi a presunti reati di diritto comune, bensì a compiere indagini su fatti o circostanze che potrebbero consentire all'autorità straniera di ricevere informazioni di carattere valutario fiscale.

5. Oltre all'estraneità della documentazione di cui è chiesto il sequestro, si pone alla reclamante - nella sua qualità di istituto bancario soggetto all'ordinamento elvetico - l'obbligo del rispetto del segreto bancario imposto dall'articolo 47 della Legge Federale sulle Banche e Casse di Risparmio dell'8 novembre 1934. Consegnando la documentazione richiesta all'autorità inquirente italiana, nella fattispecie si lederebbe la sfera privata di persone completamente estranee al procedimento penale in misura certamente sproporzionata di fronte agli ipotetici vantaggi per l'istruttoria penale italiana.

D'altro canto la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 prevede all'articolo 2 b il rifiuto dell'assistenza giudiziaria quando la domanda è di natura tale da nuocere

- 3 -

agli interessi essenziali del paese richiesto. Codesta lodevole Camera ha d'altronde già opportunamente condiviso che il segreto bancario "ha avuto un ruolo essenziale per lo sviluppo dell'economia svizzera" (cf.: Repertorio giurisprudenza patria Vol. 113, 1980, pag. 128).

Ma oltre ad una violazione di diritti di terzi ed una lesione di interessi essenziali del paese la rogatoria in oggetto rischia di essere in urto con l'articolo 2 a della Convenzione Europea. Infatti il procedimento contro il signor Calvi è stato aperto in Italia nel gennaio 1979 con una comunicazione giudiziaria per presunta esportazione di valuta in violazione della nota legge 159/689. Solo nel giugno 1980 fu inviata una nuova comunicazione nella quale si ribadiva la presunta violazione della legislazione valutaria aggiungendo presunti reati di diritto comune. Si noti che sia la prima che la seconda comunicazione giudiziaria risultano rubricate nello stesso fascicolo sotto il numero 7035/78 - C. Si ribadisce quindi il sospetto che il Magistrato italiano abbia esteso l'indagine a reati perseguibili nel nostro paese per ottenere informazioni di carattere valutario allo scopo di configurare infrazioni fiscali peraltro inesistenti.

- . Per tutti i motivi sopra enunciati la reclamante si oppone a consentire l'esame o la trasmissione degli atti all'autorità inquirente italiana. Secondo la procedura penale ticinese la documentazione di cui all'ordine di sequestro è consegnata in plico sigillato all'onorevole Giudice Istruttore Sottocenerino nell'attesa che codesta lodevole Camera decida se debba essere perquisita o restituita.
- . Se codesta lodevole Autorità Giudiziaria dovesse ritenere che per il proprio convincimento l'esame degli atti fosse indispensabile, la reclamante sarebbe disposta a consentire, in presenza dei suoi incaricati, che daranno le opportune spiegazioni, l'apertura del plico sigillato con l'ovvia garanzia che i propri obblighi in rapporto al rispetto del segreto bancario siano salvaguardati. Inoltre la reclamante, qualora se ne ritenesse la necessità, potrebbe produrre la documentazione comprovante l'assoluta estraneità sia del signor Roberto Calvi che della Centrale Finanziaria SpA dal rapporto fiduciario tra la citata persona giuridica e le società venditrici.

P.Q.M.

visto il CPP in particolare gli articoli 120 e segg. e 226 - 227

- 4 -

- vista la Convenzione di Assistenza Giudiziaria Europea in materia penale in particolare gli articoli 2, 3 e 5.

Si chiede a questa lodevole Camera giudicare:

1. L'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino dell'8 ottobre 1980 notificato il 14 ottobre 1980 è annullato e la Commissione Rogatoria del 25 giugno 1980 del Sostituto PP della Repubblica di Milano è rifiutata.
2. E' ordinata la restituzione della documentazione in plico sigillato di cui all'ordine di sequestro del G.I. alla Banca del Gottardo.
In via subordinata la restituzione della documentazione dopo esame da parte della Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello.

Con ossequio.

 BANCA DEL GOTTARDO 

Allegati: 1. fotocopia ordine G.I.
2. bollettino Borsa Ginevra

P.S.: del presente reclamo viene informato l'Ufficio di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia a Berna.

CRO

176

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

All'Ill. mo
Signor Giudice Istruttore
Giurisdizione Sottocenerina
LUGANO

oggetto: nostra commissione rogatoriale del 25 giugno 1980 in relazione al procedimento penale n°4877/80 A, derivata, per stralcio, dal procedimento n°7035/78 C, concernente quest'ultima ipotesi di reato valutario.

Con riferimento al reclamo del 20 ottobre 1980 presentato dalla Banca del Gottardo contro l'ordine di sequestro della S. V., per opporsi a consentire l'esame o la trasmissione degli atti oggetti del sequestro a questa Autorità Giudiziaria richiedente, si rappresentano le considerazioni che seguono, anche alla luce degli sviluppi istruttori successivi alla data della richiesta della nostra commissione rogatoriale di cui all'oggetto.

Già con la richiesta di commissione rogatoriale del 25 giugno 1980 si era sufficientemente insistito sul fatto che, per quanto riguarda l'operazione di acquisto, da parte de "La Centrale", di azioni "Toro Assicurazioni" ordinarie, il precedente ufficio non ravvisava, contrariamente all'ipotesi originaria di partenza su denuncia della Bankitalia, la possibilità di procedere all'accertamento di reati valutari, perchè il fatto denunciato era stato commesso prima dell'entrata in vigore della Legge penale valutaria italiana con il D. L. 4 marzo 1976, n°31 (decorrenza 6 marzo 1976).

Poichè il fatto denunciato dalla Banca d'Italia si è esaurito il 19 novembre 1975 non vi è dubbio che non rientra nelle ipotesi delittuose colpite dal D. L. citato con norme penali.

La nostra precedente richiesta di commissione rogatoriale, rivolta a codesto Ufficio, rubricava la richiesta stessa mediante il richiamo al numero di procedimento 7035/78 C R. G. P. M. della Procura di Milano perchè, mediante l'indicazione del cosiddetto registro "C", si rappresentano quelle inchieste in fase di accertamenti preliminari del P. M. quando, in base allo sviluppo delle investigazioni, non è l'Ufficio in grado di formulare precise contestazioni, nè di indicare il nome della persona alla quale si intende attribuire reati di ogni tipo. Questa fase del procedimento è

AL S. FIGURA DELLA REPUBBLICA

(Dati della Procura)

1980.02.17



38
177

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

compatibile con la possibile emissione di una comunicazione giudiziaria con l'indicazione degli articoli della Legge presuntivamente violati da parte del soggetto inquisito, senza che l'Ufficio stesso abbia raggiunto risultati tali da poter essere in condizione di enunciare anche il fatto oggetto della violazione, suscettibile di essere ricompreso nello schema legale di cui agli articoli della Legge penale violati.

Pertanto, in questa fase, la comunicazione giudiziaria, lungi dall'essere mezzo di incriminazione, costituisce, secondo l'ordinamento processuale italiano, mero strumento per provocare l'intervento della persona interessata, come parte (imputato o parte offesa), al procedimento con la nomina di un proprio difensore di fiducia.

Nel caso che interessa, in data 3 luglio 1980, è stato aperto un autonomo procedimento, recante il n°4877/30 A, relativo ad un distinto e diverso procedimento nel quale le sottoelencate persone sono indiziate dei reati:

- a) del delitto p. e p. degli aa. 640, 61 n°7 e 11, 110, 112 n°1, 81 cpv C.P. per concorso in truffa aggravata continuata, commessa in Milano il 19 novembre 1975, in danno di "La Centrale" Finanziaria Generale s.p.a.;
- b) del delitto p. e p. dagli aa. 110, 112 n°1, 2621 C.C., per false comunicazioni, anche in bilancio, agli organi sociali della spa "La Centrale". In Milano il 31 dicembre 1975.

Dette ipotesi di reato sono attualmente ascritte a:

- 1) Carlo Alessandro Canesi, nato a Lecco il 29 marzo 1894 e residente in Milano, Via Saprio n°2, già presidente del Consiglio di Amministrazione de "La Centrale" Generale Finanziaria spa;
- 2) Roberto Calvi nato a Milano il 13 aprile 1920 ed ivi residente in Via Frua n°9 - vice presidente -;
- 3) Giuseppe Lauro (deceduto) amministratore delegato.

Dalla persistente autonomia dei due procedimenti e, per effetto dell'impegno assunto da questa Autorità Giudiziaria richiedente, - che si ribadisce con la presente memoria illustrativa - i risultati della commissione rogatoria saranno utilizzati esclusivamente per l'accertamento dei reati di diritto comune, come più sopra rubricati, senza l'estensione degli stessi risultati per l'accertamento di eventuali concorrenti ipotesi di reato, previste dalla legge valutaria o dalla legge fiscale italiana, nel quadro del procedimento penale ordinario 7035/78 C o di altri che astrattamente possano aprirsi da parte di questa Autorità Giudiziaria.

Il P. S. P. della Procura della Repubblica
(1980/177/30 A)

Amicus

40
178

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Per quanto riguarda l'assunto dedotto dalla reclamante circa la ininfluenza della documentazione in sequestro in plico sigillato, perchè i documenti da visionare o da trasmettere riguardano società venditrici di proprietà della stessa reclamante, che intervenne nella compravendita a titolo puramente fiduciario, nell'ambito di un mandato ricevuto "da una persona giuridica che assolutamente nulla aveva ed ha a che vedere nè con il sig Roberto Calvi nè con la parte acquirente", perchè "in particolare, non esiste e non è mai esistito nessun legame giuridico tra il suddetto mandante e La Centrale Finanziaria spa o il sig Roberto Calvi" questa Autorità Giudiziaria richiedente controdeduce, a tale riguardo, quanto segue:

- A -

In base agli aa. 378 e 479 del cod proc pen italiano il Giudice è tenuto a dichiarare il non luogo a procedere non solo quando mancano le prove del commesso reato ma anche quando vi sono le prove che la o le persona inquisite non hanno commesso il reato loro ascritto. Ne deriva una evidente ragione di interesse ad acquisire tutti gli elementi necessari per una verifica di estraneità del sig Roberto Calvi, di Alessandro Canesi, Giuseppe Lauro e di altri eventuali alla inchiesta giudiziaria che li riguarda, senza che possano apotiticamente affermarsi ritenute estraneità del Calvi e o di altri col pretesto che ciò è necessario per la tutela di interessi di terzi.

- B -

In relazione allo sviluppo delle indagini condotte da questo P.M. in Italia, emergono fondatissimi elementi per sostenere che, nella vicenda che interessa, il "Terzo", autore del mandato fiduciario, non è proprio tale rispetto alla complessa ed articolata struttura plurisoggettiva guidata dal Banco Ambrosiano spa di Milano.

Infatti occorre premettere che sia La Centrale, sia la Banca del Cottardo, sia il Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo sono società italiane ed estere a prevalente partecipazione di controllo o comunque di collegamento da parte del Banco Ambrosiano che le possiede, sicchè nei Consigli di Amministrazione di questi organismi vi è un comune collegamento mediante gli uomini preposti all'amministrazione ed al controllo di tutte queste società già nominate e di numerose altre che risultano nella partecipazione ufficiale del Banco Ambrosiano e di altre società a questo collegate o da questo controllate.

Fatta questa premessa di ordine generale, assolutamente dimostrabile dallo scrivente nel caso che la Camera dei Ricorsi Penali presso il Tribunale di Appello di Lugano voglia sentirlo, occorre fare un passo indietro per far conoscere alcuni dati utili relativi all'acquisto delle azioni

IL S. PROCURATORE
Mucchi

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

179

"Toro" da parte de La Centrale, concluso verso la fine del 1975, dettato dall'intento di acquisire definitivamente la maggioranza di controllo della società. In una memoria prodotta dalla difesa Calvi a questo P.M., è precisato testualmente "... L'interessamento alla partecipazione era sorto nel 1973 ed aveva portato all'acquisizione in un primo tempo di numero 1.159.750 azioni al prezzo unitario di £. 44.899,570; era continuato nell'esercizio successivo, dando luogo all'acquisizione di un quantitativo di azioni che avevano elevato il possesso a n° 1.656.950, valutate mediamente, previo adeguamento ai valori di Borsa, a £. 39.533 per azione. Tale interessamento si era sviluppato nel 1975, con l'ulteriore acquisizione di azioni, che avevano portato il possesso a n° 3.377.900 azioni, valutate nel bilancio de La Centrale (sempre con l'adozione del criterio dell'adeguamento al valore di Borsa) a £. 14.350 per azione. Tale investimento complessivo, come chiarito in nota all'elencazione delle partecipazioni de La Centrale allegata al bilancio chiuso al 31 ottobre 1975, corrispondeva al 28,14% dell'intero capitale sociale ed al 40% delle azioni ordinarie; era valutato in bilancio in complessive £. 50.161.815.000 a fronte di un esborso sostenuto per l'acquisizione di ben £. 77.884.648.991.

Con l'acquisto del novembre 1975 (n° 1.110.934 azioni ordinarie al prezzo di £. 35.000) si perseguiva (ed otteneva) il risultato:

- di acquisire il definitivo controllo della società;
- di difendere mediante la valorizzazione conseguente all'acquisizione della maggioranza, il cospicuo investimento già effettuato, in un momento in cui la significatività delle quotazioni di Borsa era andata completamente scomparendo."

- C -

Tanto documentato sub B, è bene mettere in evidenza i risultati delle investigazioni condotte in Italia dalla cui valutazione complessiva emergono dati di certezza secondo i quali, mentre La Centrale rastrellava i titoli "Toro Assicurazioni" per iscriverli nella propria partecipazione ufficiale su quest'ultima società, contemporaneamente, tramite transazioni in Borsa e fuori Borsa, cedeva parte dei pacchetti lo stesso giorno e quelli immediatamente successivi alle società del Liechtenstein di cui oggi la Banca del Gottardo (al punto A, pag. 2) del reclamo 20 ottobre 1980, riconosce la proprietà. Poichè dette società estere (acquirenti nel 1973 e nel 1974), tramite la intermediazione della stessa Centrale e acquisti dalla stessa Centrale, avevano acquistato le azioni "Toro" in un momento nel quale era La Centrale la più interessata a non alienare o fare alienare detti titoli, l'apparente contraddizione si spiega con un ben concertato piano preliminare diretto a parcheggiare all'estero azioni che poi, ad un cenno di uomini della Centrale, potevano rientrare in Italia, per completare il progetto di acquisizione della partecipazione di controllo. Senonchè la società La Centrale ha pagato le azioni parcheggiate all'estero ad un prezzo raddoppiato con un

Il S. P. M. (Dott. G. M. G. G.)
 G. M. G. G.

ORA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. °

180

maggior esborso di circa 25 miliardi che non è di pertinenza del bilancio "La Centrale" nell'esercizio 1975, ma costituisce ingiusto profitto di persone che erano alla guida della stessa La Centrale o di altre società rientranti nell'ambito del controllo della società guida, che è il Banco Ambrosiano spa. Pertanto il problema non è quello di opporre che La Centrale in se stessa è soggetto "Terzo" rispetto ai documenti che si vogliono visionare, ma è quello di vedere se il soggetto "Terzo" sia veramente estraneo alla struttura pluriarticolata, anche al piano internazionale, del Banco Ambrosiano. E' soltanto assurdo pensare che le società del Liechtenstein potessero fare l'investimento nel 1973 per l'ordine di decine di miliardi, senza la consapevolezza e volontà di agire speculativamente su istruzione di chi bene sapeva il piano di acquisizione della partecipazione di controllo della "Toro Assicurazioni spa" da parte della Centrale e, di riflesso, da parte del Banco Ambrosiano che su questa a sua volta ha il controllo. Poichè al diritto penale non interessano le persone giuridiche, bensì le persone fisiche e poichè Canesi Alessandro e Roberto Calvi facevano parte - e li dirigevano - dei Consigli di Amministrazione del Banco Ambrosiano, de La Centrale, del Gottardo e, soprattutto, del Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo che, della Banca del Gottardo, ha una partecipazione azionaria del 40%, ne deriva che la documentazione del cui sequestro si tratta può fornire, insieme ad altre documentazioni di cui si è chiesto il sequestro mediante commissioni rogatorie all'Autorità Giudiziaria di Zurigo e del Lussemburgo, utili elementi per chiarire definitivamente il grado di responsabilità nella vicenda dalla transazione in discorso delle persone dianzi indicate a pag.2 oppure, senza nessun preconcetto, la loro estraneità nella vicenda.

In ogni caso, premessa la non utilizzabilità dei risultati del sequestro per fini di accertamento dei reati valutari, è solo questa Autorità Giudiziaria che può dare una valutazione complessiva della pertinenza o meglio rilevanza della documentazione, perchè soltanto lo scrivente Ufficio conosce i risultati delle istruttorie condotte in Italia ed all'estero, risultati che non possono essere allegati perchè altrimenti controparte ne vorrebbe immancabilmente a conoscenza con detrimento del segreto istruttorio.

- D -

Il richiamo alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, e precisamente, all'art.2 B è fuori posto perchè non vengono affatto chiamati in causa gli interessi essenziali del Paese richiesto allorquando si richiede la collaborazione giudiziaria per l'accertamento di reati di diritto comune, ascritti a persone fisiche italiane, senza nessun possibile nocumento alla personalità interna ed internazionale della Confederazione Elvetica. Sono evocate, nell'ambito del procedimento 4877/80 A, responsabilità di persone fisiche di italiani residenti in Italia per la tutela della stessa spa "La Centrale", cioè del soggetto che più di tutti gli altri ha risentito delle conseguenze dell'ingiusto profitto procuratosi da parte dei propri amministratori. Seppoi non ci sono responsabilità da parte di costoro saranno proprio i risultati della Commissione rogatoria a dichiararne la verità.

Milano, 15 novembre 1980

Il S. P. G. (201/80/1000)

M. P. G.

M. P. G.

181

All. 11

RELAZIONE PERITALE

Del prof. Paolo Jovenitti
e dell'avv. Cesare Coltro Campi
nel procedimento penale n. 4877/80 A
della Procura della Repubblica di Milano

182

I N D I C E

I	- PREMessa	pag-1
II	- ANALISI DEI QUESITI	" 4
III	- RISPOSTA AL PRIMO QUESITO	" 10
IV	- RISPOSTA AL SECONDO QUESITO	" 19
V	- CONCLUSIONI	" 24
VI	- APPENDICE	
	all. a) Toro Ass. Ordinarie	
	all. b) Credito Varesino	
	all. c) documentazione relativa all'esecuzione della perizia	

1. PREMessa

Con ordinanza emessa dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dott. Luca Mucci, in data 13 febbraio 1981, i sottoscritti venivano nominati periti d'ufficio nei procedimenti penali n. 4877/80-A e n. 7035/78-C a carico di Calvi Roberto ed altri, imputati dei reati di cui alle seguenti norme: art. 640, 61 n. 7, 61 n. 11, 110 Codice Penale; art. 2621 Codice Civile; art. 1 e segg. legge 30/4/1976 n. 159.

Successivamente, in data 9 marzo 1981, veniva stabilito l'inizio delle operazioni peritali e pertanto i sottoscritti periti prestavano il giuramento di rito davanti al Sostituto Procuratore dott. Luca Mucci, il quale sottoponeva loro i seguenti quesiti:

- I) Preso atto della documentazione allegata al rapporto n. 5702 del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (all. 1, 2, 8, nonché prospetto di cui alla nota di trasmissione n. 1434 del 18 febbraio 1981) e della descrizione fatta a pagg. 10, 11 e 12 del prefato rapporto, risponda il collegio peritale al seguente specifico quesito:
- visti i prezzi iniziali di n. 491.750 azioni Toro ordinarie acquisite nel periodo 28 giugno - 26 settembre 1973, considerato il prezzo finale, tenuto conto di ogni altro utile elemento, qual'è stata l'eventuale differenza tra il costo finale ed il costo di acquisizione sostenuto da parte dell'acquirente italiano alla data del 19 novembre 1975.
- II) Preso atto della documentazione allegata al rapporto n. 5702 del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

INTELLIGIBILE
DIRETTORE
1981

M
Z

della Guardia di Finanza (pagg. 14, 15, 16, 17 e 18), visto il prezzo iniziale pagato dalla Banca della Svizzera Italiana nella misura di Lit. 8.120 per azione per l'acquisto della INVESI S.p.A., tramite la COMMIT, di n. 500.000 titoli Credito Varesino in data 4 giugno 1976, considerato l'aumento gratuito 1:2 in data considerato il prezzo finale di Lit. 7.100 per azione relativo alla transazione di 1.350.000 azioni in data 19 novembre 1976, risponda il collegio al seguente specifico quesito:

- Qual'è stata la eventuale differenza tra il costo finale ed il costo di acquisizione, da parte dell'acquirente italiano.

Ai periti veniva concesso un termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali; tuttavia i periti, in data 5 maggio, chiedevano di prorogare il termine a causa della insufficienza ^{della} documentazione inizialmente a disposizione e dei ritardi subiti per acquisire l'ulteriore necessaria documentazione. Il termine veniva così concordemente prorogato di 30 giorni.

Nel corso delle operazioni peritali, i periti d'ufficio si incontravano con i periti di parte, dando atto di aver acquisito progressivamente la documentazione presso il Tribunale e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ed esponevano i criteri metodologici in base ai quali sviluppare il lavoro loro affidato.

Inoltre, i periti d'ufficio richiedevano supplementi di documentazione al Sostituto Procuratore dott. Luca Mucci, in data 26 marzo, il quale autorizzava la consegna della stessa da parte del citato Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Analoga ulteriore richiesta di documentazione avveniva in data 21 aprile.

IL GIUDICE
1976
12/5/76

Mu
Z

/%

- 3 -

Quindi, in data 6 maggio, i periti d'ufficio inoltravano al Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano e alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa due istanze per ottenere la produzione di altri dati e notizie necessari per l'adempimento dell'incarico peritale.

SEGRETERIA
1954

llh
J

- 4 -

2. ANALISI DEI QUESITI

Prima di enunciare i criteri metodologici che i periti hanno inteso seguire nello svolgimento della perizia, si ritiene opportuno analizzare attentamente la lettera dei quesiti allo scopo di circoscrivere i limiti e di formulare le risposte che la Procura attende.


QUESITO I

Per esprimere un parere sui prezzi iniziali e sul prezzo finale di compravendita delle azioni Toro Ass. ord., si è proceduto al confronto con i prezzi di chiusura rilevati alla Borsa Valori di Milano, gli unici prezzi ufficiali a cui numerose norme di legge sostanziali e fiscali fanno riferimento ai più diversi fini (valutazioni di bilancio, liquidazione imposta di successione, ecc.).

Inoltre, allo scopo di meglio interpretare la dinamica dei prezzi di Borsa, si è considerato il volume degli scambi delle azioni Toro Ass. ord. nel periodo in esame.

Al fine di tenere conto "di ogni altro utile elemento", si sono considerati, sia gli eventi aziendali intervenuti fra le operazioni di vendita e la successiva operazione di riacquisto (aumento del capitale sociale in forma mista, distribuzione dei dividendi), sia l'andamento generale e settoriale della Borsa Valori nel periodo in esame, rilevato attraverso i numeri indice.

Infine si è osservato che il quesito pone l'accento sulla operazione realizzata dal soggetto italiano, chiedendo appunto di quantificare l'eventuale differenza fra il costo finale della operazione e il costo di acquisizione (prezzo di vendita - oneri di intermediazione).

H. GIUNTA
(Dott. 
INSTRUTTORE
(Arbasino)



9/0

QUESITO II.

Analogamente si è osservato per il secondo quesito, a causa del medesimo meccanismo di operazione esaminato, sempre ferma restando l'ottica del problema, inquadrato per l'operatore italiano.

o_o_o_o_o_e_e_o

Ciò premesso, i periti ritengono opportuno avanzare alcune considerazioni allo scopo di meglio interpretare e di inscrivere più correttamente nel contesto operativo e normativo le risposte ai quesiti (e i connessi calcoli) contenute nelle parti seguenti.

In particolare:

a) si consideri che tutte le operazioni che formano l'oggetto dell'esame peritale risulterebbero regolarmente autorizzate dalle autorità Valutarie ai sensi della allora vigente normativa in materia.

Inoltre si rilevi il fatto che ogni transazione di titoli italiani da e per l'estero viene realizzata, nell'ambito della procedura valutaria, con il concorso di una Banca Agente, la quale in sede di istruzione dell'operazione vuole essere certa della congruità del prezzo al quale l'operazione stessa viene realizzata.

A questo scopo si seguono solitamente due procedure:

la prima riguarda le operazioni di compravendita di titoli non quotati. In questo caso il giudizio di congruità della Banca Agente viene formulato sulla base di un certificato peritale del valore venale dei titoli, emesso dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori territorialmente competente.

La seconda procedura riguarda il caso di titoli ufficialmente quotati, dove il riferimento al listino ufficiale costituisce la pro

IL GIURATO PERITALE
(1938)

Mu
X

‰

va della congruità del prezzo di compravendita (il Certificato Peritale non solo non viene richiesto, ma lo stesso Comitato Direttivo non lo produce, proprio per la presenza di un indicatore ufficiale, cioè il Listino).

Nel caso di specie, solo le operazioni iniziali di compravendita di titoli Toro Ass. Ord. e Credito Varesino sono avvenute ai prezzi di Borsa (o a prezzi molto prossimi) mentre le successive operazioni sono avvenute a prezzi multipli rispetto al contemporaneo prezzo di Borsa. In quelle occasioni la Banca incaricata era il Banco Ambrosiano.

b) si consideri che una delle condizioni di funzionalità del Mercato Mobiliare, e della Borsa in particolare, è generalmente riconosciuta nella concentrazione degli scambi. In altre parole, quanto più un mercato è concentrato, tanto più significativi sono i prezzi che vi si formano.

Ora, è noto che nella Borsa italiana è concentrato solo il 20% circa delle transazioni di titoli ufficialmente quotati, essendo il residuo 80% compensato presso gli intermediari finanziari bancari al di fuori della Borsa. Questa situazione attribuisce in linea di fatto ai prezzi di Borsa un limitato significato, a causa dei ridotti volumi di scambi registrati.

Se si confrontano le dimensioni delle operazioni oggetto della presente perizia con i volumi giornalmente scambiati alla Borsa di Milano, si può concludere che tali operazioni avrebbero senza dubbio alterato il mercato, nel senso di "strappare" i prezzi. Ciò sarebbe avvenuto, sia se le operazioni fossero state eseguite in una

IL CITTADINO SUPERETTORE
(Della
(Della)

Me
J.

%

sola seduta (anzi, la negoziazione sarebbe stata, verosimilmente rinviata per eccessivo scarto, ammesso nella misura massima del $\pm 20\%$, con probabile ^Wconseguente adozione di provvedimenti restrittivi, come la limitazione delle negoziazioni al solo contante o la sospensione), sia in più sedute, attraverso la tecnica del "ra^u massage" che, in seguito alla graduale rarefazione delle contropartite, fa lievitare (o riflettere) i corsi.

Questo fenomeno è ineliminabile e noto alle autorità di Borsa di tutti i Paesi dotati di un mercato mobiliare evoluto, al punto che per consentire la negoziazione di pacchetti di maggioranza, o di minoranza qualificata, o comunque di "blocchi" di titoli quotati, il legislatore ha previsto tecniche speciali che consentono da un lato la realizzazione dell'operazione, ma dall'altro la contestuale informativa al mercato delle condizioni dell'operazione stessa e la loro estensione a tutti gli azionisti, mediante la tecnica dell'OPA. Anche in Italia è stato recentemente presentato un DDL in questo senso, allo scopo di garantire l'uguaglianza degli azionisti, in occasione del trasferimento fuori borsa dei blocchi di titoli quotati.

Tuttavia, in assenza di uno specifico provvedimento in materia, si sono susseguite (e continuano a realizzarsi) numerose operazioni di trasferimento fuori borsa di blocchi di titoli quotati, a prezzi superiori e spesso multipli di quelli contestualmente espressi dal mercato. (Si ricordi il caso Fiat-Libia, in cui un pacchetto di azioni di minoranza qualificata fu ceduto a circa quattro volte il prezzo di borsa).

Ciò discende anche dal fatto che in borsa sono negoziate prevalentemente le azioni di minoranza, cioè le azioni scambiate da par



IL GUERRIERE
(D.M. ...
... (casino)

Me
Z

%

Questa considerazione va precisata ed il limite del 35% va ridotto, se si tiene presente che le residue azioni ordinarie (non contenute nel pacchetto di controllo) possono essere polverizzate fra numerosi piccoli azionisti e pertanto può essere sufficiente una quota minore del capitale rappresentato da azioni ordinarie per detenere il controllo.

D'altra parte, controllo non significa governabilità della società, se si considera che per l'assemblea straordinaria sono richiesti quorum assembleari (costituitivi e deliberativi) più elevati.

IL GIURATO
(Dott. )
AL FORTI
(Dott. )

3) RISPOSTA AL I QUESITO.

A) Per rispondere al primo quesito, occorre anzitutto rendere uniformi i dati proposti, essendo noti i prezzi di acquisizione solo per n. 491.750 azioni Toro vecchie - acquisite nel 1973 dalle diverse acquirenti estere, attraverso le quali, secondo l'Ufficio, sarebbero state in realtà acquistate sin-d'allora dalla Centrale - rispetto al prezzo delle n. 1.110.934 azioni Toro nuove formalmente acquistate dalla Centrale nel novembre del 1975, rilevandole da detti precedenti acquirenti, ritenuti dall'Ufficio "di comodo".

Essendo poi intervenuto nel febbraio del 1975, tra le prime operazioni (1973) e la seconda (novembre 1975) un aumento di capitale oneroso alla pari, che si presume esercitato dagli acquirenti ritenuti di comodo attraverso l'esercizio dell'opzione riservata ai soci allora intestatari delle azioni, per la sottoscrizione di una azione nuova per ogni azione vecchia posseduta, con il raddoppio conseguente del numero delle azioni emesse dalla società ed intestate a chi avesse esercitato il diritto di opzione; occorre anzitutto (indifferentemente) dividere il numero delle azioni nuove per due, o moltiplicare per due quello delle azioni vecchie.

Dividiamo per due il numero delle azioni nuove, formalmente acquistate dalla Centrale nel novembre del 1975 e ne abbiamo: $1.110.934 : 2 = 555.467$.

Moltiplichiamo per due il numero delle azioni vecchie acquistate nel 1973 dai ritenuti prestanomi a prezzi noti e ne abbiamo: $491.750 \times 2 = 983.500$.

Occorre quindi fare la proporzione tra le azioni vecchie, di cui

Il CAPOINTELLUTTORE
Data

Me

si conosce il prezzo di acquisizione, ed il totale delle azioni vecchie acquisite, per conoscere il corrispondente numero di azioni nuove, di cui si può raffrontare il prezzo finale con quello di acquisizione iniziale, rispetto al totale delle azioni formalmente acquistate dalla Centrale nel novembre 1975.

$$491.750 : 555.467 = X : 1.110.934, \text{ dove } X =$$

$$1.110.934 \times 491.750 : 555.467 = 983.500 \text{ azioni,}$$

su cui si può fare in modo certo il calcolo della differenza tra il prezzo della ritenuta acquisizione indiretta nel 1973 ed il prezzo della formale acquisizione definitiva nel novembre 1975.

Ne risulta quanto segue.

38.740.905.000 (prezzo finale pagato dalla Centrale per tutte le azioni acquistate) : 1.110.934 (totale delle azioni acquistate) = X : 983.500 (parte delle azioni corrispondente a quelle inizialmente acquistate in via indiretta e di cui si conosce il prezzo);

dove X = $38.740.905.000 \times 983.500 : 1.110.934 = \text{L. } 34.296.978.000$ spese dalla Centrale per l'acquisto formale di tante azioni nuove corrispondenti a quelle vecchie di cui è noto il prezzo iniziale, tenuto conto dell'intervenuto aumento di capitale.

A questo punto si può fare la differenza tra i due prezzi.

$34.296.978.000 - 21.552.184.000$ (prezzo totale delle 491.750 azioni iniziali, di cui all'elenco 18/2/1981 della Pol. Val.) = $12.744.794.000$; da cui, detraendo ulteriormente il prezzo pagato necessariamente per la sottoscrizione dell'aumento di capitale intervenuto nel periodo intermedio alla pari, vale a dire il prezzo di L. 1.000 per ogni azione nuova sottoscritta, oltre L. 100 di rimborso spese, ne risulta quanto segue: $\text{L. } 12.744.794.000 - 540.925.000$ (costo di sottoscrizione delle nuove azioni) = $\text{L. } 12.203.869.000$ che rappresentano la differenza certa tra i prezzi iniziali della assunta acquisizione indiretta di

IL CAPO
(Dott. ...)
DIRETTORE

M. J.

491.750. azioni Toro vecchie, avvenuta nel periodo giugno-settembre 1973 (secondo il rapporto 12 febbraio 1981 della Pol. Val.) ed il prezzo finale di formale acquisto nel novembre 1975 da parte della Centrale delle corrispondenti 983.500 azioni nuove, su 1.110.934 acquistate, (secondo il rapporto 12 giugno 1980 della Pol. Val., foglio n. 4).

Rilevata detta differenza di prezzi, si possono fare diverse ulteriori considerazioni, che riteniamo utili, sulla base degli elementi noti, ai fini della determinazione della differenza di costi, di cui al quesito proposto.

B) Para utile anzitutto raffrontare i prezzi di acquisizione noti delle 491.750 azioni, nel periodo giugno-settembre 1973, con i prezzi di Borsa dei giorni in cui gli acquisti stessi risultano compiuti (allegato n. 1.).

Ne risulta che, sulla base dei prezzi di chiusura rilevati dai listini ufficiali (e sempre stando ai dati risultanti dall'elenco 18 febbraio 1981 del Nucleo di Polizia Valutaria) salvo la prima operazione, del 28 giugno 1973, in cui il prezzo d'acquisto risulta stranamente molto inferiore a quello di Borsa, e salvo le operazioni per contanti del 6 agosto e del 7 agosto 1973, in cui per contro detto prezzo risulta di molto superiore a quello di Borsa, gli altri prezzi presentano differenze proporzionalmente molto modeste rispetto ai prezzi di Borsa delle rispettive giornate, differenze in altri 4 casi in meno ed in altri 11 casi in più rispetto ai prezzi di Borsa.

Facendo la somma algebrica di dette differenze di prezzi in più ed in meno ne risulta una differenza in più di L. 797.481.000 rispetto ai prezzi di Borsa, su un prezzo totale pagato di L. 21.552.184.000: differenza pari quindi nel suo complesso al 3,7% pagato in più rispetto

IL DIRETTORE
12/11/81

[Signature]

%.

ai prezzi di Borsa, differenza che pare di scarsissimo rilievo nell'economia generale del discorso, onde non riteniamo di dover aggiungere detta somma alla differenza dei prezzi di cui al punto A).

C) Vale anche rilevare la differenza tra il prezzo di Borsa e quello di trasferimento dei titoli alla Centrale nel novembre del 1975.

La differenza qui è notevolissima.

Rispetto ad un prezzo di trasferimento di L. 34.872. per azione (38.740.905.000 : 1.110.934) il prezzo di Borsa del 17 novembre 1975 risulta essere di sole L. 13.775 per azione e così in totale di lire 15.303.115.000 (con una differenza in più di L. 20.097 per azione, pari ad una differenza percentuale in più superiore al 150%). Il che porta ad una differenza totale tra prezzo di Borsa e prezzo di acquisto sulle 1.110.934 azioni di $\sqrt{23.437.790.000}$ (38.740.905.000 - 15.303.115.000).

Sulle 983.500 azioni, cui ci si è riferiti al punto A), la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di Borsa sarebbe di (34.296.978.000 - 13.547.712.000 =) L. 20.749.266.000.

Detta enorme differenza peraltro, alla luce dei presupposti ritenuti dall'Ufficio, sembra del tutto irrilevante, perchè, se i titoli erano stati effettivamente già acquistati dalla Centrale a mezzo delle società controllate o comunque operanti per suo conto fino dal 1973, è necessariamente, a nostro avviso, con i prezzi di acquisizione del 1973 (e non con quelli di Borsa del momento del trasferimento formale) che occorre fare il confronto; prezzi rispetto ai quali, come abbiamo visto al punto A), la differenza, pure elevatissima, è comunque di molto inferiore.

D) Sulla base dei dati noti, si può anche fare un'ipotesi, e così un calcolo ipotetico, sulla differenza di prezzo tra il totale delle azioni che risultano formalmente acquistate dalla Centrale nel novembre

IL GRUPPO PARLAMENTARE
(DIRETTORE RESPONSABILE)

M. S.

°/.

1975 ed un corrispondente numero di azioni, che sarebbero state acquisite indirettamente nel 1973 attraverso le diverse società di comodo, se i prezzi di acquisto delle ulteriori azioni originarie potessero ritenersi pari alla media dei prezzi di acquisto noti per i minori quantitativi di cui al punto A).

Ne avremmo allora: $\frac{491.750}{555.467} = \frac{21.552.184.000}{X}$; dove X è uguale a $555.467 \times \frac{21.552.184.000}{491.750} = L. 24.344.741.000$, prezzo ipotetico di possibile acquisizione originaria del totale delle azioni vecchie, corrispondenti, una volta eseguito l'aumento di capitale, alle 1.110.934 azioni definitivamente acquistate dalla Centrale nel novembre del 1975.

Dopo di che si potrebbe, sempre in via ipotetica, sottrarre dal prezzo totale finale quello di possibile acquisizione complessiva: $38.740.905.000 - 24.344.532.000 = L. 14.396.372.000$, da cui, dedotte il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni in sede di aumento di capitale, pari a L. 611.013.000, risulterebbe una differenza netta, ma ipotetica di prezzi sul totale delle azioni nuove, di L. 13.785.359.000.

E) Sempre in linea puramente ipotetica - e pur senza condividere detta linea, in quanto i prezzi, sia nell'estate del 1973, sia nel novembre del 1975, sia dalle società ritenute di comodo, sia dalla Centrale, risultano sempre calcolati e pagati in lire (ed anche perchè il quesito sembra imporre solo la considerazione dell'acquirente italiano) - si possono tuttavia fare degli ulteriori conteggi (ripetiamo, ipotetici) relativi ai costi delle azioni in discussione ai cambi dell'epoca di assunta acquisizione da parte delle società estere e di acquisto definitivo da parte della Centrale.

Il cambio del franco svizzero - che sarebbe da considerare secondo tale ipotesi - dal giugno al settembre 1973 si aggirava mediamente sul-

IL SEGRETO
(Dot. Sebastiano)

Me

%

le lire 190 per franco, pari a fr. s. 0,526 per 10⁰/lire.

Orbene, i 491.750 titoli pagati nell'estate del 1973 L. 21.552.184.000, sarebbero costati allora, a detto cambio medio, fr. s. 113.432.520.

Per contro, essendo il cambio del franco, al 17 novembre 1975, pari a L. 255 per franco, vale a dire a 0,392 franchi per 100 lire, le 1.110.934 azioni Toro pagate L. 38.740.905.000 al 17 novembre sarebbero costate fr. s. 151.925.090.

Fatta sempre la necessaria proporzione tra il minor numero dei titoli, di cui è noto il costo originario, né risulterebbe che, su 983.500 azioni nuove, corrispondente alle 491.750 vecchie, il costo in franchi svizzeri sarebbe stato di fr. s. 134.444.150; con una differenza di costo, quindi, in franchi svizzeri, rispetto alle iniziali 491.750 azioni, il cui prezzo è noto, di soli (134.444.150 - 113.432.520 =) fr. s. 21.011.630, da cui, detraendo ulteriormente il costo della sottoscrizione delle nuove azioni, pari a L. 540.925.000, pari a sua volta (al cambio medio del febbraio 1975, di L. 257,6 per franco, pari a 0,388 franchi per 100 lire) a franchi svizzeri 2.098.790; con una differenza netta di fr. s. 18.912.840, che, riportati in lire al cambio del 17 novembre 1975, sarebbero corrisposti a L. 4.822.774.000, cui si ridurrebbe quindi la differenza tra prezzo di acquisizione indiretta e prezzo di acquisto formale.

Ma, ripetiamo, la tesi non ci pare rilevante - pur ritenendo doveroso prospettarla onde dare all'Ufficio ogni utile elemento di giudizio - in quanto le operazioni risultano dai documenti a noi noti sempre avvenute in lire.

F) Sempre in via ipotetica, si può prospettare - a eventuale, ma non provata, riduzione della differenza emersa al punto A) - una possibi-

IL GIUDICE
(Enr. P. ...
...
...)

Me
A

%

lità ulteriore, vale a dire che la Centrale, avendo acquistato i titoli nel 1973 tramite suoi fiduciari o prestanomi, secondo la tesi dell'Ufficio, abbia pagato agli stessi degli interessi sugli esborsi fatti per suo conto, interessi che si possono, sempre in via ipotetica, calcolare secondo il tasso di sconto vigente nel periodo tra l'acquisizione da parte di dette società di comodo e l'acquisizione definitiva da parte propria delle azioni in discorso (facendo naturalmente presente che diversa sarebbe potuta essere la misura degli eventuali interessi, di cui, ripetiamo, non solo non è nota la misura, ma non è nota e non può neppure presumersi l'esistenza).

Calcolando detti interessi, per semplicità, da fine settembre 1973 - tenendo presente che la maggior parte delle azioni di cui all'elenco 18/2/81 della Pol. Val. risulta dagli allegati allo stesso con valuta fine ottobre, ma che talune operazioni risultano concluse con valuta fine giugno, fine luglio, primi di agosto e fine settembre, onde la decorrenza media pare ragionevole, particolarmente in quanto si formula una semplice ipotesi - ai tassi di sconto vigenti via via in Italia, ne risulta quanto segue:

interessi del 6,5% (in vigore dal 17/9/73) da fine settembre 1973, interessi del 9% (in vigore dal 20/3/74) da fine marzo 1974, interessi dell'8% (in vigore dal 27/12/74) da fine dicembre 1974, interessi del 7% (in vigore dal 28/5/75) da fine maggio 1975, interessi del 6% (in vigore dal 15/9/75) da fine settembre 1975.

Si giungerebbe pertanto ad un possibile carico di interessi (sulla somma originaria di L. 21.552.184.000, relativa a 491.750 azioni vecchie pari a 983.500 azioni nuove) grosso modo negli importi seguenti:

6 mesi al 6,5%	= L. 700.446.000
9 mesi al 9%	= L. 1.454.772.000

IL GRUPPO DI LAVORO
(DIRETTORE RESPONSABILE)

Mu
A

%

5 mesi all'8% = L. 718.406.000 (su parte A)) sopra L. 11.
4 mesi al 7% = L. 502.884.000 (su parte B)) sopra L. 11.
2 mesi al 6% = L. 215.522.000 (su parte C)) sopra L. 11.
e così in totale di L. 3.592.030.000.

Ed allora la differenza, sempre su 985.500 azioni nuove - per i motivi e secondo i calcoli formulati sub A) - si ridurrebbe a lire 8.611.839.000 (12.203.869.000 - 3.592.030.000).

Ma, a nostro avviso, il discorso di eventuali interessi in qualsiasi misura non è possibile sulla base dei dati noti, perchè dovrebbe risultare anzitutto che il denaro occorrente per l'acquisto delle azioni Toro fosse stato a suo tempo pagato (o per così dire anticipato) dai fiduciari e non dalla stessa Centrale (che non potrebbe gravare di interessi un proprio acquisto) e che, quindi, la Centrale avesse pagato ai fiduciari detti interessi, o interessi in misura diversa, il che, ripetiamo, dai documenti non risulta.

Si tratta di un'ipotesi possibile, ed anche sotto certi aspetti ragionevole, ma dovrebbe essere dimostrata.

C) Ultimo conteggio da fare doverosamente è quello relativo ai dividendi, che dovrebbero essere stati incassati, e che certamente sono stati incassati nel periodo tra l'estate del 1973 e il novembre del 1975, dalle società resesi intestatarie dei titoli.

Fatto tuttavia detto conteggio, sulla base del dividendo netto pagato dalle Toro in L. 84 per azione (su un dividendo lordo di L. 120) sia nel 1974 (per l'esercizio 1973) sia nel 1975 (per l'esercizio 1974) sempre sulle sole azioni vecchie (ante aumento di capitale, avvenuto nel febbraio del 1975, con azioni nuove aventi tuttavia godimento 1 gennaio 1975) ne risulta che il loro totale tocca, su 491.750 azioni (su cui

IL GIUDICE RITTORE
(Dott. P. ...
(essimo)

u
A

%

sono stati effettuati i conteggi al punto A)) appena L. 41.307.000 per 2, con un totale di L. 82.614.000, il cui importo andrebbe ad aumentare la differenza conteggiata al punto A).

Sul totale delle 555.467 azioni vecchie, tale importo sarebbe di lire 93.318.456.

Entità, pertanto, trascurabili nel quadro del discorso (rappresentando meno dell'1% delle possibili differenze).

IL GIUDICE
(Dott. *[firma]*)
INTELLIGENTE
(Dott. *[firma]*)

[firma]
[firma]

4) RISPOSTE AL II QUESITO

A) Sul II quesito, dobbiamo premettere che non riusciamo a far quadrare, alla luce delle sole pagine del rapporto a nostre mani, i quantitativi di azioni Credito Varesino da considerare.

Le 1.350.000 azioni acquistate il 29/11/76 non possono essere infatti che azioni "nuove", vale a dire azioni frutto del, o su cui si era già esercitato, l'aumento di capitale, in parte gratuito ed in parte oneroso, effettuato dal Credito Varesino nel luglio 1976.

In forza di detto aumento, il capitale di detta banca veniva aumentato da 8 a 12 miliardi, mediante emissione di nuove azioni, del valore nominale di L. 500 ciascuna, parte assegnate gratuitamente ai vecchi soci in ragione di 4 azioni nuove ogni 10 azioni vecchie possedute, e parte offerte in opzione ai vecchi soci in ragione di una azione nuova ogni 10 azioni vecchie possedute, alla pari (L. 500 per azione) oltre L. 50 per azione a titolo conguaglio dividendo.

In sostanza, ogni 2 azioni vecchie possedute, l'azionista, che avesse esercitato l'opzione, godendo naturalmente dell'assegnazione gratuita, otteneva 1 azione nuova (o 5 nuove ogni 10 vecchie, che dir/si/voglia).

B) Ora - ripetiamo dopo quanto premesso - l'acquisto 29/11/76, di cui al foglio 14 del rapporto della Pol. Val., non può riferirsi che ad azioni nuove, o ex aumento.

1) Per contro, al foglio 17 sub 1 del rapporto, l'operazione 11/6/76 concerne necessariamente n. 600.000 azioni vecchie (ante aumento) su cui vengono fatti nel rapporto esatti calcoli di quantitativi, che le portano a 900.000 azioni nuove, e di prezzi, che da L. 10.000 per ogni azione vecchia ne porta il costo a L. 6.703 per ogni azione nuova. Ne risulta, tenuto conto dei prezzi di borsa pure esattamente indicati nel

M. GIUFFRÈ
DIRETTORE
/ Doc. 11/76 /

St. J.

rapporto, una differenza pagata in più per l'acquisto di dette azioni, di L. 1.930 per ogni azione vecchia (10.000 prezzo pagate, meno 8.070 prezzo di borsa); il che, moltiplicato per 600.000 azioni vecchie (corrispondenti sotto questo aspetto a 900.000 azioni nuove, non incidendo sul calcolo il costo dell'aumento di capitale, stante il suo importo ben determinato) porta ad una differenza in più di L. 1.158.000.000.

2) L'operazione 15/9/76, di cui al foglio 17 sub 2 del rapporto, riguarda invece, altrettanto necessariamente, data l'epoca, in cui i termini per l'esercizio dell'opzione erano già scaduti, 660.000 azioni nuove (o comunque ex aumento).

Ed a questo punto non riusciamo a seguire il rapporto, perchè, se il loro prezzo fu di L. 9.140 per azione, quando dette azioni quotavano in borsa a tale data L. 5.430, la differenza conseguente per azione era di L. 3.710, che, moltiplicata per 660.000 azioni, porta ad una differenza complessiva di L. 2.448.600.000, che sarebbero state pagate in più rispetto ai prezzi di listino.

Ma le 900.000 azioni di cui sub 1 e le 660.000 di cui sub 2 danno già un totale di 1.560.000 azioni nuove, rispetto al 1.350.000 di cui al quesito.

3) L'ulteriore operazione 25/11/76, di cui al foglio 18 sub 3 del rapporto della Pcl. Val., riguarda 450.000 ulteriori azioni, necessariamente nuove, acquistate al prezzo di L. 6.703 per azione, rispetto al prezzo di borsa di L. 4.380; con una differenza in più per azione di L. 2.323, che, moltiplicata per le 450.000 azioni, porta ad una differenza complessiva di L. 1.045.350.000.

Ma, se sommiamo anche queste azioni alle altre di cui ai punti 1 e 2, ne risulta un totale di 2.010.000 azioni nuove (acquistate con una

IL GIURATO
(Data: 15/11/76)
M. S. /

%.

differenza complessiva in più rispetto ai prezzi di borsa di lire 4.651.950.000) mentre il quesito si riferisce a 900.000 azioni vecchie, corrispondenti, esattamente, a 1.350.000 azioni nuove.

4) Si trova poi, al foglio 18 del rapporto, menzione di una ulteriore operazione, che si sarebbe concretata il 7 dicembre 1976⁵⁴ n. 1.350.000 azioni - sempre evidentemente nuove - a L. 6.703, di fronte ad un prezzo di borsa di L. 4.489. Ne risulterebbe una differenza di ulteriori L. 2.214 per azione, pari a L. 2.988.900.000, che andrebbe ad aggiungersi a quella calcolata sopra.

C) Pertanto, senza entrare nel merito del rapporto, che conosciamo troppo poco, ci limitiamo a rispondere strettamente al quesito, sulla base dei dati formulati nel quesito stesso.

Considerato il prezzo iniziale, che risulterebbe pagato dalla Banca della Svizzera Italiana in L. 8.120 per azione per acquisto dalla Invest di 900.000 azioni Credito Varesino, ante aumento di capitale, in data 4/6/76;

considerato l'aumento di capitale, in parte gratuito e in parte oneroso, secondo quanto rilevato sub A) - e non gratuito per una azione nuova ogni due vecchie, secondo quanto invece risulterebbe dal quesito - su dette 900.000 azioni;

considerato il prezzo finale di L. 7.100 per azione relativo alla transazione (rectius c^opravendita) di 1.350.000 azioni nuove in data 19/11/76;

la differenza tra costo finale e costo di acquisizione è presto calcolata.

900.000 azioni x L. 8.120 = L. 7.308.000.000, che rappresentano il costo iniziale.

IL GIURISTA
(Dott. ...)
UFFICIO
%.

Aggiungendo L. 550 x 90.000 azioni (vale a dire una azione nuova su dieci vecchie a pagamento) si aggiungono al costo iniziale lire 49.500.000, portando il costo totale di acquisizione delle 1.350.000 azioni nuove (ricordiamo che 350.000 sono gratuite) a L. 7.357.500.000.



Considerato che l'acquisto definitivo da parte della Sparfin risulta avvenuto a L. 7.100 per ogni azione nuova, con un costo totale pertanto (7.100 x 1.350.000) di L. 9.585.000.000;

ne risulta una differenza tra costo di acquisizione e costo finale (9.585.000.000 - 7.357.500.000) di L. 2.227.500.000.

D) Si potrebbero, a questo punto, fare ulteriori considerazioni sulla differenza del prezzo iniziale rispetto a quello di listino dell'epoca dell'originaria acquisizione: 8.120 - 7.900 = L. 220, che rappresentano un'entità trascurabile nell'economia generale dell'operazione.

Si potrebbero fare ulteriori considerazioni sugli eventuali, ma non provati, costi del denaro per i 5 mesi decorsi tra l'operazione iniziale e quella finale; costo che potrebbe diminuire la differenza indicata sub C): sempre tenendo presente esemplificativamente il tasso ufficiale di sconto, su 7.308.000.000 (prezzo complessivo di acquisto) si possono calcolare 3 mesi al 12% (da fine giugno a fine settembre 1976) e 2 mesi al 15% (da fine settembre a fine novembre 1976); con interessi quindi di L. 219.240.000 + L. 182.700.000, per un totale di L. 401.940.000, che potrebbero ridurre la differenza indicata sub C) senza tuttavia che vi siano elementi per rendere concreta detta ipotesi.

Potrebbero parimenti farsi ulteriori considerazioni sulle differenze di cambio tra il costo, calcolato in franchi svizzeri, dell'acquisizione originaria indiretta e quello, sempre in franchi svizzeri,

IL GIURATO
(Data)  
%.

dell'operazione definitiva - pur non ritenendo possibile, per i motivi già espressi a proposito del I quesito, un simile calcolo, che si effettuava tuttavia per prospettare ogni utile elemento all'Ufficio -.

Orbene, il cambio al 14/6/76 era di 341,85 lire per ogni franco svizzero e, al 19/11/76 di 357,90 lire, per ogni franco svizzero, pari rispettivamente a fr. s. 0,293 per ogni 100 lire e fr. s. 0,279 per ogni 100 lire. Ne deriverebbe il costo originario di fr. s. 21.522.597 (tenuto conto anche del costo dell'aumento oneroso) e quello finale di fr. s. 26.781.223, con una differenza di fr. s. 5.258.626, pari, al cambio finale, a L. 1.882.062.200.

Ripetiamo tuttavia, per le considerazioni già fatte a proposito del primo quesito e in difetto di elementi certi, che riteniamo irrilevanti i suddetti conteggi.

IL DIRETTORE
/Dott. /

[Handwritten signature]

5. CONCLUSIONI

Fermo quanto sopra esposto e considerato, pare ai sottoscritti che si possa rispondere ai quesiti proposti come segue.


1) Visti i prezzi iniziali di n. 491.750 azioni Toro ordinarie (ante aumento di capitale) acquistate nel periodo 28 giugno-26 settembre 1973; considerato il prezzo finale e tenuto conto di ogni altro utile elemento; la differenza tra il costo finale ed il costo di acquisizione da parte dell'acquirente italiano, al 19 novembre 1975, per le corrispondenti n. 983.500 azioni Toro (post aumento di capitale) per le quali soltanto è stato a noi possibile un esatto raffronto è stata di L. 12.203.869.000; salva beninteso l'incidenza di diversi fattori peraltro non risultanti dagli atti.

2) Visto il prezzo iniziale pagato dalla Banca della Svizzera Italiana per l'acquisto di n. 900.000 azioni Credito Varesino (ante aumento di capitale) in data 4 giugno 1976; considerato il prezzo finale e tenuto conto di ogni altro utile elemento; la differenza tra il costo finale ed il costo di acquisizione da parte dell'acquirente italiano, al 19 novembre 1976, per le corrispondenti n. 1.350.000 azioni Credito Varesino (post aumento di capitale) è stata di L. 2.227.500.000; salva beninteso l'incidenza di diversi fattori, peraltro non risultanti dagli atti.

Milano, 28 maggio 1981

PROF. DOTT. PAOLO JOVENITI

AVV. CESARE COLTRO CAMPI

IL GIUDICE
(Dott. 
Arbasino)

APPENDICEINDICE DEGLI ALLEGATIAllegato A - Foro Assicurazioni Ordinarie

- 1 - PROSPETTO CONTENUTO NEL RAPPORTO DELLA POLIZIA VALUTARIA DEL
18/2/1981
- 2 - ELENCO DEI PREZZI DI CHIUSURA E DEI QUANTITATIVI SCAMBIATI (28/6/1973
26/9/1973)
- 2 - ELENCO DEI PREZZI DI CHIUSURA E DEI QUANTITATIVI SCAMBIATI (17/11/1975
19/11/1975)
- 3 - VOLUME COMPLESSIVO DEGLI SCAMBI ANNUALI
- 4 - DIVIDENDI PAGATI E DATA DELLO STACCO
- 5 - OPERAZIONI EFFETTUATE SUL CAPITALE
- 6 - NUMERI INDICE, GENERALE E SETTORIALE (28/6/1973 - 26/9/1973)
- 7 - NUMERI INDICE, GENERALE E SETTORIALE (17/11/1975 - 19/11/1975)
- 8 - TASSI UFFICIALI DI SCOTTO

Allegato B - Credito Varesino

- 1 - ELENCO DEI PREZZI DI CHIUSURA E DEI QUANTITATIVI SCAMBIATI
- 2 - VOLUME COMPLESSIVO DEGLI SCAMBI NEL 1976

- 3 - DIVIDENDI PAGATI E DATA DELLO STACCO
- 4 - OPERAZIONI EFFETTUATE SUL CAPITALE
- 5 - NUMERI INDICE, GENERALE E SETTORIALE

Allegato C - Documentazione relativa alla esecuzione della perizia.

- 1 - COSTITUZIONE DI COLLEGIO PERITALE E FORMULAZIONE DEI QUESITI
(9/3/1981)
- 2 - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO PERITALE
- 3 - LETTERA DEL S.PROCURATORE MUCCI ALLA POLIZIA VALUTARIA PER AUTORIZZARE LA VISIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
- 4 - RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AL S.PROCURATORE MUCCI E
SUA AUTORIZZAZIONE (26/3/1981 - 2/4/1981)
- 5 - VERBALE DI CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA VALUTARIA
(10/4/1981)
- 6 - ULTERIORE VERBALE DI CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA VALUTARIA (10/4/1981)
- 7 - ULTERIORE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL S.PROCURATORE MUCCI
(21/4/1981)
- 8 - AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

209

- 9 - TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AI PERITI DI PARTE
- 10 - RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI - 5/5/1981
- 11 - RICHIESTA DI DATI ALLA CONSOB - 6/5/1981
- 12 - RICHIESTA DI DATI AL COMITATO DIRETTIVO DELLA BORSA VALORI DI MILANO - 6/5/1981

210

All. 12



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

ORDINE di CATTURA

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Letti gli atti;

N. 7/81 R.G.P.G.

Rilevato che dalla relazione del capo del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia 14 dicembre '78 e dai documenti ad essa allegati risulta che LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE Spa di Milano il 17 novembre 1975 acquistò n. 1.110.934 azioni TORO ASSICURAZIONI, di cui n. 327.300 da E.P.I. di Eschen, n. 252.300 da Konzentra F. A.G. di Vaduz, n. 200.000 da Hamobil Anstalt di Scaan, n. 250.000 da Gestivaleur di Vaduz, n. 77.984 da Unovax di Eschen, n. 3.350 dalla Banca del Gottardo al prezzo unitario di L. 35.000 e complessivamente di lire 38.740.905.199;

Rilevato che il maggior prezzo corrisposto alle controparti straniere, superiore di L. 21.225 per azione a quello di mercato (13.775) fu giustificato dalla Spa LA CENTRALE con l'assunto che l'acquisto consentiva di "conseguire il possesso della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie della Spa TORO ASSICURAZIONI evitando possibili e prevedibili turbative sul mercato" (v. nota riservata 12/XI/75 de LA CENTRALE al Banco Ambrosiano (v. all.1 alla relazione G.I. B. d'I.);

Ritenuto che tale giustificazione è destituita di qualsiasi fondamento, in quanto le indagini del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed i documenti acquisiti agli atti e dai quali risulta che:

- a) fu la stessa LA CENTRALE a vendere nel 2° semestre del 1973, nel pieno cioè dell'operazione di rastrellamento di azioni TORO ordinarie, iniziata nel giugno dello stesso anno, alla KONZENTRA - HAMOBIL e GESTIVALEUR 329.600 (659.200 p. a.c.) azioni tramite la Banca Nazionale delle

. / .

d/.

211

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

Comunicazioni: (v. fissati bollati LA CENTRALE-Scandellari e assegni circolari Banca Nazionale Comunicazioni in favore de LA CENTRALE per l'importo complessivo di L. 22.080.070 corrispondente alla commissione valutaria dell'1,50 per mille) e 71.550 azioni (143.100 post n.c.) tramite la Banca S. Paolo di Brescia (v. assegni circolari emessi dalla Banca S. Paolo di Brescia in favore de LA CENTRALE per l'importo di L. 2.423.630 corrispondente alla commissione valutaria dell'1,50 per mille sulla somma complessivamente corrisposta per 71.550 azioni);

- b) la UNOVAX e la E.P.I. acquistarono nel '73 azioni dalla GIZA Anstalt di Triesen, società che aveva ceduto co:emporaneamente 644.500 azioni TORO a LA CENTRALE tramite la Banca d'America e d'Italia - sede di Milano;
- c) altre 130.600 azioni TORO intestate alla stessa E.P.I. transitarono tra il luglio '73 ed il settembre '73 nel conto deposito della Banca Popolare Svizzera presso il Banco di Napoli - sede di Milano - e finirono sul conto deposito Banca d'America e d'Italia, come altre 71.550 del Banco S. Paolo di Brescia acquistate da LA CENTRALE;
- d) all'assemblea del 28.6.74 vennero nominati nel consiglio di amministrazione della TORO ASSICURAZIONI CALVI Roberto e BONCHI Carlo, consiglieri e membri del Comitato Esecutivo de LA CENTRALE;
- e) Fernando Gurzoni presidente della SAPI, già E.P.I. di Eschen, Otto Husi, Bogliani Francesco, Pietro Brocchi e Agostino Lurati, consiglieri della stessa società erano rispettivamente direttore generale, direttore della divisione estero, direttore addetto alla segreteria generale, direttore e vice-direttore della divisione clientela privata della Banca del Gottardo di cui, Carlo A. Canesi e Roberto Calvi erano rispettivamente vice-presidente e membro della delegazione del consiglio;

provano in maniera incontrovertibile che le predette E.P.I., Konzentra, Hamobil, Gestivaleur e Unovax, altro non erano che fiduciarie de LA CENTRALE e che

. / .

Gly

212

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

quindi quest'ultima, avendo già da tempo raggiunto il possesso della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie TORO, con l'operazione del 17/XI/75 costituì illecitamente all'estero una disponibilità valutaria pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore di mercato delle azioni;

Ritenuto che la circostanza che gli imputati, pur essendo in condizioni di fornire facilmente e⁴ sendo la Banca del Gottardo di Lugano, su cui fu accreditata la somma pagata nel novembre 1975 per lo acquisto del pacchetto di azioni, appartenente allo stesso gruppo (nel suo consiglio di amministrazione figurano ben tre degli imputati, il Conesi - il Calvi ed il Von Castelberg), prova documentale del successivo utilizzo della somma di L. 23.579.574.150, si sono ostinati a negare che le società fossero loro fiduciarie ed a insistere nella tesi prospettata nella nota riservata 12/XI/75 già citata, evidentemente confidando nella impossibilità per gli organi inquirenti di ricercare ed acquisire la prova in Svizzera, per quanto stabilito nella convenzione di assistenza giudiziaria stipulata con quel paese (v. art. 2 convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale);

la circostanza che LA CENTRALE acquistò nel 1973 dalla GIZA Anstalt di Triesen n. 644.500 azioni ordinarie TORO;

la circostanza che poco dopo Giuseppe Zanon, presidente del consiglio di amministrazione della TORO ASSICURAZIONI SpA, entrò a far parte del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di LA CENTRALE, senza essere apparentemente proprietario di una sola azione;

costituiscono prova più che sufficiente per ritenere che la disponibilità creata nel novembre 1975 non fu utilizzata sino al 3/XII/76 o fu utilizzata per altri investimenti all'estero;

Ritenuto, per quanto riguarda il reato di cui al capo B), che:

- a) dai documenti sequestrati presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana che per il loro contenuto, non lasciano dubbio sul fatto che alla data del 28.5.76 il contratto di compravendita per

. / .

d.f.

213

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

- le 900.000 azioni Credito Varesino era stato già concluso ed alla Banca non era demandato altro compito che quello di provvedere agli adempimenti esecutivi:
- b) dalla circostanza che LA CENTRALE non ignorava e non poteva ignorare che la INVEST oltre alle azioni sottoposte a patto di sindacato possedeva altre 900.000 azioni (il numero delle azioni possedute era stato indicato nell'ultimo bilancio INVEST in 3.134.109 e lo stesso numero era indicato nel "dettaglio titoli INVEST al 30/XI/76" acquisito presso il Banco Ambrosiano il 5.6.1979 - v. f.26 rapporto 12.6.1980);
 - c) dalla circostanza che da una parte la INVEST aveva interesse a vendere contemporaneamente tutte le azioni sia perchè ciò le avrebbe consentito di dar corso immediatamente ai nuovi programmi d'investimento sia perchè sul libero mercato avrebbe ottenuto un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che poteva ottenere dal gruppo LA CENTRALE interessato alla risoluzione anticipata del patto di sindacato (che scadeva di lì ad oltre 1 anno e sei mesi) e dall'altra LA CENTRALE aveva interesse a non lasciare nelle mani di un solo azionista, già noto agli azionisti di minoranza, un gruppo così consistente di azioni che avrebbe comunque potuto creare turbativa nella gestione della società;
 - d) dal fatto che al punto 6) della convenzione 27.5.76 risulta che le due parti si impegnarono a non effettuare operazioni di qualche rilevanza sul titolo del Credito Varesino sino al 31.12.76;
 - e) dalla circostanza che la data di conclusione della compravendita delle azioni dalla DANIELAC, CE-STIVALEUR e SAPI - LA CENTRALE (29/XI/76) coincide con quella in cui la INVEST, in esecuzione del punto 3) della convenzione, avrebbe dovuto provvedere a trasferire le ultime 300.000 azioni del patto di sindacato ed a cui, secondo quanto stabilito al punto 8) della più volte richiamata convenzione, avrebbero dovuto far seguito le dimissioni da consiglieri del Credito Varesino di Giuseppe Bolchini, Vito Bompiani, Carlo Bonomi e Diego Scotti;

9/4

214

CANTIERA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5

f) dal fatto che a pag. 3 del verbale del consiglio di amministrazione de LA CENTRALE del 25.1.77 risulta testualmente: "Il Presidente aggiunge inoltre che, dopo la chiusura dell'esercizio sono state acquistate n. 3.388.000 (2.258.700 ante a.c.) azioni Credito Varesino a completamento (nel l'esercizio chiuso al 31.X.76 ne erano state acquistate n. 1.562.000 pari a 1.041.300 ante a.c.) dell'esecuzione degli accordi (2.258.700 + 1.041.300 = 3.300.000) a suo tempo stipulati con la INVEST per l'acquisto dalla stessa di TUTTA LA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA NELLA SUDETTA BANCA (accordi sui quali i consiglieri tutti avevano singolarmente già espresso il loro assenso al Presidente)."

g) dal fatto che Ernesto Heim, presidente della DANLELAC, Fernando Garzoni, presidente della GESTIVA LEUR e della S.A.P.I., Pietro Brocchi, Otto Husi ed Agostino Lurati, componenti del consiglio di amministrazione della stessa S.A.P.I., ricoprissero rispettivamente, nella BANCA DEL GOTTARDO di Lugano le cariche di vicedirettore alla divisione della clientela privata, direttore generale, direttore della clientela privata, direttore della divisione finanze e vicedirettore alla divisione clientela privata;

Si ricava la prova sicura ed incontrovertibile che il contratto stipulato tra la INVEST e LA CENTRALE nel maggio '76 ebbe ad oggetto non il solo pacchetto costituito in sindacato (n. 2.400.000 azioni ante a.c.), ma tutta la partecipazione azionaria posseduta dalla INVEST (n. 3.300.000 azioni ante a.c.) e che di conseguenza la vendita di n. 900.000 azioni (ante a.c.) dalla INVEST alla DANLELAC S.A. di Panama, alla GESTIVA VALEUR S.A. di Panama ed alla SOCIETE' ANONYME POUR PARTECIPATIONS di Tschen, conclusa ed eseguita negli ultimi giorni di maggio del '76 e la vendita delle stesse azioni, divenute n. 1.350.000 a seguito dell'aumento di capitale, dalle stesse società estere alla SPARFIN SpA avvenuta il 29/XI/76 e quella successiva dalla SPARFIN a LA CENTRALE non costituiscono altro che una procedura negoziale posta in essere per esportare all'estero la somma pari alla differenza di prezzo tra i due contratti del maggio e del novembre;

Ritenuto, inoltre, che dallo stesso verbale del consiglio di amministrazione citato al punto f) emer

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.6.....

ge la prova che di tale procedura negoziale era a conoscenza nei dettagli l'intero consiglio di amministrazione de LA CENTRALE, anche per essere uno di loro, il Manciaroni, presidente del consiglio di amministrazione della SPARFIN;

Ritenuto che della stessa procedura era certamente a conoscenza in tutti i dettagli il CAPPUGI, per aver curato nella sua qualità di direttore generale della SpA LA CENTRALE e di amministratore delegato della SPARFIN SpA la parte esecutiva di tutti i negozi di compravendita della procedura (non è senza significato a tal proposito anche il fatto che egli curò nel 1973 tutta la vendita delle azioni TORO alle fiduciarie estere, come dimostra la firma di quietanza apposta sugli assegni circolari rilasciati in parte della provvigione valutaria);

Ritenuto che l'insistenza con cui il BONOMI ed il CIGLIANA hanno negato che oggetto della compravendita stipulata nel maggio con LA CENTRALE fossero anche le 900.000 azioni non costituite in patto di sindacato, costituisce prova più che sufficiente per ritenere che anche loro beneficiarono e concorsero nella illecita esportazione di valuta;

Ritenuto che i risultati dell'accertamento peritale disposto nel proc. pen. n. 4877/80 R.G.P.M., non possono aver influenza alcuna in questo processo in quanto da una parte presuppone che LA CENTRALE non avesse, al momento dell'acquisto tramite le fiduciarie dei due pacchetti azionari, disponibilità valutaria all'estero e dall'altra non può comunque giungere a risultati accettabili sul piano processuale per chè ai periti non è stato data alcuna documentazione relativa ai rapporti tra le società fiduciarie e le banche straniere, documentazione ovviamente che non poteva essere fornita che dagli imputati i quali, avendo sempre negato l'ipotesi postulata dall'accertamento peritale, si sono guardati bene dal fornirla;

Ritenuto che la gravità dei fatti e le ampie disponibilità economiche degli imputati che potrebbero loro consentire di sottrarsi all'esecuzione della pena, impongono l'emissione di ^{evitare} cattura nei confronti di tutti gli imputati, con la sola eccezione del CANESI ^{evitare} ottantasettenne e gravemente ammalato e di SPADA Massimo, settantaseienne ed in non buone condizioni di salute; / .

216

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.7.....

Letti gli artt. 243 e segg. C.P.P. :

ORDINA LA CATTURA

di

- 1) CALVI Roberto, nato a Milano il 13.4.1920 ed ivi residente in via Frua n. 9;
- 2) TONELLO Antonio, nato a Treviso il 5.2.1913 e residente a Roma, via Prati Fiscali 16;
- 3) VALERI MANERA Mario, nato a Genova il 15.6.1921 e domiciliato a Venezia, San Marco 2207;
- 4) CASTELBERG Carlo, nato a Zurich et Disentis il 1° febbraio 1923 e residente a Zurigo Utoquai n. 31;
- 5) ZANON di VALGIURATA Giuseppe, nato a Pollone il 21 novembre 1927 e residente a Biella, via Bongasi n. 6;
- 6) CAPPUGI Giorgio, nato a Pistoia il 22.9.1913 e residente in Milano, corso Magenta 66;
- 7) MINCIARONI Aladino, nato a Perugia il 28.9.1912 e residente in Roma, Salita Parioli 22;
- 8) BONOMI Carlo, nato a Milano il 30.11.1940 e residente a Druento (TO), tenuta i Laghi;
- 9) CIGLIANA Giorgio, nato a Firenze il 1° 8.1923 e residente a Roma, via Aurelia Antica n. 192;

. / .



217

Procura Generale della Repubblica

Foglio seguito n. 8

i m p u t a t i

CALVI Roberto TONELLO Antonio - CANESI Carlo Alessandro - VALERI MANERA Mario - SPADA Massimo - CASTELBERG Carlo - ZANON di VALGIURATA Giuseppe -

A) del delit', p.p. art. 2 L. 30 aprile 1976 n. 159, mod. art. 3 L. 8/X/76 n. 689 - 112 n.1 C.P., per avere in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a quattro persone, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della SpA LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE, possedendo la società stessa all'estero una disponibilità valutaria di L. 23.579.574.150 - ventitremiliardicirquecentosettantanovemilionicinquecentosettantaquattremilacentocinquanta - (costituita nel novembre 1975, in violazione delle norme valutarie al tempo vigenti, acquistando n. 1.110.934 azioni ordinarie della TORO ASSICURAZIONI, da:

- 1) ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATION INTERNATIONALES di ESCHEN (n. 327.300);
- 2) KOZENTRA FINANZIARIA A.G. di VADUZ (n.252.300);
- 3) HAMOBIL ANSTALT FUFP. FINANZIERUNG di SCHAAN (n. 200.000);
- 4) GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'INVESTIMENT FINANZIERE di VADUZ (n.250.000);
- 5) UNOVAX ANSTALT di ESCHEN (n.77.984);
- 6) BANCA DEL GOTTARDO di LUGANO (n. 3.350),

. / .

217

218

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 9

ad un prezzo di ben 21.225 lire ciascuna superiore a quello di mercato, con la giustificazione che l'acquisto costituiva l'ultimo di quelli posti in essere negli ultimi tre anni al fine di acquisire la maggioranza assoluta del pacchetto delle azioni ordinarie - giustificazione del tutto falsa, in quanto la maggioranza era stata praticamente raggiunta nel 1973, perchè le stesse azioni nel corso del secondo semestre del 1973 erano state già acquistate da essa società LA CENTRALE e subito dopo rivendute fiduciariamente alle predette società (tramite la BANQUE LAMBERT LUXEMBURG e la BANCA POPOLARE SVIZZERA di Zurigo) omesso di farne dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il 3.12.1976 e di provvedere agli adempimenti previsti dal cpv. dell'art. 2 L. 159 del 1976, così come modificato dalla L. n. 609 del '76. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per CALVI, TONELLO e CANESI, quali promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato;

T U T T I

- B) del delitto p.p. art. 1 comma 1° e 4° L. 30 aprile 1976, n. 159 per avere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, in concorso tra loro ed essendo in più di tre persone, nella loro qualità di appartenenti al consiglio di amministrazione della INVEST SpA e della SpA LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE esportato fuori del territorio dello Stato la somma di lire 2.229.686.000 facendo apparire n. 900.000 azioni del Credito Varesino (divenute a seguito di aumento di capitale 1.350.000), che avevano insieme ad altre 2.400.000 (divenute a seguito di aumento di capitale 3.600.000) formato oggetto di unico contratto di compravendita stipulato in Italia nel maggio 1976 tra il Gruppo INVEST (INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari SpA - SUBALPINA INVESTIMENTI SpA) VENDITORE ed il Gruppo LA CENTRALE (LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE SpA e SPARFIN SpA) ACQUIRENTE, come vendute invece dalla INVEST SpA alla:

. / .

219

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 10


- DANLELAC S.A. Panama n.300.000 (per a.c.450.000)
- GESTIVALEUR S.A. Panama n.300.000 (per a.c.450.000)
- S.A.P.I. S.A. Eschen n.300.000 (per a.c.450.000)

in data 31 maggio 1976 al prezzo complessivo di L. 7.290.000.000 (divenuto 7.339.500.000 in conseguenza dell'aumento di capitale) e dalle stesse S.A. rivendute alla SPARFIN SpA il 29 novembre '76 al prezzo complessivo di L. 9.585.000.000.

A tale effetto richiede a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurli nelle locali Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Milano, 18 maggio 1981

IL SEGRETARIO



IL S. PROCURATORE GENERALE

G. D'Ambrosio
Giuseppe D'Ambrosio

Carlo Gavini S.G.



000276

All. 13

220

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

UFFICIO D'ISTRUZIONE

N.3051/82-C Reg.Istr.

n.7/81 Proc.Gen.

ATTI RELATIVI ad un'operazione di permuta di azioni Banca del Gottardo contro azioni La Centrale S.p.A., operazione intervenuta il 28/12/1976

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano;
Letti gli atti;
Vista la richiesta del P.M. di non doversi promuovere l'azione penale, del seguente testuale tenore:

"Con rapporto del 14/12/78 il Capo del Gruppo degli Ispettori della Banca d'Italia, che aveva eseguito una visita ispettiva presso il Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano dal 17/4/78 al 17/11/78, riferiva alla Procura della Repubblica di Milano su due operazioni di compravendita di reati valutari previsti dalla Legge 30/4/76 n.159.

"Il 17/11/75 infatti La Centrale S.p.A. aveva acquistato da sei controparti estere n.1.110.934 azioni Toto Assicurazioni a prezzo superiore di £.21.225 per azione a quello di mercato, senza autorizzazione. Così come senza autorizzazione il 29/11/1976 sempre La Centrale S.p.A. acquistava 1.350.000 azioni Credito Varesino al prezzo unitario di £.7.100 contro un prezzo di mercato di £.4.580.

"Il 28/12/76, infine, il Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano aveva permutato con il Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo n.200.000 azioni Banca del Gottardo di Lugano contro 1.260.000 azioni La Centrale S.p.A. di Milano di categoria A con diritto a 5 voti, non quotate in Borsa, e n.4.202.241 azioni La Centrale di categoria B quotate alla Borsa di Milano il 28/12/76 £.7.300, senza autorizzazione del Mincomes, necessaria certamente e perchè la permuta, così come concepita ed attuata non rientrava nè poteva inquadrarsi negli schemi riportati nei singoli capitali del fascicolo U.I.C. "Transazioni Invisibili" e perchè la discrezionalità della valutazione dei titoli non quotati comportava il pericolo di sottrarre alla gestione valutaria italiana attività di valore superiore a quelle ottenute su cambio.

"Procedutosi ad istruttoria preliminare l'Ufficio del P.M. (dopo il sequestro dei documenti presso Castiglioni Fibocchi) non appena fu in grado di formulare i capi d'imputazione per gli episodi Toro Assicurazione e Credito Varesino, non ritenendo di dover ulteriormente ritardare il giudizio sugli episodi stessi, dispose con ordinanza 25 maggio 1981 la separazione degli atti relativi all'episodio della permuta.

"Ciò premesso osserva il P.G. che le indagini svolte, consentono di affermare con assoluta tranquillità, che nell'operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo con le azioni La Centrale, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di reato..

"Con istanza 27/10/76 il Banco Ambrosiano infatti richiese al Mincomes ed alla Banca d'Italia, contemporaneamente, l'autorizzazione ad aumen-

GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE DI MILANO

Foglio seguito n.

"tare la propria partecipazione del Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo con sottoscrizione dell'aumento di capitale sino ad un esborso massimo di frsv.220.000.000, e l'autorizzazione ad acquistare la partecipazione di quanto posseduto ne La Centrale Finanziaria, eventualmente, mediante permuta con le 200.000 azioni Banco del Gottardo da esso possedute.

"Con successiva nota del 17/11/76 lo stesso Banco Ambrosiano precisò, su richiesta della Banca d'Italia, nei dettagli, le modalità e la finalità della permuta.

"Ora, se è vero, così come riferito dal Capo del Gruppo Ispettivo che il Mincomes nel telescritto 218093 del 23 dicembre 1976, con il quale autorizzava il richiesto aumento della partecipazione nel Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo, non fece esplicito riferimento alla permuta è altrettanto vero, che lo stesso Mincomes successivamente non ha più fatto riferimento a quell'operazione.

"Tutto lascia presumere quindi che il Mincomes, trattandosi di richiesta di autorizzazione con permuta o intese con il telescritto 218093 del 23/12/76 autorizzare l'operazione nel suo complesso o ritenne che per l'operazione di permuta non fosse necessaria da parte sua alcuna autorizzazione.

"Ma anche a voler prescindere dalla sopraddetta considerazione, non pare possa esservi dubbio che intanto l'autorizzazione assume rilevanza ai fini penale in quanto sia stata in concreto attuata, con l'operazione posta in essere, una esportazione all'estero di capitali.

"In sostanza per esservi violazione valutaria avente rilevanza penale, nella fattispecie, occorrerebbe dimostrare che il valore del pacchetto ceduto all'estero era superiore a quello ricevuto in permuta.

"Ora gli accurati calcoli eseguiti dal Nucleo di Polizia Valutaria (v.rapporto 7581/III/4[^]/137 del 4/6/82) portano a concludere che vi era invece sostanziale parità di valore fra i pacchetti di azioni oggetto della permuta.

"Ed a tal proposito non è privo di significato il fatto che la Banca d'Italia esplicitamente con nota n.1783 dell'11/1/77 abbia autorizzato l'operazione di permuta in questione ritenendola addirittura vantaggiosa per l'Azienda controllata, tanto da consentire che la stessa venisse inserita in bilancio quale sopravvenienza attiva.P.Q.M. Il Procuratore Generale letto ed applicato l'art.74 C.P.P. chiede che il Giudice Istruttore voglia pronunciare decreto di non doversi promuovere l'azione penale perchè il fatto non costituisce reato"".

Ritenuto che la richiesta di cui sopra è conforme alle risultanze processuali, e che pertanto le argomentazioni sopra riportate vanno assunte a motivazione del presente provvedimento;

Visto l'art.74 C.P.P.,

./././././././././.

222

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 3

DECRETA

non doversi promuovere l'azione penale in ordine all'operazione di permuta di azioni Banca del Gottardo contro azioni La Centrale S.p.A., intervenuta il 28/12/1976, non sussistendo estremi di reato.

Milano, 14/6/1982

Il cancelliere
(collavio scudieri)
[Signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(da Giuliano Turone)
[Signature]

Depositato in Cancelleria oggi 15 GIU. 1982
IL CANCELLIERE
[Signature]

E copia conforme all'originale
Milano, il 26 AGO. 1982
IL CANCELLIERE
[Signature]



223

All. 14

2818/81	Reg. Gen.	Sentenza N. 5381
	Camp.	1981
SEZIONE PENALE Addi 20		Mese di Luglio
REPUBBLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
Il Tribunale Civile e Penale di Milano		
SEZIONE PENALE		
composto dai Sigg. Magistrati:		
Dott. Roda Bogetti Guido	est. Presidente	DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 21.9.81
Dott. La Monica Bianca	Giudice	Il Cancelliere
Dott. Rinaldi Ermidio	Giudice	Vice
ha pronunciato la seguente		Milano.
SENTENZA		
nella causa penale contro		IL SOST. PROC. GENERALE
1) CALVI Roberto, nato a Milano il 13/4/1920, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Valerio Mazzola, in Milano, Via S. Pietro in Gessate 2 -		
arrestato il 20/5/1981 - scarc. il 20/7/1981 ;		
2) TONELLO Antonio, nato a Treviso il 5/2/1913, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gianfranco Maris, in Milano, via dei Giardini 10 -		
arrestato il 20/5/1981 - scarc. il 20/7/1981;		
3) VALERI MANERA Mario, nato a Genova il 15/6/1921		
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Prisco, in Milano, via Bodgora n. 15 -		
arrestato il 20/5/1981 - scarc. il 26/5/1981		
4) SPADA Massimo, nato a Roma il 22/9/1905, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Lodovico Isola-		

224

bella, in Milano, via Fontana n.4;

5) CASTELBERG Carlo, nato a Zurich et Disentis il
1° febbraio 1923 - latitante - ordine di cattura
ra revocato il 20/7/1981;

6) BANCINI Valter, nato a Bollone il
21/11/1927, latitante - ordine di cattura revoca-
to il 20/7/1981;

7) BAPPUGI Giorgio, nato a Pistoia il 22/9/1913,
elettivamente domiciliato presso l'avv. Cesare
Dominioni, in Milano, via Pietro Costa n.2 -
arrestato il 20/5/1981 - scarso il 20/7/1981;

8) MINCIACONI Aladino; nato a Perugia il 28/9/1912,
elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefano
Guadalupi, in Milano, via Fontana 22;
arrestato il 20/5/1981 - scarcerato il 26/5/1981;

9) BONCOMI CARLO, nato a Milano il 30/11/1940, elet-
tivamente domiciliato presso l'avv. Alberto Crespi,
in Milano, via Andrea Verga n.14 -
arrestato il 20/5/1981 - scarcerato il 15/6/1981

10) BIANCHI Egidio, nato a Firenze il 1°/8/1923,
elettivamente domiciliato presso l'avv. Alberto
Crespi, in Milano, via Andrea Verga n.14 -
arrestato il 20/5/1981 - scarcerato il 15-6-1981.

I M P U T A T I

CALVI Roberto - TONELLO Antonio - VALERI MANERA Ma-

225

3

rio - SPADA Massimo - CASTELBERG Carlo - ZANON di

VALGIURATA Giuseppe -

1) del delitto p.p. art.2 L.30 aprile 1976 n.159,

cod. art. 3 L. 3/2/76 n.389-112 n.1 L.P. per ave-

re in concorso tra loro ed essendo in numero su-

perire a quattro persone, nella loro qualità di

componenti del consiglio di amministrazione del-

la Ica L. CENTRALE FINANZIARIA SVEVICA, posse-

dendo la società stessa all'estero una disponi-

bilità valutaria di L.29.579.574.150-ventitre-

miliardicinquacentosettantanove milioni cinquecen-

tosettantaquattromilacentocinquanta -(costitui-

ta nel novembre 1975, in violazione delle norme

valutarie al tempo vigenti, acquistando n.1.110.934-

azioni ordinarie della TORO ASSICURAZIONI da:

1) ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATION INTERNATIO-

NALES di ESCHEN (n.327.300);

2); KOZENTRA FINANZIARIA A.G. di VADUZ (n.252.300);

3) EAMOBIL ANSTALT FUER FINANZIERUNG di SOHLEN

(n.200.000);

4) GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'IN-

VESTIMENT FINANZIERE di VADUZ (n.250.000);

5) UNOVAX ANSTALT di ESCHEN (n.77.984);

6) BANCA DEL GOTTARDO di LUGANO (n.3.350);

ad un prezzo di ben 21.225 lire ciascuna superiore

a quello di mercato, con la giustificazione che lo acquisto costituiva l'ultimo di quelli posti in essere negli ultimi tre anni al fine di acquisire la maggioranza assoluta del pacchetto delle azioni ordinarie - giustificazione del tutto falsa, in quanto la maggioranza era stata praticamente raggiunta nel 1973, perchè le stesse azioni nel corso del secondo semestre del 1973 erano state già acquistate da essa società LA CENTRALE e subito dopo rivendute fiduciariamente alle predette società tramite la BANQUE LAMBERT LUXEMBURG e la BANCA POPOLARE SVIZZERA di Zurigo) omesso di farne dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il 3/12/1976 e di provvedere agli adempimenti previsti dal c.p.v. dell'art. 2 L. 159 del 1976, così come modificato dalla L. n. 689 del '76. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per CALVI, TONELLO, quali promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato;

T U T T I

B) del delitto p.p. art. 1 comma 1° e 4° L. 30 aprile 1976, n. 159 per avere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, in concorso tra loro ed essendo in più di tre persone, nella loro qualità di appartenenti al consiglio di amministrazione della INVEST SpA e della SpA LA

227

5

CENTRALE FINANZIARIA GENERALE, "il CAPPUGI come direttore Generale de LA CENTRALE e Amministratore delegato de LA SPARFIN Società di Partecipazioni e Finanziamenti", esportato fuori del territorio dello Stato in forma di lire 3.229.386.000 facendo apparire n.900.000 azioni del Credito Varesino (divenute a seguito di aumento di capitale 1.350.000), che avevano insieme ad altre 2.400.000 (divenute a seguito di aumento di capitale 3.600.000) formato oggetto di unico contratto di compravendita stipulato in Italia nel maggio 1976 tra il Gruppo INVEST (INVEST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari SpA - SUBALPINA INVESTIMENTI SpA) VENDITORE ed il Gruppo LA CENTRALE (LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE SpA e SPARFIN SpA) ACQUIRENTE, come vendute in vece della INVEST SpA alla:

- DANLELAC S.A. Panama n.300.000(per a.c.450.000)
- GESTIVALEUR S.A.Panama n.300.000(per a.c.450.000)
- S.A.P.L. S.A. Eschen n.300.000(per a.c.450.000)

in data 31 maggio 1976 al prezzo complessivo di L.7.290.000.000 (divenuto 7.339.500.000 in conseguenza dell'aumento di capitale) e dalle stesse S.A. rivendute alla SPARFIN SpA il 29 novembre 1976 al prezzo complessivo di L.9.585.000.000.(integrato il presente capo di imputazione con la frase:"il

440

-6

"Cappugi come direttore generale de LA CENTRALE e
"Administratore delegato de LA SPARFIN-Società di
"Partecipazioni e Finanziamenti" nella udienza del
2/7/1981) -

. Processo

Il capo del gruppo ispettivo della Banca d'Italia
dottor Giulio Padalino, con rapporto datato 14 di-
cembre 1976, riferì al procuratore della Repubblica
di Milano che, nel corso di una visita ispettiva e-
seguita presso il Banco Ambrosiano di Milano, erano
state accertate operazioni con l'estero che poteva-
no costituire contravvenzione alla legge 30 aprile
1976 n.159 e precisamente:

1)- Acquisto dall'estero di azioni "Toro Assicura-
zioni".

Il 17 novembre 1975 La Centrale s.p.a. di Milano
aveva acquistato con l'intermediazione del Banco
Ambrosiano n. 1.110.934 azioni Toro Assicurazioni
ordinarie: sulla base di ordine conferito dalla
Banca del Gottardo di Lugano, dalle seguenti contro
parti estere:

Établissement pour Participations Internationales-
E.P.I., di Eschen, n.327.300 per lire 11.432.589.000;
Konzentra Finanz A.G. di Vaduz, n.252.300 per lire
8.812.839.000;

229

- 7

Hanobil Anstalt Fuer Finanzierung di Schaan, n.

200.000 per lire 6.986.000.000;

Gestivaleur - Etablissement de Gestion et d'Inve=

stissement Financier di Vaduz, n. 250.000 per lire

8.732.500.000;

Inowan Anstalt di Eschen, n. 77.984 per lire

2.723.981.120;

Banca del Gottardo di Lugano, n. 3.350 per lire

117.615.500;

in totale n. 1.110.334 azioni per lire

38.604.924.620, meno tasse e commissioni UIC per

lire 64.049.421 uguale all'importo effettivo boni=

ficato all'estero di lire 38.740.905.199.

La compravendita, negoziata sulla base di lire

35.000 per azione (pari a lire 38.882.690.000), a=

veva comportato:

a) - un costo per La Centrale di lire 38.960.455.380

(tenuto conto della maggiorazione di lire 70 per

azione, pari a complessive lire 77.765.380, relati=

ve a diritti di intermediazione corrisposti al

Banco Ambrosiano), oltre a lire 5.844.075 per tassa

sul fissato bollato;

b) - l'accredito sul conto estero lire della Banca

del Gottardo di Lugano di lire 38.740.905.199, al

netto di:

Roberto Nelli

230

8

lire 77.765.380 relative a diritti di intermediazione (lire 70 per azione) spettanti al Banco Ambrosiano;

lire 5.320.766 per tassa sui rissatti poliati;

lire 58.198.656 per commissione dello 0,15% dovuta all'UIC sull'ammontare della negoziazione al netto dei diritti d'intermediazione e delle tasse

lire 111.794.801 in totale.

La Banca del Gottardo aveva fatto affluire i titoli da vendere per n. 536.712 azioni in deposito speciale

Legge 7-2-1956 n.43 e per n. 525.872 azioni in deposito capitale. Successivamente aveva prelevato n.

585.062 azioni dal deposito speciale e le aveva immesse in deposito capitale assieme a quelle fattevi affluire direttamente, raggiungendo il quantitativo di titoli ceduto a La Centrale.

L'acquisto, che aveva consentito alla società italiana di aumentare la propria partecipazione nella "Toro" dal 40,21% al 53,45% del capitale sociale ordinario, era stato effettuato a un prezzo nettamente superiore a quello corrente in borsa, che il 17 novembre 1975 era di lire 13.775 per azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa lire 23,4 miliardi.

Le quotazioni borsistiche delle Toro ordinarie era-

234

9

no state da tempi inferiori a quella contrattata
 il 17 novembre, tanto da indurre La Centrale a sva=
 lutare le azioni in proprio possesso al 31 ottobre
 1975, in ^{medi} conseguenza dell'ultimo aumento
 dell'esercizio, da lire 20.333 a lire 14.850, con o=
 neri a carico del conto economico per complessive lire
 18,5 miliardi. Data la continua perdita di valo=
 re del titolo; analogo procedimento era stato se=
 guito a fine esercizio 1976, svalutando la Toro in
 portafoglio, anzitutto incluse quelle acquistate
 il 17 novembre 1975 al prezzo unitario di lire
 15.000, da lire 14850 a lire 11.570 per un costo
 complessivo di lire 24,2 miliardi.

Indipendentemente dalla circostanza che la Banca da
 Gottardo, l'Ambrosiano e La Centrale ^{facevano} ~~facevano~~ parte
 dello stesso gruppo, e che delle cinque finanziarie
 estere, la E.P.I., ora S.A.P.I., ^{era} # uno degli azio=
 nisti del Banco Ambrosiano, l'acquisto delle azioni

in parola a prezzi più che doppi rispetto a quelli
 correnti di mercato, aveva comunque consentito il
 travaso di disponibilità liquide dall'interno al=
 l'estero.

2)- Acquisto dall'estero di azioni del Credito Va=
 resino.

Il 29 novembre 1976 la Sparfin di Milano, controlla=

TRIBUNALE DI MILANO

Roda 10/2/77

232

10

ta al 100% da La Centrale, aveva acquistato con l'intermediazione del Banco Ambrosiano n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino, vendute sulla base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano dalla seguente contropartita estera:

S.A.P.I. di Escaen n. 450.000 azioni per lire

3.135.000.000; Darlelac e Gestivaleur di Panama,

n. 450.000 azioni ciascuna per lire, ciascuna,

3.195.000.000;

in totale n. 1.350.000 per lire 9.585.000.000

meno tasse commissioni TIC per lire 15.313.090; im-

porto effettivo bonificato all'estero lire

9.569.186.910.

La compravendita negoziata sulla base di lire 7.130

per azione (pari a lire 9.585.000.000), aveva com-

portato:

a) - un costo per la Sparfin di lire 9.641.700.000

(tenuto conto della maggiorazione di lire 42 per

azione, pari a complessive lire 56.700.000, relati-

va a diritti di intermediazione corrisposti al Ban-

co Ambrosiano); oltre a lire 1.446.255 per tassa

sui fissati bollati;

b) - l'accredito al conto estero lire della Banca

del Gottardo di Lugano di lire 9.569.186.910, pari

alla differenza tra i complessivi accreditamenti per

233

11

lire 9.583.562.250 e gli addebitamenti per lire
14.375.340 effettuati in data 1, 2 e 3 dicembre 1976,
pari valuta, al netto di:
lire 1.437.750 per tassa sui fissati bollati;
lire 14.375.340 per commissione dello 0,15% dovuta
all'UITC,
lire 15.613.090, in totale.

Nella negoziazione i diritti di intermediazione erano stati tratti unicamente dalla società italiana acquirente e non anche da quelle estere venditrici.

La Banca del Gottardo, che già disponeva in deposito capitale di n. 510.845 azioni del Credito Varesino, intervenne in occasione dell'aumento di capitale della banca italiana da lire 8 a lire 12 miliardi, aveva fatto affluire dall'estero ulteriori n. 900 mila azioni, utilizzate per il prelevamento dei titoli ceduti alla Sparfin.

L'acquisto, effettuato quando la Centrale già deteneva la maggioranza assoluta del Varesino, era stata fatta ad un prezzo molto superiore a quello corrente di borsa, che il 29 novembre 1976 era di lire 4.580 per azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa lire 3,4 miliardi.

Le quotazioni del titolo in questione erano state inferiori al prezzo contrattato sia prima che dopo

234

12

tale negoziazione; infatti, ai prezzi medi di compenso del periodo agosto-ottobre, nel 1975 erano pari a lire 6.164 e nel 1976 a lire 5.047 per azione. Inoltre, tra l'11 giugno e il 7 dicembre del 1976, la Centrale, sia direttamente sia tramite la Sparfin, aveva acquistato sul mercato interno dalla Invest s.p.a. n.3, 6 milioni di azioni del Credito Varesino ad un prezzo unitario di lire 6.703 che, benchè superiore alle quotazioni di borsa, era però nettamente inferiore a quella contrattata con le citate controparti estere.

Anche per ^{l'operazione} ~~l'operazione~~ in esame, secondo il dottor Padalino, valgono le considerazioni espresse a proposito dell'acquisto delle azioni Toro dall'estero. Infatti, a parte la circostanza che l'operazione era stata condotta in contro-partita di società finanziarie estere di cui una, la S.A.P.I., è azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in parola si configurava in sostanza come un trasferimento di disponibilità liquide dall'interno all'estero.

3) - Permuta di 200.000 azioni Banca del Gottardo, possedute dal Banco Ambrosiano, con 5.462.241 azioni La Centrale, possedute dal Banco Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo; quest'ultima operazione non oggetto del presente processo.

235

13

Il procuratore della Repubblica diede immediatamente corso a una serie di indagini dirette a verificare la sussistenza degli illeciti penali denunciati e a identificarne i responsabili, incaricando della esecuzione il nucleo speciale di polizia valutaria, previo conferimento allo stesso di tutti i poteri consentiti dalla legge 159.

Il nucleo speciale di polizia valutaria eseguì le indagini demandate, compiendo altresì una serie di sequestri, riferendo dapprima con rapporto 22 giugno 1979, quindi, dopo richiesta di integrazione di indagini, con il rapporto 12 giugno 1980, infine con il rapporto 13 dicembre 1980 (tutti nella cartella 5) - (v. nota 1).

Nel corso e all'esito delle indagini della polizia valutaria il procuratore della Repubblica procedette all'interrogatorio degli indiziati degli illeciti denunciati, nonché all'esame di numerosi testimoni.

Nel luglio 1980, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del presente processo, il procuratore della Repubblica elevò imputazione di truffa aggravata

Nota 1: per cartella si intende il raccoglitore; per volumi si intendono i fascicoli contenuti nei raccoglitori.

Nota 1/1/1/1

TRIBUNALE DI MILANO

14

236

ta - nei confronti degli imputati Carlo Alessandro Ga-
nesi, Roberto Calvi nonché nei confronti di Giuseppe
Lauro, deducendo l'induzione in errore, da parte dei
predetti, degli altri componenti del consiglio di
amministrazione nonché dei componenti del collegio
sindacale de La Centrale, disponendo la separazione
del relativo procedimento (v. in cart. 1 vol. 2 foto=
copie estratte dal procedimento 4877/80 P.M.,
411
541/81 P. del G.I.)

Il 31 marzo 1981 il procuratore generale della Re-
pubblica avvocò a sé il procedimento relativo agli
illeciti valutari ai sensi dell'art. 392 cod. proc. r/
per., dopo che il giudice istruttore di Milano gli
aveva trasmesso, il 28 marzo, documenti aventi rifa-
rimento al procedimento stesso, indebitamente ^{dete-}~~tratto~~
nuti nella disponibilità di Licio Gelli, sequestra-
ti presso la s.p.a. Giole in Castiglione Fibocchi
(Arezzo) il 17 marzo, nell'ambito del procedimento
n. 531/80 P. a carico di Sindona Michele, Gelli Licio
ed altri (cart. 1, vol. 9, foll. 3 e 40).

Completate le indagini, il 18 maggio 1981 il precu-
ratore generale emise ordine di cattura nei confron-
ti di Roberto Calvi, Antonio Tonello, Mario Valeri
Manera, Carlo Castelberg, Giuseppe Zanon di Valgiu-
rata, Giorgio Cappugi, Aladino Minciaroni, Carlo Bo-

237

15

nomi, Giorgio Cigliana e ordine di comparizione nei confronti di Carlo-Alessandro Canesi e Massimo Spada per i reati indicati in epigrafe.

Calvi, Tonello, Valeri Manera, Cappugi, Minciaroni, Bonomi e Cigliana, arrestati il 20 maggio 1981, furono interrogati in carcere. Anche Spada, dopo la notificazione dell'ordine di comparizione, fu interrogato.

Castelberg e Zanon di Valgiurata, nei confronti dei quali gli ordini di cattura rimasero ineseguiti, non furono interrogati. Anche Canesi non fu interrogato, essendo ammalato.

Immediatamente dopo gli interrogatori il procuratore generale ordinò la presentazione degli imputati detenuti e la citazione di quelli liberi e latitanti davanti al tribunale di Milano, per l'udienza del 29 maggio 1981, per essere giudicati, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976 n. 31, convertito con la legge 30 aprile 1976 n. 159, con giudizio direttissimo.

Calvi, Tonello, Cappugi, Bonomi, Cigliana si sono presentati in tale udienza in stato di detenzione; Valeri Manera e Minciaroni, a seguito della concessione della libertà provvisoria, liberi; Spada pure in stato di libertà.

238

16

Canesi non si è presentato e, essendo stata dimostrata la sua assoluta impossibilità di comparire a causa di malattia, il procedimento contro lo stesso, previa separazione, è stato rinviato a nuovo ruolo. Castelberg e Laner in calgiurata non si sono presentati permanendo nello stato di latitanza.

Presente il Ministro del Tesoro, costituito parte civile contro tutti gli imputati, con la rappresentanza e la difesa dell'avvocato dello Stato.

Citati a istanza della parte civile come responsabili civili per i fatti degli imputati, La Centrale Finanziaria Generale s.p.a. e la Invest s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, si sono costituite in giudizio. Il tribunale, prima dell'inizio della discussione finale, respingerà (verb. dib., fol. 207-bis) la loro istanza diretta alla cart'estremissione dal processo ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen.

Il tribunale, dopo aver respinto le eccezioni di illegittimità del provvedimento di avocazione del procuratore generale e di nullità degli atti conseguenti e la eccezione di nullità delle citazioni dei responsabili civili, ed ordinato, come detto, la separazione del giudizio nei confronti di Carlo Alessandro Canesi, con rinvio del ^{relativo} procedimento a nuovo ruolo,

177

239

ha accordato agli imputati termine a difesa fino alla
la udienza del 10 giugno 1981, fermo lo stato di
carcerazione degli imputati detenuti.

Il dibattimento si è svolto in venti udienze, di cui
la prima e la seconda tenute il 29 maggio 1981 e il
10 giugno 1981, l'ultima il 20 luglio 1981.

Nelle udienze del 10, 11, 12 e 15 giugno sono sta-
ti assunti gli interrogatori degli imputati e dei
rappresentanti legali dei responsabili civili.

Il 15 giugno 1981 agli imputati Sononi e Cigliana
è stata concessa la libertà provvisoria.

Nelle udienze dal 17 giugno al 2 luglio è stata com-
pletata l'istruzione dibattimentale con l'esame dei
testi indicati dal pubblico ministero e di quelli
indicati dai difensori.

Il tribunale, in conformità delle richieste del pub-
blico ministero, ha disposto il sequestro di numerosi
documenti nonché accertamenti vari i quali sono sta-
ti eseguiti (verb.dib., foli. 119, 120, 123, 132,
192, 203, 204). Non ha viceversa accolto la richiesta
di perizia avanzata dai difensori di Zanon, cui si
sono associati i difensori di Calvi (verb.dib.,
foli. 142-bis, 143, 207-bis).

L'imputato Massimo Spada, impedito da malattia a ren-
dere l'interrogatorio (verb.dib., fol. 71), ha fatto

TRIBUNALE DI MILANO

Antonio...

pervenire al tribunale lettera di consenso alla continuazione del dibattimento in sua assenza (verb. dib. fol. 187).

L'imputato Roberto Calvi, impedito in ~~la~~ malattia a presenziare al dibattimento a seguito di tentativo di suicidio attuato nella casa circondariale di Lodi il 9 luglio 1981, ha fatto pervenire al tribunale, alla udienza del 15 luglio 1981, dichiarazione di consenso alla continuazione del dibattimento in sua assenza (verb. dib., fol. 137).

A seguito del dibattimento, sentiti la parte civile, il pubblico ministero, i difensori dei responsabili civili e degli imputati, i quali hanno esposto le loro difese nelle udienze ~~nella udienza~~ dal 2 luglio al 16 luglio 1981, sentiti per ultimi nella udienza del 20 luglio gli imputati ^{presenti}, il tribunale ritiene che Roberto Calvi, Antonio Tonello e Giorgio Cappugi devono essere dichiarati colpevoli dei reati loro contestati e Giuseppe Zanon di Valgiurata colpevole del reato di cui al primo capo di imputazione; che Massimo Spada, Carlo Castelberg, Giuseppe Zanon di Valgiurata e Aladino Minciaroni devono essere assolti per insufficienza di prove dal reato di cui al secondo capo; che gli stessi Massimo Spada e Carlo Castelberg devono essere assolti dal reato di cui al

241

19

primo capo per non aver commesso il fatto; Mario Valeri Manera, Carlo Bonomi e Giorgio Cigliana con la stessa formula dai reati rispettivamente loro contestati.

Con riferimento all'azione civile, il tribunale ritiene che gli imputati dichiarati colpevoli e la società La Centrale devono essere dichiarati responsabili, in solido tra loro, dei danni cagionati allo Stato, costituito parte civile nella persona del Ministro del Tesoro, danni non liquidabili nel presente processo e che dovranno essere liquidati in sede separata.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente vanno prese in esame le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il difensore de La Centrale e il difensore di Giuseppe Zanon di Valgiurata hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge 30 aprile 1976 n. 159, come modificato dalla legge 3 ottobre 1976 n. 689, con riferimento rispettivamente all'art. 27 comma 2 e all'art. 24 comma 2 della Costituzione.

Sotto il primo profilo è stato sostenuto che la norma incriminatrice dell'omesso rientro di disponibilità valutarie e altre attività dall'estero, contiene una lesione del principio di presunzione di

242

20

innocenza dell'imputato sancita nell'art. 27 comma 2 della Costituzione, in quanto pone sostanzialmente a carico dell'imputato stesso la dimostrazione della inesistenza dei presupposti della incriminazione. In particolare la permanenza del possesso all'estero, alla data del 19 novembre 1976 (data spostata a quella del 3 dicembre 1976 con d.l. 19 novembre 1976 n.759), delle disponibilità valutarie costituite anteriormente al 6 marzo 1976.

La questione, sotto l'indicato profilo, è manifestamente infondata, perchè basata su premissa - la asserita inversione dell'onere della prova, nel senso che questa non sarebbe a carico dell'accusa, ma quella liberatoria a carico dell'imputato - che non ha riscontro nell'art. 2.

La prova dei presupposti del reato previsti da tale articolo di legge, fra i quali, segnatamente, la permanenza nella disponibilità dell'imputato alla data del 3 dicembre 1976, delle attività valutarie o altre costituite all'estero prima del 6 marzo 1976, compete, conformemente ai principi generali, all'accusa, - e non la prova liberatoria all'imputato, - con la particolarità propria del processo penale, che all'accertamento dei fatti il giudice deve procedere indipendentemente da iniziative di parte, as-

243

21

sumendo anche di ufficio le prove consentite (diversamente che nel processo civile, v. art. 115 cod. proc. civ.), formando su ogni elemento acquisito

il proprio libere contraddittorio.

Con riferimento all'art. 24 comma 2 Costituzione

è stata sostenuta la illegittimità costituzionale

del precetto contenuto nel comma 1 dell'art. 2, se-

condo cui chiunque possiede all'estero disponibilità

valutarie o attività di qualsiasi genere costi-

tuite anteriormente al 6 marzo 1976 è tenuto a farne

dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per-

ché il 5° comma dell'art. 2, lettera stabilisce la

sanatoria delle sanzioni amministrative previste

dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento

della illecita costituzione all'estero delle dispo-

nibilità valutarie, non stabilisce analoga sanato-

ria delle sanzioni penali conseguenti a reati che

la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi po-

trebbe rendere evidenti, come il reato di contrabbando

doganale ed il reato di falso in bilancio.

L'omessa previsione di più ampia sanatoria, total-

mente liberatoria di ogni responsabilità del dichia-

rante, avente origine, anche indiretta, dalla pre-

gressa illecita costituzione all'estero di disponi-

bilità valutarie, trasformerebbe, secondo la difesa

Prova di...

244

di Zanon, la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, in una possibile autodenuncia di reato, rendendo il precetto contrario al diritto inviolabile di difesa sancito nell'art. 24 comma 2 Costituzione.

La questione, con riferimento al 2° comma dell'art. 2, è manifestamente infondata.

L'eventualità che la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi renda evidente, oltre all'illecito valutario, per il quale è fatto obbligo di dichiarazione ed è stabilita la sanatoria, anche fatti diversi previsti dalla Legge come reato, per i quali possa venir iniziata l'azione penale, non può incidere sulla legittimità dell'obbligo della dichiarazione.

I fatti diversi — che nella specie, e in astratto, sono prospettabili solo come reati di false comunicazioni sociali — sarebbero distinti dall'illecito valutario e successivi ad esso, avrebbero con questo solo rapporto indiretto, sono previsti come reati da una norma anteriore e indipendente dalla norma valutaria del 1976, sicchè per giustificare giuridicamente la sanatoria delle relative sanzioni penali, occorrerebbe far riferimento a un diritto alla impunità, assicurato ogniqualvolta ricorrano circostanze del tipo di quelle presupposte dallo

art. 2. Tale diritto non è però individuabile nell'ordinamento costituzionale italiano. Tanto meno è assicurato nella norma con riferimento alla quale la questione costituzionale è stata sollevata, il 2° comma dell'art. 24 Costituzione, il quale sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa con preciso riferimento al processo giurisdizionale, in ogni suo stato e grado.

Tanto ciò è vero che la questione è stata dichiarata non manifestamente infondata in giudizi aventi ad oggetto reati di contrabbando doganale promossi a seguito di dichiarazioni rese all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del comma 1 dell'art. 2, e mai in giudizi che, come il presente, hanno ad oggetto l'inottemperanza all'obbligo della suddetta dichiarazione.

Nei giudizi nei quali la questione è stata sollevata, va aggiunto, essa è stata ritenuta rilevante in quanto la sua soluzione pregiudicava la punibilità di reati formalmente concorrenti con l'illecito valutario o a questo collegati in modo diretto, non di reati che nell'illecito valutario hanno avuto solo occasione.

Il difensore di Mario Valeri Manera ha sostenuto l'illegittimità costituzionale delle norme che

24

~~puniscono i reati in imputazione nella parte in cui
comminano, congiuntamente alla pena detentiva, la
pena pecuniaria, con riferimento al 1° comma del
l'art. 27 della Costituzione.~~

~~In tale comma è sancita la natura personale della
responsabilità penale. Questa sarebbe elusa nel
caso in esame perché, a causa della oggettiva ele-
vatezza della pena pecuniaria applicabile in con-
creto, dovuta alla norma comminatoria, che impone
di proporzionarne la misura al valore della valuta
indebitamente non re-importata ed esportata, la
pena pecuniaria o sarebbe pagata col contributo di
terzi o non sarebbe pagata affatto. In quest'ultimo
caso, qualora risulti l'insolvibilità del condanna-
to, non si farebbe luogo all'espiazione di pena
alternativa, stante l'illegittimità costituzionale
della conversione in pene detentive della multa e
dell'ammenda dichiarate dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 21 novembre 1979 n. 131.~~

~~Anche tale questione è manifestamente infondata.~~

~~Il possibile intervento di terzi nel pagamento del
la pena pecuniaria e l'ulteriore eventualità che
essa rimanga impagata per l'insolvibilità del con-
dannato, non priva la pena pecuniaria del carattere
personale che essa deve avere in coerenza col prin-~~

cípio sancito nel 1º comma dell'art. 27 Costituzione
 che la responsabilità penale è personale. Infatti è
 evidente che l'intervento di terzi non sarà mai gra-
 tuito e quindi privo di afflittività personale per
 il condannato. Il fatto, poi, che questi sia in un
 dato momento insolvente, non sottrae per il futuro
 tutti i suoi beni alla garanzia patrimoniale generi-
 ca ~~avverso~~ verso lo Stato ai sensi dell'art. 2740
 Cod. Civ.

Altra questione è quella dell'esigenza dell'adegua-
 mento della pena pecuniaria alle risorse economiche
 del condannato, da verificare dal giudice al momen-
 to della condanna, in modo che la misura della pe-
 na sia proporzionata a tali risorse, esigenza il
 cui apprezzamento si pone "de iure condendo" e non
 incide sulla legittimità costituzionale della pena
 pecuniaria in sé.

Nel merito, con riferimento al primo capo di imputa-
 zione, il tribunale giudica sussistente il reato
 contestato.

In primo luogo ne è provato il principale presuppo-
 sto, costituito dalla illecita costituzione all'aste-
 ro, anteriormente al 6 marzo 1976, della dispo-
 nibilità valutaria costituita dalla parte del prezzo

TRIBUNALE DI MILANO

R. D. 1/11

248

delle 1.110.934 azioni ordinarie Toró Assicurazio-
ni di cui al capo di imputazione eccedente la quo-
tazione di borsa, pari, in totale, a lire
23.579.574.150. Infatti il tribunale è convinto,
in base ai complessi degli elementi emersi, che il
seguito verranno esaminati, che la suddetta ecce-
denza non trovi giustificazione nel valore reale
della partecipazione e in effettive esigenze di
negoziazione.

Al riguardo ha rilevanza il fatto della irregola-
rità formale della operazione.

Il d.l. 6 giugno 1956 n.476 pone, al 1° comma

dell'art. 2, un divieto generale ai residenti "di
compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obliga-
zioni fra essi e non residenti... se non in base
ad autorizzazioni ministeriali"

Il Ministero del Commercio con l'Estero (Mincones),
con circolare 17 settembre 1963 n.V/501941/107-4,
concesse, ai cap. II (in forza della delega conferi-
rita nell'art. 13 del d.l.476), autorizzazione ge-
nerale per l'assunzione di obbligazioni e per la
esecuzione di pagamenti aventi per causa opera-
zioni invisibili correnti e movimenti di capitali,
purchè aventi per oggetto le causali indicate
per quanto riguarda i movimenti di capitali nei

249

277

paragrafi E, F, G, H.

Ora, in nessuna delle causali indicate in tali paragrafi, in particolare nei paragrafi E e F, che hanno per oggetto movimenti di capitali di pertinenza italiana, e nel paragrafo H, che ha per oggetto disinvestimenti di capitali esteri, è menzionata l'operazione di compravendita di azioni quotate in borsa a prezzo difforme dalla quotazione. La mancanza di tale espressa e particolare previsione restituisce, secondo il tribunale, l'operatività originaria al divieto generale contenuto nell'art.

del d.l. 176, determinando l'esigenza, per la fattispecie, del conseguimento di preventiva particolare autorizzazione ministeriale.

Diversa interpretazione, nel senso di intendere ricomprese le operazioni del tipo di quella in esame nelle causali dei paragrafi, è inammissibile, secondo il tribunale, considerato che, come si è accennato, la circolare introduce, sostanzialmente, in via amministrativa, deroghe generali a un generale divieto di legge, ciò che comporta l'impossibilità di interpretarla in via analogica, considerandola operante fuori dei casi in essa particolarmente ed esplicitamente previsti.

La "ratio legis" non consente poi una interpreta-

zione estensiva.

Al riguardo va tenuto presente che la circolare ministeriale sottolinea ripetutamente la condizione — perchè sia ritenuta operante la autorizzazione generale — la cui peculiarità di atto ministeriale che rimuove in via generale generali divieti di legge non può passare inosservata) — che la fattispecie sia esattamente ricompresa nelle causali descritte nei paragrafi.

Lo stesso art. II (pag. 1), con chiarezza che rende superflua ogni esegesi, recita: "E' sottoposta a preventiva autorizzazione particolare del competente ministero l'assunzione di obbligazioni per causali diverse da quelle di cui ai paragrafi..." e il cap. I (pag. 1) contenente disposizioni generali: "Le operazioni non espressamente previste o che non si inquadrino esattamente negli schemi riportati nei singoli capitoli devono essere sottoposte alla autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero".

I difensori degli imputati hanno dato molto rilievo al parere tecnico giuridico redatto per il procuratore della Repubblica da due alti funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in data 9 novembre 1979, uno dei quali, il dottor Gradara,

457

29

è stato sentito come testimone dal tribunale (verb. dib., fol. 139), parere che conclude nel senso che le operazioni del tipo di quelle in esame sono da considerare comprese tra quelle autorizzate in via generale dal Ministero. Il giudizio sulla congruità del prezzo difforme dalla quotazione di borsa sarebbe rimesso, analogamente al caso, previsto nelle causali, di operazione avente ad oggetto azioni non quotate in borsa, alla banca agente. Solo in caso di giudizio negativo, cioè in caso di prezzo giudicato non congruo, a seguito del rifiuto della banca agente di dare corso alla operazione, sorgerebbe l'esigenza del ricorso al Ministero.

Le considerazioni poste a fondamento del parere non convincono però il tribunale.

Esse esorbitano le esigenze del quesito e sono, possibilmente a causa di ciò, non lineari.

A ragione della conclusione formulata si afferma nel parere che l'operazione va inquadrata nelle causali del paragrafo relativo ai disinvestimenti di capitali di pertinenza estera comportanti esborsi dall'Italia verso l'estero descritte a pag. 33 e che l'operazione è sottoposta alle disposizioni, ivi richiamate, di pag. 28.

In realtà l'operazione, nei termini precisati,

253

30
non è espressamente prevista nè nel paragrafo H
(pag.33), nè nelle disposizioni richiamate di pag.
28, d'onde la necessità, non affrontata nel parere
in esame, di una interpretazione analogica, o,
quantomeno, estensiva, che al tribunale, per le
ragioni dette, non sembra ammissibile.

A diversa conclusione non consentono di pervenire
le disposizioni generali contenute nel cap.I della
circolare, richiamate, secondo la lettura data dai
difensori, nel parere, alla riga 19, fol.2, in mo=
do che al tribunale non sembra però pertinente. Le
citare disposizioni non contengono infatti, nella
parte richiamata, il conferimento alla banca agenzia
ti del potere dovere di giudicare la congruità dei
prezzi in tutte le operazioni considerate nella cir=
colare, ma, se e nei casi in cui è loro conferito
il suddetto potere dovere, la prescrizione di at=
tenersi a criteri uniformi.

A parte il fatto che per l'operazione in esame non
fu chiesta al Ministero del Commercio con l'Estero
la prescritta preventiva autorizzazione particola=
re, la procedura, come eseguita dal Banco Ambro=
siano, nella sua qualità di banca agente, presen=
ta caratteristiche di irregolarità.

E' stato detto dai difensori agli imputati che

253

31

il Banco Ambrosiano, per essera La Centrale una sua partecipata ("strumento di lavoro del Banco" si dice nella relazione al bilancio 1975 del Banco Ambrosiano) e la Toro Assicurazioni una controllata della Centrale, era nelle migliori condizioni per giudicare la congruità del prezzo pagato per l'acquisto delle 1.110.934 az.ord. Toro, senza necessità, in aggiunta alla nota riservata 12 novembre 1975 (cart. 1, vol. 1, fol. 11), di particolari documenti o di attestazioni di terzi.

La tesi però prova troppo.

La prescrizione di idonea documentazione contenuta nel par. 1 della circolare suscitata con il solo fine di formare la conoscenza privata della banca agente, nelle persone dei suoi incaricati, ma anche, e maggiormente, a costituire la base di riscontro del giudizio di congruità del prezzo rimesso ad essa banca quale autorizzata della Banca d'Italia a fungere da sua agenzia (v. d. l. lgt. 17 maggio 1945 n. 331 e il d. m. 25 febbraio 1946 avente ad oggetto l'approvazione dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi) e, quindi, nella qualità di delegata dell'Ufficio italiano dei cambi, cioè della pubblica amministrazione. A causa di tale qualità e della conseguente neces-

32

sità che il giudizio di congruità rimesso alla banca agente sia formulato in base a conoscenze complete, secondo tecniche aggiornate e, soprattutto, secondo criteri obiettivi uniformi. È evidente che la sufficienza o meno della documentazione acquisita deve essere valutata anche con riferimento alle esigenze di controllo di competenza dell'UIC.

Sotto tale profilo, la documentazione acquisita dalla banca agente deve dirsi inesistente più che insufficiente, considerati l'ammontare totale della valuta trasferita all'estero (quasi 39 miliardi lire del 1975) e l'entità del divario del prezzo unitario dalla quotazione di borsa (il primo quasi tre volte il secondo).

Può affermarsi senza esitazione che una banca diversa dal Banco Ambrosiano, attenendosi all'art. 14 del d.l. 476, non avrebbe dato corso alla operazione. Quantomeno si sarebbe consultata con l'Ufficio italiano dei cambi, avvalendosi della facoltà di rimettersi alla autorizzazione di tale Ufficio prevista nella parte introduttiva della circolare ministeriale a firma del ministro Trabucchi e nel cap. I (pag. 1) righe 5, 6, 7 con riferimento al caso, considerato nelle righe citate, in cui "la documentazione risulti insufficiente o lasci

255

33

adito a dubbi".

Del resto i testi Padalino e Orazi, il secondo capo del servizio autorizzazioni dell'UIC, sentiti dal tribunale, hanno sottolineato, indipendentemente dalla questione della necessità o meno della autorizzazione ministeriale particolare, i criteri di cautela cui in generale deve ispirarsi la banca agente e l'obbligo, con riferimento alla pag. 1 paragrafo 2° della circolare ministeriale, in caso in cui "il prezzo di acquisto sia notevolmente difforme dai valori di borsa e la banca non è in grado di valutarne le motivazioni", di

per far posto alla operazione (art. 13, 1° comma).

In linea con le osservazioni che precedono va giudicato fondato il rilievo mosso dall'accusa sia privata che pubblica che elemento fondamentale per la formulazione del giudizio di congruità era certamente il patto di sindacato esistente tra La Centrale e la S.A.S. di Toro, stipulato il 29 novembre 1973 con durata fino al 31 dicembre 1978 in base al quale La Centrale esercitava, anche senza detenere la maggioranza assoluta delle azioni ordinarie, il controllo della Toro Assicurazioni.

"La politica gestionale della Toro Assicurazioni

256

34

rimane... devoluta a La Centrale Finanziaria Generale s.p.a." si dice nella clausola 7 del patto, giusta l'entità della partecipazione de La Centrale (1.479.750 azioni contro 717.000 di S.A.G.Z.) e la composizione del comitato direttivo del sindacato, due (su tre) dei cui membri erano di designazione de La Centrale; tenuto per fermo che Giuseppe Zanon, per le ragioni che innanzi verranno più ampiamente esposte, mentre la designazione de La Centrale è presidente del comitato ("il presidente del comitato direttivo sarà sempre in numero designato da parte de La Centrale di cui rappresenterà e curerà gli interessi in tutte le espressioni il voto" si dice nella clausola 6 del patto), era divenuto a tutti gli effetti fiduciario degli interessi del gruppo ambrosiano.

Ora, se è vero, come messo in evidenza dai difensori, che il patto di sindacato non era segreto, poiché tutta sua stipulazione era stata data notizia agli organi sociali e, con apposite comunicazioni di stampa, agli ambienti interessati, è anche vero che — data la sottolineata sua importanza — l'omessa menzione di esso alla banca agente privava la procedura di un elemento fondamentale non solo per la corretta formulazione del giudizio di congruità

257

35

in sè, ma, come si è detto, e maggiormente, per le esigenze di controllo — più in particolare, di riscontro dei dati utilizzati dalla banca per la formulazione del giudizio — da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, riceve dalla pubblica amministrazione.

Ha detto il difensore dell'imputato Zanon che il giudizio di congruità rimesso alla banca agente è un atto amministrativo discrezionale e, come tale, non sindacabile. Il tribunale però ritiene che la discrezionalità attribuita alla banca agente sia essenzialmente tecnica, cioè conoscitiva, e che la decisione in tal senso alla operazione consentendole l'esito del giudizio, abbia titolo esclusivamente nella normativa delegata (autorizzazioni generali o particolari) e non in una determinazione volitiva della banca agente, da compiersi con discrezionalità pura. Conseguentemente lo atto deve ritenersi sindacabile.

Come tale, il giudizio di congruità viene sindacato dal tribunale che al riguardo deve notare, in aggiunta alla certezza espressa che una banca diversa dal Banco Ambrosiano mai avrebbe dato corso alla operazione, la certezza che La Centrale si sia rivolta "pour cause" al Banco, perchè le partico-

258

36

lari condizioni in cui questo si trovava, e di cui si è fatto cenno, rendevano superflui documenti e spiegazioni che altro istituto di credito non avrebbe invocato il esigere.

Da tale angolo visuale, e conclusivamente per questa parte, va ancora aggiunto che i fatti sinora considerati come irregolarità formali, quali l'insufficienza, *rectius* inesistenza, della documentazione, e l'omessa menzione del patto di sindacato con la I.C.I.S., devono considerarsi anche come modalità comportamentali de La Centrale che, in uno con la scelta del Banco Ambrosiano come banca agente, danno luogo a gravi ragioni di sospetto sul suo operato sostanziale, e contribuiscono, sotto il profilo che qui interessa, a far ritenere che il prezzo pagato per l'acquisto delle 1.110.934 azioni di cui al primo capo di imputazione non fu congruo.

Ma decisive, per far ritenere incongruo il prezzo ed esportata in violazione delle norme valutarie vigenti l'eccedenza, rispetto alla quotazione di borsa, di cui alla contestazione, sono le risultanze emerse dalla integrazione di indagini di cui al rapporto 12 giugno 1980, relative ai collegamenti esistenti tra le società estere venditrici nel 1975 e La Centrale e, con riferimento alle azioni cedute

259

37

te, relative ai tragitti percorsi dalle stesse azioni prima di confluire nella titolarità delle suddette società estere.

Le azioni cedute da Festivalair (250.000), da Mobilia (200.000), da Konzentra (252.300) (rispettivamente 125.000.100.000.126.150 prima dell'aumento di capitale eseguito dalla Toro Assicurazioni e da tutte le venditrici sottoscritte) sono risultate cedute da La Centrale nel 1973: 329.600 (prima dell'aumento di capitale) alla Banca Nazionale delle

Comunicazioni e da questa alla Banque Lambert -

Luxembourg; 21.550 (prima dell'aumento di capitale) alla Banca San Paolo di Brescia e da questa alla Banca Lambert.

Sergio Sodo, direttore del servizio borsa de La Centrale, interrogato come teste dal tribunale (verb. dib., fol. 130), ha dichiarato di aver ordinato gli acquisti delle suddette azioni in borsa, avvalen-

dosi della intermediazione dell'agente Scandellari

e la cessione delle stesse, per il tramite delle banche agenti Banca Nazionale delle Comunicazioni e Banca San Paolo di Brescia, alla Banca Lambert

di Lussemburgo, su istruzione dell'amministratore delegato de La Centrale ing. Lauro, le istruzioni

di Lauro arrivando "fino alla indicazione della Ban-

Scandellari

260

38

ca Lambert".

Quest'ultima banca ha operato di certo come inter=mediaria di Gestivaleur, Hamobil e Konzentra per=chè, per suo ordine, le azioni acquistate sono sta=te senza ritardo intestate a tali società (v. cart. 5 vol.4 all.3 e cart.3, vol.2. all.26.28).

Si è trattato di compravendite eseguite da La Cen=trale come intermediaria, nell'ambito della attivi=tà c.d. di "trading", ovvero di compravendite compiute nell'ambito di un preciso programma, come più conforme alla natura di società "holding" de La Centrale, "strumento di lavoro" del Banco Ambrosia=

Il tribunale è convinto, per i motivi che si espor=ranno, che le compravendite costituiscono una o=perazione decisa ai più alti livelli di responsabi=lità del Banco Ambrosiano e de La Centrale.

Va ricordato che a tali livelli nel 1972, inizio 1973 era stato formulato il programma di conseguire il controllo della Toro Assicurazioni. Roberto Calvi ha indicato l'origine del programma in un suo incontro, avvenuto alla fine del 1972, con Giusep=pe Zanon di Valgiurata, presidente della Toro dal 1969, esponente della famiglia Zanon e di altri gruppi e famiglie che, mediante il possesso, insie=

me, del 20-25% delle azioni ordinarie, detenevando il controllo di fatto della società (v. teste Ferrarri, verb.dib., fol.178), e nell'accordo seguitone, secondo il quale La Centrale, senza intervenire in borsa (verb.dib., fol.11) e lettera Zanon 15 giugno 1981), doveva acquistare, per mezzo dell'interessamento di Zanon, un numero di azioni sufficiente a dar vita a un patto di sindacato con la S.A.G.Z. (Società Anonima Gruppo Zanon-S.A.G.Z. s.p.a.) portatrice di azioni appartenenti anche ad azionisti diversi (agli Zanon, ma che tradizionalmente appoggiavano la famiglia Zanon.

Il patto di sindacato fu stipulato il 29 novembre 1973.

Le azioni costituite in sindacato da La Centrale erano, come detto, 1.479.750 (contro 717.000 di S.A.G.Z.), acquistate al di fuori della borsa. Tra i pacchi di maggior importanza quello di 550.000 azioni cedute a seguito di trattative, dal gruppo Bonomi per il tramite della fiduciaria Italtrust di s.p.a. e quelli di 324.500, 160.000, 160.000 azioni, ceduti rispettivamente il 31 agosto 1973, il 13 e il 20 novembre 1973 da Giza Anstalt, ente di pertinenza della famiglia Zanon, il canale senza dubbio più importante utilizzato per far confluire a La

40

Centrale le azioni rastrellate da Giuseppe Zanon (v. teste Ferrari, verb. dib., foll. 179, 180 e Calvi, verb. dib. fol. 181).

Poste in relazione alle vicende riferite, le compravendite in questione non sono logicamente spiegabili che come momento esecutivo di un programma, maturato presso il Banco Ambrosiano e La Centrale, più ampio e ambizioso di quello del controllo mediante un patto di sindacato della Toro Assicurazioni, quale il controllo della società mediante l'acquisto della maggioranza assoluta del capitale (azioni ordinarie).

Tale spiegazione appare ragionevole.

Non quella di un normale "trading" sostenuta da La Centrale nel documento prodotto nella udienza del 26 giugno 1981. L'importanza della partecipazione (in totale 351.150 azioni, prima dell'aumento del capitale) fatta confluire nella disponibilità di un solo ente, la Banca Lambert di Lussemburgo, rende, già da sola, inverosimile tale spiegazione, fra l'altro non giustificata dall'ammontare dell'utile conseguito e delle commissioni valutarie retrocesse, indicati da La Centrale, nel documento citato, rispettivamente in 11 e in 24,5 milioni di lire. Gli acquisti in borsa, non va dimenticato, non era-

41

no stati compiuti da Sodo su sua iniziativa, ma su istruzione dell'amministratore delegato de La Centrale, ing. Lauro.

Nemmeno appare ragionevole la spiegazione dell'interessamento di un terzo speculatore che, nella scia del rastrellamento delle azioni loro possedute da La Centrale al fine della stipulazione del patto di sindacato, si sarebbe rivolta alla stessa persona dell'ing. Lauro, chiedendone e ottenendone l'intermediazione per acquisti nel proprio interesse.

Tale spiegazione, ipotizzata da Sodo (fol. 130), comporterebbe addirittura sospetti sulla fedeltà di Lauro nei confronti de La Centrale.

Ma le ombre su Lauro (cui nessun riscontro obiettivo è dato di trovare) sono rimaste tali, perchè mai le adombrate ragioni di sospetto sono state approfondite nell'ambito de La Centrale. Una la Colvi (verb. dib., foll. 25 e 34) e non, prima, dal presidente della società Carlo Alessandro Canesi, secondo quanto asserito nella dichiarazione a sua firma 9 luglio 1980, controfirmata dal notaio Enrico Masini, dove è affermato che Lauro, successivamente alla esecuzione delle compravendite, "spiegò che si trattava di una operazione assunta sotto

264

42

la sua responsabilità nell'ambito dei suoi poteri" e che di ciò Canesi prese atto "anche in considerazione del livello della persona", spiegazione, quella di Lauro, e ancoramento, quello di Canesi, di tenore non collegabile, verosimilmente, a norme del "trading" e nemmeno a una intermediazione in favore di un terzo, accodantesi, per fini speculative, al rastrellamento operato da la Centrale, considerati l'importanza eccezionale della partecipazione caduta alla Banca Lambert e il fatto che, evidentemente, uno solo era il cliente mandante della banca cui la partecipazione era diretta. Lauro, del resto, era perfettamente a conoscenza, nè avrebbe potuto non esserlo, data la carica di amministratore delegato della società, del rastrellamento di azioni Toro al fine della stipulazione del patto di sindacato, come ha confermato l'8/7/73 quando ha dichiarato che alla fine di luglio 1973 Lauro era stato informato della cessione da parte del gruppo Bonomi alla Centrale del pacco di 550.000 azioni Toro, di cui si è detto, cessione della più grande importanza a causa della concorrenza svolta dal gruppo Bonomi nel rastrellamento del titolo (verb. dib., fol. 33). Ora, se è vero, per le ragioni dette, che le com-

provvedute in questione non possono essere state
decise che ai più elevati livelli di responsabili-
tà, nell'ambito di un programma di acquisto della
maggioranza assoluta del capitale della Toro, posso-
no, come documenti e soggetti esteri, per le azioni,
per ordine della Banca Lambert, sono poi state in-
vestite: Festivaleur, Hamobil e Konzentra, essere
stati ignoti a La Centrale nella negoziazione con
essere stati,
la Banca Lambert; inoltre, possono tali soggetti,
al tempo degli acquisti, autorenzi ristretto a La
Centrale? Il tribunale ritiene che le risultanze
del processo consentono solo risposte negative a
tali domande.

I difensori di Calvi e di Zanon hanno formulato
delle ipotesi sul soggetto estero che nel 1973 ef-
fettuò gli acquisti attraverso Festivaleur, Hamo-
bil e Konzentra, considerando un dato scontato che
dietro tali enti, come dietro le società vendittri-
ci dal 1973, ^{vi} era un unico mandante si rivelano, in
riguardo, il reclamo alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'Appello di Lugano della Banca del
Gottardo datato 20 ottobre 1980 (cart. 1, vol. 5, foll.
22 e segg.); interr. Calvi 22 maggio 1981, ^{pag.} 5;
la statuizione della stessa Camera dei ricorsi pe-
nali in data 15 giugno 1981, prodotta dai difenso-

266

44

ri di Calvi nella udienza 15 giugno 1981; nonché le osservazioni nell'interesse di Calvi dell'avvocato ticinese Luciano Giudici.

Tale mandante è delineato come uno speculatore ignoto operante attraverso la banca lussemburghese, libero di vendere o di non rivendere la partecipazione acquistata per il tramite di tale banca, ma ancora come un "amico", che è come dire un obbligato a rivendere se a quando richiesto sia la vendita, secondo intese non specificate. Quest'ultima ipotesi è stata inserita in un quadro di impossibilità in cui si sarebbe trovata nel 1973 la Centrale di far fronte con mezzi propri ai costi di acquisto delle azioni rastrellate in borsa da Sodo. In ogni caso, concludono i difensori di Calvi e Zanon, in ognuna delle suddette ipotesi il terzo, per quanto "amico", non poteva vendere nel 1975 che a un prezzo idoneo a fargli recuperare il costo della operazione (prezzo pagato nel 1973, costi vari di acquisto e di immobilizzo, costo dell'aumento di capitale nel frattempo sotto scritto ecc.). Tali costi, calcolano i difensori, sono prossimi al prezzo di vendita del 1975 e vanno accertati con una perizia per dimostrare che il prezzo pagato per l'acquisto del 1975 è stato congruo e non ha comportato alcuna illecita esportazione di capitali.

267

45

Ma le ipotesi prospettate, delle quali quella del mandante "amico" non è, in astratto, inverosimile (mentre è inverosimile quella del mandante non amico perchè La Centrale mai poteva consentire che il terzo, che speculava nella cosa del rastrellamento, potesse divenire un ostacolo al raggiungimento dei propri fini), non hanno riscontro in nessun dato obiettivo.

La versione dei fatti che dà Calvi, secondo cui egli ignorò, nella trattativa che precedette lo acquisto del 1975 e dopo, l'identità della controparte, dato che questa, egli dice, era rappresentata nella trattativa dalla Banca del Ticino

(in persona del direttore generale Fernando Garzoni) che aveva in gestione fiduciaria la partecipazione, è incompatibile con l'ipotesi che il mandante delle acquirenti del 1973 fosse un "amico", cioè un soggetto obbligato a retrocedere la partecipazione. Inoltre, un obbligo di retrocessione non è compatibile con una assoluta libertà di negoziazione del prezzo, quale quella che si ricava, sempre secondo la versione che ne dà Calvi, dalla lunghezza e difficoltà della trattativa del 1975 (verb. dib., foll. 25 retro e 26).

Tanto premesso, bisogna ben concludere che alle

268

domande più sopra formulate possono darsi, ragionevolmente, solo le risposte anticipate: ^{il} che mandante dei soggetti esteri compratori nel 1973 non ~~era~~ era ignoto alla Centrale, né autonomo rispetto ad essa: aggiungendo che è fondata la tesi sostenuta dall'accusa che tale mandante era la stessa Centrale o, - ciò che è lo stesso - un soggetto cui La Centrale era in grado di dare ordini; conseguentemente che è fondata la tesi dell'accusa, delineata nella motivazione dell'ordine di cattura, secondo cui, già prima dell'acquisto nel 1975 delle 1.110.934 azioni dalle società estere, La Centrale aveva raggiunto il possesso della maggioranza delle azioni ordinarie Toro.

Le risultanze relative ai tragitti percorsi dalle azioni delle società venditrici prima di confluire nella loro titolarità confermano tali conclusioni. Delle 163.650 azioni (prima dell'aumento di capitale) della E.P.I., 130.600 azioni (sempre prima dell'aumento di capitale) risultano provenire da gruppi o famiglie azionisti di vecchia data della Toro Assicurazioni, come l'azionista Midana, Consigliere di amministrazione della società, certamente noti agli interessati al rastrellamento fuori borsa del 1973, Zanon in particolare. Tali azioni risultano

269

tutte pervenute, per l'intermediazione di varie banche, nella disponibilità della Banca Popolare Svizzera di Zurigo; successivamente, per ordine di tale banca, intestate a E.P.I., nella disponibilità della Banca del Gottardo di Lugano (v. l'all. 2/c e le deleghe e i fissati bollati allegati a 5/c nella cart. 3, Vol. 3), presso la quale alla fine verranno materialmente depositate (v. gli allegati C e D del rapporto 13 dicembre 1980 nella cart. 5, Vol. 3).

Delle altre azioni della E.P.I., a parte quantitativi acquistati in borsa, 4.300 risultano provenire dal Banco Ambrosiano, 4.400 dalla Banca del Gottardo e 12.000 da Giza.

Delle 38.992 azioni (prima dell'aumento di capitale) di Unovax, a parte quantitativi acquistati in borsa, 5.000 azioni risultano acquistate dalla Banca del Gottardo, 12.50 da E.P.I., 5.040 da Giza.

I tragitti descritti convincono che uno solo era il centro di interessi e una sola la mente coordinatrice.

Tanto è vero che, nell'ambito degli acquisti eseguiti fuori borsa nel 1973, in vista della stipulazione del patto di sindacato, importanti pacchi di azioni Toro erano state cedute a La Centrale da Unovax (135.000), dalla Banca Popolare Svizzera (50.000),

270

dalla Banca del Gottardo (40.500).

Altrimenti, non si può dare un senso agli acquisti di E.P.I. e Unovax da Giza. Poteva La Centrale, compratrice nel 1973 di ben 644.500 azioni prima del-

l'aumento di capitale) da Giza, coifiducianti della quale operava, come si è visto, d'accordo, lasciarsi sfuggire il controllo dei minori pacchetti?

Va annotato il fatto - non consueto - di ragione di ritenere, è significativo che le compravendite del 1973 venivano fatte nell'esclusivo interesse di La Centrale - che tale società, in persona di Sodo (verb. Dib. Sol. 131 retro), negoziò la retrocessione delle commissioni di intermediazione incamerandole interamente.

Va anche annotato che, come si ricava dai documenti assembleari sequestrati il 18 maggio 1981 nella sede della Toro Assicurazioni (cart. 8, Vol. 5, all. 11), nella ^{della Toro} assemblea tenutasi il 19 giugno 1973 una stessa persona, il Mag. Ennio Gili, aveva rappresentato gli azionisti Giza, Zanon persone fisiche, S.A.G.Z., Banca del Gottardo, Unovax, E.P.I., Midana, Goldbull, segno della comunanza di interessi formatasi a seguito dell'accordo tra Calvi e Zanon di cui si è detto.

Fin dalla metà del 1973 - ed è questo che maggiormente interessa rilevare - Giza, E.P.I. e Unovax gra-

./.

271

vitavano nell'orbita degli interessi del Banco Ambrosiano e de La Centrale.

Va ancora annotata altra risultanza rafforzatrice delle conclusioni formulate: la provenienza in La Centrale Finance Limited di Nassau (Bahamas), controllata estera de La Centrale, del pagamento della cospicua tranche di 263.150 azioni (comprate a termine per liquidazione fine ottobre) sulle 329.600 cedute per il tramite della Banca Nazionale delle Comunicazioni alla Banca Lambert (poi intestate, come si è visto, a Gestivaleur, Hamobil e Konzentra).

L'intervento de La Centrale Finance - Nassau, consistito nell'accreditamento, d'ordine e a favore della Banca Lambert di Lussemburgo, all'Istituto Bancario Italiano, della somma di lire 12.049.745.687, delle quali lire 11.954.066.892 destinate al pagamento alla Banca Nazione delle Comunicazioni del prezzo della tranche di azioni su precisata (v. cart.

3, Vol. 2, all. 4/g, 4/h e 4/i) è stato spiegato da Calvi (verb. dib. fol. 32) come probabile operazione di mero cambio di dollari contro lire, i dollari essendo messi a disposizione della Banca Lambert. La spiegazione non trova però riscontro nei documenti in atti (sarebbe in ogni caso coincidenza non priva di significato il ricorso, per un cambio di dollari con-

272

tro lire, con tanti operatori sul mercato europeo, a una controllata extra europea de La Centrale), sicchè l'intervento va interpretato, secondo le obiettive risultanze, come provvista del preciso ammontare di lire occorrenti per il pagamento in questione.

Secondo i difensori di Calvi e di Zanon la statuizione del 15 giugno 1981 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'Appello di Lugano fornisce la prova della estraneità a La Centrale del mandante delle società estere compratrici.

La Camera dei ricorsi penali, nell'accogliere il reclamo della Banca del Gottardo e nel respingere così la rogatoria del procuratore della Repubblica di Milano (accolta in prima istanza dal giudice istruttore sottocenerino che aveva emesso conforme ordine di perquisizione e sequestro), aveva accettato di esaminare la documentazione relativa alle transazioni in questione messa a disposizione dalla Banca del Gottardo, dando atto (in modo inconsueto, stante l'esorbitanza dal devoluto) che "la mandante, controparte della Centrale S.p.A., è una società ^{lussemburghese} straniera, non italiana e non domiciliata in Italia, nella quale non figura in nessuna veste giuridica il signor Calvi o altri amministratori della Centrale S.p.A." che "la mandante ha agito tramite altra società lussemburghese

./.

273

se di sua esclusiva proprietà e quindi fiduciaria-
mente attraverso società fiduciarie presso la Banca
del Gottardo", infine che "il prezzo pagato per
l'acquisto delle azioni della Toro Assicurazioni è
andato a favore della menzionata società lussembur-
gnese, nei cui bilanci compare anche per gli esercizi
successivi al 1975".

La ricognizione negativa compiuta dalla Camera dei
ricorsi penali, alla quale non può essere attribuito
carattere di prova legalmente assunta per l'accenna-
ta esorbitanza del devoluto, oltre che per la non
conformità rispetto a quanto oggetto della rogatoria
della autorità italiana, va giudicata essenzialmente
inutile rispetto al fine che interessa.

E' infatti evidente che se le società venditrici
erano di proprietà della Banca del Gottardo, come da
questa asserito, messe a disposizione di un cliente
che, non volendo apparire, si era servito di esse (e
di impiegati della banca come amministratori delle
medesime) per le operazioni del 1973 e del 1975, nes-
suna seria ragione consente di escludere che il det-
to cliente della banca, società straniera non residen-
te in Italia, mandante, per il tramite di società lus-
semburghese di sua esclusiva proprietà, della banca
medesima, fosse a sua volta il fiduciario di altro

274

fiduciante^e per tale ruolo—e a ragion veduta— non collegabile a Calvi o ad altri amministratori de La Centrale, e nemmeno collegabile, in modo apparente, alla Centrale, collegamento, quest'ultimo, per altro non escluso nella statuizione della Camera nei ricorsi penali, secondo una lettura testuale di essa alle pagine 3 e 5.

Contrariamente a quanto ritenuto dai difensori, la statuizione della Camera nei ricorsi penali finisce per rafforzare la conclusione, sul il Tribunale è già pervenuto,^{ppp} centro di interessi e mente coordinatrice delle operazioni del 1973 e del 1975 è stata la Centrale: rispetto alla quale conclusione perde di rilevanza il fatto che operatrice del programma sia stata La Centrale stessa ovvero, come perfettamente coerente con le esigenze di riservatezza delle operazioni, un soggetto distinto, ma non autonomo rispetto ad essa, fiduciario da un lato de La Centrale, che quindi poteva impartirgli ordini, dall'altro fiduciante di altri soggetti per le esigenze operative.

A tale conclusione, va sottolineato, non è pervenuto il Tribunale a causa della mancata prova dell'identità del mandante, non rivelato a causa del rifiuto che lo stesso avrebbe frapposto, secondo quanto soste-

275

nuto dai difensori, e, poi, a causa del rigetto da parte della Camera dei ricorsi penali della rogatoria italiana, per rispetto all'obbligo del segreto bancario imposto dall'ordinamento federale alle banche svizzere, non derogato dalla Camera dei ricorsi, ma per la rilevanza probatoria delle risultanze più sopra riferite, decisiva, particolarmente, quella delle risultanze emerse dalla integrazione di indagini di cui al rapporto giudiziario 12 giugno 1980.

Non è stata dichiarata, né è stata accolta, la ragione vera per cui gli acquisti del 1973 sono stati fatti per soggetto interposto e all'estero, e tenuti segreti.

Per preordinare, fin dal 1973, l'esportazione di valuta compiuta nel 1975 ovvero per altra finalità, che tale esportazione ha poi reso possibile, come, per esempio, l'opportunità di non rendere noti alla cerchia di interessi gravitanti intorno a S.A.G.Z. gli acquisti medesimi, che già nel 1973 attribuivano alla Centrale la maggioranza del capitale?

Certo è che, in base alle risultanze indicate, gli acquisti non possono essere stati fatti che da La Centrale.

Che per eseguire tali acquisti La Centrale abbia

./.

276

dovuto indebitarsi, come ha adombrato il difensore di Zanon, ipotizzando un finanziamento della Banca del Gottardo, sicchè parte della somma del 1975 abbia titolo non nell'apparente contratto di compravendita, ma in una convenzione di finanziamento e in una obbligazione di rimborso, ciò non risulta, ne è stato detto da alcuno e deve definirsi, più che una ipotesi, una congettura.

Se gli acquisti del 1973 sono stati fatti da La Centrale e questa già prima del 1975 aveva acquistato la maggioranza del capitale (azioni ordinarie) della Toro, è infondata e mendace la giustificazione del prezzo data nella nota riservata 12 novembre 1975: incongrua è il prezzo pagato per l'acquisto: l'ammontare di esso, per la parte eccedente la quotazione di borsa, deve essere dichiarata esportata, illegalmente.

Il comportamento extraprocessuale e processuale di Roberto Calvi, che nell'accertamento delle singole responsabilità verrà più ampiamente esaminato, rafforza il convincimento del Tribunale.

Basti qui ricordare: 1 - le connessioni di Calvi con Licio Gelli, provate dai documenti sequestrati a Castiglione Fibocchi (fra cui il documento, manoscritto in originale da Calvi, di otto pagine dattiloscrit-

277

te che inizia: "A seguito di una ispezione ordinaria" allegato sotto i numeri da 1.024 a 1.031 nella Cart.1, Vol.9), lo scopo delle quali può essere stato solo quello di conoscere anticipatamente lo sviluppo delle indagini e influire sui risultati; 2 - le risposte, che il Tribunale considera anche nel loro aspetto di reazioni psicologiche, date alle contestazioni del procuratore generale al riguardo; 3 - la reazione, sostanzialmente ammissiva della illegalità della operazione del 1975 (v. interr. 23 maggio 1981, ~~1981~~), come è stato giustamente rilevato dall'accusaz, alle contestazioni mosse dal procuratore generale relativamente al patto di sin-

acato con la S.A.S.2., patto che, quantunque non segreto, come si è detto, non era noto al magistrato inquirente prima dell'acquisizione del "pro-memoria" Calvi ~~PI~~ sopra citato, che ne fa menzione, e che mai era stato dichiarato da alcuno degli imputati, in particolare da Calvi, negli interrogatori.

E' infine provato l'ulteriore presupposto del reato costituito dalla permanenza nel possesso de La Centrale, fino al 3 Dicembre 1976 (data in cui scadeva l'obbligo di fare la dichiarazione all'UIC) della disponibilità valutaria costituita all'estero.

278

La qualità del soggetto possessore e l'ammontare di tale disponibilità, valutabile come rilevantissima con riferimento alle dimensioni patrimoniali ed economiche de La Centrale evidenziate dal bilancio al 31 ottobre 1976, escludono che il possesso di essa sia cessato prima del 3 dicembre 1976.

Bisognerebbe ipotizzare vicende non ordinarie, fra le quali per esempio il rientro, anche clandestino, in Italia della valuta, o la sua perdita. L'ascertamento dell'esistenza, l'individuazione e la prova delle quali sono fuori della effettiva e concreta possibilità del Tribunale ed appartiene alla esclusiva possibilità degli interessati. Pertanto, non sulla mancata prova della cessazione del possesso, occorre ripetere con riferimento al punto in esame, il Tribunale fonda il suo convincimento, bensì (tenuto presente quanto scritto a pag. 20 riguardo alla questione di costituzionalità con riferimento al principio di presunzione di innocenza e all'onere della prova nel processo penale) sulle risultanze acquisite e su considerazioni logiche che appaiono senza alternative.

Risultanze e considerazioni che trovano riscontro nella ricognizione compiuta dalla Camera dei ricorsi ticinese, di cui si dà atto nella statuizione 15 giu-

279

gno 1981 più sopra trascritta: ".... il prezzo pagato.... è andato a favore ^{della} ~~dei~~... società lussemburghese, nei cui bilanci compare anche per gli esercizi successivi al 1975."

Passando all'esame delle singole responsabilità, è necessario, preliminarmente, individuare i soggetti cui era diretto il comando (non ottemperato) contenuto nell'art. 2, diretto a far dichiarare la disponibilità valutaria all'UITC.

Premesso che tale responsabilità era in pertinenza de La Centrale, e che questa era una società di capitali amministrata da un organo collegiale, il comando va considerato in principio diretto a ciascuno dei componenti dell'organo collegiale, il consiglio di amministrazione; senza, peraltro, che alcuno di tali componenti, per essere privo, individualmente, del necessario potere decisionale e rappresentativo, fosse in grado, da solo, di ottemperarvi.

Per effetto delle deleghe di poteri decise dal consiglio di amministrazione il 3 giugno 1976, erano divenuti destinatari del comando i membri del comitato esecutivo e, individualmente, Roberto Calvi in tale consiglio nominato presidente della società in sostituzione del dimissionario Canesi.

./.

280

Calvi, munito per statuto della rappresentanza della società ed investito dal suddetto consiglio di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, era il solo dei membri del consiglio stato nel 1960 la notte di laurea del 1964 la carica di amministratore delegato non era stata ricostituita) a sommare nella sua persona la rappresentanza della società di fronte ai terzi e tutti i poteri decisionali. Egli era dunque il solo dei consiglieri a potere individualmente (cioè non collegialmente) ottemperare al comando, presentando nel termine di legge la dichiarazione all'UIC, l'unico a poterla sottoscrivere e inoltrare.

Per gli altri consiglieri di amministrazione si pone il problema della loro responsabilità ai sensi del 2° comma dell'art.40 cod.pen., non essendo dubbio che anche dopo l'attribuzione da parte loro al presidente di tutti i poteri decisionali, essi sono rimasti obbligati, a norma del 2° comma dell'art. 2392 cod.civ., a fare quanto in loro potere per impedire il compimento degli atti pregiudizievoli per la società di cui fossero venuti a conoscenza.

Ciò non è dubbio, costituendo un principio cardine della responsabilità degli amministratori delle società di capitali, cui la legge, per generale ricono-

scimento, assegna la funzione di garanti di un insieme di interessi facenti capo alla società stessa, ai creditori sociali, ai terzi in generale, l'obbligo, anche in caso di attribuzione ad alcuni di essi di particolari e anche di tutti i poteri dalla legge consentiti, di impedire la verifica degli atti pregiudizievoli e eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Ora, il tribunale non dubita che appartenga al novero degli atti pregiudizievoli l'omissione della dichiarazione prescritta dall'art. 2, dato che essa comportava la impossibilità definitiva e irreversibile per la società, che nel 1975 aveva, come si è visto, illegalmente costituita all'estero la disponibilità valutaria precisata nel capo di imputazione, di giovare delle sanatorie concesse nel comma 5° dello stesso art. 2.

Nè si può ritenere il contrario sulla base di quanto sostenuto dai difensori i quali, prendendo spunto dalla lettura dell'art. 2392, — che mentre nel 1° comma testualmente si riferisce agli "atti" pregiudizievoli, nel 3° comma specifica "gli atti o le omissioni" — hanno messo in evidenza come l'omissione non possa essere impedita, perchè, mentre è in corso il termine utile per l'ottemperanza del co-

60

mando di fare, l'omissione non si è ancora verificata, e quando ~~ca~~^{il} termine è scaduto l'omissione si è ormai compiuta e pertanto non può più essere impedita.

Infatti tale tipo di argomentazione è riduttivo della "ratio" della legge, perchè da un lato è evidente che anche una omissione può essere pregiudizievole per la società, da'altro lato in molte occasioni si riscontra l'uso in parte del legislatore del termine "atto" con riferimento sia ad azioni sia ad omissioni.

Quanto a ciò che i difensori hanno osservato (che è opportuno ripetere con diverse parole), cioè che la conoscenza del pregiudizio e quella, conseguente, della necessità di impedirlo, hanno coinciso, temporalmente, con la scadenza del termine del 3 dicembre 1976, perchè prima di tale data era in qualunque momento possibile che il presidente, l'unico in grado, singolarmente di farlo ottemperasse al comando, si rileva che il termine, stabilito inizialmente al 19 agosto 1976 (scadenza di tre mesi dall'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n.159), è stato prorogato una prima volta al 19 novembre 1976 (con d.l. 10 agosto 1976 n.543) e una seconda volta al 3 dicembre 1976 (con d.l. 19 novembre 1976 n.759), sicchè i consiglieri, particolarmente dopo la scadenza

./.

28

61

del 19 novembre 1976, prorogata con decreto in pari data, pubblicato sulla G.U. del 20 novembre 1976, avendo dovuto prendere atto che la persona investita dei poteri non li aveva esercitati, avevano la certezza che neppure entro la scadenza definitiva la stessa avrebbe ottemperato al precetto di legge.

Rimane da stabilire se e che cosa poteva essere fatto dai consiglieri per impedire l'omissione pregiudizievole precisata e l'idoneità dell'iniziativa.

Il tribunale ravvisa questa nell'esercizio del potere, tipico del consigliere, di chiedere al presidente la convocazione del consiglio.

La relativa richiesta formale con all'ordine del giorno l'applicazione dell'art.2 non avrebbe mancato di essere accolta, considerata la gravità della responsabilità, civile e penale, che l'ordine del giorno comportava. Per lo stesso motivo si deve tenere per certo che il consiglio si sarebbe riunito e avrebbe deliberato.

Restava ora da verificare, in base alle risultanze, se gli imputati avevano conoscenza della illegale costituzione della valuta all'estero e, conseguentemente, Calvi aveva conoscenza dell'obbligo di far-

284

62

ne dichiarazione all'UIC, gli altri consiglieri, in base all'obbligo di fare quanto in loro potere per impedire il pregiudizio derivante dalla omessa dichiarazione, avevano conoscenza del dovere di provocare la dichiarazione medesima con una deliberazione di consiglio.

Calvi ha sempre sostenuto di non essere stato a conoscenza delle compravendite del 1973 prima che il procuratore della Repubblica gliela contestasse:

"sono sorpreso della notizia di tale fatto ecc."

(v. interr. 5 luglio 1980): "Nessuno nel consiglio, ne compreso, escluso il presidente Canesi e l'amministratore Lauro...." (v. verb. dib., fol. 203 -retro); ma

quanto si è detto più sopra (a pag. 40) sulla necessità (perchè altrimenti inspiegabile) propedeuticità delle compravendite rispetto al programma de La Centrale di conseguire il controllo della Toro Assicurazione, e la posizione di Calvi, di cui si dirà, fanno tenere per certo che Calvi, non che a conoscenza, è stato l'artefice delle compravendite e la mente coordinatrice degli acquisti operati dalle società venditrici del 1975 che, per i motivi che si sono esposti, sono state certamente fiduciarie de La Centrale.

Circa la posizione di Calvi nel Banco Ambrosiano e

63

ne La Centrale e l'accentramento di poteri che, anche in via di fatto, si era realizzato nella sua persona, occorre ricordare che nel 1973 Calvi era consigliere delegato, oltre che direttore generale, del Banco Ambrosiano, vice presidente e membro del comitato esecutivo de La Centrale con i poteri di cui al verbale di consiglio 24 febbraio 1972.

In via di fatto, risalgono a lui le iniziative e le decisioni di massimo rilievo, determinanti per lo sviluppo de La Centrale. Era stato Calvi personalmente a stringere con Zanone le intese da cui avevano avuto origine il rastrellamento di azioni Toro fuori borsa del 1973 e la stipulazione con la S.A.G.Z. del patto di sindacato, del cui comitato direttivo era membro con Zanone. Era stato Calvi in prima persona (verb. dib. fol. 33) che aveva condotto la trattativa con il gruppo Bonomi per il rilievo, per il tramite della fiduciaria Italtrust, del pacchetto di 550.000 azioni Toro in precedenza rastrelate dallo stesso gruppo Bonomi in concorrenza con La Centrale.

Frequentemente nei verbali di consiglio (v. verbali dei consigli del 16 maggio e del 20 luglio 1973) si legge l'elogio espresso dal presidente della società Canesi per l'opera svolta dall'amministra-

64

tore delegato Lauro e dal vice presidente Calvi, quest'ultimo quasi altro amministratore delegato per delega implicita.

Si deve tenere per certo, ancorché proponente formale appaia il presidente Canesi, che fu Calvi a volere l'ingresso di Giuseppe Zanon nel consiglio di amministrazione de La Centrale e dello stesso Zanon e di Carlo Bonomi nel comitato esecutivo (v. verb. di consiglio 30 novembre 1973).

Calvi stesso nel dibattimento (fol. 22) non ha remore a riconoscere che il suo ruolo ne La Centrale, anche prima di esserne presidente, risentiva della sua posizione nel Banco Ambrosiano e del peso della partecipazione del Banco nel capitale de La Centrale. Parimenti Calvi non ha remore a riconoscere che le dimissioni di Carlo Bonomi dal consiglio nel dicembre del 1975 avevano avuto causa nella impossibilità di partecipare e interferire adeguatamente nella vita sociale de La Centrale per la concentrazione di poteri esistente ne La Centrale a livello di presidente (verb. dib. fol. 35 retro). Situazione che, se ^{tempo-}zialmente è posteriore alla delega di poteri deliberata dal consiglio il 20 febbraio 1975, vi è ^{ragione} ~~regime~~ di ritenere, per quanto si è appena esposto, che rispecchiava una situazione di fatto anteriore, peculiare

65

dell'organizzazione del gruppo ambrosiano.

Tenuto presente quanto precede, è ragionevole che

Calvi ignorasse le compravendite del 1973? Lauro,

che aveva ordinato la cessione alle ~~controparti~~

^{non} essere, ~~ma~~ era stato nominato amministratore de-

legato col voto del Banco Ambrosiano, cioè di Cal-

vi? e non doveva rispondere del suo operato al-

l'azionista di maggioranza?

Lauro che, come è risultato, quando ordinava gli

acquisti in borsa, nel settembre 1973, e dispone-

va la cessione della intera partecipazione alla

Banca Lambert, sapeva, fin dal luglio (Sol.33), del-

l'acquisto del pacco ceduto dal gruppo Bonomi.

Il modo di rispondere di Calvi, mai anticipatore,

come pur sarebbe da aspettarsi dalla sua posizio-

ne, ma limitato ai fatti e alle prove che in un

"crescendo" gli vengono contestati, spesso ridut-

tivamente aderente alle risultanze ufficiali, co-

municazioni sociali e verbali di consiglio, è

inidoneo a spiegare in maniera accettabile molti

dei dati acquisiti; in ogni caso contribuisce a

far giudicare inatendibili molte delle sue nega-

zioni e spiegazioni.

Come esempio di spiegazione contraddittoria ba-

sta ricordare quella relativa alle compravendite

66

ordinate da Lauro "a cavallo" dell'acquisto delle 550.000 azioni dai Bonomi, compravendite che Lauro avrebbe fatto perchè non tempestivamente informato dei risultati del rastrellamento fuori borsa. mentre è certo, come si è detto, dato che lo stesso Calvi lo ammette (Sol. 30) che Lauro fin dal luglio era stato informato dell'accordo intervenuto col gruppo Bonomi, ed era al corrente — come poteva non esserlo? — del progetto de La Centrale, se non altro perchè notorio, per averne parlato la stampa nel maggio 1973. Le cessioni sarebbero avvenute, aggiunge Calvi, perchè gli acquisti di Lauro erano esorbitanti rispetto al progetto de La Centrale, limitato all'acquisto del numero di azioni occorrente per la stipulazione del patto di sindacato, progetto che comprendeva un piano finanziario, quest'ultimo, peraltro, mai prima menzionato, rimasto non chiarito neppure sommariamente nei suoi termini, non provato.

Va annotato, per i riflessi sull'attendibilità, che Calvi attribuisce a terzi, Canesi e Lauro, iniziative e responsabilità. Per quanto riguarda Canesi vanno ricordati, in aggiunta al tenore della reazione di Calvi alla contestazione, da parte del procuratore generale, del patto di sindacato con la S.A.G.Z., i rilievi fatti dal difensore di parte civile riguar-

289

67

do alla dichiarazione 9 luglio 1980, dichiarazione sicuramente richiesta da Calvi (v. interr. 22 maggio 1981, ^{pag.} ~~200~~ 3) ai fini della riunione ristretta che precedette il consiglio di amministrazione tenuto nel luglio 1980 e ai fini dello stesso consiglio (verb. dib., foll. 208 recto e 209) che, data l'età di Canesi (86 anni) e il carattere inconsueto di talune espressioni "resa in piena libertà" e modalità in quanto resa in presenza di notaio, assume carattere sospetto.

Ma tale linea di difesa non è in contraddizione insanabile con la posizione dominante di Calvi nel Banco Ambrosiano e ne La Centrale, con la posizione subordinata di Lauro rispetto agli interessi del Banco Ambrosiano, con l'età di Canesi, che nel 1973 aveva già 79 anni?

Il rapporto con Gelli, di cui si è fatto menzione ad altro fine, rafforza il giudizio negativo sulla attendibilità. Diretto ovviamente a influire sui risultati dell'inchiesta, tale rapporto si è rivelato, oggettivamente, di gravissima portata inquinante, a causa della capacità corruttrice di Gelli e della associazione P.2 da lui costituita, accertata anche in altre inchieste, e delle connessioni di taluni documenti (quelli di cui ai foll.

68

24-25 e 29 della cart.1, Vol.9) con fatti successi-
storicamente
vi ~~storicamente~~ accertati quali la dichiarazione Ca-
nesi e il reclamo della Banca del Gottardo, e tale
fa comportare una valutazione negativa sulla stessa
personalità ~~degli~~ ^{calvi} imputati, così da farlo giudicare
capace di una condotta senza scrupoli anche nel
processo.

Del resto le interferenze e le intenzioni di inter-
ferenza desumibili dai documenti menzionati poteva-
no provare solo a Calvi.

Dunque, per i motivi esposti, Calvi, che aveva esegui-
to personalmente le operazioni del 1975, ^{che} aveva pia-
na conoscenza della illegale costituzione di valuta
all'estero con la stessa realizzata, ^{che} era in grado,
a causa dei poteri decisionali e rappresentativi di
cui si trovava investito dopo il 3 giugno 1976, di
operarne il rientro ai sensi dell'art.2, va dichia-
rato colpevole di violazione dello stesso articolo
così come contestato nel primo capo di imputazione.
Per quanto riguarda gli altri imputati, Antonio To-
nello e Giuseppe Zanon di Valgiurata devono pari-
menti essere dichiarati colpevoli per non aver im-
pedito, come si è spiegato, l'omissione della dichia-
razione prescritta nell'art.2 e il conseguente pre-
giudizio della società da essi amministrata.

69

Tonello, entrato nel consiglio di amministrazione de La Centrale in rappresentanza di interessi della Banca d'America e d'Italia (verb.dib., foll. 49 e segg.), di cui era direttore generale e amministratore delegato, era diventato prima nel 1973 membro del comitato esecutivo e l'altro dei due vicepresidenti.

Per quanto forte fosse, come si è visto, l'accen-

tramento di poteri realizzato nella persona di

Calvi, quale massimo esponente degli interessi

del Banco Ambrosiano, non è possibile che gli uo-

mini più qualificati ed influenti, ugualmente le-

gati al Banco e in più elevata posizione nel consi-

glio de La Centrale non fossero partecipi di una

delle imprese più importanti del Banco e de La Cen-

trale, quale la scalata al capitale della Toro As-

sicurazioni, nonché a conoscenza delle ^{sue} articolate

modalità di attuazione.

Sempre per quanto riguarda Tonello, il convinci-

mento del tribunale è rafforzato dal suo passaggio,

nel periodo di tempo che interessa, dato che non

può, tale passaggio, essere stato istantaneo, dal-

la sfera di interessi della Banca d'America e d'I-

talia, da cui si dimise nel novembre 1976, a quel-

la del Banco Ambrosiano, dimostrato dalla sua coopta-

Handwritten signature

292

70

zione, il 27 dicembre 1976, nel consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo, dalla contemporanea elezione alla carica di presidente dalla elezione alla carica di presidente del Credito Varesino e della Toro rispettivamente nel dicembre 1975 e nel luglio 1977, dalla sua presenza nel "board of directors" della Cislipine di Nassau (v. in part. 2 all. 21-relaz. Banca d'Italia).

Va aggiunto come dato storico che la Banca d'America e d'Italia operò come intermediaria e banca agente negli acquisti "ufficiali" fatti in La Centrale fuori borsa nel 1975, venditori Giza, Unovax, Banca del Gottardo e Banca Popolare Svizzera di Zurigo e, inoltre, come depositaria, prima della loro consegna, per ordine del Banco Ambrosiano, alla Banca del Gottardo, del pacchetto delle 130.600 azioni intestate a E.P.I. (v. i già citati rapporti della polizia valutaria 12 giugno e 18 dicembre 1980).

Come è possibile che Tonello, destinato a coprire posizioni di tanto rilievo nel gruppo ambrosiano, non fosse edotto, nei particolari, delle modalità operative decise da Calvi per conseguire, ancor prima del 1975, la maggioranza assoluta nel capi-

293

71

tale della Toro?

Il tribunale ritiene che si debba in ogni caso tenere per certo, considerati la particolare qualificazione professionale di Tonello, la posizione elevata nel consiglio della Centrale e i legami con il Banco Ambrosiano, che egli ebbe chiara consapevolezza, ben prima della entrata in vigore della legge 10 aprile 1976 n. 159, che l'acquisto del 1975 non era avvenuto a prezzo congruo e dissimulava una irregolare esportazione di valuta.

Con riferimento alla riunione di consiglio del 21 gennaio 1976, in cui fu comunicato, a norma dell'art. 2429 bis cod. civ., l'acquisto, dopo la chiusura dell'esercizio, delle 1.110.934 azioni Toro, Tonello dice che il prezzo, pure comunicato al consiglio, così come poco prima al comitato esecutivo, determinò qualche perplessità da parte sua con conseguente richiesta di chiarimenti, cui fu data risposta nel senso che l'andamento di borsa non rispecchiava il valore reale delle azioni e che il prezzo era in relazione al fatto che l'acquisto permetteva il raggiungimento della maggioranza numerica delle azioni ordinarie.

Secondo il tribunale, il solo fatto di aver chiesto chiarimenti in consiglio denota, data la persona,

72

che grave, come minimo, era la perplessità, suscitabile, dall'entità del prezzo, sulla sua congruità (e se tale dal punto di vista della convenienza economica quanto più da quello dell'osservanza delle prescrizioni valutarie cui Tonello, come banchiere, necessariamente doveva pensare). Il fatto, poi, di essersi accontentato, essendo consapevole della incongruità del prezzo, delle risposte date, in cui nessun cenno vien fatto alle implicazioni del patto di sindacato stipulato con la S.A.I.S. in vigore fino al 31 dicembre 1978 (non doveva Tonello avere idee già chiare sul contenuto patrimoniale del patto? Non era forse a conoscenza, come tutti i consiglieri, del patto di sindacato?) denota che sapeva, o perchè gli era stato detto o perchè lo aveva capito da solo, che l'operazione era comunque nell'interesse de La Centrale e del Banco Ambrosiano e doveva essere fatta.

Del resto, poteva Calvi rischiare la opposizione di consiglieri influenti in consiglio? Non doveva presentarsi, informandoli e procurandosene l'adesione anticipatamente?

Va aggiunto che certe affermazioni di Tonello: "prima (del 30 novembre 1973) neppure in via confidenziale avevo avuto notizia delle trattative e della

73

relativa conclusione (del patto di sindacato) con
S.A.G.Z." e, con riferimento al programma di acqui-
sti deciso nel 1972/73, "Non sono stato consultato
né ero a conoscenza" sono smentite dal ricordato
ruolo svolto dalla Banca d'America e d'Italia, ^{in modo convincente)}
dallo stesso Calvi ~~in modo convincente)~~ (v. verb.
ib., fol. 208).

Per quanto riguarda Zanon, egli ebbe un ruolo per-
sonalissimo nel rastrellamento del 1973 (verb. ib.,
fol. 180 retro), ruolo che risulta svolto non solo
con riferimento agli acquisti ufficiali, ma anche
con riferimento agli acquisti non ufficiali, come
dimostra la sua intermediazione nella cessione del
pacchetto di 40.600 azioni Toro della S.A.I. (cart.
1, vol. 7, fol. 82) facenti parte delle 130.600 azioni
pervenute alla E.P.F. e di cui al rapporto 18 di-
cebre 1980 (v. pag. 46).

Dunque Zanon si adoperò per far confluire azioni
Toro a La Centrale non solo attraverso Giza, ma
anche attraverso altri canali.

Nella lettera 16 giugno 1981 al tribunale egli pre-
cisa che il suo ruolo fu di far confluire a La Cen-
trale "azioni Toro circolanti in Italia"; ma gli
acquisti ufficiali in Italia sono stati quello dal
gruppo Bonomi, in cui risulta che non ebbe parte,

D. L. 1/1/81

74

e quelli di 50.000 azioni da Finnat-Roma e di 65.000 azioni dal dott. Antonio Ventura, nei quali non risulta che ebbe parte. Dunque, gli acquisti di azioni circolanti in Italia appartengono al novero di quella non ufficiale. Del resto, nel regio di Zanon poteva avvicinare e convincere gli azionisti di vecchia data della Toro, tradizionalmente, quasi per tacito sindacato, legati agli Zanon? Si sono già sopra rilevata le cessioni di azioni Toro da Pisa a I.P.I. e a Unovax, questa venditrice ce in favore de La Centrale nel 1973, entrambe venditrici nel 1975, e si è osservato che tutti gli acquisti operati da tali società dalla loro varia provenienze,, non potevano essere che in funzione dell'interesse de La Centrale (v. pagg. 47 e 48). Di tale interesse vi è ragione di ritenere che Zanon sia divenuta esponente già dopo le intese con Calvi alla fine del 1972. Non si spiega altrimenti il suo ingresso, per designazione de La Centrale, nel comitato direttivo del patto di sindacato con l'assunzione della carica di presidente; non si spiegano altrimenti la nomina a vice presidente del Banco Ambrosiano il 19 novembre 1975, lo indomani dell'acquisto delle L.110.934 azioni, e a vice presidente de La Centrale il 3 giugno 1976.

75

Tali essendo il ruolo avuto da Zanon negli acquisti ufficiali e non^{ufficiali} del 1973 e la sua posizione nella sfera di interessi dell'Ambrosiano, egli era nella migliore condizione per rendersi conto della incongruità del prezzo pagato per l'acquisto delle 1.110.934 azioni Toro nel 1975 e, dopo l'entrata in vigore della legge 159, per rendersi conto degli obblighi derivanti dalla sua qualità di amministratore della Centrale, senza che, evidentemente, possano trarsi elementi di giudizio negativi dal fatto che egli era stato assente dalla riunione di consiglio del 21 gennaio 1976 (v. del resto sul verb. 3 luglio 1976 in cart. 1976/1 all. 11). Al riguardo occorre tenere ben presente quanto dichiarato dal teste Ferrari, legale di Zanon e membro designato da S.A.G.Z. del comitato direttivo del sindacato, relativamente all'atteggiamento di Zanon circa l'acquisto del 1975 e relativamente al valore reale di un'azione Toro nello stesso periodo: 25/28.000 lire (verb. dib., foll. 182 e segg. e 185 e segg.).

Gli imputati Valeri Manera, Spada e Castelberg devono essere assolti dal primo capo di imputazione per non aver commesso il fatto.

È documentato (verb. dib., foll. 63 e segg.) che Va-

298

76

Valeri Manera fu ricoverato dal 23 ottobre 1976 al 2 aprile 1977 in ospedale, prima nell'ospedale Predabissi di Melegnano, successivamente nel centro paraslegico dell'ospedale civile di Bastia, avendo riportato, fra l'altro, in conseguenza di incidente automobilistico, frattura con lussazione della colonna vertebrale vertebra 5/6 con tetraplegia incompleta di conseguenza al di sotto di C7/T1.

È ragione di ritenere, considerata la natura e la gravità della lesione, che nel periodo di tempo utile e decisivo per la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione de La Centrale, nell'imminenza della scadenza, per la presentazione della dichiarazione all'UIC, del 19 novembre 1976 e, a seguito della proroga intervenuta, del 3 dicembre 1976, la mente e la volontà di Valeri Manera non abbiano avuto spazio per rappresentarsi l'obbligo che faceva capo, singolarmente, a ciascuno degli amministratori de La Centrale. In ogni caso, va aggiunto, non può ritenersi provato, nel giudizio del tribunale, in base a precise risultanze relativamente al suo ruolo e alla sua influenza in concreto, nonchè in base alla sua posizione nel Banco Ambrosiano e ne La Centrale, che Valeri Manera sia stato a conoscenza delle operazioni riserva-

te del 1973 e quindi in grado di valutare alla luce di esse l'acquisto del 1975 e la congruità del prezzo pagato.

Queste ultime considerazioni valgono anche per gli imputati Spada e Castelberg, componenti del consiglio in rappresentanza di interessi di terzi (Spada) e per ragioni di prestigio connesse alla loro influenza in ambienti e sfere di interessi esterni.

Con riferimento al secondo capo di imputazione, in esso è dedotta una fattispecie di contrabbando valutario attuata, secondo la contestazione, nel modo che segue.

La Invest s.p.a. era in possesso, nel maggio 1976, di 3.300.000 azioni del Credito Varesino (prima dell'aumento di capitale), di cui 2.400.000 costituite in sindacato con La Centrale (sindacato costituito il 27 febbraio 1973, scadente il 31 dicembre 1977) e 900.000 non sindacate.

Le azioni costituite in sindacato risultano trasferite in date varie dalla Invest a La Centrale, per il tramite della Sparfin s.p.a., interamente posseduta da La Centrale, in esecuzione di una convenzione scritta datata 27 maggio 1976, articolata in più pattuizioni di cui particolarmente rilevanti

Carlo Azeglio

300

78

quelle relative al prezzo, concordato in lire 10.000 per ciascuna azione, alle date dei trasferimenti, alla anticipata risoluzione del patto di sindacato.

300.000 azioni risultano vendute il 31 maggio 1976 alla Banca della Svizzera Italiana di Lugano, per il tramite della Banca Commerciale Italiana, al prezzo di lire 3.100 per ciascuna azione (v. cart. 6, vol. 2, foll. 2 e 3).

Le stesse azioni (v. i numeri dei certificati apparsi nella distinta in cart. 6, vol. 2, fol. 7 e nel documento trasmesso alla Guardia di Finanza dal Consolato Generale d'Italia di Lugano per autenticazione delle firme di girata) risultano trasferite il 10 giugno 1976 dalla Banca della Svizzera Italiana:

300.000 a Festivaleur S.A. - Panama

300.000 a S.A.P.T. di Eschen

300.000 a Danlelec S.A. - Panama;

e venute dalle società il 29 novembre 1975, per il tramite della Banca del Gottardo e del Banco Ambrosiano, alla Sparfin; quindi trasferite dalla Sparfin a La Centrale (v. cart. 1, vol. 1, foll. 59 e segg.).

Secondo la contestazione, la vendita alla Banca della Svizzera Italiana il 31 maggio 1976 altro non

è stata che un momento esecutivo di un contratto intervenuto tra La Centrale e la Invest, di portata più vasta di quello documentato dalla convenzione del 27 maggio 1976, perchè comprendente sia i trasferimenti destinati a essere resi noti nelle comunicazioni sociali de La Centrale, aventi titolo in tale convenzione, sia la suddetta vendita all'estero. Controparte reale di questa vendita di effettive contrattive delle 900.000 azioni è stata, secondo la contestazione, La Centrale. Valuta esportata illegalmente, oggetto del reato di contrabbando valutario in imputazione, la differenza tra il prezzo complessivo (accusato: accreditato al conto estero lire della Banca del Gottardo di Lugano) pagato il 29 novembre 1976, pari a lire 9.569.186.910, e il prezzo complessivo pagato il 31 maggio 1976, pari a lire 7.290.000.000 (900.000 azioni x 8.100 lire = lire 7.290.000.000), ritenuta lire 2.229.686.000 in conseguenza dell'incremento di capitale del Credito Varesino, differenza pari a lire 2.229.686.000. Compartecipi della complessa "procedura negoziale", preordinata all'acquisto dall'estero del 29 novembre 1976 e alla esportazione della somma che ne costituì il prezzo, - gli esponenti della Invest che avevano presenziato al-

302

80

la firma della convenzione 27 maggio 1976, Carlo Bonomi e Giorgio Cigliana (il primo presidente, dal 5 maggio 1976, il secondo direttore generale e consigliere di amministrazione della società), negoziatori, secondo l'accusa, nel contratto di più vasta portata di cui si è detto.

La complessa fattispecie contestata nel capo di imputazione è, per quanto riguarda le condotte criminali concorrenti alla produzione dell'evento, solo in parte provata.

Deve ritenersi provato, secondo il tribunale, che l'acquisto dall'estero delle azioni non sindacate, avvenuto al di mezzo dell'Ente, è stato fatto da La Centrale.

Le società estere Gestivaleur, S.A.P.I. e Danlelac, compratrici, per il tramite della Banca della Svizzera Italiana e della Banca Commerciale Italiana, erano, va tenuto per certo, fiduciarie de La Centrale, non rileva, per quanto si è detto a proposito delle azioni Toro Assicurazioni, se di proprietà della Banca del Gottardo, (intermediaria nell'acquisto del 29 novembre 1976), dalla stessa messa a disposizione, insieme a propri impiegati con mansioni di amministratori delle medesime, di un cliente non evidenziato. Con riferimento a quanto

303

81:

si è detto si tengano presenti il verbale di constatazione del notaio Sandro Bernasconi di Lugano, prodotto nella udienza del 2 luglio 1981; il rapporto IC giugno 1980, folli. 27 e 28; gli allegati

di tale rapporto nn. 4, 12, e lett. G)-; i documenti del carteggio Felli 208 e 209 nella cart. II, vol. 10.

Che il cliente della Banca del Gottardo, mandante della banca e mandante delle anzidette socie-

tà estere, due delle quali già operanti nella vicenda Toro, sia stato La Centrale ovvero soggetto

non autonomo rispetto a La Centrale, da un lato

fiduciario di essa, da un altro lato fiduciante, per le esigenze operative, rispetto ad altri soggetti

si ricava dall'interesse irrinunciabile de La Centrale e della Invest, rispettivamente a comprare e a vendere, insieme alle azioni in sindacato, quelle non sindacate.

La Centrale non poteva non sapere che la Invest deteneva, oltre al pacchetto di azioni Credito

Varesino costituite in sindacato, altro importante pacchetto, perchè il numero totale delle azioni

in portafoglio era iscritto nel bilancio al 30 novembre 1975; perchè tale numero, che aggiornato

al 16 aprile 1976 ammontava a 3.274.009 azioni,

era stato comunicato ai consiglieri nella riunione

Robertoyed

201

304

82

ne di consiglio della Invest del 5 maggio 1976,
presente Antonio Tonello, consigliere di amministra-
zione della Invest dal 1970; perchè rispondeva albo
l'interesse della Invest di far conoscere in qualche
modo a La Centrale gli incrementi di azioni Credi-
to Varesino, poiché essi accrescevano la sua forza
contrattuale nella trattativa in corso con Calvi.
L'interesse fa La Centrale a comprare, insieme al-
le azioni in sindacato, anche quelle non sindacate,
derivava dalla importanza della partecipazione con-
stituita da queste ultime, dalla appartenenza di
essa a un unico titolare ben noto, va aggiunto,
agli altri azionisti di minoranza del Credito Vares-
sino) e dalla esigenza di assicurarsi, con il loro
possesso, la più completa governabilità della banca.
Tale interesse verrà indicato come la ragione dell'o-
acquisto del 29 novembre 1976 e la ragione del prezzo
pagato, prezzo ingiustamente superiore.
denuncerà il capo del gruppo ispettivo della Banca
d'Italia nel rapporto che darà inizio al presente
processo, alla quotazione di borsa (lire 7.100 per
azione contro lire 4.580 per azione secondo la quo-
tazione di borsa).
Tale interesse, determinante dell'acquisto del 29
novembre 1976, non esisteva il 31 maggio? Non do-

305

veva già in maggio essere ben presente a La Centra-
le?

Calvi dice che nel novembre l'interesse de La Centra-

le a effettuare l'acquisto era in funzione del
fatto che allora non era noto né identificabile

il vero possessore delle azioni (verb.dib., fol.41

retro). Ma, hanno sempre detto Bonomi e Cigliana,

mai smentiti da Calvi, la Invest era tacitamente

autorizzata a cedere a terzi le azioni non sindaca-

te, a mantenere il possesso delle quali essa

non aveva più alcun interesse. Se è così, le azio-

ni non sindacate non potevano fin da maggio passa-

re nel portafoglio di un terzo operatore non noto

e non identificabile?

Coincidente interesse aveva la Invest a vendere a

La Centrale le azioni non sindacate, perchè solo

in una trattativa con tale società, suo partner

nel sindacato, poteva spuntare il prezzo più al-

to, condizionando al loro acquisto la anticipata

risoluzione del patto, che era lo scopo principa-

le perseguito da La Centrale (v. le produzioni fat-

te nella udienza 2 luglio 1981). Tanto è vero che

Bonomi e Cigliana hanno sempre detto, e Calvi non

nega (v. interr. 22 maggio 1981, ^{pag.} 104-5 e verb.dib.,

fol.40) che all'inizio della trattativa la Invest

306

84

offerse di cedere tutte le azioni del Credito Varese sino in suo possesso.

Rafforza il convincimento del tribunale il tenore del verbale di consiglio 25 gennaio 1977 de La

Centrale, dal quale traspare, indipendentemente

da ogni esegesi del testo, l'ovvietà, nella men-

te del redattore e dei consiglieri, del fatto che

l'acquisto delle azioni Credito Varese fatto da

La Centrale proveniva tutto dalla partecipazione

tenuta dalla Invest.

Così emerge -- *ex post* -- la conferma dell'interesse

de La Centrale più sopra delineato e della realtà

della operazione dissimulata sotto l'acquisto ef-

fettuato dalla Banca della Svizzera Italiana.

Non è provata, viceversa, la esistenza di un con-

tratto quadro, cioè del contratto di più vasta por-

tata di cui si è detto.

Esaminando la convenzione 27 maggio 1976 e appro-

fondando il significato particolarmente della claus-

ola 6, è stato messo in evidenza dall'accusa che

vi è contraddizione con le obbligazioni risultanti

da tale clausola dei comportamenti tenuti dalle

contraenti: dalla Invest con la vendita del 31

maggio 1976, da La Centrale con l'acquisto del 29

novembre 1976 e, inoltre, del fatto che le due so-

307

cietà non si segnalavano, come previsto nella clausola, le due operazioni.

Senonchè, è pignamente accettabile, secondo il tri-

bunale l'interpretazione della clausola secondo

cui la prima parte di essa riguarda operazioni in

borsa, in relazione all'interesse comune che la

quotazione del titolo non subisse per un certo

periodo di tempo scarsi rilevanti, e la seconda *significava*

offerta di vendita ai contraenti da parte di ter-

zi, non offerta di vendita a terzi. *La* seconda

proposizione non ~~rispondeva~~ *concerneva* quindi la vendita a

terzi delle azioni non sindacate rimaste alla

Invest, che la Invest era, comunque, tacitamente au-

torizzata a vendere, come si è visto.

Per quanto riguarda l'omessa comunicazione alla

Invest dell'acquisto del novembre, può essere in-

terpretata come una inosservanza da parte della

Centrale alla obbligazione di segnalazione, segna-

lazione alla quale, peraltro, la Invest non aveva

più alcun interesse.

Va poi tenuto presente che, se rispondeva all'in-

teresse della Invest di comprendere nella trat-

tativa con La Centrale tutte le azioni Credito

Varesino in suo possesso, rispondeva a un evidente

interesse di negoziato de La Centrale di dissi-

./.

Manfredi

308

il suo
mulare l'interesse all'acquisto, rifiutando fin dal-
l'inizio, e recisamente, di comprendere nella tratta-
tiva le azioni non sindacate.

Da ciò consegue che l'ipotesi prospettata da Bonomi
nell'interrogatorio 30 aprile 1981, secondo cui La
Centrale poteva aver dissimulato l'interesse ad
acquistare le azioni non sindacate insieme alle al-
tre per poi acquistarle attraverso fiduciarie stra-
niere a prezzo inferiore, è una ipotesi possibile e
nel contesto delle risultanze, perfettamente verosi-
mile.

Tale ipotesi comporta nei negoziatori di parte Invest
al più l'affidamento (art. 1337 cod. civ.) che La Cen-
trale, o chi per essa, avrebbe fatto loro pervenire,
entro una certa data, convenienti offerte di acqui-
sto delle azioni non sindacate. Affidamento che non
consente di affermare il loro concorso nella preor-
dinazione dell'acquisto dall'estero e, conseguente-
mente, la conoscenza che erano le società Gestivaleur,
S.A.P.I. e Danlelac le compratrici per il tramite
della Banca della Svizzera italiana e, tanto meno,
la conoscenza che tali società erano fiduciarie de
La Centrale.

Peraltro, ipotizzando che la cessione a La Centrale
della intera partecipazione detenuta dalla Invest

309

87

nel capitale del Credito Varesino sia stata concordata tra le due società, e La Centrale abbia manifestato in modo esplicito che l'acquisto delle azioni non sindacate sarebbe avvenuto attraverso sue fiduciarie estere, non può ritenersi provato, neanche in tale ipotesi, che i negoziatori della Invest conoscessero lo scopo finale perseguito da La Centrale e, nemmeno, che se ne fossero rappresentati la possibilità (dolo indiretto) : la possibilità, cioè ^{le} ~~che~~ azioni trasferite all'estero sarebbero state di lì a poco riacquistate da La Centrale e che l'acquisto sarebbe stato fatto a presso tale da consentire a La Centrale di realizzare con esso una illegale esportazione di valuta.

Se vera la suddetta ipotesi, l'atteggiamento negativo di Bonomi e Cigliana, costantemente mantenuto, non consente illazioni sulla conoscenza e neanche sulla possibilità da parte loro di rappresentarsi lo scopo finale perseguito da La Centrale e, tanto meno, ^{fatto, oggetto di} ~~sulla fondatezza dell'~~ accusa, ~~secondo cui~~ essi stessi avrebbero perseguito e conseguito, per se o per terzi, un beneficio dal contrabbando valutario realizzato. Tale atteggiamento trova congrua spiegazione, secondo il

tribunale, nella ritenuta, dagli imputati, maggiore efficacia difensiva di una linea di negazione totale, la cui scelta, a parte la sua ovvia legittimità in relazione al diritto di difesa, non è, nella specie, suscettibile di sindacato. In nessun punto di vista, considerate la gravità dell'imputazione e la importanza degli interessi in gioco, sia personali, sia del gruppo rappresentato dagli imputati, anche sotto il profilo della immagine pubblica. In ogni caso, sarebbe anche congrua spiegazione di tale atteggiamento, l'impegno di riservatezza assunto evidentemente con Calvi, nella ipotesi considerata, e il desiderio di non aggravarne, per quanto in loro potere, la posizione processuale.

Nessun argomento per ritenere il contrario può trarsi da pregresse conoscenze di Bonomi relativamente alle modalità con cui avrebbe il rastrellamento delle azioni Toro, nulla risultando in concreto riguardo a tali conoscenze, né potendosi dire, riguardo a Bonomi, pur tenuta presente la sua appartenenza al comitato esecutivo de La Centrale e al comitato di amministrazione della Toro Assicurazioni, che egli fosse, o fosse stato, un uomo del gruppo ambrosiano; nè può trarsi, come ha sostenuto l'accusa, da un assertedo collegamento delle sue dimissioni, l'11 dicembre

./.

1975, dal consiglio de La Centrale con la illiceità della operazione di acquisto delle 1.110.934 azioni Toro avvenuto il 17 novembre 1975, dato che il tenore della lettera di dimissioni (in cart. 1, Vol. 2), che fa riferimento a "operazioni importanti effettuate senza che né il comitato né il consiglio siano stati riuniti", non consente di desumere valutazioni, dalle quali, anzi, nella lettera intenzionalmente si prescinde, sulla convenienza di tali operazioni, tanto meno sulla loro liceità: e dato che altra causa (oltre quella più sopra presa in esame) delle dimissioni, la principale secondo Bonomi, era il fatto che erano venuti meno i preesistenti interessi comuni tra il gruppo ambrosiano e i Bonomi.

L'accusa, che tiene per certo che La Centrale e la Invest sono le reali contraenti di tutte le vendite delle azioni Credito Varesino, ravvisa nel contenuto di alcuni documenti del carteggio Gelli (cart. 1, Vol. 10) e nei documenti in sequestro relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti da Giuseppe Marinoni, prestanome di Anna Bonomi, col Banco Ambrosiano (cart. 6, Vol. 1 e Vol. 4), elementi di giudizio decisivi per ritenere che la esportazione di valuta attuata con l'acquisto del

Bonomi

312

29 novembre 1976 è stata concertata col gruppo Bonomi, il quale, in persona o per il tramite di Anna Bonomi, ne ha tratto beneficio.

Secondo il tribunale i citati documenti e quelli sequestrati nel corso del dibattimento non consentono tali conclusioni.

Le operazioni di cui alle registrazioni in dare e in avere dei conti, in particolare del conto 12.714

si tengano presente in particolare i bonifici alla

Gafa s.r.l. e alla Immobiliare Rudone s.r.l.), che

è stato oggetto di particolare approfondimento per

il fatto di essere stato aperto in data 23 luglio

1976 grazie anche al deposito fiduciario di prelievi

si presso Bulgari (verb.dib.fol.197), non hanno ri-

velato collegamenti con operazioni che non concerni-

no personalmente Anna Bonomi o con operazioni sospet-

te, in particolare collegamenti con le operazioni di-

rette al rilievo delle azioni Credito Varesino con-

clusasi con l'acquisto "ceda" del 29 novembre 1976.

La fidejussione, generica ed illimitata, a firma Anna

Bonomi, le azioni di proprietà della stessa in depo-

sito presso la Banca "a creditore", il citato deposi-

to fiduciario Bulgari si devono ritenere idonei a

garantire sia le linee di credito inizialmente con-

cesse sia l'ammontare di credito in concreto utiliz-

343

zato, in particolare col conto 12.714 (v. in cart. 6, Vol. 1 n° 22 estratti conto da all. 10/1 a all. 10/23), senza che appaia necessario o anche solo verosimile un collegamento con operazioni finanziarie di carattere illegale in comune con Calvi.

A diverse conclusioni non consentono di pervenire il documento 1051, né gli altri documenti nella cart. 1, Vol. 10, considerato, in aggiunta a quanto si è esposto, che il documento 1051, il più importante e discusso, è anonimo, non consta chi ne sia stato il redattore, tanto meno si possono stabilire con sicurezza gli scopi per cui è stato redatto e conservato, scopi fra i quali potrebbe esservi quello del ricatto, attesa la capacità corrottrice di Gelli e della associazione P.2 da lui costituita, di cui si è detto.

Dunque, traendo le conclusioni, mentre è provato il fatto in contestazione, non è provato che alla sua attuazione abbiano concorso gli imputati Bonomi e Cigliana i quali, di conseguenza, vanno assolti dalla imputazione in esame per non averlo commesso.

Passando all'esame delle responsabilità degli imputati di parte La Centrale, si ricorda che Calvi

314

92

sostiene di aver decisamente rifiutato, fin dall'inizio della trattativa col prof. Pagliuzzi, di prendere in considerazione l'acquisto delle azioni Credito Varesino non sindacate; nega ogni suo intervento nell'acquisto dall'estero delle stesse azioni; dichiara che l'acquisto del 29 novembre 1976 rispondeva all'interesse della Centrale di conseguire la più completa governabilità della banca, considerato anche il fatto che il venditore non era noto né era identificabile.

Si è già rilevata la contraddizione della linea seguita nel Maggio rispetto a quella seguita in novembre, tale da fare considerare non credibile che Calvi si sia lasciato sfuggire nel maggio l'occasione di conseguire la più completa governabilità del Credito Varesino giudicata irrinunciabile in novembre.

Anche sul punto della conoscenza, da parte Centrale, dell'esistenza nel portafoglio della Invest di un cospicuo numero di azioni Credito Varesino non sindacate, Calvi (v. verb. dib. foll. 41 e 42 retro) non è credibile, tenuto conto di quanto si è più sopra osservato.

Come già nelle trattative attraverso cui la Centrale era pervenuta al controllo della Toro Assicurazioni,

345

93

anche nella trattativa con la Invest per l'acquisto delle azioni syndacate e l'anticipata risoluzione del patto è Calvi, e solo Calvi, che tratta per la Centrale, mentre Canesi, presidente fino al 3 giugno 1976 della società, membro insieme a Calvi del comitato di direzione del sindacato, non consta che abbia assunto alcuna iniziativa e svolto alcuna parte, ad eccezione della sottoscrizione della convenzione 27 maggio 1976 (v. interr. Canesi 14 gennaio 1980).

L'operazione "coda" viene attuata quando Calvi è presidente di la Centrale con i poteri delegati già messi in evidenza.

Dunque, tenuto presente quanto già detto sulla posizione dominante di Calvi nel Banco Ambrosiano e ne La Centrale, sull'accentramento di poteri realizzati nella sua persona (è un fatto rivelatore che nella trattativa con la Invest egli abbia negoziato da solo, mentre almeno tre sono stati i negoziatori della controparte), sulla attendibilità-in generale- delle sue dichiarazioni e spiegazioni, il tribunale tiene per certo che CALVI è stato l'ideatore e il realizzatore della complessa fattispecie dedotta nella imputazione, sboccata nel contrabbando valutario attuato con l'acquisto del 29

Carlo Azeglio

94

novembre 1976, del quale, pertanto, come chiesto dall'accusa, egli va dichiarato colpevole.

~~novembre 1976, del quale, pertanto, come chiesto dall'~~

~~novembre 1976, del quale, pertanto, come chiesto dall'~~

Degli altri imputati solo Giorgio Cappugi ha avuto un ruolo operativo nella esecuzione del reato, dato che l'acquisto del 29 novembre 1976 è stato fatto formalmente dalla Sparfin, controllata al cento per cento da La Centrale come si è detto, della quale

egli era amministratore delegato. In concreto fu Cap-

pugi a eseguire la operazione. Egli sottoscrisse la

lettera riservata 15 novembre 1976 (cart. 1, Vol. 1,

Fol. 59) con la quale il Banco Ambrosiano veniva in-

caricato, anche come banca agente, di dar corso all'ac-

quisto delle azioni (1.350.000 dopo l'aumento di ca-

pitale) offerte dalla Banca del Gottardo nell'inte-

resse di società estere (v. interr. 26 ottobre 1979,

pag. 2).

In tale lettera il prezzo di lire 7.100 ~~4.580~~ per a-

zione, contro 4.580 della quotazione di borsa, veniva

giustificato come segue: "...teniamo a sottolinearvi

il nostro specifico interesse ad acquistare dette

azioni al prezzo di lire 7.100data l'entità

del pacchetto....Infatti con la sopraddetta acquisi-

zione il nostro gruppo verrebbe a consolidare il con-

95

trollo sulla società ..."

Tale giustificazione doveva apparire pretestuosa a Cappugi, tanto più perché egli agiva non autonomamente, ma su istruzioni di Calvi (verb.dib., fol. 211 retro).

Egli, infatti, per l'ambito di conoscenze che la esperienza personale e la posizione ne La Centrale (direttore generale dal 1973) comportavano, sapeva certamente che la Invest possedeva, oltre alle azioni costituite in sindacato, un altro cospicuo pacchetto di azioni, e che questo era stato escluso dalla trattativa e non era compreso nella convenzione 27 Maggio 1975, alla firma della quale aveva presenziato (verb.dib., fol.68 retro).

Se ciò è vero, come poteva Cappugi non rilevare la contraddizione del fatto che una possibilità di acquisto giudicata trascurabile in Maggio (quando la Centrale non aveva voluto le azioni) era diventata irrinunciabile in novembre, tale da rendere conveniente il pagamento di un prezzo molto superiore alla quotazione di borsa? Come poteva non rilevare che tale fatto rendeva inattendibili le ragioni espresse nella lettera riservata? Va aggiunto che Cappugi ovviamente sapeva che la

96

convenzione 27 maggio 1976 aveva portato ad oltre il 60% la partecipazione de La Centrale nel Credito Varesino (verb.dib., fol.42), partecipazione maggioritaria sottaciuta nella lettera 26 novembre 1976.

Quanto si è detto rende irrilevante che Cappugi abbia o no partecipato alla operazione strumentale del 31 maggio 1976.

Però, quanto si è osservato circa il verbale di consiglio 25 gennaio 1977, da Cappugi redatto, rende certo che egli si rese in seguito conto che una tale operazione era stata compiuta. In ogni caso, il ruolo svolto nell'acquisto del 29 novembre 1976

rende certo che egli, prima dell'acquisto, e quindi prima dell'accredito del prezzo alla Banca del Gottardo, si rese conto della evidente sovrapprezzazione del prezzo di tale acquisto.

Al riguardo va richiamato tutto quanto si è scritto circa la irregolarità formale della operazione, ^{TORO,} per essere stata ^{anche la presente} compiuta senza chiedere preventivamente l'autorizzazione del Mincomes, e in ogni caso per le caratteristiche di irregolarità da essa presentate; irregolarità, con tutte le implicazioni che si sono riferite, di cui Cappugi non poteva non essere consapevole.

319

97

Per le ragioni dette, quindi, l'imputato Giorgio Cappugi deve essere dichiarato colpevole di concorso nel reato in esame.

Per quanto riguarda gli altri imputati, nessuno dei quali è risultato aver svolto un ruolo operativo nella esecuzione del reato, occorre accertare se, prima della consumazione, hanno avuto completa conoscenza degli elementi costitutivi di esso, da tale conoscenza, - a causa dell'ufficio di amministratori de La Centrale, e Manciaroni anche della Sparfin, da essi ricoperto, - non potendosi desumere altra conclusione che il consenso alla attività degli operatori e l'accettazione dell'evento.

Elementi di prova per stabilire tale conoscenza anteriormente al 29 novembre 1976 sono:

1 - il tenore del verbale del consiglio di amministrazione della Centrale tenuto il 25 gennaio 1977, relativamente al 2° punto dell'ordine del giorno "comunicazioni del presidente", nella parte relativa alle operazioni su titoli azionari compiute dopo la chiusura dell'esercizio, cioè dopo il 31 ottobre 1976;

2 - le dichiarazioni di Calvi.

Nel citato verbale l'acquisto delle azioni Credito Varesino fatto dalla Centrale è descritto, come si

98

è osservato, come proveniente tutto dalla Invest.

Non è credibile al riguardo che il redattore del verbale Cappugi sia incorso in due errori di redazione omettendo le parole "anche" prima di a completamento e "a sindacato" dopo tutta la partecipazione e prima di posseduta, considerata l'importanza della operazione ~~che~~^è il fatto che il verbale venne letto ai consiglieri, senza rilievi, nella riunione di consiglio del 26 febbraio 1977.

Ma è sufficiente a far ritenere il contrario il fatto, messo in evidenza dal difensore di Cappugi, che questi sia incorso in altri errori.

Calvi ha dichiarato nel dibattimento di aver informato i singoli consiglieri, ottenendone l'assenso, dell'acquisto delle azioni del Credito Varesino nelle diverse modalità in cui avvenne, aggiungendo di non essere in grado di precisare in quali circostanze (informali evidentemente) di tempo e di luogo aveva fatto l'informativa, ad eccezione di quella fatta a Valeri Manera, come si dirà (verb.dib., foll. 43 e 44). Nella udienza del 26 giugno 1981 (verb.dib., fol. 210 retro) Calvi ha dichiarato che l'informativa ai singoli consiglieri aveva avuto per oggetto la provenienza

99

dall'estero, senza indicazione dei nomi delle società venditrici, delle azioni offerte dal Banco Ambrosiano; il numero globale delle azioni; il prezzo globale, ribadendo (fol.211) "preciso che Banco Baci l'informava...io non sapevo ancora il nome delle venditrici per il tramite della banca svizzera (Banca del Gottardo)".

Dunque, nessuna delle risultanze in esame fornisce la prova, da sola, che i consiglieri di amministrazione conoscevano, prima del 29 novembre 1976, la vendita fatta dalla Invest all'estero il 31 maggio 1976, tanto meno i nomi delle acquirenti, le future venditrici del 29 novembre 1976.

In tale situazione processuale, solo per quanto riguarda l'imputato Tonello si deve ritenere provata la conoscenza anteriore.

Per le ragioni esposte con riferimento al 1° capo d'imputazione, fra cui va ricordata in particolare la sua nomina a presidenza del Credito Varesino nel dicembre 1976, mi è ragione di ritenere che egli sia stato tempestivamente e compiutamente fatto partecipe da Calvi delle modalità attraverso le quali l'acquisto doveva avvenire, se non altro per evitare la sua opposizione in consiglio.

In ogni caso, anche se Tonello non sia stato det-

322

100

tagliatamente ed esplicitamente informato da Calvi dell'acquisto fatto da La Centrale il 31 maggio 1976 per il tramite delle note fiduciarie estere, convincono il tribunale della sua piena consapevolezza dell'illiceità dell'acquisto del 29 novembre 1976, del quale, per le ragioni richiamate, egli non può non essere stato preventivamente informato.

gli stessi elementi di giudizio che si sono indicati per Cappugi, in particolare: 1- la conoscenza del fatto che la Invest possedeva un consistente pacchetto di azioni Credito Varesino non sindacate (conoscenza per lui specifica per la sua presenza alla riunione di consiglio Invest del 5 maggio 1976);

2- la conoscenza che l'acquisto delle azioni costituite in sindacato aveva portato ad oltre il 60% la partecipazione de La Centrale nel Credito Varesino; 3- la conoscenza del fatto che la Invest aveva pagato prima del 26 ottobre 1976 tutta la partecipazione nel Credito Varesino (conoscenza specifica per la sua presenza nella riunione di Consiglio della Invest del 26 ottobre 1976);

4- la capacità di apprezzare la incongruità del prezzo stabilito per l'acquisto del 29 novembre 1976 e le ^(ir) irregolarità formali dell'acquisto stesso, più sopra ampiamente esaminate.

323

101

Rafforzano il convincimento del tribunale il tenore

del verbale di interrogatorio 22 maggio 1981 nel

cui Tonello parla di proposta al consiglio di

acquisto "di tutte le azioni che erano in porta-

folio della Invest", sia di quelle costituite in

sindacato, sia di quelle non sindacate, e della

motivazione data a tale proposta, indicata nello

interesse de La Centrale ad assicurarsi "la gover-

nabilità completa" del Credito Varesino. Tonello

non potè certo riferirsi ad una riunione ufficia-

le di consiglio, - dato che solo nella riunione

del 25 gennaio 1977, quindi "ex post", l'acquisto

fu oggetto di una comunicazione ufficiale e di

una delibera formale, che fu di ratifica, - ma,

verosimilmente, o ad una riunione informale o

a quella informativa ai singoli consiglieri di

cui Calvi ha fatto menzione nel dibattito.

Anche l'imputato Tonello, in conclusione, deve

essere dichiarato colpevole di concorso nel rea-

to in esame.

Per quanto riguarda gli imputati Zanon, Minciario-

ni, Spada e Castelberg il tribunale ^{ritiene} ~~richiede~~ che

le risultanze emerse nel dibattito non consen-

tono l'affermazione della loro responsabilità,

ma neppure il loro proscioglimento con formula

102

pienamente assolutoria.

Per quanto riguarda Zanon, tutto quanto si è detto con riferimento al 1° capo d'imputazione, che non sia riferibile esclusivamente alla operazione Toro Assicurazione, va tenuto fermo e costituisce un complesso imponente di elementi a carico. Tuttavia il tribunale ritiene non possa trascurarsi, con riferimento al capo in esame, che qui mancano tutti gli elementi illuminanti costituiti nella operazione Toro, dalla partecipazione, diretta e fondamentale, dell'imputato.

Per quanto riguarda l'imputato Micciaroni, il fatto che egli fosse presidente della Sparfin, con poteri uguali a quelli dell'amministratore delegato (verb. consiglio 22 aprile 1975) non ha significato probatorio una volta che consti, come consta (tenuto presente il ruolo puramente strumentale della Sparfin), che era stato lo amministratore delegato Cappugi ad operare in concreto, e che il presidente Micciaroni aveva avuto notizia dell'acquisto del 29 novembre 1975 (verb. di consiglio della Sparfin del 21 dicembre 1976, dal quale si ricava anche che aveva fatto la relazione al consiglio non il

103

presidente della società, ma l'amministratore delegato Cappugi) unicamente come consigliere della Centrale, con modalità analoghe a quelle degli altri consiglieri.

Le dichiarazioni di Calvi, più sopra riferite, viste nella loro sostanza, fanno propendere per la conclusione che l'informativa ai consiglieri circa l'operazione "Coda" è stata anticipata alla operazione e fatta in un tempo congruamente precedente.

Perché altrimenti Calvi l'avrebbe fatta? Per comunicare ai consiglieri ed al Consiglio i pagamenti fatti, non valeva meglio differirla alla riunione di consiglio?

In tal senso la dichiarazione a firma Leemans e Cappugi datata 15 luglio 1980 sequestrata presso la presidenza del Banco Ambrosiano il 15 aprile 1981 (cartella 1, volume II allegato 10) di valore

per altro non decisivo, per la mancanza anche qui di precisazioni circa il tempo e il luogo in cui l'assenso preventivo ("previa") sarebbe stato dato ed a chi; la non rispondenza alla realtà dell'inciso "come di norma", smentito dai fatti per quanto riguarda molte altre operazioni, fra cui la operazione Toro; lo scopo non chiaro del rilascio

326

104

dichiarazione, sua
dell'operazione e della provenienza dai due direttori generali.

D'altro lato, anche una informativa posteriore, fatta ai singoli consiglieri, era diplomaticamente utile perché poteva, fra l'altro, evitare richieste di chiarimenti e rilievi imbarazzanti nelle sedi ufficiali.

Punto d'insuperabile perplessità, nel giudizio del tribunale, per quanto riguarda gli imputati diversi da Calvi, Cappugi e Tonello, è appunto questo: se la informativa di Calvi ai singoli consiglieri sia stata sufficientemente tempestiva, sufficientemente chiara ed esplicita.

Per quanto riguarda gli imputati Spada e Castberg va ripetuto il rilievo che essi, per quel che consta, erano consiglieri di amministrazione de La Centrale in rappresentanza di interessi di certo a per ragioni di prestigio e influenza in ambienti e sfere di interessi esterni rispetto al gruppo Ambrosiano.

Per quanto riguarda l'imputato Valeri Manera, che Calvi ha dichiarato di aver ragguagliato dell'acquisto "coda" in occasione di due visite fattegli in ospedale, si osserva, in aggiunta a quanto già detto, che il periodo che precedette il 29 novem-

327

105

bre 1976 fu quello della maggior gravità della malattia, sicché, se Calvi lo visitò in tale periodo, Valeri Manera non poté pendersi conto della illiceità dell'acquisto; se lo visitò dopo, la conoscenza che egli poté averne fu tardiva e quindi irrilevante al fine che interessa.

Passando alla determinazione delle pene, che si ritiene di applicare ai colpevoli, si premette quanto segue:

- 1) — Per quanto riguarda il primo capo di imputazione va esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen. perché i concorrenti nel reato sono risultati meno di cinque; parimenti va esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 2 cod. pen. contestata a Calvi e Tonello perché non può ritenersi provato che l'omissione di cui all'art. 2 legge n. 159 sia frutto di complicità di cui ⁱⁱ predeva imputati siano stati promotori o organizzatori; il reato è aggravato solo ai sensi dell'art. 3 comma 5 legge 8 ottobre 1976 n. 689 a causa dell'ammontare della disponibilità valutaria superiore a 15 milioni di lire;
- 2) — Per quanto riguarda il 2° capo d'imputazione, sono provate entrambe le aggravanti contestate;

Perle Vignoli

106

quella relativa al numero dei concorrenti nel reato (tre o più) di cui al 4° comma, e quella relativa all'ammontare della disponibilità valutaria esportata di cui al 3° comma dello art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n.31.

3) - E' evidente che gli imputati Calvi e Tonello hanno agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso sicché la determinazione della pena nei loro confronti va fatta a norma dell'art. 81 cod.pen.

4) - Violazione più grave, in concreto, secondo il tribunale, è quella di cui al 1° capo d'imputazione. Infatti, essendo uguali per le due violazioni le pene detentive comminate dalla legge (da 1 a 6 anni di reclusione), risulta più grave la pena pecuniaria comminata per la violazione di cui al 1° capo perché, a causa dell'ammontare della valuta di cui sono stati omessi la dichiarazione e il rientro (lire 23.579.574.150.=), e a causa della proporzione che la legge prescrive tra tale ammontare e la pena pecuniaria (fino a 4 volte), questa è comminata nella misura massima di lire 94.318.296.600.= di multa, ed è perciò superiore alla pena pecuniaria massima commina-

107

ta per la violazione di cui al 2° capo; anche tenuto conto dell'aggravante costituita dal numero delle persone che sono concorse nel reato.

5) - Nessuna circostanza attenuante può essere riconosciuta; in particolare non possono essere riconosciute a nessuno degli imputati le circostanze attenuanti generiche. L'incensuratezza, la vita

precedente, professionale, civile e privata, i meriti acquisiti nella specie non le giustificerebbero, essendo detti per così dire connotate

alla professionalità degli imputati, e agli uffici

ed incarichi in concreto ricoperti in una

banca (il Banco Ambrosiano), ed in una società fi-

nanziaria (La Centrale) la importanza delle quali

non richiede illustrazione.

Anzi, gli uffici e gli incarichi ricoperti nella

suddetta banca ed in una società notoriamente ope-

rante nella sfera di interessi e al servizio della

stessa, accrescono, -tenuto conto del ruolo svolto

dalle istituzioni bancarie in Italia, particolar-

mente per quanto riguarda l'attuazione dei fini

perseguiti con la legislazione valutaria, - la gra-

vità dei fatti e la responsabilità degli autori.

Tanto premesso, si ritiene giusto stabilire: per

l'imputato Calvi, tenuta presente la predominanza,

330

108

già ampiamente sottolineata del suo ruolo, la pena base di tre anni di reclusione e lire 10.000.000.000= di multa, aumentata a quattro anni e a lire 15.000.000.000= per la continuazione; per l'imputato Tonello, la pena base di due anni di reclusione e lire 5.000.000.000 di multa, aumentata a tre anni e a lire 7.500.000.000= per la continuazione; per l'imputato Zanon, tenuta presente la preminenza del ruolo svolto, la pena di due anni e sei mesi di reclusione e lire 6.000.000.000= di multa; per l'imputato Cappugi, tenuto presente che egli ricopriva un incarico subordinato, ancorchè al vertice dell'apparato esecutivo della Centrale, la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e lire 5.000.000.000.000= di multa.

La pena base detentiva stabilita per l'imputato Calvi importa, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., la sua interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In applicazione del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, consentendolo l'incensuratezza degli imputati, devono essere condonate nella misura di lire 2 milioni le pene pecuniarie come sopra inflitte; interamente condonata la pena detentiva inflitta a Cappugi; condonate nella misura di due anni le pene detentive inflitte agli imputati Calvi, Tonello e Zanon.

331

Nei confronti di ciascuno dei suddetti imputati si deve anche far luogo all'applicazione, quale pena accessoria, della sanzione amministrativa prevista nell'art. 3 del ~~L. n. 1928~~ ^{L. n. 5 dicembre 1938} n. 1928, convertito con legge 2 giugno 1939 n. 739, consistente in una pena pecuniaria non superiore ad un quintuplo dell'ammontare della valuta costituente l'oggetto della violazione.

Secondo il difensore di Calvi non si applica al reato di cui al primo capo di imputazione l'art. 1 della legge 30 aprile 1976 n. 159 di conversione con modificazioni del ~~d. l. n. 4~~ ^{d. l. n. 4} marzo 1976 n. 31, nella parte ~~che~~ ^{che} introduce la norma (inserendola nella numerazione degli articoli del decreto legge come art. 3 in sostituzione del testo originario dello stesso articolo) che attribuisce al giudice penale, rendendone obbligatorio l'esercizio, la potestà di applicare, come pena accessoria, la sanzione amministrativa prevista nel decreto legge del 1938. Tale norma sarebbe applicabile, secondo il predetto difensore, solo ai reati previsti nel decreto legge e non anche a quelli introdotti con la legge di conversione, come è appunto il reato di cui al primo capo di imputazione.

Il tribunale non condivide tale interpretazione.

./.

Roberto Ugo

332

110

E' evidente, infatti, anche oltre il letterale significato delle parole usate ("presente decreto legge" invece di "legge"), la volontà del legislatore di sostituire il giudice penale all'autorità amministrativa, nella determinazione delle sanzioni amministrative, in ogni caso in cui l'illecito amministrativo è trasformato in illecito penale, cioè in un reato. In caso diverso si verificherebbe l'incongruenza, che il legislatore non può non aver previsto e voluto evitare, di attribuire a distinte autorità, la cognizione delle quali si svolge con diverse procedure, la competenza a conoscere dello stesso fatto, sia pure in tempi diversi e a fini diversi, in contrasto anche con il principio di economia generalmente osservato.

Tanto premesso, si ritiene giusto stabilire, quali pene accessorie in aggiunta alle pene come sopra inflitte, per l'imputato Calvi, la sanzione amministrativa di lire 1.500.000.000 (1 miliardo per il reato di cui al primo capo e 500 milioni per il reato di cui al secondo capo); per l'imputato Tonello, la sanzione amministrativa di lire 750.000.000 (500 milioni più 250 milioni); per l'imputato Zanon, la sanzione amministrativa di lire 600.000.000; per l'imputato Cappugi la sanzione amministrativa di lire 500 milio-

./.

333

111

ni.

I predetti imputati e il responsabile civile la Centrale devono essere condannati, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile Ministero del Tesoro, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla predetta parte civile.

I difensori dei responsabili civili hanno sostenuto che nella specie un danno è semmai prospettabile nei confronti dell'Ufficio italiano dei cambi, non nei confronti del Ministero del Tesoro.

La questione, però, non può porsi in questi termini, cioè in termini di individuazione di un danneggiato diverso da quello, presunto, che si è costituito parte civile, ma in termini di esistenza della legittimazione attiva, — in senso, sostanziale, di condizione dell'azione. — del soggetto che si è costituito parte civile.

Tale legittimazione, l'affermazione della quale è materia della pronuncia di merito e la prova della quale compete allo stesso soggetto che si è costituito parte civile, deve essere riconosciuta al Ministero del Tesoro. Non è infatti dubitabile la potenzialità dannosa degli illeciti accer-

./.

334

112

tati nei confronti dell'Amministrazione del Tesoro. in relazione ai compiti istituzionali di questa, fra i quali particolarmente l'assegnazione di divisa per i fabbisogni della pubblica amministrazione. Circa la prova del danno, occorre distinguere gli effetti che l'omesso rientro e la illegale esportazione di valuta oggetto dei reati accertati hanno cagionato alla economia nazionale, in forma di disavanzo nella bilancia dei pagamenti, dal danno patrimoniale sofferto dallo Stato come soggetto giuridico interno dell'ordinamento a causa degli interventi finanziari che il suddetto disavanzo nella bilancia dei pagamenti ha reso necessari alla amministrazione del Tesoro.

L'esistenza e l'ammontare di un tale danno, oggetto dell'azione civile del Ministero del Tesoro, non è possibile accertare in questa sede, sicchè i relativi accertamenti, come chiesto subordinatamente dall'avvocato dello Stato, vanno rinviati a sede separata.

Per le stesse ragioni non è possibile concedere la provvisoria richiesta.

La condanna generica dei danni va estesa a La Centrale (art. 489 cod. proc. pen.) quale responsabile civile dei fatti di cui gli imputati Calvi, Tonello,

./.

335

113

Zanon e Cappugi sono stati dichiarati colpevoli. La citazione de La Centrale è avvenuta con l'osservanza di tutte le prescrizioni di legge, in particolare l'indicazione delle istanze proposte, implicita nella motivazione della citazione "quale responsabile civile dei fatti ascritti a..." Il difensore de La Centrale ha sostenuto l'inammissibilità della chiamata della sua rappresentata nel presente processo come responsabile civile perché la sua responsabilità è configurabile nella specie, a causa del rapporto interorganico che lega gli amministratori di società con le società medesime, solo come responsabilità diretta e questa non potrebbe costituire il fondamento della citazione di un responsabile civile nel processo penale, dato che, secondo il suddetto difensore, la figura del responsabile civile si ricollega esclusivamente ad ipotesi di responsabilità indiretta.

Tale tesi non è però fondata.

Infatti, come ha sostenuto l'avvocato dello Stato sulla scorta di Cass. 2 maggio 1958 ric. Bisio e Comune di Mondovì (in Riv. Pen. 1959, II, 196), il responsabile civile per il fatto del terzo può sempre essere convenuto nel processo penale in cui il

./.



336

terzo ²imputato, a condizione che il reato sia stato commesso dall'imputato a causa di un nesso di occasionalità necessaria tra il rapporto che lo lega al responsabile civile e la causazione del danno (Cass. 10 aprile 1978 n.1662 in Giur.it.Rep. 1978, voce Resp. Civ.n.103).

Ora, nella specie è evidente tale rapporto perchè i reati accertati mai sarebbero stati commessi dagli imputati dichiarati colpevoli se gli stessi non avessero ricoperto gli uffici di amministratori e Cappugi di direttore generale de La Centrale.

Anche per quanto riguarda il fatto di quest'ultimo imputato va dichiarata la responsabilità civile de La Centrale, essendo certo, come si è visto, che fu La Centrale la mente direttiva della esportazione di valuta formalmente eseguita dalla Spargin, di cui il Cappugi era amministratore delegato solo per gli obblighi attinenti alla carica di direttore generale della stessa Centrale.

Alla condanna generica al risarcimento dei danni deve seguire, per il principio della soccombenza, la condanna degli imputati dichiarati colpevoli e del responsabile civile La Centrale (art.489 cod.proc. pen.), in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte ci-

... ./.

115

vile, che si ritiene giusto di liquidare in 15 milioni di lire complessivamente, compresi gli onorari.

Segue poi per legge la condanna dei medesimi, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali anticipate dallo stato a norma dell'art. 488 cod. proc. pen.

Essendo venute a cessare, con la sentenza di primo grado, le esigenze di cautela processuale che hanno sino ad oggi determinato il mantenimento della custodia preventiva degli imputati Calvi e Tonello, può venir concessa agli stessi la libertà provvisoria e ordinata la loro scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Per la stessa ragione può venir revocato l'ordine di cattura, rimasto inesequito, emesso nei confronti degli imputati Carlo Castelberg e Giuseppe Zanon di Valgiurata.

Nei confronti dell'imputato Cappugi deve essere ordinata la scarcerazione perchè la pena detentiva inflittagli è interamente condonata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483, 488, 489 c.p.p.; art. 8 sub art. 1 legge 30 aprile 1976 n. 159; art. 2 R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928; art. 29 c.p.

./.

116

dichiara

Calvi Roberto, Tonello Antonio, Cappugi Giorgio colpevoli dei reati loro contestati e Zanon di Valgiurata Giuseppe colpevole del reato di cui al capo A) e, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) per Calvi e Tonello ed escluse le aggravanti contestate per il reato di cui al capo A) -.

condanna

- 1) - Calvi Roberto alla pena di anni quattro di reclusione e lire 15.000.000.000 di multa, nonché, quale pena accessoria, alla sanzione amministrativa di lire 1 miliardo e mezzo;
- 2) - Tonello Antonio alla pena di anni tre di reclusione e lire 7.500.000.000 di multa, nonché, quale pena accessoria, alla sanzione amministrativa di lire 750 milioni;
- 3) - Zanon di Valgiurata Giuseppe alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 6 miliardi di multa, nonché, quale pena accessoria, alla sanzione amministrativa di 600 milioni;
- 4) - Cappugi Giorgio alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire 5 miliardi di multa nonché, quale pena accessoria, alla sanzione amministrativa di lire 500 milioni;

./.

117

dichiara

Calvi Roberto interdetto dai pubblici uffici per
anni cinque;

condanna

i predetti imputati e il responsabile civile "La
Centrale Finanziaria Generale s.p.a.", in via so-
lidale tra loro, al risarcimento dei danni, da li-
quidare in separata sede, in favore della costitui-
ta parte civile Ministero del Tesoro, nonché alla
refusione delle spese di costituzione e difesa
sostenute dalla predetta parte civile, che liqui-
da in complessive lire 15 milioni, compresi gli ono-
rari:

condanna

i predetti imputati e il responsabile civile, in
solido tra loro, al pagamento delle spese pro-
cessuali;

Visto l'art. 6 e segg. D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413

dichiara

condonata nella misura di 2 milioni di lire le pe-
ne pecuniarie come sopra inflitte; interamente con-
donata la pena detentiva inflitta al Cappugi e
condonate nella misura di anni 2 le pene deten-
tive inflitte agli imputati Calvi, Tonello e Zanon
di Valgiurata;*

./.

340

118

Visto l'art.479 c.p.p.

assolve

Spada Massimo, Castelberg Carlo, Zanon di Valgiurata

Giuseppe, Minichiaroni Aladino dal reato di cui al

capo B) per insufficienza di prove;

assolve

Spada Massimo, Castelberg Carlo dal reato di cui al

capo A) e Valeri Manera Mario, Bonomi Carlo e Biglia-

na Giorgio dai reati rispettivamente loro contesta-

ti, per non aver commesso il fatto;

concede

a Calvi Roberto e a Tonello Antonio la libertà

provvisoria;

ordina

la scarcerazione dei predetti imputati e di Cappu-

gi Giorgio se non detenuti per altra causa;

revoca

gli ordini di cattura n. 2/87 R.G.P.G. in data 19

maggio emessi nei confronti degli imputati Castel-

berg Carlo e Zanon di Valgiurata Giuseppe.

Così deciso a Milano, il 20 luglio 1981.

Luigi Paolo Ruffini pres. est.

*Il cancelliere
L. C. C.*

341

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 dall' imputato Bauer tramite il difensore il 21/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con ~~o ricorso per cassazione~~
 da Spada Massimo tramite il difensore il 21/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con ~~o ricorso per cassazione~~
 da Calvi Roberto tramite il difensore il 21/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

da Ruffini Giorgio il 22/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 dall' imputato Castelberg Carlo tramite il difensore il 22/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 dall' imputato Conello Antonio tramite il difensore il 22/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

da Truciaroni Atalino tramite i difensori il 22/7/81 e 23/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 da P.C. Avvocatura dello Stato il 22 e 23/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 da responsabile civile "La Centrale" il 22/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

Impugnata con appello ~~o ricorso per cassazione~~
 da PM il 21/7/81
 IL CANCELLIERE
 Cutello

342

Impugnata con ~~avviso~~ ~~ordinanza~~ per ~~casazione~~
 da ~~l'impugnato~~ *PG* il *30/7/81*

IL CANCELLIERE
Cutello

Il Tribunale di Milano con ordinanza in data *4/11/81*
 notificata il *4/11/81* ha dichiarato inammissibile
 l'impugnazione proposta da *l. PM*

IL CANCELLIERE
Cutello

Il Tribunale di Milano con ordinanza in data *22/12/81*
 notificata *l. PM* ha dichiarato inammissibile
 l'impugnazione proposta da *Castelberg Carlo*

IL CANCELLIERE
Cutello

Il Tribunale di Milano con ordinanza in data *22/12/81*
 notificata *l. PM* ha dichiarato inammissibile
 l'impugnazione proposta da *la parte civile - Avvocatura dello Stato*

IL CANCELLIERE
Cutello

Il Tribunale di Milano con ordinanza in data *22/12/81*
 notificata *l. PM* ha dichiarato inammissibile
 l'impugnazione proposta da *la parte civile - Avvocatura dello Stato*

IL CANCELLIERE
Cutello



All. 15

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Canesi Carlo Alessandro, Lauro Giuseppe e Calvi Roberto

I M P U T A T I

A)-del delitto p. e p. dagli artt.640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv. C.P.perchè il Canesi, quale presidente, il Calvi, quale vice presidente, e il Lauro, quale amministratore delegato della S.p.A. "LA CENTRALE" Finanziaria Generale con sede in Milano, in concorso tra loro, nel portare a compimento per conto della predetta società l'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle azioni ordinarie della S.p.A."TORO ASSICURAZIONI" (dal 40,21% al 53,45%) mediante l'acquisto all'estero di n.1.110.934 azioni, effettuate nel novembre 1975 con la intermediazione del Banco Ambrosiano S.p.A., inducendo in errore gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché i componenti del Collegio Sindacale della società acquirente con il raggiro di sottacere loro che le società estere venditrici, cioè:

- ETABLISSEMENT POUR PARTECIPATIONS INTERNATIONALES di Eschen;
- KONZERN FINANZ A.G. di Vaduz;
- GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT FINANCIERE di Vaduz;
- UNOVAX ABSTMT di Eschen,

tutte fiduciarie della s.a. Banca del S.Gottardo, erano già state nei confronti di quest'ultima contrapposti acquirenti nelle operazioni di vendita delle predette azioni (nel frattempo lievitate nel numero per effetto di un aumento di capitale) negli anni dal 1973 al primo semestre del 1975, si procuravano l'ingiusto profitto della complessiva somma di £. (da determinarsi) costituita dalla differenza tra l'ammontare della somma usata da "LA CENTRALE" per l'acquisto all'estero nel novembre 1975 delle predette azioni e l'ammontare del prezzo al quale le stesse azioni (sia pure non ancora lievitate per effetto dell'aumento di capitale), già in possesso, come si è detto, alla SpA "LA CENTRALE" Finanziaria, erano state in precedenza vendute da quest'ultima alle società estere che poi, a prezzi notevolmente maggiorati e superiori a quelli del listino di borsa, gliele avevano rivendute.

Con le seguenti aggravanti:

- 1)-avere commesso il fatto con il concorso di più di 5 persone, (in particolare, gli amministratori delle società estere sopra nominate);
- 2)-con abuso di prestazione d'opera (data la loro qualità rispettivamente di presidente, vice presidente e amministratore de

./.

COURT DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2

... della S.p.A. "LA CENTRALE" Finanziaria;

... e, inoltre, con l'aggravante di aver cagionato alla S.p.A. Finanziaria "LA CENTRALE" un danno patrimoniale di rilevante entità.-

In Milano il 19 novembre 1975

Canesi e Calvi:

B)-del delitto p. e p. dagli artt. 640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n.1 e 2,81 cpv. C.P., perchè il Canesi, quale presidente ed il Calvi, quale vice presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo de "LA CENTRALE" Finanziaria Generale SpA, in concorso tra loro, traevano in errore gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e quelli del Collegio Sindacale della predetta società nell'esecuzione del piano finanziario diretto ad acquisire alla stessa n.3.300.000 titoli del "CREDITO VARESI=NO", detenuti ufficialmente nel bilancio della "INVEST" SpA (del Gruppo BONCHI), concertando di rendersi cessionari di detto pacchetto, secondo distinte modalità di attuazione, e cioè:

a)-acquisto di n.2.400.000 titoli Varesino al prezzo di £.10.000 cadauno, per complessive £.24.000.000.000, convenendo espressamente con la controparte di acquistare quindi solo i titoli che confluivano nel patto di sindacato, vigente dal 26 febbraio 1973 tra la SUBALPINA INVESTIMENTI SpA (Gruppo BONCHI) e "LA CENTRALE" SpA ed escludendo espressamente nella transazione a tale riguardo sottoscritta in data 27 maggio 1976, che ognuna delle parti sottoscrittrici, si impegnava a non operare più in acquisto o in rivendita sui titoli in transazione;

b)-acquisto dei restanti 900.000 titoli (divenuti poi 1.350.000 a seguito dell'intervenuto aumento di capitale del CREDITO VARESI=NO da 8 a 12 miliardi) mediante una contemporanea offerta di acquisto fatta pervenire da società estere non residenti, tramite la Banca della Svizzera italiana s.a. di Lugano che offrì e pagò £.8.100 cadauno per i 900.000 titoli ancora posseduti della SUBALPINA INVESTIMENTI SpA non presi in considerazione nell'ambito della operazione sub A);

INCORRUTI OGSI' UN INGIUSTO PROFITTO, derivante dall'acquisto all'estero di 1.350.000 azioni del CREDITO VARESI=NO SpA mediante l'intervento della società SPARFIN SpA (controllata al 100% da "LA CENTRALE"), alla quale facevano bonificare all'estero lire 9.589.185.910 in favore di società estere appresso indicate:

- BANLECOR S.A. di Panama;
- GESTIVALIER S.A. di Panama;
- SOCIETE' ANONYME POUR PARTECIPATIONS INTERNATIONALES di Eschen,

† ./.

345

PAGURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

cioè di società che, per gli uomini preposti alla loro amministrazione e per le modalità e tempi d'intervento, rientravano nello ambito di attività della controllata BANCA DEL GOTTARDO S.A.; ingiusto profitto costituito dal maggior prezzo (rispetto a quello che poteva essere spuntato in Italia nel maggio del 1976 nell'ambito della operazione sub B), lett.a), che è stato riconosciuto alle dette società estere, in un momento in cui ormai LA CENTRALE aveva il controllo di maggioranza e il governo del CREDITO VARESENO il cui corretto funzionamento non poteva certamente essere disturbato da società di proprietà del Gottardo, commettendo i fatti con le aggravanti di cui al capo A) n.1, 2, 3 e 4.-

In Milano 27 novembre 1976.

C)-del delitto p. e p. dagli artt.2621 C.C., 61 n.2, 110, 81 cpv.C.P. perchè, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive, ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto dei delitti indicati sub A) e B), quale presidente il Canesi e vice presidente il Calvi de "LA CENTRALE" Finanziaria Generale SpA, esponevano fraudolentemente nelle relazioni e nei bilanci fatti non veri perchè l'acquisizione dalle controparti estere delle azioni di cui ai capi A) e B) era intervenuta a condizioni e prezzi inferiori da quelli appostati nella contabilità sociale.


In Milano fino al 31 dicembre 1976.-

Garzoni Fernando, Husi Otto, Bolgiani Francesco, Lurati Agostino, Brocchi Pietro e Heim Ernst:

D)-del delitto p. e p. dagli artt. 640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n.1 e 2, 81 cpv. C.P. per concorso morale e materiale nella commissione dei fatti resto enunciati ai capi A) e B).

In Milano il 27/11/1975 e 29/11/1976.-

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Luca MUCCI)



COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(art. 73 e 304 c.p.p.)

All. 16

346



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

4° piano - Stanza n. 31

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

N.

Reg. Gen. P. M.

comunica a :

CALVI Roberto, nato a Milano il 13 aprile 1920 ed ivi
residente in Via Frua n.9

che presso il suo ufficio pende nei di Lei confronti procedimento penale per
i reati:




- 1) art. 1 e segg. del D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito
in legge 30 aprile 1976 n. 159, per costituzione illecita
di disponibilità valutarie all'estero, in relazione
all'acquisto di n. 1.350.000 azioni credito Varesino da
parte della SPARFIN S.p.A.
In Milano il 29 novembre 1976
- 2) art. 640, 61 n. 7 e 11, 110, 112 nn. 1 e 2, 81 cpv. C.P.
per truffa pluriaggravata continuata in danno di "LA
CENTRALE" e "SPARFIN" S.p.A.;-
In Milano fino al 29 novembre 1976

invitando..... a nominare, mediante dichiarazione fatta in Cancelleria o a mezzo
di lettera raccomandata indirizzata alla stessa Cancelleria, un difensore di fiducia
il quale potrà assisterlo..... durante l'istruzione e presenziare agli interrogatori.

Nel caso che la sopraddetta nomina non pervenisse, entro..... 3..... giorni
dalla ricezione del seguente atto, sarà nominato un difensore d'ufficio.

Milano, li 27 giugno 1980

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Luca MUCCI)

 304 c.p.p.)

13
 347



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

4° piano - Stanza n. 31.....

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

N. 4877/80-A
Reg. Gen. P. M.

comunica al sig. Carlo Alessandro CANESI, nato a Lecco il 29/3/1894 e residente in Milano Via Seprio n.2

che presso il suo ufficio pende nei di Lei confronti procedimento penale per i reati:

1)-art.640, 61 n.7 e 11, 110, 112 nn.1 e 2, 81 cpy.C.P. per truffa pluriaggravata continuata in danno di "LA CENTRALE" e "SPARFIN" S.p.A.

In Milano fino al 29 novembre 1976

2)-art.2621 C.C. per false comunicazioni sociali in data 19.11.1975

invitando..... a nominare, mediante dichiarazione fatta in Cancelleria o a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla stessa Cancelleria, un difensore di fiducia il quale potrà assisterlo..... durante l'istruzione e presenziare agli interrogatori.

Nel caso che la sopraddetta nomina non pervenisse, entro.....5..... giorni dalla ricezione del seguente atto, sarà nominato un difensore d'ufficio.

Milano, li 29 settembre 1980.....

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dott. Luca RUCCI)

All. 17

348



1

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

15 n. 7/31

Il P.G.

16 Letti gli atti del procedimento penale a carico di CALVI Roberto +

17 Rilevato che in ordine alle operazioni con l'estero relative all'acquisto di azioni TORO ASSICURAZIONI e CREDITO VARESINO operate da "La Centrale Generale Finanziaria S.p.A." e di cui al rapporto del Capo del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia dr. Giulio Padalino del 14.12.1973, così come evidenziato nell'ordine di cattura emesso il 13.5.1981, sono state raggiunte prove più che sufficienti per la fase del giudizio;

18 Rilevato che invece in ordine alla terza operazione con l'estero, relativa alla permuta di azioni BANCA DEL GOTTARDO LA CENTRALE GENERALE FINANZIARIA S.p.A., compiuta dal Banco Ambrosiano S.p.A., sono necessarie ulteriori indagini, al fine di stabilire se furono effettivamente poste in essere violazioni, di penale rilevanza, della Legge 30.4.1976, n.159 comunque per la formulazione stessa di un capo di imputazione;

Ritenuto che è opportuno, per lo stato di custodia preventiva di alcuni degli imputati per gli episodi Toro e Credito Varesino, e per il fatto che non v'è alcuna interdipendenza probatoria tra quegli episodi e l'episodio della permuta delle azioni Banca del Gottardo - Centrale, di cui devono rispondere peraltro i componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, che il giudizio a carico degli imputati CALVI, CANESSI, TOMELLO, VALERI MANERA, SPADA, CASTELBERG - ZANON DI VALGIURATA, CAPPUGI, MINCIARONI, BONOMI e CIGLIANA, non si ritardato

P. Q. M.

letto ed app. l'art. 43 C.P.P. dispone la separazione delle posizioni relative alle operazioni Toro Assicurazioni e Credito Varesino da quella relativa alla operazione di permuta delle azioni Banca del Gottardo - La Centrale Generale Finanziaria S.p.A. e la prosecuzione per quest'ultima delle indagini.

- segue -

349

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2 (due)

Ordina conseguentemente che dal procedimento che sta per essere trasmesso al Tribunale vengano tolte le comunicazioni giudiziarie inviate ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano S.p.A. e per gli altri atti relativi alla sola posizione di permuta e vengano estratte fotocopie del rapporto del capo del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia, dei rapporti della Guardia di Finanza e del rapporto ispettivo Banca d'Italia sulla visita effettuata dal 17.4.1978 al 17.11.1978 all'azienda di credito Banco Ambrosiano S.p.A. Milano.

Milano, 25 maggio 1981.

IL PROCURATORE GENERALE
G.D'Ambrosio sost.

All. 18

350

ALLEGATO N. 24

rapporto Banca d'Italia

RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIAStruttura economico-finanziaria esteraPremessa

Il Banco Ambrosiano dispone all'estero di una vasta struttura finanziaria che gli consente di gestire liberamente consistenti flussi di fondi, sottraendoli a un effettivo controllo da parte delle autorità monetarie e valutarie italiane.

Tutte le maggiori partecipazioni estere fanno capo al Banco Ambrosiano Holding, S.A., Lussemburgo, che funge da finanziaria del "gruppo" e della quale l'azienda italiana possiede la maggioranza azionaria: n. 160.384 azioni, pari al 69,73% del capitale sociale (cfr. diagramma a pag. 2).

Le cariche di maggiore importanza nelle società estere sono ricoperte in genere da elementi dello "staff" dirigenziale dell'Ambrosiano, secondo una scala di priorità che tiene conto del ruolo che ogni singola società svolge nella complessa architettura estera del "gruppo". Così che il "board of directors" della "Cisalpine" di Nassau, che rappresenta la chiave di volta dell'intero sistema e custodisce gelosamente le operazioni più delicate del "gruppo", è costituito solo dal "top" manageriale, come: il sig. Roberto Calvi, Presidente e Consigliere delegato della banca capo-gruppo; il sig. Paul C. Marcinkus, Presidente dello "I.O.R."; il sig. Antonio Tonello, Presidente della Toro Assicurazioni e del Credito Varesino ("La Centrale"); il sig. Pierre W. Siegenthaler, presente in tutte le iniziative americane (1). Invece nella Holding lussemburghese, che rappresenta ufficialmente l'Ambrosiano all'estero e, in qualche modo, è soggetta ai controlli delle autorità monetarie e valutarie italiane, prevale la presenza degli alti dirigenti dell'ispezione nata, come: il sig. Carlo Olgiati, Consigliere e Direttore generale; il sig. Filippo Leoni e il sig. Roberto Rosoni, Vice Direttori generali; il sig. Ruggiero Mozzana, Consigliere (2). Con compiti squisitamente

- (1) Presidente della "Cisalpine" di Nassau, "Manager" della Gotthard Bank Int. Ltd. di Nassau, Direttore della Ultrafin Int. Co. di New York, Direttore dell'Ambrosiano Group (Middle East) Ltd. di Nassau, Direttore dell'Ambr. Group Cons. Rappres. & Trading Co. di Panama, "Deputy Chairman" del Gruppo Ambr. Prom. & Serv. S.A. di Buenos Aires, "Secretary" dell'Ambr. Group Banco Comercial S.A. di Managua.
- (2) Da ultimo, il sig. Calvi è stato nominato Presidente della Holding, in sostituzione del sig. Tonello che ha assunto la Vice Presidenza.

352

- 3 -

tecnicisti, invece, il Direttore centrale sig. Giacomo Botta è presente solo nelle società minori e in quelle di natura operativa.

Al 31/3/78 l'ispezzionata deteneva presso le proprie consociate e estere depositi per USA\$ 121/milioni, Frsv 10,1/milioni e DM 25,5/milioni, mentre ne aveva ricevuti per USA\$ 21,7/milioni, Frsv 55,2/milioni e DM 3,3/milioni (All. n.140/E). Il 95% dei depositi in dollari sono affluiti a società finanziarie e precisamente: USA\$ 90,7/milioni alla "Cisalpine" di Nassau (che ha anche ricevuto Frsv 10,1/milioni e DM 7,5/milioni), USA\$ 20/milioni all'Ambrosiano Group di Managua e USA\$ 3,5/milioni alla Holding lussemburghese, con la quale alla stessa data del 3 marzo era in via di completamento un apporto di capitali per complessivi Frsv 292/milioni.

L'andamento delle consistenze medie, calcolate sulla base dei bilanci contabili di fine mese per il periodo 31/12/76-31/3/78, ha confermato come la maggiore prenditrice di depositi sia stata la citata "Cisalpine" di Nassau, con USA\$ 67,2/milioni (90,4%), Frsv 24,6/milioni (100%) e DM 5,3/milioni (64,6%). Il rapporto con l'Ambrosiano Group di Managua è nato solo nel novembre del 1977, per cui non è sembrato significativo produrre delle medie per il periodo in esame (All. n.141/E).

Vengono ora analizzate in modo specifico sia la partecipazione del Banco nella Holding lussemburghese che quelle, indirette, nelle altre società estere del "gruppo", con particolare riferimento ai rapporti che hanno dato luogo a rilievi in materia valutaria.

Banco Ambrosiano Holding, S.A., Lussemburgo

La partecipazione in detta Holding è stata assunta nel corso del 1970, quando la stessa sotto la denominazione di "Compendium S.A. Holding" controllava l'Ultrafin A.G. di Zurigo e l'Ultrafin Int. di New York. Inizialmente fu sottoscritta una quota del 40% del capitale sociale, pari a Frsv 6/milioni che, assieme alla quota del 20% già detenuta dalla Banca del Gottardo di Lugano, consentiva all'ispezzionata il controllo maggioritario della finanziaria estera (foglio Mincomes n.496364 del 28/11/70).

Nel 1972 la "Compendium" aumentò il capitale sociale da Frsv 15/milioni a Frsv 45/milioni e l'Ambrosiano, per mantenere inalterata la propria quota di partecipazione, venne autorizzato a sottoscrivere n.1 mila azioni di nominali Frsv 1.000 ciascuna, con un esborso complessivo di Frsv 12/milioni (foglio Mincomes n.191693 del 3/5/72).

Nel 1973 il capitale della Holding fu ulteriormente aumentato da Frsv 45/milioni a Frsv 90/milioni, mediante offerta in opzione agli azionisti di n.45/mila nuove azioni di valore nominale unitario di Frsv 1.000 al prezzo di Frsv 1.500. Anche in quest'occasione il Banco venne autorizzato a sottoscrivere la quota di spettanza, pari a n.18/mila nuove azioni, con un esborso complessivo di Frsv 27/milioni da coprire con

353

- 4 -

l'utilizzo di una linea di credito di una banca estera (foglio Mincome n.602884 del 1°/6/73).

1975
Nel corso del 1976 la "Compendium" ha modificato la propria ragione sociale in Banco Ambrosiano Holding, S.A., ed ha concentrato nel proprio portafoglio la totalità delle partecipazioni estere del gruppo capeggiato dal Banco Ambrosiano S.p.a. Nell'ambito di tale operazione, l'azienda italiana ha rilevato un pacchetto di azioni "La Centrale" posseduto dalla Holding, cedendo in permuta n.200/mila azioni della Banca del Gottardo di sua proprietà. In termini di valutazione si è ritenuto che il pacchetto di controllo de "La Centrale", acquisibile attraverso le azioni a voto plurimo comprese nella permuta, corrispondesse al valore attribuibile alle azioni della banca svizzera, valutate sulla base della loro quotazione alla Borsa di Zurigo il 28/12/76, giorno della permuta, e del cambio medio ufficiale UIC del franco svizzero alla stessa data: cioè, Frsv 700 per azione a 358,025, per un ctv. complessivo di Lit 50.123.500.000 (All. n.142/E).

Al riguardo, occorre rilevare come il pacchetto di azioni "La Centrale" nel portafoglio della Holding fosse composto da:

- n. 1.260.000 azioni di categoria "A", con diritto a 5 voti, non quotate in Borsa;
- n. 4.202.241 azioni di categoria "B", con diritto a 1 voto, quotate a Lit 7.300 il 28/12/76 presso la Borsa di Milano;
- n. 5.462.241, in totale.

Poiché il valore complessivo delle azioni di categoria "B", quotate, ascendeva a Lit 30.676.359.300 in base ai suddetti corsi, ne deriva che le azioni di categoria "A", non quotate, sono state valutate per il residuo di Lit 19.447.140.700, pari a Lit 15.434,238 ad azione (3).

(3) E' da precisare che l'operazione di concambio è stata in effetti attuata dall'ispezionata attribuendo alle azioni di categoria "B" una valutazione di Lit 6.833,333, pari alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre e, quindi,

per un totale di	Lit 28.715.313.485
e la differenza alle azioni di categoria "A", per	Lit 21.408.196.515
	<hr/>
	Lit 50.123.500.000 in totale,

in modo che per queste ultime è emerso un prezzo unitario di Lit 16.990.

354

L'operazione, per la sua atipicità e per l'ampio margine di discrezionalità che vi era insito, usciva fuori dai normali schemi operativi, con il pericolo di sottrarre alla gestione valutaria italiana attività di valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui sarebbe stato indispensabile richiedere l'autorizzazione ministeriale (cfr. "irregolarità" n.5).

In occasione della richiesta di autorizzazione ministeriale per un ulteriore aumento di capitale della Holding - di cui si parlerà diffusamente in appresso - l'ispezionata aveva segnalato per inciso la possibilità di effettuare la permuta in parola, indicando una valutazione di massima di Frsv 260/milioni, non ancorata ad alcun parametro reale (All. n.143/E). Il Mincomes, a sua volta, nel telescritto n.218093 del 23/12/76 con il quale disciplinava il citato aumento di capitale, ha tralasciato completamente di menzionare l'operazione di permuta, per cui la stessa è rimasta priva di valida autorizzazione. La Banca d'Italia, per quanto di sua competenza sotto il profilo della Vigilanza bancaria, ha subordinato, come di consueto, le proprie autorizzazioni all'osservanza della normativa valutaria.

L'8/11/76 l'Assemblea Straordinaria dei soci della Holding ha deliberato l'aumento del capitale sociale da Frsv 90/milioni a Frsv 270/milioni, da eseguire entro un periodo di 6 anni, mediante l'emissione di n.180/mila azioni offerte in opzione agli azionisti in ragione di due azioni nuove contro una vecchia posseduta, al prezzo di Frsv 1.000. L'esercizio del diritto di opzione avrebbe comportato da parte dell'ispezionata un esborso di Frsv 72/milioni, per il quale essa ha provveduto a inoltrare domanda di autorizzazione al Mincomes (All. n.143/E).

Con l'occasione, l'azienda ha anche chiesto di poter incrementare la propria partecipazione per un importo aggiuntivo di circa Frsv 220/milioni. L'impegno finanziario complessivo sarebbe stato coperto con fondi reperiti sul mercato internazionale dei capitali, utilizzati gradualmente e alternativamente per sottoscrizione di azioni, versamenti in c/capitale o in c/soci o forme similari, finanziamenti. Questi ultimi sarebbero stati attuati o direttamente con la citata raccolta a breve, o mediante garanzia per finanziamenti assunti direttamente dalla Holding. Il tutto sempre nel limite massimo di Frsv 292/milioni, considerato onnicomprensivo di qualsiasi forma d'impegno finanziario.

Il Mincomes, con il citato telescritto n.218093 del 23/12/76, ha autorizzato l'Ambrosiano a sottoscrivere detto aumento di capitale e a incrementare la partecipazione estera nei modi prospettati, chiarendo che l'esborso doveva attuarsi nell'arco di 6 anni con ripartizione in 12 semestralità, con un limite d'intervento non superiore a Frsv 100/milioni per anno, fino alla concorrenza dell'importo globale di Frsv 292/milioni.

355

- 6 -

Il 28/12/76 l'ispezionata ha concesso alla Holding un primo finanziamento di Frsv 100/milioni, esaurendo per intero la "tranche" prevista per un anno; ciò nonostante, in data 28/1/77, ha rilevato la quota azionaria in precedenza posseduta dalla controllata Banca del Gottardo (n. 13 mila azioni, pari al 20% del capitale), nonché altre n. 7.810 azioni, aumentando quindi la propria partecipazione nella cennata Holding al 68,67% del capitale. Il suddetto acquisto è stato effettuato riconoscendo alla controllata "Cisalpine" di Nassau, presso la Banca del Gottardo, l'importo di Frsv 46/milioni, corrispondenti, al cambio del giorno di 350,69, a Lit 16,1/miliardi (4).

Il 22/4/77, nel quadro del consolidamento della raccolta a breve utilizzata per i citati esborsi, il Banco ha garantito l'emissione da parte della finanziaria estera di "notes" per Frsv 50/milioni, oltre a Frsv 15,6/milioni per interessi e commissioni, il cui ricavato è stato utilizzato per rimborsare la metà del finanziamento di Frsv 100/milioni (All. n. 44/E).

A fine giugno 1977, dopo sei mesi dal primo intervento, l'autorizzazione Mincomes risultava già utilizzata per complessivi Frsv 161,6/milioni, di cui:

- Frsv 50,=/milioni per finanziamenti diretti
- Frsv 46,=/milioni per acquisto azioni, e
- Frsv 65,1/milioni per crediti di firma.

Il 22/7/77 l'azienda ha sottoscritto la propria quota di un primo aumento di capitale della Holding da Frsv 90/milioni a Frsv 165/milioni, pari a n. 51.510 azioni per Frsv 51.510.300, utilizzando il residuo finanziamento per cassa e ulteriore raccolta a breve. Con lo stesso tipo di approvvigionamento, il 28/9/77 ha acquistato dalla "Gotthard Bank" di Nassau n. 1.733 azioni della Holding per complessivi Frsv 2.488.588

- (4) Dal bilancio della Banca del Gottardo al 31/12/76 si rileva che la stessa aveva alienato nel corso dell'esercizio la partecipazione detenuta nel Banco Ambrosiano Holding, conseguendo una consistente plusvalenza che aveva consentito l'integrale svalutazione del comparto "partecipazioni permanenti" (in carico a fine '75 per Frsv 48 milioni ed evidenziate a fine '76 per il valore simbolico di Frsv 1). La cessione di n. 25.810 azioni della specie al Banco Ambrosiano da parte della controllata "Cisalpine" agli inizi del 1977 lascerebbe intendere che la suddetta finanziaria abbia acquisito dalla Banca del Gottardo la sua quota azionaria per poi rivenderla, unitamente ad altre azioni, alla capo-gruppo Banco Ambrosiano.

356

il 13/10/77 ha concesso alla stessa un altro finanziamento per cassa di Frsv 50/milioni.

Pertanto, allo scadere del primo anno di validità della citata autorizzazione ministeriale, l'Ambrosiano aveva:

a) aumentato la propria partecipazione nella Holding di n.79.053 azioni per	Frsv 99.998.888
b) concesso finanziamenti netti per	Frsv 50.000.000
c) concesso crediti di firma per	Frsv 65.600.000
	<hr/>
in totale	Frsv 215.598.888

Nel corso del 1978 la partecipazione si è incrementata di altre n.45.331 azioni per complessivi Frsv 45.332.080, acquistate con il finanziamento di Frsv 50/milioni erogato il 13/10/77. Inoltre, sono stati concessi ulteriori finanziamenti per Frsv 60,3/milioni ed è stata garantita l'emissione di una seconda "tranche" di "notes" per Frsv 50/milioni, più Frsv 9.530.000 per commissioni e interessi, utilizzata per ridurre l'esposizione per cassa.

Al 31/5/78, quando ancora avrebbe dovuto essere in corso l'utilizzo della seconda "tranche" di Frsv 100/milioni, la situazione era invece la seguente:

a) aumento della partecipazione di n.124.384 azioni per	Frsv 145.330.968
b) finanziamenti netti per	Frsv 16.200.000
c) crediti di firma per	Frsv 122.122.500
	<hr/>
in totale	Frsv 283.653.468

Dallo svolgimento dell'operazione innanzi descritta, si rileva che l'azienda oltre a non aver osservato i termini previsti dal citato foglio Mincomes, ha concesso finanziamenti all'estero senza autorizzazione (cfr. "irregolarità" n.6).

Cisalpine Overseas Bank Ltd., Nassau (Bahamas)

Si tratta della più importante società finanziaria estera del "gruppo" che, data la propria posizione geografica e la particolare struttura operativa, consente di "chiudere" fuori di ogni possibile controllo i complessi rapporti che collegano le consociate estere fra di loro e con l'ispezionata.

Costituita il 23/3/71 con un capitale iniziale di US\$ 2,5/milioni e con la partecipazione di controllo della "Compendium", ha elevato

1971

357

- 8 -

detto capitale a 9/milioni nel 1973, a 12/milioni nel 1976 e a 15/milioni nel 1977. I depositi ricevuti sono passati da USA\$ 240/milioni nel 1971 a USA\$ 465,9/milioni nel 1977 (+ 94%), di cui USA\$ 254/milioni sono stati forniti dalle consociate (54%) e USA\$ 211,9/milioni da altri (46%). In proposito giova rilevare che le tre più importanti banche italiane del "gruppo": Ambrosiano, Cattolica e Varesino, hanno depositato, da sole, USA\$ 166,8/milioni: pari a circa il 35% del totale e il 65% delle consociate. Nello stesso periodo le attività sono passate da USA\$ 245 milioni a USA\$ 514,6/milioni (+ 110%), di cui USA\$ 290,9/milioni per depositi dati, USA\$ 200/milioni per finanziamenti e USA\$ 23,7/milioni per titoli ed altre operazioni. Per quanto riguarda i depositi, USA\$ 37,2/milioni sono andati alle consociate (15%) e USA\$ 253,7/milioni ad altri (65%), mentre per i finanziamenti, USA\$ 17/milioni sono stati erogati a favore di consociate (9%) e USA\$ 183/milioni di altri (91%).

In pratica, il 54% della provvista di "Cisalpine" è stato fornito da proprie consociate, mentre solo il 12% degli impieghi e degli investimenti è stato collocato nel "gruppo"; il rimanente risulta invece convogliato verso clientela che non è stato possibile identificare a motivo dell'assoluto riserbo opposto dall'ispezionata.

Poiché il Cambital in più d'una occasione ha ribadito la natura di società finanziaria della "Cisalpine" (cfr. lettere nn.1783 e 7023, rispettivamente del 24/1 e del 24/3/75), l'ispezionata ha dovuto munirsi di autorizzazione ministeriale per poter intrattenere rapporti finanziari con la stessa.

5/4/75
Con il foglio Mincomes n.116220 del 15/10/75 l'Ambrosiano è stato autorizzato a concedere alla propria consociata estera una linea di credito per un massimale di USA\$ 50/milioni da utilizzare: "solo per operazioni di finanziamento da rimborsare entro 360 giorni dalle singole operazioni, con provvista di fondi sui mercati internazionali". Detto foglio è stato ripetutamente rinnovato e integrato per l'aumento a USA\$ 100/milioni della facilitazione, in considerazione del crescente appoggio della "Cisalpine" ai rapporti con l'estero degli operatori italiani.

Orbene, data la stesura tipicamente "finanziaria" dei bilanci "Cisalpine", le cui passività sono costituite dall'unica voce dei depositi e le attività sono ripartite quasi per intero in due sole voci "serbatoio" (depositi e finanziamenti), non è stato possibile ricavare dalla loro lettura alcun elemento utile per la verifica della destinazione dei cospicui fondi che, sistematicamente, l'ispezionata e le altre banche del "gruppo" vi fanno affluire.

L'azienda, dal suo canto, pur vantando al vertice dell'amministrazione della controllata estera il proprio Presidente, ha dichiarato di

358

- 9 -

non essere in grado d'indicare verso quali finanziamenti siano state indirizzate le disponibilità acquisite, avendo con la consociata solo un accordo di massima per il potenziamento dei rapporti con gli operatori italiani. Di modo che, i depositi dati a "Cisalpine" non rientrano nella figura tecnica del finanziamento, ma in quella della pura intermediazione bancaria, con la piena disponibilità degli stessi da parte della prenditrice (cfr. "irregolarità" n.7).

In sostanza, quindi, non solo è stato aggirato il divieto di concedere depositi a corrispondenti esteri non bancari, ma sussiste il rischio che detti fondi possano essere impiegati in attività non facilmente liquidabili.

Ambrosiano Group Banco Comercial, S.A., Managua (Nicaragua)

L'Ambrosiano Group è stato costituito il 29/9/77 con un capitale sociale di USA\$ 20/milioni, interamente sottoscritto dal Banco Ambrosiano Holding, nell'ambito della speciale legislazione per le istituzioni finanziarie internazionali approvata nel Nicaragua lo stesso anno.

Nonostante l'ampiezza dell'oggetto sociale, che prevede la possibilità di svolgere qualsiasi attività finanziaria e bancaria, la "Licenza operativa" concessa dalle autorità governative del Nicaragua fa specifico riferimento alla qualità di "unità operativa sussidiaria" della citata Holding lussemburghese, nella chiara accezione di filiale di questa per l'esecuzione di operazioni di carattere prevalentemente finanziario.

Inoltre, fatto determinante ai fini della natura operativa della società, al paragrafo n.6 della citata "Licenza" viene riportata per intero la "Clausola Segunda" del patto sociale che descrive dettagliatamente l'oggetto sociale, chiarendo al punto 26 della stessa che tutte le operazioni previste dalla clausola possono essere realizzate solo a livello internazionale e non anche nel Nicaragua, a eccezione dei prestiti a persone residenti, in conformità degli articoli 16 e 18 della citata legge speciale (All. n.146/E).

Nella stessa relazione che ha accompagnato il bilancio per il 1977 dell'ispezionata, l'Ambrosiano Group viene considerato una "società ... costituita allo scopo di coordinare l'azione promozionale a favore degli scambi commerciali tra gli operatori dei mercati centro e sudamericani e la clientela" (All. n.147/E).

In pratica, la società di Managua ha assunto i connotati della tipica finanziaria internazionale, con la possibilità di effettuare qual-

359

- 10 -

siasi operazione, eccetto che nei confronti dei residenti del paese ospitante, ai quali può solo concedere finanziamenti. Significativo, in proposito, l'aver stabilito con il Fisco locale il pagamento di US\$ 100/mila per ogni anno di attività a titolo di tassa "secca", nella particolare logica di quelle istituzioni "offshore" che sorgono sempre più spesso nei paesi conosciuti come paradisi fiscali e valutari.

Nonostante tutto quanto sopra e la breve vita della società, l'ispezionata ha costituito presso la stessa il 18/11/77 ben sette depositi in dollari USA per un ammontare complessivo di 20/milioni (cfr. "irregolarità" n.8), e precisamente:

US\$ 3, =/milioni,	scad. 21/4/78,	tasso 8% p.a.	(All. n.148a/E);
US\$ 1, =/milione,	" 25/4/78,	" 8% " "	(" n.148b/E);
US\$ 4, =/milioni,	" 9 /5/78,	" 8% " "	(" n.148c/E);
US\$ 2, =/milioni,	" 15/5/78,	" 8% " "	(" n.148d/E);
US\$ 5, =/milioni,	" 16/5/78,	" 8% " "	(" n.148e/E);
US\$ 3,7/milioni,	" 17/5/78,	" 8% " "	(" n.148f/E);
US\$ 1,3/milioni,	" 18/5/78,	" 8% " "	(" n.148g/E).

Si aggiunga che l'Ambrosiano Group non sembra che abbia ancora raggiunto una propria autonomia operativa, se la "Cisalpine" ne ha assunto la funzione di tesoriere e di agente, al punto di essere essa a confermare i saldi dei depositi ottenuti dalla società di Managua (All. n.149/E).

Altre partecipazioni in finanziarie estere

Le rimanenti finanziarie estere costituiscono, in genere, entità prive di autonomo valore patrimoniale, eccetto la Ultrafin A.G. di Zurigo che svolge un ruolo attivo nel campo dell'organizzazione di crediti internazionali e di finanziamenti a medio termine.

Il bilancio al 31/12/77 di detta società, condensato in poche generiche voci, presentava impegni a termine verso banche per Frsv 4/milioni, debiti a vista per Frsv 2,7/milioni e a termine per Frsv 9,9/milioni, altre poste del passivo per Frsv 4,4/milioni; all'attivo, i crediti a termine verso banche ammontavano a Frsv 4,6/milioni e gli impieghi con clientela a Frsv 27,1/milioni. Il capitale sociale era di Frsv 10/milioni, con riserve per Frsv 3,5/milioni.

Si è rilevato come gli impegni a termine verso banche siano passati da Frsv 32,6/milioni nel 1976 a Frsv 4/milioni nel 1977, mentre per lo stesso periodo gli impieghi con clientela siano passati da Frsv 48,7/milioni a Frsv 27,2/milioni, dimezzando il totale dell'attivo e del passivo del bilancio 1977. L'ispezionata, benchè due suoi alti funzionari facciano parte del Consiglio d'amministrazione della finanziaria svizzera, non è stata in grado di fornire spiegazioni in merito.

360

- 11 -

Partecipazioni bancarie estere

L'unica partecipazione di controllo è quella nella Banca del Gottardo di Lugano, le cui azioni sono quotate alla Borsa di Zurigo. Si tratta di un Istituto di buone dimensioni, con raccolta e impieghi per oltre il 50% in divise estere; le cifre più significative, nel bilancio al 31/12/77, indicano: debiti verso banche per Frsv 498/milioni, fondi della clientela per Frsv 1.000/milioni, fondi propri per Frsv 211/milioni; impieghi presso banche per Frsv 957/milioni, prestiti a clientela per Frsv 611/milioni, titoli per Frsv 90/milioni.

Come si ha modo di rilevare, l'Istituto opera intensamente nel settore dell'intermediazione bancaria, costituendo un valido appoggio alle iniziative finanziarie del "gruppo", che vi attinge depositi in divisa elvetica.

Nell'ottobre 1975 la banca svizzera ha costituito a Nassau la Gottard Bank Int. Ltd., con l'intento di raccogliere capitali a medio termine per contribuire ad allargare i propri interventi in campo internazionale. Nel corso dei primi due esercizi la nuova banca ha emesso un prestito obbligazionario decennale per USAS 7,5/milioni, convertibile in buoni di partecipazione nella Banca del Gottardo, e obbligazioni a medio termine per complessivi USAS 34,6/milioni.

Conclusioni

Il Banco Ambrosiano, nell'intento di conseguire una sempre maggiore autonomia operativa all'estero, ha spesso aggirato la normativa valutaria e in più d'un'occasione, costretto a munirsi di autorizzazione ministeriale per poter operare, ha continuato a perseguire gli obiettivi che si era proposto eludendo le disposizioni contenute nei fogli Mincomos.

Significativo, in proposito, il caso della "Cisalpine" di Nassau, alla quale l'Ufficio ha contestato la natura di corrispondente bancario estero, per cui non era possibile farvi affluire depositi in valuta. L'ispezionata, per aggirare l'ostacolo, ha chiesto d'essere autorizzata a depositarvi propri fondi allo scopo di fiancheggiare operazioni con l'estero di operatori nazionali, salvo poi a disattendere tale obbligo, affidandolo alla esclusiva discrezionalità della controllata estera. Inoltre, incurante di quanto contestatole dal Cambital, ha costituito una nuova finanziaria a Managua, alla quale le sole tre maggiori banche italiane del "gruppo" hanno fatto affluire, al 31/3/78, depositi per complessivi USAS 40/milioni.

361

- 12 -

L'incremento della partecipazione alla Holding lussemburghese ha notevolmente rafforzato il meccanismo finanziario messo a punto all'estero, rendendo ancora più difficile effettuare controlli e valutazioni tecniche. Infatti, l'apporto di nuovi capitali è servito a rendere più consistenti le partecipazioni finanziarie estere del "gruppo" ed a creare nuove unità operative, come il citato Ambrosiano Group.

Di fatto, si pone la necessità di ridimensionare in qualche modo la fitta rete di consociate che l'azienda ha creato all'estero e, allo stesso tempo, di obbligarla a fornire più notizie e cifre sulla loro reale attività, per evitare che una eventuale crisi di liquidità delle componenti estere del "gruppo" possa investire anche le banche italiane, con ogni sfavorevole conseguenza.

Particolare cura andrebbe posta nella verifica dell'attivo della citata "Cisalpine" di Nassau, sul quale l'ispezione non ha fornito alcuna notizia: Si tratta, infatti, di una finanziaria con la quale è possibile "chiudere" qualsiasi tipo di operazione, al di fuori di validi controlli, e che potrebbe non essere estranea ai massicci acquisti di azioni "Ambrosiano" effettuati negli ultimi tre anni da sconosciute società panamensi e del Liechtenstein. Anche su tali operatori l'azienda si è chiusa in uno stretto riserbo, pur essendo necessariamente a conoscenza della loro identità, visto che ha esercitato la clausola di "gradimento" per il tramite della Banca del Gottardo e della "Cisalpine".

X Un primo passo potrebbe essere quello di ritirare le autorizzazioni fin qui concesse e ristrutturarle in modo da poter seguire, operazione per operazione, la destinazione effettiva di ogni singolo finanziamento fatto all'estero;

Posizione in cambi

Ordinamento contabile del settore estero

La contabilità del settore estero del Banco Ambrosiano è decentrata presso n.25 unità periferiche, con libro mastro e libro giornale sezionali, sulla base di un piano dei conti uniforme per tutto l'Istituto.

Poiché le operazioni in cambi vengono rilevate contabilmente sia per la parte in lire che per quella in divisa (a valori unitari), sono stati istituiti i seguenti conti di contropartita, tenuti a costi ricavi e rimanenze:

362

All. 19



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 7/81 R.G.P.G.

IL PROCURATORE GENERALE

tutti gli atti:

rilevato che nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia sulla visita effettuata dal 17/4/78 al 17/11/78 all'azienda di Credito Banco Ambrosiano s.p.a. e nei relativi allegati si formulano ipotesi su operazioni mobiliari svolte dal Banco Ambrosiano e da società da esso controllate che potrebbero integrare estremi di reato perseguibili d'ufficio;

rilevato che nello stesso rapporto, per quanto riguarda l'episodio della permuta di azioni Banca del Gottardo-La Centrale Finanziaria s.p.a. non risulta alcun altro elemento oltre quelli riferiti all'Autorità Giudiziaria dal Capo del Gruppo Ispettivo dr. Paladino con rapporto del 14/12/78;


ritenute pertanto che è opportuno procedere allo stralcio dal presente procedimento del suddetto Rapporto Ispettivo del detto rapporto per dar vita ad autonomo fascicolo

P.Q.M.

dispone la separazione dal fascicolo n. 7/81 del Rapporto Ispettivo della Banca d'Italia del 17/11/78 sul Banco Ambrosiano s.p.a. Milano, e la formazione di altro fascicolo intestato "atti relativi ad indagini preliminari sui fatti di cui al Rapporto Ispettivo Bancaitalia del 17/XI/78 sul Banco Ambrosiano s.p.a. Milano, diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale (proc. n. 40/81 R.G.P.G.)".

Milano, 6 febbraio 1982

IL SOST. PROCURATORE GENERALE
(dr. Gerardo D'Ambrosio)



363

All. 20



3

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

n. 5/82 R.G.P.G.

Milano, li 6 febbraio 1982

OGGETTO:— Indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto ispettivo Bank Italia 17.11.78 sul Banco Ambrosiano S.p.A., diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale.

AL SIG. GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

R O M A

La prego di riferirmi l'esito delle indagini, proposte dal Capo del Gruppo Ispettivo che effettuò la visita presso l'Azienda di Credito Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano dal 17.4.78 al 17.11.78, in relazione alle manchevolezze riscontrate ed ai discutibili criteri cui era improntata l'azione del Banco nel settore dell'intermediazione in titoli e in quello dei rapporti con l'estero (f. 93 del rapporto; voce Suggerimenti e proposte per i successivi accertamenti).

La prego di riferirmi altresì a quale conclusione siano giunti i competenti uffici di codesta Banca d'Italia, dopo l'esame della documentazione fornita dal Banco Ambrosiano, di cui fa cenno nella sua nota n. 273525 del 29 luglio 1980, diretta al Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Dott. Luca Mucci.

La ringrazio, distinti saluti.

IL PROCURATORE GENERALE
G. D'Ambrosio Sost.

All. 21

364

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 5/82 R.G.P.G.

Milano, 17 giugno 1982

OGGETTO: Procedimento penale relativo ad indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto ispettivo Donitalia 17/11/78 che potrebbero assumere penale rilevanza.

AL SIGNOR GOVERNATORE DELLA
BANCA D'ITALIAR O M A

La prego di comunicarmi, quale esito abbia dato il programma di rilevazione sistematica intesa ad acquisire informazioni in ordine ai rapporti finanziari che intercorsero tra il Banco Ambrosiano e le collegate estere, nonché tra le controllate estere e l'insieme delle società ad esse collegate, di cui è fatta menzione nell'ultima parte della Sua nota n. 61471 del 19/2/82 e già in corso a quella data.

In particolare La prego di comunicarmi, se il Banco Ambrosiano abbia fornito informazioni sull'utilizzo da parte del Banco Ambrosiano Holding S.A. Lussemburgo della liquidità ottenuta attraverso gli aumenti di capitale del 1972, del 1973 e del 1976 (v.p. 3-7 allegato n. 24 Riferimenti Particolari in Materia valutaria), coincidenti con l'operazione ZIEROPO-PACCHETTI, TORO ASSICURAZIONI, CREDITO VARESENO e con le vendite a controparti estere di azioni Banco Ambrosiano da parte della SUPERAMBI S.p.A.

La prego infine di comunicarmi se, così come suggerito dal gruppo ispettivo (v.f. 12 allegato n. 24) il Ministero del Commercio con l'Estero abbia provveduto a ritirare le autorizzazioni concesse per le linee di

./.

365

MINISTERO GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO


Foglio seguito N. 2

N. 5/82 R.G.P.G.

credito alla Cisalpina Overseas Bank Ltd. Nassau (Bahamas)
ed a ristrutturarle in modo da poter seguire operazioni
per operazione, la destinazione effettiva di ogni singolo
finanziamento fatto all'estero.

La ringrazio, distinti saluti.

IL PROCURATORE GENERALE
(G. D'Ambrosio - sost.)



366

All. 22



10

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

n. 5/82 R.G.P.G.

Milano, 26/6/1982

AL SIGNOR GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

R O M A

Con riferimento alla Sua nota n. 226357 del 22/6/82 ed al fine della prosecuzione delle indagini La prego di trasmettermi fotocopia delle note n. 114991 e n. 204878 inviate dalla Banca d'Italia all'Ufficio Italiano dei Cambi, rispettivamente il 14 luglio 1978 ed il 25 maggio 1980 di cui si fa menzione nella nota n. 38851 dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La prego altresì di trasmettermi fotocopia di tutta la corrispondenza intercorsa con il Banco Ambrosiano successivamente alla visita ispettiva del '78 e conclusasi con la lettera inviata tramite la Sede di Milano (all. n. 2 alla nota di riferimento).

La prego infine di comunicarmi se delle considerazioni svolte dal dr. Pedalino negli allegati n. 19 e 24 del citato rapporto sulla visita al Banco Ambrosiano con conclusa il 17/11/78, fu informato il Ministero del Commercio con l'Estero ed in ipotesi positiva di inviarmi fotocopia di tutta la corrispondenza intercorsa con il Ministero stesso.

La ringrazio, distinti saluti.

IL PROCURATORE GENERALE
G. D'Ambrosio - sost.

54

367

All. 23

11

no. 37



11

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

NOTE DI ESIBIZIONE (art. 342 C.P.P.)
n. 5/82 R.G.P.G.

Il Procuratore Generale letti gli atti del procedimento penale relativo ad indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto BANKIERIA 17/11/76, che potrebbero assumere penale rilevanza e diversa da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale;

ritenute che gli Ispettori della Banca d'Italia rilevarono che il BANCO AMBROSIANO non aveva rispettato i termini dell'autorizzazione data dal MINISTERO con telex n. 218003 del 23/12/76 a sottoscrivere l'aumento di capitale del BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. o ad incrementare la partecipazione azionaria nella stessa S.A. (v. f. 5-5-7 all. 23);

ritenute che gli stessi ispettori accertarono che la partecipazione della Banca del Gottardo nella predetta Holding pari al 20% del capitale fu ceduta prima alla Cisalpina Overseas Bank di Nassau (altra finanziaria consociata del Gruppo) e quindi alla Holding (v. nota n. 5 del predetto all. 24);

ritenute che gli ispettori misero in rilievo anche che il BANCO AMBROSIANO nei rapporti con la ditta CISALPINE aveva aggirato il divieto di concedere depositi a corrispondenti esteri non bancari ed era posto in essere una situazione di rischio non valutabile, da segnalare agli organi di vigilanza (v. f. 9 all. 24);

ritenute che per le irregolarità riscontrate il gruppo ispettivo, ritenendo che l'ispezione non aveva voluto fornire alcuna notizia alla Cisalpina, che poteva anche non essere estranea ai massicci

/.

acquisti di azioni Ambrosiano effettuati da sconosciute società
personali e del Mochtenstein, suggeriva come primo passo qual-
che di ritirare le autorizzazioni concesse e ristrutturarlo in
modo da poter seguire operazione per operazione la destinazione
effettiva di ogni singolo finanziamento fatto all'estero (v. f.
22 all. 24);

Rilevato che la Banca d'Italia segnalò le irregolarità riscon-
trate all'Ufficio Italiano dei Cambi il 14/7/78 ed il 25/5/80
(v. nota Banca d'Italia n. 226357 del 22/6/82);

ritenuto pertanto che ai fini delle indagini preliminari in cor-
so è indispensabile acquisire agli atti, in originale o in foto-
copia: a) tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni
concesse dal Ministero al Banco Ambrosiano con telexscritto nume-
ro 218093 del 23/12/76, con foglio n. 116220 del 15/10/75, ed a
tutte le modifiche rinnovazioni ristrutturazioni; b) tutta la docu-
mentazione relativa ad eventuali autorizzazioni concesse allo
stesso Banco Ambrosiano successivamente al 17/11/78; c) tutta
la documentazione relativa all'attuazione dei programmi d'inve-
stimento e finanziamento posti in essere dal Banco Ambrosiano
in forza delle stesse autorizzazioni;

ritenuto che ai fini delle indagini predette è altresì indispen-
sabile acquisire, in originale o in fotocopia, tutta la documen-
tazione esistente presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Mini-
stero del Commercio con l'estero relativa alla comunicazione da
parte della Banca d'Italia delle irregolarità, riscontrate nel
corso della visita ispettiva presso il Banco Ambrosiano conclu-
sasi il 17/11/78, in ordine ai rapporti dello stesso Banco con
il B.A. Holding S.A. o con la Cisalpino Overseas Bank di Nassau
ed ai provvedimenti conseguentemente presi

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 342 C.P.P.

./.

PUBBLICAZIONE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3

1. 5/82 R.G.P.G.

O R D I N A

I funzionari competenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero del Commercio con l'Estero di esibire in originale o in fotocopia la documentazione sopradescritta.

Delega per l'esecuzione Ufficiali di P.G. del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Del. deciso in Milano il 26/6/82

IL PROCURATORE GENERALE
(G. D'Ambrosio - sost.)

7/1

Nota integrativa alla relazione del 30 agosto 1982.

000276 bis
RESERVATOClassificare
come "bis" al quadro
dei procedimenti
pendenti. 8/PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 31/82 Ris.

Milano, 6 settembre 1982

RI SERVATA

OGGETTO: Procedimenti penali relativi al Gruppo Ambrosiano e società ad esso collegate, a rapporti tra tali società e terzi, alle recenti vicende che hanno coinvolto il Gruppo e i suoi dirigenti.

ALL'ON.LE SIG. PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultima parte della relazione pari numero ed oggetto del 30 agosto 1982, trasmetto copia della nota 4/9/1982 n. 82/82 prot. Ris. con la quale il Procuratore della Repubblica di Milano chiarisce le ragioni che consigliarono la instaurazione di procedimenti diversi.

Con ossequio.

IL PROCURATORE GENERALE F.F.
(Mario DANIELE, sostituto)



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N.80/82 Prot. **RIS.**

Milano, li 4/9/1982

Risposta a nota N. 31/82 Ris. del 30/8/1982

Sostituto

OGGETTO: Separazione procedimenti contro CALVI.

A SUA ECCELLENZA
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
S E D E

Trasmetto, con riferimento alla corrispondenza in oggetto, copia autentica del provvedimento di separazione del 3 luglio 1980, con il quale il P.M. allora procedente, sost.Proc.Dr. Luca Mucci, di dispose la separazione dei procedimenti indicando formalmente i motivi.

Lo stesso magistrato, chiarendomi il significato del capoverso del provvedimento di separazione in discorso laddove scrive "... nel corso delle indagini di P.G. e del P.M." mi ha spiegato che, nei giorni immediatamente precedenti all'apertura del nuovo procedimento penale, per reati comuni attribuiti esclusivamente, allo stato delle indagini, a CALVI Roberto, determinanti furono i risultati delle dichiarazioni di esponenti (CIGLIANA e BONOMI) del gruppo INVEST, cioè della società controparte del gruppo Ambrosiano nella complessa transazione avente per oggetto la cessione a quest'ultimo di titoli "Credito Varesino", rientrando nel patto di sindacato in atto, fino allora, fra i due gruppi. L'affidabilità delle precise indicazioni fornite dagli esponenti del Gruppo INVEST, valutate in un contesto più generale di altre emergenze processuali già esistenti a carico di CAL

./..

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1


VI, indussero il magistrato ad indiziarlo per i reati di truffa aggravata e di falso in bilancio, con comunicazione giudiziaria spedita allo stesso e, come P.L., alla CENTRALE, nella data del 27 giugno 1980 (l'interrogatorio del CIGLIANA fu espletato il precedente 26 giugno 1980).

Mi ha chiarito, altresì, il collega Mucci che in quegli stessi giorni, dopo contatti informali con l'Autorità Giudiziaria Sottocenerina del Canton Ticino, fu consegnata il 25 giugno a questa ultima, a mano, commissione rogatoria contenente richiesta di accertamenti e di sequestro di documentazione bancaria presso la Banca del Gottardo, e maturò la decisione di separare la vicenda relativa ai reati valutari da quella sorta per l'accertamento d'ufficio delle responsabilità di fatti fraudolenti in danno della Società "LA CENTRALE" finanziaria Gen.S.p.A., controllata dal Banco Ambrosiano. Quanto innanzi all'esclusivo scopo di prevenire, da parte dell'Autorità Giudiziaria rogata, l'eccezione di non poter dare corso all'esecuzione della commissione rogatoria, stante la connessione con i reati valutari già rubricati con la comunicazione giudiziaria del Dr. Alessandrini a CALVI ed altri, in data 25 gennaio '79.

In sostanza, poiché il sequestro doveva avvenire presso il Banco del Gottardo S.A., rientrando nella sfera di controllo del Banco Ambrosiano, tramite il controllato Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo, e attesi quindi i collegamenti prevedibili tra lo stesso CALVI e gli esponenti del Banco del Gottardo, aprendo un diverso procedimento penale (con altro numero di rubrica) s'intendeva evitare che venisse opposto che gli inquirenti italiani potevano utilizzare gli accertamenti richiesti all'Autorità Giudiziaria Svizzera per i reati comuni anche ai fini delle responsabilità dei reati valutari connessi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.

dr. Bruno SICLARI



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 7035/78-C

Risposta a nota N. _____ del _____

Sostituto Dr. Luca Mucci

OGGETTO: proc. pen. n.7035/78-C



IL P.M.

Letti gli atti del procedimento penale n.7035/78-C - atti relativi ad un rapporto del servizio vigilanza della Banca d'Italia del 14 dicembre 1978 avente per oggetto "": BANCO AMBROSIANO"" S.p.A. Milano. Legge 30 aprile 1976; n.159 (disposizioni penali in materia valutaria)"".-

Rilevato che, nel corso delle indagini di P.G. e del P.M. ed a seguito del rapporto del 5 giugno 1980, trasmesso, su delega di questo ufficio, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, emergono concorrenti altri reati in relazione agli artt.:

- 1)- 640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n.1 e 2, 81 cpv. C.P. per truffa aggravata continuata commessa da più persone da identificare in tutti i suoi autori o complici;
- 2)- 2621 C.C. per falso in bilancio delle società "LA CENTRALE" e SPARFIN S.p.A.;

Rilevato che mancano, allo stato, i necessari elementi di fatto per ritenere che i concorrenti reati connessi siano indispensabili per l'accertamento dei reati valutari denunciati da BANKITALIA; e per tanto, in applicazione dell'art.4 del D.L. 4 marzo 1976 n.31, convertito in legge 30 aprile 1976 n.159, deve ordinarsi la separazione dei procedimenti mediante lo stralcio degli atti già acquisiti nel quadro del procedimento n.7035/78-C e la formazione, a cura della Segreteria, di un altro autonomo fascicolo processuale da escriver-si in "A" contro CALVI Roberto, generalizzato come in atti, quale imputato dei reati p. e p.:

- a)-art.640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv. C.P. per truffa aggravata continuata in danno della S.p.A."LA CENTRALE" e "SPARFIN" S.p.A., commesso in Milano fino al 26 novembre 1976;
- b)- art. 2621 C.C; per falso in bilancio o in comunicazione sociale. In Milano, data da accertarsi.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Luca MUCCI)

Mucci



Copia conforme
Milano, 1 SET 1982

Il Cancelliere (D. S. S. S. S.)

Deede

902

924

DOCUMENTO 14

Stralcio della documentazione agli atti del procedimento n. 7182/8 C aperto nei confronti di Flavio Carboni presso la Procura della Repubblica di Roma.

Trattasi di documentazione nella disponibilità di Flavio Carboni ed Emilio Pellicani, sequestrata, su ordine della magistratura romana, presso lo studio del notaio Lollo, dove era stata depositata dai nominativi suddetti. Selezione di tale documentazione è stata acquisita dalla Commissione P2.

Pagina 220, citata nella nota redazionale introduttiva.

E20

DOTT. ING. ORAZIO BAGNANCO

00386

Milano, 26 gennaio 1982

794


Caro Presidente,

nel momento in cui Lei ed il Consiglio hanno ritenuto di cooptarmi quale consigliere e di nominarmi vicepresidente, sento il dovere di esprimere i sensi della mia stima nonché il mio apprezzamento per la qualificazione professionale con la quale Lei presiede l'esercizio del Banco Ambrosiano.

Pertanto ritengo di doverLe dichiarare la mia disponibilità ad impegnare la partecipazione azionaria che mi si riferisce, e quelle che altri volessero a me riferire, nel voto a Suo favore per garantire appunto quella opportuna continuità di gestione del Banco stesso secondo i principi di cui sopra.

In questo senso sarà mia cura collaborare nei prossimi giorni ad ogni possibile aggregazione di azionariato allargato che aderisca agli stessi principi.

Con cara cordialità ed amicizia



Egregio Cav. Lav.
Roberto Calvi
Presidente
Banco Ambrosiano
Sede Milano

Pagine 192-213, citate nella nota redazionale introduttiva.

Vol. I doc. 000483

00338

5136

Com'è noto, in questi ultimi tempi, lo IOR ed il Vaticano sono stati spesso oggetto di feroci attacchi da parte di certa stampa, in relazione a presunti illeciti movimenti finanziari compiuti dallo IOR in collaborazione con Sindona, Gelli, Ortola mi, ed altri personaggi facilmente collocabili nella cronaca scandalistica.

Più precisamente, tali operazioni sarebbero state promosse da Società finanziarie e fiduciarie che avrebbero il possesso di azioni, pari a circa il 10% del pacchetto azionario del Banco Ambrosiano; detta partecipazione, alla stima di una commissione di esperti americani, risulterebbe di un valore di oltre 1.200 miliardi di dollari.

Queste società avrebbero operato ricorrendo frequentemente ad operazioni fittizie al fine di simulare la loro vera identità, cioè, l'appartenenza allo IOR.

Queste operazioni sarebbero state, in più occasioni, propiziate da personaggi discutibili, come quelli sopra menzionati, in una con personaggi politici altrettanto discutibili.

Va altresì considerato che le azioni (e quindi i denari) ancora possedute dalle società " fantasma" dello IOR in seno al Banco Ambrosiano potrebbero essere oggetto di non controllabili movimenti politici e certamente, esposti a pesanti manomissioni, con le conseguenti perdite, per la mancanza di una legittima tolleranza o meglio, per l'impossibilità da parte dello IOR di reclamarne apertamente la titolarità.

Mentre non possiamo non preoccuparci che i nomi ed i movimenti delle suddette società "fantasma" vengano resi noti e quindi di pubblico dominio per la loro attribuzione allo IOR, con i conseguenti danni che ne deriverebbero, è altresì certo che, in tale attuale confusione di situazioni, non manchi chi ne abbia approfittato e ne continui ad approfittare con operazioni finanziarie fuori di ogni controllo.

A questo riguardo, pare che in questi ultimi mesi, non sia mancato l'assiduo interessamento, "more solito", di personaggi politici, tra cui spiccano i soliti "Giulio" e "Flaminio" con frequenti incontri anche con S.E. il Card. Segretario di Stato al fine, riteniamo, di poter raggiungere, forse inconsapevole quest'ultimo, obiettivi assai diversi da quelli che dovrebbero essere le finalità morali e gl'interessi dello IOR nell'amministrare "il sacro obolo" dei cattolici. Tale argomento meriterebbe un capitolo a parte.

Ma noi riteniamo che non sia difficile per nessuno immaginare le "ragioni politiche" di tanto interessamento da parte dei "nostri soliti" così impegnati, anche per questi motivi, a creare "alleanze" con uomini come Craxi ed altri esponenti politici tradizionalmente nemici della Chiesa.

segue...

b¹ 56
... al Vaticano

193

00339

2.

Proprio convinti come siamo di poter contrastare il perdurare di tante "rapine", vorremmo, umilmente, poter suggerire, anche per i contatti presi con i vari responsabili che governano attualmente le attività svolte dal Banco Ambrosiano, di cui lo IOR appunto ne è indirettamente socio, che un rapido cambiamento di intestazione delle azioni, oggi facile preda, a società diverse e meglio controllate, ridurrebbe, intanto, di molto la possibilità per chi avesse intenzione di continuare nell'azione diffamatoria da una parte e dilapidatoria dall'altra, di sorprendere le attuali società con ancora in corpo quella "fortuna terrena" vagolante e senza veri titolari.

Un tale intervento andrebbe fatto con la massima rapidità e segretezza in quanto abbiamo ragione di ritenere che, per i motivi sopra esposti, si avrebbero dei notevoli benefici di ordine economico inteso anche come sana amministrazione dei beni in questione.

Tutto quanto sopra detto, va naturalmente sottoposto ad una ampia verifica alla quale gli esponenti si dichiarano disposti a dare la massima collaborazione — per ora, con esposizione di una breve sintesi dei fatti, tutti da chiarire con elementi di sicura prova — al solo scopo di continuare, da buoni fedeli, a dare un doveroso contributo alla Chiesa, cercando di limitarne i facili attacchi, a volte gratuiti, ma sempre con conseguenti danni.

Non senza fatica, si è riusciti, sino ad oggi, ad attenuare certi furiosi attacchi di stampa che, per quanto esagerati e calunniosi, vengono purtroppo alimentati da tendenziosi intrighi di potere che hanno come protagonisti anche elementi come quelli in precedenza citati che, spesso, hanno facile gioco — proprio per il manto di cui sanno coprirsi — della "ingenuità affaristica" propria di chi tratta questi affari con l'impersonalità cannaturata, essendo chiamato, per libera scelta, al servizio delle cose divine che gratificano con ben altri premi.

In questi giorni si vanno maturando complicate situazioni che dovrebbero servire ad aggravare la già penosa situazione dello IOR, al solo scopo di procurare notevoli vantaggi per i promotori: gli attacchi e le macchinose situazioni all'uopo create, potrebbero servire ad allontanare sempre di più le società, ora vaganti, dal reale proprietario (lo IOR) che teme l'ufficiale riconoscimento, collaborando così involontariamente, ma faticosamente, a far cadere le dette società nella rete tesa degli approfittatori. Pur non essendocene bisogno, vorremmo sperarlo, consigliamo: occhio alle persone che potrebbero essere preposte alle nuove società!

Noi che niente abbiamo negoziato nel passato per questo tipo di vicende, niente abbiamo da negoziare oggi; ma, consapevoli

segue....

b. 110

... w. 110

194

638

3)

di poter dare un sano contributo opponendoci alle aggressioni cui spesso è oggetto la nostra Chiesa, abbiamo tuttavia l'imprecindibile bisogno di avere il conforto di chi, come noi, crede di combattere per una giusta causa, osservandone la lealtà del comportamento e la chiarezza degli'intenti. Solo così possiamo efficacemente, contrastare la strada a tanta dilagante malvagità in un momento in cui facilmente, per un passo falso, potrebbe verificarsi una vera catastrofe; ed a nulla servirebbe fare come lo struzzo che, nei momenti di paura, nasconde la testa sotto l'ascella!

Un gruppo di fedeli.

00340

...c. p. l. t. a. u. n. d. e. c. e. n. t. e. c. o. n. t. r. o. d. e. m. p. r. o. b. a. t. i. o. n. e.
p. i. n. t. e. p. u. b. b. l. i. c. i. m. o. n. u. m. e. n. t. i.

642

00344

(2) usi e costumi per fini non sempre lecite e forse
note di storia alle stampe di gente (Grosvenor
Gelli, Molteni, ecc)

...che non possono non preoccuparsi che i
nomi delle ^{ed. unipersonali} società vengono usati in
pubblici documenti, con gli ~~nomi~~ ^{nomi} e cognomi
dei ~~titolari~~ ^{titolari}, che ne desiderano,
è altresì certo che in tale attuale confusione
di informazioni, non mancano che in altre affari
fatti e ne continui ad approfittare come 913
obesissimi ~~benefici~~ ^{benefici} pur di ogni controllo.
A questo riguardo, pare che la giunta ~~abbia~~ ^{abbia} *

00345

++++

avrebbero voluto un appalto in
 pieno rispetto delle norme, per
 essere rispettati anche in altri problemi
 e quelli che ne sono i precursori.
 Noi, che invece abbiamo respinto la
 proposta in punto di legge, riteniamo
 che si possa fare un lavoro migliore
 che si realizzi in modo soddisfacente
 e in altre occasioni come nelle importazioni e
 esportazioni, per unire il paese a tutte le
 altre nazioni e contribuire al progresso.
 Le autorità che hanno fatto il lavoro
 di studio su questo problema, hanno
 considerato le varie possibilità e
 alle espressioni cui viene riferita la
 ricerca, abbiamo fatto un'indagine
 bisogno di un lavoro che sia
 come tutti, che nella semplicità e nella
 chiarezza di un lavoro si possa

Handwritten initials or signature

9/14

~~di diritto~~ ~~stabilito~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~medesimi~~ ~~art. 101~~
 di diritto ~~stabilito~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~medesimi~~ ~~art. 101~~ ~~contiene~~
 per una parte ~~dei~~ ~~medesimi~~ ~~art. 101~~ ~~contiene~~

Ohh

00348

915

961

addeffamentu di chi vult d'abbellu ^{passu al} ~~gubbratu~~
 idda Chieca cattolica, ~~causa uniu talu~~
 ● d'atu vortu fide - 6/6/54
 Un purpurtu fide - (A)

Com'e vortu in just'vortu temp', l'10R
 ed il vortu sono stati spertu
 ● di poveri atrechi de partu di certe stary
 in vortu a presunt' illecit' vortu
 furtuosi campu di l'10R in colluon
 con l'vortu Gelli, vortu etc -
 piu p'vortu,

● U vortu ~~purpurtu~~ opertu vortu
 p'vortu ad opertu p'vortu
 al p'vortu vortu vortu, vortu
 l'vortu vortu. E p'vortu
 vortu vortu in p'vortu p'vortu
 ● de p'vortu vortu vortu,
 Gelli, vortu etc -

952

00347 9/16

203

~~... anche colui che il tribunale ha deciso
 infligge con piena "competenza" ...
 ● ~~...
 Abbiene fino ad ora, e non con pochi
 mesi fa, tentativi dei più violenti abusi
 governativi contro la Dc ed il Paese
 (non sempre mi si preoccupa elementari
 di colpa, anche se spesso sufficienti
 di cose dette in incompetenza, di cui
 in senso più volte ripetuto non
 degli altri che si dice di voler vedere
 la "risposta" ...
 tempo ancora in ^{merito} ...
 ● ~~...
 sempre che nulla si faccia da parte del
 Vaticano per operare in modo ordinato
 fatto sempre e all'ordine, senza alcuna
 ipotesi o interferenza di sorta il bene
 minimo sempre, ed in altri ulteriori
 eventuali interventi, altro della dipendenza~~~~~~

00349

94

L'organizzazione che ha operato efficacemente per escludere De Benedetti dal Banco Ambrosiano, avuta notizia che il finanziere Bagnasco tendeva a subentrare immediatamente nella posizione di quello, ha reagito con la più viva sorpresa e irritazione al tentato colpo di mano che non terrebbe in debito conto i meriti conseguiti dalla stessa organizzazione nelle vicende dell'Istituto, e segnatamente nella difesa del Suo Presidente da chi voleva e vuole abusare delle difficoltà di Lui.

Le fonti della stessa notizia informano che l'on. Andreotti sarebbe egli a voler imporre all'Istituto l'ingresso del Bagnasco il quale si gioverebbe anche dell'appoggio di Autorità Vaticane, quali il card. Casaroli e il vescovo Marcinkus, nonché di certi organi di stampa (Caracciolo e Scalfari) per accattivarsi i quali, egli acquisterebbe una partecipazione del 50% del capitale azionario dell'azienda pubblicitaria Manzoni (notoriamente in difficoltà) per il prezzo di lire tremiliardi, e parteciperebbe con altri tremiliardi di lire ad un successivo aumento di capitale. Fuori di questa prospettiva di accordo, il Bagnasco non ha mai avuto prima d'ora alcuna intrinsecità o consuetudine né col Caracciolo né col lo Scalfari (ha incontrato personalmente il solo Caracciolo una volta a Lugano ed un'altra a Roma) corrispondono a questa realtà i recenti attacchi sferrati dagli stessi organi di stampa al vescovo Marcinkus, contro il quale e contro l'I.O.R., altri se ne preparano nel prossimo futuro.

Si ha sentore, inoltre, che l'ingresso del Bagnasco nel Banco Ambrosiano non incotterebbe il favore dell'attuale Ministro del Tesore, cosa che evidentemente non faciliterebbe il superamento delle attuali difficoltà dell'Istituto.

822

00357

In considerazione di tutto ciò e di altre ragioni che per brevità si omettono, l'organizzazione ritiene di dover manifestare la sua inquietudine per le prevedibili conseguenze negative che l'operazione comporterebbe. Essa, tuttavia, si dichiara, per doveroso riguardo verso l'on. Andreotti, pienamente disponibile a trattare sul modo di approntare e superare le temute difficoltà.

206
823
00352

00353

~~207~~
451PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

3° Piano - Stanza n. 27

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art. 78 e 304 c.p.p.)

N. 40/81 Reg. Gen. Proc. Gen.

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica
comunica a

SALVI ROBERTO nato a Milano il 13 aprile 1920 ed ivi
residente in via Frua n. 9

che presso il suo ufficio pende nei di Lui confronti
procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110-
640 - 61 n. 7 e 61 n. 11 C.P. - Truffa pluriaggravata
commessa, con abuso di relazioni di prestazione d'ope-
ra, in concorso con Michele SINDONA in occasione del-
l'acquisto da parte del Gruppo Ambrosiano della parte
cipazione azionaria della ZITROPC HOLDING s.a. presso
la FASCO A.G. (gruppo SINDONA) e di persone da identi-
ficare dell'I.C.R. in occasione dell'acquisto di nume-
ro 2.100.000 azioni CREDITO VARESINO con danno patri-
moniale di rilevante gravità (rispettivamente di \$ U.
S.A. 6.550.000 e Lit. 19.450.000.000) per le società
del Gruppo Ambrosiano. In Milano aprile e ottobre '72.

invitandolo a nominare, mediante dichiarazione fatta
personalmente in Segreteria o a mezzo di lettera rac-
comandata indirizzata alla stessa Segreteria, un di-
fensore di fiducia, il quale potrà assisterlo durante
l'istruzione e presenziare agli interrogatori.

Nel caso che la sopraddetta nomina non pervenisse,
entro 5 giorni dalla ricezione del presente atto, sa-
rà nominato un difensore d'ufficio.

Milano, 16 dicembre 1981

922

PROCURATORE GENERALE

208
M52

00354

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO




1485

*1100

N. 40/81 R.G.P.G.
RACCOMANDATA R.R.

A R



CALVE ROBERTO
VIA FRUA N. 9
20146 MILANO

Mod. 6 - 10.000 - 10.81 - 4 g.



60
29/12/81
10/28/12/81
26/12/81
26/12/81

209

00355



Flavia Carboni 924
Via Pennarossa 12 -
C. Pont - P. 155

455

Banco Ambrosiano S.p.a. Milano

Capitale lit. 50 miliardi (50 milioni di titoli)

Totale patrimonio a bilancio compresi i fondi vari
oltre 500 miliardi

Totale attivi a fine 1981 di tutte le società del

gruppo: 23.000 miliardi

00356

presente in tutto il mondo

L'acquisizione di una quota di azioni di almeno il 10, sarebbe possibile e darebbe forza di controllo al possessore con benefici patrimoniale ed economici, nonché con l'effetto di una partecipazione alla vita economica mondiale ad altissimo livello.

Calcolando pertanto in circa 5.250.000 (ovvero 5.500.000) i titoli acquisibili ed attribuendo ad essi un valore con riferimento al dollaro USA , di doll. 1.300.000.000 (per 5.250.000) o 1.375.000.000 per 5.500.000

925

Il loro acquisto potrebbe essere fatto con discrezione attraverso intestazioni fiduciarie per conto dell'acquirente che potrebbe rinviare successivamente o sine die la manifestazione ufficiale del suo possesso.

La interferenza nella gestione da parte del titolare di detti titoli sarebbe da studiare in modo che l'acquirente sia certo di conseguire l'uso dei diritti acquisiti.

La decisione dovrebbe essere sollecitata data la complessità della operazione anche allo scopo di conseguire con rapidità massima ogni effetto collaterale.

168

459

Come è noto, in questi ultimi tempi, lo IOR ed il Vaticano sono stati spesso oggetto di feroci attacchi da parte di certa stampa, in relazione a presunti illeciti finanziari compiuti dallo IOR in complicità con Sindona, Gelli, Ortolani ed altri personaggi frequentemente oggetto della cronaca scandalistica. Si tratterebbe di operazioni promosse da Società Finanziarie e Fiduciarie che parteciperebbero al pacchetto azionario del Banco Ambrosiano con un 10% equivalente, secondo una stima di esperti americani, a oltre mille e duecento miliardi di dollari. Queste Società avrebbero operato ricorrendo frequentemente ad operazioni fittizie al fine di dissimulare la loro vera identità, cioè, la loro appartenenza allo IOR. Le dette operazioni sarebbero state condotte o propiziate da personaggi discutibili, come quelli sopra menzionati, di intesa con personaggi politici altrettanto discutibili.

A ciò si aggiunge che i titoli e i fondi a disposizione delle Società "ombra" che lo IOR ha in seno al Banco Ambrosiano, potrebbero essere utilizzati per non controllabili maneggi politici, oltre che esposti al rischio di manomissione tanto meno impedibile, quanto meno lo IOR può apertamente far valere il suo legittimo dominio. Mentre, quindi, non possiamo non preoccuparci che i nomi e i movimenti delle suddette Società "ombra" vengano resi pubblicamente noti per la loro attribuibilità allo IOR con gli evidenti danni che ne deriverebbero, teniamo anche che in tale attuale confusione vi sia chi ne abbia approfittato e ne continui ad approfittare con operazioni finanziarie fuori da ogni controllo.

926

00357

- 2 -

00358 460

In proposito, pare che in questi ultimi mesi non sia mancato l'assiduo interessamento, "more solito" di personaggi politici, tra cui spiccano i soliti "Giulio" e "Flaminio", con frequenti incontri anche con il Cardinale Segretario di Stato al fine, riteniamo, di poter raggiungere, inconsapevole forse quest'ultimo obbiettivi assai diversi da quelli che dovrebbero essere le finalità morali e i compiti istituzionali dello IOR nell'amministrare le finanze della Chiesa. Ma tale argomento meriterebbe un capitolo a parte. Qui diciamo solo che si possono immaginare le "ragioni politiche" di tanto interessamento tra le quali entrano tentate alleanze con uomini politici tradizionalmente poco amici della Chiesa.

In considerazione di tutto ciò, convinti come siamo di poter contrastare il perdurare di tante "rapine", vorremmo umilmente suggerire anche per i contatti avuti con gli attuali responsabili del Banco Ambrosiano, di cui lo IOR appunto è indirettamente socio l'opportunità di un rapido cambiamento nell'intestazioni dei pacchetti azionari oggi facile preda a Società diverse e meglio controllate; il che ridurrebbe, intanto di molto la possibilità di continuare nell'azione diffamatoria da una parte e dilapilatoria dall'altra.

Un tale intervento andrebbe fatto con la massima rapidità e segretezza data l'urgenza e la delicatezza del problema.

Quanto sopra detto va naturalmente sottoposto ad una ampia verifica alla quale gli esponenti si dichiarano disposti a dare la massima collaborazione dando elementi di sicura prova, al solo scopo di rendere un doveroso servizio alla Chiesa nel difenderla da gravi ed ingiusti attacchi.

213

461

Segnaliamo che in questi giorni si vanno maturando complesse e rischiose situazioni volte ad aggravare la già penosa situazione dello IOR a vantaggio di chi le va ponendo in essere le quali mirano a sottrarre le Società "ombra" al loro reale proprietario (IOR) che non può apparire tale e a farle cadere nella rete degli approfittatori.

Perciò consigliamo: occhio alle persone che potrebbero prendere in mano le nuove Società!

Noi che niente abbiamo negoziato nel passato per questo tipo di vicende, niente abbiamo da negoziare oggi. Nell'opporci alle aggressioni di cui la Chiesa è vittima abbiamo bisogno del conforto di quanti fanno propria questa causa.

Solo così possiamo efficacemente contrastare il passo a tanta dilagante malvagità in un momento in cui basta poco a procurare una vera catastrofe, e a nulla giova nascondere la testa come lo struzzo.

Un gruppo di fedeli

00359

La pubblicazione della documentazione trasmessa alla Commissione P2 dalla Banca d'Italia e dall'ufficio italiano dei cambi segue nel tomo IX.